IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Volume VIII.
Parte II.

CONVERSANO
PRESSO LA DIREZIONE DEL MONITORE ECCLESIASTICO
1894

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — Tipografia Editrice degli Artigianelli.

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l' ora centrale dell' Europa, in quanto alla recitazione dell' officio divino.

Beatissime Pater,

Michael Felix Korum, Episcopus Trevirensis, ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus, ut conscientiae ovium sibi concreditarun consulat, humillime exponit quod sequitur.

Ad normam legis nuperrime latae, in toto Germanico Imperio inde ab initio mensis Aprilis anni vertentis, unum idemque tempus absque respectu ad medium tempus aut meridianum diversarum Imperii regionum in horis computandis observandum est, illudque referunt publica horologia. Inde fit ut intra fines hujus dioecesis computus horarum legalis spatio semihorae tempus locorum medium superet. Hinc a Sanctitate Vestra Episcopus orator petit solutionem dubii:

Possuntne clerici sequi tempus legale in persolvendo officio divino, tam anticipantes privatim matutinum, quam recitantes vesperas?

Et Deus...

Die 22 Julii 1893, Sacra Congregatio Concilii respondit: *Affirmative.*

Ita reperitur in positione cui titulus " Treviren. Episcopus circa recitationem horarum canonicarum, „ existen. in Secretaria praefatae S. Cong.nis in fasciculo positionum mensis Julii 1893.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae, ex Secretaria praedicta, die 23 Julii 1893.

C. DE LAI, *Subsecretarius.*

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Delle cause richieste per il licenziamento dei professi di voti semplici.

Beatissime Pater,

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci, ad pedes S. V. provolutus exponit quod in declaratione diei 12 Junii 1858 (1) data a S. C. super statu Regularium de votis simplicibus et facultate dimissionis Professorum eorumdem votorum legitur:

" N.° V. Licet ad decernendam dimissionem neque processus, neque judicii forma requiratur, sed ad eam procedi possit, sola facti veritate inspecta, tamen Superiores procedere debent summa charitate, prudentia et ex justis et rationabilibus causis. „

Quaeritur, ad ampliorem in hac materia dilucidationem, an JUSTA sit ac RATIONABILIS CAUSA, idem motivum quod fuisset sufficiens ad novitium a professione arcendum, uti a nonnullis gravitate et dignitate praestantibus tenetur, v. g. aptitudinis defectus ad Ordinis officia, quamvis minora et respective communia obeunda, sicut praedicatoris aut confessarii, vel etiam ineptitudo ad obligationes proprii status adimplendas, sive id oriatur ex animi levitate, vel judicii defectu, ita ut ob hujusmodi causas a Superioribus immediatis recognitas et pro certo affirmatas, professus votorum simplicium, potius oneri et perturbationi quam utilitati et aedificationi futurus esset propriae Religioni (exclusa semper infirmitate post professionem superventa, ob quam professus dimitti nequit.)

Et Deus.

Sacra Congregatio super statu Regularium super praemissis mandavit rescribi, prout rescripsit, " Non esse interloquendum, cum agatur de re ab Apostolica Sede commissa judicio et conscientiae Superiorum. „

Romae, 15 Decembris 1893.

A. TROMBETTA, *Pro-Secret.*

Loco ✠ sigilli.

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 34.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Circa la confessione richiesta per l'indulgenza TOTIES QUOTIES *e per quella in forma di giubileo.*

Hildephonsus Saavedra Canonicus Poenitent. Ecclesiae Metropolitanae S. Iacobi de Chile huic S. C. Indulgentiarum humiliter sequentia dubia diluenda proponit:

Quum in una Veronensi sub die 12 Martii 1855 propositum fuerit dubium sequens: Utrum privilegium Clementis VIII quod qui solent confiteri semel saltem in hebdomada, possint lucrari Indulgentias Plenarias infra hebdomadam occurrentes cum sola Communione, quamvis in Brevi Apostolico Confessio praescripta sit, valeat et extendatur etiam pro lucranda Indulgentia vulgo *Portiuncula* die 2 augusti, et S. C. responsum dederit " Affirmative „; quaeritur:

I. Num haec responsio sit retinenda uti regula generalis etiam pro aliis Indulgentiis *toties quoties* in eadem die lucrandis?

Item, quum in praefata Veronensi fuerit propositum aliud dubium, nimirum: " Utrum confessio hebdomadalis valeat etiam pro lucranda Indulgentia in forma Iubilaei „ et S. C. responderit: *Negative*, quaeritur:

II. Num sub nomine Indulgentiae in forma vel ad instar *Iubilaei* quoad effectum confessionis sint intelligendae illae tantum Indulgentiae, prout docent Iuris Canonici Doctores, quae universo Orbi Catholico a RR. PP. concedi solent ob aliquem specialem eventum, puta Creationis ipsius Romani Pontificis; aut uti tales sint retinendae etiam illae, quae *toties quoties* in eadem die acquiri possunt, ut illa adnexa diei 2. Augusti de Portiuncula nuncupata, et alia nuper concessa in festo B. M. V. de Monte Carmelo?

III. An, attenta inopia Confessariorum, Christifideles qui in hac Archidioecesi degunt, et non habitualiter qualibet, sed una vel altera hebdomada ad Confessionem accedere solent, poteruntne lucrari Indulgentias, quae per illam hebdomadam in qua confitentur decurrunt, iis exceptis quae proprie Iubilaei appellantur, vel ad instar Iubilaei conceduntur?

Et S. C. die 5 Decembris 1893 relatis dubiis respondit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. Attenta hodierna praxi *Affirmative* quoad 1am partem, *Negative* quoad 2am.

Ad III. *Negative*, absque Indulto, et ad mentem; et mens est: Oratori communicetur id quod alias decrevit haec S. C. sub die 12 Iunii 1822 in una Urbis et Orbis, et sub die 28 Septembris 1838 ad 1um in una Aturensi, et sub die 15 Decembris 1841 ad Ium et IIum in una Mechliniensi (1).

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die et anno ut supra.

Fr. IGNATIUS Card. PERSICO, *Praef.*

† ALEXANDER ARCHIEP. NICOPOLIT. *Secr.*

---

(1) Ecco il tenore dei citati decreti:

Urbis et Orbis 12 iun. 1822: " Cum non pauci ad hanc S. C. Indulg. Sacrisq. Reliq. praepositam supplices libelli porrecti fuerint, praesertim e Gallia ob confessariorum inopiam pro obtinenda facultate sacramentalem confessionem peragendi per plures dies ante Eucharisticam Communionem ad indulgentias acquirendas praescriptam; necnon ut explicetur, an ad easdem lucrandas liceat Sacra Synaxi refici in pervigilio diei festi, pro quo declarantur concessae; eadem S. C. ... censuit " licere ad " praefatum effectum, Eucharistiam sumere in pervigilio festivitatis; quo vero ad " petitam explicationem respondendum censuit: Firmo remanente decreto 9 Decembris 1763 pro iis fidelibus, in locis, in quibus ob inopiam confessariorum nequeunt " fideles frequenter Confessione sacramentali expiari, postulantibus communicetur " dictum decretum, et, facto verbo cum SS.mo, extendatur ad omnes utriusque " sexus Christifideles, ut confessio peracta " infra hebdomadam ante festivitatem suffragari possit ad indulgentiam lucrandam, " expletis aliis conditionibus iniunctis, et " dummodo nullius lethalis culpae post peractam Confessionem commissae conscii " sint, nihil innovando circa indulgentias " ad formam jubilaei concessas, ut in cita- " to Decreto 9 Decembris 1763. „

In *Aturensi* 28 Sept. 1838 ad 1: " An vigore decreti 12 iunii 1822 possint omnes Christifideles ad lucrandam indulgentiam festivitati cuidam adnexam confiteri intra octo dies festivitatem hanc praecedentes? Et in hypothesi negativa deprecatur, ut haec facultas concedatur fidelibus dioecesis Aturensis propter inopiam confessariorum— Resp.: " Negative quoad primam partem; " quoad secundam, recurrat Episcopus ad

Sacra Congregazione de' Riti.

Sulla necessità del ministro nella messa bassa.

Cadurcen. — 12 Ian. 1894 — R.me Domine uti Frater, Novit Amplitudo Tua quod Dubio ab Ipsamet proposito circa mulieris ministerium in Missa, Sacra haec Rituum Congregatio *Negative* rescribendum censuit die quarta Augusti, anno superiore (1).

Quum inde hac de re ad Eamdem Congregationem nonnulla quæsita pervenerint; idem Sacrum Consilium nova in iisdem allata rationum momenta statuit perpendenda atque interim præfati diei Rescriptum non esse executioni mandandum.

Haec dum pro mei muneris ratione Amplitudini Tuae communico, diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae.

Romae die 12 Januarii 1894

Uti Frater

C. Car. Aloisi-Masella, *S.R. C. Praef.*

Vincentius Nussi, *S.R. C. Secretarius.*

R.mo D.no uti Fratri

Episcopo Cadurcen (2).

—

Segreteria de' Brevi.

Circa la nomina e le insegne dei Canonici meramente onorarii.

LEO PP. XIII.

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

Illud est proprium humanarum institutionum et legum ut nihil in eis sit tam bonum atque utile, quod vel tempora vel consuetudo non invertant, vel mores non corrumpant. Sic in militanti Ecclesia Dei, in qua cum absoluta ac perpetua immutabilitate doctrinae varietas disciplinae coniungitur, non raro evenit ut, quae olim iure meritoque in honore et in pretio habebantur, aliquando obsolescant, et quae bona in instituto erant, ea labens aetas faciat deteriora. Sub prima Ecclesiae exordia, cum sensus Christi in hominum mente arctius insidebat, Episcopos, quibus summa rerum gerendarum commissa erat, delectos Sacerdotes sibi socios addidisse memoriae traditum est, quorum consilio et ministerio in gravioribus Ecclesiae negotiis uterentur. Hi Sacerdotes, Assessores et quasi Episcopi Senatus, Canonici dicti sunt, ex eo quia in observandis regulis Ecclesiasticis cautiores et diligentiores erant ceteris, et eam vitam vivebant, ut mensuram nominis implerent. Quamobrem pro certo habendum est ad conservandam Ecclesiasticam disciplinam, Canonicorum dignitates ab initio fuisse constitutas ita, ut qui eas obtineret, id haberet oneris, ut opera et officiis adiuvaret Episcopum, et in iis quae pertinent ad cultum et ad mores, sese tamquam exemplar clericis inferioribus impertiret. At temporibus nostris nonnulli sunt, qui pristinae institutionis immemores, Canonicorum collegia tamquam honoratorum ordines esse autumant, in quibus nullum onus, sed

---

" hanc S. C. pro gratia, ut confessio scili-
" cet peracta a fidelibus suae dioecesis in-
" fra hebdomadam ante festivitatem, atten-
" ta confessariorum inopia suffragari possit
" ad indulgentias acquirendas. „

In *Mechliniensi* 15 dec. 1841. ad 1 et 2: " Per decretum S. C. Indulg. datum die 12 iunii 1822 conceditur, Confessionem sacramentalem peractam infra hebdomadam ante festivitatem suffragari posse ad indulgentiam lucrandam, quaeritur:

" I. An verba *infra hebdomadam* significent octo dies tantum quae festivitatem immediate praecedunt, an vero hebdomadam illam totam et integram, quae ante festum decurrit, ita ut ex. gr. Confessio facta die Dominica suffragetur ad lucrandam indulgentiam die Sabbati hebdomadae sequentis, in quam diem festum incideret, tametsi tunc tresdecim dies inter confessionem et festivitatem intercessissent?

" II. An confessio octava die ante festivitatem peracta vi huius indulti suffragetur tantum ad unam indulgentiam lucrandam, an vero per hanc confessionem aliae etiam lucrifieri possint indulgentiae, quae infra praedictum tempus occurrent, et ad quas lucrandas sacramentalis confessio ceteroquin requireretur?

" Resp.: " Quoad primam partem primi " quaesiti: Affirmative; quoad secundam " partem: Negative. — Quoad primam par- " tem secundi quaesiti: Negative; Affir- " mative quoad secundam partem. „ N. d. R.

(1) V. *Mon. Eccl.* Parte I di q. Vol. p. 220.

(2) Resta dunque immutato ciò che noi dimostrammo altrove circa la liceità che nelle messe rispondano le donne quando non si possa avere il serviente (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. I, p. 122 e *Consultazioni* p. 520.)

dignitatis tantum et honoris tituli inhaereant. Ex quo fit ut, cum humanum sit onus defugere, honores et dignitates appetere, non parvus sit numerus eorum, qui studeant, saltem honoris causa, inter Canonicos cooptari. Multae quidem ac plenae querelarum datae sunt ad nos litterae ab Episcopis, qui aegre ferunt honoribus et dignitatibus inhiare eos, qui sacerdotio aucti deberent " aemulari charismata me- " liora, terrena despicere, et nonnisi " in Cruce Domini Nostri Iesu Christi " gloriari. „ Sacerdotes autem huiusmodi, plerique iuniores, qui parum vel nihil in Ecclesiae bonum contulerunt, tamquam tirones gloriosi veteranorum insignia atque ornamenta virtutis praemia appetentes externos circumeunt Antistites, ut ab iis honoris insignia titulosque, a suis negatos, extorqueant. Nos, qui dignitatis insignibus eos potissimum honestandos censuimus Sacrorum administros, qui pietatis et doctrinae laudibus ceteros antecellunt, deque re christiana egregie sunt meriti, hanc super rem admonitiones Apostolicas atque instructiones, nominatim die decimo sexto mensis Septembris snno MDCCCLXXXIV per Sacram Congregationem Tridentini Concilii interpretem ac vindicem dedimus. Quum vero hisce diebus complures Sacrorum Antistites gravius conquesti sint eiusmodi honores, qui merentibus praemio, ceteris incitamento virtutis esse debent, non raro ipsis Ordinariis insciis, atque interdum haud dignioribus conferri, Nos quo in posterum quilibet in tali re abusus auferatur, rogata Sacrorum Rituum Congregationis sententia, suprema Auctoritate Nostra statuimus, decrevimus: I. Episcopus seu Ordinarius ecclesiasticum quempiam virum alienae dioeceseos Canonicum ad honorem nominaturus praeter Capituli sui consensum, Ordinarii, cui nominandus subiicitur, notitiam et votum obtineat, eumdemque Ordinarium insignia edoceat ac privilegia, quorum usus nominando tribueretur. II. Canonici ad honorem extra dioecesim in qua nominati sunt, degentes, numero sint tertia parte minores cunctis Canonicis a Pontificiis Constitutionibus respectivae Basilicae, sive Ecclesiae Metropolitanae aut Cathedrali, vel Collegiatae adsignatis. III. Canonici ad honorem alicuius minoris Basilicae, vel Ecclesiae Collegiatae almae Urbis nominati, privilegiis et insignibus uti possunt tantum intra respectivae Basilicae vel Collegiatae, eiusque Filialium Ecclesiarum ambitum, ubi Canonici de numero iisdem fruuntur. Qui vero alicuius Metropolitanae vel Cathedralis aut Collegiatae Ecclesiae, seu Basilicae minoris extra Urbem Canonici sunt ad honorem, privilegiis et insignibus tantum utantur in dioecesi ubi nominati sunt, nullo modo extra illius territorium. IV. Haec omnia serventur quoque a Canonicis ad honorem usque ad hanc diem nominatis. Ita volumus, edicimus, decernentes has litteras Nostras firmas sartasque, uti sunt, ita in posterum permanere: irritum vero et inane futurum decernentes si quid super his a quoquam contigerit attentari: non obstantibus Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis de iure quaesito non tollendo, et quibusvis specialibus vel generalibus Apostolicis Constitutionibus ac Privilegiis, gratiis et indultis, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, et Litteris Apostolicis sub quibuscumque tenoribus ac formis, et cum quibusvis clausulis et decretis quibusvis Capitulis, Collegiis ac etiam peculiaribus personis quacumque ecclesiastica dignitate pollentibus, quocumque tempore etiam per Nos concessis, nec non quibusvis consuetudinibus, etiam immemorabilibus, latissime et plenissime, ac specialiter et expresse de Apostolicae potestatis plenitudine derogando, ac derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium quomodolibet facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XXI Ianuarii MDCCCXCIV. Pontificatus Nostri Anno Decimosexto.

M. Card. RAMPOLLA.

—

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO V.

Doveri.

(Cont. V. Par. I, 227-234)

Articolo III.

Doveri che sorgono dal voto semplice di obbedienza.

Sommario — 210. Il voto di obbedienza si semplice e si solenne — 211. Ragioni dell'obbedienza — 212. A chi si debba ubbidire — 213. Sotto quale obbligo — 214. Oggetto dell'obbedienza — 215. Quando non ci sia obbligo di obbedire — 216. Obbedienza *necessaria* e *perfetta* — 217. Ciò che il superiore può e non può comandare — 218. Se comandi cose illecite — 219. Se comandi la rivelazione di secreto — 220. Se si possa far voti senza venia del superiore.

210. Abbiamo visto altrove in che consiste il voto di obbedienza (n. 161) e come il solenne si distingue dal voto semplice (n. 14 seg.). Ora fa d'uopo di esaminare il dovere che corre a ciascun professo di voti semplici di adempiere questo voto. In quanto a tale adempimento, ciò che i DD. insegnano del voto solenne vuolsi quasi del tutto applicare al voto semplice, giacchè comune è l'oggetto del voto, comune pure il motivo.

211. Innanzi tutto fa d'uopo vedere per quali ragioni un religioso è obbligato di ubbidire. — È obbligato in primo luogo pel voto di obbedienza, giacchè ha promesso a Dio che ubbidirebbe a' superiori dell'istituto. — È obbligato in secondo luogo per la tradizione di sè che ha fatto all'istituto medesimo, e per la promessa di ubbidire; il che fa sì ch'ei debba considerarsi come docile figliuolo di quell'istituto. Di qui viene che, disubbidendo, più probabilmente, dice S. Alfonso, (L. IV n. 46) commette non un sol peccato, ma due, uno per la violazione del voto, un altro per la violazione della promessa.

212. Ma a chi deve ubbidire? — In primo luogo al Papa il quale è supremo superiore degl'istituti religiosi, non solo per la potestà di giurisdizione che ha su tutta la Chiesa, ma ancora per la potestà così detta *dominativa* ch'è propria de' religiosi (Ferraris v. *Votum* art. 2 n. 29). Poi devesi obbedire a' superiori tutti dell'istituto, secondo l'ordine gerarchico in cui si trovano, purchè non sieno scomunicati (Ferraris l. c. n. 37). Allorchè i varii superiori comandino cose contrarie, fa d'uopo perciò di obbedire a colui che ha maggiore autorità (Ferraris l. c. n. 35) (1). Se la casa religiosa non è esente dalla giurisdizione episcopale, allorchè comandano cose contrarie il superiore ed il Vescovo, devesi per ordinario obbedire a quello in ciò che riguarda la regola, a questo in ciò che spetta alla disciplina ecclesiastica (Ferraris l. c. n. 33 seqq.). Abbiamo detto *per ordinario*; imperocchè per giuste cause potrebbe il Vescovo talvolta dispensare dalla regola e dagli statuti, e in tal caso dovrebbesi obbedire a lui, come fu definito dalla S. Congregazione (Ferraris l. c.).

Nel dubbio se chi comanda sia legittimo superiore, v'ha quistione fra i TT. sull'obbligo d'ubbidire. Alcuni col Vasquez, col Salas, col Diana (ap. Ligor. l. c. n. 47) negano, perchè in tal caso

---

(1) Ma varrà la licenza concessa dal prelato inferiore quando fu negato dal Superiore? S. Alfonso l. c. n. 50 dice probabile la sentenza affermativa, dal perchè il prelato superiore, col diniego della licenza, non rende irrita la potestà dell'inferiore. Se poi positivamente il prelato maggiore proibisca al suddito di fare la cosa chiesta, non può il suddito avvalersi della licenza dell'inferiore. — E anche se il prelato maggiore vieti all'inferiore di dar licenza, ma non sotto clausola irritante, la licenza data da quest'ultimo sarà valida, benchè illecita.

dubitasi ancora del possesso che ha il superiore di comandare. Ma S. Alfonso, con molti altri insigni Dottori, sostengono con più verità che il suddito è allora in obbligo di ubbidire se chi comanda comunemente si ha per superiore; perchè, stante tal comune credenza da una parte, e dall'altra la probabilità ch'egli sia il legittimo soperiore, dee riputarsi che la Chiesa supplisca la giurisdizione: e però in tal caso non v'ha probabilità, ma certezza sulla legittimità del comando. Se poi tal superiore non è comunemente avuto per legittimo, allora nel dubbio è migliore la condizione del suddito che possiede la sua libertà, ed è scusato dall'ubbidire.

Quando si dubita se il precetto non sia stato imposto, ovvero che sia stato abrogato, i TT. con S. Alfonso l. c. n. 47 comunemente insegnano essere scusato il suddito dall'ubbidire. " Imo, aggiunge S. Alfonso, dicendum quod in dubio de impositione praecepti, nulla est obligatio parendi, nisi constet illud fuisse impositum. „

213. E sotto quale obbligo si deve ubbidire? Sotto l'obbligo che impone il superiore, il quale può obbligare *sub levi*, o *sub gravi; sub gravi* però quando non si tratti di materia lieve per se e per le circostanze, nel qual caso la disobbedienza sarà sempre leggiera. Perchè il superiore obblighi *sub gravi*, fa d'uopo che lo esprima colle parole, p. e. *in virtù di santa obbedienza, nel nome di Gesù Cristo N. S.* e simili; ovvero che commini grave pena non *ferendae*, ma *latae sententiae*. Le sole parole *comando, voglio, ti precetto*, non inducono per sè obbligo grave (Ligor. l. c. n. 38). E neppur leggiero, laddove così porti la consuetudine o lo statuto di qualche congregazione, come quella della Compagnia di Gesù (Bouix *De Iure Regul.* Vol. II, Par. VI, Sect. I, Cap. III, Prop. IV). Solo pel formale dispregio, la trasgressione di un comando leggiero può divenire mortale.

214. Più accurata investigazione richiedesi nel ben determinare l'oggetto dell'obbedienza religiosa. In generale può stabilirsi che tale obbedienza riguarda tutto ciò che il superiore comanda secondo le regole e le costituzioni dell'istituto, o direttamente o indirettamente, o espressamente o implicitamente: " Religiosus, dice S. Alfonso, l. c. n. 38, ex voto obedientiae obligatur ad omnia quae superior praecipit, secundum regulas et constitutiones ordinis, sive directe et expresse, sive indirecte et implicite. „ La ragione si è, come dice l'Angelico (2. 2. q. 104 a. 5 ad 3), che il religioso vien chiamato ad osservare la regola, e secondo questa va soggetto ai suoi prelati: " Religiosi obedientiam profitentur quantum ad regularem conversationem, secundum quam suis praelatis subduntur. „ E il Suarez, commentando queste parole, insegna che l'obbedienza si aggira non su di altra cosa che sulla regola, cioè intorno a quelle cose le quali sembrano o necessarie, od utili, o convenienti al superiore per l'osservanza perfetta della regola (*De Relig.* Ter. VII l. 10 c. 8 n. 5). Imperocchè il voto obbliga secondo la forma e la intenzione del votante; or nei singoli istituti religiosi, il voto di obbedienza non si fa che secondo la regola (1).

215. Da ciò viene che il religioso non

(1) La regola dei Frati Minori c. 10 prescrive di obbedire *in omnibus quae non sunt contra regulam vel animam*, e le Costituz. della Compagnia di Gesù P. 3 c. 1. § 23 vogliono che si obbedisca *in omnibus, in quibus manifestum non apparet peccatum*. Il Lessio perciò insegna (L. 2 c. 41 d. 9. n. 73) che nei detti Ordini, a differenza degli altri, sono i sudditi obbligati di ubbidire in tutte queste cose in virtù del voto. Ma il Sanchez (Th. Mor. l. 6 c. 2. n. 2) ciò non approva, imperochè se ci fosse obbligo di ubbidire in tutto, fuor del peccato, lo stato religioso diverrebbe impossibile; e però dice che quelle cose le dette regole inculcano come esercizio di perfezione, non prescrivono come obbligo stretto (V. Ballerini l. c. n. 176 Bouix l. c. § I).

è tenuto di obbedire quando il superiore comanda *contra regulam*, o *supra regulam* o *infra regulam*. *Contra regulam* è quando voglia qualche cosa opposta alla regola, e ciò senza dubbio è vietato; ma s'egli abbia la facoltà di dispensare, e dispensi, con giusta causa, in tal caso vale il precetto ed obbliga all'adempimento (Ligor. l. c. n. 40). — *Supra regulam* è quando s'impongono opere più perfette o più austere e difficili che non imponga la regola, e per queste non ha obbligo il religioso, se pur non siano in pena di qualche delitto, o strettamente necessarie all'adempimento dei voti (Ligor. l. c.). — *Infra regulam* è quando si comandino cose inutili o vane, come inaffiare un legno secco, metter frumento in un sacco senza fondo, e simili; e neanco per queste cose corre obbligo, purchè non si comandino per esercizio di obbedienza o di mortificazione che siano secondo la regola (Ligor. l. c. Ballerini Opus Th. Mor. Vol. IV Tr. IX Cap. I, n. 175) (1).

216. Vuolsi distinguere coll'Angelico (2. 2. q. 104 a. 2) l'obbedienza *necessaria* dalla *perfetta*. L'obbedienza necessaria è quella di già spiegata. La perfetta è quando il suddito obbedisce in tutte le cose lecite e ad ogni volontà o desiderio del superiore; e tanto sarà maggiore la perfezione, quanto minore sarà l'obbligo che impone il superiore, e più pronta la volontà nell'eseguire. Ma il voto non si estende alla perfezione della virtù, bastando che si compiano solo le cose necessarie: " Voluntas superioris, dice il S. Dottore *l. c.*, quocumque modo innotescat, est quoddam tacitum praeceptum et tanto videtur obedientia promptior, quanto expressum praeceptum obediendo praevenit, voluntate tamen superioris intellecta. „

217. I TT. deducono dall'esposte teoriche alcune conseguenze pratiche, di cui sarà bene far cenno. Dicono che il Superiore non può imporre al religioso che accetti un qualche beneficio ecclesiastico, molto meno il vescovado (Ligor. *l. c.* n. 40)—Non può imporre che assista agl'infermi infetti di morbo contagioso, purchè non si tratti di confratelli religiosi o anche di estranei cui manchi il modo di ricevere gli ultimi sacramenti, e tale assistenza sia ingiunta dalle regole (Ligor. *l. c.*). — Non può imporre ai religiosi di vita attiva prolisse contemplazioni o gravose penitenze (Ballerini *l. c.* n. 175). — Non può imporre al suddito di far passaggio o pur no ad un altro istituto di minore o di egual perfezione ed anche più perfetto (Suarez *l. c.* n. 2, 4 et 5). — Molto meno può imporgli di passare allo stato secolare (Suarez *l. c.* n. 1), quando non debba essere espulso.

Per contrario può imporre anche ciò che contiene pericolo di morte se ci sia causa grave e si contenga almeno implicitamente sotto la regola (Ligor. *l. c.* n. 40). — Può imporre con giusta ragione di andare in una casa di aria malsana e di rimanervi (Ferraris v. *votum* a. 2. *l. c.* n. 22). — Può imporre che si accetti un beneficio regolare (Suarez *l. c.* n. 24). — È probabile pure che possa imporre sotto

---

(1) Ecco come il Suarez dimostra queste cose (De Rel. tom. III, l. 2, c. 8, n. 5 seqq.): " Dico ergo: ex voto obedientiae solum tenetur unusquisque religiosus obedire praelato iuxta professionem suae regulae, id est intra limites regulae, ut comprehendit omnia, quae ad perfectam illius observantiam vel necessaria, vel convenientia, vel utilia esse possunt. Ita explicuit materiam huius voti divus Bernardus, libro *de Praecepto et dispensatione* cap. 7, ubi inquit: *Is qui profitetur, spondet quidem obedientiam; non tamen omnimodam, sed determinatam secundum regulam... quaenam mihi, quaeso, in hac re necessitas imminet obsequendi? Solum quippe id a me posse exigi arbitror, quod promisi...* Ratio autem a priori est, quam adducit Bernardus: nam votum obligat iuxta formam et intentionem voventis: sed in singulis religionibus non vovetur obedientia absolute et illimitate, sed vovetur obedientia secundum regulam; ergo materia huius voti non amplius extenditur.„

peccato atti interni, stante l'offerta che fa il religioso a Dio di tutto sè stesso (Ligor. *l. c.* n. 45).

218. V'ha obbligo di ubbidire nelle cose illecite? È chiaro che no. Però se la cosa è illecita di solo diritto positivo, e il prelato ha la facoltà di dispensare, e dispensa per giusta ragione, in tal caso devesi ubbidire (Ballerini *l. c.* n. 171). Nel dubbio sulla liceità della cosa comandata, v'ha pure obbligo di ubbidire, imperocchè il superiore è in possesso del diritto di comandare, e non lo si può privare di tal diritto, se non sia certa la illiceità del comando. S. Alfonso che *l. c.* n. 47 corrobora questa sentenza coll'autorità della S. Scrittura, de'Ss. Padri, e di molti TT., concede colla comune de'DD. che il suddito nel dubbio sulla liceità del comando non sia tenuto di ubbidire: 1.° quando la cosa sia molto difficile e molesta, nel quale caso la difficoltà dell'opera, unita alla probabilità di essere illecita, ovvero alla probabilità che il precetto oltrepassi il potere del prelato, prevale al possesso di quel diritto — e 2.° quando il suddito ubbidendo esporrebbe sè od altri al pericolo di grave danno nella vita, nella fama, nell'onore o nei beni; giacchè allora il suddito non è tenuto di privarsi del diritto certo che ha su quei beni di gran momento, perchè il superiore non sia privato del suo diritto che in quel caso è in qualche modo incerto.

219. È tenuto il religioso di obbedire al superiore che gli comanda la rivelazione di qualche secreto commesso? S. Alfonso *l. c.* n. 49 insegna che sì, quando altrimenti ne verrebbe danno al monastero, od al superiore, o ad altri; perchè allora, pur senza precetto, urge l'obbligo di manifestare il secreto. Quando poi non v'ha pericolo di quel danno, l'obbligo naturale della fedeltà non può venir tolto dal precetto del superiore, ed in tal caso non si deve ubbidire.

220. Può il religioso far voti senza licenza del superiore? V'ha chi nega; ma la sentenza più vera, secondo S. Alfonso *l. c.* n. 48, afferma per tutte quelle cose che non ripugnano alla regola o al precetto del prelato, ovvero all'ossequio a questo dovuto. Che anzi quantunque il superiore vieti di far voti senza il suo permesso, il voto, benchè illecito, sarà valido, e induce l'obbligo dell'adempimento, quando dal superiore medesimo non sia stato irritato. *(continua)*

—

CONSULTAZIONI.

Intorno al divieto di ricevere doni da Religiosi.

7.ª Cons. Morale.

Cirillo ha ricevuto in dono da un Religioso suo fratello, il quale dimora nel secolo, 100 lire. Se ne confessa con Balbino, con Rodrigo e con Basilio sacerdoti. Il primo lo rimanda inassoluto, riputandolo incorso nel caso riservato alla S. Sede. Il secondo è pronto ad assolverlo, purchè restituisca la somma al Religioso suo fratello. Il terzo lo assolve senza nulla imporgli, giudicando che il religioso nel secolo possa far donazioni, massime ai fratelli.

Si chiede:

1.° È riservato alla S. Sede, e come, il caso di chi riceve doni da Religiosi?

2.° Che deve dirsi se i Religiosi vivono nel secolo?

3.° Che deve giudicarsi di Cirillo, di Balbino, di Rodrigo e di Basilio?

Al primo — Clemente VIII nella Costituz. *Religiosae congregationes* del 1594 vietò ai Regolari di qualsivoglia istituto e di qualunque dignità insigniti *omnem et quamcumque largitionem et missionem munerum* da darsi o direttamente o indirettamente, non solo a secolari di qualunque classe, ma sì ancora a regolari di ogni ordine e grado, " nisi in generali capitulo aut alia generali congregatione, re mature discussa, unanimi consensu omnium, superiorumque permissu causa approbata fuerit. „ E soggiunse

(n. 2): " Id autem ita absolute et generatim vetitum intelligatur, ut neque omnino fas sit quidquam donare tam ex fructibus, redditibus et proventibus, collectis vel contributionibus aut obligationibus sive eleemosynis aut subsidiis certis vel incertis, ordinariis seu extraordinariis mensae seu massae communis... quam ex pecuniis etiam quae a singulis quovis modo acquisitae in commune conferendae omnino sunt: nec si per viam voluntariae contributionis in communi congerantur: nec si forsan privatim et nominatim cuilibet religioso a suis superioribus vel a propriis affinibus, propinquis, familiaribus, amicis aut benevolis, vel a piis Christifidelibus, etiam eleemosynae, aut charitatis, et illius propriae personae intuitu attributae, seu quoquomodo per quemlibet religiosum suo monasterio, domui aut loco acquisitae, eique, ut ad libitum de iis disponat, per superiores concessae fuerint, praeterquam leviora esculenta aut poculenta, seu ad devotionem vel religionem pertinentia munuscula communi tantum, nunquam vero particulari nomine (ubi superiori de consensu conventus videbitur) tradenda. „

Proibisce pure di spender danaro in conviti e spettacoli ad onore di prelati, di benefattori, ed anche dei Santi, tranne solo ciò che spetta al culto divino ed alla sovvenzione ai poverelli, secondo l'ordine della carità.

Dichiara di non voler compreso in questo divieto l'ospitalità da offrirsi ai pellegrini; vuole però che, qualunque sia il loro grado o la lor dignità, vengano ammessi alla mensa comune, senza che si apparecchino vivande più scelte per essi.

" Quod si, soggiunge n. 9, vel ab aliquo particulari religioso, vel a superiore quoque generali, provinciali, aut quocumque officio fungente, aut a conventu, capitulo vel congregatione sive ab universo ordine et religione quidquam receperint, quod acceperint, suum non faciant; verum ipso facto, absque aliqua monitione iudicis, decreto, sententia aut declaratione, ad illius restitutionem omnino in utroque foro teneantur, adeo ut restitutione ipsa realiter non facta, neque etiam in foro conscientiae absolvi possint. „

A chi poi debba farsi la restituzione, ecco come prescrive la medesima Costituz. n. 10: " Hanc autem restitutionem fieri volumus non privatim ei religioso qui donavit, sed ei monasterio, domui vel alteri loco, de cuius bonis facta est largitio, vel si non de eius bonis donatum est, in quo idem religiosus donans professionem emisit, vel si nomine totius capituli, conventus aut congregationis, vel universi ordinis, seu religionis donatio facta extiterit, pariter communi mensae, aut massae, cuius nomine donatum fuerit, accepta munera restituantur, ita ut, nec qui donavit, nec conventus, capitulum, congregatio, ordo aut religio, cui restitutio facienda est, illam remittere et iterum condonare, aut recipientem ab obligatione restituendi eximere, vel ut in pauperes eroget, concedere quoquomodo possit. „

Communisce anche di gravi pene i trasgressori; ma queste riguardano i soli regolari, n. 11: " Quod si quis EX SUPRADICTIS REGULARIBUS utriusque sexus.... huiusmodi prohibitionum, statutorum, ordinationum, iussionum... transgressor fuerit, statuimus ut omnibus et singulis per eum obtentis dignitatibus, gradibus, muneribus et officiis eo ipso privatus, ac ad illa et alia similia vel dissimilia in futurum obtinenda inhabilis perpetuo et incapax, ac perpetua infamia et ignominia notatus existat; et praeterea privationem vocis activae et passivae, absque ullo superioris decreto aut ministerio, ipso facto incurrat; nec non ultra huiusmodi poenas, etiam tamquam contra furti et simoniae criminum reum, tam per viam denuntiationis, accusationis aut quaerelae, quam etiam ex officio procedi et inquiri, condignisque suppliciis affici debeat. „

Queste disposizioni rigorosissime die-

dero luogo a mille dubbi ed ansietà; e però Urbano VIII, volendo mitigarle, diè fuori la Costituz. *Naper a congregatione* del dì 16 ottobre 1640, in cui si legge come appresso:

" Congregatio specialiter a SS. D. N. Urbano Div. Prov. PP. VIII... deputata, auctoritate sibi attributa, declaravit et declarat, munera a religiosis utriusque sexus tribui posse ex causis gratitudinis, conciliationis, benevolentiae eiusque conservationis erga ipsam religionem conventum aliisve causis ex sui natura actum virtutis et meriti continentibus, modeste tamen ac discrete, et dummodo id non fiat nisi de superiorum localium licentia, ac etiam cum consensu maioris partis conventus, si talis consensus de iure, vel ex constitutionibus seu consuetudinibus cuiusque religionis respective, in huiusmodi casibus requiratur; consensum vero conventus in § 2, eiusdem constitutionis ad leviora esculenta, seu ad devotionem et religiositatem pertinentia munuscula largienda etc., requisitum, intelligi debere de consensu alias de iure requisito, et ubi concurrit ambitionis suspicio, qua cessante, nec in his requiri licentiam superiorum in scriptis in § 4 eiusdem bullae requisitam, sed sufficere licentiam etiam oretenus eisdem concessam, declarat; comessationes autem, compotationes et convivia, in excipiendis praesertim benefactoribus, protectoribus, vel Ordinariis honorifice et laute, de quibus in § 5 et 6, eiusdem constitutionis, censeri tantummodo prohibita, si decentiae status regularis adversentur; restitutionem vero receptorum conventibus faciendam, de qua in § 10, ibidem cautum est, intelligi debere de conventibus ad quos data seu missa de iure pertinent, si id commode fieri potest, alias conventui viciniori loco, ubi petita fuit absolutio, restituatur. „

Circa poi l'assoluzione dalle pene incorse, la detta bolla ha come segue: " Insuper eadem facultate sibi tributa, omnes qui hucusque adversus supradictae Constitutionis capitula hic moderata largiti fuerunt vel receperunt, a poenis quibuscumque in eadem Constitutione inflictis et incursis, posse et debere a propriis confessariis absolvi in foro conscientiae, etiam non facta prius huiusmodi rerum donatarum seu datarum restitutione; quoad eos vero qui praeter modum praedictum graviori religionis detrimento largiendo vel recipiendo transgressi sunt, sed ob inopiam restituere nequeunt, eadem Sanctitas concedit majori Poenitentiario, ut de praeteritis usque ad diem datae praesentium in foro conscientiae absolvat dispenset et condonet, seu absolvi, dispensari et condonari mandet, prout in Domino magis expedire judicaverit. „

Da entrambe queste bolle può raccogliersi la disciplina della Chiesa circa i doni dei religiosi anche oggidì in vigore. Noi la riassumiamo brevemente:

a) È vietato a qualsivoglia religioso, ed anche a qualsivoglia comunità, far doni ad altri, sieno laici, sieno ecclesiastici, sieno anche religiosi, senza una ragionevole causa, e senza la venia de' superiori.

b) Cause ragionevoli possono essere la gratitudine, la riconciliazione, la benevolenza degli altri verso la religione o il convento, e qualsivoglia ragione che contiene di sua natura un qualche atto di virtù e di merito (p. e. la pietà, la carità, ecc.) (1).

(1) L'A-Varceno (Tr. XVIII Art. III § 1) dice: " Imo gratitudo et remuneratio ob laborem impensum et servitia praestita exposcit ut plus reddatur, quam sit acceptum: ita Donatus q. 8. Imo Diana (par. 1. tract. 6, resp. 16) tenet donationem posse excedere valorem meritorum et beneficiorum. „ — Soprattutto, segue a dire il cit. A., il religioso può soccorrere, con licenza de' Superiori, i parenti poveri; e ciò è conforme alla Bolla di Clem. VIII, la quale consiglia la carità ordinata, come s'è visto innanzi. E però, sull'autorità di approvati autori, l'A-Varceno l. c. insegna: " Quod si religiosus parentes summe indigentes habeat, possit de superioris licentia illis

c) Le largizioni però devono essere moderate, e non tali da recare notevole danno alla comunità.

d) Il permesso può darlo il Superiore della casa. Se il diritto o le costituzioni o la consuetudine, vuole che si richieda il consenso ancora della maggior parte della comunità, questo deve pure ottenersi (1).

e) Pei piccoli complimenti in cose da mangiare e da bere e per le cose di divozione, basterà il permesso del superiore del luogo, salvo se vi sia sospetto di ambizione, nel quale caso richiedesi il consenso del convento, e del superiore in iscritto.

f) Sono consentite le mense ed i conviti anche lauti ad occasione di ricevere benefattori, o prelati, purchè non oltrepassino i confini della decenza regolare.

g) Se si è ricevuto qualche dono senza permesso e senza giusta causa, fa d'uopo restituirlo.

h) La restituzione deve farsi, quando comodamente si può, al convento a cui la cosa apparteneva. Quando ciò non si possa compiere comodamente, basta farla al convento più vicino dell'Ordine medesimo.

In quanto alle pene, comminate nella Costituzione di Clemente VIII, queste riguardano i soli religiosi, e sono tutte *latae sententiae*. Dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis*, di Pio IX, le dette pene par che siano del tutto cessate, non trovandosi commemorate nella prefata bolla; e quantunque riguardino i Regolari, pur non sono di quelle sancite *pro interno regimine cuiuscumque ordinis* che quella Costituzione di Pio IX volle conservate.

Ma se non vi ha pene intorno agl'indebiti doni dei religiosi, l'assoluzione almeno dalla colpa sarà riservata alla S. Sede ?

I TT., dopo S. Alfonso, comunemente insegnano esser questo uno dei due soli casi riservati al Papa, non per ragione di censura, ma per ragione del peccato. Ecco le parole del S. Dottore (Lib. VI, n. 580). " Excipiendi duo casus, qui sunt Pontifici reservati sine censura... Casus 2us est (ut fert auctor libri cui titulus *Istruzione per li novelli confessori)* si quis accipiat dona a regularibus utriusque sexus, nisi prius totum restituerit, si dona valeant pluris decem scutorum romanorum, vel, si valeant minoris, saltem partem ad arbitrium poenitentiarii. „ Così pure lo Scavini T. III, n. 362 ed. XIV, il Gury T. II, n. 570; il Del-Vecchio Vol. II, n. 712; l'A-Varceno V. II, pag. 170 etc.

Se non che, con pace di questi chiaris-

---

succurrere per ea quae suo labore aut industria acquisierit, puta per eleemosynam suae praedicationis, aut alterius sui honesti laboris. „

(1) Se il monastero suole assegnare a ciascun religioso qualche cosa perchè provvegga da se alle sue necessità, o suol consentire qualche particolare livello, può darsene parte ad altri senza licenza del Superiore ? Non mancano autori che affermano, per la ragione che il religioso in tal caso non dà ciò che si appartiene alla casa, ma ciò che spetta a se, per gli usi suoi privati. — Ecco come insegna il Diana (P. I tr. 6 *de paupert. Relig.*): " An religiosus de annuis redditibus, ex Superioris licentia ad suum usum concessis, sine aliqua restrictione possit libere, parcius vivendo, aliis donare ? — Affirmativam sententiam probabilem esse iudico, cum licentia saltem tacita superioris. Et ratio est, quia haec Bulla prohibet tantum largitiones munerum, ex quibus gravia incommoda et mala monasteriis inferuntur. Sed donatio eorum, quae Religiosi parcius vivendo largiuntur, non affert damnum monasterio, ut patet: ergo etc. Probatur minor. Nam in tali donatione Religiosus nullum damnum infert monasterio, sed genio suo et ventri, et condecentiae suae personae, cui haec detrahit, et parce vivendo aufert: ideo ex hac opinione datur occasio Religiosis, ut libentius frugalitati, et moderato sumptui acquiescant, dum sciunt ea, quae de sibi necessariis detrahunt, posse licite parentibus et aliis de se benemeritis donare et in aliis licitis operibus expendere. „

simi Autori, a noi non riesce persuaderci di questa riserva, non trovandola prescritta in nessun documento pontificio. Non è nelle allegate bolle di Clemente VIII e di Urbano VIII. In quest'ultima solo, come sopra s'è visto, per le violazioni già perpetrate contro il prescritto di Clemente VIII, e solo in quelle cose che eccedevano le moderazioni di Urbano VIII, questo Pontefice dava facoltà al Penitenziere maggiore di condonare in tutto o in parte il debito verso le case religiose. Nessuna riserva per l'avvenire.

I soli documenti che potrebbonsi recare come dimostrativi di quella riserva, sono la Bolla d'Innocenzo XII *Romanus Pontifex* del 3 settembre 1692 (Bullar. ed. Taurin. Vol. XX, pag. 450) e quella di Benedetto XIV *Pastor bonus Christus* dei 13 aprile 1744 (Bullar. ed. Prati vol. XV pag. 354), le quali stabiliscono i limiti delle facoltà del Penitenziere maggiore. Ma si esamini ciò che queste dicono intorno al nostro argomento.

Innocenzo XII al n. 17 ha come segue: " Munera a regularibus contra recolendae memoriae Clementis PP. VIII ...anno 1654, 13° kal. iulii, editam constitutionem ultra valorem decem scutorum monetas recipientes, exceptis rerum medicinalium seu devotionis muneribus, ante factam restitutionem non absolvat, nec mandet absolvi; infra vero praedictum valorem, nonnisi facta arbitrio ipsius maioris poenitentiarii, seu per eum eligendi confessarii eleemosyna, quae in beneficium religionis seu conventus, cui de iure facienda esset restitutio, si caute fieri potest, erogetur, absolvat seu mandet absolvi. „

Lo stesso dispone Benedetto XIV al n. 26: " Accipientes munera a regularibus, exceptis rerum medicinalium, seu devotionis muneribus, ultra valorem decem scutorum monetae, contra praescriptum a praedecessoribus nostris Clemente VIII et Urbano pariter VIII in suis Constitutionibus XIII Kalendas iulii anni 1594 et XVI Kalendas novembris anno 1640 respective editis, non absolvat, nisi facta restitutione; vel, si eam de praesenti nequeant adimplere, cum obligatione, quamprimum poterunt faciendi. Qui vero infra praedictum valorem eiusmodi munera acceperint, eos, iniuncta arbitrio ipsius Maioris Poenitentiarii, seu Confessarii per eum eligendi eleemosyna, quae in beneficium Religionis, seu conventus, cui de iure facienda esset restitutio, si caute fieri possit, erogetur, absolvere, seu absolvi mandare possit. „

Nei quali documenti per nulla si fa parola di riserva pontificia. Si prescrive solo che chi riceve doni da religiosi, trasgredendo il disposto di quelle bolle di Clemente VIII e di Urbano VIII, prima di restituire, potendo farlo, non dev'essere assoluto da nessuno, neanco dal Penitenziere maggiore, quando il valore dei doni eccede quello di scudi 10 (ovvero di L. 54,70); dove non giunge a tal valore, in questo caso il Penitenziere è facoltato ad assolvere o a fare assolvere, imponendo solo il peso di qualche limosina di suo arbitrio, a beneficio del monastero, se pur ciò si può fare comodamente.

Donde vuolsi raccogliere che anche chi riceve o *infra* od *ultra decem* quando abbia restituito, o non possa restituire, può essere assoluto da qualsivoglia confessore. Solo quando chi riceve *infra decem*, potendo restituire nol faccia, se desidera una qualche composizione onde possa restituire in minor quantità, dovrà rivolgersi per ottenerla al Penitenziere maggiore.

Questa nostra opinione è conforme a quanto scrive un annotatore del Ferraris (v. *Reservatio casuum* n. 13), il quale parlando dei casi riservati al Papa senza censura, dice: " Alium casum addit Ligorius *loc. cit.*, desumptum ab auctore libri, cui titulis *Istruzione per li novelli confessori* part. II, c. 15, n. 306, nempe si quis accipiat dona a regularibus utriusque sexus, nisi prius totum restituerit, si dona valeant pluris decem scutorum romanorum, vel, si valeant minoris saltem partem, ad arbitrium poeni-

tentiarii. Sed immerito. Nam Clemens VIII, cuius constitutioni, quae innixa est haec doctrina, nihil aliud statuit, nisi ut qui contra interdictum accipiunt dona a regularibus, ad restitutionem teneantur, adeo *ut restitutione ipsa realiter non facta neque etiam in foro conscientiae absolvi possint.* Ubi de reservatione hac, seu recursu ad S. Sedem ne verbum quidem..... Quam incapacitatem (absolvendi) Benedictus XIV.... confirmat etiam relate ad card. Poenitentiarium § 26 suae Constit. quae incipit *Pastor bonus*, hanc tantum illi facultatem concedens, ut qui infra valorem decem scutorum eiusmodi munera acceperint, eis iniuncta arbitrio ipsius maioris poenitentiarii seu confessarii per eum eligendi eleemosyna, quae in beneficium religionis seu conventus, cui de iure facienda esset restitutio, si caute fieri possit, absolvere, seu absolvi mandare possit. „ — Lo stesso dice altrove il medesimo Ferraris dopo di aver allegate per intero le due bolle cit. di Clemente VIII e di Urbano VIII (v. *Regulares* art. I, n. 68).

Nè opinano altrimenti non pochi dei Teologi moderni. Così il Bucceroni *(Comment. de Cas. Reserv.* n. 11): " Atque ex his patet hunc casum proprie reservatum non esse; sed incapacem tantum absolutionis esse eum qui cum restituere teneatur non restituat, cum id possit. „ Così il Berardi *(Praxis* T. II, n. 4601 ed. II): " Heic tamen non tam agitur de casu reservato, quam de poenitente obligato ad restitutionem, nisi S. Sedes debiti condonationem ei concedat. „ Così Ballerini (Opus Th. Mor. Vol. V Tr. X n. 724): " Unde alii recte concludunt, peccatum hoc proprie reservatum non esse, sed incapacem fieri et esse absolutionis eum qui, cum restituere possit, nondum restituerit. „ Così il d'Annibale ed il Lehmkul i quali non mettono questo caso fra i riservati, insegnando che non due, ma un solo è il caso riservato al Papa senza censura, cioè la sola falsa denunzia *de crimine sollicitationis.* Il primo infatti dice *(Summula* T. I, n. 340 ed III): " Casus a R. P. reservati, omnes, cum censura reservati esse dicuntur, *una excepta* calumniosa sollicitationis accusatione. „ L'altro scrive (Th. Mor. T. II, n. 407): " Imo de *unico casu* R. Pontifici sine censura reservato, nimirum de falsa accusatione sollicitationis, indubium est, reservationem esse poenalem, ideoque probabiliter non incurri ab ignorante. „

Del resto, quegli stessi che annoverano il caso di cui trattiamo fra i riservati, dicono che cessa la riserva quando sia fatta la restituzione, ovvero ci sia l'impotenza di restituire. Così Scavini *l. c.* l'A-Varceno *l. c.*, Ballerini in Gury *l. c.* Perchè dunque chiamarlo riservato?

Conchiudiamo adunque che il caso di chi riceve indebitamente doni da un religioso non è riservato; ma solo chi, pur potendo restituire, voglia una qualche riduzione o composizione, potrà ottenerla dalla S. Penitenzieria purchè il dono sia inferiore a L. 54,70.

Al secondo — Ma che deve dirsi de' Religiosi che vivono nel secolo? Vanno anch'essi soggetti alle Costit. di Clemente VIII e di Urbano VIII circa il fare o ricevere regali?

Fa d'uopo distinguere i religiosi secolarizzati per decreto pontificio, da coloro che dimorano nel secolo con permesso dei superiori. E i religiosi secolarizzati devono pure suddistinguersi in secolarizzati in perpetuo, ed in secolarizzati *ad tempus.*

Pei secolarizzati in perpetuo non v'ha dubbio che non sono soggetti a quelle Costituzioni. Queste infatti riguardano i religiosi che appartengono ai chiostri e che nel donare dànno cose non proprie, ma de' conventi a' quali tutto è dovuto, anche ciò che il religioso acquista da sè privatamente. Or i secolarizzati in perpetuo non più appartengono al chiostro; e benchè pel voto di povertà che ancor perdura non hanno la proprietà dei loro beni, ne hanno però la piena amministrazione, in virtù della quale possono acquistare, vendere, donare come loro piace.

Si ascolti il Bouix (*De Iur. Regul.* Par. VI Sect. IV Cap. IV q. III): " Quilibet autem religiosus solemniter professus, vi dicti indulti in saeculo degens, remanet dominii incapax, ac proinde testari nequit; sed pro novae conditionis suae exigentia, concessa ipsi censetur generalis facultas utendi rebus temporalibus, pecunias retinendi, nec non emendi, dandi, vendendi, aliosque opportunos contractus ineundi, quae omnia facere potest, non tamquam dominus, cum nullius rei dominium habeat sed tamquam administrator „ (1).

Deve pure così dirsi dei secolarizzati *ad tempus?* Questi veramente fanno ancor parte dell'Ordine, e non ne sono del tutto separati. In virtù però del rescritto apostolico si concede loro di deporre l'abito religioso, di vivere sotto la dipendenza del Vescovo anche in forza del voto di obbedienza, e di solo esibire talvolta dei segni di soggezione ai superiori monastici. Da ciò si vede che, finchè dimorano nel secolo, non devono considerarsi come membri di una casa religiosa, essendo sospesi i vincoli che ad essa li legano. Il primo e principalissimo vincolo infatti è quello dell'obbedienza: or dipendendo essi in tutto dal Vescovo e dovendo a questo l'obbedienza che sorge dal voto solennemente professato, non dipendono da' superiori monastici, e però non appartengono alle loro case.

Da ciò viene ch'essi neppure van soggetti al disposto delle bolle di Clem. VIII e di Urbano VIII circa i doni da fare e da ricevere. Imperocchè tutelando queste bolle, come s'è detto innanzi, la proprietà delle case religiose, non estendono la loro forza in quelle persone che non appartengono a quelle case. Sembra a noi perciò che anche i religiosi secolarizzati *ad tempus* possano donare senza bisogno del permesso dei superiori monastici, e i loro doni possono accettarsi lecitamente senz'obbligo alcuno di restituzione.

Ma che dovrà giudicarsi dei religiosi non secolarizzati che dimorano nel secolo? A stretto diritto questi, tuttochè lontani dal chiostro, appartengono al chiostro e dipendono da' superiori monastici. Essi perciò, non meno di quelli che vivono in comunità van soggetti come a tutte le altre leggi monastiche e canoniche, così pure alle bolle che vietano di far doni senza il debito permesso e di accettarli senz'obbligo di restituzione.

Crediamo però che una eccezione debba farsi per quei religiosi italiani, i quali, espulsi dal principio della rivoluzione da' conventi, han dimorato sempre nel secolo, senza essere stati costretti a ritornare nel chiostro. Per questi v'ha una antica concessione che li agguaglia nei diritti e nei doveri ai secolarizzati *ad tempus*. Ecco come dispose la S. Penitenzieria il dì 28 giugno 1866 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 300): " Quatenus vero Regulares expulsi, praesertim ob defectum domorum, alibi collocari requeant, concurrentibus gravibus iustisque causis, super quibus conscientia Superioris generalis graviter onerata remaneat, ipse Superior generalis Apostolica auctoritate eisdem indulgere poterit ut manere valeant extra claustra sub obedientia Ordinarii loci tamquam saecularizati ad tempus, et ad nutum S. Sedis ac ipsius Superioris et in habitu religioso, ac etiam, quatenus ita ferat necessitas in habitu presbyteri saecularis quoad sacerdotes et in habitu laicali modesti coloris quoad laicos seu conversos, retento tamen interius aliquo signo habitus religiosi, servatis quantum fieri potest substantialibus votorum ac relaxatis regulis, quae cum novo eorum statu minime fuerint compatibiles. „

Ben sappiamo che questa e le altre concessioni della S. Penitenzieria, riguardanti i religiosi italiani espulsi dai loro conventi, sono stati nel fatto generalmente ritirate, e che a quelli dimoranti nel secolo è stato ingiunto che o depongano l'abito monastico, ovvero tornino

(1) V. le nostre *Consultazioni* pag. 310 segg. in cui di proposito abbiamo parlato della condizione canonica dei religiosi secolarizzati.

all'antica regola. Per questi non v'ha dubbio che l'allegata concessione non ha più valore. Nondimeno se ancor ci sia qualche religioso nel secolo, cui nessuna ingiunzione sia stata fatta, non crediamo che non possa continuare ad avvalersi di quelle facoltà. — Del resto, i religiosi dimoranti fuori del chiostro faranno assai bene a dipendere dai loro superiori monastici anche nei doni che crederanno largire ad altri. Senza di ciò, crediamo noi, che possano dare in dono quelle cose, in cui si suppone implicito il permesso dei superiori. Imperocchè avendo essi la facoltà di vivere fuori del chiostro, sono parimenti abilitati ad amministrare la lor pensione o il loro peculio: nei confini perciò di quest'amministrazione, quando non ci sia un formale divieto de' superiori, per giuste cause crediamo che possa il religioso far doni ad altri, come può spendere pel suo sostentamento. Certo i TT. ammettono che il religioso dimorante fuori del chiostro possa far limosine moderate (Ligor. L. III, n. 23) anche senza special permesso; e il Diana, come sopra s'è visto, dice probabile l'opinione che il religioso possa pur senza permesso dare in dono ad altri ciò che gli si consente da'superiori pei suoi usi. In questi limiti perciò i religiosi che vivono nel secolo potranno donare anche senza permesso dei superiori.

Al terzo — Venendo ora al caso proposto, abbiamo che Cirillo ha ricevuto dal fratello religioso, con cui vive, il dono di L. 100. Questa somma è certo rilevante; e senza una giusta causa o di carità o di rimunerazione o di pietà non poteasi consentire. Fa d'uopo intanto vedere se il religioso fratello di Cirillo ne avea licenza dai Superiori, o potea darla senza permesso come sopra s'è spiegato. Nel caso affermativo Cirillo può ritenerla, senz'alcun obbligo. Nel caso negativo, ma certamente constatato (1), avrebbe il dovere di restituirla almeno al più vicino monastero dell'Ordine, ovvero di consegnarla nelle mani del Superiore provinciale. Non v'era però nessuna riserva circa l'assoluzione, la quale nel primo caso poteva darsi da ogni confessore senza nulla imporgli; nel secondo caso non poteva darsi da nessuno, neanco dal Penitenziere maggiore se prima, potendo Cirillo restituire, non l'avesse fatto. Da ciò potrà giudicarsi pure della condotta de' confessori Balbino, Rodrigo e Basilio.

(1) Abbiamo detto *certamente constatato;* imperocchè se non è *certo* l'obbligo di restituire, non si può imporre dal confessore. Nel caso, non così facilmente potrebbe constatarsi quest'obbligo; giacchè il religioso, dimorando fuori del chiostro, potea presumere la venia del superiore, potendo disporre dei proventi ch'egli amministrava, dandoli anche ad altri.

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

(Cont. V. pag. 278—279 di q. Parte)

54.

Se dopo il decreto Vigilanti studio *della S. C. del Concilio, possa differirsi di qualche mese la celebrazione delle messe annuali.*

D. Lo Scavini ammette che coloro i quali posseggano legati, beneficii e cappellanie possono anche alla fine dell'anno differirne di un mese o due l'adempimento, purchè nol protraggano più oltre e purchè non vi si oppongano le tavole di fondazione: " Qui beneficia, cappellanias, aut legata possident, satis est ut missarum onera intra annum adimpleant, nisi aliud praescribant tabulae fundationis, ut communiter receptum est. At non essent tuti in conscientia, si post annum onera illa annuatim implenda differant de mense in mensem (v. g. ultra duos menses); ideo magis quia illae missae ordinarie sunt applicandae pro ipsis benefactoribus jam defunctis, qui

proinde fraudantur suffragio „ (Th. Mor. L. III, n. 168 Ed. XIV).—Può sostenersi questo insegnamento dopo il decreto *Vigilanti studio* della S. C. del Conc. del dì 25 maggio 1893 (V. *Mon. Eccl.* q. P. pag. 102 e 157), con cui si prescrive di commettersi al Vescovo alla fine di ogni anno le messe non celebrate ?

R. Crediamo che oggidì siffatto insegnamento non possa sostenersi. Il decreto *Vigilanti studio* è tassativo. Prescrive senz'altro *sub gravi obedientiae praecepto*, " ut in posterum omnes et singuli ubique locorum beneficiati et administratores piarum causarum, aut utcumque ad missarum onera quae reliqua sunt, et quibus nondum satisfecerint, propriis Ordinariis tradant „. Giunta dunque la fine dell'anno, urge il precetto.

Lo Scavini parla solo dell'adempimento dell' obbligo , che non deve protrarsi oltre il tempo richiesto. I TT. in genere per la celebrazione delle messe, vogliono che queste non si differiscano oltre due mesi se per vivi; oltre un mese per i defunti (Lig. L. VI. n. 317). Coerentemente a questa dottrina, lo Scavini permette uno o due mesi dopo l' anno per soddisfare gli oneri annuali.

Ma il decreto della S. C. del Concilio, oltre il sollecitare l' adempimento , ha pure un altro scopo, ed è quello di eliminare l' abuso " quod in quorundam privatorum manus maior missarum numerus congeritur quam justa necessitas exigit. „ Perciò, differendosi la celebrazione delle messe dopo l'anno, anche per pochi mesi , non si eviterebbe siffatto abuso; imperocchè il residuo delle messe non celebrate alla fine dell'anno verrebbe a cumularsi con quelle dell'anno novello. Laonde il decreto tassativamente prescrive che siano tolte dalle mani dei beneficiati, degli amministratori di luoghi pii, e dei privati le messe non soddisfatte alla fine d' ogni anno e siano consegnate al Vescovo.

Sia dunque che si consideri la forma del decreto , sia che se ne riguardi lo scopo primario, non si potrà più disporre della celebrazione delle messe superanti alla fine dell' anno senza trasgredire il detto decreto e senza commettere peccato.

55.

Se i sacerdoti semplici possano venire astretti dal Vescovo ad intervenire alle processioni ed alle funzioni.

D. In M. si quistiona se il Vescovo possa costringere i semplici sacerdoti ad intervenire alle processioni solenni ed alle altre funzioni ecclesiastiche. Vi ha chi afferma ; vi ha chi nega. Che cosa devesi decidere?

R. È cosa certa in dritto che se si trovino preti semplici (senza beneficio e senza officii) che non siano ascritti a nessuna chiesa, il Vescovo non può costringerli ad intervenire alle processioni, anche solenni, nè ad alcun' altra funzione. " Clerici , dice il Pallottini (v. Presbyteri simplices § V, n. 33) , nullum habentes officium aut beneficium ecclesiasticum, non possunt compelli ad publicas processiones „ confortando questo insegnamento coi decreti della S. C. del C. del dì 8 maggio 1627 e 9 sett. 1628 in *Panormitana* ; del 15 apr. 1628 *in Nullius;* e del 26 apr. 1636 *in Nullius.*

Se poi vi ha consuetudine che intervengano alle dette funzioni, siffatta consuetudine ha forza di legge, e allora il Vescovo a tutto diritto può costringerli. Si ascolti il medesimo Autore l. c. n. 34 e 35 : " Si extet consuetudo , simplices etiam sacerdotes, etsi nullum habeant in ecclesia beneficium, nullumque retrahant emolumentum, tenentur etiam assistere servitio dictae ecclesiae singulis diebus de praecepto. „ Così la S. C. del Conc. *in Isernien.* 24 iul. 1643; *in Ravellen.* 5 mai. 1646; *in Troiana* 20 sept. 1704; *in Tarentina* 14 mai. 1859.

Ove poi trattisi di sacerdoti semplici, ma ascritti a qualche chiesa, il Vescovo può ben costringerli, anche con pene, ad assistere alle funzioni da lui prescritte, ed a non allontanarsi dalla detta chiesa. È questo pure l' insegnamento del cit. Autore l. c. n. 8 secondo le risoluzioni della S. C. del Concilio: " S. Congregatio declaravit eos dumtaxat clericos qui in ordinatione alicuius ecclesiae servitio adscripti sunt, ab Ordinario posse compelli ut in ea praescriptas ab ipso functiones obeant, illosque locum, eodem Ordinario inconsulto, deserere non debere, sub poena interdictionis exercitii Sacrorum, iuxta cap. 16 sess. 23 de reform.; caeterum alios quoscumque clericos invitos adigi non posse ad ullas functiones, nec in Cathedrali nec in alia ecclesia agendas *in Anconitana die 14 februarii 1609.* „

E ciò assai giustamente. Imperocchè il Tridentino ha disposto che nessun chierico venga ordinato senza che sia ascritto a qualche chiesa, alla quale possa essere utile o necessario, e possa ivi esercitare il suo ministero: che se tal chierico abbandoni il posto senza la intesa del suo Vescovo, dovrà soggiacere alla sospensione *a divinis*. Ecco le parole del Concilio (Sess. 23 cap. 16): " Cum nul-

lus debeat ordinari, qui iudicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis, S. Synodus, vestigiis canonis Concilii Chalcedonensis inhaerendo, statuit ut nullus in posterum ordinetur qui illi Ecclesiae aut pio loco, pro cuius necessitate aut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus. Quod si locum, inconsulto Episcopo, deseruerit, ei sacrorum exercitium interdicitur. „ Se dunque un prete perciò viene ascritto a qualche chiesa, anzi perciò viene ordinato, perchè sia utile o necessario alla detta chiesa; se ivi deve compiere i suoi doveri, ne discende che il Vescovo ha ben diritto di obbligarlo ad assistere alle sacre funzioni e ad intervenire alle processioni.

Innocenzo XIII nella Costit. *Apostolici ministerii* del 23 marzo 1723, edita per la restaurazione della disciplina nelle Spagne, così interpreta e dichiara il cit. luogo del Tridentino: " Sed et cum personae ecclesiasticae nunquam satis in obsequiis supremo Numini exhibendis iisque praestandis, quae eorum statui consentanea sunt, exerceri valeant; plurimum in Domino commendamus pium morem in plerisque Hispaniarum Dioecesibus vigentem, ut clerici, tam in minoribus ordinibus constituti, atque etiam presbyteri, tametsi beneficia vel officia ecclesiastica non habentes, superpelliceo induti, in ecclesiis, quibus adscripti fuerint, missae conventuali cum cantu celebratae, nec non primis et secundis vesperis officii, diebus Dominicis aliisque festis assistant. Quin imo enixe hortamur ut Episcopi aliarum Dioecesium, in quibus mos ille institutus hactenus non fuerit, ut in posterum servari curent in omnibus. „

E perchè non si dica che queste disposizioni abbiano vigore per la sola Spagna, Benedetto XIII nella Costituz. *In supremo* del 23 sett. 1724 non solo confermolle in forma solenne, ma volle che fossero avute come norma da tutt'i Vescovi dell'Orbe, disponendo che fossero aggiunte in appendice agli atti del Concilio Romano da lui celebrato nel 1725.— E nel detto Concilio Romano al tit. 6. cap. 2 prescrisse: " Si qui clerici sint etiam in minoribus aut sacris ordinibus insigniti, qui nulli certae ecclesiae fuerint adscripti, Episcopi adscriptionem huiusmodi, etiam a suis praedecessoribus omissam, suppleant et pro arbitrio servitium toties quoties opus fuerit praestandum designent. Ita autem adscripti, etsi clerici sint, etiam coniugati, aut beneficia vel officia ecclesiastica non obtineant, ab ecclesiae servitio, cui fuerint deputati, festis diebus singulis praesertim solemnioribus ne absint, propria ibi munia obituri; alias ad altiores gradus promovendi non promoveantur, et iam promoti. Episcoporum arbitrio pro inobedientiae gravitate mulctentur. „ — Lo stesso insegna Benedetto XIV (*de Syn.* L. IX, c. II, n. 13).

Dai quali documenti con chiarezza emerge che il Vescovo può ben costringere, anche con pene, i semplici sacerdoti ascritti a qualche chiesa, di prestare ad essa quel servizio che il Vescovo medesimo crede necessario ed utile, soprattutto che intervengano alle funzioni nei dì festivi, massime delle solennità. Che anzi se vi ha preti non ascritti a qualche chiesa, il Vescovo può ascriverli di propria autorità e costringerli al detto servizio.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

1. — **D.** Vi sono molti beneficii, i Rettori dei quali hanno il diritto di riscuotere le decime. Morti i Rettori, e passati al demanio i fondi de' beneficii, può dirsi cessato l'obbligo di pagar le decime?

R. Non è cessato quest'obbligo; imperocchè la Chiesa non ha riconosciuta la soppressione governativa. Perciò, morti gl'investiti, le decime si pagheranno al Vescovo, il quale dovrà applicarle a quei fini, onde i beneficii erano eretti. I reddenti potranno anche comporsi col Vescovo.

2. — **D.** Il dottore in Sacra Teologia o in Diritto Canonico, membro di un Capitolo, può usare la berretta a quattro punte in coro o nelle processioni?

R. Il dottore con berretta a quatto punte, in Chiesa può usarla nella sola predicazione. È proibito adoperarla sì nel coro come nelle processioni (S. R. C. 7 dec. 1844 *in Venusina* V. *Consultazioni* p. 560).

3. — **D.** In S. nei quattro tempi fuori di quaresima, per indulto speciale della S. Sede, sono permessi i condimenti di strutto e lardo. Possono ivi usarsi ancor le uova ed i latticinii che per consuetudine son vietati in tutt'i giorni di stretto magro?

R. Non possono usarsi. Giacchè, quantunque le uova ed i latticinii siano da meno del lardo in quanto alla nutrizione, pur non sono della stessa specie, in cui quando si concede il più, concedesi ancora il meno.

4. — **D.** In Dioc. di B. è il sistema di dare i cinque quarti, cioè si dà un tomolo di grano, e se ne riceve alla raccolta un tomolo e quarto — e talvolta il tomolo si dà pochi mesi prima della raccolta. È lecito tal contratto?

R. Il contratto dei cinque quarti è come se si desse a mutuo coll'interesse del 25 %. Per coonestare tal straordinario interesse richiedonsi titoli a bastanza gravi, come quello del *periculum amittendae sortis* e quello del molto maggior prezzo del grano vecchio a rispetto del nuovo. Non crediamo che il solo uso del luogo valga a render lecito siffatto interesse, molto meno quando il grano si dà pochi mesi prima della restituzione. Del resto, fa d'uopo considerare le varie ragioni locali, l'uso dei buoni, ed anche il giudizio dell'Autorità Ecclesiastica.

5. — **D.** Il sacerdote cui chiama il Vescovo in residenza per la consacrazione degli olii, a spese di chi deve andarci?

R. Quando non ci siano altri cespiti destinati o per fondazione o per consuetudine a tali spese, deve andarci a spese di colui ch'è tenuto di provvedere nel proprio luogo ai sacri olii, cioè del parroco, ovvero di chi provvede alle spese di culto.

6. — **D.** In L. il parroco vuol costringere i sacerdoti fuorinumero a portare insieme coi partecipanti (ridotti a pochi) il turno della Conventuale, salva l'applicazione; sotto pena di non ammetterli agli avventizii. Può?

R. Quando ciò non sia secondo il piano, o gli statuti, ovvero la consuetudine della propria Chiesa, non può. Potrebbe solo il Vescovo costringerli, pel diritto che ha sopra i sacerdoti ascritti a qualche chiesa (V. negli ultimi Casi e Dubbii); disponendo però, laddove possa, che dalle distribuzioni quotidiane si dia loro lo stipendio per l'applicazione.

7. — **D.** Circa l'uso del probabilismo, è lecito questo non solo a disobbligare il penitente quando una sentenza probabilmente lo favorisce, ma ancora ad imporgli qualche obbligo solo probabile?

R. L'obbligo solo probabile non si può imporre mai sotto precetto; perchè il confessore non è legislatore, ma solo ministro. Molto meno si può imporre in materia di restituzione, nel quale caso il confessore sarebbe obbligato d'indennizzare il penitente.

8. — **D.** In S. vi ha disputa per la precedenza dei mansionarii meramente onorarii. Alcuni la vogliono attribuita all'anzianità del sacerdozio; altri all'anzianità del possesso di quell'onore. Per chi sta la ragione?

R. La ragione sta pei secondi. Giacchè i beneficiati onorarii, in quanto agli onori ed al posto, sono agguagliati ai titolari, benchè dopo di questi. Or è massima adottata in giurisprudenza canonica che la precedenza fra i benefiati si determina non dall'anteriorità del sacerdozio, ma dall'anteriorità del possesso del beneficio.

9. — **D.** Al canonico giubilato, ed all'assente per causa d'infermità, si debbono le fallenze (stando l'indulto dell'alternativa) della sola settimana spettante ad essi; ovvero anche dell'altra?

R. Le fallenze di stretto diritto spettano a coloro che sono presenti al coro (o che si presumono presenti, come il giubilato e l'infermo), e che suppliscono il servizio degli assenti. Perciò al giubilato ed all'infermo spetterebbero le fallenze della sola eddomada del loro servizio. Dove però la consuetudine o lo statuto (come è generalmente nelle chiese ricettizie del Napoletano) attribuisce a tutti le fallenze, anche il giubilato e l'infermo vi hanno diritto.

10. — **D.** Circa l'Associazione alla Sacra Famiglia, il parroco che ha domicilio fuori della propria parrocchia, può da sè stesso ascriversi nella sua? — I Seminarii, i Conventi ed i Collegii da qual parroco devono essere ascritti? — Il Vescovo ch'è il parroco dei parroci, può ascriver sè stesso?

R. Il parroco che ha domicilio fuori la sua parrocchia crediamo che possa bene ascrivere sè stesso nella sua; giacchè il parroco tuttochè abbia altrove l'abitazione, dimora e risiede nella sua parrocchia ed è il capo di questa. — I Seminarii ed i Collegii devono essere ascritti dal parroco, nella cui giurisdizione si ritrovano. Lo stesso dicasi delle Comunità Religiose; se pure l'Ordine stesso, come esente dalla giurisdizione ordinaria, non provvede per facoltà Apostolica diversamente all'ascrizione. — Il Vescovo poi, tuttochè parroco dei parroci, non crediamo possa ascriver sè stesso, ma deve farsi ascrivere dal parroco del luogo dove dimora; imperocchè qui si tratta d'*associazione*, non di semplice ascrizione, e l'associazione, non si ha con ascrizioni singolari.

11. — **D.** Il confessore che abbia la pagella dell'Ordinario può essere impedito dal parroco di ascoltare le confessioni delle donne? E che dovrà farsi se l'impedimento è ingiusto?

R. Può essere impedito nella sola chiesa parrocchiale; giacchè il rettore della Chiesa ha diritto di vietare che in essa si amministrino sacramenti o si facciano funzioni. Se ingiustamente vieta, si po-

trà ricorrere al Vescovo, il quale potrà supplire il permesso negato dal parroco.

12. — **D.** In G. dall'altare della Confraternita del Rosario s'è tolta l'antica immagine, e si è collocata quella di Pompei. Nella processione si suol recare un altro simulacro del SS. Rosario. Ci è nulla in ciò d'irregolare?

R. La immagine della B. V. di Pompei rappresenta la B. V. del Rosario; e però può stare benissimo in luogo di altra dello stesso titolo. Quando però sta esposta nella stessa Chiesa una immagine, non può simultaneamente tenersene esposta un'altra del titolo medesimo. Laonde quando nella chiesa di G. si espone la statua del Rosario da recarsi in processione, dovrà velarsi la immagine della B. V. di Pompei.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Obbligo del Comune per le spese di culto: competenze — Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, lo stanziamento di spese di culto nel bilancio comunale per oltre un trentennio, fa presumere l'esistenza di un titolo e rende obbligatoria la spesa per cui è pienamente legittimo l'ordine dato dall'Autorità tutoria di iscrivere in bilancio l'anzidetta somma.

Sebbene ogni questione di debito sia questione di indole civile che può dare luogo a controversia giudiziaria, da ciò non deriva però che l'Autorità amministrativa in sede di tutela non possa apprezzare la sussistenza o meno del debito e per conseguenza stanziare di ufficio le somme necessarie per le spese che essa ritiene obbligatorie.

Questo provvedimento ha carattere amministrativo e non preclude la via all'azione giudiziaria che i Comuni possono sperimentare per la definitiva pronuncia sulla sussistenza del debito (Con. di Stato. 8 ago. 1893 — Comune di Torino del Sangro e de Martinis — Manuale degli amministratori, anno 32, pag. 372).

Termine per ricorrere contro il riparto delle spese per gl'inabili al lavoro — Non ostante che siano trascorsi i 20 giorni dalla data del decreto dell'Intendente di Finanza che ripartiva le spese del mantenimento degli inabili al lavoro, non decade per inosservanza di termini il ricorso presentato alla Giunta P. A. quando si provi che il decreto stesso fu notificato con lettera posteriore del Sindaco e che il ricorso fu presentato entro i 20 giorni dalla data della lettera medesima (Cons. di Stato 23 febbr. 1893 — R. Arciconfr. de' Bianchi di Napoli c. Intend. Fin. — Man. degli amm. l. c. p. 375).

— Non è ammissibile il ricorso al Re contro il riparto fatto dell'Intendenza di finanza delle spese pel mantenimento degl'inabili al lavoro; imperocchè sulla materia gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 19 nov. 1889 hanno prescritto che il riparto debba farsi dall'Intendenza di Finanza e che contro la sua ordinanza si possa ricorrere prima entro 20 giorni alla G. P. A., poi al Consiglio di Stato in sede contenziosa, e non in via gerarchica.

Quando contro l'ordinanza intendenziale di riparto delle spese non si è ricorso in tempo e nelle forme prescritte, esse devono avere il loro pieno effetto, trattandosi di spesa liquida ed esigibile. E quindi la G. P. A. ha diritto e dovere di stanziarle l'ufficio nei bilanci quando non si è provveduto al pagamento. — E in conseguenza deve respingersi il ricorso prodotto contro il provvedimento dalla G. P. A. (Cons. di Stato 20 ott. 1893. Comune di Piacenza — Manuale degli ammin., l. c., pag. 457).

Opere pie non obbligate per gli inabili al lavoro — Non è soggetta al contributo del mantenimento degl'inabili al lavoro a mente dell'articolo 81 della legge 1889, l'Opera pia che provvede ad una beneficenza di carattere speciale fra una certa categoria di fanciulle povere ed orfane (Cons. di Stato Sez. 4, 18 lugl. 1893 — Opera pia Schifano c. Intend. di Fin. di Girgenti — Man. degli amm. l. c. p. 375).

— Non sono chiamate a contribuire al ricovero ed al mantenimento degl'indigenti le O. P. che sono destinate a scopo di speciale beneficenza, e quindi quell'istituto che deve provvedere: 1.° al mantenimento ed all'educazione di fanciulli privi di ogni mezzo di sussistenza e abbandonati; 2.° alla fornitura di alloggio, lume e fuoco per la notte ai vecchi invalidi; 3.° alla distribuzione a Pasqua ed a Natale di pane ai poveri.

Nel dubbio che questo Istituto, adempiuto allo scopo diretto, disponga di altre rendite non destinate a fini di speciale beneficenza e possa essere tenuto almeno in parte al concorso nelle spese per gli inabili al lavoro, devesi far salvo ogni esame in proposito ed ogni ulteriore provvedimento dell'autorità amministrativa (Cons. di Stato, 30 Giu. 1893 — Istituto Muzzi Betti, Giunta Prov. ed Intend. fin. di di Bergamo — Manuale degli ammin., l. c. pag. 398).

La tassa di esercizio e la prebenda

canonicale — Non va soggetta alla tassa di esercizio e di rivendita la prebenda canonicale retribuita ai beneficiati per effetto della legge di conversione dei beni degli enti ecclesiastici (Cassazione di Napoli, 29 Aprile 1893—Comune di Reggiano—Man. degli Ammin., l. c., p. 495). (1)

Legato di sussidio a partorienti povere se concentrabile — Il legato che ha scopo elemosiniere (sussidio a partorienti povere) e non completa alcuna forma di beneficenza esercitata da altro istituto non soggetto a concentramento, è fra quelle istituzioni che a senso dell' art. 54 della legge 17 luglio 1890 devono essere concentrate nella Congregazione di carità.

Non è ammissibile che concentrando nella Congregazione di Carità l' amministrazione di un legato, si lasci al parroco il diritto di erogare le rendite, dovendo invece provvedervi la stessa Congregazione.

L'art. 913 della legge riguarda le opere pie di culto, e non è applicabile ai legati che hanno tutt' i caratteri della beneficenza senza alcuno scopo di culto. (Cons. di Stato, 26 apr. 1892 — Congregazione di Carità di Bergamo — Manuale degli Ammin., l. c., pag. 399).

Diritti del Sindaco sulle cappelle private dei cimiteri — Il Sindaco ha diritto d' aver le chiavi dei sepolcreti o cappelle posti nel cimitero pubblico per esercitarvi la sua vigilanza, sebbene non possa pretendere la consegna di quelle delle singole tombe o sepolcri (Cassazione di Palermo, 16 Marzo 1893 — Società cattolica di Agira contro il Comune di Agira — Man. degli Amministr., l. c., pag. 416).

Responsabilità dei tesorieri delle opere pie — È ammissibile il ricorso in via gerarchica contro la decisione della Giunta Provinciale, che ritenuta la irresponsabilità del cassiere di un' Opera pia per un furto commesso in sua casa di danari spettanti all'opera stessa, rifiutava l' autorizzazione di procedere giudiziariamente contro il medesimo, e dichiarava invece tenuti gli amministratori a reintegrare la cassa della somma sottratta.

Il tesoriere di un' opera pia a stipendio fisso, e coll' obbligo di riscuotere le rendite dell' Opera, è considerato come debitore della medesima, e come tale per esonerarsi dall' obbligo assunto non può addurre la perdita della cosa dovuta, quande essa è generica, com' è appunto il denaro.

Se non sono state osservate le prescrizioni nell' art. 23 della legge, che ordina il deposito presso le casse di risparmio postali delle somme eccedenti i bisogni ordinarii, la responsabilità si estende tanto al tesoriere quanto agli amministratori, i quali dovevano sorvegliare l' esatta esecuzione di quanto dispone l' anzidetto articolo (Consiglio di Stato, 10 Agosto 1893 — Opera Pia Cavalchini Gaioli di Castelnuovo Bormida, e G. P. A. di Alesandria — Man. degli Amministr. l. c., pag. 416).

Spese di culto obbligatorie nelle Opere pie—A ragione la Giunta Prov. elimina dal bilancio di un' opera pia le spese di culto, che non traggono origine dalle tavole di fondazione, per le quali non è provato che si erano sostenute senza interruzione dall' ente almeno per un trentennio, quando ammettendo queste spese in bilancio, non sarebbe rimasto margine sufficiente per adempiere tutti gli oneri di beneficenza nella proporzione stabilita nello statuto organico.

Però la Giunta ha ecceduto il proprio potere, se invece di invitare l' amministrazione della pia azienda a reintegrare con parte delle somme radiate le spese di beneficenza nella misura prescritta, ha di autorità stabilito, che le somme radiate dal bilancio vadano in aggiunta ai fondi di riserve (Cons. di Stato, 19 Aprile 1893 — Opera Pia di S. Rosario in Altamura — Manuale degli Amministr. l. c., pag. 418).

Se sia necessaria la subasta perchè il Comune concorra alle spese per l' ampliamento dei Sacri templi — L'omissione degli atti d' Asta per l' esecuzione dei lavori ad una chiesa, pei quali concorre il Comune, non esclude l' obbligo del contributo di questo quando risulti altrimenti, che i lavori stessi vennero regolarmente fatti eseguire dal parroco e che la spesa è obbligatoria pel Comune. Ricusandosi questo a provvedere al pagamento, giusta gl' impegni assunti, provvede di ufficio l' Autorità tutoria (Cons. di Stato, 24 Agosto 1893 — Comune di Santa Domenica Vittoria — Manuale degli Amministr. l. c., pag. 436).

Enti chiamati a concorrere per gl'inabili al lavoro — Gli enti chiamati dall' art. 81. della legge sulla pubblica sicurezza a concorrere nelle spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, debbono contribuire proporzionalmente in via principale colle loro rendite destinate a beneficenza generica, e solo

(1) La Corte di Cassazione di Torino con sentenza 15 Maggio 1893 ritenne soggetto alla tassa l' esercizio del ministero sacerdotale, pel quale gl' investiti, oltre alla prebenda, o congrua, possono godere di rendite avventizie.

quando queste sieno insufficienti, colle altre rendite, escluse quelle destinate a forme speciali di beneficenza, o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione.

L'Intendente di finanze ha obbligo di comunicare ad ogni ente chiamato a concorrere nelle spese di ricovero la deliberazione anzichè l'estratto della parte che lo riguarda (Cons. di Stato, 26 Ottobre 1893 — Arciconfr. dei Bianchi di S. Tommaso di Aquino di Napoli — Manuale degli Ammin., l. c., pag. 437).

Ente autonomo di beneficenza — Non si può dubitare che una fondazione sempre considerata come ente autonomo abbia tutt' i caratteri voluti dalla legge 17 luglio 1890 per essere annoverata fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando essa ha per iscopo di soccorrere i poveri del Comune, ogniqualvolta non vi sia un sacerdote della famiglia del testatore investito dell'amministrazione e dell'usufrutto della rendita del patrimonio, e quando all'estinguersi della linea dei discendenti, unico fine della fondazione rimarrebbe quella della beneficenza (Cons. di Stato, 3 Febb. 1893 — Opera pia Bertuetti in Sopraponte—Man. degli Amministr., l. c., pag. 439).

Il Comune e la Congrua parrocchiale in Sicilia — I Comuni delle provincie Siciliane sono tenuti a corrispondere il supplemento di congrua, anche se la Chiesa parrocchiale sia di patronato laicale, nel caso d'insufficienza della dotazione fatta dal patrono (Corte di Appello di Catania, 10 Marzo 1893 — Sindaco di Nissoria contro Squillaci — Man. degli Amministr., l. c., pag. 455). (1)

Cura gratuita dei poveri: quali si dicano poveri — L'art. 145 n. 5, legge comunale, ponendo a carico dei Comuni la cura gratuita dei poveri, e così l'art. 62 della legge sanitaria, che pone a carico dei Comuni la cura dei poveri, non escludono che ove in un regolamento provvisorio per la tassa di famiglia siano dispensate da quella tassa le sole famiglie *assolutamente povere*, possa il Comune deliberare di ammettere alla cura gratuita anche le famiglie che sebbene *povere* pure pagano un esiguo tributo annuo per tassa di famiglia inferiore a L. 2,50. In altri termini per avere diritto alla cura gratuita non occorre si tratti solo *d'indigenti* ma anche semplicemente di *poveri*, cioè di una povertà relativa (Cons. di Stato, 20 Ottobre 1893 — Comune di Colliano—Man. degli Ammin., l. c., p. 456).

Legati a parroci, concentrabili — Il legato di determinati beni fatto al parroco pro tempore onde disponga degli usufrutti in quelle beneficenze che crederà di maggior vantaggio e utilità della sua parrocchia, è una istituzione *pubblica* di beneficenza, perchè il complesso degli abitanti costituisce un *pubblico*. Può quindi essere come tale concentrato nella locale Congregazione di carità, ai termini dell'art. 57 della legge 17 luglio 1890, salvo il diritto al parroco di prendere parte alla distribuzione della beneficenza.

Se non sono concentrabili nella Congregazione di carità che le istituzioni pie che hanno una esistenza legale, il Governo però ha facoltà di erigere d'ufficio in ente morale qualsiasi istituzione di beneficenza che ha il carattere della pubblicità e perpetuità, e di decretarne il concentramento nella Congregazione (Cons. di Stato 7 Ottobre 1893 — Trusnich e Parroco di Gagliano in Cividale—Man. degli Amm. l. c. pag. 457).

— I legati misti di beneficenza e di culto, massime se quella rappresenti non già una parte accessoria ed eventuale, ma principale e preponderante, sono soggetti alla regola del concentramento nel loro complesso, per evitare che si frazioni un ente che è unico secondo la mente del testatore, però facendosi obbligo alla nuova Amministrazione di soddisfare gli oneri di culto dal testatore medesimo imposti.

Se anche il testatore ha disposto prima sulla spesa per il culto e quindi su quella della beneficenza, ciò non toglie che si tratti di un legato unico, non dovendosi attestare alla materiale disposizione delle parole, apparendo di essere solo stata sua intenzione che fosse dapprima assicurata la celebrazione delle messe; tanto più quando il fatto dimostra che la parte principale del legato è devoluta allo scopo elemosiniero.

Se non può contestarsi che la parrocchia, quale ente conservato, può accettare ed amministrare legati, ciò va inteso per i legati di culto, ma non per quelli di beneficenza, i quali sono soggetti alla legge 17 luglio 1890 n. 6972: ed in questo senso deve intendersi il disposto del n. 3 dell'art. 91, nel quale si parla dei legati meramente di culto.

(1) La giurisprudenza ha sempre ritenuto in vigore in Sicilia il Concordato del 1818, non essendo stato mai abolito, come da sentenza 14 Aprile 1887 della Cassazione di Palermo. Abbiamo in questo senso anche un parere del Consiglio di Stato 18 Agosto 1890. Trattandosi però di parrocchia di patronato laicale, l'obbligo di corrispondere la congrua non spettava veramente al Comune, ma al patrono, giusta l'art. 7. del detto Concordato.

Neppure applicandole al caso è il disposto dell' art. 59 lettera d, essendo ivi contemplati gl' *Istituti* destinati a ricoverare *nubili, vedove,* o *persone incapaci,* o per condizione sociale od età avanzata, di procurarsi in tutto, o in parte i mezzi di sussistenza, ma non i sussidii pecuniarii che si elargiscono, sia pure continuamente a dette persone (Cons. di Stato, — 27 Ottob. 1893 — Opera pia Malabaila in Antignano — Manuale degli Amminstr., l. c., pag. 459).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Marzo 1894)

Il tre marzo in Vaticano — Assai splendida fu la funzione onde si celebrò in Vaticano, il 3 marzo, l'anniversario della incoronazione del S. Padre. Questi, assunti gli abiti pontificali ed il triregno, in sedia gestatoria, tra i flabelli, recossi processionalmente alla cappella Sistina, benedicendo nel passaggio il pubblico affollato. Il sacro Collegio degli E.mi Cardinali, Arcivescovi e Vescovi non pochi, i varii Collegii Prelatizii e tutt' i personaggi soliti, formavano il suo corteo. La messa fu celebrata dall' E.mo Card. Serafino Vannutelli, e fu accompagnata con scelta musica dai cappellani cantori della Cappella Pontificia. Dopo la Messa il Papa impartì la benedizione apostolica, e ritornò col medesimo corteo nei suoi appartamenti.

Cardinali defunti — Il dì 9 sp. a Roma il Cardinale Francesco Ricci-Paracciani s' addormentò nel Signore. Era uno dei Porporati di cui onoravasi altamente il Sacro Collegio ed il patriziato romano, ed era benemerito assai delle Associazioni cattoliche di Roma. Nato in Roma l' 8 giugno 1830, dopo aver occupate alte cariche ecclesiastiche, venne da Leone XIII f. r. creato e riservato in petto nel concistoro del 13 dic. 1880 e pubblicato in quello di marzo 1882. Era Arciprete della Basilica Vaticana, Segretario de' Memoriali e Gran Priore Commendatario in Roma del Sovrano Ordine Gerosolimitano.

Un altro lutto nella Chiesa! Il Cardinale Leone Thomas Arcivescovo di Rouen fu spento il giorno 9 da un forte catarro di petto. — Era nato nel 1826 e fu creato Cardinale dal S. P. Leone XIII nel Concistoro del 16 genn. 1893. Uomo di grande dottrina, di profonda pietà, di somma prudenza, godeva in tutta la Francia stima e riverenza grandissima. Il S. Padre lo chiamò a Roma due anni fa per consultarlo sulla situazione della Chiesa in Francia.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il dì 15 febbr. ult. la chiesa *giubilare* di S. Gioacchino in Roma fu presa in consegna dall'E.mo Card Parocchi, circondato da molti Vescovi ed illustri personaggi. Nella cripta fu tenuta una solenne accademia in onore di S. S.

— In una numerosa riunione a Palermo, nel passato mese, di grandi proprietarii ed industriali della Sicilia, fra le altre proposte per ovviare ai mali di quella regione furono a gran maggioranza fatti voti perchè si ristabilisca l' insegnamento obbligatorio del catechismo nelle scuole.

— La sera del 19 febbr. ult., in una festosa riunione di cattolici nel palazzo Altemps di Roma, fu solennemente presentata al Presidente del Consiglio provinciale di Bergamo, conte Medolago Albani, la medaglia d' oro a nome dei cattolici d' Italia, per avere il detto Consiglio affermato i diritti del Papa.

— L'illustre parroco Kneipp è stato a Roma per la chiusa del giubileo di S. S. Ebbe udienza cordialissima dal Papa e tenne una conferenza sul suo sistema idroterapico veramente prodigioso. A Roma s' è fondato un' associazione Kneipp affine di propagare per l' Italia quel sistema.

— Cresce il numero degli studiosi e scienziati negli Archivii Vaticani. Ve ne sono di presente non meno di 140, la più parte dell' estero.

— Il Governo della Colombia ha fatto dono al S. Padre di tre placche o medaglioni d' oro massiccio antichi e di squisitissimo lavoro, trovati in una sepoltura indiana nel villaggio di Macheta presso Bootà.

— In Cremona s' è istituito un circolo pei militari, dove questi hanno conferenze religiose e onesti divertimenti.

—

— Il cattolicismo progredisce sempre meglio in Inghilterra. Venti anni addietro i cattolici di Forest Gate a Londra non erano più d' una ventina: ora se ne contano duemila trecento diciannove, con un aumento di 300 centinaia sull' anno precedente. Ciò è frutto delle fatiche dei PP. Francescani che ne hanno cura.

— In Olanda il Governo, sollecitato dalla società pel riposo festivo, ha ordinato che, tranne alcuni casi eccezionali, le compagnie ferroviarie non siano più obbligate nei dì festivi di accettare mercanzie o di recapitarle a domicilio.

— Nel sinodo protestante ora adunato ad Annover, si sta discutendo sopra la modificazione del battesimo e sopra l' abolizione del *Credo* da recitarsi nella confermazione!

— Nell' esposizione di Chicago pel quarto centenario di Cristoforo Colombo furono premiate le sole scuole cattoliche parrocchiali di ben 34 Stati della Confederazione. I giudici erano protestanti.

— Il Reichstag germanico ha votato a gran maggioranza la risoluzione che accorda ai PP. della Congregazione dello Spirito Santo, espulsi da 21 anno, il permesso di fondare un collegio per le missioni tedesche nelle colonie dell' Africa.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l' estensione della Bolla Nuper *che riguarda la celebrazione del S. Sacrificio, e circa la sanzione penale di essa.*

Congregationis Passionis D. N. I. C. — Dubii quoad missarum celebrationem — 16 Dic. 1893 — Il Procurator generale della Congreg. della Croce e Passione di N. S. G. C. riferì alla S. C. che fuori d'Italia fu tenuto un capitolo provinciale, al quale intervenne un superiore locale che per mera dimenticanza non portò seco l'attestato di tutt' i sacerdoti del suo ritiro, firmato e giurato, dell'intero adempimento degli obblighi delle messe da celebrare. Or poichè la Bolla *Nuper* d'Innocenzo XII (1) commina la privazione della voce attiva e passiva a quei superiori locali che nei capitoli provinciali non rechino tale attestato, dubitando della validità di quella elezione, chiedeva la soluzione dei seguenti dubbii:

I. An decreta super celebratione missarum, ac prohibitione illas moderandi, seu reducendi etc., emanata a S. Congr. S. R. E. Cardinalium Conc. Trid. Interpretum, et inserta ab Innocentio PP. XII in sua Constitutione diei 23 Dec. an. 1697 quae incipit Nuper, *obligent, cum poenis in iisdem decretis contentis, non solum in Italia et insulis adiacentibus, sed etiam in aliis regionibus in casu.*

II. An haberi debeat legitime celebratum Capitulum provinciale extra Italiam, cui interfuit cum voce activa et passiva quidam superior localis, qui ob meram oblivionem, prout ipse ait, secum non detulerat attestationem ab omnibus sacerdotibus sui Recessus subscriptam, et juratam de missarum onerum integra satisfactione in casu.

E la S. C., udito il parere di un consultore, il dì 16 dicembre 1893 rispose:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Pro gratia sanationis ad cautelam.

Può raccogliersi:

a) È vero che la Bolla *Nuper* d'Innoc. XII, allorchè parla della erezione dei conventi e del numero dei religiosi da collocarsi, al n. 11, fa menzione dell'Italia e delle isole adiacenti; ma nell'ultima dichiarazione al quesito 20: " An idem decretum, ubi disponit ut nullibi recipiantur monasteria nisi etc. habeat locum in Italia dumtaxat, ad quam est restrictum decretum proxime antecedens, an vero etiam extra Italiam? „ risponde chiaramente: " Habere locum extra Italiam. „

b) Allorchè poi parla della celebrazione delle messe, il medesimo decreto non fa per nulla menzione dell'Italia; e però va senza dubbio esteso a tutto l'Orbe.

c) La detta Bolla al n. 33. prescrive: " Curent propterea praefati superiores regulares in omnes et singulos contravenientes (2) debitis poenis diligenter et prompte, etiam per inquisitionem animadvertere; et insuper teneantur omnes et singuli superiores locales, in provincialibus capitulis seu congrega-

(1) Vedi il tenore di questa Bolla nel *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 443 segg.

(2) Ecco di che i superiori regolari debbono sotto gravi pene procurare l'adempimento (n. 32): " Caveant etiam respective omnes regulares, tum superiores quicumque nedum locales, sed etiam provinciales et generales ne missarum celebratio et omnium decretorum praemissorum executio cum pernicie propriarum animarum cum praeiudicio illarum, quibus missae sunt applicandae, cum magno christifidelium scandalo quoquomodo omittantur, differantur, negligantur, seu pervertantur: alioquin ultra conscientiae onerationem, poenam privationis vocis activae et passivae ac graduum et officiorum, quae obtinent, nec non inhabilitationis ad huiusmodi gradus, et officia obtinenda prorsus incurrant. „

tionibus, exhibere attestationem seu fidem ab omnibus sacerdotibus conventus, monasterii seu cuiuscumque domus regularis subscriptam et iuratam quod omnibus et singulis, tam perpetuis tam manualibus missarum oneribus, seu obligationibus, ad limites et tenorem praesentium decretorum tempore eorum regiminis fuerit omnino et integraliter satisfactum; vel deficiente aliqua modica satisfactione, possit etiam huiusmodi residuali implemento missarum distincte referendarum intra breve tempus moraliter satisfieri, ea adiecta, et omnino adimplenda conditione quod ante praefatae attestationis exhibitionem quicumque superiores locales praedicti vocem activam seu passivam in memoratis capitulis omnino habere non valeant. „

d) La pena qui comminata è *latae sententiae,* essendo questo il senso della parola *omnino* con cui si esprime. " Lex enim poenarum protinus inflictiva quae solet exprimi et declarari per has particulas *eo ipso...* modo aequipollenti exprimitur per adverbia *omnino, penitus, statim* (Donati Layenensis *Rerum reg. praxis resolutoria* Tr. I qu. 33, n. 4).

e) Nè scusa la dimenticanza, sì perchè di essa non si fa nella Bolla menzione, sì perchè trattasi d'inabilità e di privazione contratta dal non essersi verificata la condizione imposta. Perciò, a guisa di una irregolarità, la inabilità predetta si contrae pure senza colpa. Così il Consultore.

f) Neanco richiedesi la sentenza declaratoria; la quale secondo la più comune opinione è necessaria per la privazione di un diritto di già acquisito, non già quando trattasi di semplice inabilità (Leurenius P. I, q. 389 n. 3).

g) Ma chi, privo di voce attiva e passiva, piglia parte ad una elezione, la rende nulla? Fa d'uopo distinguere la voce attiva dalla passiva: Se privo di voce passiva egli riesce eletto, la elezione, è nulla. Se, privo di voce attiva, dà il voto, sarà nulla la elezione solo quando questa sarà stata determinata dal suo voto; p. e. quando la maggioranza si fosse ottenuta per un solo voto di più. Quando senza il suo voto la elezione sarebbesi parimenti conseguita, in tal caso questa non sarebbe nulla.

h) Perciò la S. C. ha concessa la sanatoria *ad cautelam.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Concessione fatta a talune Suore Francescane che assistono i moribondi.

Beatissime Pater,

Superiorissa Sororum vulgo *gardemalades* seu infirmis inservientium, quae sunt Oblatae Franciscales SS. Cordis Jesu, domus extantis Parisiis (pro nunc 61, *avenue de Saxe*), ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provoluta, exponit quod praedictae Sorores saepius assistere debent infirmis etiam in agonia positis, qui, etiamsi receperint sancta sacramenta, nihilominus in ultimis horis sacerdotis assistentiam recipere nequeunt, propter nimium populum in singulis paroeciis urbis Parisiorum existentem, quo fit ut parochi fere numquam prope moribundos in ultimo instanti adstare possunt.

Quapropter Oratrix humiles preces Sanctitati Vestrae porrigit ut singulis Sororibus suae communitatis, quæ jam a longo tempore caritativum opus infirmis inserviendi Parisiis exercent, concedere dignetur privilegium ut infirmi quibus in agonia assistunt, lucrari valeant Indulgentiam plenariam osculando crucifixum ab ipsis sororibus in professione acceptum, et ad hunc finem a confessario domus benedictum, quem ipsae infirmis praedictis admoverint.

Et Deus...

Die 28 Februarii 1893.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Dno Nro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, confessario pro tempore existenti praedictarum Sororum, de quibus in precibus, facultatem tribuit benedicendi signo crucis tantum qualibet vice, ad effectum de quo agitur, eos crucifixos qui sunt jam traditi praefatis Sororibus in actu pro-

fessionis, ita ut unaquaelibet earum suum proprium crucifixum retineat, quem cum alio nequeat commutare, aut alteri e sororibus tradere seu commodare, eoque utatur tantum in casu quo infirmis subministrans, ii in mortis periculo jam constituti, nec ullum receperint, neque spes aliqua effulgeat eos recepturos esse a sacerdote opportunum pro eo tempore religionis auxilium; iidem vero christifideles, si vere corde contriti ac christiano affectu huiusmodi crucifixos a praedictis Sororibus porrectos fuerint osculati vel etiam tetigerint, plenariam Indulgentiam in mortis articulo consequentur. Praesenti ad septennium valituro, absque ulla Brevis expeditione, sed pro Sororibus tantum piae domus in civitate Parisiensi existentis. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Cong., die 6 Martii 1893.

A. *Card.* Sepiacci, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

II.

Indulgenza di 100 giorni ad una giaculatoria al SS. Cuor di Gesù.

Josephina Merry del Val, vehementer exoptans ut quam maxime augeatur amor erga Cor Jesu Sacratissimum, dum ad Pedes S. V. provolvitur, enixe postulat ut dignetur S. V. concedere aliqualem Indulgentiam ab omnibus christifidelibus lucrandam, qui sequentem devote recitaverint iaculatoriam " Cor Jesu flagrans amore nostri " Inflamma cor nostrum amore tui „. Et Deus...

SSmus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita 16 Iulii 1893 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulg. Sacrisq. Reliquiis præpositae, omnibus utriusque sexus christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus supradictam iaculatoriam precem, Indulgentiam centum dierum defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam benigne concessit.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis....

Datum Romae ex Secret. eiusdem Congregationis die 16 Iulii 1893.

Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alex. Archiep. Nicopol., *Secr.*

III.

Indulgenza di 100 giorni ad una giaculatoria a G. C. e ad un inno a S. Francesco d'Assisi.

B.mo Padre,

Il Padre Bernardo da Fivizzano exprovinciale Cappuccino di Toscana, prostrato al bacio del S. Piede, supplica umilmente la S. V. a degnarsi di annettere un' Indulgenza a quanto appresso, con poterla anche applicare in suffragio delle anime del Purgatorio.

I. *Alla giaculatoria:* Dulcissime Iesu, da mihi fidei, spei et caritatis augmentum, cor contritum et humiliatum.

II. *All' Inno* del P. S. Francesco, che si recita nei primi Vesperi della Festa, ad aumento di devozione al S. Patriarca, del tenore seguente:

O Divi Amoris victima,
Quino cruenta vulnere,
Francisce, qui vivam crucis
Christi refers imaginem.

In caritatis fervidis
Flammis adustus, sanguinem
Christo daturus, barbara
Ter cogitasti littora.

Voti sed impos, non vivis
Languere flamma desides:
Et excitas coelestia,
Flagrans amore, incendia.

In prole vivens efferas
Pervadis oras: algida,
Gelu soluto, ut ferveant
Ardore sancto pectora.

Sic pertimendis lividum
Armis Avernum conteris:
Virtutis et firmum latus
Templo labenti subiicis.

Adsis, Pater, precantibus,
Ignemque, late quo tua
Exarsit ingens caritas,
Accende nostris mentibus.

Sit laus Patri et Filio
Sit inclyto Paraclito,
Qui nos Parentis optimi
Det aemulari spiritum. Amen.

Che della grazia ecc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone Papa XIII sibi specialiter tributis, benigne concessit Indulgentiam *centum dierum*, semel in die lucrandam ab universis Christifidelibus pro devota recitatione tum supramemoratae precis iaculatoriae in honorem Sanctissimi Cordis Iesu, tum etiam Hymni in honorem S. Francisci Assisiensis. Quam Indulgentiam eadem S. C. declaravit fore applicabilem animabus igne Purgatorii detentis. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 13 Septembris 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
† A. Archiep. Nicopolitan. *Secr.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa il titolo ed il simulacro della B. V. della Croce.

Triventina — 23 Febr. 1894 — R.mus D.nus Iulius Vaccaro Episcopus Triventinus sequentia dubia pro opportuna solutione Sacrae Rituum Congregationi humiliter subiecit, nimirum: " Triventi in Ecclesia S. Crucis prostat publicae Fidelium venerationi expositum simulacrum Deiparae Virginis Perdolentis, nigris vestibus indutum, habituque consueto: ast sinistra manu Crucifixum gestans. Hinc quaeritur:

I. Tolerari potestne cultus B. Mariæ Virg. titulo de Cruce?

II. Quid dicendum de praefato simulacro?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *In sensu liturgico non expedire.*

Ad II. *Servetur Decretum Sacr. Concilii Tridentini quoad Sacras Imagines.*

Atque ita rescripsit die 23 Februarii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*
Vincentius Nussi, *S.R.C. Secret.*

II.

Circa la precedenza della confraternita di un Terz'ordine religioso in rispetto alle altre confraternite, sì semplici e sì terziarie.

Nucerina Paganorum — 1 Mar. 1894 — R.mus D.nus Aloysius Del Forno Episcopus Nucerinus Paganorum Sacrae Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Per Decretum S. R. C. in Monopolitana diei 27 Martii 1893 statutum est Sodalitatem Tertii Ordinis S. Dominici iure pollere praecedentiae in processionibus, etiam SS.mi Sacramenti supra Archisodalitates et Confraternitates laicas, etiam a SS.mo Sacramento nuncupatas. Intuitu hujus Decreti, quaeritur:

Dubium I. Pervetusta sodalitas S. Mariae a Monte Carmelo, vulgo *Delle Galline* in terra Paganorum Nucerinae Dioeceseos, ad Archisodalitatis dignitatem anno 1883 evecta, et in Consodalitatem Tertii Ordinis Carmelitarum anno 1887 canonice erecta, potestne frui eodem privilegio?

Dubium II. Et quatenus affirmative, an inter varias Tertii Ordinis Consodalitates ius praecedentiae ab antiquitate instituti respectivi Ordinis desumi debeat, vel a die qua canonice unaquaeque Sodalitas vel Archisodalitas laica in tertium Ordinem commutata fuit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Affirmative: dummodo incedant proprio habitu et sub cruce.

Ad II. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 1. Martii 1894.

† C. Card. Aloisi-Masella,
S. R. C. Praef.

Vinc. Nussi, *Secr.*

III.

Circa l'uso, nei canonici, di celebrar la messa con tenere nel dito l'anello.

Piscien. — 9 Mar. 1894 — Hodiernus Caeremoniarum Sacrarum Magister Ecclesiae Cathedralis Piscien., de mandato sui Rmi Episcopi, sequens Dubium Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

" An sint inquietandi Canonici eiusdem Ecclesiae Cathedralis, qui ex antiqua consuetudine annulum deferunt dum Sacrum faciunt, freti praesertim Sacrae Rituum Congregationis Decreto diei 12 Februarii 1892, id quidem prohibente; verum non adiecta clausula *non obstante quacumque consuetudine?* "

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Standum esse omnino Decreto superius citato.* Atque ita rescripsit et servari mandavit die 9 Martii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Vincentius Nussi, *Secretarius.*

IV.

Si approva lo Scapolare della B. V. del Buon Consiglio.

Decretum — 19 et 21 Dec. 1893 — De Beata Virgine Genitrice Dei Maria, quae a Sanctis Patribus *Aeterni Consilii opus et Consiliatrix Universalis* salutatur, ea ab Ecclesia praedicata sunt, quae in Sacris Scripturis de divina Sapientia leguntur: *Meum est consilium; Ego habito in consilio et eruditis intersum cogitationibus.* Inde titulus ortum habuit quo ipsa Caeli Regina a fidelibus christianis iam ab antiquis temporibus donata est, *Mater Boni Consilii.* Qui mos Beatam Dei Genitricem appellandi ac venerandi Genestani potissimum invaluit ex ea tempestate, cum quatuor abhinc saeculis, sedente Paulo II Summo Pontifice, speciosa Icon Beatissimae Matris ibidem mirabiliter apparuit. Quin et Pia Unio sub tali vocabulo a Moderatoribus Ecclesiæ Ordinis Eremitarum Sancti Augustini inibi existentis, de Prioris Generalis Ordinis ipsius consensu, instituta est, quam Benedictus XIV approbavit et confirmavit, atque inviolabili Apostolicae firmitatis patrocinio munivit, ipseque ac alii Summi Pontifices indulgentiis ditaverunt. His autem temporibus nostris, populorum christianorum necessitatibus urgentibus, mirum quantum huiusmodi cultus ceperit incrementi. Unde factum est ut Christifideles desiderium patefecerint signum aliquod seu Scapulare gestandi a Beata Virgine de Bono Consilio nuncupatum, quo sibi uberius ipsam Bonorum Consiliorum Matrem demereri valeant. Quocirca R. P. Fr. Aurelius Martinelli, Moderator Generalis praefatae Piae Unionis, ab Apostolica Sede humillimis precibus efflagitavit, ut singulis pro tempore Directoribus uniuscuiusque sedis tribueretur facultas benedicendi atque utriusque sexus Fidelibus imponendi Scapulare in honorem Almae Dei Parentis sub enunciato titulo *de Bono Consilio.* Quibus precibus ab Emo et Rmo Dno Vincentio Vannutelli, Causæ Ponente, in Ordinario Sacrorum Rituum Congregationis Coetu subsignata die ad Vaticanum habito relatis, Emi e Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, re mature perpensa, atque audito R. P. D. Augustino Caprara, Sanctae Fidei Promotore, rescribendum censuerunt: *Supplicandum Sanctissimo pro concessione Scapularis iuxta schema a Sacra Congregatione approbandum et penes eam adservandum favore Ordinis Eremitarum Sancti Augustini; cum facultate subdelegandi et cum Indulgentiis ab eodem Sanctissimo Domino Nostro impetrandis: quoad formulam vero benedictionis et impositionis eiusdem Scapularis, ad Emum Ponentem cum Promotore Fidei.* Die 19 Decembris anni 1893.

Facta postmodum de iis per me infrascriptum Cardinalem, Sacrae eidem Congregationi Praefectum, Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papæ XIII relatione, Sanctitas Sua, in tot tantisque rerum ac temporum pertubationibus auxilium enixe implorans a Sanctissima Dei Genitrice, exhibitum Scapulare eiusque formulam, ab eodem Emo Ponente una cum praedicto Sanctæ Fi-

dei Promotore revisam et emendatam, approbavit iuxta mentem Sacræ ipsius Congregationis, simulque facultatem illud benedicendi atque imponendi Patribus Ordinis Eremitarum S. Augustini cum expetitis Indulgentiis, et cum facultate subdelegandi benigne concessit. Die 21 iisdem mense et anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

FORMULA

Benedicendi atque imponendi

SCAPULARE BEATAE MARIAE VIRGINIS A BONO CONSILIO (1).

Susceperus Scapulare genuflectit, ac Sacerdos stola alba indutus dicit:

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit caelum et terram.

℣. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.

℟. Et salutare tuum da nobis.

℣. Domine, exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Domine Iesu Christe, qui Magni Consilii Angelus et Admirabilis Consiliarius hominibus per Incarnationem tuam adfuisti: hoc Scapulare Beatæ Mariæ, Matris tuae a Bono Consilio bene ✠ dicere digneris, ut haec insignia gestantes per gratiam tuam recta consilia secuti, bonis perfrui mereantur æternis: Qui vivis et regnas in saecula sæculorum.

℟. Amen.

Postea aspergit Scapulare aqua benedicta, atque illud imponens dicit:

Accipe, Frater, (*vel* Soror) haec insignia Beatae Mariae Virginis, Matris Boni Consilii; ut ea inspirante, quae Deo placita sunt digne semper perficias, et cum electis suis consociari merearis. Per Christum Dominum Nostrum.

℟. Amen.

Tunc prosequitur:

℣. Ora pro nobis, Mater Boni Consilii.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui Genitricem dilecti Filii tui Matrem nobis dedisti, eiusque speciosam imaginem mira apparitione clarificare dignatus es: concede, quaesumus; ut eiusdem monitis iugiter inhaerentes, secundum cor tuum vivere, et ad caelestem patriam feliciter pervenire valeamus. Per eumdem Christum Dominum Nostrum.

℟. Amen.

ELENCHUS INDULGENTIARAM.

Plenariae.

Plenariam omnium admissorum Indulgentiam utriusque sexus Christifideles lucrari queunt, Animabus quoque in Purgatorio igne detentis applicabilem, in sequentibus diebus, dummodo rite confessi, et ad Sacram Synaxim accesserint:

1. Die qua B. M. V. Boni Consilii Matris Scapulare suscipiant, vel Dominica, aut in aliquo Festo eam immediate sequenti.

2. Die 26 Aprilis, vel aliqua infra Octavam festi B. M. V. Boni Consilii Matris.

3. In articulo mortis, dummodo rite Confessi et Sanctissima Eucharistia refecti corde saltem, si nequeant ore, Sanctissimum Iesu nomen invocaverint.

4. In festis Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis, et Assumptionis B. M. V. itemque in festo S. Augustini Episcopi Confessoris Ecclesiaeque Doctoris.

Partiales.

1. Indulgentiam septem annorum ac totidem Quadragenarum, pari modo Animabus piaçulari igne cruciatis ap-

(1) Scapulare istud conficiatur ex binis de more partibus laneis albi coloris simul coniunctis per duplicem chordulam, seu vittam. Altera pars habeat superimpositam imaginem impressam in serica vel simili materie Imaginem B. Mariae, quae colitur in Sanctuario Genestani cum verbis inscriptis: MATER BONI CONSILII. Pars vero altera referat applicitum stemma pontificale, videlicet trinam coronam cum clavibus et verba inscripta latine seu vernacule: *Fili acquiesce consiliis eius* (Leo XIII).

plicabilem, consequi possunt Fideles utriusque sexus in festis Praesentationis et Visitationis B. M. V.; dummodo corde contrito Ecclesiam, vel publicum Oratorium inviserint, ibique aliquod temporis spatium iuxta mentem Summi Pontificis pias ad Deum preces fuderint.

2. Centum dierum indulgentiam quoties corde vel ore, Deiparae Virginis Consilium invocaverint.

3. Item Indulgentiam Centum dierum quoties corde contrito, et pro conversione peccatorum bonum aliquod opus exegerint.

ORDINIS EREMITARUM S. AUGUSTINI.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, referente me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, suprascriptam benedictionis formulam ab Emo ac Rmo Domino Cardinali Vincentio Vannutelli, Causae Relatore, una cum R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore revisam et emendatam approbavit, simulque expetitas Indulgentias, in superiori elencho adnotatas, Fidelibus Scapulare gestantibus in honorem B. M. V. Boni Consilii Matris, benigne impertiri dignatus est, iuxta eiusdem Sacrae Congregationis Decretum diei 19 Decembris 1893. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 21, iisdem mense et anno.

CAI. *Card.* ALOISI-MASELLA, *S. R. C. Praefectus.*

VINC. NUSSI, *Secret.*

—

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

È nulla l'esecuzione delle dispense matrimoniali, fatta prima di giungere in Curia il documento apostolico.

E.mo e Rev.mo Principe,

È noto che per disposizione del diritto (Cap. 12. *De appellationibus,* Conc. Trid. Sess. XXII, Cap. V. *de Ref.*) l'Ordinario Diocesano non ha giurisdizione alcuna ad eseguire i Brevi Apostolici di dispensa matrimoniale, prima che gli sia presentato il documento originale. Ciò posto, il Vescovo di Nicotera e Tropea umilmente prega V. E. Rma favorirgli la risposta a' seguenti quesiti.

1. Questa canonica disposizione si applica anche a quelle dispense matrimoniali, delle quali, appena concesse, dà partecipazione all'Ordinario il proprio Spedizioniere Apostolico residente in Roma?

2 Che è da farsi se l'attuale Vescovo scopre che alcuni matrimonii, per cause urgentissime, furono contratti dopo la partecipazione dello Spedizioniere, e prima che la Curia avesse il Breve originale, mentre le parti sono in buona fede?

" Sacra Poenitentiaria mature perpensis expositis, respondet:

" *Ad 1.m Affirmative.*

" *Ad 2.m Opus esse nova dispensationum executione.*

" Datum Romae in S. Poenitentiaria die 15 Ianuarii 1894.

" N. AVERARDIUS, *S. P. Reg.*

" V. Can.cus LUCHETTI, *S. P. Secr.ius.*

II.

Seil Vescovo può ammettere alla composizione i compratori de' beni venduti dalla Congregazione di carità; e se può ammettervi i compratori dei beni delle cappellanie, svincolati dai patroni.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di Conversano, per sicura norma di sua condotta, supplica la S. V. per la soluzione dei seguenti dubbii.

I. In forza dell'ultima legge italiana sulle opere pie, avviene che, o il Demanio o le Congregazioni di carità mettano in vendita all'asta pubblica taluni beni da esse Congregazioni amministrate, per investirne le somme sul Gran Libro. Fra questi ve ne ha taluni appartenenti a Confraternite e ad Ordini Religiosi, altri a Luoghi Pii o ecclesiastici o laicali. Ora si chiede: Le facoltà *circa Compositiones* che la S. Penitenzieria suol concedere ai Vescovi *ad annum*, si estendono pure ai detti beni, amministrati dalla Congregazione di carità?

II. Le facoltà predette *circa Com-*

positiones, come riguardano coloro che *tamquam patroni vindicarunt beneficia ecclesiastica et cappellanias,* riguardano parimenti gli altri, i quali abbiano acquistati o vogliano acquistare i prefati beni dalle mani dei patroni che li svincolarono senza indulto Apostolico?

" Sacra Poenitentiaria mature consideratis expositis, Ven. in Ch.to Patri Episcopo Conversan. respondet:

" Quoad bona pertinentia ad Confraternitates, seu ad Ordines Religiosos, sive ad Loca Pia ecclesiastica, affirmative. Quoad vero bona alicuius pii operis mere laicalis negative, nisi, ratione onerum super iis impositorum, aliquod ius Ecclesiae competat.

" Acquirentes autem, de quibus sub N.° II quaeritur, admittendos esse ad compositionem, sicut admittuntur ii qui a Gubernio acquisierunt.

" Datum Romae in S. Poenitentiaria die 9 Martii 1894.

N. Averardius, *S. P. Reg.*
R. Celli, *S. P. Secr.* "

III.

Procedura per la consegna delle offerte ai superiori regolari avute per composizioni.

Eminentissimo Principe,

Nelle facoltà *circa Compositiones*, benignamente concesse al sottoscritto Vescovo di Conversano, da codesto Sacro Tribunale, sta la clausola: *Si eaedem (summae) pertineant ad Religiosos, requiritur, ut eis tradi possint, venia Sacrae Poenitentiariae.*

Or essendosi conchiuso per suo mezzo una composizione col Generale... coll'offerta di L..., ed un'altra col Provinciale... colla offerta di L..., il sottoscritto prega l'E. V. Rma che, se nulla osta in contrario, venga abilitato a consegnare ai detti Superiori monastici le somme già presso di lui depositate.—Che ecc.

" Sacra Poenitentiaria ad praemissa respondet:

" Superiores Generales Ordinum, de quibus in precibus, recurrant ad S. Congregationem Episcoporum et Regularium.

" Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 7 Martii 1894.

N. Averardius, *S. P. Reg.*
A. C. Martini, *S. P. Secr.ius.*

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

Istruzione sui chierici colpiti dalla leva militare (1).

Roma 16 Settembre 1875.

La Suprema Congregazione del S. Offizio incaricata da Sua Santità dell'esame della nuova infausta legge sul reclutamento, testè promulgata dal Governo Italiano, in rapporto alla promozione dei Chierici agli Ordini sacri, dopo aver portato la sua attenzione su tale argomento nell'adunanza della feria V, loco IV 9 del corrente settembre 1875...., guidata dall'intendimento di agevolare, per quanto è possibile, a traverso alle molte difficoltà che si oppongono, la promozione dei chierici che sono forniti dei requisiti voluti dai ss. Canoni, e tenere lontani quelli, che avendo subìto il servizio militare, non offrono garanzie sufficienti di buona riuscita, ha riconosciuto espediente di additare ai reverendissimi Ordinarii delle Diocesi d'Italia alcune norme, cautele e prescrizioni applicabili alle varie evenienze, che tutte si compendiano nei seguenti articoli:

1. Per quegli alunni ecclesiastici, i quali hanno la sventura di appartenere alla prima categoria e non possono sperare di essere riformati; nè possono ottare per mancanza di mezzi al volontariato di un anno, la promozione agli Ordini sacri è una necessità, che sia differita fin dopo compiuto il servizio attivo di tre o cinque anni, e previi indubbii argomenti di vocazione ed idoneità.

2. Nè si ravviserebbe espediente in-

(1) Nel Vol. I demmo un sunto di questa interessante istruzione. Ora crediamo opportuno darla qui per intero, sì perchè la sua osservanza è anche oggidì in pieno vigore, e sì per soddisfare al desiderio di parecchi nostri associati.

vocare nei casi particolari, in via di grazia, la dilazione dell'anno 26 per subire il volontario di un anno, o il servizio triennale, sull'esempio degli individui contemplati dalla legge negli articoli 7 a 9, nell'intendimento di compiere gli studi e ricevere gli Ordini sacri: poichè seppure venissero ammesse tali domande, potrebbero seguirne conseguenze disastrose ed irreparabili alla Chiesa ed agli individui stessi, qualora avvenisse, che durante il servizio militare perdessero la vocazione e si pervertissero.

3. Più utile sembra favorire il volontariato d'un anno. Al quale effetto i reverendissimi Vescovi procureranno promuovere nelle loro diocesi una pia associazione fra il clero e laicato cattolico da essi presieduta, colle di cui elargizioni possa sopperirsi o in tutto o in parte a seconda della condizione degli alunni, alla tassa richiesta dal governo, ed anche sovvenirli durante il volontariato.

4. A questo beneficio dovrebbero ammettersi quegli alunni solamente, i quali per la loro indole e per la loro antecedente condotta, offrono fondatissima speranza, che si manterranno nella vocazione, nonostante l'anno di volontariato, e che quindi proseguiranno la carriera ecclesiastica; potendo altrimenti fomentarsi l'infingardaggine, e profondersi inutilmente una liberalità verso di chi non amasse sostenere il servizio triennale, e quindi compiuto l'anno di volontariato si ritirasse dalla carriera ecclesiastica, allegando mancanza di vocazione.

5. Quegli alunni che per difetti fisici cadono sotto riforma potranno essere promossi ai ss. Ordini anche entro il biennio, in cui possono essere sottoposti ad altro consiglio di leva, qualora il difetto sia di tal natura, da non potersi dubitare, che venga revocato il precedente giudizio di riforma.

6. Rimangono tuttavia ferme le prescrizioni dei ss. Canoni in ordine a quelli che presentano difetti inducenti irregolarità, pei quali deve implorarsi nei singoli casi la dispensa Pontificia.

7. Maggiori cautele richieggonsi per quei giovani chierici i quali hanno dovuto subire il servizio attivo di tre o cinque anni e quindi si presentano per riassumere la carriera ecclesiastica. I criteri per la loro ammissione potrebbero essere: — *a)*. La vocazione allo stato ecclesiastico abbastanza dimostrata in antecedenza: — *b)*. La condotta da essi tenuta durante il servizio militare: — *c)*. Il fermo proposito di riassumere la carriera ecclesiastica, tornati che siano nelle loro case.

8. Ma per avere una certezza morale sulle buone disposizioni conservate dai giovani chierici in mezzo alle armi e fra i pericoli delle caserme, i reverendissimi Vescovi non risparmieranno il loro zelo ed operosità, usando tutti quei mezzi valevoli, se non a superare, almeno a diminuire le molte difficoltà che si frappongono; e fra i varii, si suggeriscono i seguenti:

a) A quei giovani che partono col proposito di mantenersi nella loro vocazione, oltre ai salutari ammonimenti a conservare lo spirito mediante la possibile frequenza delle pratiche religiose, e la lettura dei libri ecclesiastici, no nescluso il da Kempis *De imitatione Christi,* dovrebbe imporsi l'obbligo se occorre anche in iscritto, di tenere sempre informato il proprio Vescovo intorno ai luoghi ove essi saranno di guarnigione, per raccomandarli alla sorveglianza, carità e consigli dell'Ordinario locale, ed avere da esso opportune informazioni, mediante la cooperazione di qualche buono ecclesiastico, od anche laico, fra quelli segnatamente che saranno ascritti alla pia Associazione pel contributo alla tassa del volontariato, di cui all'art. 3. Questa specie di tutela reputasi necessaria ed oltremodo proficua; ed i reverendissimi Vescovi non dovrebbero avere a grave di prestarsi a questo scambievole officio.

b) Quelli a di cui favore risultassero informazioni soddisfacenti, potranno al loro ritorno essere riammessi allo stato clericale, ma non così facilmente agli ordini sacri; mentre prima dovrebbero esigersi sufficienti prove di loro vocazione, mediante la dimora di qualche anno in qualche convitto ecclesiastico o nel seminario, separatamente però dagli alunni, ed ove sia difetto di tali luoghi, sottoporli alla direzione

e sorveglianza attiva di qualche pio, dotto e discreto sacerdote, per far rivivere in essi lo spirito ecclesiastico, e correggere quei difetti, che per quanto si voglia, è assai difficile che non abbiano contratto nella milizia.

c) Infine la maggiore o minore necessità di ministri dovrebbe essere il movente a facilitare più o meno la promozione dei medesimi agli Ordini sacri, per non esporre gli unti del Signore a riassumere il servizio militare più o meno attivo, a seconda delle diverse categorie, alla evenienza di una guerra, e subire pure le conseguenze funeste della medesima.

9. Per gli stessi riguardi, non minori cautele si esigono nella collazione dei beneficii, ossia dei canonicati della Cattedrale, e segnatamente Teologale, Penitenziaria e Parrocchiali. Di questi ultimi, tranne il caso di assoluta necessità, dovrebbe adottarsi per massima la collazione fra quelli solamente che sono esenti da ogni servizio militare per aver varcato il 39.° anno di loro età.

10. Ad agevolare tale intendimento sarebbe cosa lodevole ed utile, se i reverendissimi Vescovi si adoperassero col loro zelo a promuovere le vocazioni, nei giovani adulti esenti da ogni pericolo di divenire militari, educandoli al sacro ministero nel Seminario, separatamente dagli alunni, od in altra guisa che stimeranno acconcia alla buona riuscita.

11. Qualora poi la necessità obbligasse a conferire le Parrocchie od altri officii ecclesiastici a sacerdoti, che ad onta di avere in antecedenza esaurito il servizio militare a seconda delle categorie a cui appartengono, sono tuttavia vincolati dalla legge a riassumere le armi in caso di guerra, sarà della prudenza dei reverendissimi Vescovi usare delle cautele nelle collazioni; dichiarando in simili casi il provvisto amovibile; o per lo meno facendo ad esso accettare la condizione di rilasciare liberamente una porzione delle rendite e proventi del beneficio parrocchiale secondo il prudente arbitrio del proprio Vescovo, a favore di quello che interinalmente dovrebbe sostenere le veci.

12. La stessa condizione dovrebbe esigersi nella provvista della Penitenziaria e della Teologale.

13. Quando per ragione dei mesi od altri titoli, la provvista è riservata alla S. Sede, sarà pure opportuno che i reverendissimi Vescovi nelle commendatizie che rilasciano facciano espressa menzione della condizione dei concorrenti, cioè se ancora sieno oppur no soggetti alla legge militare.

14. Le stesse misure di sorveglianza notate sotto l'art. 8, lettera *a*, dovrebbero adoperarsi per gli ecclesiastici di cui l'art. 11, quante volte pel caso di guerra dovessero militare; e tornati che siano dal servizio, sarà cosa espediente che si ritirino in santi esercizi per qualche tempo, prima che riassumano il sacro ministero, onde richiamare in essi lo spirito ecclesiastico.

15. Pei casi sopra indicati i reverendissimi Vescovi potranno dispensare dalla legge di residenza i Parrochi ed altri prebendati, che vi sarebbero astretti dal loro officio, come pure dalla irregolarità pei chierici o sacerdoti che avessero potuto contrarre durante le fazioni militari.

16. Avvenendo casi con circostanze eccezionali e non previste, sarà della prudenza dei reverendissimi Vescovi ricorrere alla S. Sede per analoghe istruzioni.

Roma, li 16 Settembre 1875.

Card. Patrizi

—

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO V.

Doveri.

(Cont. V. Par. I, 7-10)

Articolo IV.

Doveri che sorgono dalla professione dei voti semplici.

Sommario — 221. Obbligo essenziale della profess. religiosa — 222. Mezzi per adempirlo — 223. Che cosa sono le regole — 224. Differenza fra le regole ed i consigli — 225. Obbligo delle regole in sè — 226. Obbligo delle regole negli aggiunti — 227. Di-

sprezzo formale delle regole o del superiore — 228. Pericolo di cadere in grave colpa — 229. Danno della regolare disciplina — 230. Pericolo della trasgressione del voto — 231. Pericolo della espulsione dall' istituto — 232. Violazione del precetto di tendere alle perfezione — 233. Dell' abito religioso.

221. La professione dei voti semplici non differisce da quella dei voti solenni che solo per una estrinseca disposizione della Chiesa (V. Cap. I, art. I). Intrinsecamente considerata la prima, riveste la natura stessa della seconda, e però induce gli obblighi medesimi di questa. Or qual è l' obbligo essenziale della professione religiosa ?

Lo stato religioso, dice l' Angelico (2. 2. q. 186, a. 1 ad 4), è principalmente istituito per l' acquisto della perfezione, a cui si tende con taluni esercizii diretti ad allontanare gl' impedimenti della perfetta carità: " Religionis status principaliter est institutus ad perfectionem adipiscendam per quaedam exercitia quibus tolluntur impedimenta perfectae caritatis. „ Donde si ricava che il primo e principale dovere di un religioso è quello di tendere alla perfezione con quei mezzi che la religione medesima somministra. Abbiamo detto *tendere* alla perfezione, non *conseguire* la perfezione. Imperocchè non si pretende che un religioso giunga a possedere la perfetta carità, ma basta che per qualche via tenda a questo fine. Così lo stesso Angelico (2. 2. q. 186 art. II in corp.): " Illi qui operatur ad finem non ex necessitate convenit quod iam assecutus sit finem, sed requiritur quod per aliquam viam tendat ad finem. Et ideo ille qui statum religionis assumit, non tenetur habere perfectam charitatem ; sed tenetur ad hoc tendere et operam dare ut habeat charitatem perfectam. „

222. I mezzi che offre la religione per l' acquisto della carità sono i voti che si professano, e le regole dell' istituto. Abbiamo parlato dei primi ; occorre che diciamo qualche cosa delle seconde.

223. Le regole religiose consistono in quelle norme di vivere e di osservare i voti, onde possa ciascun istituto conseguire il suo fine speciale. È necessario che ci siano queste regole ; sì perchè le impone la S. Sede nell' approvare un istituto religioso, e sì perchè senza di esse nessuna comunità può durar lungo tempo.

Le *regole* propriamente van distinte dalle *costituzioni*. Le prime contengono lo statuto fondamentale della vita religiosa, e possono essere comuni a più Ordini o Società. Le seconde sono le norme proprie di ciascun istituto atte a far conseguire il proprio fine ed a distinguersi dagli altri (1). In quanto però all' obbligo di adempirle, non v' ha differenza fra *regole* e *costituzioni* (V. Suarez *De Relig.* tom. 4 tr. 8, l. 1, c. 1).

224. Or è a vedere se e come le regole obbligano in sè, affinchè il religioso possa tendere alla perfezione della carità. E qui intendiamo considerare le sole regole, o prescritte dal fondatore o sancite dalle congregazioni generali, prescindendo da aggiunti estrinseci che possano accrescere la colpa della loro trasgressione.

---

(1) Gl' istituti di voti semplici per ordinario hanno le sole *costituzioni* approvate. Di regole monastiche propriamente ce ne sono quattro: quelle di S. Basilio, di S. Agostino, di S. Benedetto e di S. Francesco. Sotto la regola di S. Basilio stanno tutti i monaci dell' Oriente. La regola di S. Benedetto è professata dai Benedettini, da' Cisterciesi, dai Camaldolesi, non però da' Cartusiani che hanno costituzioni proprie come regola. Hanno la regola di S. Agostino i Canonici regolari, gli Eremiti, gli Agostiniani, i Domenicani ed altri. Seguono la regola di S. Francesco i Conventuali, gli Osservanti, i Riformati, i Cappuccini, i Recoletti o Alcantarini, i quali tutti hanno tre Generali quello de' Conventuali, quello de' Cappucini, e quello dei Francescani che dirige gli Osservanti, i Riformati e gli Alcantarini (V. Bouix de Iur. Reg. Vol. II Par. VI Sec. V, cap. IV § II).

Le regole religiose non vogliono confondersi con qualunque altra opera di consiglio. Le regole sono la norma dello stato dal religioso liberamente scelto; costituiscono il mezzo come ottenere la disciplina e la pace domestica ed il conseguimento del fine a cui l'Istituto va diretto. La violazione delle regole adunque è sempre un disordine, e l'adempimento di esse un dovere indiscutibile. Si ascolti il Suarez (De Relig. tom. 4, tr. 8, l. 1 c. 2 n. 2): " Regula religiosa non est merum consilium; quia praeter illam sunt multa alia quae ex consilio possunt religiosi...; et nihilominus religiosus omittens alia consilia supra suam regulam, non consetur deesse suo muneri et statui: si autem suam regulam praetermittat, deficere censetur a sua obligatione. Ergo talis regula respectu illius plus est quam consilium. Ergo necessitatem aliquam imponit. „

225. Ma come obbligano siffatte regole? — È certo 1.° che non obbligano in forza del voto di obbedienza se nelle regole medesime chiaramente ciò non sia espresso (Suarez l. c. n. 7). Laddove le regole questo esprimano, obbligheranno sotto grave colpa o leggiera, secondo la materia. — È certo 2.° che quando nelle regole dicasi espressamente ch'esse obbligano in forza di precetto per quanto possono, la loro violazione sarà mortale o veniale anche secondo la materia. — È certo 3.° che quando le regole medesime dichiarano di obbligare sotto colpa leggiera, non si commette peccato grave in sè quando le si trasgrediscono. — È certo 4.° che neppur peccato veniale si commetterebbe quando le regole ciò dicessero: solo rimarrebbe l'obbligo di espiare la pena che s'infliggesse da' prelati ai trasgressori. Così il Suarez l. c. 8.

Ma che è da dire quando le regole non parlano per nulla dalla loro obbligazione? Ecco come insegna il Bouix l. c. sulle orme del Suarez: " Quando silet regula circa obligationem ex ipsa exsurgentem, num obliget sub gravi (accedente materiae gravitate), num sub levi tantum, num denique nullatenus sub culpa liget, contravertitur: anteponenda opinio quae tenet regulam tunc sub gravi non obligare: et an obliget sub levi, dignoscendum esse ex circumstantiis; ex recepta praesertim apud unamquamque religionem interpretatione. „ Quando adunque la regole tacciono, la sentenza più plausibile si è che le regole stesse di per se non obbligano *sub gravi*, e neanco *sub levi* dove così sieno state interpretate generalmente nell'istituto. Del resto, dice S. Alfonso (L. IV, n. 10), " vix unquam transgressio a veniali excusabitur etiamsi regula ad nullam culpam obligaret, „ potendosi peccare per negligenza o per passione. Solo quando ci sia una giusta causa, si può essere scusato certamente da colpa; come quando trasgrediscasi la regola del silenzio per consolare un afflitto (Ligor. l. c.).

226. Fin qui della regola considerata in sè. Abbiamo detto che aggiunti estrinseci possono accrescere la colpa della sua violazione, e renderla ancora mortale. Siffatti aggiunti sono il disprezzo formale della regola o del superiore — il pericolo prossimo di cadere in grave colpa — il danno della regolare disciplina — il pericolo della trasgressione del voto — il pericolo della espulsione dall'istituto — la violazione del precetto di tendere alla perfezione. Esaminiamo ponderatamente ciascuno di questi aggiunti.

227. Tutt'i TT. insegnano che il disprezzo formale della regola rende di sua natura grave qualsivoglia trasgressione di essa (D. Th. 2. 2. q. 86 a. 2 et 9). Fa d'uopo però ben chiarire il concetto di disprezzo; giacchè non ogni disprezzo è mortalmente peccaminoso. Si ha dunque il disprezzo formale quando uno sdegna di riconoscere l'autorità della Chiesa che ha approvata la regola; o la regola stessa, tutta quanta è, la rigetta e non vuol soggettarvisi; o si ribella al suo superiore conosciuto per legittimo, disconoscendogli l'autorità di punire o di comandare. In questi casi il peccato è grave di per se. — Non sarebbe poi grave

se non si avesse in grande stima la regola, massime paragonandosi ad altre, o se non la si credesse opportuna in talune circostanze. E neppure sarebbe grave se si violasse la regola anche abitualmente o si avesse l'animo di così violarla, per negligenza o per altre passioni. E neanco sarebbe grave se non si volesse ubbidire al superiore quando non comanda sotto precetto, ed in cose gravi (V. Ballerini Opus. Th. Mor. Tract. IX, Cap. I, n. 85; Bouix *l. c.* § III; *l. c.* n. 10).

228. Quando vi sia pericolo di cadere in grave colpa, è risaputissimo che qualsivoglia mancaza benchè lieve basta a divenire mortale. Il pericolo però dev'essere prossimo, e volontario. Il Suarez ammette che l'intenzione di violare una qualche regola benchè leggiera può indurre il pericolo prossimo di grave colpa: " Si supponatur regula obligans sub veniali, intentio frangendi illam est virtualis intentio se disponendi ad graviorem lapsum, non tantum remote sed etiam proxime: quia licet unum vel aliud veniale sit tantum dispositio remota, tamen frequentia illorum, et praesertim cum deliberatione negligendi illa, facile esse potest dispositio ad mortale „ (*l. c.* 18). — Nondimeno perchè si avveri tal pericolo per la violazione di qualche regola occorono parecchie circostanze, e soprattutto che il grave peccato sia in una specie e materia determinata, e che l'esperienza delle cadute passate induca a credere probabili altre cadute: " Sed circa hanc partem (segue a dire l'esimio dottore) advertere oportet, raro aut nunquam peccari mortaliter, ob huiusmodi periculum, nisi in particulari materia et specie illud periculum versetur, et aliqua certa ratione et experimento constet ex remisso modo vivendi in observatione talis regulae sequi illud periculum „ (*l. c.*).

229. Il danno della regolare disciplina può anche render grave la violazione di qualche regola. Ma tal violazione allora sarà grave, quando grave sarà il danno che ne proviene. Imperocchè il religioso, insegna il Sanchez (*In Decalog. l.* 6, *c.* 4, n. 17), dee così comportarsi, da non essere col suo esempio di scandalo agli altri, onde venga a rilassarsi la regolare disciplina: " Religiosus tenetur sub mortali taliter vivere ut non sit graviter suæ religioni perniciosus, inducendo alios suo pravo exemplo ad nimis relaxandam regulam. „ Eccone gli esempii recati dal medesimo autore: " Ut esset, si nollet unquam servare silentium, nec orare, nec modeste incedere, et ingrederetur omnium religiosorum cubicula, et similia religionis statuta transgrederetur. „ — Lo stesso insegna S. Alfonso (*l. c.* n. 9 et 10) con altri presso di lui.

230. Talvolta le regole sono esplicative dei voti, e formano la materia stessa di questi, come avviene soprattutto nel voto di povertà. In tal caso, la infrazione della regola, portando seco la infrazione del voto, costituirebbe colpa grave. Ciò però sempre che si tratti di materia grave. (Bouix *l. c.*).

231. Un altr'obbligo grave del religioso è quello di vivere in modo da non costringere i superiori ad espellerlo dall'istituto. S'egli colle sue frequenti violazioni della regola, si renda intollerabile nella comunità, pecca gravemente, quand'anco la regola non obblighi sotto alcuna colpa. Così S. Alfonso (*l. c.* n. 9): " Tenetur autem quisque ratione votorum quibus se religioni addixit, ita se gerere, ut sit tolerabilis et non mereatur expelli; at qui nullum conatum perfectionis adhibendo, regulas sine discrimine transgreditur, reddit se intolerabilem, ut debeat expelli, aut si toleretur plurimum nocet: ergo per accidens et indirecte agit contra professionem, peccatque mortaliter „ (1). Vero

(1) In quanto ai religiosi della Compagnia di Gesù, se qualcuno trasgredisce la regola nel fine di essere espulso, ovvero ne ottiene il licenziamento con false allegazioni, non solo pecca gravemente, ma la dimissione è nulla, e non cessa nel secolo l'obbligo dei voti: anzi si può procedere contro di lui come un vero apostata (Ballerini *l. c.* n. 99.).

è che in ciò peccano assai più i superiori i quali tollerano che impunemente si violi la regola, avendo essi l'obbligo di procurarne l'adempimento (Ballerini *l. c.* n. 99.).

232. Resta a dir qualche cosa del precetto di tendere alla perfezione, per cui la violazione della regola può rendersi mortale. — Che ci sia l'obbligo grave nei religiosi di tendere alla perfezione, lo vedemmo innanzi. Ma qual'è la estensione di quest'obbligo? Si ascolti il Suarez (*De Relig.* tom. IV, tr. 8, *l.* 1, *c.* 4, n. 10): " Dico religiosum absolute teneri ad progrediendum *aliquo modo* in viæ perfectionis... quia ut tendatur ad perfectionem non est necesse uti omnibus mediis utilioribus ad charitatem obtinendam, sed satis est uti aliquibus de se non praeceptis; nam uti omnibus vix est moraliter possibile, vel saltem rarissimum. „ Il religioso adunque, dal perchè in forza della sua professione ha l'obbligo di conservare il proprio stato che non è di precetto, ma di consiglio, e perciò di perfezione, ha pur l'obbligo di tendere a questa perfezione. Non ha però il dovere di tendervi con ogni mezzo, bastando che ne adoperi qualcuno, purchè sia di consiglio, non di precetto. L'Angelico a tal proposito usa la bella similitudine del medico il quale non è tenuto adoperar tutt'i rimedii per guarire l'infermo, e basta che ne scelga alcuni dei più efficaci: " Status religionis, dice il S. Dottore (2. 2. q. 186 a. 2 in corp.), est quaedam disciplina, vel exercitium ad perfectionem perveniendi; ad quam quidem aliqui pervenire nituntur exercitiis diversis, sicut etiam medicus ad sanandum uti potest diversis medicamentis. „

Di qui viene: 1.° Che se il religioso deliberatamente determinasse di non voler tendere per nulla alla perfezione, peccherebbe gravemente (Ligor. L. IV, n. 10) — 2.° Che basta al religioso, per soddisfare al grave obbligo di tendere alla perfezione, l'osservanza dei voti e di tutte quelle cose che gli s'ingiungono sotto precetto (Suarez de Rel. t. 4, tr. 8, l. 1, c. 4 n. 11) — 3.° Che la trasgressione delle regole che non obbligano sotto peccato, ed anche (secondo la sentenza più probabile di S. Alfonso (*l. c.* n. 11 et 12) di quelle che obbligano sotto colpa veniale, e ancora la volontà deliberata di trasgredirle tutte, purchè non concorra qualcuno degli altri aggiunti spiegati innanzi (il che in pratica è raro assai) non costituisce di per sè grave mancamento contro l'obbligo di tendere alla perfezione (Bouix *l. c.* Cap. V prop. 4.ª et 5.ª). — La ragione di ciò si è che quest'obbligo non si estende a tutt'i consigli, ma a taluni solamente; e quanto a questi, possono bastare i voti che sono i consigli più scelti dell'Evangelo, e le ingiunzioni del superiore che valgono a stimolare alla vita religiosa.

233. Che dire, in fine, dell'abito religioso? V'ha grave obbligo di portarlo? Il Suarez risponde affermativamente (*l. c.* cap. 5. n. 4): " Dico... teneri religiosum sub mortali peccato... non mutare proprium religionis habitum. „ Lo prova dal consenso unanime de' DD. e dal c. 2 *Ne clerici vel monachi* in 6, dove si fulmina la scomunica *ipso iure* contro qualsivoglia religioso professo che *temere* smette l'abito della sua religione. — La colpa grave per altro si commette quando l'abito si depone *temere*, cioè senza giusta causa, giacchè nel testo medesimo cit. vien soggiunto: " Nisi iusta causa timoris exegerit habitum transformari; „ e si commette quando non ci sia scusa di parvità di materia, sì riguardo al tempo, come riguardo al fine.

Vale ciò pure per gl'istituti di voti semplici? Il canone cit. è certo per gli ordini di voti solenni. Ma pur crediamo che per gl'istituti di voti semplici corra il dovere di portare l'abito prescritto, se non sotto grave obbligazione, almeno

---

" Quod de dimissione dicitur fraude extorta, dice il Ballerini *l. c.* n. 100, valet et pro professis ceterorum ordinum: fraus enim nemini et nusquam patrocinatur. „

sotto leggiera. " Est enim, dice il Suarez cit. *l. c.* n. 6, hoc tramquam generale quoddam ius status religiosi ut unusquisque in sua vocatione, consequenter in proprio habitu suae vocationis permaneat. „ *(continua)*

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 17—19 di q. Parte)

56.

Quando possano dirsi nella Messa di requiem *le* orationes diversae pro defunctis *poste in fine nel Messale.*

D. Callisto celebra solennemente nel giorno 30° ed anniversario per l' anima di suo padre, e nella Messa dice unicamente le orazioni *pro patre sacerdotis*, poste in fine del Messale. Si chiede: 1° Quando si possono dire nella messa *pro defunctis* le *orationes diversae* poste in fine del Messale? 2° Opera bene Callisto?

R. Le *orationes diversae* poste in fine del messale possono certamente dirsi:

a) Quante volte nelle messe si dicono tre orazioni: in tal caso la seconda orazione *Deus veniae largitor* può surrogarsi con una o più orazioni delle diverse, purchè la prima sia sempre quella *Deus qui inter apostolicos* e l'ultima sempre quella *Fidelium*, ed il complesso di tutte le orazioni siano in numero dispari (3, 5, 7). Così la S. C. dei R. 2 sept. 1741 ad 4, n. 4119; 27 aug. 1836 ad 7, n. 4782; 23 sept. 1836 ad 11 9. 1, n. 4815; 12 aug. 1854 ad 10, n. 5208.

b) Quante volte si celebrano messe solenni *quotidiane*, in cui dicesi una sola orazione: questa può essere delle diverse, adatta alla qualità della persona o delle persone. Così la S. C. dei Riti il dì 19 giugno 1875 in *Nucerina Paganorum* ad 2, et 4, n. 5612: " 2. Utrum (in Missis solemnibus pro benefactoribus celebrandae per annum) liceat vel debeat mutari secunda oratio cum illa quae post missas quotidianas inter diversas reperitur, signata n. 11 vel 12—4. Quum sermo sit de iisdem missis quotidianis cum cantu celebrandis estne eadem regula servanda quando funus celebratur pro uno defuncto, vel una defuncta circa numerum et mutationem secundae orationis?--Resp. ad 2. In missis quotidianis de Requiem quae solemniter cantantur, una tantum oratio dicenda (excepta prima die mensis et feria II), et in casu solum illa signata n. 11 vel 12 quae est pro pluribus defunctis „—Ad 4. Provisum in responsione superiori, et oratio conveniens esse debet personae aut personis, pro quibus celebratur. „

Ma se trattasi *de die obitus*, ovvero del 3°, 7°, 30°, o anniversario, si può dire qualche orazione delle diverse, invece di quella segnata in ciascuna messa?

La Rubrica prescrive che in quanto al Papa defunto si dica la prima messa *(pro Comm. Omn. fidel. defunctor.)* colla prima orazione delle diverse; e ciò tanto nel dì della deposizione, quanto nell'anniversario. Trattandosi poi di un Vescovo defunto, deve dirsi pure la prima messa colla seconda orazione delle diverse. La stessa orazione dee recitarsi pei sacerdoti, mutando la parola *pontificali* in *sacerdotali* e *pontificis* in *sacerdotis*. Se sono più, così Vescovi, come sacerdoti, si dirà l'orazione come nella 4ª messa (*pro missis quotid.*) : *Deus qui inter apostolicos.* Pei cardinali defunti, se è un vescovo o presbitero, si dirà l'orazione delle diverse al n. 2. variando il principio in *famulum tuum N. Episcopum cardinalem Pontificali fecisti dignitate*, ovvero *famulum tuum N. Presbyterum cardinalem, Sacerdotali fecisti dignitate* — se è diacono, si dirà l'altra orazione al n. 4, variando: *ut animam famuli tui N. Diaconi Cardinalis quam de hoc saeculo* etc.

Il Gavanto, commentando queste rubriche, scrive (T. I, pag. IV, tit. 18, n. 11 12): „ Sed pro ecclesiasticis in *tertio, septimo , trigesimo et anniversario* , quae Missa? quae oratio dicenda erit? in his diebus repetenda est missa quae dicta est in die depositionis, sicut fit pro laicis in iisdem diebus 3. 7. et 30 ex propria rubrica ; oratio vero semper erit propria Episcopi, vel sacerdotis, neque refert in ea non fieri mentionem de 3. 7. et 30. anniversario , nam eadem oratio pro Papa dicitur in obitu et in anniversario, nulla facta in ea anniversarii mentione. „

Secondo questo insegnamento adunque, pel Papa, pei Vescovi, pei Sacerdoti, pei Cardinali le dette orazioni, fra le diverse (insieme alle rispettive *secrete* e *postcommunio*) diconsi senza mutazione alcuna, sì nel dì della deposizione, come nel 3°, 7°, 30°, e anniversario.

In quanto ad altri che non siano fra le persone insignite del carattere sacerdotale o pontificale, se nelle messe dei detti giorni più solenni possa dirsi ov-

vero no qualche orazione fra le diverse, tacciono del tutto, per quanto sappiamo, le rubriche, la S. C. dei Riti e gli Autori classici di liturgia. Dovendo perciò stare al generale principio che fa d'uopo osservare esattamente le rubriche del messale in ordine alla messa, e non allontanarsi mai da quelle quando le rubriche stesse o altro indulto espressamente non lo consentano, pare a noi che non si possa in tal caso mutare le orazioni poste nelle rispettive messe di quei giorni, con altre delle diverse.

Tanto di risposta al primo quesito.

In rispetto al secondo, se Callisto, nel caso, faccia bene a dir la orazione *pro patre sacerdotis* nel 30° e nell'anniversario dalla morte di suo padre, siamo di credere che no, giacchè nè la rubrica, nè altro indulto apostolico lo consente. Deve dire perciò l'orazione posta nelle messe pei detti giorni, e non altra.

57.

Se incorra la censura una religiosa che, uscita con venia apostolica di clausura, non si ritira subito spirato il termine della concessione.

D. Clotilde, religiosa di un monastero con clausura papale, ottiene dalla S. Sede la licenza di uscirne *ad sex menses*. Dopo compiuti i sei mesi dall'egresso, tarda tre giorni a ritirarsi in clausura: di che il confessore si ricusa di assolverla, credendola incorsa nella scomunica della Costit. *Apostolicae Sedis*. — Si chiede: 1.° Incorre la scomunica una religiosa che lascia trascorrere il termine stabilito nell'indulto del suo egresso? — 2.° Che è da dire di Clotilde e del suo confessore?

R. La Costit. *Apostolicae Sedis* vuol punite di scomunica generalmente riservata al Papa (n. VI): " moniales ab illa (clausura) exeuntes extra casus et formam a S. Pio V in Constit. *Decori* praescriptam. „ Così pure la Costit. di Bonif. VIII *De statu Regul.* cap. *Periculoso* in 6; il Tridentino Sess. 25 de Regul. c. 5; S. Pio V in Constit. *Circa Pastoralis officii* etc. non parlano di pene che solo quando si esce dalla clausura senza il debito permesso (1). Fuori di questo caso non v'è altra censura. Or quando si esce col debito permesso, e però si evita la detta pena, quand'anche si facciano trascorrere i limiti del permesso, si commetterà peccato contro il divieto della Chiesa, ma non v'ha censura che s'incolga.

Si esamini infatti il rescritto della S. C. de' VV. e RR. che concede la venia per l'egresso. In questo alla facoltà che si chiede suole aggiungersi la durata, di sei mesi, di un anno ecc., ma non si appone la clausola *sub reincidentia*, la quale solamente recherebbe una nuova censura a chi lasciasse trascorrere quel perentorio. Talvolta suolsi ancora far menzione delle pene sancite dai Canoni contro i violatori della clausura; ma poichè queste pene riguardono il solo egresso dal chiostro, non già il ritorno, perciò non han valore pel nostro caso.

È vero che quando, trascorso il tempo del permesso, si ricorre di nuovo alla S. C. per una proroga, nel nuovo rescritto concedesi la facoltà di farsi assolvere

(1) Quando vi ha giusta causa, (oltre dei casi ammessi nella cit. Costit. *Decori* (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 204) nei quali dispensa il Vescovo) si vuol ricorrere alla S. Sede per la necessaria venia dell'egresso. Si ascolti Benedetto XIV (De Syn. L. XIII, c. XII, n. 29): " Quoties contingat, quod non admodum raro evenire solet, ex medicorum sententia monialis aegrotans aeris et caeli mutatione indigere dicatur, illud primum sedulo investigandum est, an exposita veritate nitantur; an medicus qui de iis testatur, talis sit, ut ei merito fides adhiberi possit, vel potius expediat, alterius quoque medici explorare sententiam. Tum, comprobata facti veritate, facile moniali indulgetur facultas ad certum tempus transeundi ad alium salubrioris aeris locum, dummodo in alio monialium monasterio eiusdem vel alterius instituti collocetur, ac retento semper onere redeundi ad monasterium unde discesserat, cum exactum fuerit praefinitum tempus ad experiendum salubrioris aeris beneficium. „ Lo stesso dice quando si tratti di fare i bagni o di prendere le acque in luoghi determinati, in cui la religiosa non possa stare in altro monastero ma deve dimorare in case private: " Sedulo, insegna, advertendum est cuinam concredantur moniales e clausura egressae. Nec enim indiscriminatim cuique tradendae, sed commendandae sunt vel fidei patris si superstes vivat, vel patruorum, vel fratrum, siquidem maturae aetatis sint, integrique nominis, vel denique matris custodiae; hisque omnibus deficientibus advocandae sunt honestae mulieres arcto consanguinitatis vinculo moniali coniunctae; et si nec istarum copia suppetat, confugiendum est ad matronas omni exceptione maiores. Insuper indicendae leges atque cautiones, quae in itinere et in statione observentur; regressui autem certum temporis spatium est praefiniendum. Moniali denique interdicendum ne monasticum exuat habitum, ad hoc, ut se ubique monialem esse meminerit. „—Qui fra gli altri doveri che corrono alla monaca uscita dal chiostro, si fa menzione del suo sollecito ritorno in clausura; ma non si parla di pene che possa incorrere nel caso d'inadempimento.

dalle incorse censure: ma si vuol riflettere che, come insegna Benedetto XIV (Inst. XCV.), dalle facoltà che concede la S. Sede non si vuol dedurre la necessità di ottenerle, giacchè siffatte facoltà spesso si dànno *ad cautelam*.

Un'altra ragione di ciò che qui sosteniamo, può ricavarsi dalla stessa Costit. *Decori* di S. Pio V. In essa concedesi alle monache la facoltà di uscir dalla clausura ne' casi d'*incendio*, d'*infermità di lebbra* e di *epidemia*, sotto parecchie condizioni, fra cui quella che " in praedictis casibus extra monasteria nisi ad necessarium tempus stare non liceat. „ Or si chiede da' TT. se chi si trattiene fuori del monastero oltre il tempo necessario nei detti casi, com'è certo che pecca, cada così pure nella scomunica. S. Alfonso (L. VII, n. 229) nega, sull'autorità del Sanchez: " Ait Sanchez illam non incurrere excommunicationem si extra commoretur, quia ipsa iam egressa est cum licentia. „ — Lo stesso dovrà dirsi nel caso nostro. La monaca è già uscita con licenza della S. Sede; perciò se non rientra nel tempo stabilito, commetterà peccato, ma non cadrà nella censura.

Non mancano Teologi, i quali espressamente insegnano cotal dottrina. Così il Del Vecchio (*Th. Mor. Comp.* Vol. II, n. 606 ed. 4°): " Si obtenta facultate exeundi ad tempus, eo elapso monialis non ingrediatur, non peccat si moretur adhuc extra per unum vel duos dies; si ultra moretur peccat graviter, *censuram tamen non incurrit*, quia jam ipsa egressa est cum licentia et poenae non sunt ultra casus notatos extendendae. „ — Lo stesso scrivono il Berardi (*Praxis* Vol. II, n. 3625), il Barbosa (*De off. et pot. Episc.* alleg. 102 n. 58), il Tamburrino (*De jure Abbatissae* disp. 20, q. 7, n. 2 et 3). Ed il Ferraris (v. *Moniales* art. III, n. 25): " Moniales, dice, ex licentia sacrae Congr. egressae tenentur sub mortali, statim expleta causa egressus se ad monasterium recipere... Hoc tamen intelligendum est moraliter et non metaphysice, adeo ut, si per breve spatium v. g. unius vel alterius diei ingressum suum in monasterium differrent, non peccarent mortaliter. „

La monaca dunque che lascia trascorrere i limiti del permesso, senza rientrare nel chiostro, peccherà mortalmente o venialmente secondo il tempo più o meno lungo in cui si trattiene fuori, oltre i detti limiti; ma non incorrerà la censura della Costit. *Apostolicae Sedis*.

Donde si deduce che, nel caso qui proposto, Clotilde, con trattenersi tre giorni oltre il tempo stabilito, ha peccato, ma non è caduta nella scomunica. I TT. citati ammettono che uno o due giorni sieno in ciò materia parva: crediamo noi che anche tre giorni non eccedano tal parvità di materia, massime se ci sia una qualche ragione, la quale, per altro, quando sia giusta, potrà scusare pur dal peccato. Deducesi parimenti quanto sia erronea la condotta del confessore che ricusa di assolvere Clotilde, credendola irretita di censura.

58.

Se il Decreto AUCTIS ADMODUM *della S. C. de' VV. e RR. debba applicarsi anche agl' istituti approvati da' Vescovi.*

D. Il Decreto *Auctis admodum* del 4 nov. 1892 (V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 218), riguardante la promozione agli Ordini e l'espulsione degli alunni dagl'istituti di voti semplici e solenni, ha egli da applicarsi anche agl'istituti religiosi non approvati dalla S. Sede, ma soltanto da Vescovi?

R. Crediamo che siffatto decreto non debba applicarsi agl'istituti non approvati dalla S. Sede. Eccone le ragioni: 1.° Perchè la S. Sede nelle Costituzioni e nei Decreti generali, riguardanti gl'istituti religiosi non suol contemplare che quelli solamente, i quali hanno l'approvazione Apostolica: gl'istituti eretti dai Vescovi hanno le sole leggi particolari imposte dai Vescovi, i quali ne sono in tutto i superiori. Così la S. C. del Concilio il dì 3 genn. 1723, trattando di un istituto di donne, eretto dal Vescovo, che professavano il Terz'Ordine di S. Francesco, rescrisse: " Esse subiectum omnimodae iurisdictioni Episcopi, citra tamen approbationem S. Congregationis circa illud. „

2.° Perchè, stanti i celebri divieti del Concilio Lateranese II, e di quello di Lione (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 185), non sarebbe consentito ai Vescovi di fondar nuovi istituti religiosi. L'uso nondimeno ha derogato a tal divieto. Ma la S. Sede non ha mai positivamente riconosciuto questo diritto nei Vescovi; solo tollera il detto uso (V. *Mon. Eccl. l. c.* p. 191). Da ciò può raccogliersi, che, emanando la S. Sede leggi e decreti per gl'istituti religiosi, intende parlare degli approvati, non dei solo tollerati.

3.° Perchè qui stiamo *in odiosis*; e fa d'uopo di stretta interpretazione. Se la S. C. nel cit. Decreto avesse pur fatto menzione degl'istituti fondati dai Vescovi, il decreto certamente dovrebbe estendersi a questi. Non avendone parlato,

bisogna restringerne il senso a quegl'istituti solamente che dipendono dalla S. Sede.

4.° Del resto, le disposizioni del cit. decreto *Auctis admodum* non possono generalmente attagliarsi agl'istituti fondati dai Vescovi. Ivi p. e. si parla di ordinazioni a titolo di mensa comune, il che non ha luogo negli istituti episcopali, in cui non è lecito promuovere gli alunni a questo titolo. Si parla ivi, nel caso di licenziamento di un religioso, di trovare un Vescovo benevolo che lo riceva; e questo neanco può avverarsi nelle fondazioni del Vescovo, in cui gli alunni sacerdoti non cessano di essere incardinati nelle rispettive chiese. — Da tutto ciò chiaramente può dedursi, il cit. Decreto non doversi estendere alle fondazioni approvate dai Vescovi; ma riguardare i soli istituti fondati col beneplacito della S. Sede.

59.

Circa i professi di voti semplici, da emettersi prima dei voti solenni, negli Ordini religiosi.

D. Negli Ordini religiosi, un professo di voti semplici che hanno da farsi prima dei voti solenni, ha, prima di detta professione semplice, determinato, come deve, a chi spetterebbe l'amministrazione e l'usufrutto dei suoi beni, di cui rimane ancora proprietario. Ma, mentre sta sotto i voti semplici — *a)* gli viene una eredità alla quale non pensò — *b)* la persona, a cui affidò l'amministrazione, muore. Per costituire un nuovo amministratore, e per disporre dei frutti di cotale eredità, gli basta la licenza dei superiori, o ha egli da ricorrere alla S. Sede? — Bizzarri, nella sua *Collectanea* (ediz. del 1863) p. 859 riferisce una risposta, dove si dice: " Quod etiam dicendum erit de bonis, quae post professionem titulo haereditario eis obvenerint. „ Ma il *quod etiam* può riferirsi alla sentenza *accedente Apostolicae Sedis placito*, o alla precedente, dove si dà il diritto di cedere *quibus eis placuerit?*

R. Il Bizzarri nel luogo citato non parla dei professi di voti semplici da premettersi ai voti solenni negli ordini religiosi; ma di un articolo " quoad votum paupertatis prout extat in Constitutionibus Presbyterorum Societatis Mariae sive Maristarum a Summo Pontifice per modum experimenti ad sexennium approbatis. „ Parla perciò di un istituto assolutamente di voti semplici.

Le norme per la professione di voti semplici da premettersi a quella di voti solenni si hanno nelle Dichiarazioni della S. C. de' VV. e RR. del 12 giugno 1858 (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 35), dove all'art. 9 sta detto: " Professi votorum simplicium dominium *radicale*, uti ajunt, suorum bonorum retinere poterunt, sed eis omnino interdicta est eorum administratio, et reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem votorum simplicium cedere pro tempore, quo in eadem votorum simplicium professione permaserint, administrationem, usumfructum et usum quibus eis placuerit, ac etiam suo Ordini, si ita pro eorum libitu existimaverint. „ Fin qui, e non più oltre si estende la norma pel voto di povertà dei professi di voti semplici che si debbono premettere ai solenni.

Ma se dopo emessi i detti voti semplici, muore l'amministratore; se accade di ricevere qualche nuova eredità, come dovrà farsi? Crediamo che debbano qui adottarsi le stesse norme prescritte per gl'istituti di voti semplici, da noi diligentemente esaminate nel Vol. VI, Par. II, p. 39. Imperocchè, trattandosi negli uni e negli altri del dominio *radicale*, quanto è disposto pei secondi non può non aver luogo anche pei primi.

Ecco adunque ciò che per gl'istituti di voti semplici va dichiarato dopo quello che si è riferito di sopra: " Huic vero cessioni apponi poterit conditio quod sit quandocumque revocabilis; sed professus hoc iure revocandi in conscientia minime uti poterit, nisi accedente Apostolicae Sedis placito. Quod etiam dicendum erit de bonis quae post professionem titulo haereditario eis obvenerint. „ — Qui il *quod etiam dicendum erit* deve riferirsi a tutto il detto innanzi, a cominciare da *professi votorum simplicium* non già ad *accedente Apostolicae Sedis placito:* 1.° perchè dopo il *placito* vi ha punto, non virgola, e però, secondo l'uso ordinario di scrivere, fa d'uopo riferire il relativo ai periodi precedenti — 2.° perchè la materia stessa richiede tale interpretazione, trattandosi di dominio *radicale* dei proprii beni, da cui vien tolto l'usufrutto, l'uso e l'amministrazione; e però tanto è conservare il dominio di ciò che prima si possedeva, quanto è acquistarlo di ciò che poi possa venire.

Rispondiamo dunque ai quesiti. Il professo di voti semplici da premettere ai solenni, se, morto l'amministratore, vuol costituirne un altro, non può da sè: deve ottenerne prima la venia Pontificia. Imperocchè la mutazione dell'amministratore è pur esso atto di amministrazione la quale è vietata del tutto dopo i voti

semplici (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. 11 pag. 41 *d*)). Perciò si dice nella detta dichiarazione ; " Debent propterea ANTE PROFESSIONEM votorum simplicium cedere administrationem etc. „ Prima della professione è consentita la scelta dell'amministratore; dopo l'amministrazione, no. Può il professo riservarsene il diritto pel foro civile, ma di questo diritto " in conscientia minime uti poterit, nisi accedente Apostolicae Sedis placito. „

Quanto poi all'accettazione dell'eredità, trattandosi del solo dominio radicale, questa è consentita anche senza venia; giacchè i professi di voti semplici *dominium radicale bonorum suorum retinere poterunt.* Se possono ritenere il detto dominio dei beni che possedevano, possono anche ritenerlo dei beni che acquisteranno senza loro industria. Tutto al più, s'è necessario qualche atto legale di accettazione della eredità, per questo atto richiedesi la sola venia dei superiori, stando scritto nella prefata dichiarazione: " Professis autem vetitum non est ea proprietatis acta peragere de licentia superioris quae a legibus præscribuntur. „

—

NOTA

Se alla Confraternita del SS. Rosario possano ascriversi i fedeli defunti.

Nel Vol. VII del nostro *Monitore*, Par. II, p. 142, dimostrammo che a nessuna Confraternita, neanco a quella del SS. Rosario, possono ascriversi i fedeli defunti, affinchè questi godano i suffragii proprii di coloro che vi si ascrissero in vita.

Un egregio nostro associato ci ha opposto l'insegnamento del p. Fr. Tommaso Maria Leikes de' Predicatori, il quale nella sua pregiata opera col titolo *Rosa Aurea* (1), sostiene con documenti che una speciale concessione della S. Sede attribuisce alla Confraternita del Rosario la facoltà di ascrivere fra i socii anche i fedeli defunti. — Vogliamo qui esaminare con attenzione tale insegnamento, e le ragioni su cui poggia, perchè meglio si chiarisca questo punto.

Il detto Autore adunque scrive (pag. 202): " Hæc confraternitas etiam mortuos admittit et facit participes bonorum omnium prædictorum; legitur enim: Confraternitati SS. Rosarii possunt adscribi etiam fideles defuncti, qui sic plenariam pœnæ remissionem consequi valeant. „ — Ma su qual fondamento ciò si asserisce? Non su di altro che sopra una Bolla di Alessandro VI il quale veramente concede tal privilegio. Questo Pontefice infatti nella Costituz. *Illius qui* del 13 giugno 1495 (V. *Acta S. Sedis pro societate SS. Rosarii*, Lugduni, 1891, Vol. II, Par. I p. 16) stabilisce : " Auctoritate Apostolica decernimus quod omnes et singuli confratres et consorores animabus suorum parentum vel aliorum defunctorum in Purgatorio existentium succurrere volentes, singulariter nomina suorum parentum vel aliorum defunctorum in Purgatorio existentium exarent, vel exarare faciant. Si vero pro singulari anima, interventione devota, manus porrexerint adiutrices, iuxta eorum posse, et facultatem, tandem pœnam, quam in Purgatorio pati debuerint, auctoritate Dei qua utimur in terris, de qua magis ac magis confidimus in Coelis, auctoritate plenaria totius militantis Ecclesiæ eis bona ipsius communicando, ac merita passionis Christi, ac Virginis Mariae intercessionibus, per modum suffragii misericorditer in Domino relaxamus pariter et dimittimus. „

Da questa Bolla molti autori, come il Miecoviense (*Disc. praedic.* T. II p. 254 n. 8 Neapoli 1857), il Leonardi (*Thesaurus SS. Rosar.* Lovanii 1646) ed altri anche recenti, ricavano il privilegio di potersi pure oggidì ascrivere i defunti alla Confraternita del Rosario. Ma tutti costoro non tennero presenti le non poche generali rivocazioni d'indulgenze fatte da' Pontefici posteriori.

È celebre invero la Bolla di S. Pio V *Etsi dominici* del 1567 in cui pei molti abusi introdottisi, solennemente richiamò ed abolì tutte e singole le indulgenze concesse da se e dai suoi predecessori a qualsivoglia chiesa, o pio luogo, o confraternita, " pro quibus (indulgentiis) manus sunt porrigendae adiutrices, et quae quaestuandi facultatem quomodolibet continent. „ Or nella cit. Bolla di Alessandro VI dicesi appunto MANUS PORREXERINT ADIUTRICES IUXTA EORUM POSSE ET FACULTATEM.

Il Tridentino nel 1562 (Sess. XXII, c. IX) confermò questa revoca ; e dispose che d'allora in poi, perchè i fedeli non venissero privati di quell'aiuto spirituale, dovessero le indulgenze volta per volta pubblicarsi dagli Ordinarii per mezzo di due del capitolo : " Indulgentias vero, aut alias spirituales gratias, quibus non

(1) Rosa aurea. De Sacratissimo B. Mariæ V. Rosario, eiusque Venerabili Confraternitate, deque Rosario tum perpetuo tum vivente, auctore P. Fr. Thoma Maria Leikes— Diilmen in Guestfalia, 1886.

ideo Christi fideles decet privari, deinceps per Ordinarios locorum, adhibitis duobus de Capitulo, debitis temporibus populo publicandas esse decernit. „

Più apodittico è il Decreto d'Innocenzo XI *Delatae saepius* del dì 7 marzo 1678 (ap. Ferraris v. Indulg. art. IV, n. 15), il quale, dopo aver dichiarate apocrife e di niun valore le indulgenze, segnate in un lungo catalogo, aggiunge: " Ac demum omnes indulgentias concessas.... ante Constitutionem 115 Clementis VIII, cuius initium *Quaecumque* etc. et 68 Pauli V incipientem *Quae salubriter* etc. habitas per aggregationem vel aliam communicationem ab archiconfraternitate ulla, ordine, congregatione, societate, etiam Iesu, capitulo vel coetu quocumque, vel ab eorum officialibus, superioribus aliisque personis, vel persona, etiamsi earum vel eius mentio specialis et individua facienda esset, nisi fuerint deinde Romani Pontificis auctoritate innovatae, aut confirmatae, nullius esse roboris et momenti pariter declarat. „ Ed aggiunge: " Porro summaria indulgentiarum pro congregationibus Doctrinae Christianae, confraternitatibus SS. Trinitatis et Redemptionis captivorum, Nominis Dei, Rosarii, B. Mariae de Mercede, et Redemptionis Captivorum, B. Mariæ de Monte Carmelo, Cincturæ S. Augustini, et S. Monicæ, nisi ab eadem Congregatione recognita, non permittuntur. „ — Dal quale documento si ricava che nel 1678 furono abolite tutte le indulgenze che promanavano dalle Arciconfraternite e dagli Ordini religiosi, non rinnovate e confermate dalla S. Sede; e che non valgono più gli antichi sommarii delle indulgenze di qualsivoglia associazione o confraternita, non inclusa quella del Rosario, che non fossero state riconosciute dalla S. Congregazione.

Or la indulgenza di Alessandro VI circa l'ascrizione dei fedeli defunti alla confraternita del Rosario non è stata più confermata, nè inserita nel sommario delle Indulgenze per la prefata confraternita, come può vedersi nel nostro *Monitore Ecclesiastico* Vol. IV, Par. II, pag. 200, in cui demmo il detto sommario sancito dalla S. C. d'ordine di Pio IX di s. m. — Dunque quella indulgenza, se potea valere nei tempi andati, or non può aver più vigore.

E non può averne, anche perchè la S. Sede ha positivamente vietato di ascrivere i fedeli defunti a qualsivoglia confraternita. Così la S. C. Suprema del S. Uffizio coi decreti del 12 luglio 1703, del 25 maggio 1864 e del 13 dicembre 1876. Così pure la S. C. delle Indulgenze nel decreto del 14 agosto 1889 *in S. Severi*, da noi riportato nel Vol. VII, Par. II, pag. 142.

Il p. Leikes non disconosce la forza di questi decreti; ma scrive *(l. c.* p. 203 nota 2): " Decreta nova, quae vetant ne defuncti sodalitatibus adscribantur pro Confraternitate nostra nullius sunt valoris, ut habetis infra, ubi de indulgentiis et privilegiis non revocandis agetur. „

Nel luogo dev'egli parla *de indulgentiis et privilegiis non revocandis*, a pag. 341, altro non reca che una dichiarazione del Card. Penitenziere *Sanctorum Quatuor*, del dì 27 aprile 1530, nella quale attesta che Clemente VII *vivae vocis oraculo* concesse, le indulgenze ed i privilegii attribuiti dai Romani Pontefici alla Società del Rosario, non doversi intendere sospese o rivocate per qualsivoglia decreto o clausola derogatoria, " nisi facta de eisdem speciali mentione. „ Ma noi abbiamo già visto come Innocenzo XI nel Decreto *Delatae saepius*, posteriore a quella dichiarazione, abolì tutte le indulgenze concesse precedentemente a qualsivoglia confraternita, *etiamsi earum mentio specialis et individua facienda esset;* ed ordinò di non permettersi sommarii non riveduti e non riapprovati dalla S. Sede, facendo, fra le altre, speciale menzione della Confraternita del Rosario.

Da tutto ciò chiaro apparisce come la facoltà di ascrivere i fedeli defunti, concessa da Alessandro VI alla Confraternita del Rosario, non possa oggigiorno dirsi in vigore; e non valgono perciò le indulgenze attribuite a tale ascrizione.

È questa la opinione pure dei dotti Domenicani compilatori degli *Acta S. Sedis pro societate SS. Rosarii* editi in quattro tomi a Lione il 1890, d'ordine del Generale de' Predicatori. Ecco com'essi scrivono nel Vol. II, pag. 18 in nota alla Costituz. di Alessandro VI che avea fatta quella concessione:

" Quamvis auctores, non pauci quidem, indulgentias, privilegiaque in hac Bulla concessa, in suis operibus passim evulgarint, de eis tamen silere in primo huiusce operis volumine prudens existimavimus. Cum hic sit mentio eiusdem uti supra conditionis, qua nempe *Christifideles interventione devota manus porrexerint adiutrices iuxta eorum posse et facultatem*, et licet nonnulli haud omnibus huiusce Bullae partibus id referendum intelligant, Sacrae tamen Congregationes Romanae indulgentias in hac Bulla contentas ut adhuc hodie vigore pollentes nunquam agnoverunt, easque semper revocatione Concilii Tridentini et Consti-

tutionis S. Pii V. *Etsi Dominici gregis* supposita iudicaverunt. Neque igitur in Summario a S. C. Indulg. approbato et Bullae solemni *Nuper pro parte* inserto, neque in recenti Summario ab eadem S. C. approbato, et a Pio IX 16 septembris 1862 confirmato reperiuntur, neque proinde apud Christifideles propagari tuto queunt. „

Dopo siffatto autorevole giudizio, non accade aggiunger altro. Diciamo solo che i fedeli defunti possono bene aiutarsi con applicar loro le innumerevoli indulgenze oggidì in vigore per gli ascritti alla Confraternita del Rosario, che tutte sono applicabili alle anime del Purgatorio, come si ha dal Sommario (V. *Mon. Eccl. l. c.*), senza bisogno di ascrivere i nomi dei detti defunti alla medesima Confraternita.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 19-21 *di q. P.)*

13. — **D.** Un sacerdote, collettore dell'Opera della S. Infanzia, può benedire gli oggetti di divozione segnati sulla copertina degli *Annali*, col solo segno di croce?

R. Il privilegio di tali benedizioni si contiene nel Breve *Humani generis* del 3 febbr. 1893 *(Mon. Eccl.* q. V. P. I p. 103). In esso sta detto: " Facultatem facimus de respectivi loci Ordinarii consensu... *in forma Ecclesiae consueta* privatim benedicendi extra Urbem cruces, crucifixos, sanctae numismata, coronas precatorias, et parvas D. N. I. C., B.mae Virginis Mariae, Sanctorumque ahenas statuas. „ — E parlando de' sacri scapolari della SS. Trinità, della B. V. del Carmine, de'Sette Dolori della B. V. e della Immacolata Concezione dice: *Consueto ritu* benedicere et fidelibus imponere valeant. „ — Dunque non basta il semplice segno di croce; ma occorre *la forma consueta* e il *consueto rito*, che può vedersi nell'appendice del Rituale Romano.

14. — **D.** Alle corone che si benedicono, in forza del privilegio concesso ai collettori dell' Opera della S. Infanzia, possono applicarsi le indulgenze del S. Rosario?

R. Le indulgenze che possono applicarsi alle dette corone, sono quelle indicate nel cit. Breve *Humani generis*, il quale conferisce la facoltà di benedir corone, medaglie, crocifissi ecc. " cum applicatione omnium et singularum indulgentiarum quae in elencho edito typis S. C. de Propaganda Fide die 23 febr. 1878 „ (Vedi questo elenco nel *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, pag. 115). Queste sole indulgenze adunque possono applicarsi alle corone in virtù del detto privilegio, non già tutte quelle concesse da'RR. PP. al S. Rosario, per cui richiedonsi speciali facoltà.

15. — **D.** È lecita la generazione umana artificiale che si va introducendo nella terapia moderna?

R. Di questo nuovo sistema di generazione parlano varii TT. moderni, fra i quali il Ballerini *(Opus Th. Mor.* edit. a P. Palmieri Vol. VI, pag. 684) ed il Berardi *(Praxis Conf.* Vol. II, p. 726 edit. II). È opinione di questi che, colle debite cautele, e quando ci sia vera necessità, siffatto sistema non debba dirsi illecito.

16. — **D.** La proibizione, fatta per gli oratorii privati e gentilizii dei campisanti, di non celebrarsi senza venia Apostolica la S. Messa, come nel Rescritto della S. C. del Conc. 20 Genn. 1894 *in Platien. (Mon. Eccl.* q. V. P. I, p. 268), deve pure estendersi all'oratorio principale, erettovi dal Municipio?

R. Crediamo che no. L' oratorio principale del campo-santo non deve dirsi privato, ma pubblico; e per pubblico vien considerato dalla S. C. dei Riti, la quale ai dubbii: " I. An principale coemeterii publici oratorium per propriam benedictionem benedicendum sit?—II. An privatae aediculae seu sacella in privatorum sepulcris benedicenda sint? „—il dì 31 gen. 1887 rescrisse: "Ad I. Affirmative, *tamquam per publicum oratorium.* — Ad II. Negative „ (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 56). Ecco adunque la differenza che corre tra l' oratorio principale e gli oratorii gentilizii del campo-santo: il primo, come pubblico, si benedice; i secondi, come privati, non si benedicono. È risaputissimo che negli oratorii privati non benedetti, non si può celebrare il S. Sacrifizio senza venia Pontificia, come si può ben celebrare negli oratorii pubblici e benedetti.

17. — **D.** Ha dovere il municipio, non solo di pagare tutte le solite spese di culto, ma di restaurare la Chiesa parrocchiale quando il bisogno lo richiegga?

R. Quanto alle spese di culto che devonsi o per contratto o per diritto trentennario, non v' ha dubbio alcuno che il Municipio sia in obbligo di pagarle al comune. Innumerevoli pareri del Consiglio di Stato lo dimostrano (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. II, pag. 166 ecc.).— In ordine ai restauri della chiesa parrocchiale, ecco ciò che prescrive la legge comunale art. 271: " Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie pei comuni

quelle per la conservazione degli edifizii servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi. „ — Ed il Consiglio di Stato dichiarò che tale obbligo comprende anche quello della ricostruzione, quante volte gli edifizii stessi fossero rovinati o pericolanti o inservibili ; e non di una sola chiesa parrocchiale, ma di quante se ne ritrovino nell'ambito del comune (13 nov. 1891 — *Mon. Eccl. l. c.*).

18. — **D.** Il Decreto *Romani Pontifices* del 25 genn. 1848 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, P. II, p. 249) vuole che non si accettino novizii negl'istituti religiosi senza la testimoniale dell' Ordinario di origine, e di quello in cui dimorò il postulante dopo l'anno 15.° *ultra annum*. Chiedesi: 1.° Come deve intendersi *l' annum*, interpolato o continuo? — 2.° Come deve intendersi *l' ultra*, di poco o di molto? — 3.° Se ciò non si osserva, è nulla la ricezione?

R. Al 1.° La legge non distingue ; neanco noi perciò distinguere dobbiamo: basta anche l'anno interpolato, perchè occorra la testimoniale. — Al 2.° L' *ultra* deve intendersi nel suo significato letterale: perciò, spirato l'anno, anche dopo un giorno, urge il precetto. — Al 3.° Se ciò non si osserva, la ricezione ed anche la professione sarà illecita, non già nulla. Così fu dichiarato dalla S. C. de' VV. e RR. il 1 maggio 1851 ad 8 et 9 (*Mon. Eccl. l. c.* pag. 251).

19. — **D.** Lucio s'è fabbricata un' abitazione sulle rovine di un'antica cappella che comprò come materiale. Ha commesso peccato? È caduto in qualche censura?

R. Disputammo altrove sulla liceità di adoperare ad usi profani il materiale delle chiese smantellate (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 275). Però quando le chiese che non si possono più ristorare, vogliono convertirsi ad usi profani, non indecenti, occorre la venia della S. Sede, a norma del Tridentino Sess. 21, cap. 7, *de ref.* (V. *Mon. Eccl. l. c.* p. 172). — Non v'ha poi nessuna censura per chi operi diversamente. — Lucio perciò fece male nel convertire in abitazione privata l' antica cappella ; ma non è caduto in censura. Farà bene a mettersi in regola con ricorrere alla S. Sede, per mezzo del Vescovo.

20. — **D.** In V. è costume che si commettano litanie a sacerdoti, da cantarsi in chiesa, le quali litanie diconsi colle risposte *ora pro ea*, se per donna ; *ora pro eo*, se per uomo; *ora pro eis*, se per più persone o per le anime del Purgatorio. È lecita questa usanza?

R. Le litanie della B. V. benchè non siano di per sè orazione strettamente liturgica, pur nondimeno son preghiera comune e veneranda , riconosciuta dalla Chiesa, e posta nell' Appendice del Rituale. Non conviene perciò mutarla in nessuna sua parte. Dove però sia in uso la esposta pratica, quando venga tollerata dall' Autorità diocesana, non crediamo doversi abrogare dai semplici sacerdoti.

21. — **D.** Basta ad un sacerdote semplice, per battezzare un fanciullo, o per benedire un matrimonio, il permesso del Vescovo ; ovvero richiedesi quello pure del parroco? E che, se quegli permette, e questi non voglia consentire?

R. A stretto diritto, basterebbe il permesso del Vescovo, il quale è il parroco de' parroci. Però, quando non ci sia una giusta ragione, il Vescovo non può derogare al diritto del parroco. — Allorchè il parroco si opponga senza ragione alla concessione del Vescovo, in tal caso può questi far valere il suo diritto.

22. — **D.** Nella P. I di questo Vol. del *Monitore* a p. 237 si dimostrò con molte prove non esser tenuto alla conventuale il canonico dispensato *ad tempus* dal servizio del coro. Vale ciò anche quando gli statuti vogliono che poche messe spettino ai canonici, e la maggior parte ai mansionarii? Vale quando non ci sieno distribuzioni capitolari, ma abbia luogo la puntatura?

R. Vale senza dubbio nell' un caso e nell' altro. O poche o molte che sieno le messe da celebrare, sono sempre *conventuali* e vanno soggette a tutte le norme proprie di queste. La puntatura poi supplisce benissimo la piccola massa delle distribuzioni, perdendosi con quella ciò che non si guadagnerebbe con questa.

—

BIBLIOGRAFIA

De Siena Pasquale — Novissimae Bullae S. Cruciatae Expositio, illustrium Theologorum doctrinis et Commissariorum generalium declarationibus innixa, per Sac. Paschalem De Siena — Editio altera aucta et emendata, iuxta novas declarationes etc. — Neapoli ex typ. Archiep. 1894 — in 8.° di pag. 132.

Annunziammo colle debite lodi la prima edizione di questo ampio Commentario della Bolla della Crociata per le provincie napoletane. Quest' altra edizione intanto è da raccomandare assai più della prima; imperocchè in essa trovansi le ul-

time dichiarazioni fatte dal Commissario generale che la rendono più interessante. I parroci ed i confessori del Napoletano, se vogliono bene esercitare il loro officio, non dovrebbero privarsi di questa dotta, chiara ed accurata trattazione.—Si vende per L. 1,70 presso l'Autore in Napoli, vico Sedile Capuano, 10.

Morino Giovanni — Theologia Moralis ad mentem S. Alphonsi M. de Ligorio E. et D. et ex eius operibus potissimum deprompta, addita Constitut. *Apost. Sedis,* cura et studio Ioannis Morino Congr. Missionis S. T. D. — Editio IV, Taurini 1893, ex typ. Fratr. Canonica — Due Vol. in 8.° gr. di pagg. LXIII, 498, 548.

—Manuale Theologiae Moralis ad mentem etc. cura et studio Ioannis Morino Congr. Miss. — Taurini 1894, ex typ. Fr. Canonica — in 8.° di pag. 306.

La Teologia Morale del Morino è già alla quarta edizione, in due belli e giusti volumi. I pregi che l'han renduta sì commendevole e ricercata, consistono segnatamente nella purezza della dottrina ligoriana, in un ordine logico inappuntabile; in una chiarezza che invoglia a tenerla fra le mani ed a studiarla; in una relativa brevità, che, respingendo il superfluo, contiene tutto il necessario; nella copia di pratici insegnamenti, sparsi per lo più nelle note, che riguardano soprattutto i nostri tempi. È perciò un'opera preziosa per le scuole; un manuale opportunissimo pei confessori, che noi non sapremmo raccomandare a bastanza. — Vendesi per L. 8 presso i Fratelli Canonica in Torino via Botero, 8.

Il Manuale poi della Teologia Morale è un ristretto fedelissimo dell'opera grande annunziata. Può servire per aiuto di memoria in apparecchio ad esami od a concorsi; può servire altresì per un corso abbreviato di Teologia Morale, con tenersi però sempre a fianco l'opera grande per maggiori e necessarii chiarimenti. — Costa L. 3,50 presso i detti Fratelli Canonica.

—

CRONACA RELIGIOSA
(30 Aprile 1894)

Il S. Padre ai Vescovi della Polonia— Il 19 u. s. indirizzò Sua Santità una Enciclica ai Vescovi della Polonia, scritta con alta sapienza e con apostolica libertà e fortezza. Nella prima parte di questo importante documento, che avrà un successo straordinario, parla all'intera nazione polacca, ne ricorda le glorie e la costante sommissione alla Chiesa, la quale sempre ha inculcata l'equità e la giustizia ai principi e l'ubbidienza ai popoli. Raccomanda ai Vescovi che difendano la santità della famiglia, curino l'educazione della gioventù, l'istruzione, e la disciplina del Clero.

Nella seconda parte si rivolge successivamente ai polacchi russi, agli austriaci ed ai prussiani. Raccomanda ai primi la saldezza e la costanza nella fede: dichiara di amarli quanto li amarono i suoi predecessori: conosce i loro bisogni, e fece quanto poteva per sovvenirli, sia col trattato del 1882 fatto col governo imperiale, sia con essersi rivolto direttamente allo Czar in loro favore. Esorta i Vescovi a difendere i dritti della religione e consigliar sempre ai popoli l'osservanza delle leggi — Agli austriaci ricorda la gratitudine che debbono all'Imperatore pei beneficii loro concessi, e lodando l'Università di Cracovia e gli ordini Religiosi, specialmente i basiliani, raccomanda la concordia fraterna coi cattolici greci-ruteni — Finalmente ai prussiani rivolge l'esortazione di confidare nell'equità dell'Imperatore Guglielmo.

Solenne beatificazione — Il dì 15 Aprile ebbe luogo nella Basilica Vaticana la solenne beatificazione del Ven. Giovanni d'Avila sacerdote secolare. Vi assistevano l'E.mo Card. Aloisi-Masella Prefetto e tutti gli altri Cardinali componenti la S. C. de' Riti, gli officiali della medesima ed il R.mo Capitolo Vaticano, con a capo l'E.mo Arciprete. In apposite tribune, ed in altri posti distinti, erano presenti la Postulazione della causa, il Comitato del pellegrinaggio Spagnuolo, i Collegi Ecclesiastici, moltissimi sacerdoti e religiosi, e grande numero di signori nostrani ed esteri. Dopo la solenne lettura del decreto, si cantò il *Te Deum,* scoprendosi la grande immagine del Beato, e poi Mons. Fausti solennemente celebrò la messa, accompagnata dai cantori della Cappella Giulia.

Nelle ore della sera, il S. Padre in sedia gestatoria calò in S. Pietro (a porte chiuse) per venerare il novello Beato. Fragorosissimi furono gli applausi, che gli rivolse l'immenso popolo, onde la vasta Basilica era stipata. Dopo la visita, la Postulazione offrì a Sua Santità i soliti doni.

Decreti di beatificazioni — Il 1.° sp. Domenica *in Albis,* alla presenza del S. Padre nell'appartamento Pontificio è sta-

ta fatta la solenne lettura dei Decreti per la beatificazione dei Venerabili Vincenzo Strambi Passionista, Vesc. di Macerata e Tolentino, e Diego da Cadice sacerd. Cappuccino, dichiarandosi del Ven. Strambi: *constare de virtutibus Theologalibus et Cardinalibus in gradu heroico*—del secondo: *constare de duobus miraculis:* 1m *prodigiosae sanguinis emanatione ex aridis ossibus Ven. Servi Dei*; 2m *Instantaneae perfectae sanationes a phtisi Adelaidis Quiroz Herrera; ideoque tuto procedi posse ad solemnem Servi Dei beatificationem.* Assistevano alla cerimonia il Card. Masella, Prefetto della S. C. dei Riti cogli Officiali della medesima, i ponenti ed i promotori delle due cause con le rappresentanze dei Passionisti e dei Cappucini.

Il 13 u. s. si è tenuta la Congregazione generale dei S. Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, Officiali e Consultori hanno discusso e dato il loro voto su due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Bernardino Realino, gesuita.

Nomine Pontificie—In sostituzione del defunto Card. Ricci-Parracciani, il S. Padre ha nominato Arciprete della Arcibasilica di S. Pietro l'E.mo Card. Rampolla Segretario di Stato di S. S.

Con biglietti della Segreteria di Stato, la stessa Santità Sua ha nominato l'Emo Card. Granniello fra i porporati componenti la Congregazione speciale per la revisione dei Concilii Provinciali; ed il Rmo P. Cicognani, Procurator Generale dei Domenicani, Segretario della S. Congr. dell' Indice.

Cardinale defunto—La sera del 6 sp. avvenne in Catania la morte dell' Emo Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet. Era nato in Palermo il 15 Agosto 1818. Giovanissimo si ascrisse alla Congregazione Benedettina, fu poi Priore nel monastero di S. Severino a Napoli, quindi Abate di S. Nicolò d'Arena in Catania, quando Pio IX nel 22 febbraio 1867 lo preconizzò primo arcivescovo di quella Città. Ricondusse alla primitiva osservanza della regola di S. Benedetto tutti i monasteri di Sicilia, ed organizzò il Collegio di S. Anselmo, destinato a divenire il gran Seminario di tutte le Congregazioni dell'Ordine benedettino. Ebbe viscere di ardente carità pel popolo, e fece prodigii di zelo nelle epidemie che afflissero Catania negli scorsi anni. Il regnante Pontefice nel Concistoro degli 11 febbraio 1889 lo creò Cardinale, assegnandogli il titolo Presbiterale di S.a Pudenziana. La sua morte fu altamente compianta da tutti, ed in Catania fu lutto pubblico nei suoi funerali. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, della Immunità Ecclesiastica, dei Riti, e dell' Indice.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nel Congresso medico tenutosi a Roma per iniziativa del ministro Baccelli, destò ammirazione il discorso d' inaugurazione fatto dal Dottor Callega, uno delle celebrità mediche della Spagna, il quale mandò un saluto affettuoso, ed un omaggio filiale al Sommo Pontefice. Buona parte dei congressisti assisterono alla messa di S. S. nella Sala Ducale Domenica *in Albis*, e ricevettero la benedizione apostolica.

— Il Santo Padre, nell' anniversario della sua Incoronazione, e per le feste Pasquali, per mezzo dell' Elemosineria Apostolica, ha elargite in beneficenza Lire 31 mila: cioè Lire ottomila per le povere monache, tremila pei sacerdoti bisognosi: lire cinquemila alle vedove ed agli orfani dei militari pontificii, ed il resto a famiglie povere di Roma, da distribuirsi dai parroci, per letti e sussidii.

— Il Sig. Filippo Giove ha donato Lire 50 mila pel restauro della Chiesa di S. Filippo a S.a Maria in Vallicella nella ricorrenza del centenario che sarà nel p. v. anno.

— Nella carica di Principe assistente al Soglio Pontificio succede il figlio del defunto Principe Colonna D. Marcantonio Duca di Marino.

— Nella Chiesa di S. Salvatore ad Ognissanti la signorina ventenne Olga Maria Coppini, di madre inglese, abiurò il protestantesimo nelle mani del curato Bellini con edificazione di tutti gli astanti.

— Il Comm. Michele Lessona nel Consiglio Comunale di Torino levò coraggiosamente la voce a favore delle Suore negli Ospedali, facendo rilevare i disordini, lo spreco, e gl' inconvenienti contro la pubblica moralità del personale laico, proclamando le suore qual guarentigia di moralità. Le nobili sue dichiarazioni, che meritamente riscossero gli applausi a Torino, avranno eco in tutta Italia e nell' estero.

—

— La missione cattolica Francese a Singan-Iu in Cina fu incendiata, ed i missionarii maltrattati ed imprigionati. La legazione francese chiede soddisfazione.

— Per le istanze del Re del Belgio al Papa, i Trappisti di Vesmalle stabiliranno una missione al Congo. Presso Leopoldwille hanno avuto mille ettari di terreno: colonizzando quella regione, evangelizzeranno gli infedeli.

— La discussione del bilancio degli affari esteri a Bruxelles ha dato luogo ad esplicite dichiarazioni di senatori e deputati cattolici in favore della indipendenza e sovranità territoriale del Papa.

— Il Duca di Norfolk ha elargita la cospicua somma di tremila sterline per l' erezione di una nuova Chiesa Cattolica a Dorking.

— Sono morti: P. Daniele da Bassano Min. Rif. Confessore di S. S., e la Superiora Generale delle Dame del S. Cuore.

— È morto Mons. Fosco, Vescovo di Sebenico in Dalmazia.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'interpretazione del Decreto Vigilanti studio, *che vieta con pene il mercimonio delle Messe.*

Romana et Aliarum — 24 Febbr. 1894 — *Per summaria precum* — Non appena fu promulgato dalla S. C. del Concilio il Decreto *Vigilanti studio,* che proibiva sotto censure il mercimonio delle Messe, Mons. Vescovo di Conversano si rivolse alla detta S. C., con chiedere se, non ostante il prefato Decreto generale del 25 maggio 1893, potesse seguirsi la norma tracciata dalla medesima S. C. il dì 24 aprile 1875, che consentiva agli amministratori di effemeridi religiose, sotto certe condizioni, di dare i loro giornali per applicazioni di Messe. Essendosi aspettata per due mesi la risposta del detto quesito, e non essendosi ricevuta, dal perchè molti insistevano presso la nostra Direzione per conoscere il parer nostro sulla interpretazione di quel Decreto, ci accingemmo a commentarlo da noi, esaminandone diligentemente, ed in ogni sua parte, il testo, secondo le strette regole del diritto. E nella 1.ª Parte di questo Volume, a pag. 157 e segg., demmo fuori il nostro commento, che fu riprodotto, o per intero, o per sunto, da moltissimi giornali cattolici, e fu approvato da gravi e dotti Teologi.

In esso ci parve di poter sostenere che, anche dopo il Decreto *Vigilanti studio,* fosse lecito alle amministrazioni dei diarii cattolici, purchè non appartenenti a librai od a mercanti, e con osservare le condizioni prescritte nel Decreto del 24 aprile 1875, di dare i loro giornali per messe.

Or siamo venuti a conoscere che da quanto si discusse dalla S. C. nei comizii generali del dì 24 febbraio 1894, la nostra interpretazione non era secondo la mente degli E.mi Padri; e ci affrettiamo perciò a tenerne avvisati tutt'i nostri lettori e tutti quei periodici che si compiacquero di riportare il nostro commento. — E perchè in siffatta quistione, che da vicino ci riguarda, niente da noi si dica di meno esatto, crediamo riprodurre testualmente il sunto officiale della causa trattata il detto giorno, senza nulla aggiungere del nostro.

" COMPENDIUM FACTI. Postquam decretum *Vigilanti* ad compescendum missarum mercimonium publici iuris evasit, et rogante Emo Praefecto S. C. de Propaganda Fide a SSmo ad ecclesiam quoque orientalem extensum est, statim plures ex variis partibus supplices libelli oblati sunt, hi ad dispensationem impetrandam contra latae legis dispositiones, illi vero ad quaedam dubia in practica legis applicatione diluenda.

" Porro ad dispensationes quod attinet post editum decretum haec norma servata est, scilicet, quaelibet postulatio ad negotia in futurum agenda aut ephemerides evulgandas ope missarum, generatim in suspenso retenta est; et tantummodo permissum ut negotia incoepta aut associationes antecedenter bona fide ad annum vel ad semestre iam initae explerentur, adiectis tamen debitis cautelis ad quoslibet vitandos abusus.

" Nunc autem de his precibus in merito sententia est ferenda: videndum scilicet an et quomodo eisdem satisfieri possit.

" Quo vero ad dubia proposita, principaliora duabus instantiis continentur; altera Episcopi Premisliensis, altera Episcopi Conversanensis, quae proinde ex integro excribuntur.

" Haec itaque in primis Premisliensis Praesul: " Decretum S. Congrega- " tionis Concilii datum Romae die 25 " Maii 1893, quo damnantur et gravi- " bus poenis mulctantur abusus, Mis- " sarum celebrationem spectantes, per

" illustrissimum Archiepiscopum Leo-
" politanum rit. lat. nuper ibi com-
" municatum, Orator paratus est pu-
" blicare in sua dioecesi.

" Ast quum in praefato decreto non
" fiat mentio responsionis, neque S.
" Poenitentiariae Ap. e 6 Octobris 1862,
" neque eiusdem S. Congregationis
" Concilii e 24 Aprilis 1875, quibus
" ecclesiasticis viris ad bonos libros
" vel diaria religiosa evulganda sti-
" pendiis Missarum uti permittitur,
" quum e contra in eodem decreto di-
" catur, " *revocatis quibuscumque in-*
" *dultis et privilegiis usque nunc con-*
" *cessis praesenti decreto utcumque*
" *adversantibus;* " — eapropter humil-
" lime infrascriptus Orator, antequam
" decretum publicet, enixe petit infor-
" mationem, utrum recentissimo de-
" creto revocatae censeri debeant su-
" pradictae responsiones. "

" Praeterea quaerit orator: " An il-
" licite agant ecclesiastici viri, quibus
" quidem a fidelibus Missarum sti-
" pendia non dantur immediate, sed
" qui eas eleemosynas sponte oblatas,
" ab aliis sacerdotibus vel Episcopis
" extraneis, e Gallia verbi gratia vel
" e Polonia Russiaci imperii, rogant
" aut oblatas acceptant, easque deinde
" sacerdotibus celebrandas offerunt,
" stipendii autem loco dant eis libros
" bonos a se editos vel diaria religiosa
" aequalis pretii?

" Item viri ecclesiastici, qui volen-
" tes aedificare Ecclesiam novam vel
" vetustam restaurare, deficientibus
" sumptibus, comparant sibi ab Epi-
" scopis vel monasteriis vel beneficia-
" tis abundantiorem numerum stipen-
" diorum Missae, et deinde rogant alios
" sacerdotes, ut certum numerum eius-
" modi Missarum, tempore debito gra-
" tis celebrent, stipendio earum pro
" fabrica Ecclesiae retento. "

" Haec itaque Premisliensis Praesul. Conversanensis vero haec definienda poscebat:

" I. Non ostante il prefato Generale
" Decreto del 25 Maggio 1893, può se-
" guirsi la norma tracciata da codesta
" medesima Sacra Congregazione il dì
" 24 Aprile 1875, ch'è come segue? "

" An et quomodo improbandi sint
" moderatores vel administratores dia-
" riorum religiosorum, qui sacerdoti-
" bus missas celebrandas committunt,
" retento ex earum eleemosynis pretio
" ipsis respondente in casu? — Resp.
" Negative dummodo nil detrahatur
" fundatorum vel oblatorum voluntati
" circa stipendii quantitatem, locum
" ac tempus celebrationis Missarum,
" exclusa quacumque studiosa collec-
" tione Missarum, et docto cui de iure
" de secuta Missarum celebratione,
" facto verbo cum Sanctissimo. "

" II. Nel caso di risposta affermati-
" va, la clausola *exclusa quacumque*
" *studiosa collectione Missarum* può
" interpretarsi, come si è soluto fino
" ad ora, nel senso che sieno vietati
" gli inviti a stampa e gli altri modi
" sconvenienti? "

" Supplex hic libellus Conversanensis Episcopi Iulio mense vertente oblatus fuit; et paulo post, scilicet Septembri mense, in ephemeride " *il Monitore Ecclesiastico* " quae sub auspiciis eiusdem Episcopi Conversani prodit, commentarium in decretum *Vigilanti* edebatur, quod librorum venditoribus, editoribus ac diariorum directoribus, valde arrisit et novorum dubiorum occasionem praebuit.

" Quae cum ita essent, res omnis, tam quoad preces pro dispensationibus, quam quoad dubia, una simul subiecta fuit sapienti EE. PP. iudicio, exquisito tamen prius voto unius ex consultoribus.

". VOTUM CONSULTORIS. Non sine dolore evolvi, quae de mercimonio Missarum relata sunt in expositione praecedente Decretum *Vigilanti studio,* et melius ac manifestius in postrema a Rmo Secretario exarata. Ex utraque colligitur quanta sapientia S. haec Congregatio Decretum renovaverit S. M. Pii Papæ IX, adiectis pœnis transgressoribus infligendis, ut tandem aliquando incommodum vere dolendum dissipetur, et penitus auferatur. Mercimonium ulterius dissimulandum non erat, et si hodiedum, sub specie honestatis, necessitatis, et religionis conatur obtrudi, vel simpliciter insinuari, expedit non fraena laxare, vimque decreti iam lati quomodolibet enervare, sed illud sartum tectumque servandum est, ne lamentata incommoda renoventur. Quod

si indulgentia concedenda sit, eo quia necessitas, aut vera utilitas cogunt, concedatur utique, sed talibus praepedita obstaculis, ne unquam vergat in praeiudicium decreti....

" Proinde duo ad trutinam sunt hic revocanda, nimirum an recentissimo decreto revocata sit, quam vocant declarationem, responsio scilicet a S. C. C. data in *Tarbien et aliarum* die 24 Aprilis 1875 *ad dubium VI:* et quid respondendum sit supplicibus libellis, quibus plures enixe petunt ut eis fas sit antiquo uti favore. Duobus dubiis, speculativo et practico respondeo.

" Ad I. quaestionem quod attinet notum Emis Patribus apprime est, sensum S. C. semper constanterque fuisse associationes, et eo magis aliud commercii exercitium, ope missarum et abusus periculum aliisque de causis, decreto anni 1874 vetitum omnino fuisse.

" Quin dicatur subsequenti anni 1875 responsione ad dubium VI in *Tarbien.* id iterum permissum fuisse. Quandoquidem in eo casu non agebatur de generali quodam dubio speculative resolvendo; sed de responsione ad supplicem libellum duarum ephemeridum *Acta S. Sedis* et *Le Missioni Cattoliche.* Et quod de privilegio his duabus ephemeridibus concesso, sub certis limitationibus, tunc dumtaxat ageretur, etiam ex eo evincitur, quod post responsiones ad varia dubia in ea causa proposita Emi Patres hanc clausulam censuerunt addendam: " Facto de prædictis omnibus verbo cum SS.mo. „

" Hoc argumentum quidam effugere tentant, et ad sophisma recurrunt, speciem praeferens veritatis, quod si serio consideratur, nullius est roboris, et ad persuasionem ingerendam ineptum. Articulus VI, aiunt, non continet privilegium, nec indultum, sed per se simplex declaratio est, prout verba insinuant.

" Ita Admonitor Eccl. Conversani, cui plures adhaerent. Acceptant autem conditiones appositas, *dummodo nil detrahatur fundatorum vel oblatorum voluntati circa stipendii quantitatem, locum, et tempus celebrationis, exclusa quacumque* (1) *collectione Missarum, et docto cui de iure de sequuta Missarum celebratione.* Non nego responsum cit. speciem declarationis habere, praesertim si casus intimius non examinetur, nec attendantur ea quae superius dicta sunt.

" Ceterum ab oppositoribus sciscitarer: poteratne Congregatio respondere negative? Potuisse puto, et ipsi certissime non negabunt. Cur autem posset? dicam aperte, ratione periculi. Ideo ad quaevis incommoda praecavenda, S. Congregatio conditiones superius notatas in sua responsione inseruit.....

" Confirmo ex scopo decreti, qui aperte colligitur ex ipsa praefatione. Praemittuntur enim haec verba: " *ad cohibendam pravam quorumdam licentiam, qui ad ephemerides, libros aliasque merces facilius cum clero commutanda missarum ope utebantur, nonnulla constituit eaque Pio PP. IX fel. rec. approbante edi* etc. „ Vigetne hodie necessitas illa cohibendi licentiam? Et sacra Congregatio decretum renovans additis poenis, aerem ne verberavit, in incertum pugnans? Si decretum noviter promulgatum est, novoque robore firmatum, non aberraret, qui assereret callida ingenia non defuisse, qui effugia et tergiversationes invenerunt, ut decretum eluderent. Eludebant sane non pauci, et ex litteris et informationibus datis apertissime constat. Illi autem qui inter mercatores non recensentur, et benigna concessione utebantur, erantne piaculi lamentati immunes? Puto plures utpote prudentes, honestos, religiosissimos sartas tectasque servavisse conditiones in articulo VI notatas. Absit ut velim, omnes omnino tanti criminis habere ut reos. Ast ab omnibus servabantur? — melius dicam — servari poterant?

" Praetereo tempus et locum celebrationis, cum impossibile sit emptores ephemeridis, in eo loco morari, ubi haec

(1) Animadverte verba " exclusa quacumque collectione missarum. „ Ita sane reperitur scriptum in actis Sacrae Congregationis. Quapropter errant qui in edenda hac responsione scribunt " exclusa quacumque *studiosa* collectione missarum. „ Verbum enim *studiosa* dicendum est interpolatum.

imprimitur. Et en necessitas privilegii, quo fiat potestas missam celebrandi alio in loco. Pariter quoad tempus, valde difficile erit normam servare, quae traditur a theologis. Postrema conditio qua dicitur *exclusa quacumque collectione Missarum,* quomodo observari possit ab editoribus ephemeridum, me nescire profiteor. Quid significet illud verbum *collectio,* facili negotio concipitur. Quid procurant ephemeridum editores? colligere tot eleemosynas, quot necessariae sunt, ut antiquis et novis emptoribus ephemeridis satis fiat. Iamvero quonam modo, non occurret incommodum colligendi Missarum acervum, ut novis petentibus fiat satis? Atqui collectio haec prohibita est a Benedicto XIV, in sua Constitutione quae incipit *Quanta cura.* Quae collectio aliud incommodum ingerit, de quo iam dixi, scilicet non satis faciendi obligationi intra breve tempus.

" Demum rem ipsam confirmo ex medio seu melius ex ratione quae in decreto *Vigilanti* inseritur, ut finem habeant, nec amplius nominentur, mala quae proveniunt ex collectione missarum. Notentur haec verba: *Cum experientia docuerit, mala quae deplorantur, ex eo potissimum originem viresque ducere, quod in quorumdam privatorum manus, maior missarum numerus congeritur quam iusta necessitas exigit, ideo iidem E.mi Patres..... sub gravi obedientiae praecepto decernunt ac mandant, ut in posterum omnes et singuli ubique locorum beneficiati et administratores piarum causarum aut utcumque ad missarum onera implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, in fine cuiuslibet anni, quae reliqua sunt..... propriis Ordinariis tradant.* Si haec verba quidpiam valent, non solum studiosam collectionem prohibent, sed quamcumque et quocumque modo fiat. Miror curnam decreti *Vigilanti studio* commentatores, huic clausulae nullo modo attenderint, eamque omiserint, ac si eos non afficeret. Nihilominus praetereunda non erat. Poterat enim eorum inquisitioni lucem afferre.

" Haec quae plus iusto rigorosa videntur, omittere nolui, eo quod qui interpretantur decretum *Vigilanti* pro modulo suo, iam in suis ephemeridibus promulgarunt, nihil immutatum esse, et omnia procedere sicut ante decretum, ac si istud conditum sit ad solatium, non ad inducendam obligationem. Istine decreto obtemperant studiosam collectionem prohibenti?

" *Ad II. vero quaestionem deveniens quid nempe respondendum sit supplicibus libellis indulgentiam iam datam poscentibus,* praemitto hic Ecclesiam omnem sollicitudinem exercuisse, quam Benedictus XIV merito *incredibilem* vocat, ut a re de qua agitur, quamlibet negotiationis speciem efficaciter propulsaret. Cuius gratia saluberrima decreta edere consuevit, et in particularibus casibus mentem suam aperuit, atque manifestavit, removens quidquid tanto sacrificio iudicavit indignum. Dignitati enim et excellentiae sacrificii incruenti prospicere debet, et umbram scandali a christiano populo propulsare, cui si suspicio ingeritur, eleemosynas sacerdoti oblatas cum mercibus permutari, et celebrationem Missarum laicis committi, notitiam excipit suis auribus offensivam.

" Insuper de avaritia nostra plura dicuntur, et de Missarum eleemosynis, quae facile et absque scrupulo dissipantur, dicteria promulgata sunt, quin necesse sit S. Congregationem indulgentiam bonitatemque ostendere, illaque reddere credibilia. Quod eveniret, si dissimularet lamentata incommoda, et viam, aut etiam cuniculum quod illis exhibet occasionem, obsignare negligeret. Locutio haec nec severa, nec nimis rigorosa videbitur: si ita iudicaretur, severitati et excessivi rigoris insimulanda erit Ecclesia, quae toties per Romanos Pontifices diligentem et accuratam celebrationem Missarum urgere et inculcare non destitit. Si autem non obstantibus tot Constitutionibus Pontificiis, incommoda non cessarunt, quid eveniet, si ipsa Congregatio, mollis et plus aequo indulgens demonstraretur? Si articulus ille VI tollerabilis certo, et conditionibus munitus, irreprehensibilis erat, nihilominus in praxi anterioribus et toties lamentatis abusibus praebuit occasionem, quid si Sacra Congregatio reticeret, et quod deterius esset, aut propria aucto-

ritate sanciret, aut remisse agens, fontem abusuum conservaret? Incommoda iam late grassantur et invocant instantissime remedium efficax et opportunum. Remisse agere, et indulgentia uti, hodie, non expedit. Praesulum relationes huic Congregationi datas ante Decretum *Vigilanti* attentissime legi et diligenter evolvi, et omnes ad removendos abusus qui interveniunt in celebratione Missarum rigorem severitatemque agnoscunt. Nec immerito. Gravia etenim mala non facilitate curantur, sed legibus convenientibus et accommodatis. Si quis in lamentationes erumperet, responderem, si lex gravis est atque molesta, abusibus ipsam tibi parasti. *Lex autem quantuncumque dura servanda est.* L. prospexit ff. qui, et a quib.

" Et revera si qui indulgentiam Congregationis implorant, vere catholici sunt, prout profiteri non desinunt, et Ecclesiam non fucato sed fideli prosequuntur amore, omnium primi obedientiam decretis S. Congregationis exemplo suo et facto demonstrent. Certo ex indulgentia negata damnum non leve paterentur, verumtamen iisdem non deberet esse molestum, cum vicibus repetitis palam edixerint, se velle Ecclesiae incolumitati ac bono prospicere, eiusque iura defendere, propria utilitate semota. Nihilominus hodie modo diverso loquuntur, et omnes repetunt ore concordi, negato privilegio commutandi diaria cum eleemosyna pro celebratione Missarum, non posse certamen prosequi contra hostes Ecclesiae, quia hoc fonte sublato, certo peribunt. Fere omnes, litteras commendatitias Ordinarii sibimet procurarunt, ut gratiam imploratam faciliori modo obtineant.

" Eorum lamentationibus parum attendendum esse putarem, et si licet candide manifestare quod sentio, responderem, expedit obedire decretis, sublata spe obtinendi umbram dispensationis et privilegii. Si sunt *de semine virorum illorum per quos salus in Israel facta est,* non insistent, et *victoriam loquentur.* Sed reverentia, quam debeo iis, quos *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei,* aliter respondendum esse insinuat. Ipsi enim litteris datis diariorum conservationi prospiciunt, et indulgentiam implorant. Severitas itaque temperanda est, adhibita diligentia, et conditionibus appositis lamentata incommoda removentibus, quantum fieri potest. Conditiones sequentes possent apponi.

" Firmis manentibus conditionibus iam latis circa stipendii quantitatem, locum et tempus celebrationis Missarum:

" 1. Excludendi sunt a privilegio quod concedi potest, ii omnes, qui libros permutant cum eleemosynis Missarum, et quidquid superest, piae causae, aut locis piis, aut Seminariis largituros esse promittunt. Hos omnes comparo usurariis, quaestum inhonestum exercentibus, ut eleemosynas pauperibus largiantur.

" 2. Excludendi sunt, qui huc usque libros cum eleemosynis Missarum commutaverunt sub fucata ratione scientiam promovendi, et adiuvandi sacerdotes paupertate detentos. Non defensoribus istis Ecclesia indiget, et catholica scientia eorum subsidio privata, non deficiet.

" 3. Includenda diaria tantummodo et ephemerides, quorum auctores litteras commendatitias ab Episcopo sibimet procurarunt, sicque dum beneficium obtinent a S. Sede, etiam ab Ordinario repetent, eique obsequium, reverentiam, obedientiamque praestabunt.

" 4. Non omnia autem Diaria etiam ab Episcopo commendata beneficium consequantur, sed ea tantum, quae ratione temporis, doctrinae, et diffusionis illud mereri censentur.

" 5. Privilegium autem *indefinite* nemini concedatur, sed certo tempore circumscriptum, ex. gr. ad triennium et non amplius. Petendi necessitas in mentem revocat privilegium esse non ius. Triennium dico, quia opportunius mihi videtur, cum de gratia agatur, ad quam concedendam necessitas ipsa impellit.

" 6. Si admonitio de privilegio obtento in ephemeride facienda est, alioquin lateret, et nullimode proderet, fiat quidem, at invitati remittantur ad sacerdotem adsistentem ab Ordinario designandum, qui Missarum eleemosynas ipse recipiet, satisfactionem pro-

curabit et quotannis administrationis suae rationem reddet Ordinario, qui postea certiorabit hanc S. Congregationem. Eo ipso enim quo Ordinarii litteras commendatitias expedire non dubitarunt, eisdem non debet esse molestum quotannis attendere, an omnia rite procedant, et certiorem reddere S. Congregationem, cui diaria catholica commendarunt.

" Haec quae pro ingenii mei exiguitate scripsi, et quidem in re tam salebrosa, libenti animo submitto sapientiae et prudentiae vestrae Emi Patres. Interim S. Purpuram humiliter exosculor.

" Quibus praenotatis, quaesitum fuit quomodo dubia et postulationes essent dimittendae.

" RESOLUTIO. Sacra Congr. Concilii re disceptata sub die 24 Februarii 1894, censuit respondere: *Ad dubia proposita ab Episcopo Premislien. providebitur in casibus particularibus. — Ad dubia Episcopi Conversanen. nihil esse respondendum. — Ad reliquas postulationes: ad mentem.* „

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Se debba dirsi il Simbolo di S. Atanagio nell' ottava della festa della SS. Trinità, dov' è titolare della Chiesa.

Bonearen. — De mandato R.mi D.ni Archiepiscopi Bonearen., magister sacrarum Caeremoniarum Ecclesiae Metropolitanae Bonearensis sequens Dubium Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Quum praefatae Metropolitanae Ecclesiae Titularis sit Sanctissima Trinitas, ideoque Ipsius festum cum octava in Archidioecesi Bonearensi celebratur; hinc quaeritur: An die octava symbolum sancti Athanasii — *Quicumque vult salvus esse* in Hora Prima recitandum sit ut in die festo? „.

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, proposito Dubio rescribendum censuit: *Affirmative;* iuxta Decretum (1) in una Einsidlen diei 5 Maji 1735. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 17 Novembris 1893.

C. Card. ALOISI-MASELLA, *S.R.C.Praef.*
VINCENTIUS NUSSI, *S.R.C. Secret.*

II.

Della consuetudine di cantarsi nella casa del defunto il Libera me Domine.

Caven. — R.me Domine uti Frater.— Quoad consuetudinem vigentem in paroecia Ss.mi Salvatoris loci vulgo *Passiano* nuncupati, ultra fines istius Cavensis Dioeceseos, vi cuius a sodalibus Confraternitatis sanctorum Apostolorum Joannis ac Thomae in domo e qua cadaver defertur, cantari solet Responsorium *Libera me Domine*, petitam informationem transmisit Amplitudo Tua per litteras diei 30 Septembris elapsi. Sacra porro haec Rituum Congregatio, rationibus ab Amplitudine Tua deductis atque ab infrascripto Secretario relatis, maturo examine perpensis, rescribendum censuit: *Expositam consuetudinem tolerari posse.* Atque ita rescripsit die 15 Decembris 1893.

Quae dum pro mei muneris ratione communico, diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis tuae
Romae die, mense et anno iisdem.
Uti Frater

C. Card. ALOISI-MASELLA, *S.R.C.Praef.*
VINCENTIUS NUSSI, *Secretarius.*

R.mo Domino uti Fratri
Episcopo Cavensi.

III.

Se nei suffragi debba farsi la commemorazione del Patrono del luogo, oltre quello della Chiesa.

Montis Pessulan. — R.mus D.nus Franciscus Maria Roverié de Cabrières,

(1) Ecco il tenore del cit. Decreto: "An ubi festum Sanctissimae Trinitatis est titulus Ecclesiae, sive est in Patronum, sit dicendum Symbolum Sancti Athanasii per totam octavam, sive Officium fiat de octava, sive de alio festo occurrente? Resp.: " *Negative*; et Symbolum Sancti Athanasii recitetur solum in solemni festo Sanctissimæ Trinitatis, et in die octava eiusdem. „ Ita die 23 Julii 1736. •

hodiernus Episcopus Montis Pessulan. Sacrorum Rituum Congregationi sequens Dubium quoad Commemorationem Patroni pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum. " An Commemoratio Patroni loci, qui a Titulari Ecclesiae differt, facienda sit ab illis qui alicui Ecclesiae stricte addicti sunt, ita ut duplicem Commemorationem agere teneantur, nempe primam de Loci Patrono, alteram de Titulari Ecclesiae? „ Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Affirmative de Titulari Ecclesiae; atque etiam de Patrono si vigeat consuetudo.* Atque ita rescripsit die 6 Aprilis 1894.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *S. R. C. Praefectus.*
Vincentius Nussi, *Secret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulgenza di 100 giorni ad una orazione a Gesù Bambino.

R.mo Padre,

Il Rettore della Chiesa di Santa Maria in Aracoeli di quest'Alma Città supplica umilmente la S. V. affinchè si degni concedere una qualche Indulgenza a tutti i fedeli i quali reciteranno la qui sottoposta preghiera in onore di Gesù Bambino.

Orazione a Gesù Bambino.

Amabilissimo nostro Signore Gesù Cristo, che fatto per noi Bambino voleste nascere in una grotta per liberarci dalle tenebre del peccato, per attirarci a Voi ed accenderci del vostro santo amore, vi adoriamo per nostro Creatore e Redentore; vi riconosciamo e vogliamo per nostro Re e Signore, e per tributo vi offeriamo tutti gli affetti del nostro povero cuore. Caro Gesù, Signore e Dio nostro, degnatevi di accettare quest'offerta, e affinchè sia degna del vostro gradimento, perdonateci le nostre colpe, illuminateci, infiammateci di quel fuoco santo che siete venuto a portare nel mondo per accenderlo nei nostri cuori. Divenga in tal modo l'anima nostra un sacrificio perpetuo in vostro onore; fate che essa cerchi sempre la vostra maggior gloria qui in terra, affinchè venga un giorno a godere delle vostre infinite bellezze in Cielo. Così sia.

Che della grazia.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo Domino Nostro Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, universis Christifidelibus, corde saltem contrito, ac devote recitantibus supradictam Orationem, Indulgentiam *centum* dierum, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam benigne concessit. Praesenti in *perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 18 Ianuarii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
† Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

II.

Circa l'ascrizione dei fedeli in distinte confraternite che si riferiscono al culto detto stesso oggetto; e circa la deputazione del Rettore, e se possa questi suddelegare.

Basileen. — 13 Febr. 1894 — In Dioecesi Basileensi in distinctis Ecclesiis duae existunt Confraternitates, una quidem sub titulo SS.mi Cordis Iesu simpliciter; altera vero sub titulo Adorationis Perpetuae SS.mi Cordis Iesu. Iam vero ob existentiam harum Confraternitatum quae idem saltem obiectum principale respiciunt, nonnulla dubia exorta sunt, quorum solutionem Episcopus Basileensis humiliter expostulat ab hac S. Congregatione Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita. Quaeritur igitur:

I. Utrum fideles utrique Confraternitati, quae idem obiectum cultui exhibet, simul adscribi valeant; et quatenus negative, ii Christifideles qui praedictis Confraternitatibus iam adscripti reperiuntur, cuinam adscripti sint retinendi?

II. Cum rector praedictae Confraternitatis sub titulo SS.mi Cordis Iesu expresse non fuerit constitutus in erectione ipsius Confraternitatis, utrum parochus qui erectionem postulaverat, et facile uti Rector habitus est, valide adscribere potuerit fideles eidem Confraternitati ; et quatenus negative, petitur sanatio adscriptionum hucusque indebite peractarum.

III. An Vicarii eiusdem parochi ex eius mandato valide cooptare potuerint Christifideles in Confraternitatem, et quatenus negative, item petitur sanatio adscriptionum.

Porro S. Congregatio dubiis desuper propositis, exquisito prius unius ex Consultoribus voto, respondit :

Ad I^um *Affirmative* ad 1^am partem, ad 2^am partem provisum in 1^a.

Ad II^um *Negative* quoad 1^am partem ; quoad 2^am exhibeatur supplex libellus pro sanatione.

Ad III^um *Negative* quoad 1^am partem ; nisi Parocho fuerit facta in concessione facultas subdelegandi suos Vicarios aut alios sibi benevisos presbyteros, iuxta id quod alias decrevit haec S. C. in una Auxiensi sub die 22 Augusti 1842 ; quoad 2^am item exhibeatur supplex libellus, quatenus in Parocho defecerit facultas subdelegandi.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregat. die 13 Februarii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
† A. Archiep. Nicopolitan. *Secr.*

III.

Convalidazione generale delle Viae Crucis *finora invalidamente erette.*

Beatissime Pater,

Fr. Aloysius de Parma, Minister Generalis totius Ordinis Minorum, ad pedes Sanctitatis Tuae prostratus, sequentia humiliter exponit :

In erectione Viae S. Crucis Stationum non semper et ubique omnia ea adamussim observata fuerunt, quae a S. Sede pro valida erectione praescribuntur, praesertim quoad consensum in scriptis ante erectionem obtinendum. Quapropter, ne Fideles Indulgentiis pio exercitio Viae S. Crucis concessis frustrentur, humilis Orator Sanctitati Tuae enixe supplicat, quatenus *omnes erectiones hucusque* ob *quoslibet* defectus invalide factas benigne sanare dignetur.

Quam gratiam etc.

" Vigore specialium facultatum a SS. " D.no N. Leone Papa XIII tributarum, " Sacra Congregatio Indulgentiis Sa- " crisque Reliquiis praeposita defectus " omnes de quibus in supplici libello " benigne sanavit. Contrariis quibus- " cumque non obstantibus. „

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 7 Aprilis 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
† Alex. Archiep. Nicopol., *Secr.*

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

(Cont. V. q. Parte pag. 34-39)

CAPO VI.

Gerarchia.

Sommario—234. Argomento di questo Capo.

234. Avendo, nel capo che precede, parlato dei doveri che incombono ai professi di voti semplici, occorre che parliamo di quell' Autorità che è chiamata a procurare l' adempimento de' prefati doveri. Quest' autorità si svolge nella gerarchia che in ogn' istituto, anche di voti semplici, deve ritrovarsi, perchè questa possa esistere e perdurare. Chiariremo perciò nei seguenti articoli in primo luogo il concetto generale di questa *gerarchia*, e poscia il modo di eleggere i superiori, e la loro doppia potestà direttiva e coercitiva.

Articolo I.

Gerarchia in generale.

Sommario—235. Duplice potestà, *dominativa* e *giurisdizionale* — 236. Distinzione fra l' una e l' altra — 237. È necessaria la potestà dominativa—238 non quella di giurisdizione—239. Per nulla sarà necessaria quest' ultima ?—240. Quali istituti la posseggono ?—241. Valore di essa—242. Qual potestà si ritrovi negl'istituti di voti semplici.

235. La *Gerarchia* che, secondo una doppia parola greca, vuol dire *sacro principato*, consiste nella diversa gradazione di superiori che esercitano in un istituto l' autorità.

Può esservi una duplice autorità ne-

gl'istituti religiosi, una che appellasi *dominativa*, l'altra che si chiama *giurisdizionale*. La prima deriva dal diritto naturale, dalla sudditanza, cioè, liberamente promessa dagli alunni dell'istituto ai proprii superiori perchè questi dirigano i loro sudditi al conseguimento del fine cui va rivolto l'istituto medesimo.— La potestà giurisdizionale deriva dalla Chiesa, dal potere, cioè, delle somme chiavi che la Chiesa ha conseguito da Gesù Cristo per la salvazione eterna delle anime da Lui redente. Si ascolti il Suarez (*De Relig.* T. III, L. 2, c. 18, n. 5): " Oportet animadvertere, nomine *jurisdictionis*, in praesenti significari potestatem spiritualem ad claves Ecclesiae pertinentem, et consequenter a Christo Domino datam vel derivatam, mediante Vicario suo vel aliis Episcopis. Per potestatem autem *dominativam* intelligi oportet ius acquisitum religioni et praelatis eius ad imperandum religiosis et utendum operibus eorum, prout conveniens judicaverint. Quae potestas, si in religione reperitur, non pertinet ad claves, nec a Christo descendit per specialem donationem ab Ecclesia factam, sed orta est radicaliter a voluntate profitentium talem regulam, et se donantium religioni cum promissione et obligatione obediendi secundum illam. „

236. Vuolsi adunque accuratamente distinguere negl'istituti religiosi la potestà *dominativa* dalla potestà *giurisdizionale;* benchè, come osserva lo stesso esimio Suarez *l. c.*, da taluni si soglia confondere l'una con l'altra, comprendendo sotto il nome di giurisdizione anche l'autorità che ha il padre sul figliuolo ed il padrone sul servo. La potestà *dominativa* è privata, la potestà di *giurisdizione* è pubblica. Quella proviene dal libero consenso dei sudditi; questa deriva dal principe supremo. Quella perciò è ipotetica e non necessaria; questa assoluta e necessaria.

237. Quando diciamo che la potestà dominativa è *ipotetica* e *non necessaria*, non intendiamo che non sia necessaria in un istituto religioso. È *ipotetica* nel senso che suppone la libera volontà dei sudditi; non è necessaria nel senso che assolutamente si può fare a meno a che uno si ascriva ad un qualche istituto, o che l'istituto medesimo esista. Ma fondato che si è l'istituto, se lo si vuole far vivere, e lo si vuole avviare al suo scopo, la potestà dominativa, più che la giurisdizionale, è necessaria ed indispensabile, come ad un corpo è necessario il capo. " In statu religioso, dice il Suarez, *l. c.* n. 6, necessaria est in praelato potestas gubernativa monasterii, et suo modo gubernativa singulorum religiosorum, et distincta a potestate iurisdictionis. „

238. Anzi in un istituto religioso può farsi a meno affatto della potestà di giurisdizione, bastando la sola dominativa; come questa sola basta in una famiglia, in un collegio, in una privata società. Tale è pure l'insegnamento del Suarez *l. c.* n. 8: " Haec potestas, egli dice, quasi dominativa et domestica, ut sic dicam, seu oeconomica, sine alia propria iurisdictione, quae sit in abbate, priori vel alio simili praelato proprio et immediato religiosi conventus, sufficiens est ad verum statum religiosum constituendum. „ E ne desume la ragione dai monasteri delle monache, dove la Badessa non ha giurisdizione spirituale, giusta la comune sentenza de' DD., e nondimeno le suore sono a lei soggette come a madre, e le debbono obbedienza ed ossequio secondo la regola professata. Lo stesso può raccogliersi dagli antichi monasteri di cenobiti, nei quali, laici la più parte, non si esercitava, com'è verosimile, giurisdizione ecclesiastica.

239. Non si dica però che i religiosi non debbano andar sottoposti alla potestà di giurisdizione. Cotal potestà si estende su tutta la Chiesa, e non v'ha fedele di sorta che ne sia esente. Molto meno possono esserne esenti i religiosi, i quali, per la loro professione, sono persone sacre ed ecclesiastiche. Quando adunque non si ritrova nel proprio istituto la potesta di giurisdizione, i reli-

giosi vanno soggetti a quella ordinaria de' Vescovi. Così le monache, fra le quali non è vera giurisdizione, sono sotto quella de' Vescovi o de' prelati dell' ordine. Così pure gli antichi cenobiti andavano soggetti alla giurisdizione degli Ordinarii. E così pur di presente se si trovi qualche istituto religioso che non accolga in se quella potestà sì necessaria, sarà sottoposto, come ogni privato collegio, al proprio Vescovo. È tale altresì l' insegnamento del cit. esimio Autore *l. c.* n. 11, il quale, dopo aver dimostrato da suo pari queste cose, conchiude: " Nunquam ergo status religiosus sine subiectione ad praelatum aliquem, habentem iurisdictionem propriam in omnes eius professores inventus est. „

240. Ma quali istituti hanno la potestà di giurisdizione, e quali non l'hanno? La regola per conoscerlo è facilissima: quelli che sono esenti dalla giurisdizione ordinaria, debbono avere in se la potestà di giurisdizione, e viceversa. Il Sommo Pontefice infatti, nel sottrarre qualche istituto dalla potestà del Vescovo, gli comunica direttamente la giurisdizione che Egli esercita a mezzo dei prelati dell'istituto medesimo, e però questi cumulano in sè la potestà dominativa e la giurisdizionale. Ecco come il Suarez dimostra chiaramente questa tesi (De Reliq. T. IV, Tr. 8, l. 2. c. 1, n. 6): " Quia eo ipso quod religio a iurisdictione Episcoporum eximitur, manet immediate subiecta solius Pontificis iurisdictioni. Non poterat autem convenienter gubernari immediate per solum Summum Pontificem, aut per commissarios vel delegatos ab ipso: quia in omni congregatione necessarii sunt pastores ordinarii, quibus eius cura ex officio incumbat: ergo si huiusmodi pastores proximi non sunt Episcopi, necessarium est ut sint praelati proprii uniuscuiusque religionis „.

241. Da ciò discende che negl'istituti esenti dalla giurisdizione ordinaria, i superiori debbano considerarsi *prelati* nello stretto significato di tal parola. *Prelati*, vale a dire, con giurisdizione ordinaria, non solo nel foro penitenziale o interno, ma sì ancora nel contenzioso o esterno. E tal qualità compete non solamente al superiore generale di un istituto, ma sì pure ai subalterni e secondarii, secondo la varia misura disposta o dalle costituzioni debitamente approvate, o dai capitoli generali, o ancora dal capo supremo dell'istituto. Per ordinario i superiori, o generali, o provinciali, sono come Vescovi; i superiori locali son come parroci, in rispetto ai proprii sudditi. È sempre il Suarez che ciò insegna l. c. " Atque hinc, egli scrive, inferunt communiter doctores praepositum generalem provincialem et localem, seu conventualem uniuscuiusque religionis approbatae a summo Pontifice et exemptae esse vere ac proprie praelatos.... Cum ergo superiores religionum iurisdictionem habeant spiritualem fori contentiosi, eamque ordinariam (nam ex vi proprii muneris eam habent, unde et delegare illam possunt), praelati proprie dicuntur. „

Perciò costoro han giurisdizione *quasi-episcopale;* non del tutto episcopale, perchè manca loro il carattere dell' ordine, onde non possono compiere tutto ciò che può il Vescovo: " Dicendum est (dice pure il Suarez l. c. n. 9) hanc iurisdictionem in praelatis religionum esse *quasi-episcopalem.* Ita loquuntur omnes auctores (in Clement. 1, *de Reb. eccles. non alienandis,* verbo *Proprii)*; et sumitur ex capite *Abbates* (de Privilegiis in 6), ibi: *In quos ecclesiasticam et quasi episcopalem iurisdictionem obtinent.* Ubi glossa notat vocari *quasi episcopalem,* quia non se extendit ad actus, ad quos potestas ordinis seu consecratio Episcoporum necessaria est. „

Deriva da ciò che il prelato maggiore il quale senza giusta causa restringesse la giurisdizione del prelato minore, o lo rimovesse dal luogo dove fu stabilito, opererebbe validamente sì, ma però illecitamente: salvo se le leggi particolari dell'istituto ciò consentissero. Così lo stesso Suarez *l. c.*

242. Ma veniamo ora agl' istituti di

voti semplici: qual potestà in essi dovrà riconoscersi? la sola dominativa, o ancora la giurisdizionale? Per gl'istituti femminei non ha dubbio che vi si trovi la prima solamente. Così pure per gl'istituti religiosi maschili formati solamente di laici. Nè alle donne nè ai laici si suol commettere la potestà di giurisdizione (1). Per gl'istituti poi di chierici, vuolsi distinguere. O essi hanno il privilegio della esenzione dall'Ordinario o non l'hanno: nel primo caso ritrovasi in essi la potestà di giurisdizione; nel secondo caso, questa non ha luogo. Laddove la esenzione sia parziale, parziale altresì sarà la potestà di giurisdizione, ed in tal caso per quello in cui non dipendono dal Vescovo, ne hanno dal Sommo Pontefice direttamente la facoltà.

—

CONSULTAZIONI.

Se i beneficii posseduti da' Protonotarii Apostolici siano riservati alla S. Sede; e se hanno luogo tutte le riserve nel Napoletano, non ostante il Concordato del 1818.

7.ª Cons. Canonica.

In Diocesi di A. nel Napoletano è vacata nel secondo semetre dell' anno l'Arcipretura non curata della Cattedrale, posseduta da un Protonotario Apostolico. Il Vescovo ha investito del detto beneficio un sacerdote con bolla della sua Curia.

Si chiede:

1.° Sono riservati alla S. Sede i beneficii posseduti dai Protonotarii Apostolici?

2.° Hanno luogo tutte le riserve nel Napoletano, non ostante il Concordato del 1818?

3.° E valida la collazione dell'Arcipretura fatta dal Vescovo di A.?

Al primo — È cosa certa che i beneficii posseduti dai Protonotarii Apostolici, vuoi partecipanti, vuoi non partecipanti, sono riservati alla S. Sede. Così Benedetto XII nella Estravagante *Ad regimen*; così la regola I della Cancellaria; così pure Pio VII nella Costituz. *Cum innumeri* del 1818 colle parole: " Beneficia eorum qui protonotariatum titularem consecuti sunt, nonnisi ab Apostolica Sede conferri possunt. „ E quì si noti col Bouix (De Curia Rom. Par. IV cap. VI) che, Pio VII in questo luogo ha risolta la quistione se la riserva fosse pei beneficii dei soli protonotarii partecipanti e non per gli altri. Avendo parlato dei titolari, che sono i protonotarii dell'ordine inferiore, ha dichiarata la riserva anche per questi ultimi.

Il Riganti (Ad Reg. Cancell. Vol. I § IV, n. 43) insegna che siffatta riserva non è per l'onore del protonotariato, ma perchè i protonotarii sono officiali della Sede Apostolica: " Beneficia praefata non sunt reservata ex eo quod eorum possessores sunt *prothonotarii*, *scriptores*, *abbreviatores* etc.; sed quia cum sint tales, sunt etiam Sedis Apostolicae officiales. „ Dovunque perciò essi si rattrovino, e di qualunque specie siano, o partecipanti, o *ad instar participantium*, o titolari, i beneficii da loro posseduti, di qualsivoglia natura, venendo a vacare, van riservati alla S. Sede.

Sono similmente riservati alla S. Sede i beneficii posseduti dai Referendarii dell'una e dell'altra Segnatura; da' Camerieri di Sua Santità, benchè di semplice onore; dai familiari del Papa, ed anche dei Cardinali (V. Ferraris V. *Beneficium*, Art. VIII, n. 54 segg.).

Al secondo — Ma che è da dire dei pro-

(1) Abbiamo detto *si suol commettere;* imperocchè vi è stato qualche caso in cui la detta facoltà di giurisdizione fu commessa anche a donne. È celebre il Monastero di S. Benedetto di Conversano, la cui Badessa per più secoli esercitò vera giurisdizione ordinaria, non solo sulle religiose a se soggette, ma sì pure sopra la intera borgata di Castellana, dove un Vicario generale, eletto dalla Badessa, in nome di questa, compiva tutti gli atti di amministrazione.

tonotarii appartenenti alle provincie napoletane? Vanno ancor essi inclusi in questa legge di riserva beneficiale?

Qui fa d'uopo esaminare l'ultimo Concordato del dì 16 febbraio 1818, conchiuso fra il Pontefice Pio VII e Ferdinando I, Re delle due Sicilie, nel quale si contengono non poche concessioni in materia di beneficii.

Ecco gli articoli più rimarchevoli:

" Art. VIII — La collazione delle Abbadie Concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla Santa Sede, che le conferirà ad ecclesiastici sudditi di Sua Maestà. I beneficii semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla S. Sede e da' Vescovi, secondo la distinzione dei mesi nei quali la vacanza succeda, cioè da gennaio al giugno dalla Santa Sede, e da luglio al dicembre dai Vescovi. La provvista sarà sempre in persone di sudditi di Sua Maestà.

" Art. X — I Canonicati di libera collazione, tanto dei Capitoli Cattedrali, che de' Collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla Santa Sede e dai Vescovi; cioè nei primi sei mesi dell'anno dalla Santa Sede, e nei secondi sei mesi dai Vescovi. — La prima Dignità sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

" Art. XI — La Santità Sua accorda ai Vescovi del Regno il diritto di conferire le Parrocchie che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti fra gli approvati ch'eglino giudicheranno più degni. Nelle parrocchie poi di gius-patronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato regio e laicale, il Vescovo istituirà il presentato, perchè nell'esame sia rinvenuto idoneo.

" Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche Dignità ecclesiastica o canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali saranno di collazione Pontificia. „

Abbiamo adunque che i beneficii semplici di libera collazione, senza eccezione alcuna, vacati nel secondo semestre dell'anno, possono conferirsi dai Vescovi. Lo stesso dicasi dei canonicati di libera collazione dei Capitoli di chiese Cattedrali e Collegiate, tranne la sola prima Dignità ch'è di collazione pontificia. Le parrocchie poi di libera collazione tutte possono conferirsi dal Vescovo senza distinzione di mesi, previo il concorso, ad eccezione di quelle vacate in Curia, o per promozione a qualche Dignità ecclesiastica o canonicato, conferito dalla S. Sede, che sono di collazione pontificia.

Prima di esaminare la estensione di queste concessioni, è bene premettere la soluzione di alcuni dubbii.

In primo luogo sono oggidì in vigore tutte le concessioni predette di questo Concordato? Il dubbio nasce da che 1.° è cessato il Governo Borbonico col quale il Concordato fu conchiuso, e 2.° il Governo Italiano che a quello è succeduto, ha dichiarato di non voler più sottostare alle convenzioni del detto Concordato.— La risposta può raccogliersi facilmente da ciò che altrove disputammo sulla natura dei concordati. Non sono questi contratti sinallagmatici che dipendono dalla volontà dei contraenti, ma sono mere concessioni Pontificie, le quali durano fino a quando non vengano ritirate dal Rom. Pontefice. Non solo i Vescovi del Napoletano han continuato perciò ad avvalersene; ma la stessa S. Sede ha continuata a riconoscerle.

In secondo luogo come devono interpretarsi queste concessioni, largamente o strettamente? — Ecco come insegna il Leurenio (*Forum Benef.* Par. II, Sect. III, Cap. 1, n. 597): " Num concordata tamquam favorabilia sint benigne interpretanda? Respondeo affirmative; eo quod prodierint in gratiam pacis et unionis Ecclesiae. „ Così pure il Card. De Luca (*De Benef.* disc. 27, n. 4). I concordati

adunque di per sè, stante il comun bene della Chiesa, devono interpretarsi largamente.

In terzo luogo; ma ove avvenga che di qualche concessione non si sia fatto uso, decade questa per prescrizione? Lo stesso Leurenio l. c. n. 593 scrive: " An praescriptione aut contraria consuetudine his concordatis derogari possit? Respondeo, inhaerendo posteriorum horum Auctorum sententiae, negativa tenenda est eaque tutior. „ A detta dunque di questo esimio Canonista e degli Autori da lui citati, il non uso di queste concessioni non mai può ledere la loro validità. Ed eccone in breve le ragioni allegate dal cit. Autore: 1.° Perchè in tal materia non si attende a ciò che si fa da uno o più Vescovi, ma dall'intero Episcopato del Regno — 2.° Perchè trattasi del bene comune, come ne' privilegii dei chierici, che non possono abdicarsi — 3.° Perchè nella conferma dei concordati vi hanno le clausole irritanti contro le contrarie consuetudini. Così in questo del 1818 in fine della Costit. *In supremo* che conferma il concordato, sta detto: " Et insuper si secus super his a quoquam quaris auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus. „

Ora venendo a parlare della estensione di queste concessioni, innanzi tutto fa d'uopo chiarire il senso delle parole *beneficii, canonicati e parrocchie* DI LIBERA COLLAZIONE. Come deve ciò intendersi? *Di libera collazione* in quanto non sono di giuspatronato; ovvero in quanto non sono altrimenti riservati? Sembra chiaro che debba ciò intendersi nel primo significato, cioè in quanto i detti beneficii non sono di giuspatronato. Le ragioni convincenti che ciò dimostrano sono le seguenti:

1.° Perchè questo è il senso che per ordinario si attribuisce dai Canonisti ai *beneficii di libera collazione*. La loro collazione è libera, perchè non è vincolata dal diritto di un qualche patrono. Quando gli Autori vogliono esprimere la immunità da qualche riserva non dicono *beneficii di libera collazione*, ma *beneficii non riservati*.

2.° Perchè ne' testi cit. del concordato di cui trattiamo, i beneficii di libera collazione sono contrapposti chiaramente a quelli di giuspatronato. Così nell'Art. VIII. si contrappongono alle Abbadie concistoriali e di regio patronato. Così nell'Art. XI si contrappongono alle parrocchie di gius-patronato ecclesiastico, ed a quelle di gius-patronato laicale o regio.

3.° Perchè ne' cit. testi si eccettuano dalle concessioni per la collazione dei beneficii le prime dignità delle Cattedrali e delle Collegiate come riservate alla S. Sede; e dalle collazioni delle parrocchie, si eccettuano quelle che vacano in curia, o vacano per promozione a qualche dignità o canonicato conferito dalla S. Sede, che pure sono a questa riservate. Or se i beneficii *di libera collazione* dovessero intendersi per quelli solamente ai quali secondo i Canoni ha diritto il Vescovo, ad esclusione pure dei riservati alla S. Sede, quelle eccezioni sarebbero inutili. Ma poichè nella legge nessuna parola si suppone inutile, perciò non può darsi altro significato a' *beneficii di libera collazione* che contrapponendoli ai soli beneficii di gius-patronato.

Dimostrato adunque che i beneficii di libera collazione non escludono i riservati alla S. Sede, ne viene per conseguenza che anche questi (tranne gli espressamente eccettuati) possono conferirsi dai Vescovi nel Napoletano.

Lo si prova 1.° dalle parole del Concordato che sono assolute: *i beneficii, i canonicati, le parrocchie*. Or dovendosi queste interpretar largamente, ne viene che per esse debbano intendersi tutt'i beneficii, tutt'i canonicati, tutte le parrocchie, ancorchè riservate.

La si prova 2.° dal modo onde i DD. interpretano i Concordati, nei quali vuolsi attendere alle parole ed alle sole limitazioni espresse. Veggasi il Riganti l. c. ed il Leurenio l. c. circa i Concordati colla Germania. Veggasi il Bouix circa

il concordato colla Francia. Quest'autore nel luogo cit. al quesito se nella Francia un protonotario il quale ottenga una parrocchia ovvero un canonicato, debba sottostare al diritto comune circa le riserve, risponde: " Si de parochia agatur, negative respondendum est; si de canonicatu, affirmative. „ E tosto ne allega la ragione: " Nam parochiarum quidem collatio Episcopis sine ulla limitatione aut reservatione per Concordatum anni 1801... attributa est. Etenim in Concordato dicitur *Episcopi ad paroecias nominabunt*..... At potestas caetera conferendi praeter parochias beneficia non confertur Episcopis, nisi *salvis reservationibus et limitationibus*, quae vigebant in Galliis ante regiminis mutationem. „— Nel concordato napoletano vi ha espressioni simili a quello di Francia per le parrocchie: vuolsi dunque interpretare similmente.

Lo si prova 3.° dalle eccezioni espresse nel concordato medesimo. L'eccezione infatti è conferma della regola contraria. Non sarebbe stato punto mestieri di quell'eccezioni se le parole *beneficii*, *canonicati*, *parrocchie* non si dovessero estendere anche a quelli con riserva Apostolica.

Ma tutti i beneficii riservati (salvo quelli di eccezione) possono conferire i Vescovi nel Napoletano? Crediamo che ne siano esclusi quelli solamente, che son devoluti dal diritto alla S. Sede per qualche colpa del collatore. Così, non potrà il Vescovo provvedere un beneficio, se lascia scorrere i sei mesi dalla vacanza; o se si rende eretico o simoniaco; ovvero non pubblichi la rinunzia fatta del beneficio, giusta la Costit. di Gregorio XIII *Humano vix iudicio*. In questi casi i Vescovi non sono collatori legittimi e però vanno esclusi dal favore. Questa opinione è confermata dalla pratica della S. C. del Conc. la quale ha riconosciuto più volte la devoluzione delle parrocchie anche nelle provincie napoletane conferite dal Vescovo, dopo il semestre.

Veniamo ora a dir qualche cosa dell'eccezioni espresse nel Concordato. Quelle che riguardano i beneficii di giuspatronato e le prime dignità dei Capitoli Cattedrali e Collegiati non han bisogno di chiaramento. Parliamo in primo luogo del semestre concesso ai Vescovi. Quando comincia siffatto tempo utile? " Menses hi, dice il Leurenio l. c. qu. 561, incipiunt a media nocte diei praecedentis, „ cioè, nel nostro caso, dalla mezza notte del 31 maggio. E la mezza notte, insegna il detto Autore, ha principio da che il pubblico orologio comincia a suonare. Perciò se il beneficiato muore dopo il primo tocco dell'orologio della mezza notte del 31 dicembre, quand'anche l'orologio non sia finito ancor di suonare, il beneficio sarà riservato; non sarà riservato se muore dopo il primo tocco della mezza notte del 31 maggio. — Ma se la cosa è dubbia? Nel dubbio, fa d'uopo usar diligenza per uscirne; ma ove quello perdura, la collazione spetterà al Vescovo, al quale di diritto spetta conferire i beneficii fino a che non si dimostri chiaramente la riserva. Così il Leurenio cit. q. 562 ed il Garcia n. 528.

Ma nessun benefizio può il Vescovo conferire durante il semestre di riserva Pontificia? I DD., allorchè parlano dei beneficii riservati generalmente, n'eccettuano sempre alcuni, che giova tener qui presenti. Questi sono:

1.° I beneficii di giuspatronato laicale.

2.° I beneficii di giuspatronato misto.

3.° I beneficii di patronato regio.

4.° I beneficii manuali o amovibili *ad nutum* vuoi secolari, vuoi regolari.

5.° I beneficii regolari, ossiano le prelature regolari degli Ordini mendicanti, che non sono perpetui.

6.° I beneficii incorporati perpetuamente alla mensa episcopale, o capitolare, o abbaziale, i quali si considerano non mai vacanti.

7.° I beneficii delle chiese ricettizie innumerate, i quali si considerano pure senza vacanze.

Così interpreta il Leurenio (l. c. qu. 556) la regola 8.ª della Cancelleria che

dichiara riservati nei mesi pontificii: *quaecumque beneficia ubicumque existentia ad cuiuscumque qualemcumque provisionem spectantia:* n'esclude, cioè, i predetti beneficii, che possono ben conferirsi dal Vescovo nei mesi eccettuati. Il che può dirsi altresì pel semestre di riserva pontificia sancito nel Concordato napoletano.

Un'altra eccezione è per le parrocchie vacate in Curia. Quali diconsi beneficii vacati in Curia? La *Curia*, di cui qui si tratta, è la S. Sede, dove sono i varii dicasteri ecclesiastici. In due modi diconsi vacati in Curia i beneficii, propriamente e impropriamente. Propriamente quando ivi venga a morire il beneficiato, in forza del cap. 2 *ne praeb. et dign.* in 6; impropriamente, quando ivi venga a vacare un beneficio, o per rinunzia ammessa dal Papa, o per deposizione, per privazione, per traslazione, per elezione ecc. fatta per autorità Pontificia, in virtù dell'*Extrav. Ex debito, de election. inter comm.* e dell'*Extrav. Ad regimen, de praeb. ed dignit. inter comm.* (V. Reiffenstuel in Lib. III Decret. Tit. V, § XV, n. 435).

La eccezione del concordato riguarda amendue questi modi onde le parrocchie possono vacare in Curia? Crediamo che riguardino il primo solamente. Ed eccone le ragioni: 1.° Perchè il concordato devesi benignamente interpretare; e però vuolsi restringere il senso di ciò, che si eccettua dalle concessioni. 2.° Soprattutto perchè nel concordato medesimo si dice: " Si eccettuano le parrocchie che vacheranno in Curia, o per promozione a qualche dignità o Canonicato conferito dalla S. Sede. " Or se per le *parrocchie che vacheranno in Curia* si dovessero intendere anche quelle che potranno vacare indirettamente, sarebbe stato del tutto inutile l'aggiungere quelle altresì che vacheranno *per promozione a qualche dignità o canonicato, conferito dalla S. Sede,* le quali, come s'è visto, sono di quelle che indirettamente vacano in Curia.

Ma fa d'uopo chiarir meglio il concetto de' beneficii che vacano in curia *direttamente.* Vaca in curia il beneficio non solo quando la morte del beneficiato avviene presso la S. Sede, ma anche nel viaggio di andata o di ritorno fra lo spazio di due *diete legali*, cioè di 40 miglia italiane (Reiffenst. l. c. n. 453). Però non vaca in curia quando l'investito recasi a Roma non per affari del beneficio ma per altre ragioni; come non vaca quando alcuno ha domicilio in Roma, tranne se sia del numero degli officiali della S. Sede (Reiffenst. l. c. n. 448). Ma il beneficio vacato in Curia, se non è provvisto dal R. Pontefice fra un mese dalla vacanza (non dalla notizia di essa), giusta la sentenza più probabile e più vera, cessa la riserva e può essere conferito dal Vescovo, in forza del Cap. *Statutum*, 3, *De praeb. et dign.* in 6. (Reiffenst. l. c. n. 438 seq.). Anzi, per le parrocchie, il detto Cap. *Statutum* ha che se queste vengono a vacare o in sede vacante, o anche vivendo il Papa, il quale, prevenuto dalle morte non le abbia provviste, in tal caso, affinchè non ne soffra la cura delle anime, possono queste ben conferirsi dal Vescovo (Reiffenst. l. c. n. 444 seqq.).

Tutte le cennate limitazioni hanno luogo altresì nelle eccezioni fatte dal Concordato di cui trattiamo.

Al terzo—Abbiamo detto che in riguardo ai canonicati di Cattedrale o di Collegiata che non siano di giuspatronato, salvo la sola prima Dignità, i Vescovi nel Napoletano possono conferirli nel secondo semestre, quand'anco siano altrimenti riservati alla S. Sede. Perciò possono conferire i canonicati vacati in Curia in qualsivoglia guisa, ovvero che siano appartenenti ad officiali della S. Sede, a Protonotarii, a Prelati domestici di Sua Santità ecc. Nel caso proposto adunque il Vescovo di A. poteva benissimo conferire l'Arcipretura non curata della sua Cattedrale, posseduta dal Protonotario Apostolico, purchè la detta Arcipretura non fosse prima Dignità di quel Capitolo.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 39—43 di q. Parte)

60.

Circa le pene comminate dal Decreto Quemadmodum *della S. C. de' VV. e RR.*

D. Nel Decreto *Quemadmodum* del 17 Dicembre 1890 (*Mon. Eccl.* Vol. VII. Par. I, pag. 6) circa la manifestazione della coscienza, circa i confessori straordinarii, e la frequente Comunione in riguardo alle monache ed agl' istituti meramente laici, nel n. VII si comminano le pene *adversus superiores violantes Apostolicae Sedis mandata.* Che sono quelle pene?

R. Ecco integralmente il cit. articolo VII: " Eadem Sanctitas Sua insuper mandat omnibus et singulis superioribus generalibus, provincialibus et localibus institutorum, de quibus supra, sive virorum, sive mulierum, ut studiose accurateque huius decreti dispositiones observent, sub poenis contra superiores Apostolicae Sedis mandata violantes ipso facto incurrendis. „

Per quanto abbiamo investigato nel diritto, non ci è riuscito di trovare pene comuni oggidì in vigore che riguardino in genere i superiori monastici violatori dei decreti pontificii.

Il P. Pio da Langogne, il quale ha preso in diligente esame il cit. Decreto (1), a pag. 74, parlando delle dette pene, scrive: " Queste pene sono quelle stesse fulminate già dal diritto contro i violatori degli ordini della Sede Apostolica.... Ma quali sono queste pene? Il diritto criminale non ha, per quanto conosciamo, un articolo speciale che determini delle pene contro i violatori *in genere* dei Decreti della S. Sede. Bisogna adunque, per conoscere quali sono queste pene, ravvicinare il presente Decreto ai Decreti anteriori, d' un carattere egualmente disciplinare per i Regolari, e la cui sanzione enumera esplicitamente le pene da incorrersi. Tra questi Decreti, uno dei più conosciuti è quello di Clemente X, in data 16 marzo 1675, che prescrive la condizione dell' età per l' ammissione *intra claustra* dei terziarii e oblati ecc., condizioni obbligatorie sotto pena, per i contravventori " di esser privati della dignità e degli uffici, di esser privati in perpetuo di voce attiva e passiva, „ pene da incorrersi issofatto *ipso facto.* Altri Decreti, segnatamente quello di Clemente VIII (13 marzo 1599), contiene in più " altre pene, riservate al N. S. Padre. „

Ma con pace di questo egregio scrittore, la sua opinione non sembra accettabile. In fatto di pene, non si può argomentare da caso a caso diverso; ed oltre a ciò, converrebbe, nella ipotesi, riunire insieme tutte le pene svariate e molte, fulminate da' RR. PP. in tutt' i casi ed applicarle a' violatori di quest' ultimo Decreto. Ma chi potrà ammettere tutto ciò?

Non trovandosi nel diritto pene sancite in genere contro i superiori monastici che violano i decreti Pontificii, dobbiamo dire che la S. C. con quelle parole intese parlare delle sanzioni che ciascun Ordine particolare possa avere nelle proprie costituzioni, debitamente approvate, contro quei violatori.

61.

Circa la benedizione delle campane.

D. Può il Vescovo delegare un sacerdote alla benedizione delle campane? E nel caso affermativo, può questi benedirle colla formola inserita nell' Appendice del Rituale?

R. La benedizione delle campane per uso sacro è propria del Vescovo, perchè posta nel Pontificale, ch' è il codice liturgico dei soli Vescovi. Non può perciò il Vescovo di per sè delegare un semplice sacerdote a quella benedizione, neanco se abbia dalla S. Sede la facoltà generale di delegare la benedizione degli arredi e dei vasi sacri. Quest' ultima può esercitarla solo per quegli oggetti, la cui benedizione trovasi nel Rituale sotto la rubrica *Benedictiones ab Episcopis, vel aliis facultatem habentibus faciendae*, in cui non si trova quella delle campane.

Perchè dunque un Vescovo possa delegare a semplice sacerdote la benedizione di una qualche nuova campana, occorre uno speciale indulto della S. C. dei Riti, il quale suol darsi anche abituale *et ad tempus* quando possano occorrere non pochi di questi casi.

Ma, ottenutane la facoltà speciale dalla S. Sede, con qual rito dovrà un semplice

(1) Testo e Commento del Decreto della S. C. de' VV. e RR. 17 dicembre 1890 del P. Pio da Langogne. Versione del S. A. Acquarone. Napoli stab. Tip. di A. e Salv. Festa 1892.

sacerdote benedir la campana? È sufficiente la formola inserita dell' Appendice del Rituale?

Basta leggere il titolo della detta formola per conoscere che non è sufficiente. Il titolo è questo: *Benedictio simplex novae campanae, quae tamen ad usum Ecclesiae non inservit.* È dunque per le campane che non servono ad uso delle Chiese, vale a dire per le campane degli orologii, delle scuole, dei municipii ecc. che sono per usi profani. Per le campane delle Chiese occorre altra benedizione, più propria e più solenne, che risponda ai fini misteriosi onde le si benedicono. Quale dunque dovrà essere?

Ecco ciò che per ordinario prescrive la S. C. dei Riti quando concede al Vescovo la facoltà di deputare un semplice sacerdote a benedire una campana di chiesa: " Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a SS.mo D.no Nostro tributis, potestatem facit suprascripto Rev.mo Episcopo Oratori subdelegandi ad benedictionem nolae recenter fusae sacerdotem N.N., dummodo ipse adhibeat aquam ab eodem R.mo Oratore, vel ab alio Episcopo pacem et communionem cum Apostolica Sede habente ad hoc benedictam, et servet formam in Pontificali Rom. praescriptam „. — Vuole adunque 1.° che il Vescovo benedica l'acqua, secondochè reca il Pontificale Romano, e di quest'acqua così benedetta si valga il Sacerdote nel benedir la campana — e 2.° che il Sacerdote, nel resto, compia tutte le altre cose prescritte nel Pontificale medesimo, non esclusa l'unzione dell'olio degl' infermi.

62.

Se i Superiori locali degli Ordini Religiosi possano benedire i sacri arredi.

D. Nel Vol. VII, Par. II, pag. 89 del *Monitore* si riporta una risoluzione della S. C. de' Riti *in Bracharen.* del 27 agosto 1707, in cui si dichiara che gli Abbati, i Priori, i Guardiani e gli altri prelati religiosi non possono benedire i paramenti ed i vasi sacri per uso delle chiese proprie. È dunque vero che in niun modo va consentito a questi di benedire i sacri arredi?

R. È verissimo, se si considera il diritto comune. Al diritto comune però si può derogare col privilegio; e però la stessa S. C. de' Riti il dì 16 maggio 1744 *in Tirasonen.* ad 3., n. 4159, al dubbio: " An Superiores Regularium et rectores, priores, guardiani, ministri et alii possint explere benedictiones omnes, in quibus Sacrum Chrisma non requiritur? „ — rispose: " Posse pro suis Ecclesiis, supposito S. Sedis privilegio. „

E che la S. Sede abbia infatti concesso tal privilegio ai Regolari, lo dimostra il Ferraris (v. *Benedictio* art. I, n. 19) colle parole: " Et hanc facultatem habent omnes praelati regulares, scilicet generales, provinciales, guardiani, priores aliique omnes superiores locales quocumque nomine nuncupentur, ex amplissimo privilegio Leonis X in Const. incip. *Religionis suadet*, concesso Minoribus de Observantia, et ex aliis a variis Summis Pontificibus concessis aliis Regularibus, ut a Ioanne XXII, Sixto IV, Innocentio VIII, Eugenio IV, Iulio II, Paulo III, Gregorio XIII, et aliis. „ Deve dirsi perciò che tutti gli Ordini religiosi han questo privilegio, ottenuto o direttamente dalla S. Sede, ovvero per la comunicazione dei privilegii.

Fa d'uopo però considerare attentamente la limitazione che aggiunge il medesimo Ferraris *l. c.* n. 20: " Cum hac tamen limitatione, ut non possint benedicere paramenta et ornamenta ecclesiastica, nisi pro usu tantummodo suarum ecclesiarum, ut expresse dicit Leo X in cit. const., ibi: *Pro vestro usu tantum*; et pluries declaravit Sacr. Congr., et signanter 24 Augusti 1609, 18 Augusti 1629, et 23 Martii 1632 his verbis: " Abbates, priores, guardiani et alii " religionum praelati, etiam e Societate " Iesu, habentes privilegia benedicendi " vestes sacras, coemeteria et similia, " dicto privilegio uti non possunt, nisi " in iis rebus in quibus sacra unctio " non adhibetur, et pro servitio duntaxat monasteriorum et ecclesiarum " propriarum. „

I prelati regolari adunque possono benedire solo quelle cose in cui non entra la sacra unzione, e solo quegli arredi che servono alle proprie chiese.

Si può domandare in primo luogo: Se i prelati regolari benedicono arredi per uso di altre chiese, la benedizione com'è illecita, è anche nulla? Rispondiamo: È illecita, non già nulla. Ne abbiamo un'autentica dichiarazione nel cit. decreto *in Bracharen.* ad 3 dove al dubbio se i paramenti benedetti dai prelati regolari per le chiese secolari fossero da benedirsi di bel nuovo fu risposto *Negative* (V. *Monit. Eccl. l. c.* e Da Carpo *Bibl. Liturg.* Par. I, n. 245).

Si può domandare in secondo luogo: Gli arredi benedetti dai Regolari per le loro chiese, possono lecitamente adibirsi anche nelle chiese dei secolari? — È certo, come s'è visto, che gli arredi sono stati validamente benedetti; e lecita-

mente ancora, supposto che siano stati benedetti per uso delle chiese dei regolari. Ma se accade o di darli ad imprestito alle chiese dei secolari, o anche di cederle, per giusta ragione, a queste ultime, essendo valida la benedizione già ricevuta, non han bisogno, a nostro credere, di essere benedetti di bel nuovo.

63.

Se possano diffondersi medaglie indulgenziate, richiedendosene il solo prezzo di compra, e se chi le riceve può darle ad altri.

D. Giocondo sacerdote, andato in pellegrinaggio a Roma, compra grande numero di medaglie cui fa benedire dal Papa colle indulgenze. Reduce in patria, le diffonde fra i suoi concittadini, dai quali esige il solo prezzo sborsato a Roma. Quelli poi che le ricevono da lui le dànno ad altri per memoria del S. Padre. Si chiede: 1.° Si perdono, nel caso, le indulgenze, dando ad altri le medaglie pel solo prezzo di compra? — 2.° Si perdono le indulgenze se chi riceve le medaglie le dona ad altri? — 3.° Nel caso affermativo, come si può riparare?

R. Le medaglie, i crocifissi, le corone ecc. che sono indulgenziate non possono darsi per prezzo, qualunque siasi, altrimenti perdono le indulgenze. Ecco un'autentica dichiarazione della S. C. delle Indulgenze del dì 12 luglio 1847: "2.° An qui emit cruces, numismata etc., ut ea distribuat postquam benedicta fuerint cum applicatione indulgentiarum, possit horum petere pretium ab accipientibus sine culpa, vel sine periculo indulgentias amittendi? An amittantur tantum, quando quis sibi eas res proprias fecerit, et iis usus fuerit cum intentione lucrandi indulgentias?—Resp. Ad 2^{m}. *Negative* ad primam partem; ad secundam: *Non indigere responsione* „ (1).

Anzi le indulgenze si perdono, benchè gli oggetti indulgenziati si diano in permuta, o per doni ricevuti, o anche per elemosine a luoghi pii, secondo fu dichiarato dalla medesima S. C. il 16 luglio 1887: " III. An 1.° res indulgentiis ditatae tradi debeant fidelibus omnino gratis; ita ut 2.° si aliquid quocumque titulo sive pretii, sive permutationis, sive muneris, sive eleemosynae requiratur, vel accipiatur, indulgentiae ex hoc amittantur? — Resp. Ad III. *Affirmative ad utramque partem* „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 174).

Gli oggetti di divozione adunque, quando sono benedetti colle indulgenze, devono darsi affatto *gratis*, se pur si vogliano conservate le indulgenze. Neanco i rettori di chiesa possono darli come premio a coloro che fanno elemosine per le feste. Nè sarebbe scusato da colpa chi operasse altrimenti, trasgredendo così le giuste e sante ordinazioni della Chiesa.

In quanto al 2.° dubbio, Alessandro VII, con decreto del dì 6 febbr. 1657, stabilì che gli oggetti di divozione non debbano passare di mano in mano, ma debbono conservarsi da coloro per cui furono benedetti. Proibì ancora di darli ad imprestito ad altri. Ecco le sue parole: " Coronæ, cruces, rosaria, numismata, quæ vulgo *medaglie* nuncupantur, et sanctæ imagines cum praefatis indulgentiis benedictæ, non transeant personam illorum, quibus a Sanctitate Sua concessae sunt, aut quibus ab his prima vice distribuuntur, neque commodari aut praecario dari possunt, alioquin careant indulgentiis iam concessis „ (*Mon. Eccl. l. c.*). Però quando s'imprestino ad altri pel solo uso materiale, p. e. per enumerare, colle corone, le *Ave Maria*, non perchè si guadagnino le indulgenze, queste non si perdono: " An vi decreti de non commodandis coronis, indulgentiæ concessæ coronis S. Birgittae nuncupatis, adhuc durent, si dictae coronae commodentur dumtaxat ad enumerandos calculos, seu ad recitationem orationum? — Resp.: *Affirmative* (S. C. I. 9 febr. 1745 *in Ord. S. Birgittae*).

Siffatta proibizione deve intendersi di coloro che, nel ricevere tali oggetti indulgenziati, ebbero l'intenzione di tenerli per se. Imperocchè se non ci fu questa intenzione, e se prima di usarli, andassero in altre mani, non perderebbero le indulgenze. Si ponga mente a questa dichiarazione: " An amittant indulgentias cruces, coronæ, rosaria, statuæ etc. quæ ante omnem usum, ab una, deinde in aliam, tertiam et quartam quoque manum transierint? — Resp.: *Negative* „ (S. C. I. 7 mar. 1840 ad 2 — *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 174).

In rispetto al terzo dubbio, come debba ripararsi alla perdita delle indulgenze, se gl'indicati oggètti si siano dati non meramente *gratis*, possiamo suggerire due modi: Uno è che gli oggetti si benedi-

(1) A pag. 247 del Vol. IV, Par. II, del nostro *Monitore*, nel riportare in nota questa dichiarazione, occorse un errore di stampa. Fu scritto *Affirmative*, invece di *Negative*. Benchè l'errore possa facilmente ravvisarsi dal contesto, pure è bene che chi possiede quel volume lo corregga.

cano di nuovo da chi ne ha la facoltà; giacchè non è vietata siffatta nuova benedizione. Ma se ciò torna difficile, l'altro modo è quello di ricorrere a mezzo del Vescovo alla S. C. delle Indulgenze per ottenere una benigna sanatoria dal S. Padre. Così fece il Vescovo di Angoulême (Engolismen) e n'ebbe subito la grazia, come dimostrasi dal Rescritto del 15 maggio 1886, riportato nel nostro *Monitore* Vol. IV, Par. II, pag. 247.

64.

Circa i casi matrimoniali in cui può deferirsi il giuramento suppletorio.

D. In quali casi matrimoniali può deferirsi il giuramento suppletorio?

R. Perchè possa supplirsi col giuramento alle altre prove di stato libero, occorre in primo luogo il privilegio Apostolico, il quale prima soleasi concedere dal S. Officio ai Vescovi *ad annum*, ed ora *ad biennium;* prima soleasi dare semplicemente , ed ora colla facoltà di suddelegare.

Occorre in secondo luogo che non si possa ottenere la fede di stato libero dai luoghi dove uno sposo abbia dimorato: imperocchè o egli sia stato vago, ovvero addetto alla milizia, se la prefata fede può aversi, la si deve, senz'altro, ricercare. " Mens autem est Sanctitatis Suae, così nella formola dell'indulto, ut praedicta facultas in casibus tantum necessitatis adhibeatur. „ — E nella istruzione del S. Officio degli 11 gennaio 1865 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII P. I, pag. 219) al quesito IV: " Se la parte dell'istruzione (di Clem. X del 21 agosto 1670) *Si contrahentes sint vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fidem Ordinariorum suorum esse liberos etc.* rimanga senza vigore per la facoltà che la S. Sede concede per ammettere al giuramento suppletorio i vaghi ed i militi, e se per gli uni e per gli altri tuttavia, oltre il giuramento suppletorio, si esigano le pubblicazioni nei luoghi, in cui vagarono od esercitarono la milizia? „ — fu risposto: " Indultum admittendi ad iuramentum suppletorium locum dumtaxat habere quando libertas status aliter legitime probari non potest. „ — Quando adunque può provarsi legittimamente lo stato di libertà, si richiede di diritto questa prova.

E quando è che il detto stato possa legittimamente provarsi? Quando oltre alle pubblicazioni del luogo, vi hanno almeno due testimoni che conoscano la persona e possano *senza dubbio* attestare sulla costui libertà. Si ponga mente infatti al 1.° quesito della prefata istruzione degli 11 gennaio 1865: " Se il Vescovo sia obbligato di accertare la libertà degli sposi. che contraggono matrimonio nella sua diocesi prima delle pubblicazioni col processo dei testimoni, ancorchè essi abbiano sempre avuto domicilio nella diocesi stessa? — *Resp.:* Generatim loquendo, affirmative. „ Ciò che qui si dice della diocesi propria, deve pure dirsi delle diocesi estranee, dove gli sposi abbiano dimorato.

Occorre in terzo luogo che, trattandosi di vaghi non veramente tali, non abbiano questi dimorato in un luogo estraneo più di un anno. Solo in questo caso possono ammettersi al giuramento suppletorio. Se più lunga dimora ivi abbiano fatta, non basta il solo giuramento. Così la detta Istruzione del S. Officio al dubbio II: " Qual maggiore ampiezza di significato si possa dare alla denominazione di vaghi, e se sia lecito al Vescovo ammettere al giuramento, in luogo delle testimoniali delle Curie, e del processo sui testimoni pei matrimonii da celebrarsi nella propria diocesi, quelle persone che, non essendo veramente vaghi furono contuttociò in parecchi luoghi diversi, e dichiarano di non poter somministrare testimoni alle Curie per le fedi di stato libero; ed in generale se si possano trattare come i vaghi in quanto non se ne possono ottenere le richieste testimoniali di libertà, ammettendoli al giuramento in riguardo a quei luoghi, dai quali non si possono le testimoniali ottenere? — *Resp.:* Affirmative, durante indulto admittendi ad iuramentum suppletorium, et servatis omnibus clausulis in eodem indulto contentis, et dummodo mora in unoquoque vagationis loco non excesserit annum. „

Ma se non basta il solo giuramento per quelli che abbiano dimorato più di un anno in luogo estraneo, e questi non possono addurre testimoni, come si dovrà fare? Come dovrassi chiarire il loro stato libero ed ammetterli al matrimonio? Si consideri bene la risoluzione del seguente dubbio V delle cit. Istruzione:

" Se, quando mancano i testimoni, o ossendo quelli difettosi nella conoscenza delle persone, cosicchè non valgano a rispondere alle interrogazioni prescritte dal sopraccitato decreto (di Clemente X del 21 agosto 1670), ed in particolare a quelle che sono espresse sotto i nn. 9 e 13 (1),

(1) Ecco i numeri citati della istruzione di Clem. X, che debbono ben tenersi presenti nell'esame dei testi:

" IX. Interrogetur de causa scientiae, et AN SIT POSSIBILE quod aliquis ex illis (contrahere volentibus) habuerit uxorem vel ma-

come accade ordinariamente, possa il Vescovo permettere il matrimonio contentandosi delle pubblicazioni in quei luoghi, nei quali si possono far eseguire, ed in mancanza anche di queste, o totali, o parziali, se possa ammettersi al giuramento ed assumer questo come prova totale di libertà, o come parziale per riguardo ai paesi, in cui non si possono fare le pubblicazioni, nè il processo dei testimoni?

" Resp.: Urgendum observantiam instructionis s. m. Clementis X, sub feria V 21 augusti 1670 cum adnexis declarationibus datis fer. IV 24 febr. 1847 (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 163 seqq.), et instandum ut parochi diligenter inquirant a contrahentibus testes fide dignos in respectivis locis examinandos. Si tamen id difficulter admodum fieri possit, admitti poterunt in Curia loci ubi contrahitur matrimonium testes fide digni, qui status libertatem tempore vagationis concludenter probent: et si Ordinario opportunum videatur admitti etiam sponsus ad iuramentum suppletorium, constito tamen ipsum esse fide dignum. In casibus vero particularibus et difficilioribus r. p. D. Episcopus recurrat ad S. Congregationem. Quod si matrimonium adeo urgeat, ut tempus recurrendi non adsit, Episcopus curet concludentes probationes super status libertate prout expediens iudicaverit aliter colligere. „

Donde si può raccogliere che per coloro che han dimorato altrove e non possono indicare testimoni:

a) I parroci non devono acquietarsi alla loro negativa; ma debbono fare più e più volte istanze e premure perchè indichino delle persone che possano esaminarsi nel luogo della lor dimora. Portranno interrogarli dei negozii ivi trattati, delle relazioni ivi intraprese, e dalle risposte, indurli a nominar le persone.

b) Se le dette istanze a nulla approdano, non si dovrà scrivere all'Ordinario del luogo estraneo dove lo sposo ha dimorato. Sarebbe inutile la fede di stato libero poggiata sulle sole denunzie fatte in chiesa. Lo sposo, se di mala fede, potrebbe anche indicare un luogo per un altro, non essendoci persone che possano attestare la sua dimora.

c) Invece, nel luogo dove il matrimonio dovrà celebrarsi, potranno ammettersi testimoni fededegni che provino lo stato di libertà pel tempo della dimora fatta altrove. Ciò potrà compiersi soprattutto coi soldati, i quali per lo più vanno a militare con compagni dello stesso luogo.

d) In tal caso potrà pure ammettersi al giuramento suppletorio lo sposo, se però sia certo ch'egli è degno di fede.

e) Ma se il suo stato libero pel tempo della dimora fatta in altro luogo, non può in niun modo provarsi con testimoni, come si dovrà fare? — Se vi è tempo, e il caso è difficile assai, si dovrà ricorrere alla S. C. del S. Officio. Se non v'è tempo, il Vescovo procurerà di raccogliere le prove necessarie come meglio crederà nel Signore. Nel quale caso, come a noi sembra, dovrà contentarsi del giuramento suppletorio.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 45-46 di q. P.)

23. — **D.** Nelle composizioni sugli acquisti di beni sacri si può seguire per tutt'i casi la regola di offrire il 5 % sul prezzo di compra?

R. Questa regola è erronea. Può valere solamente per quei casi in cui non ci sia stato lucro per parte dell'acquirente, nè il valore attuale del fondo superi le spese. Imperocchè i due principali criterii per fissare l'equa offerta, giusta la istruzione della S. Penitenzieria (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. II, pag. 52), sono il lucro fatto sul prezzo di compra, ed il dippiù che il fondo possa valere al presente. Di regola ordinaria, il lucro dovrebbe cedersi tutto alla Chiesa; ed il dippiù che può valere il fondo, dedotte le spese, dovrebbe andare altresì a beneficio della Chiesa. Possono però tenersi presenti le circostanze personali del compratore. — Quando non ci sia lucro, nè sul prezzo di compra, nè sullo stato attuale del fondo, la S. C. del Concilio suole ammettere, nell'equa offerta, la misura del 5 % sul prezzo sborsato se i fondi appartenevano ad enti aboliti, come i capitoli di Collegiate, gli Ordini religiosi ecc.; del 3 % se appartenevano ad enti conservati, come le Mense Vescovili, i Capitoli di Cattedrale ecc.

---

ritum vel aliud impedimentum etc., et quod ipse testis nesciat.

" Si responderit affirmative, supersedeatur, nisi ex aliis testibus probetur concludenter non habuisse uxorem vel maritum, neque ullum aliud impedimentum etc. „

" XIII. Interrogatur AN ESSE POSSIT quod aliquis ex illis (si viduus post mortem conjugis) transierit ad secunda vota absque eo quod ipse testis sciat.

" Si responderit affirmative, supersedeatur in licentia donec producantur testes, per quos negativa coarctetur concludenter. „

24. — **D.** Nella funzione del benedirsi gli olii santi, i sette suddiaconi, prescritti dalla Rubrica, possono supplirsi, in caso di necessità, in tutto o in parte, da chierici accoliti ?

R. La S. C. dei Riti il dì 7 febbr. 1874 *in Limburgen.* ed il 7 luglio 1876 *in Ravennaten.* ad 7 ha dichiarato, che i prefati sette suddiaconi non possono venir suppliti da chierici accoliti. Ha dichiarato inoltre che, mancando il numero richiesto fra gli ordinati *in sacris*, il Vescovo può chiedere alla S. C. la dispensa dal detto numero, e può ottenere la facoltà di avvalersi di quel numero di ministri che gli vien dato di avere. Siffatta licenza prima concedevasi *ad annum;* ora la si suol dare finchè durano le presenti circostanze.

25. — **D.** Nell' uffizio degli ultimi tre giorni della Settimana Santa si deve, dopo compieta, recitare il *Pater*, l' *Ave* ed il *Credo ?* Si deve aggiungere l' orazione *Sacrosanctae ?*

R. L' uffizio degli ultimi tre giorni della Settimana Santa ha una rubrica speciale, la quale vuolsi osservare con esattezza. La rubrica dunque, dopo *Compieta* del Giovedì Santo, rimanda al prescritto dopo le Lodi e poi dice : " Sic terminantur omnes horae in hoc triduo usque ad Vesperas Sabbati Sancti. „ La Rubrica dopo le Lodi è questa: " Finita oratione, fit fragor et strepitus aliquantulum : mox profertur candela accensa de sub Altari, et omnes surgunt et cum silentio discedunt. „ — Non deve dunque dirsi il solito *Pater*, *Ave* e *Credo*.

Quanto poi alla orazione *Sacrosanctae*, questa non fa parte dell' officio liturgico: è *ad libitum* del sacro ministro, il quale, se la recita, secondo è prescritto, lucra la indulgenza che vi è annessa. Nessuno vieta dunque che la si possa recitare, privatamente però, dopo l' officio dell' ultimo triduo di quella Settimana.

26. — **D.** Nel divieto fatto ai Canonici onorarii dal Breve *Illud* del 21 genn. 1894 (V. q. Parte pag. 5), di portare le insegne fuori la diocesi in cui sono nominati, van comprese anche le insegne minori del fiocco al cappello e dell' anello al dito ?

R. Crediamo che sì: 1.° Perchè le parole del Breve sono assolute e generali: " Extra Urbem canonici ad honorem privilegiis et insignibus tantum utantur in dioecesi ubi nominati sunt ; NULLO MODO extra illius territorium. „ — 2.° Perchè lo scopo del divieto è quello di ovviare allo sconcio di vedere talvolta sacerdoti per età e per merito inferiori ad altri nella propria diocesi, insigniti da Vescovi estranei. Trattasi adunque di abolire qualsivoglia insegna che mostri esternamente quello sconcio. Or le insegne dell' abito civile sono più comuni e manifesti di quelle dell' abito di chiesa, che rare volte si usa.— È vero che pei canonici onorarii di Roma si parla solo d' insegne nell' ambito della chiesa ; ma tutti sanno che, tranne i Cardinali ed i Vescovi, nessun beneficiato a Roma porta fuori delle chiese insegne nell'abito civile.

27.—**D.** Può il parroco portare l'anello, per la ragione ch' è beneficiato ?

R. Se il parroco non è canonico, o non è insignito per facoltà Pontificia, non può portare l' anello, nè verun' altra insegna. Si ascolti il Ferraris (v. *Annulus* n. 10): " Annulum ferre prohibitum est clericis, iis exceptis quibus competit ex officio dignitatis, cap. 15 de Vit. et honest. clericor. Ii autem quibus competit ferre annulum ex officio dignitatis, sunt Episcopi et Abbates, quibus ius pontificalium est concessum. „ Tranne dunque i Vescovi e gli Abbati, a nessun altro compete per diritto comune l' uso dell' anello. Neanco i canonici, al cui capitolo non sia stato concesso per indulto pontificio, possono portarlo. Per diritto comune al canonico non spetta che l' abito talare nero e la cotta: niente altro: " Habitus choralis seu canonicalis de iure communi, praeter vestem talarem nigram, est cotta seu superpelliceum, quo clericus in susceptione tonsurae ab Episcopo induitur. „ Così il De Herdt *Prax. Canon.* Cap. VII, § 14, n. II).

28. — **D.** Quando il Vescovo amministra la Comunione, gli si deve baciare la mano, ovvero l' anello ?

R. Gli si deve baciare la mano, non già l' anello. " Omnes (dice il *Ceremoniale Episcoporum* L. II, c. 30, n. 5) tam de clero, quam de populo... osculantur manum Episcopi tantum ante Communionem. „ — " Osculantur manum (commenta il De Herdt *Caerem. Episc.* in h. l.), non autem annulum. „ Così pure il Bauldry in *Manual. Sacrar. Caerem.* c. 29, n. 4 ed altri. Ed il Ferraris (v. *Annulus* n. 9): " Communionem de manu Episcopi capiens, antequam capiat ipsam Communionem, debet manum Episcopi osculari, non autem annulum. „ E nel generale, nelle sacre funzioni, vuolsi sempre baciar la mano, non già l' anello ; benchè fuori di esse, per consuetudine, si soglia pure baciar l' anello.

29. — **D.** Quando più persone recitano il Rosario insieme, è necessario, per l' acquisto delle indulgenze, che tutte abbiano

in mano la corona ? Che dire dell' uso, in taluni laboratorii, di recitare il Rosario mentre si fatica ?

R. Quando più persone recitano il Rosario insieme, basta che una sola tenga in mano la corona benedetta perchè tutte lucrino le indulgenze. Così la S. C. delle Indulg. il 22 genn. 1858. L' uso predetto dei laboratorii è lodevolissimo, quando il lavoro manuale non distrae l' attenzione della mente: possono anche lucrarsi le indulgenze. Nel cit. decreto era prescritto : " quod in hoc casu fideles omnes, ceteris curis remotis, se componant pro oratione facienda una cum persona quae tenet coronam. „ Ma la medesima S. C. il dì 13 Nov. 1893 dichiarò: " Fidelibus ab iis tantum occupationibus exterioribus esse abstinendum, quae internam attentionem impediunt ad devotam rosarii recitationem pro lucrandis indulgentiis praescriptam. „ Perciò le persone che lavorano in campagna, o che fanno insieme viaggi ; le famiglie addette ad occupazioni manuali ; gli operai delle fabbriche non distrattive, possono santamente recitare il Rosario duranti le loro occupazioni , purchè un solo tenga in mano la corona benedetta.

30. — **D.** Se alla messa segue immediatamente la benedizione col Venerabile, può il sacerdote omettere le preci prescritte dal S. P. Leone XIII ?

R. O la messa è cantata ; ovvero è letta. S' è cantata, non si debbono recitare le preci, che sono prescritte per le sole messe lette.— Se poi la messa è letta, prima della benedizione fa d' uopo recitare le preci.

31. — **D.** La facoltà di dare la benedizione in *articulo mortis* colla plenaria indulgenza è concessa in generale ad ogni pastore di anime ; oppure è necessaria una delegazione ?

R. La facoltà di dare la detta benedizione, non è generalmente nè del parroco, nè del Vescovo. Si suol concedere per indulto Pontificio ai Vescovi colla facoltà di suddelegarla. — In ordine alla quale benedizione si noti : *a)* Che questa si può dare tanto in articolo, quanto in pericolo di morte (S. C. Indul. 19 dec. 1885) — *b)* Si può dare una volta solamente, e non più nella stessa malattia, benchè diuturna (S. C. I. 20 sept. 1775 e 12 febr. 1842) — *c)* Nè l'infermo può lucrare l'indulgenza più volte, benchè più volte riceva la benedizione da più sacerdoti che ne hanno la facoltà (S. C. I. 5 febr. 1841). — *d)* E ciò, quantunque per diversi capi la riceva, p. e. per l' aggregazione alla Confraternita del SS. Rosario, dello Scapolare, del Carmine ecc. (S. C. I. 12 mar. 1855). — *e)* Per le monache, può impartirla il solo confessore ordinario (S. C. I. 30 sept. 1775). — *f)* La formola di Benedetto XIV, inserita nel Rituale, non è solo direttiva, ma ancora precettiva (S. C. I. 5 febr. 1841). — *g)* Il *Confiteor*, prescritto nella formola, non si deve tralasciare (S. C. I. 5 febr. 1841). — *h)* Si può dare anche a coloro che non si son potuti confessare (S. C. I. 23 sept. 1775).

32.—**D.** Facendosi una custodia, od un tabernacolo nuovo, per conservare il Santissimo, riposto nella pisside, devesi benedire? La benedizione del Rituale che riguarda il *tabernaculum seu vasculum* , deve intendersi della custodia , o della pisside ?

R. Non è prescritta benedizione alcuna pel tabernacolo o per la custodia. La benedizione del *tabernaculum seu vasculum* riguarda la pisside , ovvero la teca da conservare l'ostia grande per l'ostensorio. L'orazione infatti parla solo del *vasculum pro Corpore I. C. in eo condendo*, e solo per questo è prescritta la benedizione (Vedi Pighi *Liturgia Sacramentor.* Tit. IV, Cap. II).

33.—**D.** Nel fare l'acqua santa, si può usare il sale benedetto del battesimo ; e nell'affermativa, dovrebbe ribenedirsi ?

R. Il sale del battesimo non ha che fare col sale dell'acqua santa: le benedizioni sono per diversi scopi, come può vedersi dalle rispettive formole. Il sale del battesimo perciò " semel benedictum, AD EUMDEM USUM deservire potest „ dice il Rituale. Non deve dunque adoperarsi ad altri usi, tranne che a quello del battesimo.

34.—**D.** Quando si voglia far baciare una reliquia di qualche Santo ai fedeli in chiesa, deve il sacerdote usare la cotta e la stola ?

R. È convenientissimo che sia vestito di cotta e di stola, massime se in chiesa facciasi qualche novena o qualche triduo a quel Santo. La S. C. de' Riti prescrisse che nessuna reliquia si tenga esposta in chiesa senza che vi ardano almeno due candele. (S. R. C. 22 ian. 1710 et 12 aug. 1854—*Mon. Eccl.* Vol I, pag. 529). Non deve prendersi perciò in mano la teca dov'è riposta per una pubblica funzione, senza l'abito proprio di funzione.

35.—**D.** Nei giorni festivi di 1.ª o 2.ª classe devono recitarsi le collette ordinate dal Vescovo nella benedizione del Santissimo ?

R. Le collette ordinate dal Vescovo debbono omettersi nei doppii di 1.ª classe : in quelli di 2.ª classe debbono omettersi nelle messe solenni ; nelle private posso-

no omettersi o recitarsi, ad arbitrio del sacerdote (De Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. I, n. 72). — Ciò nella sola messa. Fuori di questa, come nella benedizione del Venerabile, fa d'uopo considerare le disposizioni del Vescovo, le quali se sono generali e senza eccezioni, le collette si diranno sempre anche nei giorni di 1.ª cl., giacchè la eccezione corre solo per la messa e per l'officio (De Herdt, *l.c.*).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1894)

Solenne beatificazione — Domenica 22 aprile ebbe luogo nella Basilica Vaticana la solenne beatificazione del B. Diego da Cadice cappuccino, nato a Cadice il 29 marzo 1743, e morto il 24 marzo 1801. Le funzioni furono come quelle della precedente Domenica, di cui parlammo nell'altro fascicolo: il concorso però riuscì maggiore, accresciuto dai pellegrini spagnuoli, che insieme ai romani e forestieri riempivano la vasta Basilica. Nelle ore della sera soprattutto, quando il Papa discese a venerare il novello Beato, non meno di 50 mila persone erano attorno a lui che lo acclamavano incessantemente. I pellegrini baschi si misero a cantare i loro inni nazionali religiosi.

La Spagna cattolica a' piedi del S. Padre — Nella seconda metà del decorso Aprile un grandioso spettacolo di religione e di fede ha offerto in Roma la Spagna cattolica. Un pellegrinaggio numerosissimo presentavasi ai piedi del Sommo Pontefice ad attestare i sensi di rispetto e di amore di quella popolosa Nazione. Il dì 18 ebbe luogo nella Basilica Vaticana il primo ricevimento. Erano settemila spagnuoli, con 27 bandiere, compresi i rappresentanti delle Colonie di Cuba e della Costa d'Africa, e 20 persone delle Filippine. Ben quindici Vescovi li guidavano, con a capo l'E.mo Card. Arcivescovo di Siviglia. Col Corpo diplomatico e con altri invitati, formavano il numero di 10 mila persone. Il S. Padre, fragorosamente plaudito, alle ore nove discese in sedia gestatoria, accompagnato da molti Cardinali e Prelati e dalla sua nobile Corte, e celebrò la Messa nell'altare della Cattedra. Dopo la Messa, poichè si fu assiso nel trono ivi collocato, il Cardinale di Siviglia lesse un nobile indirizzo in lingua spagnuola, a cui sua Santità fece rispondere nella medesima lingua dal figlio dell'Ambasciatore di Spagna Mons. Merry del Val. In questo magnifico discorso, il S. Padre espresse la sua gioia nel vedere ai suoi piedi tanta parte dei figli della Spagna che formavano la corona degnissima dei festeggiamenti del suo Giubileo episcopale. Parlò dei fasti religiosi di quella nazione, dicendo che la sua gloriosa storia può appellarsi un monumento che ne proclama ed illustra la fede. Ricordò come la grandezza della Spagna fu sempre collegata coll'attaccamento di lei alla fede sacrosanta degli avi; e fece calde esortazioni perchè a questa si tenessero uniti strettamente. — Finito il discorso, in mezzo a frenetici applausi ed agli *evviva al Papa-re*, che si udirono dalla piazza, dopo di aver ricevuti i capi del pellegrinaggio, impartì l'Apostolica benedizione.

Un secondo gruppo di pellegrini, anch'esso di oltre sette mila, giunto posteriormente, fu ricevuto nella medesima Basilica il giorno 24. Si ripetè lo stesso spettacolo imponentissimo della precedente settimana. Dopo la messa, il Cardinal di Siviglia presentò al S. Padre con felicissime espressioni que' pellegrini, al che il Papa ringraziando con affettuose parole, fe' leggere dal medesimo Mons. Merry del Val un altro discorso, che riassumeva il primo e rilevava l'importanza del pellegrinaggio Spagnuolo. Benedetta l'adunanza, degnossi di ammettere al bacio del piede un centinaio di operai ed una trentina di marinai.

Il centenario dalla nascita di Pio IX — Il 13 spirante compirono 100 anni da che la s. m. di Pio IX nacque a Senigallia. Questo centenario memorando non dovea passare inosservato fra quanti nudrirono affetto ed ammirazione a quel Pontefice che il mondo appellò col nome di Pio il Grande. Ad iniziativa dell'operosissimo comm. Acquaderni, un pellegrinaggio assai numeroso d'Italiani si è recato a Senigallia, a Loreto ed a Roma. Il S. Padre l'ha benedetto ed ha conceduto indulgenze speciali ai pellegrini. Mentre scriviamo, riceviamo notizie delle feste celebrate col massimo splendore a Senigallia. Fu ivi inaugurata una piccola cappella del battistero, ch'è un vero gioiello d'arte, a monumento di questo centenario; e fu fatta una ricca esposizione di doni, offerti dall'arte e dalla industria de'cattolici, da servire per la fondazione di un'opera di beneficenza pei poveri figli del popolo. Le funzioni religiose, le musiche, le luminarie riuscirono splendidissime.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il giorno 18 sp. si è tenuto in Vaticano il Concistoro segreto, nel quale S. S. ha creato sei Cardinali ed ha provveduto parecchie Chiese. Il giorno 21 si è tenuto il Con-

cistoro pubblico. Ne parleremo nel prossimo fascicolo.

— Il Sommo Pontefice, a mezzo del Card. Rampolla, Segretario di Stato, ha fatto pervenire a Mons. Milinovic, Arciv. di Antivari, un numero di copie del Rituale Slavo, testè stampato a tale scopo dalla Tipografia di Propaganda.

— Il S. Padre ha arricchita la Biblioteca Vaticana di un prezioso cimelio regio. Constiste in un codice epigrafo, donato dal celebre Fra Giocondo Veronese al magnifico Lorenzo de' Medici.

— S. S. per mezzo di una lettera si congratulò coll'Emo Oreglia di S. Stefano, perchè questi vinse la causa in appello contro il sacerdote Amalfitano. Quest' ultimo si è sottomesso, ed ha fatta onorevole ammenda all' Emo suo superiore, ed al S. Padre.

— Il Santo Padre ha inviata una lettera in lingua francese all' Emo Card. Arciv. di Parigi intorno all'Opera di Montmartre, facendo nello stesso tempo al Rmo P. Leminus, Superiore dei Cappellani del S. Cuore, la cospicua offerta di L. 25 mila con un bellissimo calice artistico.

— Altri due missionarii sono partiti per l' Egitto dalla casa dei Missionarii dell' Africa centrale, stabilita in Verona, diretti alla Colonia Antischiavista di Leone XIII presso il Cairo.

— Una intera famiglia, composta del genitore e di tre figli, che apparteneva alla setta protestante, domiciliata in Ancona da qualche anno, abiurò i suoi errori nelle mani di Mons. Vescovo, nella sua privata Cappella.

— Il 29 u. s. nella Sala Clementina, alla presenza del S. Padre, dei Cardinali e di numerosi Vescovi, e di circa 300 invitati, ebbe luogo una straordinaria Accademia musicale e poetica in onore di Pier Luigi da Palestrina. I più valenti cultori dell'arte musicale, ivi presenti, applaudirono alla meravigliosa esecuzione della parte musicale ed alle bellissime poesie.

— In via dei Bresciani a Roma fu inaugurato il nuovo locale della Cucina economica: distinti gentiluomini e nobili dame colle figlie della Carità presero parte alla gratuita distribuzione della minestra: ma furono oggetto di simpatia ed ammirazione la consorte dell' Ambasciatore di Spagna colla signorina sua figlia le quali, cinte del grembiale, servivano i poveri.

— Due medaglie di oro vennero consegnate nel Regio Ospizio di carità a Torino dalla Duchessa di Genova, una alla Suora Berenice, che presta da 33 anni le sue cure in quell' Asilo, e l' altra al notaio Piccone, che da 20 anni avea l' ufficio di Segretario, in presenza delle più elette notabilità, della Curia vescovile, della magistratura e della aristocrazia.

—

— Il progetto della precedenza del matrimonio civile al religioso nella Camera dei Magnati in Ungheria è stato respinto a gran maggioranza.

— Il giorno 8 sp. a Reims, Lilla, Tolosa e Tolone si sono celebrate feste solenni religiose e civili in onore della Ven. Giovanna d'Arco. È stato già distribuito il progetto di legge, a cui il Senato ha fatto buona accoglienza per la istituzione della festa nazionale, in onore della Pulcella di Orleans, che sarà celebrata nella seconda Domenica di Maggio, anniversario della liberazione di Orleans, e sarà chiamata festa del patriottismo francese.

— A Vienna si è radunato un Comitato per la erezione di un gran palazzo nel centro della città come luogo di riunione per tutte le società cattoliche di Vienna, tracciando un dettagliato programma di azione. Aderirono al progetto le diverse società cattoliche del luogo. Anche un altro Comitato, composto di numerose signore dell' alta aristocrazia Viennese, pubblicò un appello alle madri cristiane, affinchè coll' opera e colla influenza possano aiutare il progetto di erigersi a Salisburgo una libera Università cattolica.

— L' Università cattolica di Friburgo ha ottenuto uno splendido sviluppo. Insegnano valenti professori, e gli alunni crescono di numero. Nella facoltà di teologia vi sono dodici professori e cento alunni: in quella di diritto tredici; ed anche la facoltà di lettere è molto bene costituita.

— Mons. Vescovo di Strasburgo ha posto la prima pietra della Chiesa dei Cappuccini di Kenigshofen. È la terza chiesa di S. Francesco che viene eretta in questi ultimi tempi nell' Alsazia Lorena.

— A Londra ed a Glasgow ebbero luogo due grandi missioni cattoliche. La missione a Londra è stata fatta da 150 sacerdoti a 60 mila persone che si sono accostati alla mensa Eucaristica, e si ebbero 500 abiure, alcune di pastori anglicani. A Glasgow il successo fu tale che le chiese non potevano contenere la folla, ed i missionarii doveano tener conferenze in amplissime sale della città.

— A Magonza si è tenuta una solenne adunanza di cattolici, riuscita numerosissima. Si è dimostrata l' assurdità della legge contraria al richiamo dei Gesuiti, perchè si oppone al dritto comune senz'alcuna ragione.

— L' associazione per la propaganda cattolica in Germania, stabilita da tre soli anni, conta ora 160 mila membri.

— L' ambasciatore di Austria a Parigi, in nome dell' Imperatore, con tutta solennità consegnò al Presidente della Repubblica francese le insegne della Gran Croce dell'Ordine di S. Stefano in brillanti.

— Il Dottore Boissarie, celebre medico, che da parecchi anni dirige l' ufficio delle constatazioni mediche presso il Santuario di Lourdes, ha tenute due conferenze, una a Lovanio, l'altra a Bruxelles, alla presenza di migliaia di medici, sulle guarigioni miracolose alla grotta, provando con dati sicuri della scienza che doveano ritenersi miracoli superiori a qualunque spiegazione, concludendo fra gli applausi di tutti che a Lourdes la scienza deve inchinarsi riverente alla fede.

— Il Clero nell'Alsazia ha fondato pel popolo e per la protezione dei lavoratori, circoli, associazioni operaie, società di mutuo soccorso, casse e banche popolari. Vi sono più di 200 casse rurali, sostenute, dirette e consigliate dai parroci che son riguardati dal popolo come i più insigni benefattori.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Circa l' interpretazione del decreto Auctis admodum (1) *quanto ai sacri ordini da conferirsi agli alunni degl' istituti di voti semplici.*

Dubia super interpretatione decreti *Auctis admodum* — 9 Februar. 1894. — Eminentissimus Cardinalis Richard, Archiepiscopus Parisiensis, sequentia dubia Sacrae Congregationi Episcoporum et Regularium proposuit solvenda (2).

In hac Archidioecesi in qua multae inveniuntur Congregationes Sacerdotum cum votis simplicibus, duo praecipua, super interpretatione Decreti " *Auctis* „ diei 4 Novembris 1892, exorta sunt dubia : Primum quidem, utrum post hoc decretum, liceat his Congregationibus sine Indulto speciali alumnos suos promovere facere ad ordines, ut proprios subditos, eis nempe concedendo litteras dimissoriales ad instar Ordinarii Regularium ; de quo dubio valde controvertitur.

Alii dicunt hoc licere praefatis Congregationibus propter haec duo : 1.° In praefato Decreto " *Auctis* „ clare decernitur: ita ut horum Institutorum (votorum simplicium) Superiores non possint in posterum litteras dimissoriales concedere pro SS. Ordinibus... nisi illis tantum alumnis, qui vota quidem simplicia, sed perpetua iam emiserint, vel qui saltem per triennium permanserint in votis simplicibus temporaneis quoad ea Instituta, quae ultra triennium, perpetuam differunt professionem.

Ergo Superiores horum Institutorum poterunt litteras dimissoriales concedere et quidem sine Indulto (de quo ne minima quidem mentio fit) illis alumnis, qui vota perpetua iam emiserint, vel qui per triennium etc.

2.° Per istud Decretum " *Auctis* „ creatur in Institutis votorum simplicium, vinculum indissolubile inter Institutum et virum religiosum, ad instar vinculi quod in Ordine regulari existit inter Ordinem et Regularem professum, siquidem pro dimissione alumnorum, eaedem causae et solemnitates praescribuntur in Institutis votorum simplicium ac in Ordinibus regularibus, et consequenter, in utroque casu, religiosus est subditus solius Congregationis, privative ad quemlibet Episcopum.

Alii vero contendunt adhuc requiri Indultum speciale, ut hae Congregationes alumnos suos promovere faciant ut subditos proprios, concedendo nempe eis dimissoriales litteras propter sequentia : 1.° Ante Decretum " *Auctis* „ certissimum erat quod Instituta votorum simplicium non poterant concedere dimissoriales litteras alumnis suis sine Indulto speciali; hoc enim privilegium concedendi litteras dimissoriales est

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 218.

(2) Quum variae exortae sint circa Decretum *Auctis admodum* interpretationes, nec non circa quasdam eiusdem Decreti declarationes oretenus, ut asseritur, ab ipsa S. C. habitas, relate ad iura Institutorum religiosorum, ne dissensiones practicae animos exagitent eidem S. C. proposita fuere dubia.

Post Decretum *Auctis* et vi eiusdem — *a)* Instituta votorum simplicium non possunt, absque speciali Indulto, alumnis suis dimissoriales litteras ad ordines concedere — *b)* neque a fortiori hoc possunt Instituta, episcopali tantum approbatione munita — *c)* Instituta votorum simplicium nequeunt, sine speciali Indulto, alumnos suos promovere ad Ordinem sacrum titulo mensae communis vel alio.

Rmus Pater J. Simler, moderator generalis Societatis Mariae Parisiensis, duo dubia solvenda S. C. Episc. et Reg. proposuerat. Cum autem Emus Parisiensis Archiepiscopus de hac re pro informatione et voto fuisset consultus, tertium adiunxit Dubium : quibus omnibus S. C. Ep. et Reg. responsum dedit.

exclusive proprium Ordinum regularium, uti constat ex plurimis documentis canonicis, in quibus privilegium illud exponitur et explicatur; unde etiam Instituta supradicta enixe curabant, ut postularent et obtinerent a Sancta Sede Indultum speciale alumnis suis dimissoriales litteras ad ordines concedendi; quod revera Indultum pluribus huiusmodi Institutis concessum est modo absolute, modo cum restrictione sive quoad tempus, sive quoad numerum casuum, sive quoad utrumque. Porro non facile admittendum est quod S. Congregatio Episcoporum et Regularium per decretum " *Auctis* „ tantam subito et tacite mutationem introduxerit in hac materia, et Instituta votorum simplicium evexerit ad statum Ordinum regularium, ea habilitando ad habendos proprios subditos, quibus litteras dimissoriales ad ordines libere et absolute concedere valeant; eo vel magis, quod hoc novum privilegium continet derogationem tum iuri communi, nempe Bullae " *Speculatores* „ tum iuribus Episcoporum propriorum, qui sic privantur subditis suis; non solent autem Sacrae Congregationes tantam inducere derogationem iuri communi, praesertim tacite et nulla facta mentione iurium, quibus derogatur. 2.° Decretum " *Auctis* „ non distinguit inter haec Instituta votorum simplicium, ut patet ex eius tenore: et si prior interpretatio admitteretur, dicendum esset omnia haec Instituta potiri iure proprio concedendi dimissorias alumnis suis, id est tum Instituta a S. Sede iam approbata, tum illa quae sunt tantum a S. Sede laudata, imo forsan ea quae ab Episcopis tantum approbationem acceperunt. Porro nemo non videt quam insolitum et enorme sit, Instituta, episcopali tantum auctoritate erecta et munita, habere relative ad ordinationem, subditos proprios, quos libere, ad omnes ordines promovere faciant, praetermissa Constitutione " *Speculatores* „ et neglectis iuribus Episcoporum propriorum. Unde iuxta patronos huius secundae interpretationis, sensus verborum decreti " *Auctis* „ supracitatorum a patronis alterius sententiae est hic: " Ita ut horum Institutorum Superiores, qui obtinuerunt a S. Sede Indultum speciale concedendi dimissoriales litteras subditis suis, non possint in posterum has dimissoriales concedere nisi alumnis votorum perpetuorum pro sacris Ordinibus etc., „ qui sensus illis videtur maxime genuinus et obvius.

Secundum dubium affine est praecedenti: Utrum post Decretum " *Auctis* „ Instituta votorum simplicium libere possint, sine Indulto speciali, ad ordines alumnos suos promovere titulo mensae communis aut alio simili. De hoc dubio, sicut et de priori valde in hac Archidioecesi controvertitur.

Alii, iidem nempe qui ius asserunt his Institutis concedendi sine speciali Indulto dimissorias alumnis suis, contendunt praefata Instituta non amplius egere Indulto speciali, ut alumnos suos promovere faciant ad ordinem Sacrum titulo mensae communis propter duo. 1.° Decretum " *Auctis* „ sic habet: " Ita ut horum Institutorum superiores non possint in posterum... ad sacros ordines alumnos promovere titulo mensae communis vel missionis, nisi hos tantum alumnos qui vota quidem simplicia, sed perpetua iam emiserint... vel qui saltem „ etc. Ergo Superiores horum Institutorum, alumnos suos vota perpetua professos, libere poterunt ad ordines promovere titulo mensae communis, sine Indulto speciali, de quo ne minima quidem fit mentio; 2.° Quemadmodum in Ordinibus regularibus vinculum indissolubile inter Ordinem et regularem professum assecuret huic professo suam congruam sustentationem in perpetuum et sic parit titulum paupertatis; sic et nunc in Institutis votorum simplicium, vinculum indissolubile quod creatur (vi Decreti " *Auctis* „) inter Institutum et alumnum assecurat huic alumno suam congruam sustentationem in perpetuum, et sic parare debet titulum mensae communis, quin requiratur Indultum speciale, quod nunc esset prorsus inutile. Alii vero tenent adhuc requiri Indultum speciale ad hoc ut clericus, in Congregatione votorum simplicium vivens, promoveri possit ad ordinem sacrum titulo mensae communis. Hae sunt rationes: 1.° Titulus mensae communis est ordinarius et contra-

rius communi, ideoque requirit Indultum speciale, uti constat ex multis documentis canonicis, v. g. ex Instructione S. Congregationis de Propag. Fide de titulo ordinationis diei 27 Aprilis 1871, in qua S. haec Congreg. id diserte et formaliter docet. 2.° In Bulla Apostolicae Sedis de Superioribus, § 4, aperte traditur, suspensionem per annum a collatione ordinum ipso iure incurrit, qui excepto caso legitimi privilegii, ordinem sacrum contulerit, absque titulo beneficii vel patrimonii, clerico in aliqua Congregatione viventi in qua solemnis professio non emittitur, vel etiam religioso nondum professo. Porro omnino incredibile est quod S. Congregatio Episc. et Regul. per Decretum " *Auctis* „ derogaverit huic Bullae Pontificiae, idque tacite et nulla de ea facta mentione. 3.° Mirantur patroni huius sententiae hanc suam interpretationem in dubium ab aliquibus vocari, quum hoc ipsissimum decretum " *Auctis* „ quo solo nititur altera sententia, expresse firmam retinet *(Firmis remanentibus)* Constitutionem S. Pii V *Romanus Pontifex* diei 14 Octob. 1568 in qua ex professo hic Pontifex Decretum S. Concilii Tridentini *sess. 21 de Ref.* de necessitate tituli, beneficii vel patrimonii extendit ad omnes clericos in Congregationibus votorum simplicium viventes, et sic expresse prohibet ne hi clerici alio titulo ordinentur: e qua Constitutione desumptus est articulus supra citatus Bullae " Apostolicae Sedis. „

His ergo ex utraque parte libratis, Eminentissimus Orator proponit Eminentissimis Patribus haec dubia dirimenda :

1.° *Utrum nunc post Decretum* " Auctis „ *Instituta votorum simplicium libere possint, sine Indulto speciali, alumnis suis dimissoriales litteras ad ordines concedere.*

2.° *Quatenus affirmative, utrum haec decisio restringenda sit ad Instituta votorum simplicium a S. Sede approbata, vel applicanda etiam ad Instituta votorum simplicium sola episcopali auctoritate et approbatione munita.*

3.° *Utrum nunc post Decretum* " Auctis „ *Instituta votorum simplicium libere possint, sine Indulto speciali, alumnos suos promovere ad ordinem sacrum titulo mensae communis vel alio simili.*

In Congr. 9 Februarii 1894 S. C. mature perpensis omnibus propositis dubiis, censuit rescribendum prout rescripisit :

Ad 1.m *Negative.*

Ad 2.m *Provisum in primo.*

Ad 3 m *Negative.*

Datum Romae ex Secretaria S. C. Episc. et Reg. die 12 Februarii 1894.

I. Card. Verga *Praef.*

A. Trombetta, *Pro-Secret.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Si vieta alle Curie di assumere altre informazioni dopo spediti i processi ordinarii delle cause dei servi di Dio.

Decretum — 11 Febr. 1894. — Non semel, occasione propositionis dubii pro signanda Commissione Introductionis Causae Servorum Dei, Sacra Rituum Congregatio animadvertit, iam delatis Romam et in eadem S. Congregatione apertis Processibus ab Ordinariis ea super re confectis, Postulatores, inaudita Apostolica Sede, novas ab iisdem Inquisitiones fieri curasse, ut difficultatibus occurrerent, quas in prioribus Actis deprehendissent. Mos iste, quamvis sub sanctione Decreti Alexandri PP. VII *de non coadiuvandis probationibus,* utpote directe lati pro Apostolicis processibus, non cadat; haud tamen iuri communi congruit, et pluribus abusibus viam sternere potest. Quapropter eadem Sacra Congregatio, audito R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, censuit: *Consulendum Sanctissimo, ut deinceps, postquam primi Ordinariorum Processus S. Rituum Congregationi exhibiti fuerint, novae super iisdem Articulis informationes ab Ordinariis excipi nequeant, inconsulta Sacra Rituum Congregatione, sub eadam nullitatis poena, quae ab Alexandro PP. VII pro Apostolicis processibus constituta fuit.*

Super quibus, facta Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatione per me infrascriptum Cardinalem Praefectum, idem Sanctissimus Dominus Sacrae Congregationis sententiam approbavit, et in posterum districte servari praecepit sub poena nullitatis. Die 11 Februarii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Vincentius Nussi, *Secretarius.*

II.

Circa l' anniversario della consacrazione del Vescovo.

Quebecen. — 27 Apr. 1894 — E.mus et R.mus D.us Card. Alexander Taschereau Archiepiscopus Quebecen. S. Rituum Cong.ni sequentia dubia pro opportuna solutione humiliter subiecit, nimirum:

Dubium I. Ad quam diem transferendum sit anniversarium electionis vel consecrationis Episcopi, si occurrat die 24 Decembris?

Dubium II. Posito quod Episcopus, die 19 Martii in festo S. Ioseph consecratus, assignaverit iuxta Decretum S. R. C. die 12 Decembris 1891 pro anniversarii celebratione diem sequentem, nempe 20 Martii, quid agendum sit: 1.° in Ecclesia cuius Titulare festum ipsa die 20 quotannis celebratur; 2.° per totam dioecesim quando dies 19 occurrit, vel Dominica Passionis, vel feria 2.ª Maioris Hebdomadae?

Dubium III. Utrum anniversarium ab Episcopo vel coram ipso celebrandum sit in ipsa Ecclesia Cathedrali, an vero solemniter agi possit in alia Dioeceseos Ecclesia?

Dubium IV. Utrum, celebratione ipsius Missae votivae ab Episcopo vel coram ipso per accidens impedita, eius Oratio sub eadem conclusione cum Oratione diei iungenda sit, secundum regulam de Missis pro re gravi impeditis; an vero post ceteras Orationes a Rubrica praescriptas addenda sit, sicut in ceteris Missis per dioecesim celebratis?

Dubium V. An commemoratio supradicti anniversarii spectet ad omnes et solos Sacerdotes, ipsa die Missam intra dioeceseos limites celebrantes?

Et S. eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Assignandum diei primae, in qua non fit de Duplici secundae classis, ante diem 24 Decembris.

Ad II. In Ecclesiis dioeceseos ubi dies 20 Martii est impedita, nihil fit de Anniversario consecrationis Episcopi.

Ad III. Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam.

Ad IV. Commemoratio in casu addatur Orationi Missae de die sub unica conclusione (*Decret. in Bracharen. 8 Iunii 1809 ad VII).*

Ad V. Affirmative. Atque ita rescripsit et declaravit die 27 Aprilis 1894.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *S. R. C. Praefectus.*

Vincentius Nussi, *Secret.*

III.

Si concede che attorno al cadavero del Vescovo defunto, nel proprio palazzo, si possano celebrare messe per tutta la mattina.

Decretum—29 Apr. 1894—Qui pro Domini grege vitam impenderunt aequum est, ut Ecclesiae suffragiis singulari modo post mortem iuventur. Sacris ideo Ritibus praeposita Congregatio, re mature perpensa, decernendum esse statuit: ut dum corpus Episcopi Dioecesani defuncti, sacris indutun vestibus, in propriae Aedis aula maiori, publice et solemniter iacet expositum, Missae in suffragium animae eius per totum mane celebrari valeant; iis omnibus servatis, quae de Episcopi defuncti corpore exponendo ac suffragiis ferendis in Caeremoniali Episcoporum Libro II Cap. XXXVIII praescribuntur. Quod privilegium Episcopis in sua Dioecesi concessum, ad Vicarios Apostolicos in suis Vicariatibus, nec non ad Abbates ceterosque Praelatos *Nullius Dioeceseos,* iurisdictione in plebem ordinaria quum vita cesserunt fruentes, in proprio tamen territorio, pari intelligatur ratione extensum. De speciali tandem gratia Sacra Rituum Congregatio in-

dulget, ut eodem quoque privilegio frui valeant Episcopi Titulares defuncti; dummodo eorum cadavera in aula convenienti exponantur, et ornamentis pontificalibus (absque tamen baculo pastorali), si extra Urbem, fuerint induta; si vero in Urbe, habitu tantum praelatitio. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 3 Aprilis 1894.

Facta autem Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII de his omnibus relatione per me infrascriptum Cardinalem Sacrae eidem Congregationi Praefectum, Sanctitas Sua sententiam ipsius S. Congregationis in omnibus ratam habuit, et confirmavit. Die 29 Aprilis 1894.

† C. Card. Aloisi-Masella,
S. R. C. Praef.
Vincentius Nussi, *Secr.*

IV.

Circa la celebrazione della festa del Patrono della diocesi, della provincia, del regno.

Tirasonen.—4 Mai. 1894—R.mus D.nus Joannes Soldevila y Romero hodiernus Episcopus Tirasonen. omnia rite fieri desiderans, sequentia Dubia pro opportuna solutione Sacrae Rituum Congregationi humillime subiecit, nimirum:

Apostolica Sedes die 2 Maii 1867 pro Hispania quoad locorum Patronos statuit ut in qualibet Dioecesi unus tantum Patronus principalis a Sancta Sede designandus, recolatur, servata lege Sacro adstandi et ab operibus servilibus abstinendi, quod tamen in hac Dioecesi non observatur, nec a Sancta Sede Patronus est designatus; quamvis in Kalendario Dioecesano die 8 Aprilis 1891 a Sacra Rituum Congregatione approbato, Sanctus Prudentius Dioeceseos Patronus nominetur, et Sanctus Gaudiosus Patronus aeque principalis. Verum si Dioecesi uti Patronus horum unus vel alter detur colendus, gravissimum adesset certo inobservantiae periculum. Dioecesis partim ex regno Aragoniae, ubi Beata Virgo Maria de Columna ex Apostolica concessione sub utroque praecepto colitur, partim ex Navarrae Regno, ubi Sanctus Firminus pari privilegio gaudet, partim ex Castello oppidis, ubi nullus Patronus est designatus: denique populi Dioeceseos peculiarem aliquem Sanctum, tamquam Patronum venerantur eiusque festum sub duplici praecepto generatim celebrant.

Hisce expositis ad praxim et mores antiquos servandos, quaeritur:

I. Haberi debet Sanctus Prudentius uti Dioeceseos Patronus; eiusque festum sub utroque praecepto recolendum, quando hucusque nec observatur, et grave adest inobservantiae periculum?

II. Festum Beatae Mariae Virginis de Columna in Aragonia, et Sancti Firmini in Navarrae regno observari potest loco Patroni Dioecesani?

Et quatenus *affirmative*, festum Sancti Patroni uniuscuiusque oppidi in regnis Aragoniae et Navarrae agendum estne duplici sub praecepto?

III. Peculiares Locorum Patroni celebrandi sunt in reliqua Dioecesi sub duplici obligatione loco Patroni Dioecesani?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Ad primam partem, *standum Kalendario* rite approbato; ad secundam partem, *servetur* consuetudo.

Ad II. et III. *Nihil innovandum quoad festa Patroni cuiusque regni, et Patroni uniuscuiusque civitatis, oppidi vel loci.* Atque ita rescripsit et servari mandavit die 4 Maii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Si convalidano le erezioni, per lo addietro invalide, delle Confraternite del SS. Rosario.

Beatissime Padre,

Fr. Vincentius Leo Sallua, Archiep. Calcedonen., O. P., ad Sacri Pedis o-

sculum provolutus, Sanctitati Vestrae exponit ut sequitur. Plurimae sunt in Orbe toto SS.mi Rosarii Confraternitates de quibus vehemens enascitur dubium, utrum rite fuerint erectae (attentis formalitatibus canonicis quae erectionem praecedere et sequi debent). Unde, ad evitandum grave damnum quod imminet iis Christifidelibus qui adscripti praedictis Confraternitatibus sic invalide erectis non amplius lucrarentur Indulgentias a SS. Pontificibus elargitas, Orator S. V. deprecatur ut dignetur generalem concedere sanatoriam in favorem omnium praedictarum Confraternitatum usque nunc erectarum.

Et Deus.

Ex Audientia SSmi diei 28 sept. 1893, SS.mus D. N. Leo Papa XIII petitam sanationem benigne concessit.

Datum Romae, ex Secretaria S. C. Indulg. Sacrisque Reliq. praepositae, die 28 sept. 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

II.

Le Confraternite del Rosario possono erigersi nelle chiese di qualsivoglia rito cattolico.

Beatissime Pater,

Frater Marcolinus Cicognani Ordinis Praedicatorum Procurator generalis, huic sacrae Congregationi exponit a quibusdam sacerdotibus catholicis ex ritu graeco supplicem libellum porrectum fuisse quo postulabant ut in eorum ecclesiis erigerentur sanctissimi Rosarii Confraternitates. Verum dubitatum est an hoc fieri liceat absque Sanctae Sedis consensu, quapropter sequentia dubia dirimenda proponit:

I. An absque ulla speciali licentia Sanctae Sedis, sed tantum vigore facultatum quibus utitur supremus moderator Ordinis Praedicatorum in erectione Confraternitatum pro ecclesiis latini ritus, possit etiam et valeat Confraternitates, quae sunt propriae Ordinis, in ecclesiis alterius ritus, puta ritus graeci, armeni, etc., erigere?

Et quatenus affirmative:

II. Quanam formula sacerdotes alterius ritus quam latini, uti debeant pro benedictione Rosariorum aliisque caeremoniis quae locum habere possunt in actu receptionis sodalium?

Et Sacra Congregatio propositis dubiis sub die 21 Junii 1893 respondit:

Ad I. *Affirmative, praevio tamen consensu Episcopi respective ritus orientalis.*

Ad II. *Orator recurrat ad Sacram Congregationem Christiano nomini propagando praepositam.*

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 21 Junii 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

Può maritarsi una donna, da cui sia stato estratto l'utero con due ovaie.

Ill.me R.me Domine.

In congregatione feriae IV diei 23 currentis mensis discussum fuit dubium ab Amplitudine Tua propositum supplici libello diei 31 octobris elapsi anni, videlicet: Num mulier (N. N.) cui operatione chirurgica ablata sunt duo ovaria et uterus, admitti possit ad matrimonium contrahendum? Et, re mature perpensa, E.mi Domini Cardinales una mecum Inquisitores generales decreverunt: *Matrimonium non esse impediendum.*

Quod dum Amplitudini Tuæ pro istius curiae norma significo, Eidem fausta quaeque adprecor a Domino.

Amplitudinis Tuae,

Addictissimus in Domino,
R. Card. Monaco.

Romae, die 30 julii 1890.

Ill.mo D.no Episcopo Regii Æmiliæ.

—

Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

I fedeli di rito orientale, in mancanza di un sacerdote del proprio rito, possono ricevere la Comunione nelle chiese di qualsivoglia rito, purchè cattolico.

In variis catholici orbis regionibus,

in quibus diversorum rituum fideles permixti inveniuntur, deplorandum sane est saepe saepius nonnullos proprii ritus Ecclesia et sacerdote destitutos manere. Ex quo fit ut quidam ex illis propriæ devotioni satisfacere, nec non christianæ vitæ fervorem per Sacramentorum frequentiam conservare et augere desiderantes, ex difficultate S. Communionem sumendi in proprio ritu, a S. Sede privilegium communicandi in ritu alieno etiam extra casus a iure permissos continuo expostulent, alii vero quamplurimi propter eamdem rationem inducantur potius ad diuturnam Sacramentorum incuriam cum maximo eorum vitae spiritualis detrimento.

Hisce recursibus ac malis effectibus permota haec S. Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus Orientalis per opportunum aliquod ac salutare remedium iisdem occurrere voluit. Hinc, de consilio Emorum Patrum praedictae S. Congregationis, SS. D. N. Leo PP. XIII, referente R. P. D. Augustino Archiepiscopo Larissensi S. Congregationis de Prop. Fide Secretario, in Audientia diei 2 Julii anni 1893, sequens decretum edi et expediri mandavit, nimirum:

Quo utilius frequentia promoveatur SS. Sacramentorum, quæ efficacissima sunt media a Christo Domino instituta ad procurandam salutem animarum, et quo opportunius duplex illud praedictum inconveniens de medio tollatur, omnibus fidelibus cuiuscumque ritus, sive latini, sive orientalis, degentibus in locis, in quibus non sit ecclesia et sacerdos proprii ritus, facultas in posterum a S. Sede conceditur SS. Communionem, non modo in articulo mortis et pro paschali praecepto adimplendo, sed etiam quovis tempore devotionis gratia, iuxta ritum Ecclesiæ existentis in prædictis locis, dummodo catholica sit, recipiendi.

R.mis Ordinariis committitur officium ut præsentis decreti notitiam ad suum quisque populum pervenire faciat.

Datum Romae ex aedibus eiusdem S. Cong.nis die 18 Augusti 1893.

F. Augustinus, *Archiep. Larissen.*

Aloisius Veccia, *Secret.*

—

Ex Secretaria Brevium.

Indulgenze e privilegii pel prossimo centenario della traslazione della S.ª Casa di Loreto.

LEO PP. XIII.

Universis Christifidelibus praesentes Litteras inspecturis salutem et Apostolicam Benedictionem.

Felix Nazarethana Domus, in qua designatam Dei Matrem Angelo salutante, *Verbum caro factum est*, inter sacerrima christianae fidei monumenta habetur merito et colitur, idque complura illustrant Decessorum diplomata et acta, munera et privilegia. Quae, uti testantur ecclesiae fasti, simul ac in Italiam ad Picentes, benignissimo Dei consilio, mire translata est atque in collibus Lauretanis ad venerandum patuit, in se continuo pia omnium vota et studia convertit tenuitque saeculorum decursu incensa. Commemorabile, quam frequentes undique magnificaeque peregrinationes sint eo loci deductae ; quam splendide inaedificata ibidem Basilica, ornamentis artium sacrique cultus dignitate pernobilis ; quam fauste circum, altera velut Nazareth, urbs nova in Virginis tutela succreverit. Auxerunt religionem loci et adeuntium aluere fiduciam plurima eaque permagna publice ac privatim beneficia, quibus inde, tamquam ex perenni fonte, profusis, invocatum Mariae nomen ita Deus extollere consuevit, ut ibi quam praeclarissime eveniat de ipsa oraculum : *Beatam me dicent omnes generationes*. Quorum memor gratia beneficiorum, a summis aeque ac ab infimis industria amoris multiplici declarata, videre et laetari licet ut in coronam gloriae capiti eius pulcherrimam quotidie efflorescat. — Nobis autem, qui iampridem, in alma ipsa Domo venerabundi, divinae Matris sensimus beneficia, nunc eo vel gratius accidit, quod consilio praecipue et navitate egregia Venerabilis Fratris Episcopi Recinetensis et Lauretani, alacritas quaedam animis late incessit, ad sollemnia singularia in decembrem proximum apparenda, sexto nimirum excedente saeculo, quam thesaurus ille in sinu Ecclesiae depositus auspicatissime

est. Compertum sane habemus de propositis operibusque propterea initis iamque munifica aemulatione provectis, eo praesertim ut Basilicae decor pristinus renovetur, amplificetur. Quibus Nos et adsimilibus rerum coeptis eorumque fautoribus laudem meritam impertientes, occasionem libenter capimus, ut religionem fidelium erga terrestre Familiae Sacrae domicilium peractaque in eo mysteria impensius excitemus. Intelligant omnes, Itali in primis, quale illud a Deo sit donum, et quantâ, sive providentia ab indigno dominatu ereptum, sive caritatis significatione ipsis oblatum. In ea namque beatissima sede initia humanae salutis dedicata sunt, magno et admirabili mysterio Dei hominis facti, reconciliantis genus perditum Patri et instaurantis omnia: quod quidem bonitatis tantae laetitiaeque mysterium materna Ecclesiae cura ter quotidie rite admonet recolendum. In eiusdem tenuitate recessus illa domesticae vitae et coniunctionis exempla, spectaculum angelis, floruere, ad quae familias omnes revocare et componere haud semel Nosmetipsi, Consociatione quoque in eam rem instituta, studuimus. Ex eo ipso augustiore sacrario ingens divinae gratiae copia et vis sanctimoniae in Ecclesiam profluxit; ibique insignis Caelitum numerus virtutis eximiae flammas vel conceperunt primitus vel ad excellentiora acuerunt. Quod igitur religiosissimis patribus extitit fidei decus et adiumentum, desiderium pietatis et gaudium, praesidium optimum divinae exorandae misericordiae, maneat ipsum aetati nostrae, maxime quum inclinatis omnibus perturbatisque rebus,nusquam ei, nisi a religione, quaeri possit firmamentum certum et allevatio. Per sacra vero saecularia Lauretana, quae incidunt opportuna, fideles universi, et suae ipsorum pietati et cohortationi Nostrae obtemperantes, gratam animorum laetitiam et summam spem Christo Domino sanctissimaeque Matri et Custodi providentissimo quibus possint modis probare contendant; in quo omnibus Italos antecellere aequissimum est. Ita optato fiat, ut singularis pietatis suae singularia emolumenta et sibi suisque percipiant, et, quod potissime expetendum, impetrent Ecclesiae, temporibus conflictatae tam asperis. Iamvero Nobis, hac etiam de causa, et peculiari celebritate rei considerata, visum est rogationem eiusdem Venerabilis Fratris admittere, ut saecularia ipsa sollemnia muneribus sacrae indulgentiae augeamus extra ordinem et decoremus. — Itaque de omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, firmis integrisque manentibus privilegiis et gratiis a Decessoribus Nostris Basilicae Lauretanae tributis, Nos plenissimam peccatorum omnium indulgentiam et remissionem in forma Iubilaei ooncedimus iis omnibus Christifidelibus, qui intra spatium temporis quod est a dominica prima sacri Adventus huiusce anni ad dominicam inclusive Sanctissimae Trinitatis anni proximi, haec quae infra scripta sunt perfecerint. Basilicam Lauretanam ter adeant, vel diebus distinctis vel uno eodemque die , ibique aliquandiu pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, pro pace et unitate populi christiani, pro conversione peccatorum, pias ad Deum preces, secundum mentem Nostram, effundant; iidem uno die esurialibus tantum cibis utentes ieiunent, praeter dies ieiunio simili ex praecepto Ecclesiae consecratos; praeterea peccata sua rite confessi sanctissimum Eucharistiae Secramentum suscipiant, atque eleemosynae nomine in pium aliquod opus quidquam conferant. Quam iudulgentiam etiam animabus, quae Deo in caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari posse tribuimus. Incolis autem utriusque dioecesis Lauretanae et Recinetensis, quicumque sint, qui iusta aliqua causa impediantur quominus iniuncta opera vel eorum aliqua praestent, indulgemus ut ea Confessarii in alia pietatis opera commutent. Iis vero qui adveniant peregre, idest a regionibus extra utramque ipsam dioecesim, indulgemus ut praescriptum ieiunium eadem suppleat peregrinatio. Facimus etiam potestatem Confessariis dispensandi super Communione cum pueris nondum ad eam admissis. Insuper Confessariis

omnibus legitime approbatis, in utraque tantum memorata dioecesi, hoc durante tempore et ad effectum Iubilaei lucrandi, omnes illas facultates largimur quas tribuimus per litteras Apostolicas *Pontifices maximi,* datas die XV mensis februarii an. MDCCCLXXIX, iis tamen omnibus exceptis, quae in eisdem litteris excepta sunt. Denique in spiritualem utilitatem universorum Christifidelium, eo ipso dumtaxat temporis spatio, concedimus omnibus et singulis, qui Litanias *Lauretanas* pie recitaverint, indulgentiam septennii semel in die; plenariam vero iis, qui easdem pie recitaverint quotidie per mensem, modo sint rite confessi et sacra Communione refecti, ceterisque de more conditionibus expletis: item concesso, ut hae quoque indulgentiae in suffragium cedant animabus purgatorio igni addictis. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XXIII ianuarii anno MDCCCXCIV. Pontificatus Nostri XVI.

Pro Domino Card. SERAFINI
NICOLAUS MARINI *Substitutus.*

—

CONSULTAZIONI.

Sull'obbligo di confessare i peccati dubbii.

8.ª CONS. MORALE.

Ciprio non ben ricorda se ha commesso un grave peccato turpe, e però versa nel dubbio. Avendo rossore di manifestarlo al confessore, e credendo che non ci sia obbligo di confessare i peccati dubbii, lo tace del tutto.

Si chiede: 1.° Ci è obbligo di manifestare in confessione i peccati dubbii?

2.° Che è da dire di Ciprio?

Al primo — Fa d'uopo innanzi tutto distinguere il dubbio di diritto, dal dubbio di fatto. Quando il dubbio versa sul diritto, cioè, se qualche operazione sia colpevole o pur no, tutt'i TT. insegnano non esserci obbligo di confessione, posto però che il penitente possa formarsi di ciò il giudizio pratico.

In ordine al dubbio di fatto, i TT. esaminano varie quistioni su cui possa versare il dubbio: 1.° se il peccato sia stato o pur no commesso; 2.° se il peccato commesso sia o pur no mortale; 3.° se il peccato commesso e mortale sia stato o pur no confessato. Esaminiamo noi pure siffatte quistioni.

In riguardo alla prima, se il peccato sia stato o pur no commesso, tutti ammettono che quando ci siano sode ragioni che si è commesso il peccato, e ragioni improbabili che non si è commesso, corre l'obbligo di confessarlo. In tal caso non è più dubbio, ma quasi certo che si è peccato gravemente, e però fa d'uopo avvalersi del sacramento della penitenza (1). Laddove queste ragioni probabili

(1) I TT. sogliono qui distinguere il dubbio positivo dal negativo. Il dubbio positivo dicono quello che presenta ragioni probabili pel sì e pel no. In quanto al dubbio negativo, non tutti sembrano d'accordo nel definirlo. Il De Lugo dice che si ha quando non vi è indizio probabile nè pel sì nè pel no, come quando uno dubita se le stelle del cielo sieno pari o dispari (De Poenit. XVI, 59). Il Lehmkul Th. mor. Vol. I, n.47 e Vol. II, n. 317 insegna che il dubbio può essere negativo sì quando l'indizio non probabile è da amendue le parti, sì quando è da una sola. S. Alfonso l. c. n. 474 accenna alla quistione sull'obbligo di confessare i peccati negativamente dubbii e dice che vi ha opinioni *pro* e *contra*. Ballerini Op. Th.mor. Tr. X n. 376 e 377 dice che la quistione non versa sul dubbio ch'è negativo da una sola parte (giacchè il leggero timore di una parte deve certamente cedere alla ragione probabile dell'altra) ma quando non vi sono ragioni probabili nè dall'una nè dall'altra parte: " Si vero ex neutra parte sint rationes, quae ad iudicium prudens probabile sufficiant, heic est controversia. „

Noi per verità non ci sappiamo rendere ragione di questa controversia. Quando non

ci sono dall'una parte e dall'altra, e il giudizio pende incerto pel sì o pel no, in tal caso dividonsi i pareri. Alcuni stanno per l'obbligo della confessione, allegando ben molte ragioni che appresso esamineremo. Altri, e fra questi S. Alfonso (L. VI, n. 473), insegnano il contrario, poggiando soprattutto sulla teorica del probabilismo. " Ratio, dice S. Alfonso, *l. c.* quia quisque potest licite se conformare opinioni probabili. „ E questa è ragione che vale per molte, per quanti, cioè, sono i principii onde il probabilismo va sostenuto.

Ma le ragioni contrarie, abbiamo detto, non sono poche nè disprezzevoli; e noi le additeremo con quelle osservazioni, con cui ci sembra non doverci allontanare dal parere di S. Alfonso.

1.° Il Catechismo Romano dice: " Ea enim confessio esse debet quae nos tales Sacerdoti aperiat quales nos ipsos novimus, certaque pro certis ac dubia pro dubiis demonstret. „ Il Catechismo Romano adunque, che contiene l'insegnamento cattolico, vuole che la confessione si *debba* fare anche dei peccati *dubbii*.

Ma si osservi che qui non si parla dei peccati da confessare, ma del modo con cui deve manifestarli il penitente. L'argomento del luogo citato è questo (Par. II, Cap. VI. n. 50): *Nuda, simplex et aperta debet esse confessio.* E vuol dire che quando il penitente confessa peccati dubbii, non deve dirli come certi, e viceversa. Qui dunque non si tocca la quistione se debbano o pur no manifestarsi i peccati dubbii. V'ha un articolo diverso nel quale il Catechismo parla de' peccati da confessare; ed è il 46.° col titolo *Omnia peccata singillatim in confessione aperienda*, e qui neppure si fa parola dei peccati dubbii.

2.° Il Tridentino apertamente insegna che la confessione de' peccati dev'essere *intera*, deve estendersi, cioè, a *tutt'*i peccati gravi (Sess. XIV c. 5): " Integram peccatorum confessionem jure divino necessariam existere, quia D. N. I. Christus... Sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit... ad quos omnia mortalia crimina deferantur. „ E aggiunge: " Venialia taceri citra culpam, multisque aliis remediis expiari possunt. „ Dunque, giusta l'insegnamento del Tridentino, tutt'i peccati è necessario manifestare in confessione, tranne i soli veniali. Debbono perciò manifestarsi ancora i peccati dubbii.

Ma quest'ultima conchiusione non emerge dalle parole del Tridentino. Il Concilio intende parlare di tutti' i peccati mortali, *quorum post diligentem sui discussionem* (poenitentes) *conscientiam habent.* Non dice *uti sunt in conscientia*, cioè *vel ut certa, vel ut dubia;* ma *quorum conscientiam habent*, il che importa aver notizia certa del peccato (V. Ligor. L. VI, n. 474). E lo si conferma dalle altre parole del Tridentino medesimo l. c.; " Constat enim nihil aliud in Ecclesia a poenitentibus exigi, quam ut, postquam quisque diligentius se excusserit..... ea peccata confiteatur quibus se..... Deum suum mortaliter offendisse meminerit: reliqua autem peccata quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa intelliguntur. „

---

ci sono ragioni probabili onde possa giudicarsi che il peccato si sia commesso, è chiaro più che il sole nel meriggio non vi essere obbligo di accusarlo. Se non v'ha obbligo quando queste ragioni ci sono pel sì e pel no, molto meno ce ne dovrà essere quando queste ragioni non vi si trovano nè pel sì nè pel no. In tal caso sarà un vano timore di aver peccato, un vero e pretto scrupulo; e tutti sanno che dello scrupolo non si deve tener conto, ed anzi deve allontanarsi dalla mente. Ci sottoscriviamo perciò pienamente alla opinione del Gury, il quale scrive *(Comp. Th. Mor.* Vol. II, n. 477): " Quidam Theologi docent accusanda esse peccata *negative dubia;* sed hoc falsum est; nequit enim dari obligatio confitendi peccata *negative* dubia, cum huiusmodi dubium nullo solido fundamento innitatur, nec oriatur nisi ex inani suspicione, seu timore peccati commissi, ut scrupulosis, aut conscientiis timoratis frequenter contingit. „

Dunque come il penitente non è tenuto di confessare i peccati veniali, così neanco è tenuto di confessare i peccati dubbii, non riguardando l'obbligo della confessione che i soli peccati mortali di che uno si ricorda: or chi ha dubbio, l'ha perchè non si ricorda (Ligor. l. c.).

3.° La pratica generale e antica della Chiesa porta che i peccati dubbii si manifestino in confessione: il che fa credere che ciò sia per insegnamento degli Apostoli.

Ma altro è l'uso, altro l'obbligo. Che l'uso ci sia e ci sia stato generalmente di confessare anco i peccati dubbii, possiamo concederlo. Però non si può dimostrare che quest'uso derivi dalla persuasione dell'obbligo imposto dalla Chiesa. La Chiesa non ha imposto mai questo obbligo. L'uso è potuto derivare da che i TT., anche più benigni, pur non ravvisando nè insegnando il detto obbligo, inculcano per ordinario la manifestazione dei peccati dubbii per sollievo maggiore di coscienza. Che se anco vi sia stata la persuasione del detto obbligo, questa sarebbe poggiata su di un errore, e però non indurrebbe consuetudine obbligatoria (Ligor. l. c.).

4.° La Congregazione Suprema del S. Officio ha emanato due decreti, con che dichiara che i peccati dubbii debbono manifestarsi in confessione. Il primo è del 17 giugno 1715, in cui chiedevasi se un certo Carlo Ferdinando, abiurata l'eresia, dovesse non solo ribattezzarsi sotto condizione, ma confessare altresì i peccati della vita trascorsa; e la S. C. decise: " Carolum Ferdinandum esse rebaptizandum sub conditione, et, collato Baptismo, eius praeteritae vitae peccata confiteantur, et ab iis sub conditione absolvantur. „ — Il secondo è del 17 dicembre 1868, che riguarda i novelli convertiti d'Inghilterra, in cui si faceva la stessa domanda; e la S. C. rispose similmente: " *Affirmative*, et dandum esse decretum 17 iunii 1715. „

Ma si osservi che qui non si tratta di peccati dubbiamente commessi, sibbene di peccati commessi certamente, la cui remissione era dubbia. Imperocchè se i neoconvertiti furono prima validamente battezzati, aveano bisogno del sacramento della penitenza, per la remissione dei peccati commessi dopo quel battesimo. Or essendo dubbio il detto battesimo, non bastava per la remissione certa dei peccati il nuovo battesimo sotto condizione, ma v'era bisogno ancora dell'assoluzione sacramentale condizionata.

5.° Il fondamento della dottrina di S. Alfonso, è tutto sulla liceità del probabilismo. Ma i principii del probabilismo possono ammettersi pei dubbii di diritto, nei quali si può star sempre per la libertà. Nei dubbii di fatto però, com'è la quistione che si esamina, spessissimo si deve stare dalla parte più sicura.

Rispondiamo distinguendo. Nei dubbii di fatto, per cui non si possono invocare i principii del probabilismo, concediamo che si debba stare per la parte più sicura; nei dubbii di fatto in cui quei principii si possono invocare, neghiamo. — I dubbii di fatto della prima specie sono quelli che si aggirano sopra un grave pericolo proprio o di altri che non può esser tolto la mercè di quei principii, p. e. le quistioni che riguardano la vera religione da abbracciare; la medicina da amministrare all'infermo; la validità di un sacramento ecc. In siffatti dubbii il pericolo non può essere scongiurato dai principii riflessi, e però non si può far uso dell'opinione probabile, omettendo la più sicura.

Non così negli altri dubbii di fatto, in cui non si contiene un grave pericolo, da non potersi togliere la mercè di quei principii. Così nel fatto di uno che abbia ritrovato qualche oggetto smarrito, e, dopo la diligenza, non abbia potuto conoscerne il padrone, sul dubbio se possa o pur no prenderlo per se, può bene invocare i principii riflessi del probabilismo, e così cesserà il dubbio ed il pericolo d'ingiustizia. In tal caso il dubbio di fatto riveste la natura del dubbio

di dritto, aggirandosi sulla liceità di quella operazione (1).

Or questo accade nel caso nostro. È quistione di fatto se uno si ricordi o pur no di aver commesso un peccato, e se perciò sia tenuto a confessarlo. Ma egli può invocare i principii del probabilismo p. e. *lex dubia non obligat; melior est conditio possidentis etc.*; e così va dileguato il dubbio; o meglio il dubbio di fatto si risolve in quello di diritto; se, cioè, ci sia obbligo o pur no di confessare i peccati dubbii. Ma poichè possiede la libertà, e la legge non è certa, quest' obbligo non si può ammettere.

5.° Nondimeno qui si tratta di dubbio che riguarda la salute eterna, e che riguarda l' unico mezzo di togliere il pecpeccato ch' è la confessione. Si tratta perciò di grave pericolo, per cui non si può invocare il probabilismo.

È vero che si tratta di dubbio che riguarda la salute eterna, ma non è punto vero che la confessione espressa dei peccati dubbii sia *l' unico* mezzo di toglierli dall' anima. Imperocchè basta confessare i soli peccati certi di che si ha memoria, perchè si possa ottenere la remissione di tutte le altre colpe. È dottrina questa del Concilio di Trento: " Reliqua peccata quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa intelliguntur „ (Sess. XIV c. 5). — Ove avvenga poi di non riceversi più sacramentale assoluzione dopo un qualche peccato dubbio, può ben sopperire la contrizione, che secondo il Tridentino medesimo giustifica il peccatore prima ancora dell' assoluzione sacramentale. E S. Alfonso insegna che chi viene a morte con soli peccati dubbii, commessi dopo l' ultima confessione, ha l' obbligo di fare un atto di contrizione. — Nè vale il dire che nella contrizione, perchè giustifichi, dev' essere incluso il voto della confessione. Imperocchè ciò corre pei peccati cui si ha obbligo di confessare; non per quelli pei quali non v' ha quest' obbligo, come sono i dubbii di che trattiamo (V. Ligor. L. VI, n. 473 in fin.).

7.° Se i peccati dubbii non fossero da accusare, ne verrebbero gravi e funeste allucinazioni, massime in materia turpe, in cui per la vergogna, facilmente sorgerebbero dubbii dove sarebbe certezza.

Ma dal perchè alcuno può abusare di un suo diritto, non ne viene che il diritto gli si debba negare. Del resto i TT. assegnano i criterii onde debbano regolarsi le varie classi di penitenti che versano in siffatti dubbii, come vedremo appresso. Qui diciamo solo che l' abuso può ben correggersi, ed il diritto rimanere.

8.° Se non si dovessero manifestare i peccati dubbii, ne verrebbe che neanco si dovrebbe manifestare il numero dubbio dei peccati, essendo maggiore l' obbligo per la specie, anzichè pel numero. Eppure i TT. comunissimamente insegnano che il numero dubbio vuolsi manifestare come si può.

È vero che generalmente i TT. ammettono quest' obbligo. Ma si osservi che qui non si può invocare la teorica del probabilismo così come nella quistione di cui trattiamo. Altro è dubitare se un peccato siasi commesso; altro dubitare se un peccato, già commesso certamente, si sia ripetuto più volte o meno. Nel primo caso possiede la libertà, e però può applicarsi benissimo la regola *lex dubia non obligat.* Nel secondo caso possiede la legge, e questo principio non può invocarsi. Nè si dica che per la parte dubbia del peccato commesso, il dubbio cade sull' azione stessa del peccato; im-

(1) Ecco come S. Alfonso chiaramente distingue la probabilità di *fatto* da quella di *diritto* (L. I, n. 41): " Probabilitas *facti* est quae versatur circa rei veritatem, sive rei substantiam, nempe an sacramentum cum tali materia collatum sit validum aut nullum: an contractus cum tali pacto initus sit usurarius vel ne. Probabilitas autem *iuris* versatur circa honestatem actionis; id est an liceat sacramentum cum tali materia conferre: an contractum cum tali pacto inire. „

perocchè quando il peccato grave si è commesso certamente, la legge obbliga d'indagarne il numero e di manifestarlo come lo si ricorda, o certo, o dubbio.

9.° Ciò non ostante, Teologi moltissimi insegnano che fa d'uopo di confessare i peccati dubbiamente commessi, essendoci obbligo stretto di tale manifestazione. Si ascolti il De Lugo (XVI. 63): " Theologi docent, peccata mortalia dubia esse necessario confitenda, sive dubium sit de substantia actionis an fuerit mortalis, sive an fuerit illud peccatum in confessione dictum. „

Non neghiamo che ci siano dei DD., antiprobabilisti per lo più, che sostengono tale sentenza. Ma l'opposta, da noi propugnata, tiene il suffragio di tali e tanti TT., che S. Alfonso ai giorni suoi la potè chiamare *comunissima* (L. VI, n. 473). Oltre di questo insigne Dottore, la cui dottrina si può seguire *inoffenso pede*, come dichiarò la S. Sede, tennero la detta opposta sentenza, prima di lui, il Suarez, il Silvestri, il Silvio, il Roncaglia, il Reiffenstuel, l'Escobar, il Bonacina, l'Holzman, il Viva, il Tamburino, il Filliuccio, il Diana, lo Sporer, i Salmaticesi, il Gersone, l'Henriquez, il Dicastillo, ed altri presso il medesimo S. Dottore l. c. Dopo di lui, possiamo dire che quasi tutt'i TT. hanno insegnata la costui dottrina. L'ha insegnata lo Scavini Th. Mor. L. III, n. 303 ed. XIV; il Del Vecchio Th. Mor. Comp. T. II, n. 624 ed. IV; il Gury, *Comp. Th. Mor.* T. II. n. 477; il Ballerini, *Op. Th. Mor.* Tr. V, n. 347; il D'Annibale *Summula Th. Mor.* P. III, n. 306 ed. III; il Lehmkul *Th. Mor.* T. II, n. 316; il Marc *Inst. Mor. Alph.* T. II, n. 1695; il Bucceroni *Inst. Th. Mor.* Vol. II, n. 674; l'A-Varceno *Comp. Th. Mor.* Vol. II, Tr. XVIII, Cap. IV, art. IV, § 1; il Costantini, *Inst. Th. Mor.* P. III, n. 756, VII; il Müller *Th. Mor.* L. III, T. II, § 121, num. 2; l'Aertnys *Th. Mor.* T. II, n. 193; il Ninzatti, *Th. Mor.* T. II, n. 1263; il Morino *Th. Mor.* V. II, n. 436; il Frassinetti, *Comp. di Teol. Mor.* Tr. XVI, n. 398; gli Autori della stimata *Theol. Dogm. et Mor. Seminarii Claromontensis* T. IV De Sacr. poen. n. 127; il Ciolli *Dir. prat.* Cap. IV, § 2; il Ghelardi *Istit. di Teol. Mor.* P. IV Cap. IV, Art. V ed altri non pochi; ai quali fa d'uopo aggiungere i dotti scrittori della *Civiltà Cattolica* che nella Serie XIV, Vol. III, p. 344, e nella stessa Serie, Vol. IV. p. 723 sostengono calorosamente la dottrina di S. Alfonso (1). Se dunque siffatta dottrina ai tempi di questo gran Dottore poteva dirsi *comunissima*, oggidì dovrà dirsi *più che comunissima*, pel suffragio di tanti ragguardevoli Teologi che si aggiungono ai primi.

Sta dunque sodamente provata, sì per ragioni intrinseche, e sì per autorità e

---

(1) Nel primo luogo cit. la *Civiltà Cattolica*, esaminando un'opera del can. Marlianici, scrive: " Così pure non conveniamo per la sentenza da lui affermata de' peccati dubbii; l'argomento che porta è oramai riconosciuto per pretto sofisma. S. Alfonso dice chiaramente *secunda sententia communissima negat.* Altro sarebbe parlare di consiglio, altro imporre una vera e stretta obbligazione. „

Nell'altro luogo cit., rivedendo il libro *Della Dottrina Cattolica* di Faà di Bruno, dice: " Nell'istruire il neofito alla confessione, gli si dice da Faà di Bruno: " Siamo obbligati di manifestare al sacerdote " la nostra coscienza, come la conosciamo " noi stessi, dicendo le cose *certe come certe*, *dubbie come dubbie* „ — Ora è certissimo che se per sua libera devozione volesse il penitente accusarsi di colpe dubbie, dovrebbe rappresentarle come dubbie e non come certe; ma conveniva usare tale espressione che non sembrasse imporre o supporre l'obbligo di confessarle, essendo che la Chiesa, secondo il parere di autorevolissimi dottori, non ha mai imposto tale obbligo, e però ne tacciono i migliori catechismi, cominciando dal supremo e più autorevole di tutti ch'è il catechismo di Trento. Altro è il consiglio, altro è l'obbligo; quello è ottimo, questo non esiste. „

numero di TT., la tesi che, in quanto a' peccati dubbiamente commessi, purchè ci siano probabili ragioni per la parte negativa, non vi ha obbligo di manifestarli in confessione. Ciò non ostante, tutti insegnano con S. Alfonso, l. c. n. 476 che in pratica giova inculcare la manifestazione, anche dei peccati dubbii, per maggior tranquillità del penitente; tranne se si tratti di scrupolosi che non solo non sono tenuti, ma *non debbono* confessare i peccati dubbii, dovendo manifestare i soli peccati certamente commessi, certamente gravi e certamente non confessati.

Che è da dire dei peccati certamente commessi, ma di cui si dubita se siano gravi o leggieri? Ci è obbligo stretto di confessarli?

Il peccato può essere grave o leggiero, sì per ragione dell' oggetto e sì per ragione del soggetto. Per ragione dell' oggetto, in quanto si aggira su di materia grave o leggiera. Per ragione del soggetto, in quanto non si sa se vi fu piena o semipiena avvertenza, perfetto o imperfetto consenso.

Se il dubbio è per ragione dell' oggetto, assolutamente parlando, non vi ha obbligo di confessarlo, pei motivi già esposti nella quistione precedente. Infatti essendo dubbio se il peccato commesso è mortale, è dubbio altresì che siasi commesso quel peccato che si deve manifein confessione, non essendoci obbligo pei veniali. Abbiamo detto *assolutamente parlando;* imperocchè ciò corre per quei penitenti che possono formare da sè un giusto giudizio della gravezza del peccato. Per coloro che non sono a bastanza istruiti e però non possono da sè formare il detto giudizio, ci è obbligo di manifestare i peccati anche dubbiamente gravi al confessore, il quale è chiamato a giudicare della loro gravezza. In questo senso vogliono interpretarsi le parole dell' Angelico (4 D. 21, q. 1, a. 3, ad 3): " Et similiter periculo se committit qui de hoc quod dubitat esse mortale negligit confiteri. Non tamen debet asserere illud esse mortale, sed cum dubitatione loqui, et iudicium sacerdotis expectare, cuius est discernere inter lepram „ (V. Gury *Comp. Th. Mor.* T. II, n. 478).

Se il dubbio poi è per ragione del soggetto, i TT. assegnano queste regole, poggiate sulla presunzione: 1.ª Chi ha coscienza lassa, che con facilità consente a peccati, deve confessare le colpe dubbiamente gravi, perchè si presume che abbia consentito. 2.ª Chi ha coscienza timorata, o mezzanamente timorata, nel dubbio di grave peccato, non è obbligato a confessarlo, perchè si presume che non abbia o pienamente avvertito o pienamente consentito. 3.ª Chi ha coscienza scrupolosa, non solo non è tenuto, ma *non deve* confessare i peccati dubbii perchè non solo si presume la mancanza di avvertenza o di consenso, ma, stante la infermità della mente, ha dovere di non pensare a quei dubbii. (V. Lehmkul Th. Mor. V. II, n. 317; S. Alfonso l. c. etc.).

Passiamo ora alla terza quistione, se, cioè, ci sia obbligo di confessare i peccati certamente commessi e certamente gravi, ma di cui si dubita che non siano stati confessati. — E qui tutt' i TT. distinguono il dubbio positivo dal negativo. Quando si dubita negativamente, vale a dire quando non ci sono prudenti ragioni da giudicare che quei peccati siano stati manifestati in confessione, tutti ammettono che vi ha l' obbligo di confessarli; dal perchè la legge della confessione è certa, e nel caso non vi ha ragione da crederne compiuto l' adempimento.

Ove poi si dubita positivamente, quando, cioè, vi sieno probabili ragioni pel sì e pel no, in tal caso i TT. non sono concordi. Alcuni col Suarez, col Navarra, col Silvestri, col Bonacina, col de Lugo, coi Salmasticesi, col La Croix ecc. presso S. Alfonso (L. VI, n. 477) dicono che in questo caso non vi ha obbligo di confessar quei peccati. Ecco come ragiona il de Lugo (De Poenit. Disp. 16 n. 59): " In aliis etiam praeceptis obligatio est certa, audiendi sacrum v. gr.,

ieiunandi, recitandi officium etc.; et tamen satisfacit homo si iuxta *probabilem* sententiam ieiunet, audiat sacrum vel recitet officium: cur ergo non satisfaciet per confessionem probabilem obligationi confitendi?. „ Tale sentenza è propugnata dal Gury che la dice *comunissima (Comp. Th. Mor.* T. II, n. 479), dal Ballerini (Op. Th. Mor. T. II, n. 156 seqq. et Tr. X, n. 379) e da altri.

S. Alfonso avea prima aderito a questa sentenza, e nella edizione del 1757 dedicata alla s. m. di Benedetto XIV L. I, n. 76 scrisse: " Si quis probabiliter iudicet implevisse votum, sive poenitentiam aut officium et similia, ad nil aliud tenetur; tum quia cum obligatio legis est dubia, fit dubia etiam possessio legis. Ita communiter. „ — Ma nelle edizioni posteriori si ritrattò, ed ecco le sue parole: (L. I, n. 29): " Olim probabilem hanc opinionem putavi, ductus magis a probabilitate extrinseca quam intrinseca; sed re melius perpensa, nunc minime illam probabilem censeo. Hinc oppositam dico tenendam cum Concina, Antoine, Fill., Leandr. et aliis. „ — E ne allega la ragione: " Ratio, quia, cum votum est dubie emissum, recte dicitur non adesse obligationem illud implendi, tum enim possidet libertas; cum tamen votum est certum, libertas haec ligata remanet ab obligatione voti, donec votum certe non sit impletum. „ Ciò che disse del voto, il S. Dottore intende dire altresì della quistione di che trattiamo (L. VI, n. 477): " Sicut mihi probabilis minime visa fuit opinio alibi relata eorum auctorum qui dicebant non esse obligationem implendi vota quae probabiliter impleta sunt, ita nec valeo hanc approbare sententiam quoad peccatum probabiliter confessum, cum obligatio confessionis sit certa et satisfactio dubia. „ Così ha scritto pure nelle altre opere minori. Lo stesso insegnano la più gran parte de' TT., a lui posteriori da noi citati.

La ragione adunque del S. Dottore è tutta sul possesso della legge, la quale è certa, mentre la libertà è legata. Nè quella diventa dubbia dal perchè si è soddisfatto probabilmente.

Vero è che i primi non dicono che quì la legge è dubbia, ma che la obbligazione di essa *nel caso particolare*, e stante il probabile adempimento, non è più certa; e però la libertà non è più legata.

Checchè sia di questa controversia, sembra a noi che la opinione di S. Alfonso sia stata rafforzata validamente dai due decreti del S. Officio del 17 giugno 1715 e del 17 dicembre 1868 sopra commemorati, in cui dichiarasi che i convertiti dall'eresia non solo devono ribattezarsi condizionatamente, ma sì ancora confessarsi ed essere sotto condizione assoluti. Qui trattasi di peccati commessi certamente, ma dubbiamente rimessi.

Ciò non ostante, il medesimo S. Alfonso fa delle importanti eccezioni che giova segnalare colle sue stesse parole (L. VI, n. 477): " Non autem reprobo id quod iidem citati auctores tradunt, nempe quod ille qui diligens fuit in suis peccatis confitendis, si postea dubitat an aliquod peccatum omiserit, postquam multum elapsum sit tempus a quo illud patravit, non tenetur ad confitendum, cum possit credere eo casu moraliter certe iam de illo confessum fuisse. Et subiungit p. Concina quod si quis prius ex prava consuetudine in plura peccata lapsus fuerit, et postea sit vere conversus per constantem vitae integritatem, si tunc dubitet an omiserit in confessione generali vel particulari facta cum debita diligentia aliquod peccatum vel circumstantiam, confessarius prohibeat illi ne recogitet quidem de praeterita vita, sed potius imponat ut piis meditationibus tempus impendat. Scrupolosi autem minime tenentur peccata praeterita confiteri, nisi certi sint quod illa nunquam confessi fuerint, ut communissime dicunt Cajet., Navarr., Med., Hurt., Becan., Regin. etc. cum Croix. Adduntque Sa, Stoz et alii scrupolosum non teneri confiteri nisi quæ potest iurare fuisse mortalia et numqum dicisse. „

Al terzo — Possiamo ora risolvere il caso di Ciprio, il quale per rossore non manifesta un peccato turpe, cui non ben ricorda di aver commesso. Se il suo dubbio è vero, cioè se ha probabili ragioni pel sì e pel no circa il peccato commesso, e s'egli è persuaso che non vi è obbligo di confessare i peccati dubbii, non lo si può condannare di sacrilegio. Se il dubbio poi non è positivo, cioè se non ha probabili ragioni da giudicare che il peccato non fu commesso; ovvero se non è persuaso che i peccati dubbii possono tacersi in confessione, in tali casi è obbligato a manifestarlo al confessore sotto pena di sacrilegio. Vuolsi però sempre esortare a manifestare anche i peccati dubbii per tranquillità maggiore di coscienza, potendo farsi allucinare dalla concupiscenza o dal malinteso timore.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 64—68 di q. Parte)

65.

Circa le domande da farsi all' infermo nell' amministrazione del S. Viatico.

D. Nel Rituale Rom. al Capo *De Communione infirmorum*, dopo la prima orazione, si legge: " His dictis, accedat (Sacerdos) ad infirmum ut cognoscat an sit bene dispositus ad suscipiendum sacrum Viaticum, et utrum velit aliqua peccata confiteri, et illum audiat, atque absolvat, quamvis prius deberet esse rite confessus, nisi necessitas aliter urgeat. „ — Or sulla interpretazione di questa rubrica, si chiede: 1.° È precettivo che il sacerdote il quale porta il Viatico domandi quelle cose all' infermo? — 2.° È precettivo, quand' anche sia lo stesso sacerdote che abbia prima confessato l'infermo? — 3.° E se il sacerdote non fosse abilitato per le confessioni? — 4.° E se, per necessità, fosse un diacono? — 5.° Se l'infermo vuol confessarsi, come si dovrà fare la confessione? — 6.° Come deve intendersi il *quamvis prius deberet esse rite confessus*, nel senso che tale domanda dee farsi solo se l'infermo non si è prima confessato, o che dee farsi ancorchè siasi prima confessato? — 7.° Il *nisi necessitas aliter urgeat* deve riferirsi ad *accedat ad infirmum*, ovvero a *deberet esse rite confessus?*

R. Rispondiamo brevemente ai sette quesiti. — Al 1.° Sembra che sia precettivo pel sacerdote il dovere interrogar l'infermo prima della comunione. Il Baruffaldo (Comm. ad Rit. Rom. in h. l. n. 162 e 163) nel commentare questo luogo del Rituale, dice che l'interrogazione deve farsi per due motivi: 1.° per conoscere se l'infermo si ricordi di qualche peccato e voglia confessarsene; 2.° per vedere se è ben disposto; cioè " ut oculariter videat, an infirmus persistat in bona voluntate suscipiendi Sacramentum, vel mente sana sit, non delirans, non somnolentus, non fastidiosus, non demum impotens ad recte percipiendum quid agat: potest enim dari casus, quod intermedio tempore a confessione ad communionem, totaliter sensibus destituatur, atque ideo incapax sit huius Sacramenti. „ Stante ciò, deve dirsi che questa rubrica sia precettiva, da doversi con esattezza osservare in ogni caso: " Ideo, dice il detto Autore *l. c.*, rubrica nostra *praecipit*, ut parochus accedat ad infirmum, et petat an aliquid dicere debeat circa conscientiam suam. „

Al 2.° La detta rubrica è precettiva, quand' anche rechi il Viatico lo stesso sacerdote che abbia prima confessato l'infermo. Le ragioni sono le stesse del quesito precedente.

Al 3.° Quantunque il sacerdote non sia approvato per le confessioni, pur deve fare quelle domande. Il caso del Viatico è sempre caso di pericolo di morte, in cui qualsivoglia sacerdote può ascoltare le confessioni e può assolvere.

Al 4.° E deve far le dimande anche il diacono che reca il Viatico in caso di necessità. Deve osservare se l'infermo è disposto sì colle facoltà mentali, e sì colla coscienza. Nel caso che l'infermo abbia bisogno di confessare qualche peccato, il diacono che non può assolvere, lo ecciterà ad un atto di perfetta contrizione (il quale basta in quel frangente a ricevere il Viatico) ingiungendogli che dopo chiegga il confessore per assicurare coll' assoluzione il perdono, e per compiere il precetto.

Al 5.° Se l'infermo vuol confessarsi al sacerdote che reca il Viatico, questi lo deve ascoltare, facendo allontanare gli altri. Nel caso che la confessione diventi lunga, la si può dimezzare, per non dar luogo a sospetti, badando soprattutto al dolore, e imponendo l' obbligo all' infer-

mo di confessarsi dopo interamente (Ligor. L. VI, n. 260, Baruff. *l. c.* etc.).

Al 6.° Le parole *quamvis prius deberet esse rite confessus* importano che di regola ordinaria l'infermo deve confessarsi prima che gli si rechi il Viatico. " Regulariter, dice il Baruffaldo *l. c.*, Sacramentum Viatici ad infirmos non defertur primo parochi accessu, nam si infirmus debet dignosci an sit capax huius Sacramenti et an sit morti proximus, alia visitatio praecedere debet, in qua si graviter laborare compertus sit, poenitentiae sacramentum debet illi prius ministrare. „ In generale il sacerdote ch'è richiesto di portare il Viatico deve informarsi se l'infermo è stato o pur no confessato. — Rispondendo ora al quesito, la domanda all'infermo, nel recargli il Viatico, deve farsi o ch'egli si sia prima confessato, o che non si sia confessato.

Al 7.° Le parole *nisi necessitas urgeat* vogliono riferirsi al *deberet esse rite confessus*, non all'*accedat ad infirmum*. Si ascolti il Baruffaldo *l. c.* n. 167: " De facto per illa verba Rubricae *nisi necessitas aliter urgeat* videtur quod rubrica dispenset parochum ab auditione longae confessionis; sed haec necessitas esse non potest nisi tunc quando in proximo articulo mortis sit constitutus infirmus. „ Il senso adunque è questo: L'infermo, all'amministraglisi del Viatico, dovrebbe trovarsi già confessato pienamente, tranne quando la necessità non lo permetta: in ogni caso il sacerdote che reca il Viatico deve domandargli s'è disposto e se vuol confessare qualche peccato.

66.

Circa il rito dell'amministrazione del S. Viatico.

D. I salmi prescritti, nel portarsi il Viatico e nel riportarsi in Chiesa, quali sono propriamente? Si debbono cantare o recitare? L'avviso delle indulgenze prima della benedizione devesi dare tutte le volte? Il *panem de coelo* e l'orazione devono dirsi sommessamente, o in tono di canto? Dopo il *panem de coelo* devesi aggiungere il *Dominus vobiscum?*

R. Nel portarsi il Viatico all'infermo la Rubrica prescrive " Sacerdos... dicens psalmum *Miserere mei Deus*, et alios psalmos et cantica. „ Nel riportarsi in Chiesa: " Revertitur ad Ecclesiam, dicendo psalmum *Laudate Dominum de coelis*, et alios psalmos et hymnos, prout tempus feret. „ Nell'andare adunque si dice il salmo *Miserere* ed altri salmi penitenziali col cantico di Ezechia, perchè come insegna il Baruffaldo (*Comm. in Rit.* in h. l. n. 151), vuolsi impetrar grazia e misericordia all'infermo da comunicare. Nel ritorno si dice il salmo *Laudate Dominum* ed altri di lode e di ringraziamento a Gesù Sacramentato per la degnazione usata all'infermo (Baruff. *l. c.* n. 194). Gli altri salmi che si possono aggiungere al ritorno possono essere quelli di *Laudes* secondo i varii tempi dell'anno. Quanto agl'inni ed ai cantici si dirà il *Pange lingua* e gli altri della solennità del *Corpus Damini*, ovvero il *Te Deum* (Baruff. *l. c.*). Il Pighi osserva che si possono anche recitare altri salmi ed altri cantici diversi, non sembrando precettiva questa rubrica (*Liturg. Sacramentor.* Tit. IV, Cap. VI): " Forma loquendi Ritualis et consensus auctorum ostendit posse et pro morum diversitate et pro necessitate mutationem induci, adeo ut loco psalmi *Miserere* possint alia cantica vel hymni, vel preces communes substitui. „ Anzi tutti i Rubricisti convengono che quando non ci sono chierici che possano rispondere ai salmi, ma il corteo sia formato di persone che ignorano il latino, allora il sacerdote può recitare il Rosario insieme col popolo, ovvero altre canzoncine in lingua volgare (Baruff. *l. c.* Pighi *l. c.*).

Ma questi salmi e quest'inni si debbono cantare? o basta solo recitarli? — Ecco come insegna il Baruffaldo *l. c.* n. 154: " An vero isti psalmi et ista cantica canenda sint in tono et cantu, standum est loci consuetudini. „ Si osserverà dunque l'uso di ciascun luogo.

Circa l'avviso delle indulgenze, il Rituale lo prescrive: " Deinde annuntiat indulgentias a Summis Pontificibus concessas SS. Sacramentum comitantibus. „ Il Pighi *l. c.* nondimeno è di opinione che quando il parroco frequentemente pubblichi le dette indulgenze ai fedeli, può far a meno di annunziarle sempre nel Viatico. Basta per questo annunzio, insegna il Baruffaldo *l. c.* n. 200, che si dica in genere aver i RR. Pontefici concesse preziose indulgenze a coloro che accompagnano il Viatico. Ciò può dirsi prima del *Tantum ergo*, dice il Pighi *l. c.*; ma il Rituale lo segna immediatamente prima della benedizione. Alcuni sogliono recitare tre *Pater*, *Ave* e *Gloria*, dopo l'annunzio, giusta la mente dei RR. Pontefici che concessero le indulgenze.

Deve dirsi il *Tantum ergo* in tono di canto? Il Baruffaldo insegna *l. c.* n. 196: " Nonnulli solent hoc loco intonare hymni partem *Tantum ergo sacramentum*; quam totus populus cantando prosequitur; sed rubrica hoc non praecipit, quia

fortasse supponit talem hymnum totum per extensum cantatum fuisse in processione, nempe *Pange lingua* etc., atque ideo immediate subiungitur versiculus *Panem de coelo* etc., qui est consuetus post talem hymnum. „ La rubrica dunque niente prescrive intorno a ciò: crediamo ben fatto che si osservi la consuetudine di ciascun luogo.

E il versetto *Dominus vobiscum* etc. deve aggiungersi all'altro *Panem de coelo* etc.? — Il Baruffaldo *l. c.* n. 198 dice che nella Istruzione Clementina fu tolto quel versetto d'ordine della S. C. dei Riti. Nel Rituale però fu conservato sempre in questo luogo; e però giustamente insegna il Pighi, non doversi tralasciare dal sacerdote *l. c.* " Post versiculum *Panem de coelo* addendum prorsus est *Dominus vobiscum.* „

67.

Circa il caso di doni ricevuti dai regolari, se sia riservato.

D. Ci si scrive dagli Stati Uniti di America: " In *Monitore Eccl.* Vol. VIII, Part. II, pag. 14 probare conamini, acceptionem munerum, seu potius retentionem eorum non esse casum Papae reservatum. Attamen in pagella S. Poenitentiariae, quae quandoque Sacerdotibus, pro foro sacramentali conceditur, expresse hic casus sub n. VI vocatur *Sedi Apostolicae reservatus.* Iam equidem putarem, S. Poenitentiariam, qua organum Papae, scire reservationes Apostolicas. Quid ad hoc reponetis? „

R. Ecco le parole della pagella della S. Penitenzieria (*Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 73): " Absolvendi a casu Sedi Apostolicae reservato ob accepta munera a Regularibus utriusque sexus, iniuncta poenitentia salutari, et quando agitur de muneribus quae valorem decem scutorum non excedunt, imposita aliqua eleemosyna absolventis iudicio taxanda, et caute eroganda, cum primum poterit in beneficium Religionis cui facienda esset restitutio, dummodo tamen non constet, quod illa fuerint de bonis propriis Religionis: quatenus vero accepta munera vel fuerint ultra valorem scutorum decem, vel constet fuisse de bonis propriis Religionis; facta prius restitutione, quam si de praesenti adimplere nequeat, emissa seria promissione restituendi infra terminum absolventis arbitrio praefiniendum, alias sub reincidentia. „

È vero che qui si considera come riservato il caso dei doni ricevuti da' Regolari. Però vuolsi riflettere innanzi tutto che spesso la S. Sede, come insegna Benedetto XIV, in quanto a concessioni e facoltà, segue la parte più sicura, e spesso le dà solo *ad cautelam.* Certo, non si può prender norma dalle concessioni della S. Sede, di quello che sia strettamente vietato di fare.

In questo caso, come ampiamente vedemmo altrove (*Monit. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 13 segg.), non vi ha documento alcuno che ne dimostri generalmente la riserva. Il caso è riservato solo per quella parte che riguarda la composizione coll'ordine monastico quando il dono è inferiore ai dieci scudi; e quando è superiore e potendosi restituire, non si restituisca. Dobbiamo dire che la Sacra Penitenzieria in questo senso lo annovera fra i riservati; e perciò concede la facoltà della detta composizione ed assegna le norme per l'assoluzione. Chi ha la pagella indicata, può avvalersi di questa facoltà. Da ciò però non discende che, fatta la restituzione, o quando ci sia vera impotenza di farla, non possa il peccato essere assolto da qualsivoglia confessore, come concedono tutt' i TT., non esclusi quelli che considerano questo caso come riservato (V. Ligor. L. VI, n. 580; Scavini T. III, n. 362 ed. XIV; Gury T. II, n. 712, A-Varceno V. II, p. 170 etc.).

68.

Se, eseguita una dispensa della S. Penitenzieria, possa mutarsi dal confessore la grave penitenza ingiunta d' ordine dello stesso sacro Tribunale.

D. Tizio confessore ottenne dalla Sacra Penitenzieria la facoltà di dispensare *in foro poenitentiae* il sac. Onofrio dall'obbligo di molte messe, *ratione paupertatis*, colla clausola: *iniuncta gravi poenitentia.* Tizio, nel dispensare quel sacerdote dal detto obbligo, gl'impose per penitenza di celebrare tre messe mensili per tutto il tempo di sua vita. Onofrio accettò quella penitenza e la eseguì per un buon tratto di tempo: però ultimamente fa ricorso al suo confessore Tizio pregandolo che gli cambii quella penitenza, che nelle presenti circostanze gli si è resa assai gravosa. Tizio chiede se può contentarlo.

R. Premettiamo innanzi tutto che malamente si avvisò il confessore Tizio nell'imporre una penitenza a vita. Ecco come insegna il chiaro Mons. Giovine (*De Disp. Matr.* Vol. II § CVIII, n. 3): " Talis autem poenitentia (gravis) imponenda est ad tempus, minime vero in perpetuum; quia attestante M. P. Leo, Maior Poenitentiarius quando intendit poeni-

tentias a se impositas perpetuari, id expressis verbis declarat, prout videre est in formulis commutationis votorum. Huc accedit quod licet in ea clausula non reperitur id determinatum, tamen bene intelligitur ex communi Ecclesiae usu, cum huiusmodi poenitentiae ad tempus, arbitrio Confessoris vel Superioris praescribendum imponatur. Et eo vel magis, quia in rebus poenalibus benignior interpretatio est facienda in dubio, iuxta Cap. *Odia* 15, *de Reg. Juris* in 6. „

Checchè intanto sia di ciò, avendo Tizio imposta quella perpetua penitenza, ed avendola Onofrio accettata, incombe a questo l'obbligo di adempirla. Or vediamo se imposta per mandato della S. Sede una grave penitenza e data già l'assoluzione, bramando in progresso di tempo il penitente una commutazione di quella penitenza, debba rivolgersi al confessore ovvero alla S. Sede.

I TT. ed i Canonisti, per quanto sappiamo, tacciono di questa speciale quistione. A noi sembra potersi risolvere coi medesimi principii onde si risolve il dubbio se per la commutazione della penitenza dei riservati ci sia bisogno di ricorrere al superiore, ovvero basti rivolgersi a qualsivoglia confessore. Imperocchè sì nella dispensa pontificia, e sì nell'assoluzione dai riservati l'atto è valido solo colla imposizione e coll'accettazione della penitenza. Nell'uno e nell'altro caso rimane l'obbligo di adempire la penitenza medesima, il quale obbligo se non si adempie, non rende nullo l'atto già compiuto; e solo quando ci sia stata la clausola *secus sub reincidentia*, si ricadrebbe nel medesimo vincolo di prima.

S. Alfonso (L. VI, n, 529 *Dub. 2)*, esaminando il dubbio, " an confessarius inferior possit commutare poenitentiam a superiore, impositam ob casus reservatos, „ reca due sentenze. La prima *più comune* è negativa, per la ragione che l'accessorio segue il principale: or siccome è riservato al Superiore il giudizio nella causa principale, cioè nell'assoluzione dai riservati, così riman riservata la imposizione della penitenza che appartiene al medesimo giudizio. — La seconda sentenza seguita anch'essa da gravi TT. è affermativa; ed eccone la ragione. Essendo state già cancellate le colpe per l'assoluzione del superiore, quelle non più debbono considerarsi riservate, ma diventano comuni, e però può essere chiamato qualunque confessore a recar giudizio su di esse. Benchè questa sentenza sia detta probabile da non pochi TT., a S. Alfonso però, com'egli dice, arride più la prima: " His tamen non obstantibus, prima sententia mihi arridet; nam licet inferior hic et nunc possit novum formare iudicium super illa peccata, si rursus ei deferantur, tamen nullam ipse habet facultatem mutandi sententiam superioris in iudicio prius ab eo lato; principium enim certum est quod inferior nihil potest in lege superioris. „ — E soggiunge: " Probabile autem puto... quod si gravis accederet causa et non esset facilis accessus ad superiorem; quia tunc inferior licite posset poenitentiam commutare ex praesumpta superioris conniventia. „ Il Ballerini aggiunge (Op. Th. Mor. Tr. X, n. 532) che tal volontà del superiore si può anche presumere quando causa della mutazione fosse solo la fragilità e la infermità del penitente, benchè facilmente si possa ricorrere al superiore: " Ratio est, dice, quia bene sentiendum est de prudentia superioris: hic autem si comperisset poenitentis imbecillitatem, id ipse fecisset, et idcirco non renuit, ut (quod rei natura postulat) ab alio fiat, etiam se non consulto. „

Questa teorica crediamo che possa bene applicarsi al caso di una penitenza imposta specificatamente dalla S. Sede, per qualche dispensa nel foro interno. Un confessore semplice, seconda la teorica di S. Alfonso, non può mutarla, se non quando possa presumere la volontà della S. Sede.

Ma quando la S. Penitenzieria abbia ingiunto al delegato d'imporre semplicemente una grave penitenza, senza nulla specificare, in tal caso crediamo che il delegato possa benissimo, dopo la esecuzione, cambiare la penitenza imposta da lui, giacchè il giudizio della commutazione si riferisce al giudizio della dispensa a lui delegato; e però con quella facoltà onde impose la penitenza, colla medesima la modera e la muta. Nè vale il dire ch'egli, avendo eseguito il mandato, non deve considerarsi più come delegato della S. Sede; imperocchè ciò corre per la dispensa ch'è già compiuta, non per la penitenza che non è ancora soddisfatta. Su di questa perdurando ancora il suo giudizio, perdurano ancora le facoltà delegate.

Questo diritto è però solo del delegato, il quale può avvalersene solo *in actu confessionis*; non è di nessun altro fuori di lui, tranne che nei casi contemplati più sopra, in cui possa presumersi il consenso del delegante.

Nel caso proposto adunque, Tizio può benissimo commutare la penitenza imposta da lui stesso ad Onofrio; anzi deve; giacchè, come abbiamo visto, era quella una penitenza eccessiva e inopportuna

Eccessiva perchè a vita; inopportuna perchè trattavasi di messe imposte ad un prete povero.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 68-71 di q. P.)

36.—**D.** Tizio comprò un fondo ecclesiastico dal Demanio per L. 35 mila, ma che al presente vale meno di 30 mila: può chiedere la composizione al Vescovo; ovvero deve ricorrere alla S. Sede?

R. La S. Penitenzieria concede ai Vescovi di ammettere alla composizione coloro che comprarono beni di chiese, " quoties gubernio aut aliis venditoribus solverunt aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia. „ La quantità dunque della somma pagata o da pagare determina la competenza del Vescovo, non già il valore attuale del fondo. Essendosi perciò, nel caso, pagato L. 35 mila, fa d'uopo ricorrere alla S. Sede.

37.—**D.** Marcello ereditò dal padre un fondo ecclesiastico comprato dal Demanio per L. 40 mila; ma al punto della successione il fondo era gravato di un debito per lire 20 mila. Marcello vuol comporsi colla Chiesa: può metterci mano il Vescovo?

R. La risposta è come al quesito precedente. Il fondo fu pagato L. 40 mila: dunque la composizione non è di competenza del Vescovo. È vero che sul fondo vi sono delle ipoteche; ma questi gravami furono imposti indebitamente dal padre di Marcello, e sul figlio ricade l'obbligo del padre.

38.—**D.** Un fondo ecclesiastico pagato L. 100 mila da Porzio al Demanio, vien diviso a cinque figli in parti eguali. Questi vogliono comporsi colla Chiesa: possono ricorrere al Vescovo?

R. Vuolsi distinguere: Se i detti figli ricorrono ciascuno per la sua quota pagata L. 20 mila, possono benissimo rivolgersi al Vescovo. Se ricorrono per l'intero fondo, prima della divisione, devono rivolgersi alla S. Sede. La ragione è manifesta, per ciò che si è detto innanzi.

39.—**D.** Quante volte non si è potuta cantare la messa *pro defuncto in die obitus* nelle confraternite che non sono erette nella chiesa parrocchiale, e il funerale si faccia invece nel 3.°, nel 7.°, o nel 30.°, spetta pure al parroco di farlo?

R. Al parroco spetta di fare il funerale *praesente cadavere*, e crediamo pure quello che i sacri Riti consentono colle medesime prerogative *ut in die obitus* quando il cadavere per qualche causa sia stato trasferito altrove o tumulato, giusta il decreto del 13 febbr. 1892 *in Calagurritana et Calceaten.* ad 27: " Cadavere absens ob civile vetitum vel morbum contagiosum, non solum insepultum, sed et humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu, censeri potest ac si foret physice praesens, ita ut missa exequialis in casu cantari licite valeat quoties praesente cadavere permittitur. „ La ragione si è che questa messa, come equivale nel rito a quella *presente cadavere*, così dovrà pure equivalere a quella nel diritto del parroco. Agli altri funerali, qualunque siano, che si facciano nelle confraternite, non erette nella chiesa parrocchiale, il parroco non ha diritto, come dal decreto generale della S. C. dei Riti del dì 10 dic. 1703.

40.—**D.** I sacerdoti, costretti alla milizia, possono celebrare la S. Messa? — Possono portare l'abito militare? — Sono dispensati dall'officio divino?

R. I sacerdoti costretti alla milizia, colla venia del Vescovo locale, possono celebrare la S. Messa, non essendoci nessun divieto dal diritto. — Possono ancora portare la divisa militare, perchè costretti dalle leggi: tranne però quando debbono celebrare il S. Sacrifizio, nel quale caso vestiranno l'abito talare. — Quanto poi all'obbligo di recitare l'officio, non ve n'è dal diritto dispensa speciale: debbono perciò recitarlo nelle ore libere. Quando ciò non possano fare per qualche grave e giusta ragione, potranno regolarsi col proprio confessore, secondo le norme generali assegnate da' TT.

41—**D.** Dove ci è il privilegio della terziaria, basta che il can. penitenziere assista in confessionale nella eddomada del suo servizio, dopo due di vacanza?

R. Ecco come rispose la S. C. del Conc. ad una domanda simile ap. Garciam *De Benef.* Par. V, c. 4, n. 122: " Poenitentiarius non potest cogi ad maiorem residentiam, quam alii canonici, qui per tres menses abesse possunt, dummodo tamen non absit tempore quo frequentius poenitentes accedunt, et diebus festis solemnioribus, veluti tempore ieiuniorum, quadragesimae, adventus, quatuor temporum, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, Corporis Christi, Assumptionis B. M. V., Nativitatis Domini et Omnium Sanctorum. „ — Il penitenziere adunque può godere, come gli altri, del privilegio della terziaria, tranne che nella quare-

sima, nell'avvento, nei giorni delle tempora e nelle principali solennità dell'anno. In questi tempi deve star sempre in confessionale.

42.—**D.** Il can. Penitenziere è obbligato a sostenere gli officii comuni del Capitolo, diversi dalla officiatura corale?

R. Il can. Penitenziere, quando ascolta le confessioni nella propria chiesa, va esente dagli altri officii. Così la S. C. del Conc. *in Veliterna*, 12 aug. 1634 ap. Pallottini v. *Canonicatus*, § VII, n. 207. Ciò però deve intendersi di quegli officii, e di quelle funzioni " quae sui muneris exercitium possunt impedire, quod iudicio et moderationi Episcopi est relinquendum. „ S. C. C. *in Tarraconen*, 10 oct. 1596 ap. Pallott. *l. c.* n. 208. — Perciò è dichiarato che il penitenziere non può essere obbligato ad esercitar l'officio di visitatore *in Burgen, ad c. 8 de ref. Posit. 85* ap. Pallott. n. 210 — di gestore degli affari e delle controversie del capitolo, *in Anagnina*, 12 dec. 1676 ap. Pallott. n. 212 — di puntatore nel coro, 3 oct. 1671 ap. Pollott. n. 213 — di procuratore del capitolo *in Conversana*, 19 nov. 1729 ap. Pollott. n. 219. — Gli altri officii, compatibili colla sua carica, è tenuto a prestarli: " Si officia talia sunt quae non requirunt totum hominem, sed sunt officia quae manualiter parvo momento expediuntur, Capitulum se abstinere non tenetur ab eligendo canonico poenitentiario in huiusmodi officiis „ *in Conversana* 24 sept. 1729, ap. Pallott. n. 223. Perciò non può esentarsi dall'officio di secretario dell'archivario, *in Vicen.* 15 apr. 1690 ap. Pallott. n. 224 — di servire da diacono o suddiacono nelle solennità, posto lo statuto o la consuetudine, *in Albanen.* 30 iul. 1831 ap. Pallott. n. 225.

43. — **D.** Può il *licenziato* in Teologia, o in Diritto canonico, far uso, a titolo di onore, delle insegne dottorali, cioè dell'anello e della berretta a quattro punte? — Può anche, a titolo di onore, chiamarsi *dottore?*

R. Il *licenziato* per lo più nei canoni è agguagliato al *dottore* in quanto agli officii da occupare, come quello di penitenziere, (Conc. Trident. Sess. 24 c. 8 *de ref.);* di vicario generale (Ferraris v. *Vic. gen.* n. 37); di vicario capitolare (Conc. Trid. Sess. 24, c. 16 *de ref.)*, ecc. In quanto però al titolo o alle insegne, non può far suoi quelli che spettano al dottore; giacchè solo a questo si conferiscono. Dev'essere perciò contento del titolo di *licenziato*, senza poter fare uso nè dell'anello, nè della berretta a quattro punte.

44. — **D.** Può il parroco impedire che si faccia la benedizione col Santissimo nelle altre chiese della parrocchia; che vi si predichi la divina parola; che vi si compiano funzioni straordinarie?

R. Il parroco può impedire generalmente nelle altre chiese, poste nell'ambito della sua cura, che si facciano funzioni meramente parrocchiali, quali sono i battesimi, i matrimonii, l'esequie *super cadaveribus* dei suoi filiani che debbono compiersi da lui. Non può impedire che vi si celebrino altre funzioni, o vi si esponga il Santissimo, o vi si predichi la divina parola, purchè ci sia la necessaria licenza del Vescovo. Tutto ciò si raccoglie dal celebre decreto generale *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti del dì 10 dic. 1703 (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 460 segg.).

45. — **D.** I canonici della chiesa cattedrale debbono considerarsi come filiani del parroco, anche non canonico, sì quanto agli ultimi sacramenti e sì quanto alla benedizione del cadavero?

R. Non v'ha dubbio che sì. La *Clement.* 1 *de Privil.* vuole che ciascuno riceva gli ultimi sacramenti dal proprio parroco, ed il cap. *Is qui de Sepult.* in 6 designa il proprio parroco a dare la benedizione sul cadavero. Anzi, quando il canonico di cattedrale dimora in altra parrocchia, diversa dalla cattedrale, il parroco del domicilio, non quello della cattedrale, è chiamato a compiere le dette cose, come più volte ha definito la S. C. del Conc. (V. Ferraris v. *Canonicatus* art. VIII n. 1 segg.).

46. — **D.** Il parroco canonico, quando è occupato nell'esercizio della cura, può partecipare, benchè assente, ai lucri avventizii, dei funerali, delle processioni ecc.?

R. Il canonico-parroco assente per l'esercizio della cura può lucrare tutto ciò che si deve al canonico assente per causa d'infermità. Or noi ampiamente abbiamo dimostrato altrove che a quest'ultimo competono le distribuzioni quotidiane e le distribuzioni fisse, non già le avventizie, se pur lo statuto capitolare o la consuetudine a lui non le attribuisca (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 236 — Vol. VIII Par. I, pag. 140).

47 — **D.** Ai frammenti delle sacre specie qualunque siano, che restano nei vasi sacri, si debbono le genuflessioni come alle intere particole consacrate?

R. È regola generale che ai frammenti non si facciano le genuflessioni dovute alle sacre specie. Abbiamo due decreti della S. C. de' Riti che prescrivono non doversi genuflettere nelle due prime mes-

se di Natale quando si passa davanti al calice in cui si conservano i resti del vino consacrato : 20 iul. 1686, n. 3120 ; 2 aug. 1698 n. 3486.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1894)

Concistoro segreto — Il dì 18 Maggio la Santità di N. S. Leone PP. XIII ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto, nel quale l' E.mo e R.mo Signor Card. Vannutelli Vincenzo, terminato l' officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine che si è degnata passarla all' E.mo e R.mo Signor Card. Ruffo-Scilla. Quindi premessa un' Allocuzione sulla elezione e postulazione del novello Patriarca di Antiochia di Rito Siro, fatta il 12 ottobre 1893 ad unanimità dai Vescovi di quella nazione adunatisi sinodalmente nella Chiesa Cattedrale Sira di Mossul, si è degnata di confermare la stessa elezione e proporre la

Chiesa Patriarcale di Antiochia di Rito Siro, per Mons. Cirillo Behnam Benni, promosso dalla sede di Mossul dello stesso rito ; il quale secondo il costume ha assunto il nome di *Ignazio*.

Quindi si è degnata di pubblicare Cardinale di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine de' Diaconi.

P. Andrea Steinhuber, della Compagnia di Gesù, Teologo della Sacra Penitenzieria, nato in Utlau, diocesi di Passavia, l' 11 novembre 1825, creato e riservato in petto il 16 gennaio 1893.

Ha poi creato e pubblicato Cardinali di S. R. Chiesa :

Dell' Ordine de' Preti.

Mons. Ciriaco Maria Sancha y Nervas, Arcivescovo di Valenza, nato in Quirtana del Pidio, diocesi di Osma, il 17 giugno 1838.

Mons. Egido Mauri, dei Predicatori, Arcivescovo di Ferrara, nato in Montefiascone il 9 dicembre 1828.

Mons. Domenico Svampa, Vescovo di Forlì, nato in Montegranaro, arcidiocesi di Fermo, il 13 giugno 1851,

Mons. Andrea Ferrari, Vescovo di Como, nato in Protopiano, diocesi di Parma, il 13 agosto 1850.

Dell' Ordine de' Diaconi.

Mons. Francesco Segna, Assessore della S. Romana ed Universale Inquisizione, diocesano di Tivoli, nato in Poggio Ginolfo, diocesi dei Marsi, il 31 agosto 1836.

Fatta poi la ozione alla vacante Sede Suburbicaria di Sabina, il Santo Padre si è degnata provvedere quanto appresso :

Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Sabina, cui è unito il titolo di Abate perpetuo di Farfa, per l' E.mo e R.mo Signor Card. Mario Mocenni, che dimette il titolo presbiterale di S. Bartolomeo all' Isola.

Chiesa Metropolitana di Agram o Zagabria, per Mons. Giorgio Posilovic, promosso dalla Sede Cattedrale di Segna o Zengg.

Chiesa Metropolitana di Besançon, per Mons. Fulberto Petit, promosso dalla Sede Cattedrale di Le Puy, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicea, per Mons. Augusto Guidi, di Roma, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in filosofia e in sacra teologia, Segretario della Sacra Congregazione degli Studi, Abbreviatore del Parco Maggiore, Pro-Presidente dell' Accademia dei Nobili Ecclesiasti, Consultore della Sacra Congregazione dell' Indice, Esaminatore Apostolico del Clero romano, Regolatore Primario della Pia Unione di S. Paolo Apostolo, Canonico di S. Lorenzo in Damaso, Censore dell' Accademia di Religione Cattolica, e Socio di varie altre Accademie.

Chiesa Cattedrale di San Severo, per Mons. Stanislao de Luca, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di S. Marco e Bisignano.

Chiese Cattedrali unite di Osimo e Cingoli, per Mons. Giovanni Battista Scotti, traslato dalle Sedi unite di Cagli e Pergola.

Chiesa Cattedrale di Ragusa, per Mons. Giuseppe Gregorio Marcelic, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tani.

Chiesa Cattedrale di Anagni, per Mons. Antonio Sardi, patrizio di Solmona, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, licenziato in sacra teologia, Canonico onorario della patria Cattedrale, Beneficiato di S. Pietro in Vaticano, Sostituto della Sacra Congregazione dei Riti.

Chiese Cattedrali unite di S. Angelo in Vado ed Urbania, pel R. D. Francesco Baldassarri, di Faenza, ivi Professore di di lettere nel Seminario, Prevosto della Cattedrale e pro-Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Crema, per Monsignor Ernesto Fontana, di Milano, Pre-

lato Domestico di Sua Santità, Membro dell' Accademia Romana di S. Tommaso d' Aquino, Consultore della Sacra Congregazione dell' Indice, Rettore del Pontificio Seminaro dei SS. Ambrogio e Carlo.

Chiesa Cattedrale di Massa di Carrara, pel R. D. Emilio Maria Miniati, di Firenze, dottore in sacra teologia, in patria Esaminatore pro-Sinodale, Canonico Penitenziere della Metropolitana e pro-Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Pinerolo, pel R. D. Giovanni Battista Rossi, archidiocesano di Torino, Parroco di Castelnuovo d' Asti nella stessa archidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Veglia, in Dalmazia, pel R. D. Andrea Sterk, dioecesano di Trieste e Capo d' Istria, Canonico Decano Parroco della Cattedrale di Trieste.

Chiesa Cattedrale di Le Puy, pel R. D. Costante Lodovico Maria Guillois, archidiocesano di Rennes, ivi Canonico titolare della Metropolitana e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Orlèans, pel R. D. Arturo Stanislao Touchet, diocesano di Bayeux, Vicario Capitolare di Besancon.

Chiesa Cattedrale di Poitiers, pel R. D. Enrico Pelgè, di Parigi, ivi Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Le Mans, pel R. D. Carlo Giuseppe Lodovico Abele Gilbert, diocesano di Limoges, ivi Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Evreux, pel R. D. Lodovico Francesco Sueur, diocesano di Arras, ivi Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Costantina, in Algeria, pel R. D. Lodovico Enrico Julien Laferrière, diocesano di Beauvais, baccelliere in sacra teologia, Canonico della Cattedrale di La Rochelle.

Chiesa Cattedrale di Bruges, per Mons. Pietro de Brabandère, della stessa diocesi, Prelato Domestico di Sua Santità, licenziato in diritto canonico, Arciprete della Cattedrale di Bruges e Vicario Capitolare della stessa diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Metropoli, per Mons. Giovanni Ponzi, di Roma, Prelato Domestico di Sua Santità, licenziato in filosofia e in sacra teologia, Rettore dell' Almo Collegio Capranicense, Abbreviatore del Parco Maggiore, Canonico della Patriarcale Arcibasil. Lateranense.

Chiesa titolare Vescovile di Aretusa, pel R. D. Gallicano Mergè, diocesano di Palestrina, ivi Esaminatore pro-Sinodale, Convisitatore, Arcidiacono della Cattedrale e pro- Vicario generale, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Angelo Bianchi, Vescovo di Palestrina.

Chiesa titolare Vescovile di Benda, pel R. D. Francesco Uccellini, diocesano di Ragusa, Professore di sacra teologia nel Seminario centrale di Zara, deputato Amministratore Apostolico della diocesi di Cattaro in Dalmazia.

Chiesa titolare Vescovile di Pario, pel R. D. Claudio Bardel, diocesano di Clermont, Canonico onorario e Vicario generale di Bourges, deputato Ausiliare di quell' Arcivescovo Mons. Giovanai Pietro Boyer.

Terminata da Sua Santità la provvista della Chiese, dai signori Cerimonieri Pontificii sono stati ammessi all' Aula Concistoriale gli Orientali residenti in Roma. Allora l' Ill.mo e R.mo Mons. Agostino Caprara, Avvocato Concistoriale e Promotore della Fede, avendo a destra il R.mo P. M. Marcolino Cicognani, dei Predicatori, Procuratore del novello Patriarca di Antiochia, ha perorato per la conferma della elezione in Patriarca di Antiochia di Rito Siro e per la provvista della stessa Sede a favore di Mons. Cirillo Behnam Benni, Arcivescovo di Mossul.

Il Santo Padre si è degnato di rispondere di avere già confermato quella elezione, di aver preposto all' anzidetta Sede qual Patriarca e Pastore delle genti Sire il postulato Mons. Cirillo Behnam Benni.

Allora il predetto Mons. Caprara ha nuovamente perorato, perchè al Patriarca si degnasse di accordare il Sacro Pallio: al che Sua Santità benignamente annuì.

Comemmorazioni centenarie di Pio IX a Roma—Il funerale a S. Lorenzo fuori le mura riuscì imponentissimo. Vi assistevano nove Cardinali, tutto il Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, numerosi prelati, la Corte Pontificia e l'aristocrazia romana. La messa di *Requiem* fu pontificata da Mons. Lenti, e l'Emo Parocchi pronunciò una splendida orazione funebre. La folla enorme che stipava la Basilica, dopo la cerimonia, accorse a venerare la tomba del grande Pontefice.

Il 31 detto ebbe luogo l' annunziata messa Papale nella sala delle beatificazioni. Erano presenti ben tremila pellegrini che acclamarono entusiasticamente il S. Padre. In altra sala il Papa ricevè i capi delle Deputazioni e dei Comitati del Pellegrinaggio. Il Comm. Conte Acquaderni lesse un bellissimo indirizzo, al quale rispose il Sommo Pontefice con un elogio stupendo al suo Antecessore, ricordando ai presenti le parole da lui pronunziate nel primo Concistoro nell' Allocuzione tenuta ai Cardinali, cioè che Pio IX d'immortale memoria *pro ve-*

ritate et iustitia semper invicto animo certavit—magnis laboribus in christiana republica moderanda in exemplum perfunctus—et virtutum suarum splendore Sedem Apostolicam illustravit.

Nomine Pontificie — Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato:

Assessore del S. Officio Mons. Tancredi Fausti Arciv. di Seleucia e già Uditore di S. S.

Teologo della S. Penitenzieria (in surrogazione del P. Steinhuber elevato alla S. Porpora) il R.mo P. Domenico Palmieri d. C. d. G.

Vice Camerlengo di S. R. Chiesa Mons. Lorenzo Passerini Arcivesc. tit. di Tolemaide.

Commendatore di S. Spirito Mons. Vincenzo Nussi già Segretario della S. C. de' Riti.

Segretario della S. C. dei Riti Mons. Luigi Tripepi.

Consultore del S. Officio il Rmo P. Michele de Maria d. C.d. G. Prefetto degli studii nell' Università Gregoriana.

Consultori della S. C. degli Studii il M. Rev. D. Tito Cucchi Prof. di Teologia nel Semin. Romano; il P. Reginaldo Beaudovin dell'Ordine dei Predicatori, ed il P. Lepicier dei Servi di Maria.

Con altri biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre si è degnato di nominare:

Gran Priore Commendatario in Roma del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano, l' E.mo Sig. Card. Monaco La-Valletta.

Suo Uditore, Mons. Augusto Guidi Arcivesc. di Nicea.

Segretario della S. Congr. degli Studii, Mons. Giuseppe Magno.

Pro-Presidente dell' Accademia dei Nobili Ecclesiastici, Mons. Filippo Castracane degli Antelminelli Arciv. di Edessa.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nella Chiesa di S. Ignazio a Roma in onore della s. m. di Pio IX fu tenuta un accademia di poesia e di musica. V'intervennero molti Cardinali e gran numero di ragguardevoli personaggi.

— In un teatro di Napoli fu rappresentato un sacrilego dramma del Bovio: *Cristo alla festa del Purim*, con grande indignazione di quel buon popolo. L'Emo Cardinale Sanfelice in una lettera pastorale avea protestato energicamente contro l'insulto fatto alla pietà ed alla fede di Napoli, facendo appello al popolo stesso, affinchè si tenesse lontano dal teatro. I buoni si astennero tutti dall'accostarvi; e nella festa del *Corpus* fecero ammenda a Gesù Cristo sì con pompa a concorso straordinario alla processione e sì con luminarie generali nelle abitazioni: è stato uno spettacolo sorprendente!

— Alcuni studenti, discepoli di Bovio, vollero fare delle impertinenze sotto le finestre dell'Episcopio di Napoli. Il popolo, indignato, ha fatto omaggio al suo amato Pastore con numerosissime deputazioni.

— È arrivato a Roma il Sig. Iswolski spedito dal governo imperiale Russo al Vaticano qual ministro plenipotenziario residente presso la S.ª Sede.

— Uno stuolo di missionarii Salesiani sono partiti per l'America, e fra essi ve ne sono due destinati alla cura dei lebbrosi in Agua (Colombia).

— Ad occasione delle feste che si sono fatte nel Santuario di M.ª SS.ª detta di S. Luca a Bologna il S. Padre ha regalato un magnifico ostensorio.

— La stessa Santità Sua ha ricevuto in udienza il Sig. Leone Harmel, l'amico degli operai, il quale ha tenuto due conferenze, una presso gli Agostiniani in Piazza d'Araceli, l' altra nella sala dell' associazione artistica ed operaia in via Testa Spaccata.

— A Cesena, dopo trent'anni, si è fatta la processione del *Corpus:* riuscì d'una imponenza e solennità Straordinaria: vi concorsero più di tremila persone.

— La Sig.ª Marcon protestante a Milano ed a Lucca una luterana, nativa delle Indie, hanno abiurata la loro setta ed abbracciata la religione cattolica.

— Un numerosissimo pellegrinaggio promosso dall' Episcopato Subalpino il giorno 17 si è recato al Santuario della SS. Vergine di Oropa.

—

— In Ungheria a Gros Tapolcany si è tenuto un Congresso Cattolico, a fine di prendere provvedimenti contro la politica ecclesiastica del governo. Il Conte Zichy fu il presidente: parlarono il principe Odescalchi, il Conte Zamoyski, ed altri ragguardevoli personaggi, e si fecero importanti risoluzioni.

— A New-York i coniugi Floyd-Iohnes, William Arnold, protestanti hanno abbracciata la religione cattolica.

— A Parigi fu messa con grande solennità la prima pietra dei nuovi edifizii destinati ad un istituto cattolico per opera del Card. Richard.

— In Aia nell'Olanda è surta una nuova chiesa in onore del Cuor di Gesù: fu consecrata dal Vescovo di Harlem.

— Ad Innsbruck dall' Imperatore di Austria fu decorata con croce di oro la superiora generale delle Suore della Carità, la madre Nägele, per i suoi eroici servigii resi negli ospedali e sui campi di battaglia.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se, quando lo stralcio di congrua è amministrato dal Capitolo, l'Arciprete parroco sia tenuto di pagare la tassa di successione e di annuo concorso, e se debba dare il terzo dei suoi proventi per le distribuzioni quotidiane.

Andrien. Onerum — 12 Magg. e 16 Giu. 1894 — Per effetto delle infauste leggi eversive d'Italia, venne soppressa la chiesa collegiata di S. Nicola in Andria, una delle parrocchiali di quella città. Il preposito parroco rivendicò dal Governo la prebenda canonicale e la congrua parrocchiale, non in rendita come voleva il fisco, ma in beni fondi. E poichè sì la prebenda come la congrua predetta prima della soppressione erano amministrate dal Capitolo perchè facevano parte della massa, perciò il capitolo ottenne dalla S. C. del Concilio un decreto, in data 18 dicembre 1874, che stabiliva come segue: — " Sacer hic Ordo mandavit prout per praesentes litteras mandat, donec aliter non decernatur, portionem canonicalem praepositi parochi in communem massam immitti, ita tamen ut ex ipsamet massa ipsi parocho persolvatur annua portio canonicalis haud minor ea quantitate quam ante bonorum direptionem percipiebat. Quod si, ob decrescentem in dies canonicorum numerum redditus massae communis singulis capitularibus distribuendi, post persolutam integram praepositi quotam excederent portiones, quas singuli percipere ante praedictam bonorum direptionem consueverant, huiusmodi excessus distribuendus erit iterum, servata debita proportione parochum inter et alios capitulares. „ Questo decreto fu eseguito dal Vescovo il dì 11 marzo 1876, assegnando al preposto la somma annua di L. 2720, franca e libera d'ogni peso, oltre ad altre prestazioni, secondo una convenzione conchiusa col capitolo.

Amministratosi dal capitolo il detto stralcio di prebenda e di congrua, e datosi all'investito non più che quanto percepiva prima della soppressione governativa, ad occasione della morte del preposito Agresti, avvenuta nel 1888, e del possesso del nuovo preposito Patruno, fu sollevata la quistione a chi spettasse di pagare la tassa così detta di successione e l'altra di annuo concorso, se al preposito, ovvero al capitolo. Il preposito non volea pagare per nulla la tassa di successione. Quanto all'altra di annuo concorso, ricordava la legge che colpisce " i benefizii parrocchiali sopra il reddito netto di qualunque specie eccedente le L. 2,000, in ragione del 5 per cento fino alle L. 5,000 — in ragione del 12 per cento dalle L. 5,000 fino alle L. 10,000 — in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore. „ Ciò posto, volea tutta per sè la esenzione delle prime L. 2000; pel resto, volea pagar solo il 5 °/₀, secondo la proporzione fra i limiti di L. 5,000, non già il 12 °/₀ secondo la proporzione fra i limiti di L. 10,000. Insomma non volea pagare l'annua somma di L. 247,32, ma solo L. 100.

Il capitolo dell'una e dell'altra tassa volea gravarne il preposito; e inoltre chiedeva che avendo il preposito una prebenda maggiore di quella degli altri canonici, dovesse mettere in collazione il terzo intero della detta prebenda per le distribuzioni quotidiane, giusta la mente del Tridentino, non già, come s'era fatto pel passato, una quota eguale a quella degli altri.

La controversia fu dibattuta innanzi a quella Curia Vescovile, ed il dì 25 aprile 1893 fu emanata la sentenza, la quale favoriva il capitolo in quanto

alle tasse di successione e di annuo concorso, obbligando il preposito a pagare *pro rata* que'balzelli, ed in quanto alle distribuzioni quotidiane, rimettevasi al giudizio della S. Sede.

Il preposito, mal soddisfatto di questa sentenza, ne mosse appello alla S. C., la quale il giorno 12 maggio 1894 tolse a discutere i seguenti dubbii:

I. An sententia curiae episcopalis sit confirmanda, vel infirmanda in casu?

II. An et quam partem distributionum parochus praepositus debeat conferre et lucrari in casu?

Ma la risposta fu: *Dilata et reproponatur cum iisdem.*

Il giorno 16 giugno 1894, riproposta la causa, fu risoluta come appresso:

Ad I. Sententiam esse infirmandam, et amplius, et ad mentem.

Ad II. Nihil esse innovandum.

Si raccolga:

a) Quando lo stralcio di congrua si amministra dal capitolo con vantaggio di questo, al parroco compete interamente ciò che percepiva innanzi la soppressione governativa. " Cum laica potestas bonorum ecclesiasticorum naturam ac destinationem aut clericorum iura super iisdem bonis nullatenus immutare queat, plane sequitur tamquam iuridice infectum reputandum esse quidquid ab eadem potestate inique gestum sit quoad bona et iura capituli S. Nicolai. „ Così il decreto cit. della S. C. del Conc. del 18 dic. 1874.

b) Da ciò viene che le falcidie governative, imposte sui beni sacri, non devono gravare sulle spettanze del parroco, le quali, quanto è possibile, gli si devono interamente: " Attamen si iniquum foret quemquam praesentium calamitatum occasione lucrum captare, peropportunum vicissim erit parochorum mercedem, quo magis fieri poterit, integram incolumemque servare, ne alioquin negligi contingat animarum cura atque in discrimen adducatur gregis salus, quae suprema lex est, ac praecipue interesse debet. „ Decr. cit.

c) Nel caso, oltre al decreto della S. C. con che attribuivasi al preposto parroco " annua portio canonicalis haud minor ea quantitate quam ante bonorum direptionem percipiebat, „ era intervenuta una convenzione col capitolo che obbligavasi di dare al parroco l'annua somma di L. 2720 " salvam et liberam ab omnibus oneribus atque expensis et ordinariis et extraordinariis. „

d) In quanto al terzo conciliare per le distribuzioni, va questo inteso sempre nel senso che il capitolare, ciò che mette in collazione per quel fine, può lucrarlo interamente se non si allontana dal coro. Che se avviene altrimenti, non dovrà convertire altro in quella piccola massa, se non ciò che può lucrare colla sua diligenza. Or quando egli partecipa alle fallenze in porzione eguale a quella degli altri, dovrà in egual parte contribuire alle distribuzioni.

II.

Se, nel binare, la seconda messa può applicarsi per l'adempimento di qualche obbligo.

Friburgen. Dubii quoad missarum applicationem—14 Apr. 1894—*Per summaria precum*—L'Arcivescovo di Friburgo espose come appresso alla S. C.:

" Iosephus Fhringer, beneficiatus in Ueberlingen, propter penuriam sacerdotum, qua dioecesis mea iamdudum laborat, simul excurrendo administrat parvam parochiam Andelshofen ab Ueberlingen non longe distantem. Quapropter quavis dominica ac quavis festo de praecepto sacrosanctum missae sacrificium offerre debet tum in Andelshofen, ubi applicatio pro parochia ipsi incumbit, tum in Ueberlingen, ubi ratione beneficii celebrare debet, si quidem beneficiato obligatio imposita est parochum in cura animarum adiuvandi. Iam vero in huius beneficii fundatione beneficiato onus impositum est ut quater per hebdomadam, quavis sc. dominica et festo et insuper tribus resp. duabus aliis hebdomadae diebus sacrum applicet pro fundatoribus.

" Cum autem per ecclesiae leges vetitum sit sacerdotibus bis celebrantibus, plusquam unum accipere stipendium itemque parochis ac proparochis pro secunda missa, quam praeter eam, quam pro parochia applicant, accipere stipendium; ex altera vero parte pachis et proparochis, qui duas admini

strant parochias, pro utraque applicare sicque duplici obligationi satisfacere liceat, praedictus beneficiatus a me quaerit:

" 1. Utrum oneri, ipsi tamquam beneficiato incumbenti, quavis dominica applicandi pro fundatoribus, satisfacere possit per secundam missam, quam praeter missam parochialem, pro parochia Andelshofen applicandam, celebrat;

" 2. Posito autem, quod hoc non liceret, ulterius quaerit, utrum applicationem pro fundatoribus diebus dominicis affixam transferre debeat in aliam per hebdomadam, an potius, cum per sanctae Sedis gratiam archidioeceseos meae sacerdotibus permissum sit, si duas eadem die missas celebrant, pro secunda quoque (si primam pro populo vel ad intentionem dantis stipendium, applicaverunt) stipendium accipere, hac tamen conditione, ut stipendium Episcopo transmittant, pro sustentatione et educatione candidatorum sacerdotii erogandum — an ergo potius beneficiatus, de quo supra, pro ea missa, quam pro fundatoribus diebus dominicis et festivis applicat, eleemosynam Episcopo transmittere debeat.

" 3. Et si hoc ultimum postulatur, ulterius quaeritur, utrum tantum pecuniae dare debeat, quantum pro applicatione missae tamquam stipendium manuale in archidioecesi Friburgensi solvi solet. „

La S. C., esaminati con accuratezza i dubbii, il dì 14 aprile 1894 rescrisse:

Ad I. Vigore etc., attentis etc., pro gratia ad cautelam ad triennium, si tandiu etc.

Ad II. et III. Provisum.

Corollarii:

a) È certo nel diritto che non si può percepire stipendio alcuno per la seconda messa celebrata lo stesso giorno. Così Bened. XIV nella Bolla *Declarasti Nobis* del 16 mar. 1746. Così la S. C. del Conc. *in Cameracen.* 12 sept. 1858 etc.

b) Cotal proibizione di ricevere doppio stipendio esclude ancora ogn' indiretta rimunerazione proveniente dal soddisfare a qualche obbligo di legato o di beneficio (Lehmkul Th. Mor. Vol. II n. 216; S. C. C. 29 apr. 1871).

c) Nondimeno il Tridentino Sess. 22, c. 6. e Sess. 25 c. 4 *de ref.* prescrive che la volontà dei testatori sia quanto più si può esattamente adempiuta. D'altra parte il diritto vuole *ut beneficia sine diminutione conferantur.* Se perciò il beneficiato dovesse differire l'applicazione della messa imposta ad un dato giorno, si offenderebbe la volontà del testatore; e se fosse costretto di sottrarre l'emolumento di quella seconda messa celebrata nel giorno proprio verrebbero diminuite le rendite del beneficio.

d) Perciò la S. C. ha concesso per grazia, *ad cautelam*, che la seconda messa, nel caso, possa applicarsi pei fondatori.

III.

Di un chierico, cui fu amputata la gamba sinistra.

Mediolanen. Dispensationis ab irregularitate—14 Apr. 1894—*Per summaria precum* — Il chierico Gaetano Canavesi dell'Archid. di Milano, compiuto il corso di filosofia, bramava ascendere agli ordini sacri. N' era però impedito da un grave difetto di corpo. L'anno scorso, stante un morbo canceroso, dovè sostenere l' amputazione della gamba sinistra, cui per altro supplì con una gamba di legno.—Si rivolse alla S. Sede per la dispensa dalla irregolarità, allegando un attestato del maestro delle cerimonie che assicurava potersi il chierico reggere senza bastone, poter ascendere e discendere i gradini portando il calice, ed anche genuflettere; questo però con una piccola difficoltà attualmente dipendente dall' apparecchio ortopedico meno perfezionato, che potrà essere successivamente tolta con maggiore esercizio. L'Ordinario, interrogato, diè favorevole suffragio quanto ai costumi, alla scienza, ed alla utilità e necessità della Chiesa.

La S. C., dietro maturo esame, il dì 14 aprile 1894 benignamente rescrisse:

Vigore etc. pro gratia dispensationis et habilitationis ad sacerdotium usque inclusive, et scribatur Ordinario et ad mentem.

Si raccolga:

a) Benchè in genere dalla maggiore

o minore deformità si giudichi se lo zoppo debba reputarsi irregolare : il qual giudizio si appartiene al Vescovo (Reiffenst. in lib. V Decr. tit. 37, § 4, n. 84); nondimeno deve senza dubbio credersi irregolare chi senza bastone o piede di legno non può camminare (Glossa *in can. Si quis in infirm.* 10 dist. 55, et in can. *Nullus Episcopus* 57, dist. 1 de consecr. ; Abb. in cap. 2 *de cler. aegrot.* n. 2 ; Barbosa *de off. et pot. Episc.* all. 42, n. 40; Reiffenstuel l. c.; Ferraris v. *Irregularit.* art. I, n. 12).

b) Nondimeno la S. C. ha soluto dispensare con facilità dal detto impedimento i chierici di già promossi ai sacri ordini. In quanto ai non promossi ancora, si addussero tre soli esempii di casi anteriori a questo. Uno *in Mathelicen.* del 5 marzo 1866 in persona di un religioso professo ; un altro *in Bergomen.* del 22 sett. 1866, colla clausola *in exemplum non adducenda,* in persona di un chierico col piede sinistro di legno ; un terzo *in Andrien.* del dì 11 dic. 1874 in un caso simile al presente.

c) Nel caso, stanti le buone assicurazioni avute del chierico, la S. C. fu indulgente.

IV.

Se si possano separare le cerimonie solenni del battesimo dall' amministrazione del Sacramento.

Augustodunen. Postulatum quoad baptismi administrationem — 14 Apr. 1894 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Autun, nella relazione dello stato di sua diocesi, al capo *De postulatis* così espose :

" Diversis vicibus Episcopus monuit parochos ne caeremonias solemnes Baptismi ab administratione Sacramenti separarent. Quae disciplina magis congruens cum antiquis Ecclesiae consuetudinibus et recentioribus S. Ecclesiae decretis non parvam molestiam affert parentibus. Rationes quas afferunt ut sui infantes recens nati immediate aqua baptismali et absque caeremoniis solemnibus lustrentur (quod in Gallia vulgo vocant *ondojement*) hae sunt : 1.° Absentia patrini vel matrinae ; 2.° Facilitas quae in aliis dioecesibus datur sic agendi.

" In quibusdam iam casibus parentes maluerunt infantes per plures hebdomadas et etiam per plures menses sine baptismo omnino relinquere, cum periculo eos exponendi aeternae damnationi si ante baptismum decessissent, quam obtemperare legi ab Episcopo latae.

" Petit Episcopus an hanc legem, quam severiorem quidam iudicant, urgere debeat, an potius expediat abusum tollerare qui in pluribus dioecesibus invaluit, et quodammodo vim consuetudinis iam obtinuit. „

La S. C., disaminato con accuratezza il dubbio, rispose :

Ad mentem.

Giova tener conto delle osservazioni fatte di officio :

a) Nella pratica esposta dal Vescovo due cose paiono contrarie al diritto : l' amministrazione del battesimo nelle private abitazioni senza necessità, e la separazione delle cerimonie e dei riti dal sacramento.

b) Clemente V *in Extrav. unic. h. t.* e il Rituale romano tit. 2 c. 1 n. 28 dispongono che il battesimo non si amministri nelle case private *sub poenis ab Episcopo indicendis;* ma nelle chiese dov' è il fonte. Il che va detto quand' anche si tratti delle sole cerimonie e del solo rito della chiesa, posto che il sacramento sia stato conferito in caso di necessità in luogo privato (S. C. C. *in Castrimaris* 20 ian. 1894).

c) È pur vietato, sotto grave colpa, il separare senza necessità o almeno senza grave causa il sacramento dalle unzioni e dalle cerimonie prescritte pel battesimo (S. Alphonsus de Lig. *Th. Mor.* L. VI, n. 141).

d) Perciò Benedetto XIV nella Costit. *Omnium sollicitudinum* del 13 sett. 1744 stabilì : " Stricte prohibemus ne in baptizandis tam pueris quam adultis cuiuscumque sexus et conditionis omittantur sacramentalia, sed omnia palam adhibeantur... quae ex apostolica traditione Ecclesia recepit. „ Così pure nella Costit. 89 *Inter omnigenas.*

e) Coerentemente a questi principii, la S. C. de Propaganda Fide, in un decreto pei Cinesi del dì 21 genn. 1789, al dubbio : " An extra casum necessi-

tatis, seu extra periculum imminens, licite possit sacerdos simpliciter abluere infantes et adultos, omissis baptismi caeremoniis „ — rispose : " Non posse. „

f) Nè basta, a coonestar questa pratica, l' assenza del padrino o della madrina. S. Alfonso l. c. n. 140, col Layman L. II, tr. 2, c. 6, n. 8, dopo aver parlato dei bambini che per consuetudine si recano al battesimo presso l'ottavo giorno, soggiunge: "nisi sit gravis causa dilationis, v. g. quia patrini sunt expectandi, in qua tamen non licet communiter extra necessitatem privatim baptizare, et postea adhibere solemnitates, sed praestat expectare aliquamdiu. „

g) Nondimeno fa d' uopo considerare che il battesimo devesi amministrare *quam cito fieri potest.* Perciò nel Rituale rom. si legge : " Parochus hortetur ne pueris sacramentum tantopere necessarium nimium differatur cum periculo salutis. „ E il Catechismo rom., Par. 1, n. 34, ne allega la ragione : " Propter aetatis imbecillitatem infinita pene vitae pericula illis (pueris) impendeant. „ Quando adunque un fanciullo sia costretto a rimanere per più settimane, anzi per più mesi, privo del battesimo, in tal caso il pericolo della eterna dannazione in cui versa per colpa dei parenti, forse potrà equipararsi alla necessità richiesta dal diritto per l' amministrazione del battesimo.

b) Nè si dica non doversi così premiare la mancanza di fede e la superbia dei genitori con consentire il battesimo nelle loro case ; imperocchè il danno, in contrario, e la pena della disobbedienza non cadrebbe sui genitori, ma sui figliuoli innocenti.

i) La causa cit. *in Castrimaris* non riguardava l'amministrazione del solo sacramento, ma con la giunta di tutt' i riti e di tutte le cerimonie, che potrebbero compiersi appresso, con più solennità nelle chiese.

l) È mestieri riflettere in ultimo che la consuetudine ragionevole tiene il luogo della legge scritta, e fa presumere il miglior titolo del mondo *(Textus in leg. sine script. Instit. tit. de iur. nat. et gent.;* Peretius *in Comm. Instit. ad dict. leg.;* Urbanus VIII. in Const. *Romanus Pontif.* etc.).

—

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

EPISTOLA APOSTOLICA

PRINCIPIBUS POPULISQUE UNIVERSIS.

LEO PP. XIII.

SALUTEM ET PACEM IN DOMINO.

Praeclara gratulationis publicae testimonia, quae toto superiore anno ob memoriam primordiorum episcopatus Nostri, undique accepimus, quaeque proximo tempore insignis Hispanorum pietas cumulavit, hunc imprimis attulere Nobis laetitiae fructum, quod in illa similitudine concordiaque voluntatum eluxit Ecclesiae unitas, eiusque cum Pontifice maximo mira coniunctio. Videbatur per eos dies orbis catholicus, quasi rerum ceterarum cepisset oblivio, in aedibus Vaticanis obtutum oculorum animique cogitationem defixisse. Principum legationes, peregrinorum frequentia, plenae amoris epistolae, caerimoniae sanctissimae id aperte significabant, in obsequio Apostolicae Sedis cor unum esse omnium catholicorum et animam unam. Quae res hoc etiam accidit iucundior et gratior, quia cum consiliis coeptisque Nostris admodum congruens. Siquidem gnari temporum et memores officii, in omni pontificatus Nostri cursu, hoc constanter spectavimus, atque hoc, quantum docendo agendoque potuimus, conati sumus, colligare Nobiscum arctius omnes gentes omnesque populos, atque in conspicuo ponere vim pontificatus romani, salutarem in omnes partes. Maximas igitur et agimus et habemus gratias primum quidem benignitati divinae, cuius munere beneficioque id aetatis attigimus incolumes : deinde viris principibus, episcopis, clero, privatisque universis, quotquot multiplici testificatione pietatis et obsequii dedere operam ut personam ac dignitatem Nostram honore, Nosque privatim opportuno solatio afficerent.

Quamquam ad plenum solidumque solatium, multum sane defuit. Nam inter

ipsas popularis laetitiae studiique significationes, obversabatur animo multitudo ingens, in illo gestientium catholicorum consensu aliena, partim quod evangelicae sapientiae est omnino expers, partim quod, licet christiano initiata nomini, a fide catholica dissidet. Qua re graviter commovebamur, commovemur : neque enim fas est sine intimo doloris sensu cogitationem intendere in tantam generis humani partem longe a Nobis, velut itinere devio, digredientem.—Iamvero, cum Dei omnipotentis vices in terris geramus, qui vult omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire, cumque Nos et sera aetas et amara curarum ad humanum urgeant exitum, visum est Redemptoris Magistrique nostri Iesu Christi in eo imitari exemplum, quod proxime ad caelestia rediturus summis precibus a Deo Patre flagitavit, ut alumni sectatoresque sui et mente et animo unum fierent : *Rogo... ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint.* (1) Quae quidem precatio obsecratioque divina quoniam non eos tantum complectitur qui tunc in Iesum Christum crederent, sed etiam quotquot crediturí reliquo tempore essent, idcirco dat illa Nobis caussam non ineptam aperiendi fidenter vota Nostra, conandique, quoad possumus, ut homines, nullo generis locorumve discrimine, ad fidei divinae unitatem vocentur atque incitentur universi.

Urgente propositum caritate, quae illuc accurrit celerius, ubi opitulandi necessitas maior, primum quidem provolat animus ad gentes omnium miserrimas, quae Evangelii lumen vel nullo modo acceperunt, vel acceptum, incuria seu longinquitate, restinxerunt: proptereaque Deum ignorant, et in summo errore versantur. Quoniam salus omnis a Iesu Christo proficiscitur, *nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo nos oporteat salvos fieri* (2), votorum Nostrorum hoc est maximum, posse sacrosancto Iesu nomine cunctas terrarum plagas celeriter imbui atque compleri. Qua in re munus efficere sibi demandatum a Deo Ecclesia quidem nullo tempore praetermisit. Quid enim undeviginti saecula laboravit, quid egit studio constantiaque maiore, quam ut ad veritatem atque instituta christiana gentes adduceret? Hodieque frequenter maria transmittunt, ad ultima loca progressuri, ex auctoritate Nostra praecones Evangelii : quotidieque a Deo contendimus ut multiplicare benigne velit sacrorum administros, dignos munere apostolico, qui scilicet commoda sua et incolumitatem et vitam ipsam, si res postulaverit, pro Christi regno amplificando non dubitent devovere.

Tu vero propera, humani generis Servator et Parens Iesu Christe : exequi ne differas quod olim te dixisti facturum, ut cum exaltatus esses a terra, omnia traheres ad te ipsum. Ergo illabere aliquando, atque ostende te multitudini infinitae, beneficiorium maximorum, quae cruore tuo peperisti mortalibus , adhuc experti: excita sedentes in tenebris et umbra mortis, ut radiis illustrati sapientiae virtutisque tuae, in te et per te sint *consummati in unum.*

Cuius quidem unitatis sacramentum cogitantibus, occurrit Nobis universitas populorum, quos ab erroribus diuturnis ad evangelicam sapientiam divina pietas iamdiu traduxit. Nihil profecto ad recordationem iucundius, neque ad laudem providentissimi numinis praeclarius veterum memoriâ temporum, cum fides divinitus accepta patrimonium commune atque individuum vulgo habebatur: cum excultas humanitate gentes, locis, ingenio, moribus dissitas, licet aliis de rebus saepe dissiderent, dimicarent, nihilominus in eo, quod ad religionem pertinet, fides christiana universas coniugabat. Ad huius recordationem memoriae, nimis aegre fert animus, quod successu aetatum, suspicionibus inimicitiisque commotis, magnas ac florentes nationes de

(1) Ioan. XVII, 20, 21.

(2) Act. IV, 12.

sinu Ecclesiae romanae male auspicata tempora abstraxerint. Utcumque sit, Nos quidem gratia confisi misericordiaque omnipotentis Dei, qui novit unus opitulandi maturitates, et cuius in potestate est eo, quo vult, voluntates hominum flectere, ad eas ipsas nationes adiicimus animum, easdemque caritate paterna hortamur atque obsecramus, ut redire, compositis dissidiis, velint ad unitatem.

Ac primo peramanter respicimus ad Orientem, unde in orbem universum initio profecta salus. Videlicet expectatio desiderii Nostri iucundam spem inchoare iubet, non longe abfore ut redeant, unde discessere, fide avita gloriaque vetere illustres, Ecclesiae orientales. Eo vel magis quod non ingenti discrimine seiunguntur: imo, si pauca excipias, sic cetera consentimus, ut in ipsis catholici nominis vindiciis non raro ex doctrina, ex more, ex ritibus, quibus orientales utuntur, testimonia atque argumenta promamus. Praecipuum dissidii caput, de romani Pontificis primatu. Verum respiciant ad initia, videant quid maiores senserint sui, quid proxima originibus aetas tradiderit. Inde enimvero illud Christi divinum testimonium, *Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam*, luculenter extat de romanis pontificibus comprobatum. Atque in Pontificum numero lectos ex Oriente ipso non paucos prisca vidit aetas, imprimisque Anacletum, Evaristum, Anicetum, Eleutherium, Zosimum, Agathonem : quorum plerisque contigit, ut universae christianae reipublicae administrationem sapienter sancteque gestam, profuso etiam sanguine consecrarent. — Plane liquet quo tempore, qua caussa, quibus auctoribus infelix excitata discordia. Ante illud tempus, quo tempore homo separavit quod Deus coniunxerat, sanctum erat apud omnes christiani orbis gentes Sedis Apostolicae nomen, romanoque Pontifici, ut beati Petri successori legitimo, ob eamque rem Iesu Christi in terris vicario, Oriens pariter atque Occidens consentientibus sententiis sine ulla dubitatione parebant.—Hanc ob caussam, si respiciatur ad initia dissidii, Photius ipse oratores de rebus suis Romam destinandos curavit: Nicolaus vero I Pontifex maximus Constantinopolim legatos suos, nullo contra dicente, ab Urbe misit, *ut Ignatii Patriarchae caussam diligenter investigarent, et Sedi Apostolicae plenis ac veracibus referrent indiciis* : ita ut tota rei gestae historia primatum romanae Sedis, quacum dissensus tum erumpebat, aperte confirmet. — Denique in Conciliis magnis tum Lugdunensi II, tum Florentino, supremam romanorum pontificum potestatem nemo ignorat, facili consensione et una omnes voce, latinos graecosque ut dogma sanxisse.

Ista quidem ob hanc rem consulto revocavimus,quia ad reconciliandam pacem velut invitamenta sunt : eo vel magis, quod hoc tempore perspicere in orientalibus videmur multo mitiorem erga catholicos animum, imo propensionem quamdam benevolentis voluntatis. Id nominatim non multo ante apparuit, cum scilicet nostris, pietatis caussâ in Orientem advectis, egregia humanitatis amicitiaeque praestita officia vidimus.

Itaque *os Nostrum patet ad vos*, quotquot estis, graeco aliove orientali ritu, Ecclesiae catholicae discordes. Magnopere velimus, reputet unusquisque apud se illam Bessarionis ad patres vestros plenam amoris gravitatisque orationem: *Quae nobis relinquetur apud Deum responsio, quare a fratribus divisi fuerimus, quos ut uniret et ad unum ovile redigeret, ipse descendit de caelo, incarnatus et crucifixus est ? quae nostra defensio erit apud posteros nostros ? non patiamur haec, Patres optimi: non habeamus hanc sententiam, non ita male nobis consulamus et nostris.* — Quae sint postulata Nostra, probe per se ipsa et coram Deo perpendite. Nullâ quidem humana re, sed caritate divina, communisque salutis studio permoti, reconciliationemque cum Ecclesia romana suademus : coniunctionem intelligimus plenam ac perfectam : talis enim esse nullo modo potest ea, quae nihil amplius in ducat, quam certam aliquam dogmatum

credendorum concordiam fraternaeque caritatis commutationem. Vera coniunctio inter christianos est, quam auctor Ecclesiae Iesus Christus instituit voluitque, in fidei et regiminis unitate consistens. Neque est cur dubitetis, quidquam propterea vel Nos vel successores Nostros de iure vestro, de patriarchalibus privilegiis, de rituali cuiusque Ecclesiae consuetudine detracturos. Quippe hoc etiam fuit, idemque est perpetuo futurum in consilio disciplinaque Apostolicae Sedis positum, propriis cuiusque populi originibus moribusque ex aequo et bono non parce tribuere. — At vero redintegrata nobiscum communione, mirum profecto quanta Ecclesiis vestris dignitas quantum decus, divino munere, accedet. Sic igitur vestram ipsorum supplicationem Deus perbenigne audiat, *Fac cessent schismata ecclesiarum* (1), atque, *Congrega dispersos et reduc errantes, et coniunge sanctae tuae catholicae et apostolicae Ecclesiae:* (2) sic ad illam restituamini unam sanctamque fidem, quam ultima vetustas nobis perinde vobisque constantissime tradidit; quam patres ac maiores vestri inviolate servarunt: quam ipsam splendore virtutum, magnitudine ingenii, excellentia doctrinae certatim illustravere Athanasius, Basilius, Gregorius Nazianzenus, Ioannes Chrysostomus, uterque Cyrillus, aliique magni complures, quorum gloria ad Orientem atque Occidentem, tamquam communis hereditas aeque pertinet.

Vosque nominatim compellare hoc loco liceat, Slavorum gentes universae, quarum claritudinem nominis multa rerum gestarum monumenta testantur. Nostis quam egregie de Slavis meruerint sancti in fide patres Cyrillus et Methodius, quorum memoriam Nosmetipsi honore debito augendam aliquot ante annis curavimus. Eorum virtute et laboribus parta plerisque e genere vestro populis humanitas et salus. Quo factum ut Slavoniam inter et romanos pontifices pulcherrima vicissitudo hinc beneficiorum, illinc fidelissimae pietatis diu extiterit. Quod si maiores vestros misera temporum calamitas magnam partem a professione romana alienavit, considerate quanti sit redire ad unitatem. Vos quoque Ecclesia pergit ad suum revocare complexum, salutis, prosperitatis, magnitudinis praesidium multiplex praebitura.

Caritate non minore ad populos respicimus, quos, recentiore memoria, insolita quaedam rerum temporumque conversio ab Ecclesia romana seiunxit. Varii exactorum temporum casibus oblivione dimissis, cogitationem supra humana omnia erigant, animoque veritatis et salutis unice cupido, reputent apud se constitutam a Christo Ecclesiam. Quacum si velint congregationes conferre suas, et quo loco in illis religio sit aestimare, facile dabunt, se quidem multis maximisque in rebus, primordiorum oblitos, ad nova errore vario defluxisse; neque diffitebuntur, ex eo velut patrimonio veritatis, quod novarum rerum auctores secum in secessione avexerant, nullam fere formulam fidei certam atque auctoritate praeditam apud ipsos superesse. Immo vero illuc iam deventum, ut multi non vereantur fundamentum ipsum convellere, in quo religio tota et spes omnis mortalium unice nititur, quod est divina Iesu Christi Servatoris natura. Pariter, quos antea novi veterisque Testamenti libros affirmabant divino afflatu conscriptos, eis nunc talem abnegant auctoritatem: quod sane, data cuilibet potestate interpretandi sensu iudicioque suo, omnino consequi erat necesse.

Hinc sua cuiusque conscientia, sola dux et norma vitae, qualibet alia reiecta agendi regula: hinc pugnantes inter se opiniones et sectae multiplices, eaedemque persaepe in *naturalismi* aut *rationa-*

(1) *Παῦσον τὰ σχίσματα τῶν ἐκκλησιῶν* (In liturg. S. Basilii).

(2) *Τοὺς ἐσκορπισμένους ἐπισυνάγαγε, τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε, καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ* (Ib.).

lismi placita abeuntes. Quocirca, desperato sententiarum consensu, iam coniunctionem praedicant et commendant fraternae caritatis. Atque id sane vere: quandoquidem caritate mutua coniuncti esse universi debemus. Id enim maxime Iesus Christus praecepit, atque hanc voluit esse sectatorum suorum notam, diligere inter se. Verum qui potest copulare animos perfecta caritas, si concordes mentes non effecerit fides? — His de caussis complures eorum de quibus loquimur, sano iudicio, veritatisque studiosi, certam salutis viam in Ecclesia catholica quaesivere, cum plane intelligerent nequaquam se posse cum Iesu Christo tamquam capite esse coniunctos, cuius non adhaerescerent corpori, quod est Ecclesia: nec sinceram Christi fidem adipisci, cuius magisterium legitimum, Petro et successoribus traditum, repudiarent. Ii videlicet in Ecclesia romana expressam verae Ecclesiae speciem atque imaginem dispexere, inditis ab auctore Deo notis plane conspicuam: ideoque in ipsis numerantur multi, acri iudicio subtilique ad antiquitatem excutiendam ingenio, qui Ecclesiae romanae ab Apostolis continuationem, dogmatum integritatem, disciplinae constantiam scriptis egregiis illustrarint. Igitur horum virorum proposito exemplo, compellat vos plus animus quam oratio, fratres nostri, qui tria iam saecula nobiscum de fide christiana dissidetis, itemque vos, quotcumque deinceps quavis de caussa seorsum a nobis abiistis. *Occurramus omnes in unitatem fidei et agnitionis filii Dei* (1). Ad hanc unitatem, quae nullo tempore Ecclesiae catholicae defuit, nec potest ulla ratione deesse, sinite ut vos invitemus, dextramque peramanter porrigamus. Vos Ecclesia, communis parens, iamdiu revocat ad se, vos catholici universi fraterno desiderio expectant, ut sancte nobiscum colatis Deum, unius Evangelii, unius fidei, unius spei professione in caritate perfecta coniuncti. *(continua)*

(1) Eph. IV, 13.

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 88—92 di q. Parte)

67.

Facoltà straordinarie che ha il Vescovo in S. Visita.

D. Quali sono le facoltà straordinarie che competono al Vescovo in S. Visita?

R. Al Vescovo in S. Visita competono le facoltà concesse dal Tridentino Sess. 24, cap. 10. — Eccone il tenore:

" Episcopi, ut aptius, quem regunt, populum possint in officio atque obedientia continere, in omnibus iis, quae ad visitationem, ac morum correctionem subditorum suorum spectant, ius et potestatem habeant, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, ea ordinandi, moderandi, puniendi et exequendi, iuxta canonum sanctiones, quae illis ex prudentia sua, pro subditorum emendatione, ac dioecesis suae utilitate necessaria videbuntur. Nec in his, ubi de visitatione, aut morum correctione agitur, exemptio, aut ulla inhibitio, appellatio seu querela, etiam ad Sedem Apostolicam interposita, executionem eorum, quae ab his mandata, decreta aut iudicata fuerint, quoquo modo impediat, aut suspendat. „

Il Vescovo dunque in S. Visita, in tutto ciò che riguarda la visita stessa e la correzione dei sudditi, può *ordinare*, *moderare*, *punire* ed *eseguire*, secondo le sanzioni dei canoni, quanto gli sembra necessario per l'emendazione dei sudditi e per l'utilità della diocesi. Spieghiamo queste cose.

In tutto ciò che riguarda la visita stessa. — La visita è personale, locale e reale: in tutta l'ampiezza di queste parti si estende la giurisdizione del Vescovo.

Può ordinare, moderare, punire ed eseguire. — *Ordinare* se vi manca qualche cosa. *Moderare* se ve ne trova di eccessivo. *Punire* se vi ha delinquenti. *Eseguire*, se vi si trascura qualche legge.

Secondo le sanzioni dei canoni — Deve attenersi sempre alle prescrizioni canoniche, e non mai disporre cosa che a quelle sia contraria.

Quanto gli sembra necessario all' emendazione dei sudditi ed all' utilità della diocesi. Non deve eccedere, ma attenersi al necessario. Il *necessario* però riguarda solo l' emendazione dei sudditi, non già

il bene della diocesi; per questa dee badare ancora all' utile.

Si noti *l' emendazione dei sudditi.* I poteri straordinarii del Vescovo riguardano *la emendazione,* non *la punizione* de' sudditi; può infliggere, cioè, penitenze medicinali, non vendicative. " Nequit Episcopus, dice il Pallottini, sull' autorità dalla S. C. del Conc. (*Collectio Resol. S. C. C.* v. *Episcopus* § XIV n. 115), nec Archidiaconus nec alius in visitatione aliquos clericos deponere vel beneficio privare, nec poenas ordinarias imponere potest, sed eas tantum quae morum emendationem et correctionem respiciunt *in Derthusen. die 2 Augusti 1605.* „ E deve compiere quegli atti che *de plano et sine strepitu iudicii definiri queunt*; altrimenti: " hos limites si praetergrediatur Visitator, ac iuris non adhibeat solemnitates, nullius roboris evadere eius decreta. „ Così il cit. Pallottini n. 122, confortando questa dottrina coll' autorità del Card. De Luca *in annot. ad Conc. Trid.* disc. 5 n. 5, dell' Ursaya *Discept. eccles.* 2 part. 14 n. 49, della S. Rota *cor. Molin.* tom. I decis. 284 n. 4, della S. C. del Conc. *in Nullius Foripompilii* 14 mai. 1825.

Ma quali sono le prerogative straordinarie per questi atti della S. Visita? Sono che nessun motivo di esenzione, d' inibizione, di appello o querela anche presso la S. Sede, può impedire o sospendere l' esecuzione di quegli atti, operando il Vescovo anche come delegato della S. Sede.— Da questi atti perciò non si ammette l' appello *in suspensivo* ma solo in *devolutivo*, come insegnano tutt' i Canonisti.

Di esenzione —Il Vescovo, *iure delegato*, può visitare anche le chiese esenti della sua diocesi (Pallottini *l. c.* n. 138 seqq.), tranne se un privilegio speciale del Rom. Pontefice, non le sottragga dalla sua visita (Pallottini *l. c.* n. 186).

D' inibizione —L' inibizione di qualche atto può farsi dal giudice superiore, al quale sia stato rivolto appello. Il Barbosa comenta questa parola nel senso che, dell' inibizione non si deve tener conto quando si faccia dal superiore prima di esaminare il processo; che se facciasi dopo l' esame degli atti, donde l' appello divien giustificato, l' inibizione sarà giusta e dovrassi osservare (*Collect. Doctr. in Conc. Trid.* Sess. 14, c. 10, n. 7).

Di appello o querela, anche presso la S. Sede. — In tal caso l' appello non avrebbe effetto *in suspensivo*; l' avrebbe però *in devolutivo*, come insegnano tutt' i DD. e come si ricava dal testo medesimo del Tridentino: vale a dire il ricorso o l' appello che si voglia fare contro una disposizione della santa Visita, non impedisce la immediata esecuzione di quella, salvo ad eseguirsi la decisione del giudice superiore quando verrà data. — Ciò però, dice il Barbosa *l. c.* corre solo per la sentenza definitiva, non per la interlocutoria: per questa, trattandosi della S. Visita, non si ammette appello nè *in suspentivo*, nè *in devolutivo.*

Si può appellare al Metropolitano dagli atti della S. Visita, ovvero devesi ricorrere alla S. Sede? La difficoltà sorge dal perchè il Vescovo ha in santa Visita non solo facoltà ordinarie ma pur delegate dalla S. Sede. Vi ha chi opina non potersi appellare al Metropolitano, stantechè il Vescovo in S. Visita opera come delegato della S. Sede. Ma la sentenza più comune si è che da un decreto del Vescovo con facoltà delegata si può appellare al Metropolitano quando il decreto riguarda cose che sottostanno alla sua giurisdizione ordinaria; quando il decreto riguarda cose che alla detta ordinaria giurisdizione non sottostanno, fa d'uopo appellare alla S. Sede. Così il Barbosa *l. c.*, il Fagnano l. 3 Decret. c. 3 n. 47; il Van Espen *Iur. Univ. Eccl.* p. I, tit. 17 n. 3; il De Luca *Adnot. ad Conc. Trid.* disc. 5; il Ricter *Adnot. ad Conc. Trid.* Sess. 22 c. 7 n. 1, il quale dice essere stato così definito dalla S. C. del Conc. e conforta questa sentenza colla Costit. di Bened. XIV *Ad militantis Ecclesiae.*

O querela. — Vuol dire che negli atti della S. Visita il Vescovo non si può ricusare dai sudditi come sospetto. Così il Barbosa *l. c.* n. 11, il quale subito aggiunge che ciò corre quando il Vescovo si limita ai soli atti consentiti per la S. Visita; giacchè se volesse costruire un processo, in tal caso potrebbesi ricusare come sospetto.

Operando il Vescovo anche come delegato della S. Sede — Si noti quell' *anche.* Insegna il Barbosa (De Off. et Pot. Episc. Par. III, alleg. 92 n. 10 seq.) che quando si attribuisce al Vescovo una facoltà *tamquam Apostolicae Sedis delegato*, usando di quella facoltà, s' intende sempre che ne usa come delegato apostolico. Quando poi gli si attribuisce una facoltà ETIAM *tamquam Apostolicae Sedis delegato*, in tal caso è in sua libertà di avvalersi o della facoltà ordinaria o della delegata. Volendosi avvalere di quest' ultima, dovrebbe esprimerlo. Ma se non l' esprime? È quistione fra i DD. se debba intendersi che abbia usata l' ordinaria, ovvero la delegata. La più vera e comune sentenza però ammette che debba intendersi in tal caso la delegata (V. Barbosa *l. c.*).

Da ciò si raccoglie che, volendo il Vescovo avvalersi in S. Visita delle facoltà delegate e impedire che si sospenda, in caso di appello, l'esecuzione dei suoi decreti, farà sempre meglio a dichiarare negli atti ch'egli intende avvalersi anche della facoltà delegata.

Sono queste le facoltà speciali che competono al Vescovo nella S. Visita.

68.

Se il Vescovo possa togliere una famiglia da una parrocchia ed unirla ad un' altra.

D. Può il Vescovo, colla sua ordinaria potestà, togliere una famiglia da una parrocchia ed aggregarla ad un'altra, col consenso dei rispettivi parroci?

R. Il Vescovo ha facoltà sì ordinaria e sì delegata per dismembrar le parrocchie. L'ordinaria si deduce dal C. *Ad audientiam*, 3, *De Eccl. Aedif.* La delegata, dal Tridentino Sess. 21 cap. 4. Perciò i Vescovi possono procedere a tali dismembramenti non pure contro le parrocchie a se soggette, ma sì ancora contro l'esenti, come delegati della S. Sede; e ciò quand'anche i rispettivi parroci non consentano. Ecco le parole del Tridentino *l. c.*: " Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati.... in iis (ecclesiis parochialibus) in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem, parochiani, sine magno incommodo ad percipienda sacramenta, et divina officia audienda, accedere non possunt; novas parochias, etiam invitis rectoribus iuxta formam constitutionis Alexandri III, quae incipit *Ad audientiam*, constituere possint. „

Nondimeno lo smembramento di una parrocchia va considerata nel diritto come cosa odiosissima che sa di alienazione, e però non si può compiere se non per cause assai gravi (Ferraris v. *Alienatio* n. 1 seqq.), e colle debite solennità. Giuste cause possono essere la distanza o altre difficoltà pei fedeli di accedere alla chiesa parrocchiale, e nel generale un grave incomodo dei fedeli medesimi di compiere i proprii doveri religiosi (Fagnan. in cap. *Ad audientiam*, n. 19). Qual poi debba essere questo grave incomodo, non avendolo determinato i canoni, si appartiene al Vescovo di giudicarlo (Fagnan. *l. c.* n. 18). Le solennità poi, giusta il Fagnano *l. c.* n. 28 seqq., sono: 1. Che nella nuova parrocchia da erigere si ritrovi un conveniente numero di parrocchiani (almeno dieci famiglie, giusta l'opinione più comune) — 2.° Che si citi il rettore della chiesa matrice, e tutti gli altri che ne hanno interesse, non per averne il consenso che non si richiede, ma perchè ne siano informati — 3.° Che si determinino bene i confini della nuova parrocchia — 4.° Che le si assegni una dote competente. — 5.° Che al parroco della matrice si mantenga il sostentamento, e alla matrice stessa, se dai suoi beni si è costituita la dote della filiale, si lasci il diritto di patronato sulla medesima; e in ogni caso la filiale paghi un annuo censo alla matrice, in segno di soggezione. — 6.° Finalmente che l'erezione della nuova chiesa si faccia dal Vescovo stesso, o, con ispeciale mandato, dal suo Vicario (V. Bened. XIV Const. *Sacrosanctae* 18 apr. 1752; Clem. XIV Const. *Superna* 10 apr. 1770; Barbosa *de Off. et Pot. Episc.* P. III, All. 67; Ferraris v. *Dismembratio* etc.).

Ricordati questi generali principii di diritto, veniamo al dubbio proposto. Se dunque il Vescovo può dismembrare una parrocchia, per giusta causa e colle dovute solennità, e formarne un'altra, molto più può togliere semplicemente qualche casa da una parrocchia ed aggregarla ad un'altra, quando concorrano giuste cause. Certo, il Tridentino aggiudica al Vescovo il dirimere le quistioni di confini incerti fra le parrocchie (Sess. 24 c. 13 de ref.). Ma quand'anche si tratti di qualche luogo che certamente spetta al territorio di una parrocchia, può il Vescovo, con facoltà sì ordinaria, come delegata, trasferirlo a qualche altra parrocchia, purchè vi sieno cause giuste. Eccone la prova da varie risoluzioni della S. C. del Concilio:

Da tempo immemorabile in Dioc. di Como il cenobio di S. Lorenzo e il sobborgo di S. Giuliano appartenevano alla parrocchia di S. Agata. Nel 1788 il Vescovo dismembrò l'uno e l'altro dalla detta parrocchia e l'aggiudicò a quella di S. Agostino. Ultimamente il parroco di quest'ultima volea rivendicare per sè un edifizio per monache infermiere surto in quel territorio, ma il Vescovo con sentenza della sua Curia vi si oppose. Mosso appello alla S. Sede, la S. C. il dì 20 maggio 1882 al dubbio: " An sententia Curiae Ecclesiasticae Comen. sit confirmanda vel infirmanda in casu „ — rispose: " Sententiam esse confirmandam „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, P. II, pag. 121).

Il Vescovo di Sessa il dì 4 marzo 1880, in corso di S. Visita, emise un decreto con cui tolse un intero vico al parroco di S. Gio. Battista, e lo aggregò alla parrocchia di S. Nicola. Quel parroco ricorse alla S. Sede contro il cit. decreto perchè emanato *extra formam iuris*. Ma la

S. C. mosso il dubbio: " An et quomodo sustineatur decretum Episcopale S. Visitationis 4 martii in casu „ — il dì 16 febbr. 1883 risolse: " Affirmative; et pro nunc sustineri decretum Episcopi diei 4 martii 1880, et ad mentem: mens est ut Episcopus utatur respectivis vacationibus pro constituendis, stabili ratione, paroeciarum finibus „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, P. III, p. 51).

Con decreto del 22 maggio 1840 Mons. Loschi Vesc. di Parma sottrasse un pubblico oratorio dalla giurisdizione del parroco di Berceto, e costruendovi allato un seminario, lo soggettò a se. Il successore di lui Mons. Neuschel lo restituì alla giurisdizione parrocchiale. Nel 1880 Mons. Villa attribuì al rettore del seminario non solo la giurisdizione sulla chiesa, ma tutt'i diritti parrocchiali sulle persone del seminario. Il parroco di Berceto gli si oppose presso la S. C.; ma al dubbio: " An et quomodo sustineantur decreta 28 augusti 1880 et 12 aprilis 1881 „ — fu risposto: " Affirmative et amplius. „

Da tutto ciò si deduce che, concorrendovi giuste ragioni, può il Vescovo togliere dalla giurisdizione di un parroco qualche abitazione o famiglia, ed aggregarla a quella di un altro. Può far questo, anche con dissenso dei parroci; molto più, col loro consenso.

69.

Se il canonico coadiutore, con futura successione, a morte del coadiuto, debba di nuovo prendere possesso del canonicato.

D. Nella Cattedrale di A. ad Erasmo canonico coadiutore con futura successione, seguita la morte del coadiuto, si negano le distribuzioni, fino a che non prenda il possesso canonico del beneficio. Erasmo che avea già preso possesso quando fu eletto coadiutore, chiede: 1.° Deve di nuovo prendere possesso il coadiutore con futura successione a morte del coadiuto? — 2.° Dev'essere privato delle distribuzioni fino al nuovo possesso?

R. Il can. coadiutore, durante la vita del coadiuto, non deve considerarsi come vero canonico, ma solo come esercente gli offici canonicali a nome del coadiuto. Presso di quest'ultimo risiede tutto il diritto al canonicato. Si ascolti il De Herdt, il quale corrobora la sua dottrina con decreti delle SS. CC. del C. e de'RR.: " Coadjutor, durante vita coadiuti, non est verus canonicus, sed fictus, non habens jus nec titulum in beneficio, sed tantum exercitium et administrationem nomine coadiuti, penes quem residet totale jus in canonicatu „ (Prax. Capit. Cap. XI § 5). Perciò, segue a dire l'A. citato, il coadiutore non è tenuto alla professione della fede imposta dal Tridentino, se non quando ha luogo la successione; non è obbligato a pagar la tassa dovuta alla fabbrica dai nuovi canonici; non può essere giudice sinodale, nè delegato apostolico; non gode i privilegii di percepire i frutti nell'assenza per cagione di studio o d'insegnamento in qualche università. Ed il Ferraris (*v. Canonicatus* art. X, n. 22) aggiunge che il coadiutore, fuori della sua chiesa e disgiunto dal capitolo, non ha veruna prerogativa sopra i semplici sacerdoti, ma deve precedere secondo la priorità dell'ordine, non del beneficio, come dichiarò la S. C. dei Riti *in Anconitan.* 18 mar. 1623 ed in *Lauden.* 7 mai. 1637.

Dal fin qui detto si raccoglie che il can. coadiutore, a morte del coadiuto, se ha il diritto della futura successione, deve prendere un nuovo possesso, dal quale si determina il suo stallo nel coro. Che infatti debba prendere un nuovo possesso, non bastando l'antico, lo insegna il Ferraris l. c. n. 25: " Unde non sufficit prima capta possessio vivente coadiuto, ut declaravit S. R. C. in *Conimbrien.* 16 sept. 1606 et *in Patavina* 30 ian. 1616. Sed debet capi nova possessio post mortem coadiuti. Ead. S. C. *in Patavina* 30 iul. 1616 etc. „. — Che poi dal nuovo possesso debba determinarsi lo stallo in coro è pure insegnamento del medesimo Ferraris l. c. n. 24: " Coadiutor debet habere locum captae possessionis post mortem coadiuti, et non locum possessionis captae vivente coadiuto. S. R. C. *in Trullen.* 21 mar. 1709 „.

Nondimeno se il primo possesso gli fu dato così, da valere anche dopo la morte del coadiuto, e fu preso innanzi al capitolo nelle forme canoniche, in tal caso non fa più d'uopo di prendere possesso novellamente. È anche il Ferraris che lo dice l. c. n. 27 et 28: " At vero si suscepit possessionem canonicatus vivente coadiuto ex tunc pro tempore quando venerit casus cessationis coadiutoriae, non indiget nova possessione post obitum coadiuti. S. R. C. *in Vercellen.* 12 mai. 1612. Verum dicta possessio requiritur quod sit capitulariter capta, ut possessio canonicatus vel beneficii acquiratur. Rota p. 10 recent. decis. 132 n. 2 et 5. „ Ed aggiungiamo noi che tal possesso straordinario non si può prendere a volontà del coadiutore, ma solo per concessione del superiore.

Or siamo in grado di sciogliere i dubbii proposti: Al 1.° Il coadiutore deve di nuovo prendere possesso, se il primo

che prese non fu tale da poter valere anche per la successione. Al 2.° In tal caso, giustamente gli si negano le distribuzioni fino al nuovo possesso, non dovendosi considerar canonico durante quel tempo.

70.

Di un pubblico usuraio in punto di morte.

D. Viene a morte Matteo, pubblico usuraio, che ha dato il danaro al 15 al 20 al 50 ed anche al cento per 100. Chiamato Tizio a confessarlo, non vorrebbe andarvi, temendo d'imporgli una restituzione che il moribondo forse non accetterebbe nè i parenti vorrebbero eseguire, ed anzi questi sarebbero disposti a malmenare il confessore, ed a provocare scandali. Se ne consiglia col teologo Francesco, il quale lo esorta a smettere il timore, ricordandogli la teorica insegnata da' DD. che quando il penitente sta in buona fede, e l'ammonizione non è per giovare, non v'ha obbligo nè d'interrogare, nè di ammonire. Tizio, confortato da questi suggerimenti, va dall'infermo, e senza interrogarlo sulle usure, trovatolo disposto per tutt'altro, lo assolve. — Che dire del suggerimento di Francesco? Che, della condotta di Tizio?

R. In quanto al suggerimento di Francesco, osserviamo che veramente i TT. insegnano potersi omettere l'interrogazione e l'ammonizione, quando: 1.° il penitente sta in buona fede; 2.° non vi ha speranza di emenda o vi ha timore di scandali; 3.° non ne ridondi danno contro il bene comune (Ligor. L. VI n. 614 e 615). Applichiamo questa dottrina al nostro caso.

Si può supporre la buona fede in un pubblico usuraio? È vero che l'usura, massime se eccessiva, salta agli occhi di tutti, ed ogni cuore benfatto la condanna. Pur tuttavia non mancano ragioni o pretesti onde, anche un crudele usuraio, può palliare la propria coscienza e credersi innocente. Molti reputano di fare atto di carità, sovvenendo il prossimo colle loro usure nelle necessità in cui questo si ritrova. Molti son persuasi potersi prendere le usure, stante il libero consenso del mutuatario. Molti stimano il pericolo della sorte, oggidì soprattutto, rendere lecite usure pur anco esagerate. Molti opinano che, garentendo la legge civile ogni contratto benchè usuraio, perciò stesso il contratto rendesi lecito. Sono errori codesti, senza dubbio, sono palliativi; ma potranno bastare a ingannare la coscienza e far credere lecito ciò ch'è illecito. E noi sappiamo che gli usurai, anche più scandalosi, con queste ragioni scusano per lo più la loro condotta. Crediamo perciò che anche in un pubblico usuraio sia possibile la buona fede.

Ma in un moribondo non deve presumersi la speranza di emenda? Volesse Dio che in tutt' i moribondi fosse certa la speranza dell'emenda, massime quando si tratta di avari che arricchirono con frodi la famiglia! Tutti sanno quanto l'avarizia alligna più nei vecchi, prossimi al sepolcro, che nei giovani, e tutti conoscono quanto questa passione stringe e tiranneggia il cuore umano. Ci sottoscriviamo perciò al giudizio prudente del Frassinetti il quale dice (*Comp. di T. M.* Diss. VI, §. 4): " Qualora il Confessore si avveda che il moribondo è in obbligo di fare una qualche restituzione, cui non riflette, e qualora apparisca ch' egli si trovi in buona fede; se prudentemente giudica che non vi sia tempo per trattare della medesima, oppure se preveda che il moribondo non si vorrà persuadere del suo obbligo, dovrà lasciarlo nella sua buona fede ed assolverlo. „ Così pure il ch. Berardi (*Praxis Conf.* n. 4755 ed. 2.).

Ma posto ancora che ci sia speranza di emenda, quando l'ammonizione abbia a produrre scandali e gravi mali, anche allora la si deve omettere. Così tutt'i TT. con S. Alfonso (l. c. n. 614 in fin.): " Omittendam esse monitionem etiam quando timentur scandala aliorum, infamiae, rixae et similia. „ E ne adduce la ragione: " Quia semper praestat vitare mala formalia aliorum, quam materialia poenitentis. „

Ma omettendo l'ammonizione ed assolvendo un moribondo di tal fatta, non ne verrebbe scandalo al paese, e non sarebbe questo un grave danno al bene comune? Non v'ha dubbio che lo scandalo ci potrebb'essere, e perciò pure il danno al bene comune. Per questa ragione, insegna S. Alfonso, l. c. n. 615, sull' autorità del De Lugo, devesi ammonire chi ignora la nullità del matrimonio, che ben si conosca dal pubbico. E Benedetto XIV nella Bolla *Apostolica* del 26 giugno 1749 dice doversi ammonire il penitente " si in iis versetur facti circumstantiis, quae confessario dissimulante, peccatorem in pravo opere obfirmant, non sine aliorum scandalo, cum quis arbitretur ea sibi licere, quae ab iis qui Ecclesiae sacramenta frequentant, impune exerceri animadvertat. „

Ma si consideri che nel nostro caso non trattasi di una qualunque circostanza, ma dell'estrema necessità del penitente, del punto di sua morte, nel quale punto quando fosse altrimenti disposto, quella

sola ammonizione potrebbe perderlo eternamente. Benedetto XIV parlava soprattutto dello scandalo che verrebbe al penitente confermandolo, quando non lo si ammonisse, nel pravo suo proposito: il che non ha che fare col nostro caso. Il caso poi, di cui fa cenno il De Lugo, è uno di quelli che avvengono nel corso della vita, non già in pericolo di morte, nel quale non esiteremmo a credere che il De Lugo medesimo consiglierebbe di tacere.—Ma se il popolo vedesse assoluto un pubblico usuraio, non potrebbe creder lecita l'usura? Ciò potremmo ammetterlo nel corso della vita, quando l'usuraio volesse accostarsi ai Ss. Sacramenti. Ma in morte, in quel pericolo grandissimo, tutti conoscono che la Chiesa, pia madre, suole usare maggiore indulgenza. Tutti sanno che occorrono assai facilmente circostanze in cui la confessione si ha da dimezzare facendo come si può, anche con manifestare un sol peccato, ed anche con solo stringere la mano al confessore. Tutti conoscono che in morte tante obbligazioni e penitenze non si possono imporre. Onde l'assoluzione data in punto di morte assai difficilmente può recare scandalo di questa natura, come può recarlo la confessione fatta in vita. Del resto, notiamo col cit. Berardi n. 4756: " advertendum est etiam quod confessarius *ex officio suo* tenetur quidem consulere sacramento et suo poenitenti, sed non bono publico (de quo alii ex officio solliciti esse tenentur); cui proinde non qua confessarius (nisi ipse sua agendi ratione scandalum praebiturus esset) sed qua proximus consulere debet ex lege charitatis quae non facile urget. „

Con ciò non vogliamo dire che si può a chiusi occhi assolvere un usuraio scandaloso in articolo di morte. Diciamo solo che fa d'uopo di esaminare accuratamente le circostanze; e quando il confessore si persuade che il moribondo può trovarsi in buona fede; che gli sembra difficile che s'induca a restituire, o che ci siano da temere scandali ed altri mali dalla imposizione di quest'obbligo; e finalmente che l'assoluzione del moribondo non abbia a recare grave scandalo al pubblico, può ed anzi deve omettere l'ammonizione. Quanto alla buona fede, può accertarsene interrogando genericamente il moribondo se ha rimorso di tenere roba d'altri. Se la risposta è negativa, potrà omettere ogni altra interrogazione. Se è affermativa, dovrà chiedere ulteriori spiegazioni, facendo sempre parlare al moribondo, senza interrogarlo di cose ch'ei non rivela e di cui potrà supporsi la buona fede. A norma delle costui rivelazioni il confessore giudicherà se sia prudente o pur no, imporgli l'obbligo della restituzione.

71.

Se possa impartirsi più volte l'assoluzione in articulo mortis.

D. Al moribondo si può dare più volte l'assoluzione *in articulo mortis* pei varii capi, onde ne ha diritto, p. e. per essere aggregato alla Confraternita del Carmine, del Rosario ecc.?

R. È certo che il moribondo una sola volta può lucrare l'indulgenza *in articulo mortis*. La ragione si è che siffatta indulgenza è concessa pel *vero articolo di morte*, cioè pel punto della morte; laonde sarebbe inutile guadagnarla per più capi. Si considerino le seguenti dichiarazioni della S. C. delle Indulgenze:

" Utrum benedictio apostolica pluries impertiri possit infirmis novo mortis articulo redeunte? „ —Resp.: " Negative, eadem permanente infirmitate etsi diuturna. Affirmative, si infirmus convaluerit, ac deinde quacumque de causa in novum periculum redeat „ (24 sept. 1838 *in Veronen.* n. 263).

" Licetne, aut saltem, aut convenitne iterum applicare indulgentiam in articulo mortis 1.° quando aegrotus accepit applicationem in statu peccati mortalis? 2.° quando post applicationem in peccatum relapsus est? 3.° quando post applicationem diuturna laboret aegritudine, uno verbo, quando Rituale permittit aut praecipit iterationem Extremae Unctionis, aut confessarius iudicat iterandam esse absolutionem? — Resp. Ad 1.m et 2.m: Negative; ad 3.m: prout iacet Negative pariter in omnibus „ (20 iun. 1836 ad 7 *in Aturen.* n. 257).

" Utrum infirmus lucrari possit indulgentiam plenariam in mortis articulo a pluribus sacerdotibus facultatem habentibus impertiendam? — Resp.: Negative in eodem mortis articulo „ (5 febr. 1841 ad 7 *in Valentinen.* n. 286).

Donde si raccoglie che una volta sola si deve impartire la benedizione apostolica coll'indulgenza plenaria quando duri il medesimo pericolo, benchè sia diuturno, e benchè il moribondo appresso cada in grave peccato, anzi benchè nell'atto di ricevere l'assoluzione si trovi in peccato. La ragione, come si è detto, è in ciò che l'indulgenza non si lucra nell'atto di ricevere la benedizione, ma nel solo punto della morte.

Ciò posto, è assolutamente proibito di dare più assoluzioni *in articulo mortis?* Alla S. C. fu esposto un simile dubbio che fu risolto come appresso:

" 1.° Utrum vi praecedentis resolutionis (5 febr. 1841 *in Valentinen.)* prohibitum sit, infirmo in eodem mortis periculo permanenti, impertiri pluries ab eodem vel a pluribus sacerdotibus hanc facultatem habentibus indulgentiam plenariam in articulo mortis, quae vulgo *benedictio papalis* dicitur ?

" 2.° Utrum vi eiusdem resolutionis item prohibitum sit impertiri pluries infirmo in iisdem circumstantiis ac supra constituto, indulgentiam plenariam in articulo mortis a pluribus sacerdotibus hanc facultatem ex diverso capite habentibus, puta ratione aggregationis Confraternitati SS. Rosarii, sacri Scapularis de Monte Carmelo, SS. Trinitatis etc. ?

" S. C.. . . respondendum censuit : Affirmative ad utrumque, firma remanente resolutione in una Valentinen. sub die 5 februarii 1841 „ (12 mar. 1855 *in Ditionis Belgicae*, n. 362).

Da questa risoluzione dovrebbesi raccogliere non solo non potersi lucrare, colla pluralità delle benedizioni, più indulgenze plenarie, ma la pluralità stessa delle benedizioni essere del tutto illecita e vietata.

Nondimeno vuolsi considerare che, stante la clausola *firma remanente resolutione in una Valentinen. sub die 5 febr. 1841*, quella proibizione va diretta solo a tener saldo il principio stabilito nel cit. decreto *in Valentinen.*, il quale, come s'è visto sopra, dichiara che nello stesso articolo di morte non si possono lucrare più indulgenze plenarie per le benedizioni che si ricevono da più sacerdoti che ne hanno la facoltà. Ora se più benedizioni si diano, non già per cumular sull'infermo più indulgenze, ma per altri utili e giusti motivi, non crediamo illecita siffatta pratica. Può darsi infatti che il sacerdote il quale prima ha impartita la benedizione, credeva di averne la facoltà e non l'aveva. Però darsi che inavvertentemente si sia omessa qualche cosa notevole della formola. Può darsi che l'infermo poco avvertiva o poco era disposto a riceverla. Per tutte queste ragioni, e ancora per eccitare più e più volte il moribondo a devoti affetti, ed a rendergli più certo e sicuro l'acquisto dell'unica indulgenza nel punto della morte, crediamo nè vietata nè illecita, ma utile e santa la pratica di dare più volte al moribondo e per più titoli la benedizione *in articulo mortis*.

Questa nostra opinione è consona all' insegnamento di Mons. Melata nell'accuratissimo suo libro *Manuale de Indulgentiis*, il quale così scrive (Par. II, Sect. I, cap. 1 art. 2): " Non obstante Decr. 263 ac D. 286 5 febr. 1841 et D. 362 12 mar. 1855, non videtur reprobari posse infirmum, qui ius habet recipiendi benedictionem in *articulo mortis* ex pluribus titulis, quatenus v. gr. adscriptus pluribus confraternitatibus, si eam postulet sibi dandam ex variis titulis, non ex intentione pluries lucrifaciendi indulgentiam, quod contrarium esset supradictis decretis, sed ad securiorem reddendum effectum, si puta aliquis titulus quavis ex causa nullus esset; ceterum haec multiplicata benedictio, etsi nihil conferret ad indulgentiam, maxime vero conferret ad excitandos pios affectus, et proinde ad procurandam *dispositionem*, sine qua inutilis evaderet indulgentiae largitio „ (1).

72.

Circa le croci murali per la consacrazione della Chiesa.

D. Dovendosi in B. consacrare subito una Chiesa, e non trovandosi pronte le croci murali di marmo, si dipingono le 12 croci sopra due sole pareti laterali, e si procede alla consacrazione. Giunte poi le croci marmoree, si sovrappongono alle dipinte senz' altra consacrazione. — Si chiede : 1.° Possono consacrarsi le croci dipinte e possono poi venir coverte dalle marmoree ? — 2.° Possono le dodici croci disporsi sopra due sole pareti ; ovvero devono distribuirsi sopra tutte e quattro le mura interne della Chiesa ? — 3.° Che, del caso proposto ?

R. Al 1.° — Le dodici croci per la consacrazione della chiesa possono farsi o dipinte o marmoree, meglio queste che quelle, come insegna il De Herdt *(Prax. Pontif.* T. III, n. 381) : " Ante consecrationem in parietibus ecclesiae intrinsecus per circuitum duodecim cruces depingendae sunt juxta Pontificale, vel, quod magis decet, lapidibus marmoreis parieti aptatis insculpendae. „ Di qui viene che le 12 croci dipinte possono benissimo consacrarsi : però consacrate una volta non possono più togliersi o cancellarsi, dovendo rimanere come perpetuo monumento della consacrazione. Si consideri il seguente decreto della S. C. de' Riti :

" Quaesitum fuit : An duodecim cruces, quae in solemni dedicatione Ecclesiae pinguntur in parietibus, et ab Episcopo consecrante sacro Chrismate liniun-

(1) Avevamo già scritto questo articoletto quando ci è giunto un opuscolo di Mons. Melata col titolo : *An benedictio in articulo mortis pluries possit impertiri*, nel quale dottamente e con ampie pruove sostiene la medesima nostra tesi.

tur, expleta consecratione possint evelli, si sint factae ex marmore, aut deleri si sint depictae? An vero remanere debeant perpetuis futuris temporibus in testimonium consecrationis eiusdem ecclesiæ?— Et S. R. C.: " Omnino perpetuis in futuris temporibus remanere debere. „ 18 Febr. 1696 *in Ianuen.* n. 3382.

Ciò però, a nostro credere, non toglie che, per maggior decoro, senza cancellarsi le croci dipinte, possano poi sovrapporvisi le croci marmoree. Con questo, non solo non si distrugge il ricordo della consacrazione, ma lo si consolida e garentisce di più. Nè vale il dire che le croci appariscenti di marmo non sono consacrate; giacchè la consacrazione delle croci non riguarda queste tassativamente, ma è per le mura della chiesa e per tutto il tempio, come risulta dalla formola della consacrazione di ciascuna croce: " sanctificetur et consecretur hoc templum; in nomine Patris etc. „ — Le croci adunque si conservano solo come una memoria della consacrazione, e laddove vengano a distruggersi, devono supplirsi con altre croci non consacrate, come la S. C. dichiarò nel decreto 31 agosto 1857 *in Mechlinen.* ad 5, n. 5381.

Al 2.° — Circa il luogo da collocare le dette croci, dovendo queste essere i punti della consacrazione dell'intero tempio, dovrebbero spartirsi per tutte e quattro le mura della chiesa, distribuendone tre per ciascun muro. Ecco come prescrive il Pontificale: " Depingantur in parietibus Ecclesiae intrinsecus per circuitum duodecim cruces, circa decem palmos super terram, videlicet tres pro quolibet ex quatuor parietibus „ (De Eccl. Dedic.). Nondimeno l'uso reca che le dodici croci si pongano nelle due mura laterali collocandone sei da una parte e sei dall'altra, in modo che due siano prossime all'altare maggiore e due alla porta della chiesa. E ciò è più confacente alla forma architettonica del tempio ed allo scopo di conservare le dette croci come ricordo e monumento della consacrazione. E però la S. C. dei Riti, nel cit. decr. *in Mechlinien.* in un caso in cui le croci non furono disposte secondo il prescritto del Pontificale, ed alcune delle quali furono distrutte, decretò: " Depingantur iterum cruces in ecclesia, quarum sex in parte dextera, sex aliae in sinistra appareant; ita tamen ut duae sint prope altare maius, et duae prope ecclesiae ianuam, omissa unctionis caeremonia „ (31 aug. 1867 *in Mechl.* n. 5381).

Al 3.°—Dal fin qui detto si rileva che nel caso proposto si è fatto bene a dipingere le 12 croci nelle due pareti laterali, purchè due siano prossime all'altare maggiore, e due alla porta della chiesa. Si è fatto anche bene a sovrapporre la croci marmoree alle dipinte.

(1) Si noti che per le corone del Rosario e de' Sette Dolori devesi adoperare la formola propria, non bastando il solo segno di croce. Così definì la S. C. delle Indulg.: " Pro coronis rosarii et septem dolorum servandam esse formulam, cum responsa S. Congregationis dierum 11 apr. 1840 et 7 ian. 1843 non comprehendant casus de quibus agitur in proposito dubio „ (29 febr. 1864 — *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. I, p. 54). Queste benedizioni non possono darle i sacerdoti collettori della S. Infanzia; ma, come dicemmo altrove, ci è bisogno di speciale facoltà.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 92-94 di q. P.)

48. — **D.** A pag. 45 di q. P. fu detto che i sacerdoti, collettori dell'Opera della S. Infanzia, debbono benedire le croci, i crocifissi, le medaglie, le corone e le statuette di N. S. G. C., della B. V. e dei Santi *in forma Ecclesiae consueta;* gli scapolari poi della SS. Trinità, della B. Vergine del Carmine, de' sette Dolori della B. V. e della Immacolata Concezione devon benedirsi *consueto ritu.* Qual'è precisamente per le benedizioni la *forma consueta della Chiesa?* Qual'è il *consueto rito?*

R. Circa la *forma consueta della Chiesa* per la benedizione delle croci, dei crocifissi, delle medaglie ecc., ecco come ha definito la S. C. delle Indulgenze:

" Utrum ad indulgentias applicandas crucibus, rosariis etc. alius ritus sit necessarius praeterquam signum crucis a sacerdote, qui hanc facultatem accepit, factum? — Resp. *Negative* „ (11 Apr. 1840 ad 5 *Incerti loci in Gallia* n. 281).

" Quando in indulto existit clausula: *In forma Ecclesiae consueta*, sufficitne signum crucis manu efformare super res benedicendas absque pronuntiatione formulae benedictionis et sine aspersione aquae benedictae? — Resp. *Affirmative* (7 ian. 1843 ad 2. *in Briocen.* n. 313).

Dunque le croci, i crocifissi, le medaglie, le corone (1) e le statuette di metallo vanno benedetti col solo segno di croce, senza neppure l'aspersione dell'acqua santa, dovendosi così intendere la *forma consueta della Chiesa.*

Circa poi gli scapolari, fa d'uopo os-

servare il *rito consueto*, il quale non è altro se non la formola propria di ciascuno scapolare secondo l'appendice del Rituale Romano.

49. — **D.** I sacerdoti collettori della S. Infanzia possono benedire *privatim* i prefati oggetti divozione. Qual è il senso di quella parola *privatim?*

R. Il senso della detta parola potrà desumersi dalle seguenti risposte della S. C. delle Indulgenze:

" Qui obtinuit facultatem benedicendi cruces, sacra numismata et coronas precatorias cum applicatione indulgentiarum, potestne ea facultate legitime uti coram publico, v. gr. in Ecclesia vel oratorio coram fidelibus inibi congregatis et res benedicendas manu tenentibus, si indulto facultatis sit clausula *Privatim?* Resp. *Negative* „ (7 ian. 1843 *in Briocen.*).

" Sacerdos qui habet facultatem applicandi tantum privatim indulgentias piis rebus, potestne in fine officii publici applicare indulgentias iisdem rebus, depositis super aliquo altari, quod designavit? — Resp. *Negative* „ (6 mai. 1852 *in Briocen.* n. 359).

Donde si raccoglie che la facoltà di benedire *privatim* non si può esercitare innanzi al pubblico raccolto in chiesa, o in oratorio, sia che vi si facciano sacre funzioni, sia che non vi si facciano; sia che gli oggetti si tengano in mano dai fedeli, sia che si tengano deposti sopra qualche altare. Devono benedirsi o in luogo privato, ovvero anche nella chiesa, ma quando non ci sia concorso di fedeli.

50. — **D.** Cornelio parroco riceve in legato uno stabile da vendere e da distribuirne il prezzo ai poveri per l'anima del testatore. Non vorrebbe vender subito il detto stabile, sperando di ricavarne col tempo maggior prezzo. Riceve danno l'anima del testatore da questa dilazione? Commette colpa Cornelio con differire?

R. Ad amendue i quesiti rispondiamo colla dottrina dell'Angelico. Quanto al danno, fa d'uopo distinguere il merito della limosina dall'effetto della limosina stessa: l'uno e l'altro giovevoli all'anima del defunto. Dal differire non v'ha nessun discapito all'anima del testatore in rapporto al merito della limosina, il quale principalmente dipende dalla volontà e dalla intenzione di quello. V'ha però discapito in quanto all'effetto della limosina, in quanto cioè si differiscono quei suffragii di cui l'anima molto si gioverebbe (D. Th. *Quodlib.* 6. a. 13).

Da ciò può risolversi l'altro quesito, se pecca Cornelio con differire la vendita. Se differisce di breve tempo, affine di ricavarne maggior prezzo, non commette colpa alcuna, ma fa cosa lodevole. Se poi differisce lungo tempo, donde non ne possa ricavare grosso aumento di elemosina, non sembra potersi scagionare da colpa, perchè vendendosi più prima lo stabile, l'anima del defunto potea forse uscir libera dal purgatorio. Ecco le parole dell'Angelico: " In mora modici temporis, non videtur esse magnum periculum; unde si executor per modicum tempus eleemosynam dare differat, ut, rebus defuncti melius venditis, ampliores eleemosynas dare possit, laudabiliter hoc facit. Si vero e converso per multum tempus differat eleemosynas distribuere, ut non multo ampliores eleemosynas faciat, non videtur esse absque culpa: quia forte defunctus a purgatorio liberaretur, in quo existenti remedium suffragiorum maxime necessarium erat „ (Quodl. l. c. a. 14). E però lo stesso Angelico così conchiude: " Hoc autem requirit prudentis executoris examen; ut scilicet, consideratis dilatione temporis et conditione personae, quae creditur citius vel tardius liberanda, et etiam quantitate augmenti eleemosynarum, faciat quod videbitur expedire defuncto „ (Quodl. l. c. ap. Bucceroni *Casus consc.* V. I, n. 199). Fa d'uopo adunque considerare la dilazione del tempo, la qualità della persona da suffragare (se di santa o di cattiva vita, per cui poco tempo o molto possa stare in purgatorio), e la quantità dell'aumento della limosina, e fare ciò che sembra più conveniente per l'anima del defunto.

51. — **D.** Quinzio parroco, munito di relative facoltà, ammette a professare il il Terz'Ordine Francescano quei che sono insigniti dello scapolare del Carmine e di altri scapolari approvati, ovvero del cordone di S. Francesco di Paola, di S. Tommaso, di S. Giuseppe ecc. Opera bene Quinzio?

R. Quinzio fa benissimo ad ammettere al Terz'Ordine Francescano gl'insigniti di scapolari o di cordoni benedetti. In forza del decreto della S. C. delle Indulg. del 31 genn. 1893 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII Par. I pag. 33) è proibito di far parte a più terzi ordini religiosi, e però di accettare, come terziario francescano, chi sia terziario di ordine diverso, senza giusta ragione, e con intento di continuare nella prima aggregazione. Ciò però non ha luogo, trattandosi di scapolari e di cordoni. Nè gli uni nè gli altri costituiscono un terz'ordine religioso; e però come non è vietato avere più e diversi scapolari, e più e diversi cordoni, così non è vietato che avendo sì gli uni co-

me gli altri, possa uno essere aggregato ad un terz'ordine religioso.

52. — **D.** Una confraternita laicale in M., in cui per facoltà ottenuta dalla S. Sede, conservasi abitualmente il Santissimo, fa eseguire le funzioni del Giovedì e Venerdì Santo. Nel Sabato Santo poi, tralasciando ogni altra funzione, fa celebrare la sola Messa solenne, e nelle ore della sera fa fare la esposizione solenne del Santissimo, ed impartire al popolo la benedizione. — Si chiede: 1.° Possono le funzioni del Sabato S. farsi in qualunque chiesa? — 2.° Si può cantare la sola messa, tralasciando le altre funzioni? — 3.° Si può in detto giorno fare la esposizione del Santissimo?

R. Al 1.° Le funzioni dell'ultimo triduo della Settimana maggiore possono celebrarsi nelle sole chiese dove si conserva il Santissimo (S. R. C. 14 iun. 1659 *in Neapolitana*, n. 1990; De Herdt *S. Lit. Prax.* T. III, n. 34.) — Al 2.° Nel Sabato S. devesi celebrare la messa solenne, non disgiunta dalle altre funzioni. La S. C. de' Riti " unicam missam conventualem, *una cum officio* eiusdem sabbati sancti celebrandam fore praecepit „ (Decr. gen. 11 febr. 1690. n. 3202). — Al 3.° Non v'ha nessun divieto speciale che nel Sabato S., dopo le funzioni del giorno, si esponga il Santissimo, purchè ciò si faccia colla debita venia del Vescovo.

53. — **D.** Benedetto XIII nel 1725 fe'pubblicare un piccolo rituale per quelle chiese, dove non si trovano più sacerdoti e ministri sacri per ben celebrare le funzioni della Settimana Santa: bastando per tale effetto un sol sacerdote, e tre o quattro chierici. — Si chiede: 1.° In quali chiese può usarsi il detto piccolo rituale? — 2.° Possono adibirsi dei laici dove mancano i chierici?

R. Al 1.° Il piccolo rituale di Benedetto XIII è per le sole chiese parrocchiali, dove non si trovino sacri ministri: è vietato usarlo in altre chiese, come ancora negli oratorii dei regolari, dove le funzioni devono farsi colla solennità ordinaria, ovvero devono omettersi del tutto. Così la S. C. de' Riti il 16 marzo 1876 n. 5652. — Al 2.° Dove mancano i chierici, non potrebbero regolarmente adibirsi dei laici; e benchè si tratti di chiese parrocchiali, in tal caso, dovrebbero tralasciarsi le funzioni dell'ultimo triduo. Solo nel Giovedì Santo, dietro speciale permesso del Vescovo, da richiedersi ciascun anno, il parroco può, nel detto caso, celebrare una messa letta per amministrare al popolo la comunione pasquale. Così la S. C. dei Riti: " Locorum Ordinarii quoad paroecias, in quibus haberi possunt tres quatuorve saltem clerici, sacras functiones feriis V et VI, ac sabbatho maioris hebdomadae peragi studeant, servata forma parvi ritualis s. m. Benedicti XIII anno 1725 iussu editi. Quoad alias paroecias quae clericis destituuntur, indulgere valeant ob populi commoditatem, ut parochi (petita quotannis venia) feria V in Coena Domini missam lectam celebrare possint priusquam in cathedrali vel matrice conventualis incipiat „ (28 iul. 1821 *Dubiorum* ad 1 n. 4583).

Ciò non ostante il De Herdt *(S. Lit. Prax.* T. III, n. 35) è di avviso che, come comunemente sogliono usarsi dei laici nelle funzioni ordinarie per l'officio di ministri e di cantori, dove mancano i chierici, così possono adibirsi anche cantori e ministri laici nelle funzioni dell'ultimo triduo della Settimana Santa, purchè siano bene istruiti. Ecco le sue parole: " Rubricae missalis, caeremonialis et memorialis ministros quidem vocant acolythos et clericos; sed sicut ex communi usu laici in missa officioque solemni munere acolythorum fungi solent; ita eadem ratione ministri laici haec officia clericorum supplere posse videntur. Quod si ita non esset, officium hebdomadae sanctae in plerisque ecclesiis parochialibus, ob defectum clericorum cum magno fidelium detrimento in his locis praetermittendum foret. Oportet autem ut tres quatuorve ministri adsint et ad hoc bene instructi. Cantores laici esse possunt. „

53. — **D.** Quando vi ha il privilegio di celebrare la messa votiva in giorno di rito doppio (come pei Domenicani la Messa del SS. Rosario in due giorni per settimana; come per molti Santuarii, la messa del titolare; e come per tutti la messa votiva del SS. Cuore di Gesù nel 1.° venerdì d'ogni mese), se occorre in quel giorno qualche festa di color diverso, può un sacerdote forestiero celebrare in quella chiesa la messa propria che richiede un colore simile a quello della messa votiva ivi consentito?

R. Crediamo che no. Il colore della messa votiva è solo per privilegio, il quale è di stretta interpretazione; e però non sospende per tutt'altro la legge generale. Ne adduciamo un prova indiretta. Dov'è concesso l'officio e la messa votiva di rito doppio della Immacolata Concez. ne' Sabati feriali (com'è nelle provincie Napoletane) in quel giorno, tuttochè si faccia l'officio votivo predetto di rito doppio, pure possono celebrarsi le messe *pro defunctis*, come fu definito dalla S. C. dei Riti il 30 agosto 1892 *in Strigonien.* ad

7 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 27). La ragione si è che il detto officio votivo è un privilegio che non muta nè sospende le norme generali; e però come la messa votiva di rito doppio celebrato in giorno feriale non muta per tutt'altro la rubrica di quel giorno feriale, così qualunque altra messa votiva che venga celebrata in giorno di rito doppio, non muta per tutt' altro la rubrica di quel giorno di rito doppio.

54. — **D.** La formola della benedizione delle sacre immagini, notata nel Rituale, si deve recitare tale quale giace, senza rispetto nè al numero nè alla qualità dell'oggetto?

R. È certo che si deve aver riguardo alla qualità dell'oggetto, come sta notato nella stessa formola; e però devesi specificare s'è immagine, o s'è effigie ovvero scultura; s'è di N. S. G. C.; s'è di Maria SS., o di qualche Apostolo, o Martire, o Confessore, o Pontefice o Vergine. Così pure, crediamo noi, devesi aver riguardo al numero; giacchè, non potendosi benedire ad una ad una un gran cumulo d'immagini, la formola stessa dovrà usarsi in numero plurale. E crediamo possa anche sopprimersi il nome dei Santi, quando si tratti di grosso numero e di svariate figure, per cui non è sì agevole nominarli tutti. In tal caso basterà dire: " Has quaesumus imagines in honorem et memoriam unigeniti Filii tui D. N. I. C., Beatissimae Virginis Mariae matris eiusdem D. N. I. C., beatorum Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Pontificum et Virginum tuorum adoptatas, benedicere etc. „

55. — **D.** Il parroco canonico, quando va all'esequie di un suo filiano insieme col capitolo, e non porta la stola, può pretendere la prestazione dovuta al parroco, oltre la distribuzione, come canonico, *inter praesentes?*

R. Può pretenderla senza dubbio. È diritto questo consentito ampiamente al parroco dai Canoni, che nessuno gli può negare. Perciò, nelle chiese ricettizie del Napoletano al parroco compete una doppia porzione, una come ascritto al clero partecipante, un'altra come parroco. Nè vale il dire che in forza del decreto della S. C. de'Riti del 24 nov. 1691 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 234.) il canonico parroco se vuole incedere come parroco colla stola, deve andare innanzi al capitolo, dopo gli altri preti; se poi vuole incedere come canonico, non può recare la stola. Imperocchè ciò riguarda solo il rito esterno, il che nulla toglie al diritto di esigere l'emolumento parrocchiale, sul quale il parroco *habet intentionem fundatam in iure.*

56. — **D.** Nell' Officio del S. Cuore di Gesù leggesi ai primi Vesperi questa Rubrica: " Vesperae de octava Corporis Christi sine ulla commemoratione „. In questi vesperi può farsi la commemorazione di un santo semplificato, o di un' altra ottava, come, per le provincie napoletane, dell' ottava di S. Antonio, che occorrerà in detto giorno l' anno venturo?

R. Benchè la sola ottava del *Corpus Domini* non escluderebbe le dette commemorazioni, pure dal perchè il dì seguente festeggiasi il SS. Cuor di Gesù con rito di 1.ª classe, nei vesperi precedenti non si ammettono altre commemorazioni. I quali vesperi dovrebbero appartenere alla festa seguente, se non lo impedisse la simiglianza del mistero celebrato il dì precedente. Perciò la rubrica dice assai chiaro: " Vesperae de octava Corporis Christi SINE ULLA COMMEMORATIONE. „

57. — **D.** Un capitolo e clero di chiesa collegiata viene invitato ad un sontuoso funerale di un paesello vicino, dove vi è il parroco e tre sacerdoti. Intervenendo questi, si domanda: 1.° Chi deve funzionare e celebrare la messa solenne con ministri, il parroco locale od il parroco canonico della collegiata? — 2.° Quale posto appartiene al capitolo ed al clero della chiesa collegiata nell' accompagnamento funebre?

R. Ecco come definì a tal proposito la S. C. dei Riti il dì 21 giugno 1636 *in Pientina* n. 1045: " Ad 1. Canonicos collegiatae capitulariter convenientes in ecclesia parochiali S. Petri, occasione festivitatum aut funeralium, habere debere praecedentiam super omnes alios, præter celebrantem solemniter, aut officium facientem. — Ad 2. Missas solemnes in parochiali spectare ad parochum seu rectorem. — Ad 3. Officium super cadaveribus peragi debere ab ipso rectore in sua parochiali etiam quando interveniat capitulum collegiatae „. Coerentemente a tali dichiarazioni, possiamo rispondere al 1.° quesito: Quando un capitolo collegiato interviene all'esequie di un filiano di una parrocchia estranea, deve funzionare e celebrare la messa il parroco proprio, non già il parroco canonico della collegiata. — Al 2.° Nell' accompagnamento funebre però la precedenza deve darsi al capitolo collegiato.

—

BIBLIOGRAFIA

Acta Benedicti XIV sive nondum, sive sparsim edita, nunc primum collecta, cura Raphaelis de Martinis Congr. M. Presb. etc. Vol. I — Neapoli ex typ. Puerorum Artificum, *vulgo Artigianelli*, 1894 — in 4.° gr. di pag. 584.

Nessuno ignora in qual conto debbano tenersi gli atti di Benedetto XIV. Questo dottissimo Pontefice volle in molta parte confermare, dichiarare ed accrescere la legislazione canonica; e le sue costituzioni formano un interessante Bollario in quattro volumi, che fu ed è tuttavia ricercatissimo da quanti vogliono attingere alle vere fonti la dottrina e la legge della Chiesa. Non pochi documenti però sfuggirono alla solerte commissione istituita per tale raccolta. Il chiaro p. De Martinis, tanto benemerito per dotte ed insigni pubblicazioni, si accinse a ricercare gli atti di quel gran Pontefice, non contenuti in quella collezione, e parte ricavandoli dagli archivii vaticani, non ancora editi, parte da altri luoghi e libri divenuti rari, gli venne fatto di raccoglierne tanti, da formare due giusti volumi, che vogliono aggiungersi al Bollario benedettino. — Questo primo già pubblicato, che abbiamo sott' occhi, contiene molti atti interessanti, relativi ai casi matrimoniali, alla condanna del giansenismo, a' concordati col Piemonte e col Regno delle due Sicilie e ad altri molti e svariati argomenti. — Si affrettino ad acquistarlo coloro soprattutto che posseggono il Bollario del prefato Pontefice, il quale senza di questi volumi sarebbe incompleto. — Il volume annunziato costa L. 11 presso la Tipografia degli Artigianelli in Napoli, S. Raffaele a Materdei — L' altro volume è prossimo a pubblicarsi.

Granniello Card. Giuseppe M.—De lege civili matrimoniali pro Hungariae regno, rogata mense decembri anni 1893, Specimen generalis catholici iudicii concinnavit Iosephus M. Granniello S. R. E. P. C. CC. RR. S. Pauli Barnabitarum — Romae apud Spithoever bibliopolam 1894 — in 8.° di pag. 43.

— De obligatione Legumlatorum Hungariae sua praesentia et suffragio repudiandi legem matrimonialem rogatam m. dec. a. 1893, Disquisitio Iosephi M. Granniello S. R. E. P. C.— Romae 1894 ap. Spithoever bibliop. in 8.° gr. di pag. 13.

Questi due dottissimi lavori sono rivolti a scongiurare la sacrilega proposta di legge del matrimonio civile che si minaccia nel cattolico regno di Ungheria. Ma, lavori perfetti nel loro genere, sono utilissimi e preziosi per ogni luogo, contenendovisi limpida e chiara la dottrina cattolica sopra un punto di grandissimo interesse odierno. Nel primo si fa vedere come la Chiesa ha condannato altamente il matrimonio civile, allegandosi tutto ciò che ne insegnarono i RR. Pontefici, da Pio VI (nei tempi anteriori non conoscevasi questo novello errore) a Leone XIII gloriosamente regnante, e tutto quello che ne ha detto l' Episcopato cattolico di ogni nazione, sì nei sinodi provinciali e nazionali, come nei diocesani. Seguono poi alcuni dotti e legittimi corollarii, nei quali si fa vedere tutta la reità di colui che voglia dare il suo suffragio per la detta legge, e le pene che incorre *ipso facto*.

Nell' altro opuscolo si dimostra l' obbligo gravissimo che hanno i cattolici di votare contro siffatta legge, e l' enorme peccato che commettono coloro che, potendo, se ne astengono. Il quale peccato non è unico, ma multiplo: è contro la *giustizia*, è contro la *carità*, è contro la *patria*, è contro la *religione;* e però è un vero e gravissimo *sacrilegio*, con immenso *scandalo* dei buoni. Vorremmo che leggano questa stupenda dissertazione tutti i cattolici, soprattutto d' Italia; i quali spesso per una inqualificabile indolenza si allontanano dalle urne amministrative loro consentite, permettendo che, colla loro ignavia, vengano manomessi i diritti più legittimi e sacrosanti della religione e della cosa pubblica, che coi loro semplici suffragii potrebbero tutelare.

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Luglio 1894)

Concistoro pubblico e segreto — La Santità di N. S. Leone P. XIII il dì 21 maggio 1894 nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto pubblico Concistoro, nel quale ha dato col solito rito il cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali *Lecot*, *Bourret* e *Schlauch*, creati e pubblicati li 12 giugno 1893; *Mauri*, *Svampa*, *Ferrari* e *Segna*, creati e pubblicati il 18 corrente; e *Steinhuber*, creato e riservato in petto il 16 gennaio 1893 e pubblicato il 18 corrente.

Durante questa ceremonia il Sig. Avvocato Concistoriale Giovanni Battista Lugari ha perorato per la seconda volta la causa di Beatificazione e Canonizzazione della Ven. Serva di Dio Giulia Billiart, fondatrice della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Namur.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo, nell'Aula solita, il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli E.mi R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Bologna, per l'E.mo e R.mo Sig. Card. Domenico Svampa, promosso dalla Sede Cattedrale di Forlì.

Chiesa Metropolitana di Milano, per l'E.mo e R.mo Sig. Card. Andrea Ferrari, promosso dalla Sede Cattedrale di Como.

Chiesa Metropolitana di Camerino, cui è unita l'Amministrazione perpetua della Cattedrale di Treia, per Mons. Celestino del Frate, promosso dalla Sede Cattedrale di Tivoli.

Chiesa Metropolitana di Rouen, per Mons. Guglielmo Maria Romano Sourrieu, promosso dalla Sede Cattedrale di Chalons, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Amalfi, per Mons. Enrico de Dominicis, promosso dalla Sede Cattedrale dei Marsi.

Chiesa Metropolitana di Burgos, per Mons. Gregorio Maria Aguirre y Garcia, dei Minori Osservanti, promosso dalla Sede Cattedrale di Lugo.

Chiesa Metropolitana di San Giacomo di Cuba, per Mons. Francesco Saenz de Urturi y Crespo, dei Minori Osservanti, promosso dalla Sede Cattedrale di Badajoz.

Chiesa Cattedrale di Tuy, per Mons. Valeriano Menendez y Conde, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tamasso.

Chiesa Cattedrale di Badajoz, per Mons. Raimondo Torrijos y Gomez, traslato dalla Sede Cattedrale di S. Cristoforo de Laguna o Teneriffe.

Chiesa Cattedrale di Guadix, per Mons. Massimiliano Fernandez del Ricon y Soto, traslato dalla Sede Cattedrale di Teruel.

Chiesa Cattedrale di Tortosa, pel R. D. Pietro Rocamora y Garcia, diocesano di Orihuela, dottore in sacra teologia, Canonico Penitenziere di quella Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Coria, pel R. D. Raimondo Peris y Mencheta, di Valenza, dottore in sacra teologia e in dritto canonico, Canonico in quella Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Lugo, pel R. D. Benedetto Murna y Lopez, diocesano di Madrid, dottore in sacra teologia e in dritto canonico, Dignità di Arciprete nella Cattedrale di Cadice.

Chiesa Cattedrale dt Teruel, pel R. D. Antonio Estalella y Sivillá, diocesano di Barcellona, dottore in ambe le leggi, ivi Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Astorga, pel R. P. Vincenzo Alonso Salgado, dei Chierici Regolari delle Scuole Pie.

Chiesa Cattedrale di S. Cristoforo de Laguna o Teneriffe, pel R. D. Nicola Rey Redondo, arcidiocesano di Burgos, dottore in ambe le leggi, Canonico Tesoriere in quella Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Chalons, pel R. D. Gaspare Maria Michele Latty, parroco di S. Medard in Parigi.

Chiesa Cattedrale di Fulda, per Mons. Giorgio Ignazio Komp, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia, Vicario Capitolare della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Porto-Rico, pel R. P. Torribio Minquella della Mercede, diocesano di Calahorra, degli Agostiniani Scalzi, Commissario Procuratore e Vicario Provinciale del suo Ordine per le missioni delle Filippine.

Chiesa Cattedrale di Barquisimeto, negli Stati Uniti di Venezuela, pel R. D. Gregorio Rodriguez, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Caracas.

Chiesa Cattedrale di Merida, negli Stati Uniti di Venezuela, pel R. D. Antonio Raimondo Silva, parroco di S. Giovanni in Caracas.

Chiesa titolare Vescovile di Augusta, per Mons. Ernesto Angiulli, di Napoli, Cameriere d'onore *extra Urbem* di Sua Santità, Direttore delle Suore del Buon Pastore, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo Sig. Card. Guglielmo Sanfelice, Arcivescovo di Napoli.

Chiesa titolare Vescovile di Samo, pel R. D. Angelo Maria dei nobili Meraviglia Mantegazza, di Milano, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, ivi Arcidiacono della Metropolitana e Vicario Capitolare, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo. Sig. Card. Andrea Ferrari, Arcivescovo di Milano.

Chiesa titolare Vescovile di Domiziopoli, pel R. D. Giuseppe Raimondo Quesada y Gaston, del Priorato dei Riuniti Ordini Militari di Spagna, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Dignità di Cappellano Maggiore Mozàrabo nella Metropolitana di Toledo, deputato Ausiliare di quell'Arcivescovo E.mo e R.mo Sig. Card. Antolino Monescillo y Viso.

Sua Beatitudine ha poi notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Acrida, per Monsignor Raffaele d' Ambrosio, dei Minori Riformati, traslato dalla Sede Arcivescovile di Durazzo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nazianzo, per Monsignor Beniamino Cavicchioni, traslato dalla Chiesa di Amido.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tomi, per Monsignor Giovanni Battista Salpointe, traslato dalla Sede Arcivescovile di Santafé.

Chiesa Metropolitana di Bukarest, per Monsignor Ottone Zardetti, promosso dalla Sede Cattedrale di S. Clodoaldo.

Chiesa Metropolitana di S. Salvatore della Bahia di tutti i Santi, nel Brasile, per Mons. Girolamo Tomé da Silva, promosso dalla Sede Cattedrale di Belem de Parà.

Chiesa di Rio Janeiro, elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Giovanni Ferdinando Esberard, promosso dalla Sede Cattedrale di Olinda.

Chiesa Metropolitana di Durazzo, in Albania, pel R. D. Primo Bianchi, della stessa archidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Fort-Wayne, negli Stati Uniti d'America, per Mons. Giuseppe Rademacher, traslato dalla Sede di Nashville.

Chiesa Cattedrale di Boise-City, negli Stati Uniti d' America, per Mons. Alfonso Glorieux, traslato dalla Chiesa titolare di Apollonia.

Chiesa Cattedrale di Olinda, per Mons. Emmanuele dos Santos Pereira, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Eucarpia.

Chiesa Cattedrale di S. Ippolito o S. Pölten, per Mons. Giovanni Roessler, di S. Ippolito, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in filosofia e sacra teologia, Canonico della stessa Cattedrale di S. Ippolito.

Chiesa Cattedrale di Nichteroy, nel Brasile, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Francesco do Rego Maja, diocesano di Olinda, dottore in diritto canonico, Canonico della Cattedrale di Olinda.

Chiesa Cattedrale di Parahyba, nel Brasile, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Aducto Aurelio de Miranda Henriques, diocesano di Olinda, dottore in diritto canonico, Canonico della Cattedrale di Olinda.

Chiesa Cattedrale di Curytiba, nel Brasile, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giuseppe de Camargo Barros, diocesano di S. Paolo nel Brasile, parroco di S. Ifigenia nella città di S. Paolo.

Chiesa Cattedrale delle Amazoni, nel Brasile, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giuseppe Lorenzo da Costa Aguiar, diocesano di Fortalezza, dottore in dritto canonico, Canonico della Cattedrale di Belem de Parà.

Chiesa Cattedrale di Dallas negli Stati Uniti d'America, pel R. D. Edoardo Dunne, Rettore della Chiesa d' Ognissanti in Chicago.

Chiesa Cattedrale di Sherbrooke, nel Canadà, pel R. D. Paolo Stanislao La Rocque, diocesano di S. Giacinto, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Canonico penitenziere della Cattedrale di S. Giacinto.

Chiesa Cattedrale di Osaka, nel Giappone, pel R. D. Enrico Vasselon, del Seminario delle Missioni estere di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Galloway, nella Scozia, pel R. D. Guglielmo Turner.

Chiesa Cattedrale di Iaffna, nell'Indostan, pel R. P. Enrico Joulain, degli Oblati di Maria Immacolata.

Chiesa Cattedrale di Naypur, nell' Indostan, pel R. D. Carlo Pelvat, dei Salesiani di Annecy.

Chiesa Cattedrale di Hartford, negli Stati Uniti d' America, pel R. D. Michele Fierney.

Chiesa Cattedrale di Wheeling, negli Stati Uniti d' America, pel R. D. Patrizio Donahne.

Chiesa Cattedrale di Clifton, in Inghilterra, pel R. D. Guglielmo Brownlow.

Chiesa Cattedrale di Albany, negli Stati Uniti d' America, pel R. D. Tommaso Burke.

Chiesa titolare Vescovile di Acmonia, pel R. D. Giuseppe Carroll, Canonico e Vicario generale in Shrewsbury, deputato Coadiutore con futura successione di quel Vescovo Mons. Edmondo Knight.

Chiesa titolare Vescovile di Tmui, pel R D. Giorgio Montgomery, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Francesco Mora, Vescovo di Montorey e Los Angeles.

Chiesa titolare Vescovile di Zela, pel R. D. Ermanno Giuseppe Schmitz, di Colonia, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, parroco nella città di *Crefeld* nella stessa archidiocesi, deputato Suffraganeo od Ausiliare dell' E.mo e R.mo sig. Card. Filippo Krementz, Arcivescovo di Colonia.

Chiesa titolare Vescovile di Nebo, pel R. D. Federico Giusto Knecht, archidiocesano di Friburgo, dottore in sacra teologia, Canonico in quella Metropolitana, deputato Suffraganeo od Ausiliare di Mons. Giovanni Cristiano Roos, Arcivescovo di Friburgo.

Chiesa titolare Vescovile di Trocmade, pel R. D. Giovanni Maguire, Vicario generale di Glasgow nella Scozia, deputato Ausiliare di quell'Arcivescovo Mons. Carlo Eyre.

Chiesa titolare Vescovile di Basilinopoli, pel R. D. Carlo Schrod, diocesano di Treveri, ivi Canonico della Cattedrale, Vice-Rettore e Professore di teologia pastorale nel seminario, deputato Suffraganeo od Ausiliare di Mons. Michele Felice Korum, Vescovo di Treveri.

Chiesa titolare Vescovile di Amizone, pel R. D. Pio Gaetano Secondo Stella, diocesano di Montevideo, già alunno del Pontificio Collegio Pio Latino Americano di Roma, dottore in filosofia e in sacra teologia, deputato Ausiliare di Mons. Mariano Soler, Vescovo di Montevideo.

Chiesa titolare Vescovile di Selge, pel R. D. Antonio Maria Giuseppe Usse, del seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico della Birmania settentrionale.

Chiesa titolare Vescovile di Caloe, pel R. D. Giuliano Maria Donand, del seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico del Se-Ciuen occidentale in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Vaga, pel R. P. Cesario Schang, dei Minori Osservanti, deputato Vicario Apostolico dello Sciam-Tom orientale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Pinara, pel R. P. Ezechiele Moreno, diocesano di Tarazona, degli Agostiniani Scalzi, Presidente del suo Ordine in Colombia.

Poscia Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai prefati E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli.

In seguito gli E.mi e R.mi Sig. Cardinali Svampa e Ferrari hanno emesso nelle mani di Sua Santità il solito giuramento, ed hanno fatto la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Bologna e Milano.

Quindi, si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Zagabria, Besançon, Camerino, Rouen, Amalfi, Burgos, S. Giacomo di Cuba, Bukarest e Durazzo, non che per le Chiese Cattedrali di Anagni, decorata di questo distintivo da Sua Santità Papa Leone XIII, e di Le Puy, per privilegio personale.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'E.mo Lecot il titolo Presbiterale di S. Pudenziana; quello di S. Maria Nuova e S. Francesca all'E.mo Bourret; quello di S. Girolamo degli Schiavoni all'E.mo Schlauch; quello di S. Bartolomeo all'Isola all'E.mo Mauri; quello di S. Onofrio all'E.mo Svampa; e quello di S. Anastasia all'E.mo Ferrari; la Diaconia di S. Agata alla Suburra all'E.mo Steinhuber, e quella di S. Maria in Portico all'E.mo Segna.

Ritiratasi Sua Santità ne' Suoi appartamenti, ha ricevuto privatamente gli stessi E.mi Porporati.

—

La Santità di Nostro Signore, con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnata assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali, che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico di questa mattina, le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Vittore Luciano Sulpizio Lécot, *Concilio, Riti, Indulgenze e Sacre Reliquie, Studî.*

All'E.mo Signor Cardinale Giuseppe Cristiano Ernesto Bourret, *Vescovi e Regolari, Propaganda, Indice, Disciplina Regolare.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Lorenzo Schlauch, *Vescovi e Regolari, Indice, Ceremoniale, Studî.*

All'E.mo e R.mo Sig. Cardinale Egidio Mauri, *Indice, Riti, Lauretana, Studî.*

All'E.mo e R.mo Sig. Cardinale Domenico Svampa, *Concilio, Riti, Lauretana, Studî.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Andrea Ferrari, *Vescovi e Regolari, Indice, Indulgenze e Sacre Reliquie, Studî.*

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Andrea Steinhuber, *Vescovi e Regolari, Indulgenze e Sacre Reliquie, Affari Ecclesiastici Straordinarî, Studî.*

All'E.mo e R.mo Sig Cardinale Francesco Segna, *Concilio, Propaganda, Disciplina Regolare, Affari Ecclesiastici Straordinarî.*

Cause di beatificazioni — La S. Congregazione dei Riti il 10 sp. ha discusso le seguenti quistioni: Decreto sul *non culto* nella causa della Ven. Maria Margarita Dufrost de Laiemmerais, fondatrice delle Suore di Carità di Montreal — Officio e messa propria del B. Diego da Cadice e del B. Giovanni D'Avila — Aggiunta all'officio di S. Camillo de Lellis e di S. Giovanni di Dio, protettori degli Ospedali — Approvazione degli scritti della Serva di Dio Luisa de Marillac, Confondatrice delle figlie della Carità — Confermazione di culto *ab immemorabili* prestato al B. Idesbaldo, Abate Cisterciense; — Confermazione di culto pel B. Tommaso da Tolentino, martire francescano — Officio e messa propria della Medaglia della Immacolata, per la Congregazione della Missione — Aggiunta pel Martirologio del titolo di Patrono di tutte le o-

pere di carità per S. Vincenzo de' Paoli — Officii e messe proprie di S. Paterniano per la Diocesi di Fano, di S.ª Coletta per l' ordine delle Clarisse, e della Madonna del Roveto per la città di Iosselin, Diocesi di Vannes.

Nomine Pontificie — Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato :

L'Emo Card. Gaetano De Ruggiero a Segretario dei Brevi ;

L' Emo Card. Vincenzo Vannutelli a Prefetto della Economia della S. C. di Propaganda, e Presidente dell' Azienda generale della R. Camera degli Spogli ;

L'Emo Card. Luigi Galimberti ad Archivista della Santa Sede.

Con altro biglietto ha scritto fra i Prelati Chierici di camera Mons. Giacomo Poletto, Professore di letteratura Dantesca nell' Istituto Leoniano di S. Apollinare.

Cardinale defunto — Il 18 u. s. cessò di vivere l'Emo Card. Albino Dunajewschi, Vescovo di Cracovia. Era nato a Stanislavow il 1.° Marzo 1817. Nel 1861, dopo aver sofferto il carcere nelle dolorose vicende della Polonia, entrò nel Seminario di Cracovia, ed appena ordinato sacerdote, per la sua vita esemplare, dall' Arcivescovo di Varsavia gli venne affidata la direzione del Seminario diocesano fino a che l'Arcivescovo col suo suffraganeo vennero condannati all' esilio. Ritornato a Cracovia in una umile cella dei PP. Cappuccini, fu nominato Vescovo di quella sede importante, con grande giubilo dei cittadini. Il Regnante Pontefice, per compensare i meriti dell'illustre Prelato, nel Concistoro del 23 Giugno 1890 lo creò Card. col titolo Presbiterale di S. Vitale.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— La mirabile Lettera Apostolica del S. P. Leone XIII, di cui abbiamo dato in buona parte il testo, è stata accolta da per tutto con ammirazione ed entusiasmo. Segnatamente nell' oriente ed in Inghilterra ha prodotto grande commozione.

— Le Suore dell' Opera de' Tabernacoli e dell' Adorazione al SS. Sacramento, dopo aver fatta in Roma l' esposizione semestrale dei sacri arredi, furono ricevute il 15 u. s. dal S. Padre, cui offerirono parte dei loro lavori.

— La medaglia commemorativa dell' anno XVII del Pontificato di Leone XIII ha sul diritto l' effigie del S. Padre con l' iscrizione *Leo XIII Pont. Max. An. XVII;* sul rovescio è rappresentata la istituzione de' Seminarii nelle Indie coll'altra iscrizione: *Filii . Tui . India . Administri . tibi . salutis.*

— Il S. Padre ha indirizzata una lettera al Card. Vic. nella quale manifesta il suo compiacimento e la sua riconoscenza al Comitato promotore, ed a tutti coloro che si sono prestati a solennizzare il suo Giubileo Episcopale.

— La stessa S. S. ha inviata una lettera affettuosa al Comm. Mustafà, Direttore dei cantori e dei Cappellani Pontificii, ringraziandolo pei servigii da lui prestati nella ricorrenza delle feste giubilari, delle funebri cerimonie nell' anniversario della morte dei genitori del Papa, e del Palestrina.

— Nella Chiesa del Carmine a Pavia si sono celebrate con grande solennità le feste centenarie pel Beato Bernardino da Feltre.— Da illustri ed alto locati personaggi in Italia in Francia ed Inghilterra si è promosso un grandioso pellegrinaggio nella ricorrenza del terzo centenario di S. Filippo Neri.

— Sono partiti cinque missionarii cappuccini della Marca d' Ancona da Genova per Bahia nel Brasile, ed altri due per Montevideo.

— A Torino nelle mani di Mons. Arcivescovo un tal Rodolfo Romiger, oriundo di Westfalia con tutt'i suoi figli abiurò il protestantesimo ed abbracciò la religione cattolica, con grande edificazione dei presenti.

— È morto il venerando Mons. Alfonso Buglioni di Monale, Vescovo di Saluzzo.

— È morto pure il comm. Carlo Ludovico Visconti, direttore dei musei pontificii e commissario delle antichità per i detti musei e gallerie.

—

— I Vecchi Cattolici in Baviera sono ridotti a 3600, con soli cinque preti.

— Nel Wurtemberg si è tenuta una importante riunione, in cui s' è votato che sulle basi della Encicl. *Rerum novarum,* si chiegga dallo Stato il concorso della Chiesa nella soluzione della quistione sociale; che sia rivendicata la libertà degli Ordini religiosi; che si aumentino i circoli cattolici, base di ordine e di conservazione sociale.

— L'ab. Enrico Can. Moisset curato di Cicurac ha fondato in Francia un asilo per quei Sacerdoti vecchi o infermi, privi di chi presti loro soccorso. Il S. Padre ha benedetta quest'opera così pia ed opportuna.

— Nella Svizzera, in Dioc. di S. Gallo, quel Vescovo ha istituita una società di temperanza per combattere l'alcoolismo nel popolo.

— Nella relazione officiale sulla epidemia di tifo scoppiata in Francia nel 1893 vi si trovano i nomi di 18 suore defunte e 43 assalite dal male. Nessun nome d'infermiere laiche o morte, o ammalate!

— Per una convenzione conchiusa fra il viceconsole di Francia ed il *tantai* di Kiakiang (Cina), è stata pagata al Vicario Apostolico una somma di 100 mila franchi ed un'altra di circa 7 mila ai cristiani indigeni, a titolo d' indennità per le chiese e le case distrutte, duranti i tumulti del 1891.

— È morto Mons. Alessandro Tachè, Arcivescovo di S. Bonifacio, una delle sette metropoli del Canadà.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il diritto di far mutazioni nella Chiesa Cattedrale.

Colonien. Circa Cathedralis restaurationem— 12 Maggio 1894 — La Chiesa cattedrale di Colonia, insigne monumento di arte gotica, fu negli ultimi anni, con ingenti spese, ricondotta alla sua severa ed antica forma. L'attuale Cardinale Arcivescovo, bramando che il trono episcopale, in rispondenza all'architettura della Chiesa, fosse collocato in luogo più decoroso, giudicava ben fatto di toglierlo dall'intercolunnio dove trovasi di presente e trasportarlo al dorso di una di quelle colonne dove riuscirebbe più cospicuo ed eminente. Volea pure estendere il pavimento del coro fino all'ambito del trono, affinchè i canonici, stando attorno alla sede episcopale, non fossero costretti di uscire dal presbitero.

Manifestò tal progetto al Capitolo; ma questo non vi fe' buon viso, non vedendo bene quella innovazione in una Chiesa sì celebre e monumentale. Nondimeno l'Arcivescovo, fermo nel suo proposito, ricorse il dì 22 dicembre 1892 alla S. C. del Concilio, e dopo aver fatta la esposizione della controversia, chiedeva:

" Utrum a Capituli consensu pendeam,

" 1.° ut presbyterium cathedralis aliquatenus extendam et tum canonicorum stallis seu choro proprie dicto coniungam;

" 2.° ut presbyterio amplificato, quo rubricas melius observare liceat, thronum archiepiscopalem in chorum ab altari maiori versus chorum paullo remotiorem transferam;

" 3.° ut processiones e choro haud iam per eiusdem portas laterales, sed per medium chorum perque arcum triumphalem ducendas esse statuam? „

La S. C. differì la decisione, stante la prossima venuta a Roma di quell'E.mo Arcivescovo, il quale oralmente diede più ampie dilucidazioni, mostrando fiducia di comporsi bonariamente col capitolo. — Ritornato alla sua sede e avendo procurato di comporsi col capitolo, non ci riuscì. Propose di rimettere alla S. C. la decisione; ma il capitolo anche a questo si ricusò con dire che, trattandosi di cosa locale e tecnica, dovea definirsi dai periti del luogo. Allora l'Arcivescovo, giudicando futili ed ingiuste le ragioni dei capitolari, il dì 22 novembre 1893, emanò un decreto, di cui ecco la parte dispositiva:

" Auctoritate Nostra ordinaria *(cfr. Conc. Trid. Sess. XXV, cap. 6 de ref.)*, audito venerabilis Capituli Metropolitani consilio, statuimus atque decernimus, ut thronus Noster Archiepiscopalis a loco, ubi nunc habetur, amoveatur et ad columnam versus ad occidentem vicinam collocetur, simulque venerabili Nostro Capitulo Metropolitano, ut hoc Nostrum Decretum ante festum, quo in Cathedrali celebrare consuevimus, proximum exequendum curet, demandamus: „

Il capitolo fece all'Arcivescovo una rispettosa rimostranza, in cui ricordando il principio che il regime e l'amministrazione della chiesa cattedrale spetta insieme al Vescovo ed al Capitolo, di che nè il Vescovo può far nulla senza il consenso del Capitolo, nè il Capitolo senza il consenso del Vescovo, protestò di non poter dare il suo consenso alla decretata innovazione. L'Arcivescovo, alla sua volta, dolente di questa protesta, ingiunse al Capitolo che fra cinque giorni, con atto capitolare e colle firme dei votanti dichiarasse se voleva o pur no sottomettersi a quel decreto.

Il Capitolo si radunò nel tempo stabilito e, tranne un solo, fu concorde nel non assentire al decreto arcivescovile. L'Arcivescovo ricorse alla S. Sede.

La S. C. il dì 9 gennaio 1894 rescrisse: " Eidem E.mo Archiepiscopo qui praefigat capitulo unius mensis terminum ad deducendas coram S. C. rationes suae oppositionis, facta tamen eidem E.mo Archiepiscopo potestate praefixum temporis terminum paulum prorogandi si expedire in Domino censuerit; et de resultantibus S. C. certioret. „

Il Capitolo, durante il tempo legittimo, fe' giungere alla S. C. le sue deduzioni, confortate dal voto di un perito. L'Arcivescovo anch'egli trasmise le sue allegazioni col voto di tre periti. La S. C., discusse e dibattute maturamente le ragioni d'ambe le parti, il dì 12 maggio 1894 definì:

Esse locum translationi cathedrae episcopalis, iuxta modum determinandum a tribus viris peritis, quorum unus ab Eminentissimo, alter a capitulo, tertius a duobus praecedentibus eligatur.

Donde può ricavarsi:

a) Il Tridentino *Sess. 25 cap. 6 de ref.* ha stabilito: " Episcopis in choro et in capitulo, in processionibus et in aliis actibus sit prima sedes et locus quem ipsi elegerint, et praecipua rerum agendarum auctoritas. „

b) Nondimeno, allorchè trattasi di recar pregiudizio alla Chiesa ovvero al Capitolo, richiedesi il consenso del capitolo medesimo (L. III, tit. 10 *de iis quae fiunt a Praelatis sine consensu capituli*). È questo l'insegnamento di tutt'i canonisti, come del Barbosa *De can.* p. 42 n. 14; del Gavanto *Man. Episc.* v. *Capitulum* n. 26; del Maschat *Inst.* ad lib. III, tit. 10, n. 2; del Leurenio *For. Eccles.* in h. t. q. 108 n. 1; dello Zitelli, *Apparatus* ed. II, p. 116, n. 6.

c) Notevole è la dottrina del ch. De Herdt *Prax. Capit.* c. 16: " Regimen et administratio ecclesiae cathedralis eiusque bonorum pertinet simul ad Episcopum et Capitulum ex iuris dispositione et receptissima doctorum sententia. Quamobrem fundationes missarum et anniversariorum, cum respiciant administrationem et regimen ecclesiae, recipiendae sunt cum simultaneo consensu Episcopi et capituli. Unde in regimine et administratione ecclesiae cathedralis nec Episcopus sine consensu capituli, nec capitulum sine consensu Episcopi aliquid statuere aut mutuo consensu mutare potest. „

d) Perciò in qualunque innovazione da farsi nella Chiesa cattedrale richiedesi il consenso del Vescovo insieme e del capitolo: quegli non può far nulla senza di questo; e viceversa. Quando la concordia non possa ottenersi, la S. Sede è chiamata a dirimere la vertenza.

II.

Intorno ai processi per le cause matrimoniali.

Varsavien. Dubii quod causas matrimoniales — 16 Giu. 1894 — L'Arcivescovo di Varsavia si rivolse alla S. C. del Concilio per la soluzione di varii dubbii riguardanti le cause matrimoniali.

Uno di questi si aggirava intorno ad un interessantissimo decreto del S. Officio del dì 5 giugno 1889, (1) del tenore seguente: " Quando agitur de impedimento *disparitatis cultus,* et evidenter constat, unam partem non esse baptizatam; *ligaminis*, et certo constat primum coniugem esse legitimum et adhuc vivere; *consanguinitatis aut affinitatis* ex copula licita, et *cognationis spiritualis;* denique *clandestinitatis* in locis, ubi decretum Tridentinum *Tametsi* publicatum est, vel uti tale diu observatur, dummodo ex certo et authentico documento, vel in huius defectu ex certis argumentis evidenter constet de existentia huiusmodi impedimentorum, Ecclesiae auctoritate non dispensatorum, hisce in casibus, praetermissis solemnitatibus in Constitutione Apostolica *Dei miseratione* requisitis, matrimonium poterit ab Ordinariis declarari nullum, cum interventu tamen defensoris vinculi matrimonialis, quin opus sit secunda sententia. „

(1) Questo decreto è stato pubblicato la prima volta nel *Collectanea S. C. de Propaganda Fide*, Romae 1893 a pag. 594. N. d. R.

Or l'Arcivescovo anzidetto chiedeva: *Sitne supracitatum decretum generale pro universa Ecclesia, eatenus ut in praxi iudiciali liceat praetermittere quaedam praescripta Constitutionis Benedictinae causamque una sententia claudere?*

Trattandosi di un decreto del S. Officio, la S. C. del Concilio non ha voluto decidere da se, ma si è rivolta a quella Congregazione suprema, sommettendo ad essa il dubbio. E con data del 19 febbraio l'Assessore del S. Officio così rispondeva al Segretario della S. C. del Concilio :

" Con ufficio dei 17 Genn. u. s. n. " 6038/37, la S. V. Ill.ma e R.ma domandava una risposta al seguente " dubbio, proposto con altri, risguardanti la procedura nelle cause matrimoniali da Mons. Arcivescovo di " Varsavia: *An decretum S. O. 5 Junii 1889 generale pro universa Ecclesia eatenus sit, ut in praxi iudiciali liceat praetermittere quaedam praescripta Const. Benedictinae, causamque una sententia decidere?*

" Nella Congregazione di fer. IV 16 " corr. gli E.mi Inquisitori Generali, " con approvazione del S. Padre hanno " decretato : *Affirmative.* „

———

Gli altri dubbii mossi dall'Arcivescovo di Varsavia si contengono nei seguenti quesiti :

I. Sitne in causis nullitatis matrimonii ex quocumque titulo coram iudice spirituali agitatis necesse exigere, ut testes septimae manus producantur, an vero id in solis causis ex capite impotentiae devolutis observandum, in ceteris autem omnibus praetermitti posse?

II. Liceatne sine speciali pro unaquaque vice permissione S. Congregationis recipere instantiam et instituere processum in ordine ad efflagitandam dispensationem Sanctissimi? — Et quatenus negative ;

III. Liceatne, absoluta instructione causae ex titulo impotentiae physicae, quum inspectio corporum demonstavit virginitatem uxoris, non tamen evicit impotentiam mariti, transmittere acta causae ad S. C. pro impetranda Sanctissimi dispensatione?

IV. Si uxor virginem se esse contendens, virginitatemque suam per inspectionem evincere sustinens, maritum impotentiae insimulat,—is vero contumax est, vel, comparendo, negat, sed inspectioni succumbre renuit ; — liceatne unilateraliter, id est ad solam uxoris instantiam processum ulterius tractare ac deinceps acta ad S. C. transmittere petendae a SS.mo dispensationis causa ; an vero processus sit inhibendus veniaque S. C. in ulteriorem eius instructionem impetranda?

V. Num in supra relatis casibus (I, II et III) necessario annectendae sint non modo coniecturae defensoris, sed etiam opiniones theologi et canonistae?

La S. C., disaminati accuratamente siffatti dubbii, il dì 16 giugno 1894 così li risolse :

Ad I. Negative ad primam partem, et testimonium septimae manus stricto sensu sumptum exigi ad corroborandam confessionem coniugum quoad inconsummationem matrimonii.

Ad II. Negative.

Ad III. et IV. Affirmative.

Ad V. Negative.

Dal riferito decreto del S. Officio e dalle altre prefate dichiarazioni, vuolsi raccogliere per norma delle Curie diocesane :

a) Che si possono tralasciare le solennità prescritte nella Costituz. *Dei miseratione* di Benedetto XIV e nelle posteriori istruzioni della S. C. del Concilio, tranne solo ciò che s'attiene al difensore del vincolo, nelle cause matrimoniali di nullità, quando si tratta degl'impedimenti

di disparità di culto, e costa evidentemente che una parte non fu battezzata ;

di ligame, e certamente consta che il primo conjuge è legittimo, ed è ancor vivente ;

di consanguinità o *di affinità* per copula lecita ;

di cognazione spirituale ;

di clandestinità, nei luoghi dove il Tridentino è stato promulgato, o dove vige il decreto *Tametsi* che prescrive la celebrazione del matrimonio innanzi al proprio parroco ed a due testimoni.

Quando adunque si ha un documento autentico, ovvero prove convincenti della esistenza dei prefati impedimen-

ti, con un solo processo sommario fatto dal Vescovo, anche senza venia o delegazione apostolica, e con una sola sentenza potrà dichiararsi nullo il matrimonio. Ciò vale per tutte le diocesi dell' Orbe.

b) I testi della settima mano debbono esaminarsi sempre nelle cause matrimoniali di nullità, per qualsivoglia capo, non solamente per quello d' impotenza. Crediamo che ne siano escluse le cause di cui nel paragrafo precedente, stante la dispensa del S. Officio.

c) Allorchè il processo è rivolto ad ottenere la dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato, il processo non si può iniziare in Curia senza un'apposita delegazione della S. Sede. La ragione si è che il diritto di costruire il processo nasce dall'oggetto che devesi con sentenza giudicare, di cui quello è il mezzo. Or quando il giudice non è competente a pronunziar la sentenza, non è competente neppure a iniziare il processo, stante l' adagio *cum incompetenti impune non pareatur.* — Tutto al più il Vescovo può rivolgere alla S. Sede a nome delle parti un memoriale, in cui dichiari stragiudizialmente le ragioni su cui poggia la dimanda, giusta la Costituzione *Dei miseratione* di Benedetto XIV n. 14.

d) Quando per siffatte cause se n'è avuta dalla S. Sede la delegazione, e il processo s' è fatto colla sola ispezione fisica della donna, la quale si è trovata vergine ; quantunque non sia provata la impotenza del marito, gli atti possono benissimo mandarsi alla S. C. del Concilio per impetrar la dispensa.

e) E ciò, benchè il marito, citato in giudizio, sia stato contumace, o siasi presentato ed abbia negata l'impotenza, ma abbia ricusata l' ispezione : anche in tal caso, colla sola pruova unilaterale della donna, possono spedirsi gli atti alla S. C. per la dispensa.

f) Il diritto vuole solamente la presenza dell' avvocato del vincolo nelle cause matrimoniali; non fa d'uopo perciò del parere del teologo o del canonista nei processi vescovili, benchè suol richiederlo il più delle volte la S. C. del Concilio.

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Può lucrare l' indulgenza dell' Assoluzione generale il frate minore, che la impartisce agli altri.

Beatissime Pater,

Tres Franciscalium Generales Sanctitatem Vestram humillime supplicant ut sequentes gratias concedere dignetur.

I. Ut ad Indulgentias, quae Confessionem requirunt, lucrandas, Tertiariis saecularibus sufficiat confessos fuisse intra octo dies immediate praecedentes (etsi nec usum habeant semel in hebdomada confessionem peragere, nec in loco sit confessariorum penuria), dummodo tamen, eo die quo Indulgentia occurrit, contriti sint et in statu gratiae.

II. Ut iidem Tertiarii qui morbo impediti Ecclesiam visitare nequeunt die (vulgo) *del Perdono d' Assisi* Indulgentiam ejusmodi tamen *toties quoties* consequi possint, loco visitationis Ecclesiae ; praeter confessionem et communionem, aliud pium opus a Sanctitate Vestra praescribendum peragendo.

III. Ut Sacerdos a Superiore, vel ab Ordinario pro monialibus respective subjectis facultatem habens, dum publice Absolutionem Generalem, vel Papalem Benedictionem impetitur; si Frater Minor vel Tertiarius sit, eo ipso quo ceteris impetitur, omnes adnexas gratias ipse quoque consequatur.

Quod Deus etc.

SS.mus Dominus Noster Pius Papa IX in audientia habita die 18 Junii 1876 ab infrascripto Card. Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, ad secundum respondit : *Negative.*

Ad Primum et Tertium *benigne annuit pro gratia* (1) reliquis conditioni-

(1) Di queste due concessioni, la seconda solamente è in vigore e solo per la parte che riguarda il frate minore. La prima, essendo un privilegio dei terziarii secolari, s' intende abrogato dalla posteriore Costituz. *Misericors Dei Filius* di Leone XIII.

bus pro unaquaque Indulgentia lucranda requisitis, nec non ceteris de jure servandis.

Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis, die 18 Junii 1876.

J. Card. Ferrieri, *Praefectus.*
Dominicus Sarra, *Substitutus.*

II.

Concedonsi indulgenze a coloro che recitano il S. Rosario innanzi a ciascun mistero dipinto.

Beatissime Pater,

In quibusdam ecclesiis Fratrum Prædicatorum invaluit consuetudo recitandi vel canendi processionaliter singulas SSmi Rosarii decades coram singulis mysteriis, quorum historia vel in pariete sparsim vel in tabulis depicta est. Cum autem haec pia consuetudo plurimum conferat ad excitandam Christifidelium pietatem et ad promovendam in populis SSmi Rosarii devotionem, Fr. Marcolinus Cicognani, Procurator Generalis Ordinis, humiliter petit ut in singulis anni Dominicis vel diebus festis, Christifideles qui pium exercitium turmatim peregerint, Indulgentiam quingentorum dierum, et in festis Conceptionis, Nativitatis, Purificationis et Annunciationis B. M. V. Plenariam, applicabilem quoque animabus in Purgatorio detentis, lucrari possint et valeant.

Et Deus, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo PP. XIII, in Audentia habita die 21 Maii 1892, ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque reliquiis praepositae, benigne concessit Indulgentiam ter centum dierum semel Dominicis et aliis festis diebus acquirendam ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui pio exercitio in precibus memorato, et in ecclesiis tantummodo Ordinis Praedicatorum peragendo corde saltem contrito ac devote adstiterint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis, die 21 Maii 1892.

Aloysius *Card.* Serafini, *Praef.*
† Alex. Archiep. Nicopol., *Secr.*

III.

Concedonsi indulgenze ai confratelli di un' opera espiatoria.

Beatissime Pater,

Episcopus Sagiensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, expostulat ut Sanctitas Vestra sodalibus archiconfraternitatis, quae inscribitur *Opere Expiatorio,* id est, juvandi animabus igne Purgatorii detentis, et in capella sita in loco vulgo dicto *Montligeon* in sua dioecesi ex Brevi Apostolico erecta est, Indulgentias, uti infra, benigne concedere dignetur, nempe:

Plenariam: 1. die ingressus in prædictam archisodalitatem; 2. die festo Sanctissimi Corporis Domini Nostri Jesu Christi; 3. die festo Sancti Joseph, sponsi Beatae Mariae Virginis; 4. die festo ejusdem Beatae Mariae Virginis in coelum Assumptae, si dictis diebus festis, vel saltem uno ex septem diebus eosdem festos dies immediate subsequenti, vere poenitentes, confessi ac sacra communione refecti, aliquam ecclesiam, vel etiam publicum sacellum devote visitaverint, ibique ad mentem Sanctitatis Vestrae aliquandiu pias ad Deum preces effuderint; tandem 5. in mortis articulo, si uti supra dispositi, vel saltem corde contriti sanctissimum Jesu nomen ore sin minus mente devote invocaverint.

Partialem vero septem annorum totidemque quadragenarum semel in die lucrandam, quo publicum aliquod cœmeterium devote visitaverint, ibique aliquam precem effuderint in suffragium fidelium defunctorum. Tandem Sanctitatem Vestram humiliter etiam exorat ut sacerdotes hujus dioecesis qui ad colligenda sodalium nomina subdelegantur, saltem pro tribus infra hebdomadam diebus frui valeant privilegio altaris privilegiati.

Et Deus...

Sacra Congregatio Indulgentiis, Sa-

crisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis, die 22 Novembris 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
† Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

—

Sacra Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — 8 Giugno 1894 — La S. C. condanna e mette all' Indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

Calamassi Luigi — *L'Italia nell' età di mezzo,* divisa in due volumi — Vol. 1. *Dall' evo antico al medio — Il dominio barbarico in Italia — Cristianesimo e Papato*—Vol. 2. *Il feudalismo— L' Impero Romano-Germanico e il Papato — I Comuni e le Crociate* — Città di Castello, S. Lapi, tipografo editore, 1890 e 1891.

Calamassi Luigi —*Il compendio della Storia d' Italia* — interamente rifatto — II et III tantum idest — *Il medio evo — I tempi moderni* — Operetta che risponde ai Programmi delle Scuole ginnasiali e tecniche, utilissima, come riassunto storico, nelle Scuole ginnasiali — G. B. Paravia e Comp. 1893 e 1894. — Torino, Roma, Milano, Firenze, Napoli.

Mantegazza Paolo — *L' arte di prender marito* — per far seguito a *L' arte di prender moglie* — Milano, Fratelli Treves, Editori, 1894.

Pieraccini Abbé Ant. Curé au diocèse d' Ajaccio — *Au delà de la vie* — Fragments philosophico-théologiques sur les mystères d' outretombe — Saint Amand. — (Cher) Société anonyme de l' imprimerie Saint-Joseph, 1892.

Chabauty E. A. Chanoine á Mirebeau-du-Poiton (Vienne) — *Resumè du sistème de la Renovation* — Poitiers, Typographie Oudin et comp. — Juillet, Août, 1892.

Sabatier Paul — *Vie de S. François d'Assise* — Paris, Librairie Fisohabacher, 1894.

Renan Ernest — *Histoire du peuple d' Israël* — Tome Quatrième — Tome Cinquième — Paris, Colmann Lèvy Editeus. 1893-1894.

Martinez Cavero Agostin Abogado— *La Revolucion en el Derecho* — Madrid, Impronta de los hijos de M. G. Hernandez, 1893.

Aimer et Souffrir ou Vie de la R.de Mère Sainte-Thérèse de Jésus, Abbesse du Monastère de Sainte Claire (de Lavaur) écrite par elle même mise en ordre et annotée *Par M. l' Abbè Roques*, Archiprête de Lavaur — Appendice sur la vie et la morte de M. l' Abbé Roques — Tom. I. Troisiéme Edition — Toulouse Ed. Privat libraire, 45 rue de Tourneurs — Lavaur, Monastére de Sainte-Claire, 1886 — Tom. II *(ut supra)* — Dec. S. O. Fer. IV. 15 Decembris 1893.

Vues sur le Sacerdoce et l' Oeuvre sacerdotale (cum hacce epigraphe: *Le prêtre est un autre Christ*) — Extrait de la Vie de la R. Mére Sainte Thérèse de Jesus, Abbesse du Monastère de Sainte Claire (Lavaur). Troisième Edition—*Publiée avec autorisation de l'Ordinaire* (Toulouse et Lavaur, ut supra) 1886—Decr. eodem.

Marchese Virginio—*La riforma del Clero secondo il Concilio di Trento*— Torino, 1884.

Id. — *Difesa del libro: La riforma del Clero secondo il Concilio di Trento* — Torino, 1884.

Id. — *La conversione dei Protestanti per mezzo del Concilio di Trento*—Torino, 1885.

Id.—*Il Diaconato Cattolico e la Questione Sociale*—Torino, 1891—Proscr. Decr. S. Officii 9 Martii 1892—Auctor laudabiliter se subiecit et opuscula reprobavit.

Mivart S.t George — *Happiness in Hell.* (Nineteenth Century) — London, December 1892 et *The Happiness in Hell* ibidem, Feb. 1893 et *The Happiness in Hell,* ibidem. Apr. 1893 — Proscr. Decr. S. Off. 19 Iulii 1893 — Auctor laudabiliter se subiecit et opuscula reprobavit.

—

SULLA MUSICA SACRA

NOVELLE DISPOSIZIONI DELLA S. C. DE'RITI

I.

Circolare ai Vescovi.

Ill.mo e R.mo Signore,

Benchè il Regolamento per la Musica Sacra, comunicato con autorizzazione Pontificia dalla S. Congregazione de' Riti all' Episcopato Italiano il 24 Settembre 1884, contenesse molte savie norme per questa importante parte della liturgia ecclesiastica; pur tuttavia nè poche nè lievi difficoltà si opposero nel maggior numero delle Diocesi alla sua esatta osservanza.

A rimuovere siffatti ostacoli, ed a procurare che in ciascuna Chiesa la musica sia degna della Casa di Dio, il Santo Padre, dopo aver fatte interrogare i principali Maestri dell' arte musicale, e conosciuto il parere di molti Ordinarî delle diverse parti d' Italia, dispose che la stessa S. Congregazione in plenaria adunanza sottoponesse a maturo esame il grave argomento, e indicasse quali delle prescritte regole dovessero meglio chiarirsi, quali modificarsi, e quali istruzioni aggiungersi per ottenere più facilmente il bramato intento.

Frutto di questa ben ponderata discussione è il nuovo Regolamento, che, dopo la formale approvazione di Sua Santità, s' invia qui accluso alla S. V. Ill.ma e R.ma.

Delle due parti, in che esso si divide, la prima contiene le norme generali, da osservarsi nella composizione ed esecuzione della musica Ecclesiastica ; l' altra le istruzioni per promuoverne lo studio, e insieme per impedire che si oltrepassino i limiti assegnati ai cultori di quest' arte, e si menomi comechessia l' autorità della Chiesa in tutto ciò che concerne il culto divino.

Inoltre, essendosi in questi ultimi anni ravvivate le antiche discussioni sul canto fermo, non ostante i molteplici atti della Santa Sede che lo riguardano, la Santità Sua volle altresì che questo argomento fosse di nuovo trattato, e le insorte questioni esaminate e risolute dalla S. Congregazione. La quale, tenuto presente tuttociò che all' uopo erasi proposto, ha giudicato non doversi recedere dalle già emesse prescrizioni. Ciò rilevasi dal Decreto, che, sanzionato anch' esso dalla Suprema Autorità Pontificia, è parimenti unito alla presente Circolare.

La S. Congregazione invita quindi la S. V. Ill.ma, anche in nome del Santo Padre, a procurare col suo ben noto zelo l' esatto adempimento di queste disposizioni, le quali, mentre giovano ad allontanare ogni cagione di dispiacevoli controversie, rendono più facile nelle diverse funzioni ecclesiastiche l' uso della musica corrispondente al sacro rito.

Adempito così all' officio che gli incombeva, il sottoscritto gode di confermarsi con perfetta stima ed osservanza.

Di V. S. Ill.ma e R.ma
Dalla Segreteria della S. C. R.
li 21 Luglio 1894.

Aff.mo come Fratello
Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *S. R. C. Praefectus.*
Luigi Tripepi, *Segretario.*

II.

Regolamento per la Musica Sacra.

La Sacra Congregazione de'Riti, nelle Adunanze Ordinarie del 7 e 12 Giugno 1894, dopo matura discussione, ha approvato il seguente Regolamento per la Musica Sacra

PARTE I.

Norme Generali per la musica da usarsi nelle funzioni ecclesiastiche.

Art. 1. —Ogni composizione musicale informata allo spirito della sacra funzione che accompagna, rispondendo religiosamente al significato del rito e delle parole, muove a devozione i fedeli, e quindi è degna della Casa di Dio.

Art. 2. — Tale è il Canto Gregoriamo, che la Chiesa riguarda come veramente suo, e quindi il solo che adotta nei libri liturgici da esse approvati.

Art. 3. — Il Canto Polifono ezian-

dio, come anche il Canto Cromatico, purchè forniti delle suddette doti, possono convenire alle sacre funzioni.

Art. 4. — Nel genere polifonico viene riconosciuta degnissima della Casa di Dio la musica di Pierluigi da Palestrina e dei suoi buoni imitatori; come, per la Musica Cromatica, si riconosce degna del culto divino quella che ci venne trasmessa fino ai nostri giorni da accreditati Maestri di varie Scuole italiane ed estere, e specialmente dai Maestri Romani, le cui composizioni furono lodate più volte dalla competente Autorità siccome veramente sacre.

Art. 5. — Essendo ben noto che una composizione anche ottima di musica polifonica può divenire sconveniente per una cattiva esecuzione; in tal caso si adoperi nelle funzioni strettamente liturgiche il Canto Gregoriano.

Art. 6. — La musica figurata da organo deve in genere rispondere all' indole legata, armonica e grave di questo strumento. L' accompagno istrumentale deve sostenere decorosamente il canto, e non opprimerlo. Nei preludii ed interludii così l' organo come gli strumenti conservino sempre il carattere sacro, corrispondente al sentimento della funzione.

Art. 7. — L'idioma da usarsi nei cantici durante le solenni funzioni strettamente liturgiche sia la lingua propria del rito, ed i testi *ad libitum* si prendano dalla Sacra Scrittura, dall' Officiatura, o da inni e preci approvate dalla Chiesa.

Art. 8. — Nelle altre funzioni si potrà usare la lingua volgare, prendendo le parole da divote ed approvate composizioni.

Art. 9. — È severamente proibita in Chiesa ogni musica per canto, o per suono d' indole profana, specialmente se ispirata a motivi, variazioni e reminiscenze teatrali.

Art. 10. — Per provvedere al rispetto dovuto alle parole liturgiche, ed escludere la prolissità della sacra funzione, è proibito ogni canto, nel quale le parole si trovino anche in minima parte omesse, o trasportate fuori di senso, o indiscretamente ripetute.

Art. 11. — È proibito il dividere in pezzi affatto staccati quei versetti, che sono necessariamente collegati fra loro,

Art. 12 — È vietato l'improvvisare, detto *a fantasia*, sull' organo a chiunque nol sappia fare convenientemente, cioè in modo da rispettare non solo le regole dell' arte musicale, ma quelle altresì che tutelano la pietà ed il raccoglimento dei Fedeli.

PARTE II.

Istruzione per promuovere lo studio della Musica Sacra, e per allontanarne gli abusi.

I. Essendo la Musica Sacra parte della Liturgia, si raccomanda ai Rmi Ordinarî di prenderne cura speciale, e di farne argomento di opportune prescrizioni, soprattutto nei Sinodi Diocesani e Provinciali, sempre però conformi al presente Regolamento. Il concorso dei laici è ammesso sotto la vigilanza e dipendenza dei rispettivi Ordinarî. Non si possono formar comitati, nè tenere congressi senza l' espresso consenso dell' Autorità ecclesiastica; la quale per la Diocesi è il Vescovo, per la Provincia il Metropolita coi suoi Suffraganei. I periodici di Musica Sacra non possono pubblicarsi senza l' *imprimatur* dell' Ordinario. È al tutto proibita qualsia discussione sugli articoli del presente Regolamento. Nelle altre materie poi risguardanti la Musica Sacra, essa è lecita, purchè 1° si osservino le leggi della carità: 2° nessuno si eriga a maestro e giudice altrui.

II. I R.mi Ordinarî faranno esattamente adempire dai Chierici l' obbligo di studiare il canto fermo, quale specialmente si rinviene nei libri approvati dalla Santa Sede. Quanto poi agli altri generi di musica ed al suono dell' organo, non ne prescriveranno ai Chierici l' obbligo, per non distoglierli dagli studî più gravi, ai quali debbono attendere. Se però alcuni di essi siano già istruiti in tal genere di studî, o ne mostrino particolare disposizione, potranno loro permettere di perfezionarsi nei medesimi.

III. Invigilino assai i medesimi Rmi Ordinarî sui Parrochi e Rettori di Chiese, affinchè non permettano esecuzioni musicali contrarie alle norme del pre-

sente Regolamento : valendosi ancora secondo il loro arbitrio e prudenza, delle pene canoniche contro i disobbedienti.

IV. Colla pubblicazione del presente Regolamento, e sua comunicazione ai Rmi Ordinarî d' Italia, è abrogato qualsiasi atto precedente sullo stesso argomento.

La Santità di Nostro Signore LEONE PAPA XIII, in seguito di relazione fattale dal sottoscritto Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione de' Riti, si è degnata confermare e sanzionare in ogni sua parte il precedente Regolamento, ordinandone la pubblicazione, il dì 6 Luglio 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Luigi Tripepi, *Segretario.*

III.

Circa le edizioni dei libri di canto corale.

Decretum — 7 Iulii 1894 — Quod S. Augustinus ceterique Patres saepenumero docuerunt de cantus ecclesiastici decore et utilitate, *ut, per oblectamenta aurium, infirmior animus in affectum pietatis assurgat* (1); id Romanorum Pontificum auctoritas sibi integre eximieque perficiendum semper attribuit— Quapropter in hoc Catholicae Liturgiae munus ita Gregorius cognomine Magnus curas ac studia contulit, ut vel ipsam appellationem ab eo sacri concentus sint mutuati. Alii vero, processu temporum, Pontifices, quum nescii non essent quantam huius rei partem sibi divini cultus vindicaret dignitas, immortalis decessoris sui vestigiis insistentes, Gregorianum cantum non modo ad receptam, eandemque probatissimam, numeri formam revocandum, sed etiam ad aptiorem melioremque exemplaris rationem exigendum indesinenter curarunt. Praesertim, post Tridentinae Synodi vota et sanctiones, atque Missalis Romani diligentissime exarati emendationem, Pii V praecepto et auctoritate peractam, de promovendo liturgico cantu magis in dies assidua excelluit solertia Gregorii XIII, Pauli V ac caeterorum, qui, ad incolume Liturgiae decus tuendum, nihil potius et antiquius habuerunt, quam ut rituum uniformitati, sacrorum etiam concentuum uniformitas ubique responderet. Qua in re illud Apostolicae Sedis sollicitudinem iuvit praecipue, quod ipsi curae fuerit Graduale, accurate recognitum et ad simpliciores modos reductum, Ioanni Petro Aloisio Praenestino elaborate praeclareque adornandum committere. Nam mandatum, ut erat dignum homine officii sui perstudioso, docte ille complevit; et celeberrimi magistri praestare valuit industria, ut, iuxta prudentissimas normas, servatisque genuinis characteribus, liturgici concentus reformatio iure conficeretur. Opus tanti momenti illustres Petri Aloisii Praenestini discipuli, insigne eius magisterium et documenta secuti, typis Mediceis Romæ excudendum, Pontificum voluntate, susceperunt. — Incoepta tamen huiusmodi experimenta et conatus non nisi aetati huic demum nostrae absolvere est concessum. Quum enim sa. me. Pius IX liturgici cantus unitatem feliciter inducere quam maxime in votis haberet, a S. R. C. assignandam, eiusdemque ductu et auspiciis muniendam, peculiarem virorum Gregoriani cantus laude praestantium Commissionem in Urbe instituit; eiusque examini editionem subiecit, qua denuo in lucem evulgaretur Graduale Romanum, typis olim Mediceis impressum et Apostolicis Pauli V Litteris approbatum. Hanc dein editionem saluberrimo opere absolutam, parique studio et opportunis inductis emendationibus, ad normas a Commissione praescriptas, revisam, sibi valde probari haud semel ostendit, atque authenticam declarare non dubitavit suis Brevibus Litteris, die 30 Maii 1873, datis, quarum illa est sententia : " *Hanc ipsam dicti Gradualis Romani editionem Reverendissimis locorum Ordinariis, iisque omnibus quibus Musices sacrae cura est, magnopere commendamus; eo vel magis, quod sit Nobis maxime in votis, ut cum in ceteris, quae ad Sacram Liturgiam pertinent, tum etiam in cantu, una, cunctis in locis ac Dioecesibus, eademque ratio servetur, qua Romana utitur Ecclesia.* „ — Antecessoris Sui adproba-

(1) *Confess.* L. x, c. 33, n. 3.

tionem decreto confirmare atque extendere e re esse duxit Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII. Litteris enim Apostolicis, die 15 Novembris anno 1878, primae Antiphonarii partis, quae Horas diurnas complectitur, novam editionem, ab iisdem viris per S. R. C. deputatis, egregie sane, ut decebat musicos eruditos, atque intelligenter revisam, peculiari commendatione est prosequutus, his sapienter ad Episcopos omnesque Musicae Sacrae cultores verbis usus: " *Itaque memoratam editionem a viris ecclesiastici cantus apprime peritis, ad id a SS. Rituum Congregatione deputatis, revisam probamus atque authenticam declaramus, Reverendissimis locorum Ordinariis caeterisque, quibus Musices Sacrae cura est, vehementer commendamus, id potissimum spectantes, ut sic cunctis in locis ac Dioecesibus, cum in caeteris, quae ad Sacram Liturgiam pertinent, tum etiam in cantu, una eademque ratio servetur, qua Romana utitur Ecclesia* ".

Verum, quemadmodum post Pontificium Pii IX Breve de Graduali, ad ipsam editionis adprobationem in dubium vocandam, controversiae pluries subortae et obstacula sunt permota, ob quae S. R. C. die 14 Aprilis an. 1877, sui muneris esse persensit editionem authenticam adserere, suoque suffragio penitus confirmare; haud aliter, post Apostolicas etiam Leonis XIII Litteras, quin finem contentionibus facerent, sibi adhuc integrum putaverunt nonnulli consilia et decreta negligere de instituto cantus ecclesiastici, constanti Romanae Liturgiae ratione et usu comprobati. Immo, choricis Ecclesiae libris in lucem prolatis, totaque hac re ad exitum egregie perducta, largiores evasere disputationes; et in conventu cultorum liturgici cantus anno 1882 Aretii habito, validius excitatae censurae eos moerore affecerunt, qui, in ecclesiastici concentus uniformitate, Apostolicae Sedi unice obtemperandum iure meritoque existimant. Quum autem qui Aretium hanc ob causam contenderant, vota quaedam seu postulata de eadem re non tantum in populum prodiderint, verum etiam Sanctissimo Domino Nostro Leoni XIII formulis concinnata exhibuerint, Pontifex idem, negotii gravitate permotus, ut sacrorum concentuum, potissimum vero Gregoriani cantus, unitati et dignitati consuleret, vota illa seu postulata in examen adducenda assignavit peculiari Coetui ab se delecto quorumdam Patrum Cardinalium Sacris tuendis Ritibus Praepositorum. Qui, omnibus mature perpensis, exquisitisque insignium quoque virorum sententiis, die 10 Aprilis anno 1883 sine ulla dubitatione decernendum censuerunt: " *Vota seu postulata ab Aretino Conventu superiore anno emissa, ac Sedi Apostolicae ab eodem oblata pro liturgico cantu Gregoriano ad vetustam traditionem redigendo, accepta uti sonant recipi probarique non posse. Quamvis enim ecclesiastici cantus cultoribus integrum liberumque semper fuerit ac deinceps futurum sit, eruditionis gratia, disquirere quaenam vetus fuerit ipsius ecclesiastici cantus forma, variaeque eiusdem phases, quemadmodum de antiquis Ecclesiae ritibus ac reliquis Sacrae Liturgiae partibus eruditissimi viri cum plurima commendatione disputare et inquirere consueverunt; nihilominus eam tantum uti authenticam Gregoriani cantus formam atque legitimam hodie habendam esse, quae, iuxta Tridentinas sanctiones, a Paulo V, Pio IX sa. me. et Sanctissimo Domino Nostro Leone XIII atque a Sacra Rituum Congregatione, iuxta Editionem nuper adornatam, rata habita est et confirmata, utpote quae unice eam cantus rationem contineat, qua Romana utitur Ecclesia. Quocirca de hac authenticitate et legitimitate, inter eos, qui Sedis Apostolicae auctoritati sincere obsequuntur, nec dubitandum neque amplius disquirendum esse.* "

Attamen postremis hisce annis, diversas ab causas, pristinae difficultates iterum interponi, recentesque immo concertationes instaurari visae sunt, quae vel ipsam quum huius Editionis tum cantus in ea contenti genuinitatem aut infirmare aut penitus impetere aggrederentur. Neque etiam defuere qui ex desiderio, quo Pius IX et Leo XIII, Pontifices Maximi, ecclesiastici cantus uniformitatem summopere commendatam habuerunt, alios

quoscumque cantus, in Ecclesiis peculiaribus iampridem adhibitos, omnino vetari inferrent. Ad haec dubia satius enucleanda, omnesque in posterum ambiguitates arcendas, Sanctitas Sua iudicium hac de re deferendum constituit Congregationi Ordinariae omnium Patrum Cardinalium Sacris tuendis Ritibus Praepositorum, qui, in coetibus ad diem 7 et 12 Iunii nuper elapsi convocatis, resumptis omnibus ad rem pertinentibus aliisque mox exhibitis mature perpensis, unanimi responderunt sententia: " *Servandas esse dispositiones sa. me. Pii IX in Brevi* " *Qui choricis* „ *diei 30 Maii 1873; Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII in Brevi* " *Sacrorum Concentuum* „ *diei 15 Novembris 1878; ac S. R. C. in Decreto diei 26 Aprilis 1883.* „ — Quod autem ad libertatem attinet, qua Ecclesiae peculiares cantum legitime invectum et adhuc adhibitum possint retinere, Sacra eadem Congregatio decretum illud iterandum atque inculcandum statuit, quo, in cœtu die 10 Aprilis an. 1883 habito, plurimum hortabatur omnes locorum Ordinarios aliosque ecclesiastici cantus cultores, ut Editionem praefatam in Sacra Liturgia, ad cantus uniformitatem servandam, adoptare curarent, quamvis illam, iuxta prudentissimam Sedis Apostolicae agendi rationem, singulis Ecclesiis non imponeret.

Facta autem de his omnibus per infrascriptum S. R. C. Praefectum Sanctissimo Domino Nostro Leoni XIII fideli relatione, Sanctitas Sua Decretum Sacrae Congregationis ratum habuit, confirmavit, et publici iuris fieri mandavit die 7 Iulii an. 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*
Aloisius Tripepi S. R. C. *Secretarius.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

EPISTOLA APOSTOLICA

PRINCIPIBUS POPULISQUE UNIVERSIS.

LEO PP. XIII.

SALUTEM ET PACEM IN DOMINO.

(Cont. e fine—V. pag. 101—105 di q. p.)

Ad plenum optatissimae unitatis concentum, reliquum est ut ad eos, quotquot toto orbe sunt, transgrediatur oratio, quorum in salute diu evigilant curae cogitationesque Nostrae: catholicos intelligimus, quos romanae professio fidei uti obedientes facit Apostolicae Sedi, ita tenet cum Iesu Christo coniunctos. Non ii quidem ad veram sanctamque unitatem cohortandi, quippe cuius iam sunt, divina bonitate, compotes: monendi tamen ne, ingravantibus undique periculis, summum Dei beneficium socordia atque ignavia corrumpant. — Huius rei gratiâ, quae Nosmetipsi gentibus catholicis vel universis vel singulis alias documenta dedimus, ex iis cogitandi agendique normam opportune sumant: illudque imprimis velut summam sibi legem statuant, magisterio auctoritatique Ecclesiae non anguste, non diffidenter, sed toto animo et perlibente voluntate omnibus in rebus esse parendum. — Qua in re animum advertant, illud quam valde sit unitati christianae perniciosum, quod germanam formam notionemque Ecclesiae varius opinionum error passim obscuravit, delevit. Ea quippe, Dei conditoris voluntate ac iussu, societas est genere suo perfecta: cuius officium ac munus est imbuere praeceptis institutisque evangelicis genus humanum, tuendâque integritate morum et christianarum exercitatione virtutum, ad eam, quae unicuique hominum proposita in caelis est, felicitatem adducere. Quoniamque societas est, uti diximus, perfecta, idcirco vim habet virtutemque vitae, non exstrinsecus haustam, sed consilio divino et suapte naturâ insitam: eademque de caussa nativam habet legum ferendarum potestatem, in iisque ferendis rectum est eam subesse nemini: itemque aliis in rebus, quae sint iuris sui, oportet esse liberam. Quae tamen libertas non est eiusmodi, ut ullum det aemulationi invidiaeque locum: non enim potentiam consectatur Ecclesia, neque ulla cupiditate sua impellitur, sed hoc vult, hoc expetit unice, tueri in hominibus officia virtutum, et hac ratione, hac via, sempiternae eorum saluti consulere. Ideoque facilitatem indulgentiamque maternam

adhibere solet : imo etiam non raro contingit, ut plura temporibus civitatum tribuens, uti iure suo abstineat: quod sane pacta ipsa abunde testantur cum imperiis saepe conventa. — Nihil magis ab ea alienum, quam rapere ad se quicquam de iure imperii : sed vicissim vereatur imperium necesse est iura Ecclesiae, caveatque ne ullam ex iis partem ad se traducat.—Nunc vero, si res et facta spectentur, cuiusmodi est temporum cursus ? Ecclesiam videlicet suspectam habere, fastidire, odisse, invidiose criminari nimis multi consuevere : quodque multo gravius, id agunt omni ope et contentione, ut ditioni gubernatorum civitatis faciant servientem. Hinc sua ipsi et erepta bona, et deducta in angustum libertas : hinc alumnorum sacri ordinis circumiecta difficultatibus institutio: perlatae in Clerum singulari severitate leges: dissolutae, prohibitae, optima christiani nominis praesidia, religiosorum sodalitates: brevi, *regalistarum* praecepta atque acta acerbius renovata. Hoc quidem est vim afferre sanctissimis Ecclesiae iuribus: quod maxima gignit civitatibus mala, propterea quod cum divinis consiliis aperte pugnat. Princeps enim atque opifex mundi Deus, qui hominum congregationi et civilem et sacram potestatem providentissime praeposuit, distinctas quidem permanere eas voluit, at vero seiunctas esse et confligere vetuit. Quin immo cum Dei ipsius voluntas, tum commune societatis humanae bonum omnino postulat, ut potestas civilis in regendo gubernandoque cum ecclesiastica conveniat. Hinc sua et propria sunt imperio iura atque officia, sua item Ecclesiae : sed alterum cum altera concordiae vinclo colligatum esse necesse est. — Ita sane futurum, ut Ecclesiae imperiique necessitudines mutuae ab illa sese expediant perturbatione, quae nunc est, non uno nomine improvida, bonisque omnibus permolesta : pariterque impetrabitur, ut non permixtis, neque dissociatis utriusque rationibus, reddant cives *quae sunt Caesaris Caesari, quae sunt Dei, Deo.*

Simili modo magnum unitati discrimen ab ea hominum secta impendet, quae *Massonica* nominatur, cuius funesta vis nationes praesertim catholicas iamdiu premit. Turbulentorum temporum nacta favorem, viribusque et opibus et successu insolescens, dominatum suum firmius constabilire, latiusque propapagare summa ope contendit. Iamque ex latebra et insidiis in lucem erupit civitatum, atque in hac Urbe ipsa, catholici nominis principe, quasi Dei numen lacessitura consedit. Quod vero calamitosissimum est, ubicumque vestigium posuit, ibi in omnes sese ordines in omniaque instituta reipublicae infert, si tandem summam arbitriumque obtineat. Calamitosissimum id quidem; eius enim manifesta est quum opinionum pravitas tum consiliorum nequitia. Per speciem vindicandi iuris humani civilisque societatis instaurandae, christianum nomen hostiliter petit: traditam a Deo doctrinam repudiat : officia pietatis, divina sacramenta, tales res augustiores, tamquam superstitiosa vituperat: de matrimonio, de familia, de adolescentium institutione, de privata omni et publica disciplina, christianam formam detrahere nititur, omnemque humanae et divinae potestatis reverentiam ex animo evellere populorum. Praecipit vero colendam homini esse naturam, atque huius unius principiis aestimari ac dirigi veritatem, honestatem, iustitiam oportere. Quo pacto, uti perspicuum est, compellitur homo ad mores fere vitaeque consuetudinem ethnicorum, eamque multiplicatis illecebris vitiosiorem.—Hac de re, quamquam alias a Nobis gravissimeque est dictum, Apostolica tamen vigilantia adducimur in idem ut insistamus, etiam atque etiam monentes, in tam praesenti periculo nullas esse cautiones tantas, quin suscipiendae sint maiores. Clemens prohibeat Deus nefaria consilia : sentiat tamen atque intelligat populus christianus, indignissimum sectae iugum excutiendum aliquando esse: excutiantque enixius, qui durius premuntur, Itali et Galli. Quibus armis, qua ratione id rectius possint,

iam Nos ipsi demonstravimus: neque victoria incerta eo fidentibus duce, cuius perstat divina vox: *Ego vici mundum* (1).

Utroque depulso periculo, restitutisque ad fidei unitatem imperiis et civitatibus, mirum quam efficax medicina malorum et quanta bonorum copia manaret. Praecipua libet attingere.

Pertinet primum ad dignitatem ac munera Ecclesiae: quae quidem receptura esset honoris gradum debitum, atque iter suum et invidia vacuum et libertate munitum pergeret, administra evangelicae veritatis et gratiae; idque singulari cum salute civitatum. Ea enim cum magistra sit et dux hominum generi a Deo data, conferre operam potest praecipue accommodatam maximis temporum conversionibus in commune bonum temperandis, caussis vel impeditissimis opportune dirimendis, recto iustoque, quae firmissima sunt fundamenta reipublicae provehendo.

Praeclara deinde coniunctionis inter nationes accessio fieret, desideranda maxime hoc tempore, ad taetra bellorum discrimina praecavenda. — Ante oculos habemus Europae tempora. Multos iam annos plus specie in pace vivitur, quam re. Insidentibus suspicionibus mutuis, singulae fere gentes pergunt certatim instruere sese apparatu bellico. Improvida adolescentium aetas procul parentum consilio magisterioque in pericula truditur vitae militaris: validissima pubes ab agrorum cultura, a studiis optimis, a mercaturis, ab artificiis, ad arma traducitur. Hinc exhausta magnis sumptibus aeraria, attritae civitatum opes, afflicta fortuna privatorum: iamque ea, quae nunc est, veluti procincta pax diutius ferri non potest. Civilis hominum coniunctionis talemne esse naturâ statum? Atqui hinc evadere, et pacem veri nominis adipisci, nisi Iesu Christi beneficio, non possumus. Etenim ad ambitionem, ad appetentiam alieni, ad aemulationem cohibendam, quae sunt maximae bellorum faces, christiana virtute imprimisque iustitia, nihil est aptius: cuius ipsius virtutis munere tum iura gentium et religiones foederum integra esse possunt, tum germanitatis vincula firmiter permanere, eo persuaso: *Iustitia elevat gentem* (2).

Pariter domi suppetet inde praesidium salutis publicae multo certius ac validius, quam quod leges et arma praebent. Siquidem nemo non videt, ingravescere quotidie pericula incolumitatis et tranquillitatis publicae, cum seditiosorum sectae, quod crebra testatur facinorum atrocitas, in eversiones conspirent atque excidia civitatum. Scilicet magna contentione agitatur ea duplex causa, quam *socialem*, quam *politicam* appellant. Utraque sane gravissima: atque utrique sapienter iusteque dirimendae, quamvis laudabilia studia, temperamenta, experimenta sint in medio consulta, tamen nihil aliud tam opportunum fuerit, quam si passim animi ad conscientiam regulamque officii ex interiore fidei christianae principio informentur. —De *sociali* causa in hanc sententiam a Nobis non multo ante, datâ operâ, tractatum est, sumptis ab Evangelio, itemque a naturali ratione principiis. — De caussa *politica*, libertatis cum potestate conciliandae gratiâ, quas multi notione confundunt et re intemperanter distrahunt, ex christiana philosophia vis derivari potest perutilis. Nam hoc posito, et omnium assensu approbato, quaecumque demum sit forma reipublicae, auctoritatem esse a Deo, continuo ratio perspicit, legitimum esse in aliis ius imperandi, consentaneum in aliis officium parendi, neque id dignitati contrarium, quia Deo verius quam homini paretur: a Deo autem *iudicium durissimum iis qui praesunt* denuntiatum est, nisi personam eius recte iusteque gesserint. Libertas vero singulorum nemini potest esse suspecta et invisa, quia nocens nemini, in iis quae vera sunt, quae recta, quae cum publica tranquillatate coniunc-

(1) Io. XVI, 33.

(2) Prov. XIV, 34.

ta, versabitur. — Denique si illud spectetur, quid possit populorum ac principum parens et conciliatrix Ecclesia, ad utrosque iuvandos auctoritate consilioque suo nata, tum maxime apparebit quantum salutis communis intersit ut gentes universae inducant animum idem de fide christiana sentire, idem profiteri.

Ita quidem cogitantes ac toto animo concupiscentes, longe intuemur qualis esset rerum ordo in terris futurus, nec quidquam novimus consequentium bonorum contemplatione iucundius. Fingi vix animo potest, quantus ubique gentium repente foret ad omnem excellentiam prosperitatemque cursus, constituta tranquillitate et otio, incitatis ad incrementa litteris, conditis insuper auctisque christiano more, secundum praescripta Nostra, agricolarum, opificum, industriorum consociationibus, quarum ope et vorax reprimatur usura, et utilium laborum campus dilatetur.

Quorum vis beneficiorum, humanarum atque excultarum gentium nequaquam circumscripta finibus, longe lateque, velut abundantissimus amnis, deflueret. Illud enim est considerandum, quod initio diximus, gentes multitudine infinitas plura iam saecula et aetates praestolari, a quo lumen veritatis humanitatisque accipiant. Certe, quod pertinet ad sempiternam populorum salutem, aeternae mentis consilia longissime sunt ab hominum intelligentia remota: nihilominus si per varias terrarum plagas tam est adhuc infelix superstitio diffusa, id non minima ex parte vitio dandum subortis de religione dissidiis. Nam, quantum valet mortalis ratio ex rerum eventis existimare, hoc plane videtur Europae munus assignatum a Deo, ut christianam gentium humanitatem ad omnes terras sensim perferat. Cuius tanti operis initia progressusque, superiorum aetatum parta laboribus, ad laeta incrementa properabant, cum repente discordia saeculo XVI deflagravit. Discerpto disputationibus dissidiisque nomine christiano, extenuatis Europae per contentiones et bella viribus, funestam temporum vim sacrae expeditiones sensere. Insidentibus discordiae caussis, quid mirum si tam magna pars mortalium moribus inhumanis et vesanis ritibus implicita tenetur? Omnes igitur pari studio demus operam ut concordia vetus, communis boni caussâ, restituatur. Eiusmodi reconciliandae concordiae, pariterque beneficiis christianae sapientiae late propagandis, opportuna maxime fluunt tempora, propterea quod humanae fraternitatis sensa nunquam altius in animos pervasere, neque ulla aetate visus homo sui similes, noscendi opitulandique caussâ, studiosius anquirere. Immensos terrarum marisque tractus celeritate incredibili curros et navigia transvehuntur: quae sane egregios usus afferunt, non ad commercia tantummodo curiositatemque ingeniosorum, sed etiam ad verbum Dei ab ortu solis ad occasum late disseminandum.

Non sumus nescii, quam diuturni laboriosique negotii sit rerum ordo, quem restitutum optamus: nec fortasse deerunt, qui Nos arbitrentur nimiae indulgere spei, atque optanda magis, quam expectanda quaerere. Sed Nos quidem spem omnem ac plane fiduciam collocamus in humani generis Servatore Iesu Christo, probe memores, quae olim et quanta per stultitiam Crucis et praedicationis eius patrata sint, *huius mundi* obstupescente et confusa *sapientia*. — Principes vero et rectores civitatum nominatim rogamus, velint pro civili prudentia sua et fideli populorum cura consilia Nostra ex veritate aestimare, velint auctoritate et gratia fovere. Quaesitorum fructuum si vel pars provenerit, non id minimi fuerit beneficii loco in tanta rerum omnium inclinatione, quando impatientia praesentium temporum cum formidine iungitur futurorum.

Extrema saeculi superioris fessam cladibus trepidamque perturbationibus Europam reliquere. Haec, quae ad exitum properat aetas, quidni, versa vice, humano generi hereditate transmittat auspicia concordia cum spe maximorum

bonorum, quae unitate fidei christianae continentur ?

Adsit optatis votisque Nostris *dives in misericordia Deus, cuius in potestate tempora sunt et momenta*, benignissimeque implere maturet divinum illud Iesu Christi promissum, *fiet unum ovile et unus pastor* (1).

Datum Romae apud S. Petrum die xx Iunii anno MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri decimoseptimo.

LEO PP. XIII.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 105—112 di q. Parte)

73.

Che cosa possa pretendere il coniuge superstite quando non gli si dà la legittima in usufrutto, ma in proprietà.

D. — Teodoro, non avendo avuti altri figli dal secondo matrimonio con Clelia, versando in pericolo di morte, le dona in proprietà il quinto di ciò che accorda la legge civile al coniuge superstite in usufrutto, e dispone del resto della sua possidenza, ch'è tutta in contanti, a favore dei soli discendenti. Clelia, credendosi defraudata nel suo diritto, prima che avvenga la divisione, di accordo con uno degli eredi, invola certa somma considerevole, dividendosela egualmente, fino a raggiungere con ciò la metà o due terzi della legittima di lei.—Si chiede : 1.° Operò bene Teodoro?—2.° Clelia può possedere come cosa sua la metà o due terzi di quanto le sarebbe spettato vita sua durante in solo usufrutto ? — 3.° In caso d' obbligo a restituire, Clelia è tenuta per la sua sola rata, ovvero *in solidum* col complice ?

R. Il cardine della quistione, consiste nel vedere in che proporzione sta l' usufrutto vitalizio colla proprietà. — Imperocchè è certo 1.° che la legittima non si può ledere neanco in coscienza. — È certo 2.° che al coniuge superstite, in concorrenza di figli, spetta per legge una quota eguale a quella di ciascun figlio, ma in usufrutto (C. C. art. 753). Or quando il coniuge defunto abbia lasciato al superstite non la intera quota vitalizia, ma solo il quinto di essa in proprietà, quest' ultimo ha diritto di rinunziare alla eredità testamentaria, e ripetere la sua quota legittima. Ma se non la ripete, può prendere un dippiù, ed in che proporzioni ?

Non è sì facile diffinir questo punto. Al 5 °/$_0$ un quinto di proprietà equivale a quattro annate di rendita ; una metà, a dieci annate di rendita, meno l' interesse anticipato a scalare. Sembra a noi che per ben determinare il cambio del vitalizio in proprietà, occorre tener conto della età della persona pensionata, e degli anni che approssimativamente può vivere, com'è uso presso le società di assicurazioni. Crediamo che il limite della vita possa essere da' 70 agli 80 anni o poco più, giusta l' oracolo del Salmista (Ps. 89, 9): " Anni nostri sicut aranea meditabuntur, dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni ; si autem in potentatibus octoginta anni, et amplius eorum labor et dolor. „ Se adunque alla morte del coniuge, il superstite conta 50 anni, avrebbe diritto ad un capitale ch' equivalga a 30 anni d' interessi ; se ne conta 60, avrebbe diritto ad un capitale ch' equivalga a 20 anni. Ma poichè la morte può coglierlo in ogni età, e la durata della sua vita è dubbia, in tal caso potrà regolarsi *pro rata dubii*, vale a dire il capitale potrà scemarsi della metà, o anche di più se vi ha ragioni speciali di morte prematura.

Premesse queste generali considerazioni, scendiamo al caso, e rispondiamo al 1.° quesito. Teodoro che, invece della quota legittima vitalizia, lasciò alla moglie il solo quinto di detta quota in proprietà, operò bene ? Crediamo che no, a meno che la moglie non fosse così innanzi negli anni, da doversi prevedere prossima la sua fine, e a meno che la moglie non avesse di propria volontà consentito.

Al 2.° — Clelia può possedere come cosa sua la metà o due terzi di quanto le sarebbe spettato vita sua durante in solo usufrutto ? La risposta dipende dalla età di Clelia e dalla presunzione della durata di sua vita, siccome s'è detto innanzi. Se è giovane, e può vivere altro lungo periodo di anni, può ritenerlo ; se poi è vecchia ed è di salute cagionevole, da non poter vivere molto tempo, non potrà ritenerlo.

Al 3.° — In caso di obbligo di restituire, Clelia è tenuta per la sua sola rata, ovvero *in solidum* col complice ? — Clelia

(1) Ioann. x, 16.

può ritenere ciò che le si è aggiudicato nella risposta al dubbio precedente. Quanto al dippiù, preso di comune accordo con uno degli eredi, deve *in solidum* con questo, ma dopo di questo, indennizzarne gli altri.

74.

Se si possa dispensare dall'impedimento di sponsali nei matrimonii in extremis.

D. — Muore Giacinto, unito in vincolo civile con Domitilla, da cui n'ebbe dei figliuoli. Osta intanto al matrimonio l'impedimento di sponsali, fatti anteriormente con altra che reclama il suo diritto. Chiamato il parroco a benedire quel matrimonio *in extremis*, e non avendo tempo di consultare neanco il suo Vescovo, dispensa dal detto impedimento e benedice il matrimonio. Or si chiede: Poteva il parroco dispensare dal detto impedimento e congiungere in matrimonio Giacinto con Domitilla?

R. Pei matrimonii *in extremis*, i Vescovi hanno dalla S. Sede la facoltà di dispensare dagl'impedimenti dirimenti di diritto ecclesiastico, benchè pubblici, ad eccezione di quelli che sorgono dal sacro ordine del presbiterato, e dall'affinità in linea retta, proveniente ex *copula licita*. Codesta facoltà è delegabile, anche abitualmente, ai parroci. Così il decr. del S. Officio del 20 febbr. 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. V, par. II, p. 35), e l'altro del 1 marzo 1889 (*Mon. Eccl.* Vol. VI Par. I, p. 81).

Si comprende in questa facoltà quella di dispensare altresì dall'impedimento dei sponsali? A noi sembra che no; imperocchè la detta facoltà è per gl'*impedimenti dirimenti di diritto ecclestiastico*; or gli sponsali inducono impedimento solo impediente e di diritto naturale. Nè si dica che chi concede il più concede anche il meno; poichè ciò corre quando si tratti di cose della stessa specie. Ma l'impedimento dei sponsali non è della stessa specie dei dirimenti; e poi per gli sponsali vi ha il diritto dei terzi, che non si trova nei dirimenti. L'unico perciò chiamato a dispensare, per giuste ragioni, dall'impedimento degli sponsali, quando non siano risolvibili per cause canoniche, è il Romano Pontefice: e ciò sia perchè il diritto riserva al Papa tale dispensa in forza del cap. *Litteris*, 10, *de sponsal.*, sia perchè il solo Principe supremo può pel bene comune, togliere ad uno il diritto che avea su di un altro (V. Mons. Giovine *De Disp. Matr.* Vol. I, p. 323).

Ma pei matrimonii *in extremis* quando ci siano giuste cause non può presumersi la facoltà di dispensare dall'impedimento di sponsali? In altri termini, non può farsi in tal caso un'epicheja?

Certo, tutt'i TT. con S. Alfonso, tranne pochissime eccezioni, presumono la facoltà di dispensare dagl'impedimenti occulti, anche dirimenti, *quando omnia parata sunt*, e si temono scandali dal differire. Le ragioni da essi allegate per tale epicheja, militano pure pel caso nostro?— Si ascolti S. Alfonso che così ragiona pel pel primo caso (L. V, n. 613): " Si Episcopus dispensare nequeat in iis impedimentis, id ex eo provenit, quia Pontifex reservat; sed cum reservatio fiat propter charitatem et ob bonam reip. gubernationem, non est verosimile Pontificem dispensationem sibi reservare in casu tantae necessitatis, quando aliter scandala vitari non possent; hoc enim esset contra charitatem. „ E poco dopo: " Quod si aliquando nec etiam ad Episcopum aditus pateret, et nullo modo aliter vitari posset gravissimum periculum infamiae aut scandali, posset parochus vel alius confessarius declarare quia lex impedimenti eo casu non obligat, quia eadem ratio (ut supra) tunc urget, nempe quod cessat lex quando potius est nociva quam utilis. „

Queste ragioni, per verità, non sembrano potersi invocare nel nostro caso. Esse si riducono a tre: 1. Perchè la dispensa in tanto non può darsi dal Vescovo, in quanto il Rom. Pontefice liberamente l'ha riservata a sè, sicchè cesserebbe la riserva se non ci fosse stato quell'atto libero del Pontefice. — 2.° Perchè il Pontefice ha fatta quella riserva pel bene comune; cessando perciò il bene comune, anzi sorgendone il danno in quel caso particolare, non v'ha ragione più di riserva — 3.° Perchè temendosi infamia e scandali dall'osservanza di quella riserva, si suppone che il Superiore voglia concedere la dispensa.

Or queste ragioni non hanno luogo nel caso nostro. Non la 1.ª, perchè la dispensa dagli sponsali non è tanto riservata per diritto positivo, quanto per diritto di natura; richiedendo il gius-naturale che non si privi un terzo del suo diritto, se pure il principe supremo non giudichi dovernelo privare pel bene comune — Non la 2.ª, perchè la riserva nel nostro caso non è fatta pel bene comune; piuttosto la dispensa è pel bene comune, e si può dare solo quando questo comun bene lo esige, p. e. per evitare gravi scandali — Non la 3.ª, perchè in fine di vita non si possono temere quei

gravi scandali che possono temersi nel corso della vita, p. e. il pubblico concubinato irrimediabile fra coloro che sono stretti in vincolo civile: in morte il concubinato cessa. Non ci sarebbe per ordinario altra causa certa che la la legittimazione della prole; ma questa sarebbe un bene privato, non quel pubblico bene, a cui dovrebbe provvedere il principe per dispensare dagli sponsali.

Ciò non ostante, sembra a noi, che quando le circostanze offrano giuste cause di dispensa, p. e. quando, oltre alla legittimazione della prole, l'infermo sia disposto di morire impenitente se non lo si congiunga in legittimo matrimonio colla concubina, con grave scandalo del paese, e quando egli s'induca di riparare i danni della prima sposa (il che gli si deve sempre ingiungere, essendo obbligo di giustizia), in tal caso potrà presumersi la dispensa pontificia; e però se v'è tempo di consultare il Vescovo, lo si dovrà consultare per averne la debita venia; se non vi sarà tempo, può anche il parroco dispensare.

La ragione di questa nostra opinione è in ciò che l'epicheja allora può farsi quando le circostanze son tali che il superiore dovrebbe assolutamente dare la presunta licenza per evitare gravi mali. Nel nostro caso, per le accennate circostanze, vi sarebbero questi mali. Vi sarebbe la prole illeggittima; il pericolo della dannazione eterna del moribondo; lo scandalo enorme per il diniego di separarsi dal coniuge civile. Del resto non mancano autori, dice il Pignatelli (T. III, Cons. 33, n. 8) che attribuiscono al Vescovo (e per la stessa ragione anche al parroco) la facoltà di dispensare, pur senza espressa delegazione della S. Sede, dagl'impedimenti anche dirimenti non solo occulti, ma pubblici altresì nel pericolo di morte. " Et quamvis, egli dice, plerique ex hisce authoribus loquuntur tantum de impedimentis occultis, nonnulli tamen inter illos id generaliter et indistincte definiunt, ita ut eorum sententiam non minus de manifestis intelligi debere tam ex verbis quam ex rationibus eluceat. Praesertim quando mors instat, postquam nullum superest remedium, neque aliter insigne dedecus vitari potest, nisi concessa praeter ordinem ab ipsis locorum Ordinariis eiusmodi dispensatione. „

Dal fin qui detto, può giudicarsi della condotta del parroco nel nostro caso, il quale, dispensando dall'impedimento dei sponsali, congiunse *in extremis* Giacinto con Domitilla.

75.

Se nella processione del Corpus Domini *il Seminario debba precedere al capitolo collegiato ed al collegio dei parroci.*

D. In N. è costume che al Seminario, dal perchè forma un sol corpo col Capitolo Cattedrale, si dà la precedenza sul capitolo Collegiato, e sul collegio dei Parroci che incedono sotto la croce rispettiva. — Che è da dire di tale usanza?

R. Il Seminario non costituisce un sol corpo col capitolo cattedrale; e però a rigor di dritto deve cedere la precedenza ai capitoli collegiati ed al collegio dei parroci. Così la S. C. de' Riti il dì 1 sett. 1607 *in Capuana*, n. 360: " Seminarium non esse membrum Ecclesiae Cathedralis, et propterea debere in publicis processionibus generalibus anteire et cedere locum digniorem curatis, canonicis et clero Ecclesiarum parochialium, et Collegiatarum juxta formam libri Caeremonialis. „

Ciò però va detto quando tutti incedono dietro la sola croce della Cattedrale; giacchè se il capitolo collegiato e il collegio dei parroci hanno croce propria, in tal caso devono andare innanzi alla croce della Cattedrale, dietro la quale procede il Seminario. Si ascolti il De Herdt (Prax. Pontif. T. III, n. 217): " Seminarium non est membrum ecclesiae cathedralis, et propterea in publicis processionibus generalibus anteire et digniorem cedere debet locum curatis et collegiatis: quod tamen intelligendum est, quando omnes sub unica cruce cathedralis incedunt; si enim sive parochi sive collegiatae propriam crucem erigant, praecedentiam concedere debent seminario, cuius alumni in eo casu sub cruce cathedralis incedunt. „

È vero che il Cerimoniale de' Vescovi (L. 2 c. 33) nel designare l'ordine della processione nella festa del *Corpus Domini*, dopo la Croce della Cattedrale pone il seminario, e quindi i curati, i capitoli collegiati, e finalmente il clero e il capitolo della Cattedrale. Ma, insegna il Gardellini (Nota in Decr. 5 mar. 1825 *in Apuana*), questa regola non del tutto è precettiva. Ecco le sue parole: " Quamquam Caeremoniale Episcoporum, dum ordinem servandum in processione SS. Corporis Christi apte disponit *lib. 2 cap. 33 n. 4*, tam parochis quam collegiatis sub cruce cleri Ecclesiae Cathedralis incedentibus debitum locum assignet: haec tamen regula non omni ex parte ut praeceptiva tenenda est, sed potius, ne oriantur in diversos Cleri coetus dissidia et dissensiones de praecedentia et loco, ut directiva habenda est, dum sub unica

tantum cruce, unicum quodammodo morale corpus efficiunt, licet diversi ordines sint: ideo varias locorum consuetudines non eliminant, veluti notat cl. Catalanus ad hunc Caeremonialis locum *num. 1 et 2.* Eadem dispositio obtinet dumtaxat in casu, quo diversi ordines simul conveniunt, non autem si in more sit positum, ut seiunctim a Clero Cathedralis, vel parochi, vel collegiatae sub propria cruce incedant. Hoc adeo verum est, ut nemo ignoret universali fere usu id esse receptum. „

Quest' uso generale intanto di incedere i varii corpi morali sotto la propria croce prima della croce della Cattedrale, dietro di cui venga il seminario, fu poi sancito dalla S. C. de' Riti il di 5 marzo 1825 *in Apuana* n. 4615: " Utrum parochi ius habeant exigendi ut Seminarii clerici non amplius capitularem, sed respectivam parochorum crucem sequantur? — Resp. *Negative.* „ Lo stesso fu deciso il 14 giugno 1845 *in Netin.* colle parole: " Capitulo insignis collegiatae Ecclesiae liberum esse propriam erigere crucem, sub qua clerus ipsius ecclesiae collegiatae non minus quam clerus saecularis civitatis incedere debet per ordinem, ac proinde praecedentiam concedere seminario Netino, cuius alumni caeterique in casu incedant sub cruce cathedralis. „

Dalle quali cose chiaramente apparisce come nel nostro caso l'uso della città di N. è legittimo e inappuntabile.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 92-94 di q. P.)

58. — **D.** Si disputa nel capitolo cattedrale di L. se il canonico giubilato sia esente dalla conventuale, o pur no. Alcuni negano, perchè al can. giubilato si deve tutto ciò che avea prima della giubilazione, ma non di più. Or se fosse esente dalla conventuale sarebbe esente di un obbligo che prima sosteneva. Che dire di tal controversia?

R. Il can. giubilato, come va esente dalla officiatura, così va in tutto esente dalla conventuale, senz'obbligo di farsi supplire, o di pagarne lo stipendio. È un indulto che la Chiesa gli concede, in vista del suo diuturno e lodevole servizio. Così in molte cause la S. C. del Conc., specie *in Senen.* 21 iul. 1759: " I. An canonicus iubilatus teneatur celebrare per se ipsum, vel per alium missam conventualem per turnum, eamque applicare pro benefactoribus in casu. *Et quatenus negative;* II. An canonicus iubilatus teneatur contribuere eleemosynas missarum conventualium in casu? — S. C. C. respondit: *Negative ad utrumque.* „ (Pallottini Coll. Resol. S. C. C. T. X, v. *Indult. Iubil.* n. 280).

E neanco lo stipendio della conventuale vuolsi dedurre dalla massa delle distribuzioni prima che si faccia la loro spartizione, in quanto ai canonici giubilati; e però deve restituirsi ai detti canonici ciò che il capitolo abbia ritenuto dalle distribuzion per la limosina della conventuale. Così pure la S. C. del Concil. *in Terracinen. seu Privernen.* 24 nov. 1827; " I. An onus missae conventualis sit deducendum a massa communi distributionum antequam fiat earum partitio quoad canonicos iubilatos — II. An canonico Reali sint restituendae distributiones a capitulo detentae pro eleemosyna missae conventualis — S. C. C. respondit: Ad I. *Negative.* — Ad II. *Affirmative.* (Pallottini l. c. n. 282).

59. — **D.** Nei giorni, in cui si permette la messa solenne di requie *praesente cadavere*, può celebrarsi la semplice messa piana di requie, a causa della povertà del defunto?

R. Il De Herdt (S. Lit. Prax. Vol. I, n. 58) nega, poggiato sul decreto della S. C. dei Riti del 17 agosto 1833, il quale ad una simile domanda rispose: " Negative et serventur rubricae. „ Ma decreti posteriori chiaramente concedono che nei giorni di rito doppio anche maggiori in cui sono permessi gli anniversarii, si possa celebrare *praesente corpore* una messa letta di requie quando per la povertà non si può cantare la messa solenne. Così la S. C. *in Brugen.* 12 sept. 1840 ad 1, n. 4897: " In multis locis Dioecesis Brugen. viget consuetudo ut in exequiis pauperum, qui solvere non valent expensas missae cantatae, missa privata de requie legatur praesente corpore in festis etiam duplicibus maioribus, non tamen primae vel secundae classis, neque infra octavas privilegiatas, neque in Dominica, neque in iis diebus, quae excludunt festa duplicia. Haec consuetudo viget ex opinione Cavalieri, qui ita explicat decretum S. R. C. de die 19 iunii 1700. Quaeritur an praedicta consuetudo servari possit? — Resp.: Servari posse, iuxta decretum in una Curien. diei 19 iunii 1700 ad dub. 9. „ Così pure la stessa S. C. *in Mechlinien*, 22 mai. 1841 ad 6, n. 4921; *in Andrien.* 2 sept. 1871 ad 3, n.

5491. (1) — Dunque la messa letta di requie, invece della solenne, *praesente corpore* non si può celebrare in tutti i giorni in cui si permette la messa solenne; ma solo ne' giorni di rito doppio anche maggiore, tranne nelle ottave privilegiate, nelle domeniche, e negli altri giorni che escludono le feste doppie.

60. — **D.** Nell' altare, dove sta esposto il Santissimo per le 40 ore, può esporsi anche la statua del SS. Cuor di Gesù ?

R. Nell'altare dove sta esposto il Santissimo non si deve esporre nessuna reliquia e nessun' altra immagine. Queste possono però esporsi in altro luogo nella stessa chiesa, o in altro altare. Così la S. C. dei Riti *in Aquen.* 2 sept. 1741 ad 5, n. 4119; in *Soc. Iesu* 11 mai. 1878 ad 4, n. 5728; in *Soc. Presb. SS. Sacram.* 11 mar. 1871 ad 4, n. 5476: in quest' ultimo decreto, al quesito se si debbano velare tutte le immagini della Chiesa quando sta esposto il SS. si risponde: " Negative; et solum tegenda est imago, quae extat in altari, in quo fit expositio. „

61. — **D.** In taluni seminarii si suole, per ragione di uniformità, fare una piccola tonsura anche ai non tonsurati. È tollerabile questa usanza ?

R. Non solo è tollerabile, ma è lecita, anzi sarebbe doverosa, prescrivendola il Tridentino. Ecco le parole del Concilio (Sess. 23 cap. 18 de ref.): " Ut vero in eadem disciplina ecclesiastica (pueri in seminario recepti) commodius instituantur, tonsura *statim* atque habitu clericali semper utentur. „ Adunque tutti gli alunni del seminario, tonsurati o no, come prima vestono l'abito talare, possono recare la tonsura.

62. — **D.** Se, come fu detto altrove *(Mon. Eccl.* q. Parte p. 92), il can. penitenziere non è obbligato ad un servizio maggiore di quello degli altri canonici, basterà ch'egli stia in confessionale nel solo tempo della officiatura ?

R. Il can. penitenziere ha l' officio di ascoltar le confessioni dei penitenti non solo del luogo dove risiede, ma di tutti gli altri luoghi della diocesi, " estque veluti parochus totius dioecesis „ (De Herdt *Pr. Can.* C. IX, § 2. n. V; Ferraris v. *Canonicus*, art. VI, n. 8). Il suo servizio perciò non può essere limitato alla sola officiatura, ma deve estendersi nella misura che richiede il bisogno dei fedeli, e nelle ore che il Vescovo crede giusto di assegnargli. Ecco come definì la S. C. del Conc.: " An poenitentiarius teneatur ante et post meridiem, statutis horis in sede sibi assignata in ecclesia pro audiendis confessionibus specialiter deputata assistere ? — Resp.: Debere poenitentiarium sui facere potestatem confiteri volentibus horis opportunis Episcopi arbitrio „ *in Abulen.* mense april. 1587 lib. 4 Decr. p. 248 ap. Pallottini v. *Canonicatus* § VII, n. 187. — E non solo in chiesa è tenuto di ascoltar le confessioni, ma sì ancora nelle case degl' infermi: " Tenetur poenitentiarius audire confessiones non solum in ecclesia cathedrali, sed etiam domi poenitentium, si aegritudine vel alio impedimento detenti ad ecclesiam accedere non possunt „ S. C. C. *in Lamacen.* 31 mai. 1667 ap. Pallottini l. c. n. 181. — Solo non è tenuto a risedere più di quello che richiede la necessità e il numero del popolo: S. C. C. *in Tropien.* 28 mai. 1596, ap. Pallottini l. c. n. 190. Però non deve allontanarsi dal confessionale quando vi è concorso di penitenti, come nelle solennità della chiesa: " Non tamen debet abesse eo tempore quo frequentius poenitentes accedunt, ut sunt dies solemnes Paschae, Nativitatis Domini et similium „ S. C. C. *in Seguntina* mens. nov. 1585 lib. 4 Decr. p. 87 ap. Pallottini l. c. n. 193.

63. — **D.** Quando il Vicario capitolare ordina la colletta *pro eligendo Episcopo*, possono recitarsi, *mutatis mutandis*, le orazioni della messa votiva *pro eligendo Summo Pontifice* ?— Fino a quando dovrà recitarsi la detta colletta, fino alla notizia officiale della nomina, ovvero fino alla proclamaziene in Concistoro ?

R. Intorno al 1.° quesito, la messa votiva e le orazioni *pro eligendo Summo Pontifice* non possono dirsi *pro eligendo Episcopo*. Quelle sono sì proprie del Rom. Pontefice, che non possono adattarsi al Vescovo. Per questo si diranno la messa o le orazioni *de Spiritu Sancto*, come nota anche il Messale. — In quanto al 2.° quesito, è regola liturgica che la orazione prescritta dal superiore dovrà sempre recitarsi fino a che il superiore stesso non ordini di cessare. Così la S. C. de' Riti: " An liceat clero ab iis (collectis ab Ordinario loci praescriptis) recitandis cessare pro lubitu, antequam Ordinarius id iusserit ? — Resp.: Negative „. 31 Mar. 1821 ad 2. Decr. Gen., n. 4578.

---

(1) Il ch. De Herdt l. c. dice che in questi decreti si contiene una concessione speciale pei luoghi cui furono dati, non una regola generale. Noi per verità non sappiamo vedere perchè debba chiamarsi concessione speciale una dichiarazione assoluta, senza menzione alcuna di tal concessione.

64. — **D.** Nella città di C. si suol conciare il mosto col cotto; ma questo s'infonde in poca quantità. Addivenuto poi vino, i sacerdoti sogliono adoperarlo nel sacrifizio della Messa. — È lecito quest'uso?

R. Se il vin cotto sia o pur no materia adatta al sacrifizio, per definirlo vuolsi vedere il grado della cottura. Se è giunta alla ebollizione, il vino si è cangiato in giulebbe, e però avendo perduta l'antica natura, non è atto al sacrifizio. La S. C. del S. O. il dì 4 maggio 1887 rispose che il cotto, per non offendere la materia del Sacramento, può giungere fino al grado 65 del centigrado (il grado 100 reca l'ebollizione).—Se poi il vin bollito si mescola al vino crudo in quantità considerevole p. e. fino alla terza parte o alla metà, lo Scavini è d'avviso che il vino così conciato non si può usare: " Vel si ad dimidiam aut tertiam partem decoctum; tunc iulapium est, non vinum „ (T. III, n. 125 ed. XIV.). Dove ciò si faccia in poca quantità, e ci sia una giusta causa, si può essere scusati da colpa. Si avverta però che il vino da conciare non dev'essere spremuto da uve non mature, altrimenti sarebbe materia invalida, siccome dichiara la Rubrica del Messale: " Si vinum sit... de uvis acerbis seu non maturis expressum... non conficitur sacramentum „.—Se adunque nella città di C. il mosto, estratto da uve mature, si concia con poca quantità di cotto, p. e. con una 5.ª o 6.ª parte, non crediamo che ciò sia pratica riprovevole.

65. — **D.** Il parroco-canonico può essere costretto a pararsi quando pontifica il Vescovo, mentre può essere chiamato a confessare o assistere infermi ecc.? O meglio, il parroco-canonico in questo caso può essere considerato come il canonico penitenziere, che a ciò non si può costringere?

R. Il parroco-canonico solo quando è nell'esercizio della cura, va esente dal coro e dalle incumbenze corali (S. C. C. 15 mar. 1631, ad 2 *in Viterbien.* etc. ap. De Herdt Prax. Capit. cap. IX § 8). Quando non esercita attualmente siffatta cura, deve assistere come gli altri alla salmodia ed alla conventuale *onerata eius conscientia* (S. C. C. *in Pisana* 27 iul. 1839 ap. Pallottini v. Canonici § I n. 152). V'ha dunque differenza in ciò fra il diritto del can. parroco e quello del can. penitenziere.

66. — **D.** Nel *praefatio* della messa propria della Madonna di Lourdes devesi dire: *Et te in Apparitione*, oppure *in Festivitate*, o in *Conceptione?* Nella nuova Messa non si fa menzione di nulla.

R. Il ch. De Herdt (*S. Lit. Pr.* Vol. I, n. 91) così insegna su tal proposito: " Quoad praefationem B. M. V., quod in hac nominatio festi exprimatur; adeoque advertendum sit, quomodo in ordine missae ante dictam praefationem, vel in missis propriis haec nominatio habeatur; aliter enim eamdem exprimere non licet. „ Non facendosi dunque menzione del nome della festa nè prima del *praefatio* della B. V. del Messale, nè nella propria messa, fa d'uopo, fino a nuova dichiarazione della S. Sede, di usare la generale locuzione: *Et te in festivitate.*

67. — **D.** Nella Chiesa che ha per titolare S. Michele Arcangelo, quando si fa l'officio votivo degli Angeli, quale orazione devesi dire nei suffragii? e ne' Vesperi quali versetti? Ovvero devesi omettere tale commemorazione?

R. Vuolsi omettere del tutto la commemorazione. Così la S. C. de' Riti: " An in suffragiis quae fiunt in officio votivo Ss. Angelorum, commemoratio S. Michaelis Archangeli fieri debeat in iis locis ubi S. Archangelus est titularis Ecclesiae, et quatenus affirmative, quaenam oratio sit dicenda? — Resp.: *Negative* „ (*In Congr. SS. Crucis et Pass. D. N. I. C.* 14 mai. 1887 ad 1, n. 5985).

68. — **D.** Negli officii votivi del SS. Sacramento e della Passione che cadono in tempo pasquale, si deve omettere la commemorazione della Croce in luogo dei suffragii de' Santi?

R. Devesi omettere, giusta le seguenti dichiarazioni della S. C. de' Riti: " Commemoratio de Cruce, quae dicitur tempore paschali (loco suffragiorum de Sanctis), potestne recitari quando fit officium de Passione? Resp.: *Negative* „ (*in Emeriten.* 29 apr. 1887 ad 3, n. 5983). — " Commemoratio de Cruce, quae dicitur tempore paschali loco suffragiorum de Sanctis, iuxta decretum S. R. C. 29 apr. 1887 *in Emeriten.* omittenda est in officio votivo de Passione; an eadem omittenda est, ratione identitatis mysterii, etiam in officio de SS. Eucharistiae Sacramento? Resp.: *Affirmative* „ (*In Strigonien.* 30 aug. 1892 ad 2).

69. — **D.** Terminate dal celebrante le assoluzioni al tumulo *absente corpore*, si deve dire *Anima eius etc.* e nel far ritorno in sagrestia devesi recitare il *De profundis* colla orazione *Fidelium?*

R. L'*Anima eius* ed il *De profundis* devono recitarsi solo quando le assoluzioni si son fatte *praesente corpore*, prescrivendolo espressamente il Rituale. Non si debbono poi recitare quando le assoluzioni si son fatte *absente corpore*, non facendone per nulla menzione nè il Rituа-

le, nè il Messale, nè il Cerimoniale dei Vescovi. Così il Da Carpo *Caerem.* P. II, n. 263 (1). Così pure il De Herdt *S. Lit. Pr.* T. III, n. 266, il quale conferma ciò colla Rubrica del Messale *Rit. celebr. Miss.* tit. 13, n. 4 e con un decreto della S. C. dei Riti del 2 dic. 1684 ad II, n. 3073.

—

BIBLIOGRAFIA

Brancia Mons. Vincenzo — Della Ortodossia di Dante, Petrarca, Boccaccio. Studio apologetico-letterario contro le opinioni settarie, ad uso della gioventù italiana cattolica, di Monsignor cav. Brancia Vescovo di Ugento, socio di varie Accademie — Reggio-Emilia tip. Vesc. Gasparini, 1894.

Dante, Petrarca e Boccaccio formano quell'insigne triumvirato che " portarono, al dir del Cantù, la letteratura italiana al sommo, mentre ancora nell' oscurità giacevano le altre nazioni, e che alla nazionale letteratura impresse il carattere che tutt' ora conserva. „ Eppure questi erano, a parte qualche difetto proprio della umanità, uomini profondamente e schiettamente cattolici, checchè ne dicano i barbassori novelli, i quali sbucati dalle sette massoniche, vorrebbero coinvolgere nel loro ateismo anche quei padri della letteratura italiana. Il chiaro Mons. Brancia ha fatto opera santa e opportunissima in rivendicare a quei tre sommi letterati la ortodossia piena e manifesta che si vorrebbe loro negare, e l'ha fatto con quella erudizione e profondità di vedute che gli è tutta propria, e che avea dimostrata nelle tante altre opere letterarie e religiose da lui date a luce. Oh! quanto sarebbe utile che questo libro prezioso giungesse nelle mani di tutt' i giovani di liceo! Sarebbe la più amena e fruttuosa lettura che potrebbero fare nelle vacanze autunnali. Noi non facciamo che raccomandarne caldamente la diffusione. — Costa L. 3,50 presso la Curia Vescovile di Ugento.

Gaude Leonardo — De Morali Systemate S. Alphonsi Mariae De Ligorio historico-theologica Dissertatio, auctore Leonardo Gaude e Congr. SS. Red. presbytero — Romae ex typ. a Pace Philippi Cuggiani, 1894 — in 8.° di pag. 146.

Circa il morale sistema di S. Alfonso molto si è scritto, e molto si è disputato, non essendovi fra i dotti concordia di pareri. Nessuno forse però ha studiato e svolto l'argomento con maggior diligenza e con più amore del p. Gaude, figlio assai degno di quel gran Padre. Chiamato egli a curare una edizione completa delle opere ligoriane, ha potuto leggere accuratamente e collazionare quanto il S. Dottore ha scritto del suo sistema, non solo in tutte le opere sue, ma in tutte e singole le edizioni di dette opere ch'ebbero luogo durante la vita di lui, e nelle lettere altresì, in gran parte inedite per lo addietro, e non ha guari pubblicate in tre grossi volumi. Egli adunque, attenendosi strettamente alle parole del S. Dottore, e seguendo lo svolgimento che questi diede al suo sistema, cui venne man mano perfezionando, ha potuto rendere genuina la mente di lui, e commentare S. Alfonso con S. Alfonso medesimo. È questo perciò un lavoro accuratissimo e perfetto nel suo genere, degno di esser letto e ponderato da tutti coloro che vogliono apprendere la vera dottrina ligoriana, la quale si può seguire *inoffenso pede.*

—

PER LA DIFESA DELLE OPERE PIE

L'undecimo Congresso cattolico, tenuto a Roma in febbraio ultimo, si occupò della difesa delle Opere pie, e per fornire alle Curie Ecclesiastiche, ed alle amministrazioni delle dette opere i lumi opportuni perchè possano scongiurarsi gli arbitrii, e possano mantenersi saldi i diritti consentiti dalla legge, raccolse insieme le decisioni più importanti e praticamente utili dei poteri competenti giudiziali ed amministrativi, ed i pareri e le massime emessi dai diversi Collegi di difesa delle Opere pie, non chè da ultimo i voti, le proposte e le deliberazioni riaffermate e sanzionate dall' undicesimo Congresso.

Ad utilità dei nostri lettori e delle opere pie che da essi dipendono, pubblichiamo ancor noi le dette cose molto importanti.

---

(1) Il Da Carpo *l. c.* dice che per le particolari rubriche monastiche il detto versetto col salmo devono dirsi nel loro Ordine anche *corpore absente.* Ma ciò è una eccezione alla regola generale.

SENTENZE E DECISIONI

DEI TRIBUNALI, DELLA CASSAZIONE DI ROMA E DEL CONSIGLIO DI STATO.

1. Ai Vescovi ed ai Parroci pel legittimo interesse che vi hanno — per l'officio che esercitano — pel ministero che sostengono, vuol riconoscersi per legge la competenza giuridica di agire per la conservazione al culto di una Chiesa. — *Sentenza della Cassazione di Roma* 17 febbraio 1881.

II. È incontestato il diritto di un'Opera pia, per rifiuto di autorizzazione per parte della Giunta Provinciale Amministrativa a stare in giudizio, di ricorrere a senso dell'Art. 42 della Legge, al Re, od al Governo del Re. — *Decisione del Consiglio di Stato* 14 maggio 1891.

III. Un'Opera pia che si rifiuta alla denuncia od alla produzione degli atti, non è passibile di alcuna responsabilità penale, ove tale rifiuto sia motivato dalla convinzione della esenzione dell'Ente da qualsiasi sanzione coattiva della Legge — *Sentenza del Tribunale Civile di Milano* 27 maggio 1890.

IV. Le Opere pie di beneficenza, che nelle varie loro forme ed erogazioni devono sovvenire di preferenza i discendenti di una o più determinate Famiglie, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni coercitive della Legge 17 luglio 1890 — *Parere del Consiglio di Stato* 1° ottobre 1892.

V. Le spese ed oneri di Culto incombenti ad un Comune, comunque cassati dal Bilancio, quando in difetto dell'atto di fondazione siano giustificati da una continuata corresponsione trentennaria, debbono essere conservati, avvegnachè suffragati da un diritto assoluto per parte degli Enti interessati. — *Pareri del Consiglio di Stato* 26 aprile 1884-8 gennaio e 20 febbraio 1891.

VI. Effettuandosi il Concentramento nella Congregazione di Carità di un Ente di beneficenza, ciò non deve per nulla innovare circa l'erogazione di somme in favore dei poveri di un Comune, nè pregiudicare l'osservanza degli oneri, non esclusa la celebrazione di Messe per comodo del popolo. — *Parere del Consiglio di Stato* 12 febbraio 1892.

VII. A riguardo del Fondo pel Culto il principio di obbligatorietà riferentesi all'adempimento degli oneri e spese ad esso incombenti, vuol'essere limitato, per la ben nota massima degli equipollenti, al solo caso che la percezione delle rendite sia stata legata, non come una modalità della erogazione stessa, ma come una condizionale del diritto di percepirle. — *Sentenza della Cassazione di Roma* 15 gennaio 1891.

VIII. La incapacità legale di essere eletto a Membro della Congregazione di Carità pel Sacerdote che esercita cura d'anime, o fa le veci del Parroco, non si estende a quei Sacerdoti che abbiano semplice incarico di fatto, e temperaneo, e perciò revocabile di tale esercizio — *Parere del Consiglio di Stato* 13 novembre 1891.

IX. Il Concentramento di un'Opera pia nella Congregazione di Carità non può aver luogo, quando non ne derivi una vera utilità, od all'Opera stessa od alla Congregazione. — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 9 marzo 1892.

X. Il Concentramento di un'Opera pia nella Congregazione di Carità non può in diritto attuarsi in tesi generale che nella forma, fermo stante il fine; quindi non può mai applicarsi a Legati pii speciali lasciati ad un Istituto autonomo, quando ciò sia conforme alle intenzioni del fondatore — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 11 ottobre 1892.

XI. Il Concentramento di un'Istituzione pia dotale (quando pure voglia ritenersi come Opera pia elemosiniera) non può ammettersi, ove ciò non sia giustificato da ragioni di economia, di convenienza, e di morale opportunità. — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 9 marzo 1893.

XII. La concentrabilità di un'Opera pia dotale nella Congregazione di Carità, non è di precetto assoluto; quindi il concentramento della stessa potrà sempre in ogni caso speciale combattersi, avvegnacchè non sussista precettivamente la obbligatorietà del concentramento. — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 10 novembre 1892.

XIII. I lasciti di culto incombenti ad Enti ecclesiastici conservati non sono per Legge concentrabili nella Congregazione di Carità. La costituzione di assegni a Parroci e Sacerdoti, nonchè le doti a zitelle facenti parte di un Sodalizio a scopo religioso cadono in tale categoria.— *Sentenza IV Consiglio di Stato* ottobre 1893.

XIV. Gli oneri di beneficenza gravanti lasciti e doni fatti a titolo di proprietà privata, anche se a favore di un Comune, non ponno concentrarsi nella Congregazione di Carità, avvegnacchè la Legge riguarda solo le Istituzioni di beneficenza autonome, erette in corpo morale.— *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 18 novembre 1892.

XV. Gli oneri di doti gravanti un Ente legalmente riconosciuto, non rivestito del carattere di Opera pia, non sono concen-

trabili nella Congregazione di Carità, massime se furono sempre soddisfatte dall' Ente stesso senza che mai il potere civile sia intervenuto, o vi abbia fatta opposizione. — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato*, riportata dalla Rivista di Beneficenza Pubblica edita a Roma dal comm. avv. G. Scotti Fascicolo 31 gennaio 1894.

XVI. Un legato qualsiasi di beneficenza, gravante un Ente che non ha personalità giuridica propria, ma bensì semplicemente quella di una Istituzione di Erede con onere di beneficenza a favore di un Ente Ecclesiastico conservato, può, e deve venir soddisfatto dall' Erede, ed ove sia del caso della Fabbriceria. — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 19 gennaio 1894.

XVII. I Lasciti aventi per iscopo la costituzione di un Beneficio semplice ecclesiastico, nonchè per fornire mezzi di studio ad un chierico povero sotto titolo di borse di studio, sono per l'indole loro e per le modalità dell' erogazione, esclusi dal concentramento a termini dell' Art. 60 della Legge 17 luglio 1890.— *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 17 novembre 1892.

XVIII. Un Decreto Reale di concentramento di un' Opera pia di beneficenza in favore dei poveri di più Comuni, è nullo di pien diritto, e deve essere revocato, quando di precedenza non siansi richieste ed emesse le deliberazioni opinative e favorevoli delle Rappresentanze Comunali e Provinciali rispettive. — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 23 febbraio 1893.

XIX. I Legati per sussidii caritatevoli in natura ed epoche fisse di determinate solennità religiose, vogliono essere trasformati quanto al tempo di conferirli, portandoli invece ad epoche di speciali bisogni delle popolazioni. — *Sentenza IV Sezione Consiglio di Stato* 19 maggio 1869.

XX. Le spese di culto incombenti ad un' Opera pia, quando emergano da fondazioni, e siano state inscritte in Bilancio per un trentennio, sono obbligatorie. — *Decisione del Consiglio di Stato (Sezione dell' Interno)* 19 aprile 1893.

XXI. Fermo stante nei Patroni l' obbligo di far adempire nella Chiesa designata gli uffici di culto inerenti ad un Beneficio rivendicato, il Parroco di detta Chiesa ha azione legale e diritto di raggiungere coattivamente l'adempimento dei Patroni medesimi. — *Sentenza della Cassazione di Roma* 21 giugno 1892.

XXII. Un Legato di Messe istituito per testamento a favore della popolazione di un Comune, è attendibile, valido ed obbligatorio per legge, perchè non colpito dalla Legge di soppressione 15 agosto 1867. Di qui il diritto della Fabbriceria della rispettiva Chiesa parrocchiale di agire in via legale per ottenerne l' adempimento. — *Sentenza della Corte di Genova* 8 aprile 1893.

XXIII. I Lasciti *con oneri di Beneficenza* fatti alle Fabbricerie, alle Parrocchie, e perciò ai Parroci *pro tempore*, nonchè ai privati nella loro qualità di Eredi, Legatarii, o Donatarii, sono (a senso della nuova legge sulle Opere Pie) esenti di diritto del Concentramento nella Congregazione di Carità.

La riforma poi del concentramento ed altre, non ponno applicarsi, se non se agli Enti, aventi vera ed incontestabile figura di Opere di Pubblica Beneficenza.

Tali massime della più vitale importanza, venivano testè sancite dal Consiglio di Stato con sua decisione del 12 gennaio 1894. *(continua)*

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1894)

Il S. Padre all' Episcopato del Brasile. — Una lettera importantissima ha indirizzata il S. Padre, nei primi giorni dello spir. mese ai Vescovi del Brasile. In essa, dopo di aver accennato all' ampliamento della Gerarchia, afferma come questo consolante fatto dimostri la necessità della istruzione del Clero accoppiata alla irreprensibilità dei costumi ed al rispetto della disciplina. Raccomanda i Seminarii, le scuole, la costituzione delle società cattoliche secolari, specialmente per la gioventù, la fondazione e lo sviluppo dei buoni giornali, la elezione di deputati cattolici, ed in modo speciale la concordia fra tutti.

Pellegrinaggio americano.—Nella Sala del Concistoro, accompagnato dai Camerieri Segreti Partecipanti, da un picchetto di guardie nobili e dai Camerieri di cappa e spada, Sua Santità agli 8 sp. ha ricevuto circa 150 pellegrini americani, dopo aver celebrato la messa ed impartita la benedizione apostolica. Il Direttore del Pellegrinaggio superiore dei Padri della Carità in Brookliyn, gli ha consegnata una ricca offerta pel danaro di S. Pietro a nome di tutt' i presenti, i quali furono accolti con grande amorevelezza dal Papa. La prima a prostarsi a piedi suoi fu la signora Throop ferventissima cattolica che ebbe la idea di far questo pellegri-

naggio. Dopo l'udienza i buoni americani sono andati a visitare i giardini vaticani, compresi di ammirazione e di affetto verso la sacra persona del Pontefice.

Congresso cattolico boemo — Il 31 u. s. si radunò il Congresso cattolico in Moravia, cui assistevano i cattolici della Boemia, della Slesia e della Moravia. Il Presidente era Mons. Vescovo di Moravia, e furono discussi importanti argomenti; si parlò sulle quistioni scolastica e sociale, sulle associazioni cattoliche, e sul progresso e sulla propagazione della scienza, della letteratura e dell'arte sotto il punto di vista religioso e cristiano.

Cause di beatificazione — Il 24 u. s. nel Palazzo Vaticano, dinanzi agli E.mi Cardinali componenti la S. C. dei Riti fu esaminato il quesito sulle virtù in grado eroico del Ven. Berardino da Calenzana, Min. Rif. della Diocesi di Aiaccio.

Nomine Pontificie. — Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato:

L'E.mo Card. Andrea Steinhuber fra i Porporati componenti la S. C. dei Riti, e l'E.mo Card. Parocchi Protettore delle figlie della S.ª Famiglia di Nazaret.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre in una lettera che mandò al Card. Schönborn, e per esso all'Episcopato austriaco, congratulandosi della cura e la prontezza colla quale hanno ascoltata la sua voce nell'Encicliche pubblicate finora, raccomanda loro la educazione dei giovanetti nelle pubbliche scuole, procurando l'accordo e l'appoggio della potestà civile, affinchè vengano istruiti nelle scienze e nella sana morale.

— La stessa S. S. ha indirizzata una affettuosa lettera al P. Coconnier, Direttore della *Revue Thomiste*, della quale gradì in omaggio il primo volume. Elogiando molto il dotto periodico, si congralula col Direttore, dottor teologo nella Università di Friburgo, per la dotta esposizione della dottrina dell'Aquinate.

— Il 14 u. s., giorno sacro a S. Bonaventura, S. S. dettò una magnifica epigrafe, da collocarsi nella base del monumento in costruzione pel Serafico Dottore in Bagnorea. Eccola:

Bonaventurae — Episcopo Cardinali Albanensi — Doctori Seraphico — Cives — Tanto viro gloriantes — Externique — Unanimes in admiratione — Sapientiae et sanctimoniae eius — Aere collato dedicaverunt — Anno MDCCCLXXXX...

— Nell'Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano fu celebrato un solenne funerale, ricorrendo il trigesimo dalla morte del compianto Carnot. Vi assisteva tutto il personale dell'ambasciata francese in gran tenuta, e tutti gli altri diplomatici accreditati presso la S. Sede, molti Vescovi, Rettori di Chiese e di Stabilimenti francesi, un eletto stuolo di signori. La messa in musica fu pontificata da Mons. Cavicchioni, coadiutore del Segretario della S. C. del Concilio, Vesc. tit. di Amida, assistito da tutto il Capitolo, dai Cerimonieri dell'Arcibasilica, e dagli alunni del Seminario Pontificio.

— In Perugia quell'Arcivescovo ricevè l'abiura di una dama scozzese di 28 anni, che apparteneva alla confessione episcopale scozzese, convertita per la sua divozione a Maria SS.ª delle Grazie. A Genova Mons. Arciv. amministrò i quattro Sacramenti del Battesimo, Cresima, Eucaristia e Matrimonio ad una giovane israelita convertita alla religione cattolica. A Capri Mons. Arciv. di Sorrento ricevè l'abiura dalla setta luterana di una signorina svedese, a nome Ida.

— I Vescovi ed il Clero in Sicilia han fatto prodigi di carità con soccorsi considerevoli ai danneggiati dal tremuoto in quella regione.

— Il numero dei cattolici va aumentando considerevolmente a Ginevra ed in tutt'i Cantoni della Svizzera.

— L'illustre scienziato Cerebotani a Monaco di Baviera, con una splendida funzione in quel Duomo, ammise alla prima cumunione sessanta poveri giovanetti italiani, fornendoli anche di vestiario. Vi assistevano il Console italiano, e numerosa gente con molti signori, che restarono altamente edificati e commossi.

— I cattolici ungheresi hanno fatte istanze al Papa per una preghiera speciale a S. Stefano ed alla Vergine per salvare quel Regno dai pericoli da cui è minacciato per opera dei nemici della Chiesa.

— Nel Convento inglese a Bruges tre postulanti appartenenti alle principali famiglie nobili del Belgio e dell'Olanda professarono i voti solenni nell'Ordine austero di S. Agostino per consacrarsi alla preghiera ed alla educazione della gioventù, rinunziando gli agi, un gran nome, ed un'alta posizione sociale. Mons. de T'Serclaes, Presidente del Collegio Belga a Roma, e P. Vincenzo Van Calven dei Predicatori cugini d'una delle monacande, e Don de Kercove, zio d'un'altra, celebrarono la commovente cerimonia.

— Il Congresso Eucaristico a Reims è riuscito imponentissimo. Vi assistevano i Cardinali Langenieux, Richard, e Lecot con 18 Prelati. Splendido fu il discorso di Mons. Vescovo di Liegi.

— Il terzo centenario della Università di Halle in Prussia è stato celebrato con tutto splendore e solennità. Parlò il Professore Serafini, vivamente applaudito. L'Italia era rappresentata dai Delegati delle Università di Roma, di Bologna e di Pisa.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio (1).

I.

Se in articolo di morte si possa dispensare dall' impedimento di affinità di primo grado in linea retta.

Malacitana. De valore cuiusdam dispensationis ab impedimento matrimoniali. — 16 Giu. 1894 — Il Vicario Generale del Vescovo di Malaga espose alla S. C. il seguente caso, propostogli da un parroco di quella diocesi :

" Raymundus Rodriguez, solutus, et Maria Sanchez, vidua, quae ex priori legitimo coniugio filiam habebat, nomine Carmelam Garcia Sanchez, matrimonium contraxerunt.

" Mortua Maria, Raymundus iam viduus et Carmela sua privigna, soluta, sese carnaliter cognoverunt, et per plures annos incestuosam vitam duxerunt, atque tres filios procrearunt.

" *In articulo mortis* viro costituto, parochus fuit vocatus, qui quidem recte sciens impedimentum affinitatis in primo gradu lineae rectae non comprehendi inter novissimas facultates Episcopis a Romano Pontifice concessas et in hac dioecesi ab Episcopo parochis delegatas, innixus tamen doctrinae sancti Alphonsi *De impedim. dispens. in articulo mortis,* atque in praxi Sanctae Sedis, quae aliquando Americae Episcopis facultatem huiusmodi impedimentum dispensandi concessit, ut ait Lemkhul, *Theol.moral. Tract. de matrim.*, et certior factus Carmelam nullo modo gigni potuisse a Raymundo, ipsos matrimonio coniunxit et antequam inscriptio fieret in libro parochiali, factum ad meum tribunal detulit.

" Die insequenti Raymundus e vita decessit; Carmela eiusdemque filii pauperes miserabiles existunt.

" Rebus omnibus perpensis, mihi rectius visum fuit, rem integram Emin.ae Vestrae subiicere, insequentia dubia proponendo et resolutionem humiliter deprecando.

" I. Utrum matrimonium inter Raymundum et Carmelam ut validum reputari queat, atque ut tale in libro sacramentali describi.

" II. Quatenus negative, utrum sanatio in radice ad trium filiorum legitimationem peti et concedi oporteat.„

La S. C. accuratamente esaminato il caso, il dì 16 giugno 1894 risolse :

Ad utrumque : Negative.

E ragionevolmente ; imperocchè :

a) La S. Sede non ha mai concessa dispensa dall' impedimento di affinità in primo grado di linea retta. Perciò la S. C. del Conc. *in Leodiensi, Matrimonii,* 28 mai. 1796 ha detto: " Obstat sane huiusmodi dispensationi in primo gradu affinitatis lineae rectae quod centies a S. Pontifice implorata, toties ab ipso, de voto etiam S. Inquisitionis fuit denegata, licet a magnis principibus petita, et copula inter affines intercessisset. „ Ed al dubbio : " An et quomodo sit consulendum SS. pro dispensatione super impedimento prioris gradus affinitatis lineae rectae in casu „ — rispose : " Negative. „

b) Si disputa fra i DD. se questo impedimento sia di diritto ecclesiastico o divino ; e quantunque la maggior parte lo riconosca solo di diritto ecclesiastico, pure tutti ammettono che, stante la somma indecenza, la Chiesa nè mai dispensò, nè dispenserà mai da tale impedimento.

c) Consona a tal dottrina si è la facoltà concessa ultimamente agli Ordi-

(1) A pag. 124 di questa Parte colonna 1.ª, per uno sbaglio incorso, il paragrafo *b)* deve essere così riformato:

b) I testi della settima mano devono esaminarsi nelle cause matrimoniali di nullità non per qualsivoglia capo, ma solamente per quello d'impotenza. Molto meno pei capi di cui nel paragrafo precedente, stante la dispensa del S. Officio.

narii, con lettere del S. Officio del 20 febbr. 1888, di dispensare in *articulo mortis* dagl' impedimenti dirimenti, da cui chiaramente si esclude *l' affinità in linea retta proveniente da copula lecita.*

d) È vero che ai Vescovi di America si è data facoltà di dispensare dall' impedimento di 1.° grado di affinità, ma proveniente solo da copula illecita, siccome insegna il Lehmkul *Theol. Mor. de Matr.* n. 298.

II.

Se possano allungarsi i tre mesi conciliari di vacanze dal servizio del coro.

Asculana De servitio chorali — 16 Giu. 1894 — *Per summaria precum* — I canonici della cattedrale di Ascoli rivolsero al S. Padre la seguente istanza:

" L' arcidiacono ed i canonici della cattedrale basilica di Ascoli Piceno, prostrati al bacio dei SSmi Piedi, umilmente espongono che essi godono nel servizio corale di tre mesi conciliari di assenza, in modo che due mesi circa sono stabiliti per turno, e l'altro ad elezione di ciascuno. Attesa la scarsezza sempre crescente del clero, è avvenuto che essi nella massima parte, per l'utilità e la necessità della chiesa, oltre al servizio corale debbono ancora soddisfare ad altri impegni, come l'insegnamento nel Seminario, la reggenza del medesimo, la direzione spirituale delle monache e simili ufficii che d'ordinario non si confanno con quelli del coro, e perciò avviene che il più delle volte debbono lasciare gli uni per soddisfare gli altri. Desiderando perciò gli oratori di soddisfare ad impegni sì diversi fra loro, supplicano la S. V. perchè voglia concedere ad essi l'indulto di quattro mesi di assenza, aggiungendo ai tre di cui godono un altro mese da prendersi ad arbitrio. In tal modo, con due mesi liberi, avrebbero benissimo il tempo di disimpegnare agli altri uffici. Nè la concessione di un altro mese di assenza porterebbe alcun detrimento al coro, perchè oltre ai canonici vi sono otto mansionari i quali prestano servizio. „

Il Vescovo raccomandò la istanza, attestando che il servizio del Seminario e dei monasteri di monache veniva sopportato dai soli canonici, i quali pigliavano le vacanze per turno, ad una settimana per volta.

La S. C. però, considerata la cosa, il dì 16 giugno 1894 rescrisse:

Pro gratia ad quindecim dies tantum, cauto ab Episcopo cum Capitulo ne chori servitio detrimentum inde obventurum sit; ad quinquennium, si tamdiu etc., exceptis temporibus Adventus et Quadragesimae.

Si raccolga:

a) Il Tridentino ha concesso tre mesi di vacanze ai capitolari addetti al quotidiano servizio del coro; ma ha soggiunto che ciò non deve dirsi di quelle chiese le cui costituzioni richiedono più lungo servizio corale (Sess. 24, cap. 12 de ref.).

b) Nondimeno la S. C. ha soluto temperare tal rigore, concedendo talvolta il privilegio dell' alternativa o della terziaria, come *in S. Severi,* 13 iul. 1725; *in Castri Maris,* 30 iul. 1735; *in Tranen.* 22 nov. 1738; *in Conversana,* 20 dec. 1834, etc.

c) Affinchè però non provenga detrimento da siffatto indulto al servizio del coro, si è soluto apporre la clausola: " ut in diebus dominicis et festis de praecepto, tempore adventus et quadragesimae ac octavarum Nativitatis Domini, Paschatis Resurrectionis D. N. J. C. ac sanctissimi Corporis Christi ultra medietatem capitularium qui non erunt de servitio, missae et vesperis inservire teneantur. „

III.

Se le novelle tasse, imposte sulle dotazioni dei legati, autorizzino a scemare proporzionatamente il numero delle messe.

Urgellen. Circa missarum reductionem — 16 Giu. 1894 — *Per summaria precum* — Il sac. Raimondo Rey rettore della parrocchia detta di Tirvia in Dioc. di Urgel si rivolse, con commendatizia del Vescovo, alla S. C., così esponendo:

" D. Franciscum Bartomen in suo testamento mandasse ut executores testamentarii ordinarent celebrationem missae quotidianae cum eleemosyna

duarum libellarum (pesetas) in suffragium ipsius; quae quidem missa quotidiana celebranda est a Rectore huiusce paroeciae de Tirvia vel ab alio sacerdote de ipsius mandato.

" Ad adimplementum huiusce mandati, tradiderunt executores testamentarii tot *obligationes societatis ferroviariae* quot sufficerent ut a redditibus celebraretur praedicta missa quotidiana cum eleemosyna duarum libellarum pro unaquaque; quae *obligationes* custodiuntur in arca dioecesana.

" Ast, tractu temporis, cum Gubernium gravasset tum capitale tum annuos redditus quodam, licet tenui, tributo; et ea de causa, nec non ratione tenuium expensarum quas secum afferunt custodia et administratio praedicti capitalis, non sufficiant hodierni proventus ad percipiendam dictam eleemosynam pro unaquaque missa quotidiana. Ideo cum nemo sit, qui teneatur ad augendum capitale (saltem ita affirmant executores testamentarii); ab hac Sacra Congregatione humiliter postulat orator, ut dignetur responsum praebere sequentibus dubiis:

" 1° Utrum teneatur parochus de Tirvia celebrare missam quotidianam cum reductione eleemosynae; vel potius reducere numerum missarum celebrandarum cum eleemosyna duarum libellarum.

" 2° Quid facendum in posterum, si a Gubernio vel alia de causa detrimentum patiatur redditus annuus praedictarum obligationum societatis ferroviariae vel aliorum titulorum equipollentium (valores publicos). „

La S. C., depo matura considerazione, il dì 16 giugno 1894 rescrisse:

Ad I. Iuxta exposita haeredes teneri ad supplementum; quatenus vero id haberi non possit, ad propositum dubium, NEGATIVE *ad primam partem;* AFFIRMATIVE *ad secundam.*

Corollarii:

a) Allorchè scemano i fondi lasciati per celebrazione di messe, il Tridentino, Sess. 25, cap. 4 *de ref.* concede che proporzionalmente possa ridursi il numero delle messe.

b) La S. C. del Conc. per tal ragione ha ridotto i pesi di moltissimi legati, come *in Vallisoletana* 22 mai. 1784; *in Nullius S. Martini* 24 aug. 1822; *in Tudertina* 27 ian. 1827. Così pure insegna il Fagnano *in cap. Ex parte n. 2 de constit.*; Benedetto XIV, *De Syn. Dioec.* L. XIII, cap. ult. n. 28.

c) Nondimeno quando il legato non è *tassativo,* ma *dimostrativo;* cioè quando non designa il fondo da addirsi a peso di messe, ma indica solo il numero delle messe, col rispettivo stipendio, in tal caso da tutta l'eredità deve prendersi il dippiù che si richiede per la celebrazione delle prefate messe.

d) Nel caso, il legato era denominativo; e però la S. C. ha risposto come sopra.

IV.

Circa i diritti del parroco e del Vescovo sulle chiese delle confraternite.

Cuneen. Iurium Confraternitatis—16 Giu. 1894 — Fra il pio sodalizio di S. Sebastiano e del Carmine, e il parroco della chiesa di S.ª Maria in Cuneo, nel cui territorio trovasi quel sodalizio, da secoli sursero contese circa il diritto alle sacre funzioni, non potute appianare neanco dopo il celebre decreto *Urbis et Orbis* del 1703, con cui la S. C. de' Riti determinò i diritti dei parroci sulle confraternite. Si conchiusero, appresso, convenzioni fra le parti contendenti, approvate dal Vescovo; ma neppur queste impedirono che negli ultimi tempi non si elevassero altri litigii, per comporre i quali il Vescovo emise un decreto stragiudiziale il dì 29 ottobre 1887, in cui poggiato sopratutto sul diritto che ha il Vescovo sulle confraternite, determinò minutamente il numero e il modo delle funzioni e delle pie pratiche da celebrarsi in quella confraternita nel decorso dell'anno.

La confraternita, non soddisfatta di questo decreto, ne muove appello alla S. Sede, reclamando per se la libertà delle funzioni non parrocchiali.

La S. C., maturamente esaminata la controversia, il dì 16 giugno 1894, proposto il dubbio:

An sit confirmandum, vel infirmandum decretum Episcopi diei 29 octobris 1891 in casu,

Risolse: *Placere de concordia, et ad mentem.*

Ecco i principii ammessi nella discussione:

a) Il celebre decreto della S. C. dei Riti *Urbis et Orbis* del 1703, approvato e promulgato d'ordine di S. Santità, il 12 gennaio 1704, vuole che in quanto a funzioni solenni le chiese delle confraternite, abbiano diritto di farle solo nelle feste solenni proprie di quelle chiese; e che su di esse il Vescovo eserciti piena giurisdizione. Così al qu. X: " An celebratio missarum solemnium per annum, sive pro vivis sive pro defunctis, sit de dictis iuribus parochialibus „ — fu risposto: "Negative prout iacet, sed licere confratribus dumtaxat in festivitatibus solemnioribus eiusdem ecclesiae vel oratorii, ut in Brundusina sub die 1 iunii 1601 „.— Ed al qu. 19: " An in eisdem ecclesiis possit celebrari missa, sive lecta, sive cantata, ante missam parochialem sive lectam sive cantatam „ — fu risposto: " Negative, nisi aliter Episcopus disponat. „

b) Benedetto XIV nelle sue dotte *Inst. Eccles.*, nel riferire il detto decreto, generalmente nota: " Ex his quae hucusque dicta sunt, facile deprehenditur Sacrae Congregationis, dum parochos inter ac sodalitates dissidia componeret, eam non fuisse mentem ut Episcoporum iurisdictionem infringeret aut ipsos impediret ne unquam a decretis ipsis recederent, etiamsi legitima causa interveniat et Dioecesis utilitas aliud exposcere videatur „ (*Inst. Eccl.* § 105 et 94).

c) Nondimeno il detto Decreto non tocca le convenzioni e le consuetudini immemorabili o almeno centenarie, dicendo in fine: " Et ita salvis tam conventionibus et pactis in erectione confraternitatum forsam factis, concordiis inter partes initis et a S. Sede approbatis indultis, constitutionibus synodalibus ac provincialibus, consuetudinibus immemorabilibus vel saltem centenariis declaravit ac decrevit „.

d) Oltre il cit. decreto generale della S. C. de' Riti, vi ha moltissime risoluzioni della S. C. del Conc. che attribuiscono ai cappellani delle confraternite non erette nella chiesa parrocchiale il diritto di compiere le funzioni indipendentemente dal parroco. Così *in Aesina* 25 aug. 1877, *in Reatina* 12 ian. 1844 etc.

e) È apodittico il recente decreto della S. C. dei Riti del 10 maggio 1879: " An liceat in aliena ecclesia et apud regulares cantare missam de requie, quam fideles celebrari petunt pro parentibus, vel amicis defunctis, postquam funeralia in ecclesia parochiali persoluta fuerint, etiamsi missa exequialis in ecclesia parochiali non celebratur — Resp.: Affirmative, servatis tamen rubricarum regulis. „

f) Per tutte queste ragioni generali, e per altre particolari proprie del caso, giustamente la S. C. propose l'accordo *de bono et aequo*.

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulgenza ad un atto di consacrazione a S. Luigi Gonzaga.

Beatissimo Padre,

Il P. Luigi Morando dei Preti Stimatini umilmente prostrato ai piedi della S. V. supplica che per accrescere la divozione all'angelico giovane S. Luigi Gonzaga si degni di concedere la Indulgenza di trecento giorni per una sola volta in ciascun giorno a chi reciterà la qui unita orazione al medesimo Santo, e la plenaria a chi la reciterà per un mese intero, alle solite condizioni.

ATTO DI CONSECRAZIONE A S. LUIGI GONZAGA.

O glorioso S. Luigi, che dalla Chiesa siete onorato col bel titolo di giovine angelico per la vita purissima che menaste quaggiù sulla terra, a Voi mi presento in questo giorno con tutta la divozione della mente e del cuore e tutto a Voi mi consacro.

O perfetto esemplare, o benigno e potente Patrono, quanto ho bisogno di Voi! Il mondo e il demonio mi tendono

insidie ; sento l'ardore delle passioni, conosco la debolezza e la incostanza dell'età mia. Chi mi potrà custodire se non Voi, o angelico Santo, gloria, decoro, amore e sostegno dei giovani ?

A Voi dunque con tutto l'animo ricorro, a Voi con tutto il cuore mi affido e mi consacro. Intendo con ciò, prometto e voglio esservi specialmente divoto, glorificarvi per le eccelse vostre virtù, e singolarmente per l'angelica vostra purità ; imitare i vostri esempi, promuovere fra i miei compagni la vostra divozione, invocare e benedire fino all'ultimo mio respiro il vostro santo e caro nome. Sì : vi consacro l'anima, i sensi, il cuore, tutto me stesso.

O mio caro S. Luigi, eccomi dunque oggi tutto vostro e vostro voglio esser per sempre. Deh ! Voi custoditemi, difendetemi, conservatemi come cosa vostra, affinchè, servendo ed onorando Voi, possa meglio servire ed onorare Gesù e Maria e venire un giorno con Voi a vedere e benedire il mio Dio per tutti i secoli in Paradiso. Così sia.

Che della grazia.

S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D.no Nostro Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, universis utriusque sexus Christifidelibus, qui exhibitum in precibus dedicationis actum Sancto Aloysio Gonzagae corde saltem contrito ac devote recitaverint, Indulgentiam *bis centum* dierum semel in die lucrandam benigne concessit : Plenariam vero iis qui eumdem Actum quolibet die per integrum mensem Iunium, uti supra recitaverint, clementer elargita est, lucrandam in festo eiusdem S. Aloysii vel in uno ex septem diebus idem festum immediate sequentibus, dummodo dictis diebus vere poenitentes confessi ac S. Synaxi refecti, aliquam Ecclesiam vel publicum Oratorium devote visitaverint, et inibi pias ad Deum preces aliquamdiu effuderint iuxta mentem Sanctitatis Suae. Quas quidem Indulgentias eadem S. C. defunctis quoque applicabiles declaravit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 12 Iunii 1894.

II.

Le confessioni per lucrare l'indulg. della Porziuncola possono farsi dal giorno 30 Luglio.

Beatissime Pater,

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci et Delegatus Generalis, ad pedes S. T. humiliter provolutus sequentia exponit : Pro lucrandis Indulgentiis de Portiuncula nuncupatis in multis totius Orbis locis ob ingentem populi concursum, simulque ob inopiam Confessariorum, contingit ut die 2ª Augusti et in pervigilio hujus diei omnibus, qui ad Sacramentalem Confessionem peragendam accedunt satisfieri nequeat. Quamobrem humilis Orator S. T. enixe rogat, quatenus ad majorem fidelium nec non animarum, quae in Purgatorio detinentur consolationem benigne concedere dignetur Indultum generale, vi cujus confessio sacramentalis peracta septem infra dies ante praedictam diem 2 Augusti sufficiat ad fruendum Indulgentiis de Portiuncula nuncupatis. Et Deus.

SSmus Dnus Noster Leo Pp. XIII in audientia habita die 14 Julii 1894 ab infrascripto Secretario S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, audita relatione expositorum, attentisque Decretis ab hac eadem S. Congregatione pluries editis, quibus indultum est ut tum Confessio dumtaxat, tum Confessio et Communio peragi queat in pervigilio festivitatis cui adnexa est Indulgentia, vel die qui immedite praecedit sequentem pro quo concessa fuerit indulgentia qualibet ex causa, benigne tantum indulsit ut Confessio Sacramentalis peracta etiam die 30 Julii, nimirum die immediate praecedenti pervigilium diei quo a primis Vesperis datur perfrui Indulgentia de Portiuncula, suffragari valeat in posterum ad memoratam Indulgentiam acquirendam pro universis Christifidelibus, servata tamen in adimplendis aliis piis operibus regula generali circa modum et tempus in concessione praedictae Indulgentiae praescriptum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 14 Julii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

III.

Indulgenze concesse agli ascritti all' Opera pia di Terra Santa.

Pium Opus Terrae Sanctae — Ad colligendas inter fideles eleemosynas pro Terra Sancta, cujus necessitates de die in diem magis crescere compertum est, nonnulli Commissarii ejusdem Terrae Sanctae in defectu Religiosorum qui collectoris munere fungantur, modum sat expeditum introducere coeperunt eo ferme modo, quo procedit Pium Institutum, quod a S. Jesu Cristi *Infantia* dicitur pro redimendis baptizandisque infidelium pueris. Videlicet, Commissarius in qualibet paroecia vel civitate secernit aliquem numerum virorum vel mulierum, quos zelatores vel zelatrices pro Terra Sancta documento scripto nominat. Istorum officium est Terrae Sanctae necessitates fidelibus commendare et signare nomina eorum qui se adstringunt pro eleemosyna quadam hebdomodali, mensili vel annua, quae simul cum nominibus offerentium, mittitur Patri Commissario vel directe a singulis zelatoribus vel per zelatorem principalem Districti aut dioecesis Directorem. Commissarius autem semel in anno folio typis edito publice rationem reddit eleemosynae collectae a singulis zelatoribus, simul referens de Terrae Sanctae operibus, quae a nostratibus fiunt.

Hujusmodi usus, necessarius in aliquibus locis, etiam in aliis fortasse non inutilis evaderet, si Patres Commissarii in eo propagando suam operam conferrent. S. Sedes tale pium institutum commendavit eidemque non paucas indulgentias concessit, in sequenti Rescripto recensitas.

S. C. Indulgentiarum Rescriptum.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, Christifidelibus praefato pio Operi adscriptis et aliquam stipem quotannis elargientibus ad conservationem Locorum Sanctorum in Palaestina existentium, sequentes Indulgentias, defunctis quoque applicabiles benigne concessit:

I. Plenariam.

1° Die Nativitatis D. N. J. C.; 2° die Paschatis Resurrectionis, dummodo his diebus vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti aliquam Ecclesiam vel publicum Oratorium devote visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium ad mentem Sanctitatis suae oraverint; 3° iisdem pariter, nec non Zelatoribus et Zelatricibus praefati pii operis in mortis articulo, si praefata pia opera peregerint, vel quatenus ea praestare nequiverint corde saltem contrito SSmum Jesu nomen ore, sin minus, corde devote invocaverint, et mortem uti peccati stipendium de manu Domini patienter susceperint. 4° Zelatoribus tantum, nec non Zelatricibus praedictis, qui dederint operam eleemosynis colligendis, lacrandam; *a*) die festo Circumcisionis D. N. J. C. et *b*) die festo Assumptionis B. M. V. si his diebus memorata pia opera praestiterint et uti supra oraverint.

II. Partialem.

Septem annorum tantum totidemque quadragenarum qualibet sexta feria cujuslibet mensis Christifidelibus, praedicto pio operi addictis, corde saltem contrito ac devote quinquies recitatibus *Orationem dominicam, Angelicam Salutationem et Gloria Patri*, etc. in honorem quinque Vulnerum D. N. J. C.

Tandem Dominis Episcopis qui in suis respectivis dioecesibus feria sexta in Parasceve jusserint eleemosynam in ejusdem pii operis finem colligendam; item Parochis qui idem pium opus Christifidelibus suae curae commissis summopere commendaverint, et hi omnes eleemosynam, si quam collegerint, mittere curaverint ad Patres Commissarios Terra Sanctae, facultatem elargita est benedicendi Crucifixos eisque adnectendi Indulgentias Viae Crucis exercitio concessas, itemque benedicendi chordam S. Francisci Assisiensis cum respectivis Indulgentiis, servatis de jure servandis. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Con-

trariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 26 Junii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alex. Archiep. Nicopol., *Secr.*

SULLA SACRA PREDICAZIONE

Lettera Circolare emanata d' ordine di Sua Santità Leone Papa XIII *dalla S. Congregazione de' Vescovi e Regolari, diretta a tutti gli Ordinarii d'Italia ed ai Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose.*

La Santità di N. Signore Papa Leone XIII, a cui tanto sta a cuore l'apostolico ministero della predicazione, come quello che è sì necessario, massime in questi tempi, alla retta istituzione del popolo cristiano, non senza grande dolore dell'animo suo è venuta a sapere, che nella maniera d'annunziare la divina parola si sono da qualche tempo introdotti alcuni gravi abusi, che rendono spesso l'odierna predicazione o dispregevole, o almeno sterile e infruttuosa. Per la qual cosa, seguendo le orme dei suoi predecessori (1) ha ordinato a questa S. Congregazione dei Vescovi e Regolari di rivolgersi agli Ordinarî d'Italia e ai Superiori Generali degli Ordini Regolari, per eccitarne vivamente la vigilanza e lo zelo a porre, quanto è da loro, un riparo a questi disordini, e procurare che si tolgano onninamente di mezzo. Obbedendo pertanto agli augusti comandi del Santo Padre, questa S. Congregazione mette sotto gli occhi dei Rev.mi Ordinarii e e Capi d'Ordini Regolari e pii Istituti ecclesiastici le seguenti norme, affinchè con ogni diligenza e premura ne curino l'osservanza.

1. E primamente, per ciò che appartiene alle qualità del sacro predicatore, avvertano di non mai affidare un ministero sì santo a chi non sia fornito di vera pietà cristiana e compreso di grande amore a N. S. Gesù Cristo, senza del quale non sarebbe mai altro che *aes sonans et cymbalum tinniens* (2); nè mai potrebbe avere quel vero zelo della gloria di Dio e della salute delle anime, che deve essere il solo movente e il solo fine dell'evangelica predicazione. E questa pietà cristiana, sì necessaria ai sacri banditori, uopo è che risplenda anche nella loro condotta esteriore, la quale non deve mai trovarsi in contraddizione coi loro insegnamenti, nè avere nulla di secolaresco e di mondano, ma sempre essere tale che li mostri veramente *ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei* (3); altrimenti, come osserva l'angelico S. Tommaso, *si doctrina est bona et praedicator malus, ipse est occasio blasphemiae doctrinae Dei* (4). Colla pietà poi e colla virtù cristiana vuole andare congiunta anche la scienza, essendo manifesto e dalla esperienza continua comprovato, che una predicazione veramente soda, ordinata e fruttuosa vano è aspettarla da coloro, che non sono nutriti di buoni studii, principalmente sacri, e che fidenti in certa lor naturale loquacità, temerariamente salgono il pulpito con poca o nessuna preparazione. Costoro, per ordinario, non fanno altro che batter l'aria, e alla divina parola, senza avvedersene, accattare dispregio e derisione; quindi loro va detto recisamente: *Quia tu scientiam repulisti, ego repellam te ne sacerdotio fungaris mihi* (5).

2. Dopo dunque, e non prima, che il sacerdote si sarà procacciato il corredo delle accennate doti, allora soltanto i Reverendissimi Vescovi e Capi degli Ordini Regolari gli potranno affidare il gran ministero della divina parola; invigilando però che fedelmente si attenga a quelle materie, che sono veramente proprie della sacra predicazione. Or tali materie sono indicate dal divin Redentore là dove dice: *Praedicate evangelium* (6).... *Docentes eos*

(1) Fra gli altri, Clemente X, Innocenzo XI, Innocenzo XII, Benedetto XIII, ora con atti pontificii, ora per mezzo della S. Congregazione del Concilio o di quella dei Vescovi e Regolari, emanarono, secondo i bisogni dei tempi, sapienti prescrizioni intorno alla sacra predicazione.

(2) I. Cor. XIII, 1.

(3) I. Cor. IV, 1.

(4) Comment. in Matt. V.

(5) Os. IV, 6.

(6) Marc. XVI, 15.

servare omnia quaecumque mandavi vobis (1). Conformemente alle quali parole scrisse l'Angelico: *Praedicatores debent illuminare in credendis, dirigere in operandis, vitanda manifestare, et modo comminando, modo exhortando, hominibus praedicare* (2). E il sacrosanto Concilio di Trento: *Annunciantes eis vitia quae eos declinare, et virtutes quas sectari oportet, ut poenam aeternam evadere et celestem gloriam consequi valeant* (3). Ma più ampiamente ancora fu ciò spiegato dal Sommo Pontefice Pio IX di s. m. colle seguenti parole. " Non semetipsos, sed Christum " crucifixum praedicantes, sanctissima " religionis nostrae Dogmata et praec" cepta, iuxta catholicae Ecclesiae et " Patrum doctrinam, gravi ac splen" dido orationis genere, populo clare " aperteque annuncient; peculiaria sin" gulorum officia accurate explicent, " omnesque a flagitiis deterreant, " ad pietatem inflamment, quo fideles, " Dei verbo salubriter refecti, vitia " omnia declinent, virtutes sectentur, " atque ita aeternas poenas evadere " et coelestem gloriam consequi va" leant (4). Donde chiaramente apparisce che il simbolo e il decalogo, i precetti della Chiesa e i Sacramenti, le virtù ed i vizii, i doveri proprii delle diverse classi di persone, i novissimi dell'uomo ed altre simili verità eterne debbono formare la materia ordinaria della sacra predicazione.

3. Ma questi gravissimi argomenti sono oggi indegnamente trascurati da molti predicatori, i quali, *quaerentes quae sua sunt, non quae Iesu Christi* (5); e ben conoscendo non essere queste le materie più acconce ad acquistar loro quell'aura popolare che ambiscono, le lasciano interamente da parte, massime nelle quaresime e in altre occasioni solenni; e insieme colle cose mutando i nomi, alle antiche *prediche* sostituiscono un genere mal inteso di *conferenze*, rivolte ad adescare la mente e la fantasia, non mai a muovere la volontà e a riformare i costumi. E non riflettono costoro che le prediche morali giovano a tutti, le conferenze d'ordinario sono per pochi; e che questi pochi medesimi, se fossero meglio curati nei costumi, cioè meglio aiutati ad essere più casti, più umili, più obbedienti all'autorità della Chiesa, con ciò solo avrebbero la mente sgombrata da mille pregiudizii contro la fede, e più disposta a ricevere la luce della verità; perchè gli errori religiosi, massime tra i popoli cattolici, hanno generalmente radice più nelle passioni del cuore, che nelle aberrazioni della mente, secondo quello che è scritto: *De corde exeunt cogitationes malae... blasphemiae* (6). Perciò su quel del Salmista: *Dixit insipiens in corde suo: non est Deus* (7). saviamente riflette S. Agostino: *In corde suo, non in mente sua.*

4. Nè già con questo vuol condannarsi in modo assoluto l'uso delle conferenze, le quali anzi, quando siano ben condotte, possono anch'esse in certi casi tornare utilissime e necessarie, in mezzo a tanti errori che spargonsi contro la religione. Ma ben si vogliono onninamente sbandire dal pulpito quelle pompose dicerie, che trattano argomenti più speculativi che pratici, più civili che religiosi, più di comparsa che di frutto, i quali perciò saranno forse adatti alla palestra giornalistica e alle aule accademiche, ma col luogo santo certamente non si confanno. Quanto poi a quelle conferenze, che mirano a difendere la religione dalle impugnazioni de'suoi nemici, sono bensì a quando a quando necessarie, ma questo non è peso da tutti gli omeri, sì veramente dai più robusti. Ed anche i valorosi oratori debbono usare in ciò grande cautela; chè tali apologie convien farle soltanto in quei luoghi, in quei tempi e a quelle udienze, che ne abbiano un vere bisogno, e da cui possa sperarsene un vero profitto; della qual cosa i giudici più competenti è manifesto non essere che gli Ordinarii: convien farle in maniera che la dimostrazione abbia la sua base profonda

(1) Mat. XXXIII, 20.
(2) Loc. cit.
(3) Sess. V. c. 2 *de Reform.*
(4) Litt. enc. 9 Nov. 1846.
(5) I. Cor. XIII, 5.
(6) Matt. XV, 19.
(7) Ps. XIII, 1.

nella dottrina sacra assai più che negli argomenti umani e naturali: convien farle con tale solidità e chiarezza, da evitare il pericolo che in certe menti restino impressi più gli errori che le verità opposte ; e più facciano breccia le obbiezioni che le risposte. Sopratutto poi è da por mente che l'uso soverchio delle conferenze non faccia cadere in disistima e in disuso le prediche morali, come se queste fossero cose di second'ordine e di minore importanza che le polemiche, e però da lasciarsi al volgo dei predicatori e degli uditori ; mentre il vero si è che la predicazione morale è la più necessaria alla università dei fedeli, non è meno nobile della polemica, e quindi anche i più valenti e celebrati oratori, e dinanzi a qualsivoglia più eletta e numerosa udienza, dovrebbero, almeno di quando in quando, trattarla con vivo zelo. Se ciò non facciasi, queste grandi udienze saranno condannate a sentirsi sempre parlare d'errori che spesso non sono nei più dei membri che le compongono, e non mai de'vizi e delle colpe, che in siffatte adunanze sogliono abbondare più che in altre di minor conto.

5. Ma se molti abusi si notano nella scelta dei temi, altri non meno gravi sono a deplorarsi nella forma della trattazione. Intorno alla quale, insegna egregiamente l'Aquinate che, per essere veramente *lux mundi, tria debet habere praedicator verbi divini: primum est stabilitas, ut non deviet a veritate ; secundum est claritas, ut non doceat cum obscuritate ; tertium est utilitas, ut quaerat Dei laudem et non suam* (1). Ma per mala ventura la forma di molti odierni sermoni, non solo è lontana da quella chiarezza e semplicità evangelica che dovrebbe caratterizzarla, ma tutta si avvolge in ambagi nebulose e in materie astruse superiori alla comune capacità del popolo, e fa tornare sul labbro quel pietoso lamento : *Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis* (2). Il peggio si è poi che vi manca spesso quella sacra impronta, quell'alito di pietà cristiana e quella unzione dello Spirito Santo, per la quale il banditore evangelico dovrebbe sempre poter dire di se : *Sermo meus et praedicatio mea, non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis* (3). Costoro invece fondandosi quasi unicamente *in persuasibilibus humanae sapientiae verbis,* poco o nulla si curano della *parola divina,* della Sacra Scrittura, che pure dov'essere il primo fonte delle sacra eloquenza, come insegnava testè il Sommo Pontefice felicemente regnante, con parole gravissime che crediamo opportuno di riferire. " Haec propria et singularis " Scripturarum virtus, a divino afflatu " Spiritus Sancti profecta, ea est quae " oratori sacro auctoritatem addit, apo- " stolicam præbet dicendi libertatem, " nervosam victricemque tribuit elo- " quentiam. Quisquis enim divini verbi " spiritum et robur eloquendo refert, " ille *non loquitur in sermone tantum,* " *sed et in virtute, et Spiritu Sancto et* " *in plenitudine multa* (4). Quamobrem " ii dicendi sunt praepostere improvi- " deque facere, qui ita conciones de re- " ligione habent, et praecepta divina " enunciant, nihil ut fere afferant nisi " humanae scientiae et prudentiae ver- " ba, suis magis argumentis quam di- " vinis innixi. Istorum scilicet oratio- " nem, quantumvis nitentem lumini- " bus, languescere et frigere necesse " est utpote quae igne careat sermonis " Dei, eamdemque longe abesse ab illa " qua divinus sermo pollet virtute : " *Vivus est enim sermo Dei et efficax,* " *et penetrabilior omni gladio ancipiti,* " *et pertingens usque ad divisionem a-* " *nimae ac spiritus* (5). Quamquam hoc " etiam prudentioribus assentiendum " est, inesse in sacris Litteris mire " variam et uberem magnisque dignam " rebus eloquentiam : id quod Augu- " stinus pervidit diserteque arguit (6), " atque res ipsa confirmat praestantis- " simorum in oratoribus sacris, qui no- " men suum assiduae Bibliorum con- " suetudini piæque meditationi se prae-

(1) Loco cit.
(2) Thren. IV, 4.
(3) I. Cor. II, 4.
(4) I. Thess. I, 5.
(5) Hebr. IV, 12.
(6) De Doctr. christ. IV, 6, 7.

" cipue debere, grati Deo, affirma-
" runt (1). "

6. Ecco dunque la fonte principalissima della sacra eloquenza, la Bibbia. Ma questi predicatori ammodernati, in cambio d'attingere la loro eloquenza al *fonte dell' acqua viva,* con intollerabile abuso si volgono alle *cistere dissipate* della *sapienza umana:* invece di recare in mezzo i testi divinamente inspirati, o quelli dei Santi Padri e dei Concilii, citano a sazietà autori profani, autori moderni ed anche viventi, autori e parole che si prestano ben sovente ad interpretazioni molto equivoche e molto pericolose. " È anche un
" grande abuso della eloquenza sacra
" trattare i temi religiosi unicamente
" nell' interesse di questa vita, e non
" parlare della futura: noverare i van-
" taggi recati alla società dalla reli-
" gione cristiana, e dissimulare i do-
" veri: dipingere il Redentore divino
" tutto carità, e tacere della giustizia.
" Indi il poco frutto di cotesta predica-
" zione, dalla quale un uomo di mondo
" esce persuaso che, senza mutare i
" suoi costumi, purchè dica: Io credo
" in Gesù Cristo, sarà un buon cristia-
" no (2). " Ma che importa a costoro del frutto? Non è questo che cercano principalmente: cercano di lusingare gli uditori *prurientes auribus* (3), e pur che veggano le chiese piene, punto non curano che le anime si rimangano vuote. Per questo non parlano mai del peccato, mai dei novissimi, mai di altre verità gravissime che potrebbero contristare a salute, ma parlano solo *verba placentia;* (4), e questo pure lo fanno con una eloquenza più tribunizia che apostolica, più profana che sacra, la quale attira loro battimani ed applausi, già condannati da S. Girolamo quando scriveva: *Docente in ecclesia te, non clamor populi, sed gemitus suscitetur: auditorum lacrymae laudes tuae sint.* (5). Di qui è che tutta la loro predicazione apparisce come circondata, tanto in chiesa quanto fuori di essa, da una certa aura teatrale, che ogni sacra impronta ne toglie ed ogni sovrumana efficacia. Di qui ancora nel popolo, e diciamo pur anche in una parte del clero, la depravazione del gusto della divina parola, lo scandalo di tutti i buoni, e il poco o niun profitto dei traviati o miscredenti; i quali benchè talvolta accorrano in calca ad ascoltare simili *verba placentia,* massimamente se attirativi dalle risonanti parole di *progresso,* di *patria,* di *scienza moderna,* dopo applaudito calorosamente all'oratore *che conosce il vero modo di predicare,* escono di chiesa quali vi erano entrati: *mirabantur sed non convertebantur* (6).

7. Volendo pertanto questa S. Congregazione in adempimento dei venerati comandi di Sua Santità, porre un riparo a tanti e sì detestabili abusi, si rivolge a tutti i Reverendissimi Vescovi e Superiori Generali degli Ordini Regolari e pii Istituti Ecclesiastici affinchè contro di quelli insorgano con apostolica fermezza e con ogni sforzo ne curino l'estirpazione. Ricordevoli dunque che, secondo la prescrizione del Sacrosanto Tridentino Concilio, *viros idoneos ad huiusmodi praedicationis officium assumere tenentur* (7), usino in questo negozio la massima diligenza e cautela. Se si tratta di sacerdoti della loro diocesi, sieno fermi nel non affidar loro un ministero sì augusto senza averli prima provati, o per via d'esame o in altra maniera opportuna: *nisi prius de vita et scientia et moribus probati fuerint* (8). Se si tratta di sacerdoti di altre diocesi, non accettino nessuno a predicare nella loro, massime nelle occasioni più solenni, se non presenti lettere del proprio Vescovo e del proprio Superiore Regolare, le quali dieno dei suoi costumi o della sua idoneità a tale ufficio buona testimonianza. I Superiori poi dei Religiosi di qualsivoglia Ordine, Società o Congregazione a nessuno dei loro sudditi permettano di predicare, e molto meno lo

(1) Litt. enc. de studiis Script. S. 18 Novembr. 1893.
(2) Card. Bausa Arciv. di Firenze al suo giovine Clero, 1892.
(3) II Tim. IV, 3.
(4) Is. XXX, 10.
(5) Ad Nepotian.
(6) Ex Aug. in Matt. XIX, 25
(7) Sess. V, cap. 2, *De reform.*
(8) Loc. cit.

presentino agli Ordinarii con proprie lettere testimoniali, se prima non si sono assicurati assai bene e della sua morale condotta e della sua retta maniera d'annunziare la divina parola. Che se gli Ordinarii, dopo accettato qualche predicatore per le buone commendatizie che presentava, lo vedessero poi nell'esercizio pratico del ministero deviare dalle norme e dai moniti dati in questa Lettera, dessi con opportuna correzione lo richiamino prontamente al dovere; ma se questa non basta, lo rimuovano addirittura da tale uffizio, usando anche le pene canoniche, se la natura del caso lo richiedesse.

Nel rimanente, siccome questa S. Congregazione sa di poter fare sulla diligenza e sullo zelo dei Reverendissimi Ordinarii e Capi d'Ordini Religiosi sicuro assegnamento; così confida che, principalmente per opera loro, si vedrà presto riformata questa moderna maniera d'annunziare o piuttosto d'adulterare la divina parola, e che, tolti via finalmente dallasacra predicazione i lenocinii mondani, le sarà restituita la sua nativa maestà veneranda e con essa la sua sovrumana efficacia, a gloria di Dio, a salute delle anime, a vantaggio universale della Chiesa e del mondo.

Roma dalla Segreteria della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari li 31 luglio 1894.

Isidoro Cardinal *Verga* Prefetto.

Luigi Trombetta *Pro-Segr.*

—

SS. D. N. LEONIS PAPAE XIII

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad Patriarchas Primates Archiepiscopos Episcopos aliosque locorum Ordinarios pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes.

DE ROSARIO MARIALI

Venerabilibus Fratribus Patriarchis Primatibus Archiepiscopis et Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede habentibus.

LEO PP. XIII

Venerabiles Fratres

Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Iucunda semper expectatione erectâque spe Octobrem mensem conspicimus redeuntem; qui, hortatione et praescripto Nostro dicatus Virgini Beatissimae, non paucos iam annos concordi per catholicas gentes et vivida ROSARII floret pietate. Quae Nos ad hortandum moverit causa, non semel ediximus. Nam calamitosa Ecclesiae civitatumque tempora quum praesentissimum Dei auxilium omnino deposcerent, hoc nimirum Matre eius deprecatrice implorandum esse censuimus, eoque praecipue supplicandi ritu contendendum, cuius virtutem christianus populus nunquam sibi non saluberrimam sensit. Id enimvero sensit ex ipsa marialis Rosarii origine, tum in fide sancta a nefariis tutanda incursibus hominum haereticorum, tum in consentanea virtutum laude, quae per saeculum corrupti exempli relevanda erat et sustinenda: idque perenni sensit privatim et publice beneficiorum cursu, quorum memoria praeclaris etiam institutis et monumentis ubique est consecrata. Similiter in aetatem nostram, multiplici rerum discrimine laborantem, fructus inde salutares provenisse commemorando laetamur: attamen circumspicientes, Venerabiles Fratres, videtis ipsi causas adhuc insidere partimque ingravescere, quamobrem hoc item anno obsecrandae caelestis Reginae ardor, Nostra exhortatione, vestris in gregibus excitetur. — Accedit quod, intima in Rosarii natura cogitationem defigentibus, quanto Nobis eius praestantia utilitatesque illustrius apparent, tanto acuitur desiderium et spes, posse adeo commendationem Nostram, ut eiusdem sacratissimae precis religio, aucta in animis cognitione et amplificata consuetudine, optimis vigeat incrementis. Cuius rei gratia non ea quidem revocaturi sumus quae superioribus annis varia in eodem genere ratione libuit edisserere: illud po-

tius ad considerandum docendumque occurrit, qua divini consili excellentia fiat, ut, ope Rosarii, et impetrandi fiducia in animos precantium suavissime influat et materna in homines almae Virginis miseratio summa benignitate ad opitulandum respondeat.

Quod Mariae praesidium orando quaerimus, hoc sane, tamquam in fundamento, in munere nititur conciliandae nobis divinae gratiae, quo ipsa continenter fungitur apud Deum, dignitate et meritis acceptissima, longeque Caelitibus sanctis omnibus potentia antecellens. Hoc vero munus in nullo fortasse orandi modo tam patet expressum quam in Rosario: in quo partes quae fuerunt Virginis ad salutem hominum procurandam sic recurrunt, quasi praesenti effectu explicatae: id quod habet eximium pietatis emolumentum, sive sacris mysteriis ad contemplandum succedentibus, sive precibus ore pio iterandis. — Principio coram sunt GAUDII mysteria. Filius enim Dei aeternus sese inclinat ad homines, homo factus; assentiente vero Maria et *concipiente de Spiritu Sancto*. Tum Ioannes materno in utero *sanctificatur* charismate insigni, lectisque donis *ad vias Domini parandas* instruitur; haec tamen contingunt ex salutatione Mariae, cognatam divino afflatu visentis. In lucem tandem editur Christus, *expectatio gentium*, ex Virgine editur; eiusque ad incunabula pastores et magi, primitiae fidei, pie festinantes, *Infantem inveniunt cum Maria Matre eius*. Qui deinde, ut semet hostiam Deo Patri ritu publico tradat, vult ipse in templum afferri; ministerio autem Matris ibi *sistitur Domino*. Eadem, in arcana Pueri amissione, ipsum anxia sollicitudine quaeritat reperitque ingenti gaudio. — Neque aliter loquuntur DOLORIS mysteria. In Gethsemani horto, ubi Iesus pavet moeretque ad mortem, et in praetorio, ubi flagris caeditur, spineâ corona compungitur, supplicio multatur, abest ea quidem Maria, talia vero iamdiu habet cognita et perspecta. Quum enim se Deo vel ancillam ad matris officium exhibuit vel totam cum Filio in templo devovit, utroque ex facto iam tum consors cum eo extitit laboriosae pro humano genere expiationis: ex quo etiam, in acerbissimis Filii angoribus et cruciamentis, maxime animo condoluisse dubitandum non est. Ceterum, praesente ipsa et spectante, divinum illud sacrificium erat conficiendum, cui victimam de se generosa aluerat; quod in eisdem mysteriis postremum flebiliusque obversatur: *stabat iuxta Crucem Iesu Maria Mater eius*, quae tacta in nos caritate immensa ut susciperet filios, Filium ipsa suum ultro obtulit iustitiae divinae, cum eo commoriens corde, doloris gladio transfixa. — In mysteriis denique GLORIAE quae consequuntur, idem magnae Virginis benignissimum munus confirmatur, re ipsa uberius. Gloriam Filii de morte triumphantis in tacita delibat laetitia: sedes autem superas repetentem materno affectu prosequitur; at, caelo digna, detinetur in terris, exorientis Ecclesiae solatrix optima et magistra, *quae profundissimam divinae sapientiae, ultra quam credi valeat, penetravit abyssum* (1). Quoniam vero humanae redemptionis sacramentum non ante perfectum erit quam promissum a Christo Spiritus Sanctus advenerit, ipsam idcirco in memori Cenaculo contemplamur, ubi simul cum Apostolis pro eisque postulans inenarrabili gemitu, eiusdem Paracliti amplitudinem maturat Ecclesiae, supremum Christi donum, thesaurum nullo tempore defecturum. Sed cumulato perpetuoque munere causam nostram exoratura est, ad saeculum immortale progressa. Scilicet ex lacrimosa valle in civitatem sanctam Ierusalem evectam suspicimus, choris circumfusis angelicis: colimusque in Sanctorum gloria sublimem, quae stellanti diademate a Filio Deo aucta, apud ipsum sedet regina et domina universorum. — Haec omnia, Venerabiles Fratres, in quibus *consilium Dei* proditur, *consilium sapien-*

(1) S. Bernardus, *de* XII *praerogativ. B. M. V. n. 3.*

tiae, consilium pietatis (1), simulque permagna in nos merita Virginis Matris elucent, neminem quidem possunt non iucunde afficere, certa spe iniecta divinae clementiae et miserationis administrâ Maria consequendae.

Eodem spectat, apte concinens cum mysteriis, precatio vocalis. Antecedit, ut aequum est, dominica oratio ad Patrem caelestem : quo eximiis postulationibus invocato, a solio maiestatis eius vox supplex convertitur ad Mariam ; non aliâ nimirum nisi hac de qua dicimus conciliationis et deprecationis lege, a sancto Bernardino Senensi in hanc sententiam expressa : *Omnis gratia quae huic saeculo communicatur, triplicem habet processum. Nam a Deo in Christum, a Christo in Virginem, a Virgine in nos ordinatissime dispensatur* (2). Quibus veluti gradibus, diversae quidem inter se rationis, positis, in hoc extremo libentius quodammodo longiusque ex instituto Rosarii insistimus, salutatione angelica in decades continuata, quasi ut fidentius ad ceteros gradus, id est per Christum ad Deum Patrem, nitamur. Sic vero eamdem salutationem toties effundimus ad Mariam, ut manca et debilis precatio nostra necessariâ fiducia sustentetur ; eam flagitantes ut Deum pro nobis, nostro velut nomine, exoret. Nostris quippe vocibus magna apud illum et gratia et vis accesserit, si precibus Virginis commendentur : quam blanda ipsemet invitatione compellat : *Sonet vox tua in auribus meis ; vox enim tua dulcis* (3). Hanc ipsam ob rem toties redeunt praedicata a nobis quae sunt ei gloriosa nomina ad impetrandum. Eam salutamus, quae *gratiam apud Deum invenit*, singulariter ad illo *plenam gratiâ*, cuius copia ad universos profluereat: eam, cui Dominus quanta maxima fieri possit coniunctione inhaeret ; eam, *in mulieribus , benedictam*, quae *sola maledictionem sustulit et benedictionem portavit* (4), beatum ventris sui fructum, quo *benedicentur omnes gentes* : eam demum *Matrem Dei* invocamus ; ex qua dignitate excelsa quid non *pro nobis peccatoribus* certissimo exposcat, quid non speremus in omni vita et in agone spiritus ultimo ?

Huiusmodi precibus mysteriisque qui omni diligentia et fide vacaverit , fieri certe nequit ut non in admirationem rapiatur de divinis in magna Virgine consiliis ad communem gentium salutem; atque alacri gestiet fiducia sese in tutelam eius sinumque recipere , ea fere sancti Bernardi obtestatione : *Memorare, o piissima Virgo Maria , nunquam auditum a saeculo quemquam ad tua currentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse derelictum.*

Quae autem est Rosarii virtus ad suadendam orantibus impetrationis fiduciam, eadem pollet ad misericordiam nostri in animo Virginis commovendam. Illud est manifestum quam sibi laetabile accidat, videre nos et audire dum honestissimas petitiones pulcherrimasque laudes rite nectimus in coronam. Quod enim , ita comprecando , debitam Deo reddimus et optamus gloriam ; quod nutum voluntatemque eius unice exquirimus perficiendam ; quod eius extollimus bonitatem et munificentiam , appellantes Patrem ac munera praestantissima indigni rogantes: hisce mirifice delectatur Maria, vereque in pietatẽ nostra *magnificat Dominum*. Digna siquidem precatione alloquimur Deum , quum oratione dominica alloquimur. — Ad ea vero quae in hac expetimus , tam per se recta et composita , tamque congruentia cum christiana fide , spe , caritate , addit pondus commendatio quaedam , Virgini quam gratissima. Nam cum voce nostra vox ipsa consociari videtur Iesu Filii ; qui eamdem orandi formulam conceptis verbis tradidit auctor, praecepitque adhiben-

(1) S. Bernardus *serm. in Nativ. B. M. V. n. 6.*

(2) *Serm.* VI *in festis de B. M. Annunc. a. I, c.2.*

(3) Cant. II, 14.

(4) S. Thomas, *op.* VIII, *super salut. angel. n.* 8.

dam : *Sic ergo vos orabitis* (1). Nobis igitur talem praeceptionem, Rosarii ritu, observantibus propensiore illa voluntate, ne dubitemus, officium suum, solliciti amoris plenum, impendet ; haec autem mystica precum serta facili ipsa vultu accipiens, bene largo munerum praemio donabit. — In quo, ut liberalissimam bonitatem eius certius nobis polliceamur, non mediocris causa est in propria Rosarii ratione, ad recte orandum perapta. Multa quidem et varia, quae hominis est fragilitas, orantem avocare a Deo solent eiusque fidele propositum intervertere : at vero qui rem probe reputet, continuo perspiciet quantum in illo efficacitatis insit, quum ad intendendam mentem et socordiam animi excutiendam, tum ad salutarem de admissis dolorem excitandum educendumque spiritum in caelestia. Quippe ex duobus, ut percognitum est, constat Rosarium, distinctis inter se coniunctisque, meditatione mysteriorum et acta per vocem precatione. Quocirca hoc genus orandi peculiarem quamdam hominis attentionem desiderat ; qua nimirum, non solum mentem ad Deum modo aliquo dirigat, verum in rebus considerandis contemplandisque ita versetur, ut etiam documenta capiat melioris vitae omnisque alimenta pietatis. Neque enim iisdem rebus maius quidquam aut admirabilius est, in quibus fidei christianae vertitur summa ; quarum lumine ac virtute, veritas et iustitia et pax, novo in terris rerum ordine laetissimisque cum fructibus, processerunt. — Cum hoc illud cohaeret, quemadmodum eaedem res gravissimae cultoribus Rosarii proponantur ; eo videlicet modo qui ingeniis vel indoctorum accommodate conveniat. Est enim sic institutum, non quasi proponantur capita fidei doctrinaeque consideranda, sed potius veluti usurpanda oculis facta et recolenda : quae iisdem fere atque acciderunt locis, temporibus, personis, oblata, eo magis tenent animos utiliusque permovent. Quod autem haec a teneris vulgo sunt indita animis et impressa, ideo fit ut, singulis enunciatis mysteriis, quisquis vere est orandi studiosus, nulla prorsus imaginandi contentione, sed obvia cogitatione et affectu per ea discurrat, abundeque sibi imbibat, largiente Maria, rorem gratiae supernae. — Alia est praeterea laus quae acceptiora apud ipsam ea serta faciat et praemio digniora. Quum enim ternum mysteriorum ordinem piâ memoria replicamus, inde testatior a nobis extat gratae erga ipsam affectio voluntatis ; ita nimirum profitentibus, nunquam nos expleri beneficiorum recordatione, quibus salutem ipsa nostram inexplicabili est caritate complexa. Tantarum autem monumenta rerum frequenter in eius conspectu diligenterque celebrata, vix adumbrare cogitando possumus quali beatam ipsius animam usque novae laetitiae voluptate perfundant, et quos in ea sensus exsuscitent providentiae beneficentiaeque maternae. Atque adeo ex iisdem recordationibus consequitur, ut imploratio nostra vehementiorem quemdam ardorem concipiat et vim induat obsecrandi : sic plane, ut quot singulatim revolvuntur mysteria, totidem subeant obsecrationis argumenta, sane apud Virginem quantopere valitura. Nempe ad te confugimus, sancta Dei Parens : miseros Hevae filios ne despexeris ! Te rogamus, Conciliatrix salutis nostrae aeque potens et clemens ; te, per suavitatem gaudiorum ex Iesu Filio perceptam, per dolorum eius inexplicabilium communionem, per claritudinem eius gloriae in te redundantem, enixe obsecramus ; eia nos, quamvis indignos, audi benigna et exaudi.

Vobis igitur, Venerabiles Fratres, Rosarii marialis praestantiâ, duplici quoque ex parte quam laudavimus, considerata, eo fiat apertius cur non desinat cura Nostra idem inculcare, idem provehere. Caelestibus auxiliis, quod initio monuimus, maiorem quotidie in modum indiget saeculum ; praesertim quum late sint multa quibus afflictetur Ecclesia, iuri suo libertatique adversis ; multa quae civitatibus christianis prosperitatem et pacem funditus labefactent. Iam-

(1) Matth. VI, 9.

vero ad ea demerenda auxilia spem Nos plurimam in Rosario habere sitam, rursus affirmateque profitemur. Utinam sanctae huic pietati pristinus ubique honor, secundum vota, reddatur: haec in urbibus et villis, in familiis et officinis, apud primores et infimos, adametur et colatur, non secus ac praeclara christianae professionis tessera, optimumque praesidium divinae propitiandae clementiae.— Quod quidem in dies impensius urgeant omnes oportet, quando impiorum vesana perversitas nihil iam non urget machinando et audendo ut divini Numinis iram lacessat iustaeque animadversionis trahat pondus in patriam. Inter ceteras enim causas, hoc dolent Nobiscum boni omnes, in sinu ipso gentium catholicarum nimium esse multos, qui contumeliis religioni quocumque modo illatis laetentur, ipsique, incredibili quadam licentia quidlibet evulgandi, in id videantur incumbere ut sanctissimas eius res exploratamque de Virginis patrocinio fiduciam in contemptionem et ludibrium multitudinis vocent. Proximis hisce mensibus, ne Christi quidem IESV Servatoris personae augustissimae temperatum est. Quam rapere in illecebras scenae, iam passim contaminatae flagitiis, minime puduit, eamdemque referre propria deminutam naturae divinae maiestate; qua detracta, redemptionem ipsam humani generis tolli necesse est. Neque puduit velle a sempiterna infamia hominem eripere, sceleris reum perfidiaeque summa post hominum memoriam immanitate detestabilis, proditorem Christi.— Ad haec, per Italiae urbes vel patrata vel patranda, indignatio universe commota est, acriter, deplorantium sacerrimum ius religionis violatum, in eaque gente violatum, oppressum, quae de catholico nomine in primis meritoque gloriatur. Tum vigil Episcoporum sollicitudo, perinde ac oportebat, exarsit: qui expostulationes aequissimas ad eos detulerunt quibus sanctum esse debet patriae religionis tueri dignitatem, et greges suos non modo de gravitate periculi admonuerunt, sed etiam hortati sunt ut nefarium dedecus Auctori amantissimo salutis nostrae singularibus religionis officiis compensarent. Nobis certe omnino probata est bonorum alacritas, multis modis egregie declarata, valuitque ad leniendam aegritudinem ea de re intime acceptam. Per hanc vero alloquendi opportunitatem, supremi Nostri muneris vocem iam nequimus premere; atque cum eis ipsis Episcoporum et fidelium expostulationibus Nostras coniungimus quam gravissime. Eodemque apostolici pectoris studio quo sacrilegum facinus conquerimur et exsecramur, cohortationem ad christianas gentes, nominatim ad Italos, vehementer intendimus, ut religionem avitam, quae locupletissima hereditas est, inviolate custodiant, strenue vindicent, honeste pieque factis ne intermittant augere. — Itaque, hac etiam de causa, continua octobri mense certet optamus singulorum et sodalitatum industria in honore habendo magnae Dei Matri, Adiutrici potenti christianae rei, Reginae caelesti gloriosissimae. Nos vero munera indulgentiae sacrae, in hoc ipso antea concessa, maxima voluntate confirmamus.

Deus autem, Venerabiles Fratres, qui nobis *talem Mediatricem benignissima miseratione providit* (1), quique *totum nos habere voluit per Mariam* (2), eiusdem suffragio et gratia, faveat communibus votis, cumulet spes; accedente benedictionis Apostolicae auspicio, quam vobis ipsis et vestro cuiusque Clero populoque peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die VIII Septembris anno MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri decimo septimo.

LEO PP. XIII.

(1) S. Bernardus, *de* XII *praerogativ. B. M. V. n. 2.*

(2) Id. *serm. in Nativ. B. M. V. n. 7.*

CONSULTAZIONI.

Circa l'obbligo di sottoporre alla censura ecclesiastica le opere da pubblicare.

8.ª Cons. Canonica.

Onorio fa stampare le sue opere matematiche ed ascetiche senza revisione dell' Autorità ecclesiastica. Corretto da Flavio, fa rivedere i manoscritti dal proprio Vescovo, e poi li manda a stampare altrove.

Si chiede:

V' ha obbligo, e quale, di sottoporre alla censura ecclesiastica tutt' i libri da pubblicare, anche quelli che non trattano di religione?

2.° V' ha censure?

3.° Che deve dirsi di Onorio?

Al primo — Innanzi tutto è bene dare i varii documenti su cui poggia la legislazione canonica intorno alla censura ecclesiastica dei libri.

Il primo a prescrivere codesta censura fu la s. m. di Leone X, il quale poco appresso la invenzione della stampa, nel Concilio Lateranese sess. 10 decretò: " Statuimus et ordinamus quod de cetero perpetuis futuris temporibus nullus librum aliquem, seu aliam quamcumque scripturam tam in Urbe nostra quam aliis quibusvis civitatibus et dioecesibus imprimere, seu imprimi facere praesumant, nisi prius in Urbe per Vicarium nostrum, et sacri Palatii magistrum; in aliis vero civitatibus et dioecesibus per Episcopum vel alium habentem peritiam scientiae libri, seu scripturae huiusmodi imprimendae, ab eodem Episcopo ad id deputandum, ac Inquisitorem haereticae pravitatis, civitatis, seu dioecesis, in quibus librorum impressio huiusmodi fieret diligenter examinentur, et per eorum manu propria subscriptionem, sub excommunicationis sententia gratis et sine dilatione imponendam approbentur. „ Seguono altre pene, anche pecuniarie, che ora non han vigore.

I DD. sono di avviso che questa Costituzione non fu dapprima ricevuta dall' uso, come insegnano il Gaetano ed altri presso Navarro c. 27 n. 148. Giustamente osserva però il Bonacina *(De Cens.* Disp. II, Punct. XVII, n. 5), che quanto in essa vien disposto fu poscia confermato in parte dal Tridentino e in tutto dalle Regole dell' Indice.

Il Tridentino *Sess. 4 in fin.* adunque confermò la detta Costituz. e l' ampliò per la sola parte che riguarda i libri *de rebus sacris.* Eccone le parole: " Nullique liceat imprimere vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris, neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario, sub poena anathematis et pecuniae in canone Concilii novissimi Lateranensis apposita. Et si regulares fuerint, ultra examinationem et probationem huiusmodi, licentiam quoque suis superioribus impetrare teneantur, recognitis per eos libris, iuxta formam suarum ordinationum. Qui autem scriptos communicant vel evulgant; nisi ante examinati probatique fuerint, eisdem poenis subiaceant, quibus impressores, et qui eos habuerint vel legerint, nisi prodiderint auctores, pro auctoribus habeantur. Ipsa vero huiusmodi librorum probatio in scriptis detur; atque adeo in fronte libri, scripti vel impressi authentice appareat; idque totum, hoc est probatio et examinatio gratis fiat, ut probanda probentur, reprobentur improbanda. „

La Costituzione Lateranese di Leone X fu confermata pienamente dalla Regola X dell' Indice, della quale ecco le prescrizioni: " In librorum, aliarumque scripturarum impressione servetur quod in Concilio Lateranensi sub Leone X Sess. 10 statutum est. Quare in alma Urbe Roma, si liber aliquis sit imprimendus, per Vicarium Summi Pontificis et Sacri Palatii magistrum, vel personas a SS. D. N. deputàtas, prius examinetur. In aliis vero locis ad Episcopum, vel alium habentem scientiam libri vel scripturae imprimendae ab eodem Episcopo deputandum, ac Inquisitorem haereticae pravitatis eius civitatis vel dioecesis, in

quibus impressio fiet, eius approbatio et examen pertineat et per eorum manu propria subscriptionem gratis et sine dilatione imponenda sub poenis et censuris in eodem decreto contentis approbetur, hac lege et conditione addita, ut exemplum libri imprimendi authenticum et manu auctoris subscriptum apud examinatores remaneat. „

Prima di spiegare le varie norme in questi documenti prescritte, giova notare le differenze che corrono in ciò fra la Regola X dell' Indice (ch' è conforme al Conc. Lateranese) e il Concilio di Trento :

a) La Regola X dell' Indice parla di qualsivoglia libro o scrittura ; il Tridentino parla solo dei libri e degli scritti che trattano solo di cose sacre.

b) La Regola X dell' Indice parla solo di coloro che imprimono o che fanno imprimere i libri ; il Tridentino parla non solo di costoro, ma pure di chi vende i libri o di chi li ritiene presso di sè.

c) La Regola X, conforme al Conc. Lateranese, condanna coloro che solamente *presumono* di fare le dette cose, e però scusa qualsivoglia ignoranza che non sia congiunta con grave temerità ; il Tridentino condanna anche senza questa grave temerità, e però non scusa la ignoranza crassa o supina o affettata.

d) Nella Regola X dell' Indice si parla dei libri e delle scritture da imprimere, o da stampare ; nel Tridentino si parla ancora dei libri manoscritti che trattano *de rebus sacris.*

e) Nella Regola X dell' Indice non si fa parola del nome dell'Autore; nel Tridentino si dispone che i libri trattanti *de rebus sacris* abbiano il nome dei veri autori.

f) Nella Regola X dell' Indice si prescrive la revisione e l' approvazione, ma non s' ingiunge l' obbligo di stamparla nel libro ; nel Tridentino s' ingiunge espressamente quest' obbligo.

g) Nella Regola X dell' Indice non si fa parola dei Regolari ; nel Tridentino i libri dei Regolari si sottopongono non solo alla comune censura ecclesiastica, ma ancora a quella speciale dell' Ordine proprio.

Quali sono i libri e le scritture *de rebus sacris*, di cui parla il Tridentino ? Sono senza dubbio i libri che trattano della Sacra Scrittura e dei commenti su di essa. Lo si prova 1.° dal titolo del Decreto *De editione et usu Sacrorum Librorum* : i libri sacri sono certamente quelli della Sacra Scrittura. — 2.° Dal fine del Decreto, ch' è quello di raffrenare la licenza di coloro che stampavano interpretazioni arbitrarie della Sacra Scrittura senza neanco il nome degli autori. — 3.° Dalla disposizione del decreto medesimo con cui si prescrive che gli Ordinarii *dichiarino e puniscano* coloro che interpretano le Sante Scritture contro il senso della Chiesa. — 4.° Dalle parole rivolte agli editori : " Sed et impressoribus modum IN HAC PARTE ut par est etc. „ Queste parole hanno relazione alle altre precedenti : " ipsos sacrae Scripturae libros et super illos annotationes et expositiones. „ Può dunque stabilirsi con certezza che i libri sacri di cui parla il Tridentino, e per cui sono sancite leggi più rigorose, riguardano la edizione e la interpretazione della Sacra Scrittura (V. Pennacchi Comm. in Const. *Apost. Sedis* Vol. I, App. III).

Premesse queste cose, possiamo ora esaminare le norme comuni circa la censura ecclesiastica per la stampa dei libri.

E in quanto alla qualità dei libri da sottoporre alla detta censura, in forza della Regola X dell' Indice e del Concilio Lateranese, sono tutt' i libri e stampe di ogni materia, nessuno eccettuato. " Nullus, dice il Concilio, *librum aliquem et aliam quamcumque scripturam* imprimere praesumat, nisi etc. „ E la Regola X : " Si liber *aliquis* sit imprimendus etc. „

Ma chi è obbligato di sottoporre il libro alla censura ecclesiastica ? Il Concilio di Laterano impone quest' obbligo a coloro che *imprimono* o *fanno imprimere* i libri. Sono obbligati perciò i tipografi

e gli editori, non già gli autori, quando questi di per se non curano la edizione dell' opera propria.

A qual superiore ecclesiastico fa d' uopo sottoporre il libro? Se in Roma, al Vicario di Sua Santità ed al Maestro dei Sacri Palazzi; se fuori di Roma, al Vescovo nella cui giurisdizione il libro si stampa: " Ad Episcopum illius civitatis vel dioecesis in quibus impressio fiet. „ Non vale adunque l'approvazione di un altro Vescovo, p. e. del luogo dove trovasi l' autore.

Da chi deve esaminarsi il libro? In Roma dal Vicario di S. S. e dal Maestro dei Sacri Palazzi, ovvero dalle persone deputate a ciò dal S. Padre. Fuori di Roma, dal Vescovo, o da un deputato dal Vescovo, che sia perito nella materia del libro da stampare: " Ad Episcopum vel alium habentem scientiam libri ab eodem Episcopo deputandum examen pertineat.„

Come deve concedersi l' approvazione? Deve concedersi in iscritto, colla firma del revisore; e deve concedersi presto e *gratis*. Una copia autentica dell' originale colla firma dell' autore dovrebbe rimanere presso gli esaminatori: " Per eorum manu propria subscriptionem gratis et sine dilatione imponenda (approbatio)... hac lege et conditione addita ut exemplum libri imprimendi authenticum, et manu auctoris subscriptum apud examinatores remaneat. „

Sono queste le norme generali che regolano la censura ecclesiastica per la stampa dei libri.

Per ciò poi che s' attiene alla stampa della Sacra Scrittura o di commenti su di essa, ecco le particolari prescrizioni del Tridentino:

È vietato non solo di stamparli o di farli stampare senza la detta censura, ma ancora di venderli, di leggerli e di ritenerli.

È ciò vietato anche se non hanno in fronte il nome degli autori. Anzi quando questi non si manifestano, si hanno per autori, quanto alle pene, quei che li stampano, o li leggono, o li posseggono.

L' esame deve farsi, e l' approvazione deve darsi dall'Ordinario, e quest' ultima deve apparire in forma autentica sul libro stampato (1).

Ciò che si è detto dei libri, dicasi pure di qualunque componimento anche manoscritto che si divulghi, purchè sia di materie bibliche.

Queste norme generali della Regola X e del Tridentino sono oggidì in vigore ed in uso da per tutto, sicchè fa d' uopo stare ad esse strettamente?

Quanto a quelle del Tridentino, non ha dubbio che sono in vigore da per tutto, massime dopo la conferma fatta di esse dalla Costit. *Apostolicae Sedis*, come vedremo più sotto. In riguardo poi a quelle della Regola X dell' Indice, occorre tener presente ciò che la s. m. di Pio IX dispose per le diocesi soggette allo stato Pontificio nelle Lettere Apost. del dì 2 giugno 1848. In esse il S. Padre, tenuta presente la moltitudine considerevole di libri e di giornali che si pubblicano per le stampe e l' avidità con cui si leggono; e considerato come sia cosa difficilissima esaminarli tutti convenientemente; e d' altra parte potendo

(1) Si può chiedere: Basta che il tipografo stampi sul libro la formola *con approvazione ecclesiastica*, ovvero si richiede il nome del Superiore e la forma della concessione? Il Bonacina l. c. n. 7 dice che basta quella formola od un' altra equivalente, " quia, son sue parole, in praecitatis iuribus non extat praeceptum exprimendi nomen ipsorum approbantium, sed solum ut approbatio in scriptis detur, atque adeo in fronte libri, vel scripti vel impressi authentice appareat. „ Ma con pace di questo esimio Autore, ciò possiamo ammetterlo per la edizione dei libri in generale (per cui nè il Conc. Lateranese, nè la Reg. X dell' Indice prescrivono espressamente la stampa dell' approvazione) non pei libri della sacra Scrittura, pei quali il Tridentino vuole che l' approvazione " in fronte libri *authentice* appareat. „ Non sappiamo come quella formola, senza altro, possa dirsi *autentica*.

ciò indurre in errore i fedeli ai quali è facile giudicare che tutto venga pubblicato secondo le norme canoniche, stabilì che nei dominii della S. Sede le prescrizioni del Conc. Lateranese e della Regola X dell'Indice venissero modificate nel senso che non ogni libro sia sottoposto alla censura ecclesiastica, ma quelli solamente che riguardano le Divine Scritture, la Sacra Teologia, l'istoria ecclesiastica, il diritto canonico, la Teologia naturale, l'etica ed altrettali discipline morali e religiose. Se il libro o il giornale ha per argomento cose morali o religiose, tutto dev'essere sottoposto alla censura ecclesiastica; se contiene solo qualche articolo di morale o di Religione o di cosa che prossimamente riguarda siffatte materie, questi soli articoli verranno riveduti ed esaminati. È proibito poi di riprodurre per le stampe libri altre volte già condannnati, o che appresso verranno condannati (1).

Ecco le prescrizioni di Pio IX, con cui

(1) Ecco il tenore della cit. Costit.: " In Sess. X Concilii Lateranensis V, atque iterum in postrema Regularum Indicis, quae a Patribus conscriptae per Tridentinam Synodum deputatis, et a Pio IV glor. mem. Decessore Nostro approbatae fuerunt (*a*), nec non in aliis aliorum Romanorum Pontificum sanctionibus interdictum habetur, ut nulli omnino libri aut scripta evulgentur, nisi antea Ecclesiastica auctoritate examinati probatique sint. Iamvero scribendi legendique aviditas, et librorum maxime autem ephemeridum numerus nostra hac aetate ita in dies augetur, ut jam Ecclesiasticis Censoribus perdifficile evaserit ipsos omnes ea, qua par est, maturitate expendere; et latior etiam patuerit via illorum fraudibus, qui doctrinas perversas, et sacrae publicaeque rei noxias disseminare conniuntur, pagellis et parvis praesertim libris clandestine editis, quorum porro improbitas eo majorem inducit fidelium offensionem et scandalum, quod ad vigentium Canonum tramites perpensi reputantur riteque probati. Haec Nos serio considerantes, et nonnullis VV. EE. Nostris S. E. R. Cardinalibus in consilium adhibitis, habentesque ob oculos Decretum Sessionis IV Concilii Tridentini, ubi peculiares sanctiones leguntur circa editionem et evulgationem Librorum de rebus sacris, deliberavimus mitigare aliqua ex parte alias supra memoratas Regulas, ut ita Ecclesiastici Censores diligentius satisfacere valeant officio suo arctioribus limitibus definito, nec facile deinceps contingat ut ipsorum judicio probata omnino videantur, quae ex parte saltem eorum censurae fraudulenter subtracta sunt, vel ab eisdem pauca satis diligenter examinari potuerant. Itaque motu proprio, et Apostolica Nostra Auctoritate, Decretum Concilii Lateranensis, et caeteras supradictas sanctiones moderando et declarando decernimus, atque permittimus, ut posthac, et donec aliter ab hac Apostolica Sede statuatur, Censores Ecclesiastici in locis temporali Nostrae Ditioni subditis de iis tantum solliciti sint, quae Divinas Scripturas, Sacram Theologiam, Historiam Ecclesiasticam, Ius Canonicum, Theologiam naturalem, Ethicen aliasque huiusmodi religiosas aut morales disciplinas respiciunt, ac generatim de omnibus, in quibus Religionis, vel morum honestatis speciatim intersit. Iuxta haec igitur statuimus atque permittimus ut in omni Ephemeridum et Librorum genere illi dumtaxat sine praevia Ecclesiastica Censura edi nequeant, qui moralis aut religiosi, uti diximus, argumenti sint; in caeteris vero ii tantum articuli, qui simile argumentum habeant, vel causam ipsam Religionis aut morum honestatis proxime attingant. Verum Nostrae huius permissionis obtentu nemini unquam licebit evulgare iterum, et ne in aliam quidem linguam conversos edere libros, et scripta illa, quae praecedentibus Ecclesiasticae Auctoritatis decretis damnata et prohibita sint, aut in posterum prohibebuntur. Si quis autem scripta vel libros hujusmodi denuo ediderit aut evulgaverit, vel aliter in iis, quae Nostris hisce Litteris permissa non sunt, supradictas Canonum Sanctaeque hujus Sedis sanctiones violaverit, in posterum pariter illis tenebitur censuris et poenis, quae anterioribus ipsis sanctionibus statutae sunt. Nos enim easdem sanctiones in omnibus, in quibus a Nobis derogatum illis non est, firmas esse volumus, et Apostolica iterum Auctoritate ro-

(*a*) In const. *Dominici gregis.* 24 Martii 1564.

restringe la censura ecclesiastica ai soli libri che trattano di religione o di morale; e ciò pei soli dominii pontificii. Vale anche tal disposto per gli altri luoghi? — Il Pennacchi l. c. crede che sì, essendo le stesse cause, oggidì massimamente, comuni ad ogni altro luogo; ed è nota la regola: " Ubi eadem est ratio, eadem debet esse iuris dispositio. „ Si ascolti il cit. Autore: " Quamvis haec iuris mitigatio respiciat Episcopos ceterosque in temporali R. Pontificis ditione existentes, quisque tamen facile intelligit, in aliis locis maiori quoque iure posse aptari, quum aliarum ditionum conditio non soleat esse felicior, quoad effrenem librorum ephemeridumque evulgationem quam status Romani Pontificis. „ — Ciò nondimeno dove sia in pieno uso la Regola X dell' Indice, ch' è legge generale per tutta la Chiesa, sancita da Pio IV, ivi non solamente i libri che trattano di Religione o di morale, ma qualsivoglia altro libro fa d' uopo sommettere alla censura ecclesiastica.

Al secondo — Ma vi ha pene oggidì contro chi trasgredisce l' obbligo della detta censura?

Così il Concilio Lateranese come la Regola X dell' Indice ed il Tridentino communivano le loro disposizioni con gravi censure. La Costituz. *Apostolicae Sedis* però ha tolte le altre, ed ha conservate quelle sole del Tridentino, colle seguenti parole:

" Praeter hos hactenus recensitos, eos quoque quos Sacrosanct. Concilium Tridentinum, sive reservata Summo Pontifici aut Ordinariis absolutione, sive absque ulla reservatione excommunicavit, Nos pariter ita excommunicatos esse declaramus; excepta anathematis poena in Decreto sess. IV *De editione et usu Sacrorum Librorum* constituta, cui illos tantum subiacere volumus, qui libros de rebus sacris tractantes sine Ordinarii approbatione imprimunt aut imprimi faciunt. „

Vedemmo sopra la disposizione Tridentina circa l'edizione e l'uso dei Libri Sacri, e la censura inflitta. Vedemmo già come i libri che trattano di cose sacre non sono altro che i libri scritturali e di commenti sopra di questi. Quanto alla censura da incorrere, ne abbiamo una esplicita dichiarazione del S. Officio del dì 22 dicembre 1880: " Censuram nemini reservatam inflictam iis qui libros de rebus sacris tractantes sine Ordinarii approbatione imprimunt aut imprimi faciunt, restringendam esse ad libros Sacrarum Scripturarum, nec non ad earumdem adnotationes et commentarios, minime vero extendendam ad libros quoscumque de rebus sacris in genere, idest ad religionem pertinentibus tractantes. „

Dal fin qui detto si ricava:

a) Che la scomunica non è riservata, e la può assolvere qualsivoglia confessore.

b) Che la s'incorre non per qualunque libro, ma pei soli libri della Sacra Scrittura, e per le note ed i commenti sopra di essi.

c) Che, giusta il Tridentino, incorrono questa censura: 1.° i tipografi e 2.° gli editori di siffatti libri, non già gli autori, quando essi non ne sono pure editori.

d) Che non la incorrono i venditori dei medesimi libri, o i possessori di essi, come la incorrevano prima della Costit. *Apost. Sedis*, la quale fa menzione solo di coloro *qui imprimunt aut qui imprimi faciunt.*

e) Molto meno la incorrono quei che comunicano o divulgono manoscritti, risguardanti le dette materie.

f) S'ingiunge altresì sotto pena di scomunica, che il libro non si stampi senza l'approvazione dell'Ordinario; ma non è

---

boramus. Confirmamus etiam nominatim pecuniariam poenam indictam in commemorato Decreto Concilii Lateranensis V; quam tamen eatenus mitigamus, ut gravioribus quoque in casibus summam centum Scu-

tatorum nummum communis nunc Romanae monetae non excedat: atque ipsam in pios usus prudenti Episcopi cujusque arbitrio erogandam mandamus.

sotto la detta pena l' obbligo di pubblicare nel libro l' approvazione ottenuta.

Sono queste le limitazioni apportate dalla Costituz. *Apostolicae Sedis*, alle antiche censure in ordine alla revisione dei libri. Se però sono state abolite le altre antiche pene, l' obbligo derivante dalle menzionate leggi della Chiesa, continua ad aver vigore, ed ogni buon cattolico deve riconoscerlo e adempirlo.

Al terzo — Venendo ora alla soluzione del nostro caso, possiamo dire che Onorio non può pubblicare per le stampe le sue opere ascetiche senza la revisione e il permesso dell' Autorità ecclesiastica. Quanto alle opere matematiche, non è obbligato a tal revisione, certamente nello Stato Pontificio; e probabilmente anche altrove quando non ci sia uso di questa revisione per le opere profane.

Non basta però ch'egli faccia rivedere al proprio Vescovo le sue opere, quando vuol mandarle a stampare in altra Diocesi: l'approvazione deve darsi dal Vescovo della città o della diocesi, *in quibus impressio fiet*, giusta la Reg. X dell'Indice.

Quanto poi a censure, Onorio non ne ha colta nessuna, non contenendo le sue opere libri scritturali, ovvero note e commenti a questi.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 138-141 di q. P.)

79. — **D.** Trivulzio sedusse Apollonia con promessa di matrimonio. Lasciata Apollonia, vuol poi congiungersi in matrimonio con Berta, allegando che Apollonia gli è congiunta in 4.° grado di consanguinità. Può contrarre con Berta non ostante gli sponsali con Apollonia?

R. Può contrarre benissimo con Berta, purchè nel promettere il matrimonio ad Apollonia non si obbligò di chiedere la dispensa pontificia; e purchè risarcisca i danni cagionati a questa. Insegnano i TT. che non valgono gli sponsali quando ci sia fra gli sposi un qualche impedimento o dirimente o anche impediente il matrimonio. Si ascolti il Bucceroni *Instit. Th. Mor.* V. II, de Matr. n. 919: " Nulla erunt sponsalia si matrimonio obstet aliquod impedimentum. Stante enim impedimento dirimente, res promissa vel non subsistit, vel non est in propria potestate, adeoque nulla esse potest eius promissio. Stante vero impedimento impediente, res promissa illicita est, et nulla esse potest promissio rei malae. Excipe, nisi promissio non sit *absoluta*, sed *conditionata*, si nempe dispensatio obtineatur, vel referatur ad futurum tempus, quo impedimentum cesset, ut impuberum sponsalia, invitis parentibus, ubi cesset eorum dissensus. „

71. — **D.** Le corone del Rosario e dei Sette Dolori, le quali vogliono benedirsi con formola propria e con facoltà speciali, come definì la S. C. delle Ind. 11 apr. 1840 (V. *Mon. Eccl.* q. P. pag. 112 in nota), non possono pure benedirsi col solo segno di croce dai sacerdoti collettori dell'opera della S. Infanzia?

R. Quando dicemmo le dette corone doversi benedire con formola propria e con facoltà speciali, intendemmo dirlo per solo acquisto delle indulgenze proprie delle dette corone. Del resto, possono queste corone, come tutte le altre, benedirsi parimenti dai collettori della S. Infanzia col solo segno di croce, per l'acquisto però solo delle indulgenze generali che il S. Padre suole annettere agli oggetti di divozione da lui benedetti, e da noi riferite nel Vol. II, Par. II, p. 115. La facoltà pei detti collettori è generica, e riguarda *coronas precatorias*, senz' alcuna eccezione; e la S. C. delle Ind. il dì 27 sett. 1775 definì che *rosaria et coronae promiscue accipienda sunt* (1).

72. — **D.** In un monastero di Clarisse, eretto di fresco, con clausura pontificia, professione ed obbligo dell' officio divino, celebra tutt'i giorni la così detta messa conventuale un cappellano, senz' obbligo però di applicazione. Questo cappellano deve celebrare la messa conforme al ca-

(1) Si noti che le principali indulgenze annesse al Rosario, sono annesse pure alle corone di S. Brigida, p. e. quella di 100 giorni per ogni *Pater* e per ogni *Ave*. La differenza è in ciò che, mentre per lucrare le indulgenze del Rosario richiedesi la meditazione dei misteri, per lucrare quelle di S. Brigida non si ricerca altro che la recita devota (S. C. Ind. 1 iul. 1839—V. *Raccolta di Orazioni e pie opere, per le quali sono state concesse da' Sommi Pontef. le sante indulg.* pag. 190 e 203 Roma tip. di Propaganda 1886.)

lendario delle monache, o può dirla secondo il suo calendario ch'è quello della diocesi ?

R. In tutte le chiese in cui ci è l'obbligo della officiatura, ci è parimenti l'obbligo della conventuale ch'è precipua parte dell'officio. Quest'obbligo si estende ancora alle chiese delle monache. Così la S. C. del Conc. 9 iun. 1714; così pure la S. C. de' Riti 7 dec. 1844 *in Sanctim. Ord. Capuccin.* n. 5005 colle parole: " Iuxta alias decreta, missam conventualem officio diei respondentem celebrari debere (in ecclesiis sanctimonialium) per confessarium vel aedituum, aut alterum ad hoc deputatum: quoad vero reliquos sacerdotes in diebus ritus duplicis conformari debere colori paramentorum ecclesiae. „ — Non osta intanto a ciò che la messa non si applica pei benefattori; non essendovi generalmente obbligo di tale applicazione nei monasteri di monache, come fu dimostrato altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 182; Par. II, p. 116).

73. — **D.** Nella Cattedrale di P. era antica consuetudine che i canonici genuflettessero, insieme al rimanente del Clero, dal principio della messa fino al *Kyrie*. Or, poichè il Martinucci permette ai canonici, come agli altri prelati, di stare in piedi nel detto tempo, si è voluta smettere l'antica usanza e si è adottata la pratica del Martinucci. Potevasi ciò fare?

R. È vero che il Martinucci insegna (T. I, L. I, Cap. III, § 4, n. 57): " Ad confessionem clerus genua flectet, praeter praesules et canonicos in sua ecclesia, qui stabunt pedibus dum confessionem recitabunt. „ — Ma è vero altresì che la Rubrica del Messale (Tit. XII, n. 2) dice il contrario, escludendo dalla genuflessione i soli prelati: " In choro genuflectitur ab iis qui non sunt praelati ad confessionem cum suo psalmo. „ — I canonici dunque devono genuflettere o stare in piedi fino al *Kyrie?* Crediamo che la quistione possa risolversi da ciò che prescrive il cerimoniale de' Vescovi, il quale obbliga a stare in piedi i canonici parati ne' soli pontificali del Vescovo, e tutti gli altri in ginocchio: " Canonici parati, stantes in suis locis, faciunt simul confessionem bini; similiter alii, si qui erunt parati, alias genuflexi, prout etiam laici omnes tunc genuflectunt „ (L. II, cap. VIII, n. 32). È questo pure l'insegnamento del Gravanto, il quale spiega quali prelati possono in tal tempo stare in piedi: " Praelati vero stant ob eorum dignitates, abbates et protonotarii, et ii omnes qui uti possunt rochetto, si saeculares sint et iis digniores; sicut etiam canonici quando sunt parati; alias non „ (*Thes.* Vol. I, P. I, tit. 17 n. 5). Da ciò si ricava che nella Cattedrale di P. i canonici nella Conventuale devono stare in ginocchio fino al *Kyrie;* e però non si poteva recedere dall'antica e ragionevole consuetudine che era secondo il diritto.

74. — **D.** Il parroco Severino predica ai suoi filiani di star tutti in ginocchio durante il tempo delle messe private, tranne solo quando si legge l'Evangelo, aggiungendo esser sempre colpa, almeno leggiera, il trasgredire quest'obbligo. Dimostra poi l'obbligo dalle parole del Messale, le cui rubriche sono tutte precettive: " Circumstantes autem in missis privatis semper genua flectunt, etiam tempore paschali, praeterquam dum legitur Evangelium. „ — È vero tutto ciò?

R. È vero che il Messale ha la prefata rubrica; ma non è vero che questa sia precettiva. È sentenza comune de' DD. che le sole rubriche del Messale, che riguardano strettamente la celebrazione della messa, sono precettive; le altre possono considerarsi come direttive. Così S. Alfonso L. VI, n. 399; Merati P. 3, tit. XI n. 1 et 2; Quarti *Quaest. prooem.* s. II, p. 1 et 2, etc. — Nel caso trattasi di una rubrica che nulla prescrive del S. Sacrifizio, ma indica solo il modo come i fedeli debbano assistervi; non è dunque rubrica precettiva, ma solo direttiva. Ecco come dice il De Herdt *S. Lit. Pr.* Vol. I, n. 146 comentando questa rubrica: " Haec rubrica, quoad circumstantes non est praeceptiva, sed directiva tantum, iuxta dicta n. 2 et ex consuedine contraria. Si missa sit solemnis seu contata, circumstantes possunt stare, sedere et genuflectere, prout quoad chorum praescribitur. „ — Il parroco Severino diportasi perciò con eccessiva severità imponendo ai fedeli un obbligo sotto colpa che non esiste; egli perciò deve rettificare il suo avviso, non potendosi dal pergamo bandire obblighi non veri con pericolo che commettansi peccati per coscienza erronea.

75. — **D.** Avendo il parroco celebrati i funerali di un suo filiano, com'è suo diritto, nella chiesa di una confraternita, sita nel perimetro della sua cura, è invitato ad associare il cadavero al camposanto. Si chiede: 1.° può il parroco associare il detto cadavero? 2.° Può dare l'ultimo *vale* nell'oratorio del camposanto? 3.° A qual parroco si appartiene il detto oratorio del camposanto?

R. Al 1.° Può benissimo il parroco as-

sociare il cadavero di un suo filiano sino al camposanto, essendo questo suo diritto inalienabile — Al 2.° Può benissimo dare l' ultimo *vale* nell' oratorio comune del detto camposanto, il quale oratorio non gode di nessuna esenzione, come la godono le chiese dei regolari — Al 3.° L' oratorio comune del camposanto è comune a tutt' i parroci del luogo, stante la massima di giurisprudenza canonica, adottata dalla S. C. del Concilio, che la erezione dei campisanti non ha derogato per nulla al diritto del rettore della chiesa tumulante e del proprio parroco, i quali possono associare i defunti e funzionare in detto luogo come nelle proprie chiese. Così la prefata S. C. il dì 26 nov. 1814: " Erectione coemeteriorum locum sepulturae tantum materialiter et physice mutatum est, non vero sepeliendi ius, quod imo integrum manet „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 151 e Vol. VII Par. I, p. 278).

—

CRONACA RELIGIOSA
(30 Settembre 1894)

Congresso Eucaristico di Torino — Il giorno due sp. ebbe luogo la inaugurazione del Congresso Eucaristico in Torino. Intervennero i Cardinali Svampa e Ferrari, Arcivescovi e Vescovi circa cinquanta, i quali, preceduti dal Seminario e dal Capitolo della Metropolitana, in abiti pontificali, dalla Chiesa di S. Filippo entrarono in Cattedrale splendidamente illuminata in mezzo a sterminata moltitudine. Ivi fra la commozione degli astanti Mons. Riccardi disse una stupenda orazione sulla SS.ª Eucaristia, dopo la quale fu impartita la benedizione del Venerabile dal Card. Ferrari.

Dal giorno 3 al 6, nel cortile del Seminario, vagamente addobbato e convertito in sala, si tennero le adunanze generali nelle ore del mattino e della sera. L' aula vastissima era gremita d' ogni maniera di spettatori: affollatissimo ciascuno degli ordini, nei quali era ripartito: numerosissimi i forestieri. La presidenza onoraria fu data all' E.mo Card. Ferrara Arcivescovo di Milano ed agli Arcivescovi e Vescovi delle Diocesi non Subalpine, presenti al Congresso. Tennero la presidenza effettiva gli Arcivescovi e Vescovi delle Provincie ecclesiastiche di Vercelli e di Torino.

Lesse il discorso inaugurale Mons. Pampirio Arciv. di Vercelli, dimostrando con dire eloquentissimo, scopo del congresso essere quello di promuovere la gloria di Gesù Cristo ed il culto al Sacramento dell' altare. Successero in disserire cospicui personaggi ecclesiastici e laici: stupenda serie di svariati argomenti, trattati ciascuno con elevatezza d' ingegno e frutto di grande amore, che celebrarono, illustrarono il gran mistero Eucaristico, e proposero i modi più acconci per onorarlo. Impossibile dare dei singoli discorsi un sunto che valga a farne apprezzare il gran merito.

Il S. Padre diresse una splendida lettera al Congresso che fu letta con plauso generale, ed a cui fu risposto con un telegramma di entusiastico omaggio e ringraziamento.

Indescrivibile la commozione non solo del popolo di Torino, ma d' innumerevoli persone dei luoghi circonvicini ivi convenuti. Le chiese tutte di quella religiosa metropoli erano stipate del continuo. Funzioni religiose, sacri sermoni, comunioni affollatissime succedevansi senza posa. Lo stesso, per lo più, negli altri luoghi e nelle altre Diocesi delle due Provincie subalpine. Fu un vero trionfo del SS. Sacramento, e uno spettacolo di fede e di pietà non mai più visto!

Vietata dall' Autorità civile una processione solennissima che voleasi compiere col Venerabile in fine del Congresso, la funzione di chiusura fu celebrata nell' ambito della chiesa maggiore, a cui presero parte circa ottantamila persone. Il corteo de' Presuli, ch' erano 44, dalla Chiesa di S. Lorenzo procedè solennemente in Cattedrale. Dopo un mottetto dell' orchestra, Mons. Pampirio pronunziò un nobilissimo discorso, conchiudendo con un omaggio a Gesù Cristo, che lesse dal pergamo, ed a cui rispose ad alta voce tutto quel popolo. E dopo il canto del *Te Deum*, Mons. Grasselli diede la benedizione col Santissimo dalla piazzetta, mentre la folla sterminata rimasta fuori di chiesa, commossa fino alle lagrime prostravasi dinanzi a Gesù Cristo.

Bellissima fu l' Accademia datasi nella stessa sera, alla quale erano presenti ben 40 Vescovi e l' Avv. Paganuzzi. Il discorso d' apertura fu fatto dall' Avv. Bianchetti, e si recitarono alcune briose poesie, coverte di applausi, e framezzate da svariati e scelti pezzi musicali: dopo di che l' Arciv. di Torino fece il discorso di chiusura.

Congresso cattolico regionale Toscano — A Fiesole nel 4 sp. si tenne un congresso nel quale intervennero i Vescovi di Fiesole, di Modigliana, di Grosseto, di Pitigliano e di Colle d' Elsa, e Mons. Samminatelli Arciv. di Tiana, presidente di onore, molti parroci e sacerdoti

con elettissimo numero di signori e signore.

Congresso cattolico di Pavia — Dopo il Congresso Eucaristico di Torino si tenne a Pavia il duodecimo Congresso cattolico italiano — Intervennero parecchie centinaia di persone coi Vescovi di Pavia, di Fiesole e di Grosseto. Si diè lettura del Breve del Papa col quale raccomandava l'unione delle associazioni italiane e lo studio delle questioni sociali. Assai plauditi furono i discorsi pronunziati da illustri oratori, massime da Mons. Vescovo di Pavia, dall'Avv. Paganuzzi e dal Conte di Viancino, che fu il Presidente.

Congresso cattolico di Liegi — Importantissime deliberazioni furono prese nel Congresso di Liegi. Si trattò sulla difesa dei principii essenziali della organizzazione sociale; sullo sviluppo delle misure per migliorare le condizioni delle classi operaie; sulla revisione del sistema fiscale, e sulla estensione dell'agricolo; sulla diminuzione della durata del servizio militare, e sul miglioramento dell'attuale sistema elettorale.

Cause di beatificazioni—La S.C.dei Riti il 13 ag. nel Palazzo Apostolico Vaticano, tenne seduta Ordinaria, dove gli E.mi Cardinali, oltre ad aver risoluto diversi dubbii liturgici, discussero sulla validità dei processi apostolici circa la fama di santità, virtù e miracoli dei Venerabili Giovanni Nepomuceno De Tschiderer Principe Vescovo di Trento; Glicerio Landriani, novizio dei chierici regolari delle Scuole Pie; e Benedetta Rencurel, terziaria Domenicana — sull'approvazione di un officio proprio di S. M. Maddalena per la città di Atrani Arcid. di Amalfi, e del *Praefatio* proprio di S. Antonio di Padova pei Minori Conventuali.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: il R.mo P. Giorgio Schober, Liguorino, Consultore della S. C. dei Riti; — il Rev. P. Artmano Griser, gesuita, Mons. Giuseppe Bertocci, il Prof. Pietro Pressutti, ed il P. Alessio Boccasso Proc. G.le dei Servi di Maria, Consultori della Commissione Cardinalizia per gli studii Storici; — e con biglietto dell'Uditorato è stato nominato Vesc. di Tivoli il R.mo P. M. Guglielmo d'Ambrogi dei Romitani di S. Agostino, Sotto Segrista e Vice Parroco dei Sacri Palazzi Apostolici.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha indirizzato un Breve all'Avv. Francesco Margotti, Direttore dell'*Unità Cattolica* col quale, elogiando il suo zelo per la difesa dei dritti della Chiesa, lo nomina Cavaliere di S. Gregorio Magno.

— Ha spedito il medesimo S. Padre una lettera all'Arcivescovo di Malines nella ricorrenza del giubileo del Collegio Belga in Roma, il quale, proposto dal Pontefice quando era Nunzio nel Belgio, fu poi dotato di una rendita sufficiente a mantenere in perpetuo sette giovani di quella nazione aspiranti al Sacerdozio.

— Il Sommo Pontefice ha emanato un Decreto, per mezzo della S. C. di Propaganda, col quale istituisce una Prefettura Apostolica italiana indipendente nella Colonia Eritrea. E fissata a Keren, e si estende a tutta la zona d'influenza italiana.

— Il 3 sp. sessanta pellegrini Canadesi di Montreal e di Quebec furono introdotti alla messa di S. S., e poi ricevuti con paterno affetto da Lui. Era preseduto il pellegrinaggio dal Can. Zaccoh, Primicerio della Cattedr. di Montreal, che presentò una cospicua offerta per l'Obolo di S. Pietro.

— A Cittadella presso Padova vi fu un pellegrinaggio ed un congresso cattolico, nel quale intervennero i Vescovi di Padova e di Sarzana, Mons. Scotton, il Comm. Paganuzzi, il Conte Fracanzani ed altri. Il numero delle persone fu di ottomila, tra le quali seimila si accostarono alla SS.ª Comunione.

—L'Emo Card.Segretario di Stato ha scritto una bellissima lettera a Mons. Richard, Vicario Generale di Aix, col quale si congratula a nome del S. Padre pel suo libro *la Vera Bernadetta di Lourdes,* che confuta magistralmente l'empio romanzo del Zola su quel Santuario.

— Il Santo Padre ha indirizzata una lettera all'Episcopato Messicano, con che concede un officio proprio per la solennità di M.ª SS.ª della Guadalupe, santuario nazionale antichissimo, la cui miracolosa immagine fu coronata da pochi anni per istanza dei Vescovi e del popolo del Messico.

— È morto Mons. Ballotti, Vic. Generale dell'Archidiocesi di Siena.

—

— Si è celebrato per tre giorni con grande solennità l'anniversario della incoronazione di M.ª SS.ª d'Issodun. Erano presenti l'Emo Card. Meignan arciv. di Tours, con tre Vescovi, ed immenso popolo.

— A Londra la Congregazione di N. S. di Ranson della Liberazione, che conta 70 mila aderenti, organizzò una processione di più di tremila persone le quali percorsero le vie principali della città fra migliaia di protestanti che osservavano la nuova funzione con atteggiamento di riverenza e di rispetto.

— A Filadelfia il Sig. Frost, celebre professore della scuola centrale di Fried a Brandfort nell'Inghilterra, e la figlia di Lord Mashain, fondatore dei famigerati mulini di Manningham, si sono convertiti al cattolicismo.

— Un vastissimo locale di birreria si è acquistato per L. 435 mila da un comitato cattolico per fondare la terza nuova chiesa cattolica a Basilea.

— A Barcellona l'anarchico Salvador ha abiurato l'anarchismo, e si è convertito alla religione cattolica, con grande edificazione di tutti.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se, per l' ordinazione di un chierico, il quale abbia dimorato in seminario di altra diocesi, possa farsi a meno delle lettere testimoniali, prescritte da Innoc. XII.

Parentina et Polen. Dubii quoad litteras testimoniales ad S. Ordines — 14 Luglio 1894 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Parenzo e Pola in Austria si rivolse alla S. C. colla seguente istanza:

" La mia diocesi di Parenzo e Pola non possiede il proprio seminario, anzi in essa non vi ha nemmeno uno studio di scuole medie, all' infuori dell'i. r. Ginnasio dello Stato in Pola, con lingua d'istruzione tedesca, che non è la lingua parlata dai diocesani. I candidati del sacerdozio, sia diocesani che esteri affigliati alla stessa, vengono accolti a studiare i quattro anni di teologia nel seminario centrale di Gorizia, dove sono fissati 12 posti gratuiti per conto di questa diocesi, e provvisoriamente accordati altri quattro, attesa la grave penuria di clero fattasi in questi ultimi anni. Prima di essere ammessi al corso teologico, gli alunni frequentano lo studio ginnasiale presso Istituti dello Stato; e allo scopo di provvedere quanto meglio è possibile all'educazione religioso-morale dei giovanetti candidati dello stato ecclesiastico, venne da circa 14 anni aperto in Capodistria, nella diocesi di Trieste e Capodistria, un convitto parentino-polese, nel quale giovanetti che mostrano vocazione allo stato sacerdotale vengono accolti, mantenuti e diretti, frequentando però la scuola presso quell'i. r. Ginnasio con lingua d'istruzione italiana. Il convitto, nel quale è accolta anche una categoria di scolari, che non prendono impegno di dedicarsi allo stato ecclesiastico, è proprio di questa mia diocesi; il Direttore, il Vice-Rettore e il Prefetto, tutti ecclesiastici, ci sono scelti da me; le Suore che ne hanno la cura materiale, sono pure alla mia dipendenza, sebbene nei rapporti religiosi e quelli e queste dipendono dal Vescovo di Trieste e Capodistria. Avendo poi la diocesi di Parenzo e Pola il diritto di mandare i proprii alunni al seminario di Gorizia, si potrebbe sostenere che anche questo sia, almeno in parte, un istituto di questa diocesi; sebbeno esistente fuori di essa e sotto la Direzione suprema di quell'Arcivescovo Metropolita, che la esercita a mezzo d'un Direttore, d'un P. Spirituale e dei Professori di teologia.

" Ciò premesso, e desiderando di non decampare dalle prescrizioni canoniche, in ispecie dalla Costituzione - *Speculatores* - di Innocenzo XII e di quella - *Apostolicae Sedis* - di Pio IX circa il conferimente dei sacri Ordini, io mi prendo la libertà di pregare l' EE. VV. Reverendissime a dichiararmi autorevolmente se, avute le attestazioni sulla condotta dei miei alunni dai Moderatori così del seminario di Gorizia che del Convitto diocesano in Capodistria, io le possa ritenere come valevoli senz' altro per poter ammettere quei candidati ai sacri Ordini: o se mi sia necessario tenere prima in mani le lettere testimoniali degli Ordinarii di Gorizia e di Trieste-Capodistria, i quali non potrebbero attingere le relative informazioni che dai Moderatori degl'Istituti, l' uno, quello di Capodistria, certo dipendente da me, l'altro, quello di Gorizia, in rapporti diretti con me. „

La S. C., ben pondorato il dubbio, il dì 14 luglio 1894 lo risolse come segue:

Litteras testimoniales a respectivis Ordinariis loci esse exigendas.

E giustamente ; imperocchè :

a) Innocenzo XII nella Bolla *Speculatores* stabilì : " Quod si quis tanto temporis spatio in eo loco in quo ex accidenti, sicuti praemittitur, natus est, moram traxerit, ut potuerit ibidem canonico aliquo impedimento irretiri, tunc etiam ab Ordinario eius loci literas testimoniales ut supra obtinere, illasque Episcopo ordinanti per eum in collatorum ordinum testimonio similiter recensendas praesentare teneatur. „

b) Queste parole un tempo furono dalla S. C. interpretate benignamente, richiedendo la testimoniale solo nel caso ivi indicato, cioè quando il chierico abbia dimorato in un luogo in cui accidentalmente fosse nato, e non quando sia stato altrove per causa di studii. Così *in Turritana seu Bosanensi* 17 mar. 1708 ; *in Algaren.* 3 aug. 1709; *in Vicentina seu Neritonen.* 17 iun. 1719.

c) Ma poscia la medesima S. C. cambiò giurisprudenza su questo punto, e richiese la testimoniale anche in qualunque altro caso il chierico fosse dimorato altrove tanto tempo, da poter contrarre qualche canonico impedimento. Così *in Asculana seu Montis Alti* 3 febr. 1733 ; in Fabrianen. 19 aug. 1797 ; *in Lunen.* 29 mai. 1824, e soprattutto *in Spoletana et Reatina* 11 iul. 1840, dove al dubbio : " An clericus Cyrillus Cliri, sine litteris testimonialibus Episcopi Reatini, fuerit licite ad subdiaconatus ordinem promotus in casu „ — fu risposto : " Ex peculiaribus circumstantiis in casu de quo agitur concurrentibus, non esse inquietandos ; in posterum vero in casibus similibus esse exquirendas literas testimoniales iuxta votum E.mi Relatoris. „

d) Oggidì però va tolto ogni dubbio dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis* di Pio IX, la quale infligge la sospensione al Vescovo che ordina senza le prefate lettere testimoniali " subditum proprium qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit. „ — Perciò sta fermo il principio che il Vescovo non può ordinare un suo chierico che abbia dimorato altrove più di sei mesi per causa di studii, o per qualunque altro motivo, senza le lettere testimoniali del Vescovo di quel luogo ; e ciò sotto pena di sospensione di un anno dalla collaz. degli ordini *ipso facto incurrenda.*

II.

Se, quando il pubblico cimitero fu stabilito nelle chiese dei conventi civilmente soppressi, dove questi conventi siano stati ricomprati da' Religiosi, le loro chiese debbano considerarsi esenti, in modo che spetti ai Religiosi, non già ai Parroci, il diritto ai funerali.

Cusentina, Funerum — 24 Febbr. e 14 Luglio 1894—Nell' Archidiocesi di Cosenza, dopo la civile soppressione degli Ordini religiosi, dai municipii di alcuni luoghi, con annuenza del Governo, furono deputate le chiese dei Regolari a pubblici cimiteri, fino a che i nuovi campi-santi non si fossero potuti costruire a norma delle vigenti leggi.

Or, come altrove si è fatto, in quell' Archidiocesi è riuscito a' FF. Minori Osservanti in Rende ed ai FF. MM. Riformati in Pietrafitta, di ricomprare i proprii conventi. Essendosi intanto dovuto tumulare nelle loro chiese tutt' i cadaveri, è avvenuto che nelle dette chiese si compiano i funerali non solo della tumulazione, ma sì pure, per volontà dei fedeli, del 3.°, del 7.°, del 30.° e dell' anniversario.

Per qualche tempo i parroci ed i religiosi andarono d' accordo circa i diritti rispettivi. Ultimamente però sursero discordie inconciliabili, pretendendo i parroci ed i religiosi, ciascuno per sè, il diritto dei funerali in quelle chiese.

Per comporre autorevolmente la vertenza, non essendovi speranza che i campi-santi vengano per ora costruiti secondo la legge, l' Arcivescovo si rivolse alla S. C., chiedendo la soluzione dei seguenti quesiti :

I. An ius recitandi officium super fidelium cadaveribus, impertiendi absolutionem, celebrandi missas in ecclesiis Franciscalium in publicum coemeterium addictis, competat Regularibus, vel potius Parochis, in casu.—Et quatenus affirmative favore Parochorum ;

II. An eisdem funera diei tertii, se-

ptimi, trigesimi et anniversarii competant in casu.

La S. C., dopo matura discussione, il dì 24 febbraio 1894 rispose:

Episcopo, qui proponat concordiam, de consensu partium ineundam.

L'Arcivescovo si adoperò per la concordia, ma inutilmente. Riferì che il Provinciale, interrogato, diè questa risposta: I fedeli che dimorano nei luoghi dove si officiano le chiese dei Religiosi, possono liberamente compiere i funerali nelle chiese parrocchiali; che se essi preferiscono le chiese dei Religiosi, questi non possono cedere i loro diritti e privilegii.

Di nuovo discussa la causa, coi medesimi dubbii, la S. C. il dì 14 luglio 1894 definì come appresso:

Firmo manente iure regularium celebrandi officium funebre super cadaveribus defunctorum, sepulchrum gentilitium in Ecclesia regularium habentium, et eorum qui sepulchrum inibi elegerint; quoad reliqua placere de concordia, inter quindecim dies ineunda, præsentibus perdurantibus circumstantiis, valitura; quo termino inutiliter elapso, Archiepiscopus schema concordiae cito conficiat et ad S. C. transmittat.

Eccone le principali ragioni:

a) A punta di diritto, ai Religiosi, benchè civilmente soppressi, non si può negare nessuno dei privilegi e delle esenzioni concessi loro dalla S. Sede. La Chiesa non ha mai riconosciuti gli arbitrii del Governo laico. Così la S. C. del Conc. *in Pergulana* 18 dec. 1824; *in Firmana*, 21 nov. 1840; *in Ravennaten.* 17 mar. 1821; e soprattutto *in Forolivien. Iuris funerandi* 17 sept. 1871, in cui, proposti i dubbii: " I. An ecclesia Carmelitarum (che di fatto non era posseduta da' Carmelitani civilmente soppressi) adhuc gaudeat iure sepeliendi seu funerandi, ita ut ad eius rectorem spectet officium funebre peragere super cadaveribus defunctorum in eadem sepulchrum gentilitium habentium — II. An et quae emolumenta competant parocho in casu „ — la S. C. rispose: " Ad I. Affirmative, salvo iure parocho domicilii defuncti pro quarta funerarum, iuxta consuetudinem loci — Ad II. Negative in casu speciali de quo agitur „

b) Quando poi la chiesa gode del diritto di seppellire, tutti gli emolumenti spettano ad essa chiesa, salvo la porzione canonica dovuta al parroco, per la quale provvedono la Clement. *De sepult.* cap. *Dudum;* il Conc. di Trento Sess. 25, c. 13 de ref.; la S. C. del Conc. *in Pisauren.* 26 ian. 1824; *in Tiburt.* 17 mar. 1821 ad 2.; *in Auximana* 20 nov. 1830 ad 2.

c) Innoc. X, colla Costituz. *Instauranda*, soppresse i piccoli conventi dei Regolari, e coll'altra Costit. *Ut in parvis* ne ripristinò taluni, soggettandoli però alla giurisdizione degli Ordinarii sì per la disciplina ecclesiastica e sì per l'istituto regolare, quando non contenessero almeno sei religiosi. I conventi poi fondati dopo i detti decreti, se non hanno 12 religiosi, sono soggetti alla giurisdizione del Vescovo, ma solo in quanto alla disciplina ecclesiastica, non in rispetto all'istituto regolare. Nel primo caso gli Ordinarii esercitano potestà delegata; nel secondo, potestà ordinaria. Così Pignatell. *Cons.* t. 2 cons. 136, n. 24; Del Bene *De Immun.* p. 2 c. 24 dub. 21 n. 5; Ferraris v. *Conventus* art. 2.

È questa la disciplina antica. Vuolsi però considerare la nuova disciplina, dopo la soppressione civile degli Ordini religiosi in Italia.—La S. Sede concesse ai detti Ordini monastici che in quelle case dove dimorassero tre religiosi, e uno almeno di questi sacerdote, fossero dipendenti dalla giurisdizione del ministro provinciale con facoltà di costituire fra questi il superiore locale. Così la S. Penit., nella istruz. del 18 aprile 1867; e nell'altra del 12 settembre 1872 dichiarò: „ Praedictas ecclesias ac domos, nec non religiosos ibidem degentes eadem immunitate gaudere a iurisdictione Ordinarii quam antea fruebantur „.

d) Nondimeno vuolsi riflettere che nel caso non trattavasi di sepolture gentilizie che si trovavano nelle chiese dei regolari, nè di persone che sceglievano di propria volontà il sepolcro in dette chiese. Ma si trattava di legge civile che costringeva tutt'i cittadini a tumulare i cadaveri nelle chiese dei Regolari. È vero che i fedeli potevano richiedere i funerali nella chiesa par-

rocchiale e poscia trasportare i cadaveri al cimitero ; ma ciò costava soverchie spese che non potevano da quelli sopportarsi, stante la generale miseria in cui si vive in quei luoghi. È poi conforme anche allo spirito dei canoni che dove trovasi sepolto il cadavere, ivi si facciano appresso i funerali. (V. Santi *Praelect. Iur. Can.* Tit. de Sepult. n. 6).

e) Stante ciò, verrebbe tolto ai parroci completamente il diritto di funerare cui loro consentono ampiamente i canoni; e però verrebbe estinto uno dei proventi più necessarii alla loro sostentazione.

f) Di qui viene che assai sapientemente la S. C. ha deciso come sopra, attribuendo di pieno diritto ai Regolari il compiere nelle loro chiese i funerali di coloro che ivi hanno, o ivi scelgono volontariamente, la sepoltura: quanto agli altri, vuole un equo componimento e volontario fra le parti; e se non volontario, sarà imposto dalla legittima autorità, non potendosi le quistioni risolver sempre a punta di dritto, ma dovendosi ancora aver presenti le norme di equità.

III.

Se le Congregazioni regolari siano obbligate alla tassa pel sacro Seminario.

Bolivaren. Taxae pro Seminario—14 Luglio 1894—I Padri della Congregazione del SS. Redentore, chiamati nella diocesi di Riobamba nelle Americhe, per l'opera delle missioni, ebbero, affine di fondarvi una casa, la metà dei beni appartenuti a tre Ordini religiosi ivi soppressi, consistenti in annue L. 4,800 essendosi l'altra metà aggiudicata al Seminario.

Avvenne intanto che, nel 1891, per decreto della Deputazione del Seminario diocesano, approvato dal Vescovo, ai detti Padri fu imposta l'annua tassa di L. 4000 a vantaggio del sacro Seminario, giusta il Tridentino Sess. 23, c. 18.

I PP. Liguorini protestarono di non essere soggetti alla tassa pel Seminario, in forza della pienissima esenzione *ad instar Ordinum mendicantium*, concessa al loro Istituto da Pio VII.—Il Vescovo di Riobamba deferì la decisione della vertenza al Delegato Apost. di Lima, il quale diè ragione al Vescovo in quanto alla esenzione eccepita da' Missionarii. Questi però, non ascoltati in giudizio per un equivoco, con altre ragioni intendevano perorare la loro causa; onde fu fatto appello alla S. Sede.

La S. C., discusse accuratamente la controversia il dì 14 luglio 1894, ed al dubbio:

An decretum Episcopale sit confirmandum, vel infirmandum in casu;

Rispose : *Decretum esse infirmandum; et scribatur Episcopo ad mentem.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Non sono esenti i Regolari dalla tassa del Seminario, quando non ne abbiano dalla S. Sede una *espressa* e *chiara* esenzione. Così la Istruzione della S. C. del Conc. del 1725 d'ordine di Benedetto XIII, insieme alla Costituz. *Creditae Nobis :* " Taxa favore Seminarii solvi etiam debet a Regularibus, et ab ipsa Constitutione SS.mi D.ni Nostri, eximuntur Regulares solummodo respectu illorum beneficiorum ac fructuum relate ad quos Sedes Apostolica concessit eis *clare* et *expresse*, et ob causam vere et proprie onerosam, omnimodam exemptionem. „

b) È vero che la detta Constituzione colla Istruzione fu data solo pei Vescovi d'Italia; nondimeno l'uno e l'altro documento poggiano sopra molte dichiarazioni generali della S. C. del Concilio, che costituiscono il diritto comune, come si ha dal Pallottini v. *Seminarium quoad taxam* §. V.

c) Basti infatti citare la dichiarazione della S. C. del Conc. del dì 6 febbr. 1646, la quale stabilisce: " Nullum esse exemptum a contributione seminarii, nisi qui nominatim a S. C. Trid. in c. 18 Sess. XIII excipiuntur, etiam si sint praelati familiares Papae et S. R. C. Cardinalium quamvis camerales, nec eis suffragari privilegia exemptionis, nisi in dictis privilegiis facta fuerit specialis et individua derogatio Conc. Lateranensis etc. „

d) La tassa da imporsi poi non deve esser minore del tre, nè maggiore del cinque per cento delle rendite, nette da spese e da oneri (S. C. C. *in*

Militen. 6 dec. 1737; *in Theanen.* ad cap. 18 Sess. 23 Posit. 54 et *Ulyabonen.* lib. 2 Decretor. p. 117; Bened. XIII in Const. *Creditae Nobis*).

e) Ma se un Monastero contribuisce alle spese del seminario del proprio Ordine, è tenuto contribuire pel seminario del Vescovo *de redditibus qui supersunt* (S. C. C. *in Monasterien.* 7 sept. 1714).

f) Nel caso, i PP. Redentoristi avevano un seminario proprio, mentre il Vescovo aveva non un seminario ma un collegio laico in cui si educavano pochi chierici, benchè avesse in animo di aprire un seminario teologico: la tassa poi chiesta dal Vescovo era stranamente eccessiva. Giustamente perciò la S. C. decise come sopra.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I

Circa la consacrazione degli altari e il giorno da designarsi per l' anniversario della consacrazione della chiesa.

Gnesnen. — 8 Iun. 1894 — R. mus D. nus Antonius Andreziewiez Episcopus titul. Philomelien, Suffraganeus Gnesnen., Sacrorum Rituum Congregationi insequentia dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. In aliquot Ecclesiis ipsius Dioeceseos altaria maiora ceu fixa consecrata fuere, quorum mensa seu integra tabula lapidea nulla ex parte coniungitur structurae lateritiae inferiori. Quaeritur an eiusmodi altarium consecratio fuerit valida?

Dubium II. In quadam Ecclesia consecratur altare fixum maius, cuius mensa erat ex lapide adeo fragili, ut in actu consecrationis, quarta eius pars sit abrupta et divisa. Tum caeremoniae omnes reliquae perfectae sunt, et unctiones in quatuor angulis potioris partis, coniunctim cum stipite. Quaeritur num valide altare consecratum fuerit?

Dubium III. Quando in consecrationibus Ecclesiarum, quae fiunt diebus Dominicis, Episcopus consecrator ipsum eumdem diem adsignat ad anniversarium Dedicationis recolendum, quaeritur an Dominica illa, quae ex. gr. erit aliqua post Pascha, vel post Pentecosten, adsignari possit pro die mensis, in quam incidit Dominica peractae consecrationis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad primum: *Affirmative.* Indulget autem R. mo Episcopo de speciali gratia, ut altari, iam consecrato, addantur stipites lapidei, atque unctiones praescriptae in angulis private iterentur ut mensa cum iisdem stipitibus coniungatur.

Ad secundum: *Negative.*

Ad tertium: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit et indulsit die 8 Iunii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Luigi Tripepi, *Secretarius.*

II.

Se il predicatore debba chiedere la benedizione al sacerdote o al Vescovo, dove ci sia consuetudine di chiederla al celebrante.

S. Jacobi de Chile — 13 Jul. 1894 — R.mus D.nus Marianus Casanova Archiepiscopus Sancti Iacobi de Chile a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humillime expetivit, nimirum:

Sub die 1 Iulii 1874 Sacra Rituum Congregatio declaravit *servari posse* consuetudinem in Archidioecesi Sancti Iacobi de Chile vigentem, ut a celebrante presbytero saeculari vel regulari, benedictionem petat ille qui concionem facturus est inter Missarum solemnia. Praesente autem Episcopo in presbyterio cum rochetto et mozzetta, utri competit benedictio, presbytero celebranti, an Episcopo?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita proposito Dubio rescribendum censuit: *Negative ad primam partem; Affirmative*

ad secundam. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 13 Iulii 1894.

C. *Card.* Aloisi-Masella, *S.C.R.Praef.*

Luigi Tripepi, *Secretarius.*

III.

Circa il titolo della chiesa consacrata, e la benedizione col Santissimo che si dà dal sacerdote colla pianeta, e l' omerale.

Castri Maris—20 Iul. 1894—Hodiernus Redactor Kalendarii dioecesani Castrimaris de mandato sui R.mi Episcopi Sacrae Rituum Congregregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. In civitate Castrimaris extat ecclesia, quae Beatae Mariae Virgini nuncupatae *de Succursu* fuit dicata, uti patet ex actis authenticis, scilicet: ex instrumento fundationis per publicum Notarium confecto, ex inscriptione super campana eiusdem ecclesiae apposita et ex imagine eiusdem Virginis sub eodem titulo, publicae fidelium venerationi in maiori altari exposita. Quum tamen eadem ecclesia in sua solemni consecratione, nulla facta mentione de supradicto titulo *de Succursu,* Sanctissimis Nominibus Iesu et Mariae fuerit dedicata; quaeritur an Clerus Civitatis, eiusdem ecclesiae servitio addictus, debeat celebrare, uti titulare, et sub ritu Duplici primae classis cum octava, solummodo festum de Sanctissimis Nominibus Iesu et Mariae, an etiam festum Beatae Mariae Virginis *de Succursu?*

Dubium II. Quando in aliqua ecclesia agitur de Sancto in die non propria, et de eo, ob speciale privilegium a S. Sede Apostolica obtentum canitur, et leguntur Missae, uti in die festo; in hisce Missis fierine debet Commemoratio de Officio diei?

Dubium III. Usus invaluit in pluribus huius civitatis ecclesiis, in functionibus Marialibus aliisque, quae cum Missa persolvuntur dimittere populum cum Benedictione Sanctissimi Sacramenti in pyxide adservati, adhibito velo humerali super planeta. Quaeritur an hic usus tolerari possit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad. I. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam:

Ad II. Dilata: interim serventur Rubricae quoad commemorationes:

Ad III. Affirmative; ita observandum.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 20 Iulii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IV.

Il sacerdote semplice non mai può usare la mitra, neppure nella consacraz. de' Vescovi, in forza di consuetudine.

Carthaginen. in Indiis — 20 Iul. 1894. —R. D. Petrus Brioschi Vicarius Generalis Dioeceseos Carthaginen. in Indiis sequens Dubium Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Quotiescumque in Carthaginensi Dioecesi aliqua consecratio novi Episcopi fit, simplices Sacerdotes, qui, Sancta Sede benigne annuente, adsistere solent Episcopo consecranti, aliarum Dioecesium exemplum secuti, mitra utuntur. Quaeritur, utrum toleranda sit haec consuetudo?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Negative.* Atque ita rescripsit die 20 Iulii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

V.

Di alcune consuetudini ne' vesperi solenni.

Angelopolitana — 17 Aug. 1894 — Hodiernus Vicarius Generalis Dioeceseos Angelopolitanae, qui et Archidiaconus est illius Ecclesiae Cathedralis, exponens abhinc duobus annis in Vesperis Caeremonialis Episcoporum praescriptiones servari ibidem coe-

ptas esse, insequentia Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit:

Quum olim obtinuerit consuetudo, ut capitulares pluviali induerentur ad Vesperas, quin tamen diaconorum officio fungerentur; statutum fuit, ut portionarii praebendis diaconalibus fruentes, suum in vesperis officium implerent: ex reductione enim bonorum ecclesiasticorum exiguus est beneficiariorum numerus, qui a suis officiis distrahi nequeunt, ut in solemnibus Vesperis hebdomadario assistant.

Inde quaeritur:

I. Archidiaconus et Capitulum rectene egerunt statuendo Caeremonialis Episcoporum in divinis officiis observantiam, praesertim ad vesperas solemnes; ac proinde talis agendi ratio S. Rituum Congregationis adprobationem ne meretur?

II. Continuari potest vetus consuetudo, qua, pluviali induti quatuor aut sex canonici hebdomadario comitantur quin diaconorum officium adimpleant?

III. Quatenus negative; quia canonici et dignitates ex variis S. Congregationis decretis prohibentur diaconorum vices agere, nam eorum praebendae non diaconales sunt sed presbyterales; nec non quia canonici in hac Ecclesia solum Episcopo Diaconi officio funguntur; possuntne portionarii diaconorum praebendis gaudentes et ad canonicorum gradum non pertinentes cogi ut in divinis officiis, praesertim vero in vesperis solemnioribus, diaconi officium adimpleant?

IV. Quia chorus a maiori altari distat, iuxta sententiam *De Herdt* in hoc casu hebdomadarius et assistentes dum ad *Magnificat* transitum faciunt a choro ad altare maius, illud incensandi causa, cooperto capite incedere possunt?

V. Cum maior distantia sit a choro usque ad Sacellum ubi asservatur SS. Eucharistia, cumque illuc ascendere, per tres scalas, quae sunt in tractu, difficile senibus sit, potestne Sanctissimi Sacramenti thurificatio omitti, ut diu factum est: et quatenus negative, idipsum per specialem gratiam, attentis expositis, concedi potest?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Ad Caeremonialis Episcoporum observantiam, iuxta Apostolicas Constitutiones teneri omnes ecclesias, praecipue autem metropolitanas, cathedrales et collegiatas;

Ad II et III. Servetur Caeremoniale Episcoporum;

Ad IV. Servetur consuetudo;

Ad V. Affirmative; nisi SS.mum Eucharistiae Sacramentum solemniter sit expositum.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 17 Augusti 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

VI.

Rito per la professione e la rinnovazione dei voti.

Decretum generale — 14 et 17 Ang. 1994 — Non semel a S. Rituum Congregatione exquisitum fait: Utrum, et quomodo solemnis votorum professio, aut eorum renovatio, quae in plerisque religiosis tam virorum quam mulierum Congregationibus locum habet, intra Missam peragi valeat. Porro in peculiaribus casibus non una eademque fuit responsionis ratio, quin umquam Generale Decretum hac de re editum fuerit. Quapropter, ad omnem ambiguitatem de medio tollendam, et uniformitatem inducendam, eadem Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Cardinali eidem Praefecto, cunctis mature perpensis, atque iis praesertim, quae in Bulla sa. me. Gregorii Papae XIII " *Quanto fructuosius,* „ data Kalendis Februarii 1583 pro approbatione Constitutionum Societatis Iesu, hac de re continentur, in Ordinariis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, sequentem methodum, servari posse constituit: " Celebrans profitentium vota excepturus, sumpto SS.mo Eucharistiae Sacramento, absoluta confessione, ac verbis quae ante fidelium Communionem dici solent, Sacram Hostiam manu tenens, ad profitentes sese convertet: hi vero singuli alta voce professionem suam legent, ac post-

quam quisque legerit, statim Ss.mum Eucharistiae Sacramentum sumet. In renovatione autem votorum, Celebrans ad altare conversus exspectet donec renovantes votorum formulam protulerint; qui, nisi pauci sint, omnes simul, uno praeeunte formulam renovationis recitabunt, ac postea ex ordine Ss.mum Corpus Domini accipient. Haec tamen methodus, cum recepta fuerit, in respectivis Congregationom Constitutionibus minime apponenda est. Non obstantibus quibuscumque particularibus Decretis in contrarium facientibus, quae prorsus revocata censeantur. „ Die 14 Augusti 1894.

Facta autem SS. D. N. Leoni Papae XIII per me infrascriptum Cardinalem Praefectum de praemissis relatione, idem Sanctissimus Dominus Noster sententiam Sacrae Congregationis approbavit, ratam habuit, ac Decreta in contrarium facientia per praesens penitus abrogata esse declaravit. Die 27, iisdem mense et anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

VII.

Possono dipingersi nelle pareti e nei vetri delle chiese le immagini dei Servi di Dio, nè beati, nè santi, senza però alcun segno di culto.

Decretum Generale—14 et 27 Aug. 1894.- Inter Constitutiones Romanorum Pontificum, ac S. Rituum Congregationis Decreta, quae edita fuere pro moderando cultu Servorum Dei, qui cum fama Sanctitatis vel Martyrii decesserunt, sed inter Beatos, aut Sanctos ab Apostolica Sede adhuc relati non sunt, nonnulla ad eorum imaginum sive in templis, sive in publicis oratoriis appositionem pertinent. Recenter etiam cum Vicarius Apostolicus Districtus Occidentalis Scotiae retulisset, in vitris coloratis, quibus templorum fenestrae decorantur, praefatas imagines interdum dipingi; Sacra eadem Congregatio per Decretum die 24 Martii 1860 editum, hunc morem minime approbandum censuit. Verumtamen cum non raro, nedum in eiusmodi vitris, sed etiam in templorum parietibus facta ac gesta repraesententur, quorum Dei Famuli, vel praecipui actores, vel pars aliqua fuerunt; dubitatum est, num prohibitio illa etiam ad historicas huiusmodi repraesentationes sese porrigat. Re itaque maturo examini subiecta, auditisque votis virorum in Sacra Theologia, et in ecclesiastica quoque Archeologia praestantium, Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Cardinali eidem Praefecto, in Ordinariis Comitiis, respondendum censuit: " Imagines virorum ac mulierum qui cum fama sanctitatis decesserunt, sed nondum Beatificationis aut Canonizationis honores consecuti sunt, neque altaribus utcumque imponi posse, neque extra altaria depingi cum aureolis, radiis, aliisve sanctitatis signis; posse tamen eorum imagines, vel gesta ac facta in parietibus Ecclesiae, seu in vitris coloratis exhiberi, dummodo imagines illae neque aliquod cultus vel sanctitatis indicium praeseferant, neque quidquam profani aut ab Ecclesiae consuetudine alieni. „ Die 14 Augusti 1894.

Facta postmodum Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per me subscriptum Cardinalem Praefectum de praedictis relatione, idem Sanctissimus Dominus Noster Sacrae Congregationis sententiam ratam habuit, confirmavit, et ita decreta, quae in contrarium facere videantur, intelligi debere iussit. Die 27 iisdem mense et anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

VIII.

La precedenza delle feste primarie sulle secondarie non è solo per quelle di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe, e doppio maggiore; ma anche per quelle di rito doppio minore e semidoppio.

Decretum Generale — 14 Aug. 1894. — Evulgato Generali Decreto super primariis et secundariis festis, et eorumdem catalogo, Dubium excitatum fuit in Sacrorum Rituum Congregatione, an praecedentia festis primariis super secundariis tributa, afficiat solum Duplicia primae et secundae classis et Duplicia maiora, an etiam Duplicia minora et Semiduplicia? Itaque in Ordinariis Comitiis, subsignata die ad

Vaticanum habitis, subscriptus Cardinalis eidem S.Congregationi Praefectus sequens proposuit Dubium: *An distinctio inter primaria et secundaria Festa, vi Decreti Generalis diei 2 Iulii 1893, sola respiciat Duplicia primae et secundae classis, ac Duplicia maiora; vel etiam Duplicia minora ac Semiduplicia, tam in occursu, quam in concursu, et in repositione?*

Et Sacra Congregatio, omnibus mature perpensis, respondendum censuit: *Negative ad primam partem: Affirmative ad secundam: ac Decreta quaecumque particularia in contrarium facientia per illud Generale superius memoratum uti revocata, ac nullius roboris habenda esse.* Die 14 Augusti 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IX.

La festa del Cuor di Gesù, come ancora le feste traslate di S. Giuseppe, della Natività di S. Gio. Battista e dell'Annunziazione della B. V. come secondarie cedono il posto alle altre primarie di 1.ª classe, se pur non siano trasferite insieme al precetto di ascoltar la Messa.

Decretum Generale—14 Aug. 1894—In Catalogo festorum, quae iuxta Decretum diei 27 Augusti 1893 uti primaria aut secundaria habenda sunt, festum Sacratissimi Cordis Iesu inter secundaria relatum fuit. Quapropter Dubium in Sacrorum Rituum Congregatione excitatum est, utrum per hoc Decretum alteri Generali diei 28 Iunii 1889 derogatum fuerit, et quomodo?

Sacra autem Congregatio in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum coadunata, referente subscripto Cardinali eidem Praefecto, omnibus mature perpensis, respondendum censuit: *Affirmative, et Festum Sacratissimi Cordis Iesu, utpote secundarium, omnibus Duplicibus primae classis primariis locum cedere, tam in occursu, quam in concursu atque in repositione. Cum autem ad normam eiusdem festi Sacri Cordis ordinatum quoque fuerit festum translatum S. Ioseph, Duplex primae classis, alia festa Duplicia primae classis, dummodo primaria, tam in occursu, quam in concursu, ac in repositione illi esse praeferenda. Idem quoque servandum circa festum translatum Nativitatis S. Ioannis Baptistae et Annuntiationis Deiparae Virginis, nisi hoc transferatur simul cum praecepto audiendi Sacrum, iuxta Decretum in Aquen. diei 2 Septembris 1741.* Atque ita declaravit ac decrevit die 14 Augusti 1884.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

X.

Aggiunzione all'officio ed al martirologio nella festa di S. Vincenzo dei Paoli.

Additio ad calcem 6 Lectionis.

Post verba: " die decima nona mensis Iulii quotannis assignata „ addatur: " Hunc autem divinae caritatis eximium heroem, de unoquoque hominum genere optime meritum, Leo Tertiusdecimus, instantibus pluribus Sacrorum Antistitibus, omnium Societatum caritatis in toto catholico orbe existentium, et ab eo quomodocumque promanantium, peculiarem apud Deum Patronum declaravit et constituit. „

Additio Martyrologio Romano inserenda.

(19 Iulii) Quarto decimo Kalendas Augusti... " Sancti Vincentii a Paulo " Confessoris, qui obdormivit in Do- " mino quinto Kalendas Octobris. Hunc " Leo decimus tertius omnium Socie- " tatum caritatis in toto catholico orbe " existentium, et ab eo quomodocum- " que promanantium, caelestem apud " Deum Patronum constituit. „

Orbis.

Quum Per Litteras Apostolicas in forma Brevis, diei 12 Maii 1885, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII. Sanctum Confessorem Vincentium a Paulo *omnium societatum caritatis in toto catholico orbe existentium et ab eo quomodocumque promanantium ceu peculiarem apud Deum Patronum* declaraverit et constituerit; R.mus D. Antonius Fiat, Moderator Generalis Congregationis Missionis, quo sancti

Patris ac Fundatoris sui in universa Ecclesia honor et gloria magis magisque adaugeatur, Sanctissimum eumdem Dominum Nostrum iteratis precibus rogavit, ut de eiusmodi Patronatu tam in Officio quam in Martyrologio Romano, die decimanona Iulii, per additamenta a se proposita, mentionem fieri benigne concederet.

Hae porro additiones quum a me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationis Praefecto et Relatore, in Ordinariis ipsius Sacrae Congregationis Comitiis ad Vaticanum subsignata die coadunatis, ut approbarentur propositae fuerint; E.mi ac R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, audito R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, ita rescribere rati sunt: *Pro gratia, et ad Emum Ponentem cum Promotore Fidei.* Die 10 Iulii 1894.

Itaque earumque additionum revisione per me infrascriptum Cardinalem una cum eodem Promotore S. Fidei rite peracta, atque a meipso facta Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII de hisce omnibus relatione, Sanctitas Sua sententiam eiusdem Sacrae Congregationis ratam habens eiusmodi additamenta prout huic praeiacent Decreto, tam in Breviario quam in Martyrologio Romano inseri iussit. Die 23 iisdem mense et anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

Se valga una dispensa matrimoniale, trasmessa per telegrafo.

Episcopus Italus sequens Dubium proposuit:

" Utrum valida sit dispensatio matrimonialis ab Ordinario executioni mandata post habitam notitiam per telegraphum et antequam pervenerit authenticum documentum gratiae concessae. "

S. C. S. Officii, die 14 Aug. 1892 respondit: " *Negative,* nisi notitia telegraphica transmissa fuerit ex offiicio auctoritate S. Sedis. " Sanctissimus approbavit.

Sacra Congregazione dell' Indice.

Condanna di libri.

Decretum — 19 Sett. 1894 — La S. C. condanna e mette all' Indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

Mirzan Abbè Octave — Prêtre de la Basilique de Saint Jean l' Evangéliste de Smyrne.—*Vie de Saint Polycarpe.*— *L' Ange de l' Eglise de Smyrne, et l' Apôtre des Gaules.* — Poitiers, Imprimerie Blais, Roy et C., 7, Rue Victor-Ugo 7, 1893.

Zola Emile. — Les trois Villes — *Lourdes* — Huitième mille. Paris; Bibliotéque Charpentier. — G. Charpentier et E. Fasquelle, éditeurs, 11, Rue de Grenelle, 11, 1894.

Frigeri Antonio. — *Il Progetto del Ministro Bonacci. Lettera aperta agli onorevoli signori Senatori e Deputati.*— Palermo, Giovanni Villa, Edit. 1894.— Tamquam praedamnatum. — Decr. S. Off. Fer. IV, 16 Augusti 1894.

Auctor operis cui titulus — *Au delá de la vie, Fragments pylosophico-théologiques sur les mystère d' outre tombe* — par l' Abbé L. Ant. Pieraccini, curé au diocése d' Ajaccio — *Prohib. Decr. diei 8 Iunii 1894 — laudabiliter se subiecit, et opus reprobavit.*

Auctor operis cui titulus — *Résumé du systeme de la Rénovation* — par M. le Chanoine E. A. Chabauty à Mirabeau-de-Poitou Vienne)—*Prohib. Decr. diei 8 Iunii 1894 — laudabiliter se subiecit, et opus reprobavit.*

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 135—141 di q. Parte)

75.

Circa il significato della regola canonica: Quod omnes tangit ab omnibus debet approbari.

D. —Nel Capitolo di N. si propone di includere il Papa nella spartizione degli avventizii: la gran maggioranza approva: pochi dissentono, pretendendo che pre-

valga il loro voto per la nota regola di diritto (C.II, Reg. 29 in 6): *Quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari.* — Si chiede: 1.° Qual'è il vero significato di quella regola? — 2. Prevale o pur no, nel caso, la votazione della maggioranza del Capitolo di N.?

R. Al 1.° La detta regola, per quanto è nota, ed anzi celebre, per tanto è a bastanza oscura. Poggia sul principio che *nullus invitus suo iure privandus est.* Sta a vedere quando si ha vero diritto a qualche cosa.

La difficoltà s'incontra soprattutto allorchè trattasi di collegio ch'è un corpo morale, composto di più persone. I DD. insegnano che quando qualche cosa riguarda principalmente il collegio, basta il suffragio della maggior parte; quando riguarda principalmente gl'individui, vuolsi il suffragio di tutti. Ma qui sta il punto, a determinare quando una cosa riguarda principalmente il collegio, e quando principalmente riguarda gl'individui.

Si ascolti il Reiffenstuel *De Reg. Iur. in h. r.*: " Plures vel omnes ut *universos* vel collective vel collegialiter et in communi sumptos, ac prout unum corpus, collegium, vel communitatem constituunt, aliquid tangere, eis ius competere, et ad eos pertinere dicitur, quando illud non ad quemvis in specie aut individuo, sed ad totum collegium, communitatem, monasterium, capitulum etc. pertinet, uti sunt fundi, praedia, aliaque iura ad totam communitatem pertinentia, in quorum proin alienatione vel violatione non de singulari, vel cuiuslibet in specie aut individuo, sed de totius communitatis, collegii, corporis mystici jure ac praeiudicio directe, primario ac principaliter agitur, quamvis indirecte secundario, ac minus principaliter etiam singulos tangit, hoc ipso quod talis communitatis sint membra. „

Da questo insegnamento può raccogliersi che un affare tocca l'intero collegio quando versa sopra l'alienazione, o la permuta o la servitù dei fondi o dei diritti appartenenti al detto intero collegio o capitolo, benchè secondariamente tocchi ciascuno dei capitolari. Toccherà poi ciascun individuo quando si tratti di cosa che spetta a lui, non come membro del collegio, ma come privata persona, p. e. quando si proponga qualche sovvenzione o limosina dalle sostanze particolari. Nel primo caso basterà la maggioranza dei suffragii; nel secondo caso richiedesi la totalità.

Da quanto insegnano i DD., questa conclusione vuolsi ammettere, colla quale solo possono spiegarsi varii casi riconosciuti pure dal diritto. Così basta la maggioranza dei suffragii quando trattasi di riparar la Chiesa dalle rendite capitolari (c. *Ex parte* et c. ult. *De his qui fiunt a majori* etc.); basta, quando dai proventi capitolari vuolsi sostentare un chierico di bello ingegno perchè studii le scienze sacre in qualche università (c. *Super specula de magistris* V. Reiffenst. L. III, Tit. XI n. 38 e 39), ecc. In questi casi la risoluzione capitolare *omnes tangit*, perchè diminuisce i proventi di tutti; eppure vale quando la maggioranza consente, benchè la minoranza dissenta e protesti (V. Reiffenst. l. c.).

Volsi però avvertire che non in qualunque caso basta la maggioranza quando trattasi dei proventi e diritti capitolari; ma nei soli casi di *necessità* e di *pietà*, come rilevasi dal *cap. ult. De his quae fiunt a majori parte capituli.* Gli esempii allegati riguardano appunto questi motivi: il primo la necessità; il secondo la pietà. Ecco come insegna il Reiffenstuel l. c. n. 40: " Secus dicendum, quando nulla subesset pia et necessaria causa, sive necessitas aut utilitas collegii: tunc enim maior pars collegii nihil posset disponere in praeiudicium aliorum. „ Così pure la Glossa in c. *Cum omnes de Constitutionib. v. Constitutum* in fin.; Abbas in cit. cap. ult. *De his quae fiunt etc.* n. 4; Barbosa *Collect. Doct. De reg. jur. in h. r.* n. 5. etc. — Di qui viene che quando propongasi di condonare a qualcuno gratuitamente un obbligo che ha verso il capitolo, senza ragione di necessità o di pietà, non basta la maggioranza, ma richiedesi la totalità dei suffragii (V. Reiffenst. l. c.).

Al 2.° Chiarito il significato della prefata regola di diritto, sarà facile risolvere il caso proposto. Ammettere il Papa alla distribuzione degli avventizii è cosa che riguarda principalmente il Capitolo e secondariamente gl'individui, trattandosi di proventi e diritti capitolari e non privati. V'ha pure la causa della pietà, anzi d'insigne pietà, qual è quella di sovvenire all'augusta povertà del Vicario di G. C. Sarà dunque sufficiente la maggioranza dei suffragii a render valida la conclusione, non ostante il diniego e la protesta dei dissenzienti.

76.

Circa l'intenzione per l'applicazione della messa.

D. Lucrezia lasciò per testamento un legato di 100 messe senza specificare la

sua intenzione. Pirro sacerdote legatario, ha celebrate le messe in suffragio dell' anima di Lucrezia, credendo esser questa la intenzione di lei. Poscia, leggendo il testamento, e temendo che fosse diversa la intenzione della testatrice, chiede: 1.° Ha soddisfatto al legato, celebrando per l' anima di Lucrezia? — 2.° Avrebbe soddisfatto se nel testamento fosse stata chiaramente espressa una diversa intenzione?

R. Al 1.° L' intenzione, perchè valga l' applicazione della messa, dev' essere determinata dal sacerdote o formalmente, o virtualmente, o abitualmente (Ligor. L. VI, n. 335). La determinazione poi dipende dalla intenzione stessa del sacerdote. Perciò quando si ha intenzione di compiere una commissione ricevuta, quand' anco questa intenzione sia virtuale o abituale, l' applicazione del S. Sacrifizio è sempre valida.

Ma se per isbaglio la messa si applica non secondo la intenzione del committente? Fa d' uopo distinguere: Quando la intenzione primaria è quella di adempiere la commissione stessa, benchè si commetta sbaglio circa la determinazione di quella, crediamo che la messa sia validamente applicata secondo la intenzione del committente. La ragione si è che vale la intenzione primaria, e che la determinazione del sacerdote ha implicita la condizione *s' è conforme alla intenzione del committente*. Non è poi l' uomo che deve applicare il frutto della messa, ma Dio, il quale conosce assai bene qual sia la intenzione primaria del celebrante e dove sta il suo sbaglio.

Ove poi il celebrante escludesse positivamente la intenzione del committente, ed applicasse il S. Sacrifizio o per l' anima di quello, ovvero per altro fine, in tal caso solamente la messa non gioverebbe per una intenzione diversa del committente.

Questa nostra opinione va rafforzata dalla soluzione di un caso affine fatta dal Gury sull' autorità di Elbel (*Casus* T. II, n. 342). Il caso è questo: Lauriano sacerdote, credendo di aver ricevuta commissione di dieci messe *pro una defuncta*, le celebra colla orazione *Quaesumus Domine... miserere famulae tuae* etc. Apertosene col committente, questi gli dichiara che gliele commisse *pro uno defuncto*: chiede perciò se deve ripetere la celebrazione. Or ecco la soluzione: " Laurianus non tenetur sacra iterare, et iuste stipendium pro decem sacris persolutis petere potest. Ratio est, quia sacerdos, legendo illa decem sacra, intentioni petentis satisfacere voluit; atqui ad validam applicationem sufficit voluntas satisfaciendi intentioni petentis. Doctores enim communiter docent satis esse si sacerdos sacrum faciat ad intentionem illius qui stipendium erogavit, licet ignoret qualis sit et quaenam fuerit eius intentio. Ergo dubitandum non est quin haec sacra reipse viro defuncto obvenerint. Etenim quando dixit Laurianus: *Applico hoc sacrum pro anima defunctae*, error fuit *accidentalis* tantum; siquidem mens celebrantis respexit *animam* quae suffragiis indigebat et pro qua postulata fuerant, et proinde circumstantia sexus ad ipsam applicationem se indifferenter habuit. „

Lo stesso principio vale pel nostro caso. Pirro sacerdote intese applicare primariamente secondo la intenzione di Lucrezia: lo sbaglio della designazione è circostanza secondaria che non offende la validità; e però ha soddisfatto al legato celebrando per l' anima di quella, benchè nulla fosse indicato nel testamento.

Al 2.° — E per la stessa ragione, avrebbe soddisfatto altresì quand' anche nel testamento fosse espressa una intenzione diversa da quella intesa da lui.

77.

Se le immagini da esporre in venerazione nelle pubbliche chiese debbano essere necessariamente benedette.

D. È necessario che siano benedette le immagini da esporre nelle pubbliche chiese?

R. Innanzi tutto è bene premettere che le immagini si benedicono colla formola posta nel Rituale, la cui benedizione va riservata al Vescovo solo quando accade di benedirle solennemente; imperocchè, per la benedizione privata, qualunque sacerdote ne ha facoltà, come dimostrasi dal decreto della S. C. dei Riti del 12 luglio 1704 che daremo apresso.

Può intanto esporsi in chiesa alla venerazione dei fedeli una immagine che non sia benedetta?

Il Baruffaldo (*ad Rit. Rom.* tit. 70. n. 6) nega ricisamente; e prima di lui lo ha negato il Monacelli (Tom. IV, ad II, tit. 16. for. 2, n. 330), il quale si poggia sull' autorità del Rituale e del Pontificale che hanno quella benedizione, e soggiunge che, come è di precetto la benedizione delle campane, così ancor di precetto è la benedizione delle immagini da esporre in chiesa; che anzi dice esser questa una benedizione costitutiva che obbliga molto più di ogni altra benedizione invocativa: " Praesertim obligant, son sue parole, et servandae sunt bene-

dictiones quae dicuntur constitutivae, nempe quia res benedictae constituuntur tantum cultui divino, adeo ut amplius non debeant in profanos usus converti, prout sunt icones altarium. „ Lo stesso insegna Bartolomeo da Piazza nella sua *Iride sacra* cap. 5. §, 2 (citato dal detto Monacelli), il quale condanna a grave colpa chi si faccia lecito esporre in chiesa senza causa ragionevole una immagine che non sia stata prima benedetta.

Ma con pace di questi dotti autori, noi non sappiamo trovare nè nel Rituale, nè nel Pontificale, nè in verun altro codice liturgico questo precetto di doversi benedire assolutamente le immagini sacre prima di esporle nelle chiese alla pubblica venerazione. Nel Rituale infatti e nel Pontificale non vi ha che la nuda e semplice formola di benedizione, senza nessuna parola di precetto. Argomentare dalle formole poste nei detti libri la necessità di usarle sempre, è un argomento che prova troppo; *ergo nihil probat.* Proverebbe che sarebbero precettive ancora le benedizioni degli altri oggetti casereccì, *et esculentorum*, e quella pure *de barba tondenda* pei chierici ch'è posta nel Pontificale. Chi dirà tutto ciò?

Perciò Autori gravissimi non riconoscono quest'obbligo di benedire le sacre immagini prima di esporle nelle Chiese. Non lo riconosce S. Alfonso L. VI, n. 393 in fin.; non lo riconosce il Cavalieri *Rituale Expens.* T. III, Cap. XI, Decr. VII n. 11; non lo riconosce il Pignatelli, il quale nelle sue dotte Consultazioni, Tom. IX, cons. 186, al quesito se le immagini di G. C. o dei Santi debbano assolutamente benedirsi perchè possano pubblicamente esporsi nelle chiese, così risponde: " Tenendum est huiusmodi imagines posse, sed non deberi necessario benedici: nam quod sint benedicendae, provenit ex praescripto Ritualis. Certum est autem, et communiter docent Doctores, quod non omnia quae praescribuntur in rubricis vel ritualibus necessario obligant; quia continent tantum directiones in ordine ad benedicendas imagines; et ideo quae praescribuntur in illis, non habent vim obligandi, nisi aliunde proveniat obligatio, vel scilicet ex aliqua lege vel ex natura rei, sed sunt tantum directivae „.

All'autorità di sì rinomati Autori mette il suggello la S. C. de' Riti, la quale, parlando delle croci degli altari, la cui esposizione nelle Chiese è assai più interessante di quella delle altre immagini, ha definito come segue:

" I. An cruces altarium, seu processionum, sint benedicendae de praecepto?

" II. An si non sint de praecepto, possit simplex sacerdos eas benedicere private et non solemniter?

" S. R. C. censuit respondendum:

" Ad I. *Negative*,

" Ad II. *Affirmative*. Et ita declaravit. die 12 iulii 1704 *in Urbis*, n. 3697. „

È dunque fuori dubbio che non v'ha nessun obbligo di benedire le immagini di G. C. e dei Santi da esporre nelle Chiese, benchè possano benedirsi o solennemente o privatamente: solennemente dal Vescovo, o da chi ne abbia dal Vescovo la facoltà; privatamente da qualsivoglia sacerdote, sempre secondo la formola del Rituale Romano (1).

(1) Il Da Carpo *Bibl. Liturg.* Part. V n. 105 in nota, e qualche altro dopo di lui, asseriscono che va riservata al Vescovo la benedizione di quelle immagini che devono esporsi nelle chiese, citando un decreto della S. C. dei Riti del 12 agosto 1854 *in Lucionen.* ad 66. — Noi però, per quanto abbiamo ricercato questo decreto nella raccolta Gardelliniana, non abbiamo potuto rinvenirlo; nè crediamo possa esservi un tal decreto, il quale sarebbe in contradizione con quello da noi riportato *in Urbis*, in cui si dichiara che ogni qualunque sacerdote privatamente può benedire qualsivoglia immagine da esporre in chiesa. Ecco come ciò chiaramente spiega il Cavalieri l. c. " Non quamcumque benedictionem novarum crucum vel sacrarum imaginum reservatam esse, sed dumtaxat solemnem, quae scilicet fit in pontificalibus, aut si sine pontificalibus publice cum solemnitate, vel concursu populi, non autem privatam quam etiam a simplici sacerdote Decretum (12 iul. 1704) fieri posse statuit. „

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 165-167 *di q. P.)*

76. — **D.** Quinzio, canonico infermo, ha ottenuto dalla S. Sede l'indulto di allontanarsi dal coro e dalla residenza, col diritto di godere dei frutti e delle distribuzioni, *onerata eius conscientia*, e con la sola eccezione inclusa in queste parole: *amissis iis quae dividi solent inter praesentes.* — Si chiede: 1.° Può Quinzio partecipare alla distribuzione delle fallenze?—2.° Che cosa significano le parole: *amissis iis quae dividi solent inter praesentes?* — 3.° E se Quinzio non fosse stato solito di star presente al coro alla conventuale, ed alle ore di sesta e nona?

R. Al 1.° Quinzio può ben partecipare alla distribuzione delle fallenze, le quali

suppongono la puntatura. Potendo egli godere le distribuzioni, si deve avere come presente al coro, e però entra in tutt'i diritti degli altri. — Al 2.° Le parole *amissis iis* etc. significano che non può partecipare alle distribuzioni avventizie, le quali sogliono dividersi *inter praesentes* — Al 3.° Per le ore poi nelle quali Quinzio non è stato solito di star presente al coro, quando poteva, ora ch'è infermo non può partecipare alle fallenze (V. Bened. XIV *Inst. Eccl.* § 8, n. 47; *Consultazioni* nostre pag. 394).

77. — **D.** Quale debb'essere l'ottava benedizione al Mattutino nella festa della Sacra Famiglia, forse *Cuius — Quorum* — oppure *Divinum*, non parlandone per nulla il nuovo uffizio?

R. Non può essere *Cujus*, perchè si festeggiano più persone. Non *Quorum*, perchè nella S. Famiglia vi ha Gesù, al quale non si appartiene *d'intercedere pro nobis ad Dominum*, essendo Egli stesso il *Dominus noster*. Non resta perciò che la terza benedizione *Divinum auxilium* etc. la quale si dovrà usare.

78. — **D.** Assistendo alla messa solenne per l'uffizio di diacono un canonico e per suddiacono un mansionario, ove non è il sacramento, il canonico può far solo riverenza all'altare, ovvero deve far genuflessione, come il mansionario?

R. I canonici della Cattedrale hanno il privilegio dal Cerimoniale de' Vescovi di fare inchino profondo alla croce quando passano davanti all'altare dove non trovasi il Santissimo. Ecco le parole del Cerimoniale L. I, cap. 18, n. 3: " Ipsi vero Canonici, cum pervenerint ad altare majus, simul cum Episcopo profunde se inclinant, et statim accedunt ad loca sua in choro.... et regulariter quoties ipsi canonici transeunt directe ante altare vel ante Episcopum, caput et humeros profunde inclinant: beneficiati autem et ceteri de clero genuflectere debent, transeundo tam ante altare quam ante Episcopum. „ Tal privilegio è solo pei canonici di Cattedrale, non per quelli di collegiate (S. R. C. 23 sept. 1837 in Burgi S. Domnini ad 3), almeno dove non ci sia lunga e contraria consuetudine (De Herdt *Prax. Pont.* T. I, n. 150; *S. Lit. P.* T. I, n. 119). — Il detto privilegio ha luogo sì fuori della messa, come durante la messa, quando i canonici assistono da ministri. Quando poi assistono insieme a mansionarii, questi saranno agguagliati a quelli quanto all'inchino profondo alla Croce, essendo dispensati dal genuflettere per ragione di uniformità. Così la S. C. dei Riti il 22 dic. 1612 *Urbis* n. 467, dove s'inculca l'obbligo ai beneficiati di S. Pietro di genuflettere innanzi alla Croce, " nisi simul incedant eodem ordine et gradu cum canonico parato celebrante, ut in Caeremoniali lib. 2 cap. 3... quia tunc nisi et quatenus canonicus genuflexerit, nec ipsi genuflectere debent. Quia alias videretur dissonans et discordans quod unus vel duo genuflecterent, alius vero non. „

79 — **D.** Quando il Vescovo funzionante vien salutato dai canonici coll'inchino profondo, o dai beneficiati colla genuflessione, deve egli, e come, rispondere al saluto?

R. Il Vescovo, quando vien salutato, non mai deve o sorgere o scoprirsi il capo. Il Vescovo regolarmente risponde al saluto col segno di benedizione. Così la S. C. de' Riti 10 ian. 1604 *in Elven.* ad 5, et 13 mar. 1700 *in Arichipae* ad 24: " Pontificalis salutatio regulariter inter sacras actiones in eo consistit ut manu aperta singulis benedicat. „ In tutti questi casi il Vescovo può benedire, ma non deve se non " dum ascendit ad thronum, vel ab eo descendit, post circulos, et quotiescumque canonici collegialiter obsequium praestant „ (S. R. C. 12 nov. 1831 *in Marsorum* ad 19 — ap. De Herdt Prax. Pont. L. 1, C. 18, n. 150).

80 — **D.** Quando un deputato pel Seminario venga eletto Vicario Capitolare, cessa questi dall'officio di deputato? Nel caso negativo, come si dovrà fare?

R. Questo caso, per quanto sappiamo, non è stato contemplato dal diritto, nè da' DD. Deve risolversi coi principii generali. Certo il Vicario Capitolare se è il capo della diocesi ed ha piena potestà sul seminario, non può esser pure deputato con voto consultivo pel seminario medesimo. Vero è che la sua carica di vicario capitolare è temporanea, e quella di deputato è perpetua. Crediamo perciò che in tal caso si possa eleggere un deputato interino perchè la deputazione, giusta il Tridentino, non sia incompleta.

81. — **D.** Un canonico che, oltre al suo beneficio, fa le veci del penitenziere (vacando la penitenzieria), e che ha un compenso dal Governo, deve pagare o pur no la puntatura quando siede nel confessionale?

R. Il sostituto al can. penitenziere gode di tutt'i vantaggi di questo, purchè non lo faccia in frode. S. Alfonso, dopo aver enumerate le prerogative del penitenziere, soggiunge (L. IV, n. 131): " Et idem dicitur de canonico subrogato poeniten-

tiario, modo subrogatio non fiat in fraudem ; et de aliis qui poenitentiarium adiuvant de mandato superioris in magno concursu, „ confortando questa sentenza con molte autorità. Così pure insegna il Bouix *De Capit. Lect.* II, Cap. X, § 3, n. 2. Il canonico dunque che, oltre il suo beneficio, fa le veci del penitenziere, benchè abbia un compenso dal Governo , va escluso dalla puntatura quando siede in confessionale (V. nostre *Consultazioni* p. 443 segg.).

82. — **D.** In N. è un oratorio appartenente al Terz'Ordine Francescano, in cui s'è ottenuto, in forza del Decr. 4 giugno 1893, il privilegio *ad septennium* dell'indulgenza della Porziuncola ; però colla condizione dei 1000 passi di distanza da altre chiese col medesimo privilegio. Or si chiede: 1.° Di qual misura devono essere i 1000 passi, della misura lineare di cent. 62 , ovvero della misura romana di m. 1,48 ? — 2.° Come devono intendersi le Chiese che hanno il medesimo privilegio, le chiese dei Francescani, o ancora le altre chiese non appartenenti ai Frati Minori ?

R. Per ben rispondere ai quesiti, giova por mente al decreto della S. C. delle Indulg. *in Bergomen.* del 15 nov. 1878, sancito dal S. P. Leone XIII il 23 nov. del medesimo anno. In esso trattavasi del privilegio della Porziuncola concesso alla chiesa parrocchiale di Martinengo (Dioc. di Bergamo) colla clausola " dummodo, nulla extet eo loci, vel unius saltem milliarii spatio distet Franciscalis Ordinis ecclesia. „ Or trovandosi in detto luogo un'altra antica chiesa col privilegio della Porziuncola, appartenuta un tempo ai Francescani, e poi profanata, restituita questa ultimamente al culto, fu concessa all' istituto della S. Famiglia ; e poichè queste due chiese col detto privilegio distavano meno di un miglio, fu proposto all'esame della S. C. il dubbio: " An si nulla extet ecclesia actu ad PP. Franciscales pertinens, plures ecclesiae in eadem civitate, imo in eadem paroecia, milliarii spatio minime inter se distantes, frui possint privilegio, vulgo *della Porziuncola?* „ A cui la S. C. rispose, come norma ancora di simili concessioni che in seguito si sarebbero fatte : " Affirmative : attenta tamen speciali praerogativa indulgentiae Portiunculae, expedire, ut in novis concessionibus clausula quoad distantiam, quae apponi solet favore ecclesiarum Ordinis S. Francisci, extendatur ad alias omnes ecclesias hoc privilegio ditatas. „

Dal che si ricava : 1.° Che la distanza che deve intercedere fra due chiese col privilegio della Porziuncola è un *miglio*, cioè 1000 passi, non di cent. 62, ma di m. 1,48.—2.° Che nelle nuove concessioni la detta distanza dev'essere non solo dalle Chiese dei Francescani, ma da qualsivoglia altra Chiesa che abbia il medesimo privilegio. — È questa appunto la soluzione dei dubbii proposti.

83. — **D.** Un chierico religioso professo di voti semplici, dopo la detta professione, si trova incapace agli studii, o per durezza d' ingegno, o per sintomi che lo addimostrano di salute debole ed infermiccia, per cui non può applicarsi allo studio. Lo si può licenziare senz' altro ; ovvero lo si deve assolutamente ammettere alla professione dei voti solenni ?

R. Le norme che regolano i religiosi di voti semplici da premettersi ai solenni son contenuti nella Costit. *Neminem latet* di Pio IX del 19 mar. 1857 e nelle susseguenti dichiarazioni della S. C. sullo stato de' Regolari (V. *Mon. Eccl.* Vol. V P. I, pag. 34 segg.). Nella dichiaraz. del 12 giu. 1858 sta detto che l' Ordine può ben licenziare a mezzo del Ministro Generale col suo Consiglio generale, o nei casi straordinarii e pei luoghi lontani a mezzo di altri probi religiosi da quelli suddelegati. Circa le cause poi e la forma del licenziamento, viene prescritto come appresso :

" V. Licet ad decernendam dimissionem neque processus neque iudicii forma requiratur, sed ad eam procedi possit sola facti veritate inspecta, tamen superiores procedere debent summa charitate, prudentia et ex iustis et rationabilibus causis, quacumque humana affectione remota , secus eorum conscientia graviter onerata remaneat. Nemo autem ex causa infirmitatis post professionem votorum simplicium superventae dimitti poterit „ (1).

Donde ricavasi, per la soluzione del caso proposto, che non qualunque incapacità agli studii nè qualunque infermità può esser causa giusta e ragionevole di licenziamento, ma quella incapacità che rende irregolare un sacerdote, e quella infermità che si avea prima della professione dei voti semplici.

---

(1) Col decreto *Auctis admodum* del 4 nov. 1892 (*Mon. Eccl.* V. VII Par. II, p. 218) si prescrivono più rigorose norme per il licenziamento dei religiosi; ma queste norme sono pei professi di voti solenni o di voti semplici perpetui, o anche di voti semplici temporanei, ma costituiti nei sacri ordini.

NOTA

Circa il valore del Sacrifizio della S. Messa, celebrata con una sola specie.

Un cortese nostro Associato così ci scrive: " Nella soluzione del caso Morale n. 20 *(Monitore Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 269) si afferma che non ostante sia sentenza più probabile e più comune che alla validità del sacrifizio della Messa si richieda la distinta consacrazione delle due specie, pure può ritenersi come probabile la validità del sacrifizio con una sola specie. Ora pare che questa seconda sentenza non goda *di probabilità vera* nè per le ragioni addotte nè per le autorità che allega in suo favore. Il *Monitore* allega tre ragioni per mostrare la probabilità dell'addotta opinione, e poi ricorre alla dottrina del Lugo e del Franzelin circa l'essenza del sacrifizio della Messa, dalla quale come legittimo corollario si ricava ch'è valido il sacrificio con una sola specie. Basta riferire un brano del Franzelin per vedere come quelle ragioni non suffragano, e che male a proposito si è ricorso alla sentenza del Lugo.

" Già l'Hurter, discepolo del Franzelin, e seguace della dottrina del Lugo, dopo averla esposta con le parole dell'illustre Autore, ha tutta la premura di aggiungere: " Quamvis in consecratione " unius speciei reperiatur sufficiens ap- " titudo ut in sacrificium institui po- " tuisset... tamen ex dictis... infertur sa- " crificio a Christo instituto essentialem " esse distinctam panis et vini consecra- " tionem. „ Vol. III, p. 513, 4. — Ma ecco poi le magistrali parole del Franzelin: " Distingui debet aptitudo ut ali- " quid institui possit in verum sacrifi- " cium et, supposita aptitudine, actua- " lis institutio. Non ideo quia aliquid " aptum est ad expressionem sacrificia- " lem supremi dominii Dei, iam etiam " actu est sacrificium, praesertim in hy- " pothesi quod cultus divinus est posi- " tiva lege Dei ordinatus, et sacrificia " itidem sunt per divinam institutionem " determinata. Huiusmodi enim institu- " tio omnes alios actus religiosos *licet* " *per se et in actu primo aptos* ad signi- " ficationem sacrificialem, a ratione veri " sacrificii excludit... Iam vero institu- " tio huius incruenti sacrificii a divino " Redemptore facta est ita ut ex intima " sua forma et modo oblationis sacrifi- " cium sit relativum ad sacrificium " cruentum, et in consecratione distincta " corporis ac sanguinis tamquam per ef- " fusionem mysticam repraesentet effu- " sionem realem in cruce... Unde conce- " dimus consecrationem etiam unius spe- " ciei, quae praesens fiat Christus in " statu sacramentali, per se aptam esse " ut potuisset institui in verum et pro- " prium sacrificium; at iuxta praesen- " tem institutionem *nec ratio sacrificii* " *in se,* nec effusio mystica sanguinis et " repraesentatio sacrificii cruenti, quae " huic sacrificio incruento essentialis est, " per consecrationem unius tantum spe- " ciei absolvitur; adeoque per eam nec " sacrificium relativum est, nec sacrifi- " cium in se, sed solum inchoatio sacri- " ficii. „ *De Sacr. Euchar.* pagina 415.

" Queste parole sono troppo chiare; ed io non aggiungerò altro che il ragionamento in esse contenuto mi par tanto forte, da dover conchiudere, tenuto conto che la tradizione è in suo favore, esser dottrina quasi certa l'invalidità del sacrificio con una specie, ed improbabile, se non falsa, l'opposta, anche per la poca autorità degli autori che la difendono.

" Credo pure che si possono trarre anche dalle rubriche delle conchiusioni favorevoli alla tesi che sostengo. Cito solo il paragrafo 392 del Vol. 3.° dell'opera del D'Annibale con le relative note. Ecco come dice l'illustre Autore: " Quoad " consecrationem et consummationem ca- " sus est si una species non fuerit va- " lide consecrata, aut defecerit, aut, ve- " rius, dubia apparuerit. Itaque ante " alterius consummationem, ne illic sa- " crificium, hic sacrificii perfectio desit, " illa, post, utraque consecranda est. „ Il D'Annibale adunque dice chiaro che *si una species valide consecrata non fuerit, sacrificium deest.* La prescrizione poi delle Rubriche che, accortosi il sacerdote l'aver consacrato validamente una sola specie, dopo la sunzione della specie valida deve iterare la consacrazione di tutte e due le specie, dice abbastanza chiaro che la prima volta non si compì affatto il Sacrificio, altrimenti la Rubrica ordinerebbe di compiere probabilmente due sacrificii, ciò che è alieno dall'intenzione della Chiesa nel prescrivere le regole liturgiche.

" Le parole del Gury, con cui da ultimo si conchiude, poggiano tutte sull'autorità del Lacroix (senz'altra ragione), di cui già ho mostrato il poco valore. Usando poi la congiunzione *attamen* per soggiungere che è più probabile e più comune quella di S. Alfonso, accenna abbastanza chiaramente che egli la preferisce, e però la sentenza del Lacroix par che non riceva conforto dall'autorità del Gury. „

Rispondiamo innanzi tutto che il *Monitore* nell'accennare alla dottrina del

Franzelin non intese per nulla aggiudicare a costui la sentenza che crede valido il Sacrificio colla consacrazione di una specie. Usò solo le parole del Lehmkul, il quale dice comune oggidì la teorica del Franzelin in quanto che la ragione del distruggimento della vittima nel S. Sacrifizio debbasi riconoscere non nella separata consacrazione del sangue dal corpo di G. C. ma nello stato quasi di avvilimento, in cui G. C. vien collocato sotto le specie sacramentali, dove nasconde le sue naturali fattezze e la sua divina gloria, fino a diventare nostro cibo e nostra bevanda. Questa teorica, dicemmo, vale a rafforzare la sentenza di coloro che credono probabile la validità del sacrifizio compiuto sotto di una sola specie. E ciò non si può negare. Imperocchè se si disse probabilmente valido il Sacrifizio colla consacrazione di una sola specie per le tre ragioni da noi commemorate, molto più probabilmente deve dirsi valido per questa terza che è più chiara e più calzante di quelle.

Che poi il Franzelin col De Lugo e l'Hurter sostengano la sentenza opposta, ciò non fa meraviglia. Altri pure e dottissimi Teologi la sostennero parimenti, come il Suarez, il Tournely e più di tutti Benedetto XIV. Noi pure ci siamo sottoscritti a questa, segnatamente perchè vi ha la istituzione divina delle due specie che la conferma. Ma dal perchè questi Dottori sostengono che, dopo la istituzione divina delle due specie, sarà del tutto nullo il sacrifizio con una specie sola, non ne viene che dunque non è per nulla probabile la sentenza opposta. Intorno a questo punto la rivelazione tace, e non v'ha definizione diretta della Chiesa. È libera perciò la discussione dei Teologi.

Non ci sembra vero che la sentenza la quale riconosce valido il sacrifizio eucaristico colla consacrazione di una sola specie non possa dirsi probabile sì per peso di ragioni, come di autorità. Le ragioni le abbiamo allegate; e gli stessi oppositori ne ravvisano la forza, la quale essi dicono distrutta dalla istituzione divina delle due specie. Ma se anche colla consacrazione di una sola specie vi ha o vi può essere la ragione intrinseca del Sacrifizio, perchè non si può dire che mancando INCOLPEVOLMENTE una specie, Iddio benedetto accolga parimente il sacrificio, e ne conceda il frutto desiderato? Ammettiamo che il sacrifizio in tal caso non è completo secondo la istituzione di G. C.; ma dal non esser completo ad esser nullo sembra che ci corra!

Nè questa sentenza vacilla per manco d'autorità. La sostengono assolutamente l'Enriquez Lib. 9, c. 9, n. 1, il Continuatore del Tournely in C. 3 a. 2 sect. 3 concl. 2, il Bonacina V. I, disp. 4, qu. ult. P. III, n. 7 ed altri non pochi citati da questi. Ecco le parole del Bonacina l. c.: " Non tamen requiri videtur ad essentiam sacrificii sumptio et consecratio utriusque speciei, cum sacrificium Christi cruentum repraesentari possit per alteram tantum speciem. „ Questa sentenza è detta molto probabile dal Lacroix L. 6 p. 2 n. 15: " Quamvis absolute salvari posset in consecratione unius tantum speciei, uti *valde probabiliter* docent Henr. Bon. et alii, tamen esset mortale consecrare unam speciem sine altera. „ Il dotto Ballerini anche la dice probabile nell' *Opus Theol.* Tr. X n. 230: " Et certe communior et probabilior est sententia affirmans; licet non videatur sua probilitas et alteri sententiae neganda „. Lo stesso insegna il Gury come vedremo appresso.

S. Alfonso poi L. VI, n. 306 anche egli riferisce la sentenza di Lacroix come probabile, nè vi si oppone; onde possiamo mettere nella bilancia il peso anche di questo gran Dottore della Teologia Morale. Gli altri Teologi infine posteriori a lui, come lo Scavini, l'A Varceno, il Del Vecchio, il Porpora, il March ecc. si contentano solo riferire la medesima sentenza senza qualificarla, ma senza neanco censurarla.

Non vale poi ricorrere alla Liturgia, la quale somministra forse una prova assai più convincente a favore della probabilità di questa sentenza. La Rubrica del Messale infatti prescrive (*De Defect.* IV, 8): " Si materia quae esset apponenda ratione defectus vel panis vel vini, non posset ullo modo haberi, si id sit ante consecrationem Corporis, ulterius procedi non debet: si post consecrationem Corporis, aut etiam vini, deprehenditur defectus alterius speciei, altera iam consecrata; tunc si nullo modo haberi possit, procedendum erit, et Missa absolvenda, ita tamen ut praetermittantur verba et signa quae pertinent ad speciem deficientem. Quod si expectando aliquandiu haberi possit, expectandum erit ne sacrificium remaneat imperfectum. „ Qui dunque si dice che quando, dopo la consacrazione, si avverte il difetto dell' una o dell'altra specie, potendo, la si dovrà suplire perchè il sacrifizio non rimanga imperfetto. Se dunque non si supplisce la specie che manca, il sacrifizio è imperfetto, non già nullo. E che non sia nullo si ricava da che la rubrica, dopo la consacrazione di una sola specie, quan-

do l'altra non si può avere, non prescrive di smettere il sacrificio, come prescrive quando la materia venga a mancare prima della consacrazione, ma vuole che si proceda innanzi e si termini la messa con tutte le solite preci e cerimonie, tranne solo quelle che riguardano le specie che manca. Or nelle preci che si recitano dopo la consacrazione si fa chiaramente accenno al valore del sacrifizio, come quando lo si paragona al sacrifizio di Abele, a quello di Melchisedec, e quando lo si dice espressamente *sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.* Queste preci sarebbero assurde e false qualora il sacrificio con una sola specie fosse del tutto nullo.

Ma, si potrà dire, perchè prima della consacrazione la Rubrica prescrive di smettere la messa quando non si ha, nè si può avere che una sola specie? Prescrive ciò perchè sarebbe un immane sacrilegio, come lo dice l'Angelico, consacrare con una sola specie contro la istituzione divina. Da ciò però non si può dedurre la invalidità totale del sacrifizio.

Ma non è vero che, accortosi il sacerdote di aver consacrato validamente una sola specie, dopo la sunzione della specie valida deve iterare la consacrazione di tutte e due le specie? Non dice ciò abbastanza chiaro che la prima volta non si compì per nulla il sacrificio; altrimenti la Rubrica ordinerebbe di compiere probabilmente due sacrificii, ciò che è alieno dall'intenzione della Chiesa nel prescrivere le regole liturgiche? — Rispondiamo non esser questa la ragione di tal rubrica. La ragion vera l'assegna il De Herdt (*S. Lit. Prax.* V. II, n. 138): "Ratio quare hic utrumque consecrandum sit, est 1.° ne Sacramentum, seu potius sacrificium maneat imperfectum; prior enim consecratio calicis totaliter peracta et per sumptionem completa, amplius connecti nequit cum posteriori consecratione hostiae: et 2.° ut debitus servetur ordo, qui postulat ut prius consecretur hostia et deinde calix; Corpus enim Christi prius existere debet, antequam ex eo fundatur Sanguis; in calice namque repraesentatur effusio sanguinis. „ Così pure Benedetto XIV *De Sacr. Miss.* S. II, n. 121. Non è dunque ciò perchè sia del tutto invalido il sacrificio celebrato con una sola specie, ma perchè il sacrifizio incompleto venga perfezionato. Non essendo poi presente la specie consacrata, non può supplirsi l'altra sola che manca; ma deve recitarsi la intera formola della consacrazione con amendue le materie, giusta la istituzione di G. C. (1).

Ci sembra adunque che la Rubrica, lungi dall'indebolire la probabilità della nostra opinione, la corrobori validamente.

In quanto infine al Gury, giova por mente alle sue parole (*Casus* T. II, n. 149): " Paracto sacro non debuit aliud pro stipendio accepto celebrare. Imo nec deberet aliam missam celebrare, etiamsi illa prior consecratio (panis) esset certo invalida, quia probabiliter consecratio unius speciei sufficit ad essentiam sacrificii. Sic *Lacroix, l. 6, part. 2, n. 15* etc. Attamen sententia communior et probabilior tenet utramque consecrationem requiri ad essentiam Sacramenti. *Cum S. Lig. de Euch. n. 306.* „ — È vero che il Gury cita il Lacroix ed altri pure che non nomina, ma fa sua la costoro opinione con dire che chi ha celebrato incolpevolmente con una sola specie non dovrebbe celebrare un'altra messa, giacchè probabilmente la consacrazione di una sola specie basta al sacrifizio. Dal perchè poi riferisce e si sottoscrive all'opposta sentenza più probabile e più comune, ciò non toglie il valore della prima che è solamente probabile, ma tale che basta, secondo il detto Autore, a disobbligare dalla restituzione dello stipendio un sacerdote che incolpevolmente abbia celebrato colla consacrazione di una sola specie.

Conchiudiamo. Noi pei primi ammettiamo che devesi celebrare sempre e da tutti con ambe le specie sotto pena di un immane sacrilegio, essendo questa la istituzione e questo il precetto di G. C., ed essendo perciò più probabile e più comune la sentenza che non vale il Sacrifizio celebrato colla consacrazione di una sola specie. Quando però dopo la celebrazione si venga a conoscere che una delle materie fu invalida, e non ci fu colpa per parte del celebrante, posta la probabile opinione che anche con una sola specie valga il sacrificio, benchè non sia completo, il sacerdote non si può obbligare a restituire lo stipendio o a celebrare altra messa. Per tranquillità maggiore, nondimeno, potrebbe chiedere alla S. Sede la sanatoria *ad cautelam* delle messe così celebrate, come consiglia il Ballerini *l. c.*

(1) Non mancano Autori i quali, riputando solamente direttiva e non precettiva questa Rubrica, opinano che in tal caso fa d'uopo consacrare la sola specie mancata. Così il Soto in 4 D. 8 q. 8, il Suarez D. 85, il Quarti P. 3, tit. 3 sect. 2, d. 2, il quale stima più probabile questa sentenza. La ragione precipua si è che, laddove s'iterasse la consacrazione di amendue le specie, non si completerebbe un sacrificio imperfetto, ma se ne farebbe un nuovo, lasciando il primo incompleto.

BIBLIOGRAFIA

Taglialatela Gioacchino — Lezioni di Storia Ecclesiastica e di Archeologia Cristiana del p. Gioacchino Taglialatela dell' Oratorio di Napoli, professore di archeologia e storia eccles. nel Liceo Arciv. della stessa città ecc. ecc. Vol. I. — Napoli, tip. Napoletana, 1894. in 8.° di pag. 508.

Di storie ecclesiastiche non v'ha difetto: ve n'ha forse anche troppe; ma di quelle che possano adattarsi alla istituzione dei chierici, istituzione interessantissima quant'altra mai avuto anche riguardo ai tempi che volgono, v'ha estrema penuria. Per lo più sono corsi o così lunghi da non potersi tutti percorrere congiuntamente agli altri studii delle sacre discipline, o così brevi da non contenere almeno in compendio le cose tutte necessarie. L'E.mo Card. Galimberti nella tornata del 12 aprile ult. dell'Accademia Romana di Religione Cattolica lamentava appunto questa mancanza, e faceva voti per la pubblicazione di una storia ecclesiastica tale, che corrisponda al progresso di questa scienza ed ai bisogni del giovine clero. Il chiariss. p. Gioacchino Taglialatela ha voluto colmare questo vuoto coll'opera annunziata; e niuno poteva accingervisi con più compentenza di lui, peritissimo com'egli è nella erudizione storica e archeologica, di che ha dato molti saggi e cospicui. In quest'opera nulla manca del necessario perchè si apprenda dai giovani l'origine e le vicende di quella chiesa cattolica che ha in se i caratteri della divinità, e nulla manca perchè si conoscano i risultati di quei tanti lavori che oggidì hanno illustrata di nuova luce la storia; eppure è così breve che, in un anno o due, tutta si può svolgere senza detrimento degli altri studii. Ciò che poi rende questo corso prezioso e singolare sono le nozioni archeologiche che vi s'intessono, affinchè i giovani possano iniziarsi a questa parte tanto interessante e dilettevole dei sacri studii, che reca luce fulgidissima alla storia, ed è prova inconcussa dei dogmi cattolici e della tradizione della Chiesa. La chiarezza poi del dettato, lo stile scorrevole e ameno, e la bontà del metodo, che facilita non poco il compito del maestro e del discepolo, accrescono pregio a questo eletto lavoro.—Noi, nel commendarlo altamente, lo proponiamo a tutt'i Seminarii, come un corso opportunissimo di storia ecclesiastica, da potersi compiere in breve tempo, con vantaggio e profitto non ordinario.—Il primo volume già pubblicato costa L. 4 presso l'Autore in Napoli, Duomo, 142, e presso la libreria cattolica, Duomo 87. Fra breve vedrà la luce il secondo volume.

Ter Haar Francesco—De Systemate Morali antiquorum Probabilistarum Dissertatio historico-critica, auctore Francisco Ter Haar, Congreg. SS. Redemptoris — Romae, typ. de Propaganda Fide, 1894 — in 8.° di pagine 110.

Gli avversarii dell' equi-probabilismo, cioè i probabilisti puri, affine di difendere il lor sistema, sogliono ricorrere al sentimento dei Teologi che fiorirono nei tempi anteriori a S. Alfonso. Or in questa dotta ed eruditissima monografia si prendono ad accurato esame i detti Teologi e si fa vedere quanto sia debole quella ragione. Imperocchè ivi si mostra colle stesse parole de' TT. che di coloro ai quali si attribuisce il probabilismo, i più insegnano che nel dubbio della esistenza della legge può seguirsi l'opinione *equalmente* o *quasi egualmente* probabile, obbligando alla legge, se l'opinione che la favorisce sia *certamente* o *notabilmente* più probabile. Altri, e sono anche molti, stabiliscono sì la tesi: *è lecito seguire l'opinione meno probabile, lasciando la più probabile;* ma non definiscono se la più probabile debba essere *certamente* o *dubbiamente*, ovvero *poco* o *notabilmente* più probabile. Pochissimi poi dicono apertamente potersi seguire l'opinione per la libertà quando ci sia una *grave* ragione che la sostenti, non ostante che l' opposta sia *certamente, evidentemente, notabilmente* più probabile. Da ciò si vede quanto poco assegnamento possa farsi sui TT. che precedettero S. Alfonso, quando le idee non erano chiarite intorno al sistema morale, e le parole per lo più dubbie ed ambigue. Tutte le dette cose si svolgono in questo libro con tanta lucidità, con tanta copia di ragioni e di erudizione che non lasciano luogo a replica. Noi lo raccomandiamo a tutt' i cultori delle scienze teologico-morali, affinchè si faccia sempre maggior luce sopra un argomento di tanta importanza, qual è quello del sistema morale, e di cui si disputa tuttodì dai più valorosi.

—

PER LA DIFESA DELLE OPERE PIE

(Cont. e fine—V. pag. 141—143 di q. Parte)

PARERI E MASSIME

DEI DIVERSI COLLEGI DI DIFESA DELLE OPERE PIE DI PIACENZA, NAPOLI E TORINO.

1. Le Confraternite, Associazioni, Consorzii e Società private anche a scopo di carità, nonchè le Istituzioni erette di sola Autorità ecclesiastica, non riconosciute civilmente, non cadono sotto la Legge 17 Luglio 1890.

2. Così dicasi delle Confraternite amministrate dalle Fabbricerie, dove ed in quanto i loro beni furono a queste incorporati pel Decreto 30 Dicembre 1809, dacchè le Opere parocchiali sono Enti ecclesiastici conservati, e provvedono al servizio del Culto in rispondenza del bisogno delle popolazioni.

3. Il Vescovo, giusta le massime di diritto pubblico interno della separazione della Chiesa dallo Stato, sanzionato dalla Cassazione di Roma con Sentenza 16 maggio 1879, deve ritenersi la sola Autorità cui compete il giudizio della rispondenza dei Legati di culto ad un bisogno delle popolazioni. Le persone poi cui si devolve l'azione giuridica di opposizione sono, oltre all'Ordinario, i Parroci e le Fabbricerie.

4. Un Decreto di concentramento emesso dalla Giunta Provinciale Amministrativa è a ritenersi irrito e nullo, non competendole che, richiesta, di dare il suo parere.

5. Un'Opera pia le cui rendite siano costituite dal supero delle rendite rimaste disponibili dopo l'adempimento dei Legati e Carichi impostile in via principale dal Testatore non può essere concentrata, e ciò sia perchè gli art. 2 e 59 Lettere *A* ed *F* della Legge ne dichiarano dispensati gli Enti che si mantengono con entrate eventuali, sia perchè mancherebbe in tal caso la materia concreta a concentrare.

6. Le condizioni sociali di nobiltà e di censo richieste dallo Statuto di una Confraternita per esservi inscritti, non forniscono ragioni sufficienti per operarne la trasformazione, dacchè la Legge non mira ai modi ed alle persone, ma allo scopo e fine dell'Opera.

7. Ove trattisi di un'Opera pia che abbia scopi diversi, dei quali taluno cada sotto la sanzione della Legge, potrannosi bensì modificare tali scopi, non mai trasformare l'Opera intera, nè sopprimerne l'autonomia.

8. Le Compagnie della Dottrina Cristiana, anche con carichi di Messe, non ponno in quanto tali trasformarsi, non essendosi verificato per esse alcuna delle condizioni di cui nella prima parte dell'Art. 70 della citata Legge.

9. Gl'Istituti pii aventi per iscopo il sovvenire, a titolo di rimunerazione, a Parroci ed Ecclesiastici poveri, vecchi, od inabili, nonchè a Parrocchie povere, ove tali Enti siano amministrati dal Vescovo, non ponno, nè concentrarsi, nè trasformarsi per l'indole speciale del fine cui intendono.

10. Il Consiglio Scolastico non ha alcun diritto, nè può in alcun modo reclamare la comunicazione di atti ed informazioni circa lasciti di favore sull'istruzione classica nei Seminarii, dacchè non essendo tale pretesa suffragata da alcuna prescrizione e sanzione di Legge, non può esistere alcun vincolo ed obbligazione al riguardo per parte dell'Ordinario Diocesano.

11. Il concentramento nella Congregazione di Carità di un Lascito pio devoluto alla stessa per precetto di Legge, non include il diritto della erogazione delle rendite e designazione dei beneficandi, potendosi estendere alla sola amministrazione, e nulla più; il che si verifica in parecchi casi in forza delle speciali condizioni, cui è sottoposto l'adempimento del Legato.

12. In caso di richiesta di documenti, allora solo sarà bene aderirvi in tesi generale, quando una coazione morale vi ci consigli; in ogni caso si dia copia dei documenti su carta libera vidimata dal Sindaco, come di Legge.

13. Il Parroco ha pieno diritto di richiedere dall'Acquirente di uno stabile il pagamento di una prestazione pia, quando siasi fatta per esse deduzione sul prezzo di una somma equivalente.

14. Un Parroco può per Legge far parte dei Comitati di erogazione nominati dalla Congregazione di Carità, a senso dell'art. 11 ultimo comma della Legge 17 luglio 1890.

15. Così pure, in via però di eccezione, può far parte della Congregazione di Carità, quando vi sia chiamato per Deliberazione della Congregazione stessa approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, a termini dell'art. 5 della Legge suddetta.

16. I carichi e le disposizioni qualsiansi incombenti ad una Cappellania di Giuspatronato debitamente svincolata non sono concentrabili, in quanto che, essendo i beni della stessa divenuti di proprietà privata, non ponno cadere sotto le sanzioni della Legge.

17. Alla Congregazione di Carità non compete, nè la facoltà, nè il diritto in via civile e morale di fare innovazioni circa la celebrazione di Messe ed elemosina rispettiva, e molto meno circa il tramuto di Legati di culto in sussidii a favore di poveri.

18. È pure al tutto illegale ed inattendibile ogni pretesa di una Congregazione di Carità che richieda e esiga la trasmissione di atti e stati delle rendite delle Fabbricerie per promuoverne il concentramento, o per altri titoli, dacchè le Fabbricerie sono rette da disposizioni speciali, ed in alcune regioni d' Italia dal Decreto 30 dicembre 1809, non abrogato fin qui da alcuna Legge.

19. Da ultimo in tesi di concentramento nella Congregazione di Carità, sia delle Istituzioni Dotalizie, sia dei Legati o Carichi dotali, è a ritenersi fermo in diritto quanto in appresso :

I. Che per rispetto alle Istituzioni Dotalizie autonome e civilmente riconosciute, il Consiglio di stato ha proceduto sulle prime assai incerto, pronunciandosi, ove favorevole, ove contrario al concentramento di tali istituzioni a seconda dei casi. Potersi però ritenere tuttavia, a termini di diritto, che desse non debbano essere concentrate, o quanto meno solo facoltativamente, e non mai per espresso precetto di Legge. Ed oggi poi con molteplici giudicati, ritenuta *in massima* la concentrabilità degl' Istituti dotalizii, il Consiglio di stato ha raffermata la facoltà che esso ha di poter escludere caso per caso il concentramento dei medesimi nelle locali Congregazioni di Carità.

II. Che per riguardo ancora dei Legati Dotalizii, dessi non possono mai per Legge concentrarsi, massime alloraquando incombano ad Enti conservati ed autonomi, anche ecclesiastici, non escluse fra questi le Parrocchie e le Fabbricerie.

Tali deduzioni di diritto vuolsi segnalare come si appoggino e trovino una sanzione sia nel Capo VI della Legge 17 Luglio 1890 in cui non ne è parola, sia nell'art. 79 il quale ne parla distinguendole da quelle di cui agli articoli 90 e 93, sia in fine nello stesso art. 90 che non fa cenno che solo delle doti per monacazione.

III. Che il concentramento delle Opere pie dotali, come quello di ogni altra Istituzione di Beneficenza, non importa fusione o confusione dei patrimonii delle medesime, che invece debbono, nonostante concentrate, esser amministrate separatamente le lore rendite in conformità dei rispettivi Statuti, giusta l' espresso disposto dell' articolo 61 della legge 17 luglio 1890.

PROPOSTE

Votate nel IX e X Congresso e richiamate nell'XI Congresso di Roma.

A. Ritenuto doversi prevenire, ed impedire la trasformazione delle Opere pie dotali — Che si debba procedere alla riforma degli Statuti dalle stesse, in modo da ridurre il meno possibile i Legati. — Che non sia utile di suggerire un minimo fisso, ma sia più saggio consiglio l' attenersi alle condizioni locali.

La Sottosezione fa voto: che, ove manchi l' azione degli Amministratori, specialmente i Molto Reverendi Parroci, curino che per loro stessi, o meglio per altri sia tutelato il diritto conceduto dall' Art. 8 della Legge, per impedire, sia il concentramento, sia la trasformazione degli Enti dotali.

B. Si ritiene ottimo partito che gli Amministratori delle Opere pie procurino di prevenire le disposizioni qualsiansi, proponendo essi opportunamente, d'intesa coll'Ordinario, quelle modificazioni o raggruppamenti, che tornino meno dannosi ai fini dell' Opera pia.

C. Comunque sia riservato ad una Sottosezione speciale l'occuparsi di Elezioni Amministrative, tuttavia si crede utile di ricordare ai cattolici, come il mezzo più sicuro per prevenire la trasformazione delle Opere pie, sia quello di adire le urne Amministrative, per ottenere che nei Consigli comunali e provinciali, e nelle Congregazioni di Carità siano chiamati uomini di sani principii.

D. La Sottosezione ritiene opportuno, e crede perciò di raccomandare: Che le Confraternite si difendano dalla trasformazione dimostrando, ove si possa, che le spese pel culto rispondono ad un bisogno delle popolazioni.—Che per le Confraternite le quali, oltre gli scopi di Culto, abbiano scopo di mutuo soccorso; le medesime si difendano dalla trasformazione, facendo valere tali scopi di mutuo soccorso, sia come un diritto riconosciuto dalle leggi, sia come rispondenti ad un bisogno attuale delle popolazioni ; e ciò tutto, perchè i Beni che sono addetti a tal fine siano sottratti agli effetti della Legge 17 luglio 1890. — Che le Confraternite in fine, che non abbiano che il solo scopo di Culto, aggiungano in ogni caso nei loro Statuti il fine del mutuo soccorso tra Confratelli, mediante volontarie oblazioni,e questo allo scopo di mantenerne la vitalità e di rafforzarne l' azione, e l' influenza benefica e morale, col fine principale del Culto, e dell'esercizio delle opere di religione.

PROPOSTE E VOTI

Sanzionati dell' XI Congresso per iniziativa della Sottosezione permanente.

Considerando, che la conservazione delle Opere pie ai fini delle rispettive fondazioni, è lo scopo cui deve intendere la Sottosezione ;

Considerando, che a raggiungere un tale intendimento è indispensabile che i diversi Collegi di Difesa rafforzino la propria azione nella solidarietà reciproca dei propositi, degli accordi e dei mezzi ;

Considerando, che nulla varrebbero gli intendimenti della Sottosezione, se non si adottassero provvedimenti pratici, alla portata di tutti, e rispondenti alle diverse condizioni locali ;

L'undecimo Congresso Cattolico Italiano propone :

E. Che la Sottosezione in ogni Congresso si costituisca o deleghi taluni suoi Membri a fungere da Ufficio consulente nell'intervallo di tempo, lasciato libero dalle Adunanze Generali, tenendosi allo uopo a disposizione dei Congressisti, onde dare evasione ai quesiti ed alle richieste di persone interessate nella difesa delle Opere pie. — Che di questa decisione si dia parte al Congresso nella prima Adunanza Generale, fissandone l' Orario.

F. Che la Sottosezione permanente tracci, e dia in compendio, nel modo più breve e chiaro, le norme e l'indirizzo pratico a tenersi pei modi, gradi e termini entro i quali ricorrere ai poteri competenti per la difesa legale delle Opere pie, in opposizione e rigetto delle disposizioni prese in applicazione alle stesse della Legge 17 luglio 1890.

G. Che a tal uopo si provveda dalla Sottosezione permanente, mediante nomina di una Commissione scelta fra i membri dei Collegi costituiti e da costituirsi, nonchè di due membri della Sottosezione stessa, alla stampa di un piccolo Manuale pratico per la tutela e difesa legale delle Opere pie, delegando, ove del caso, un relatore che ne assuma l' incarico.

In detto Manuale sarà tenuto conto, e si includeranno le norme e massime riportate nel *Massimario* edito a Napoli dal distintissimo giureconsulto comm. avv. Enrico Cosi, e ristampato a Piacenza nel gennaio 1892 — delle decisioni pronunciate a favore delle Opere pie dal Consiglio di Stato e dai Tribunali, e delle proposte e voti della Sottosezione ratificati dal Congresso — infine dalle norme pratiche di procedura, aggiungendovi quando lo si avvisi utile, un formulario per ricorrere contro i provvedimenti governativi ed amministrativi a danno degli Enti pii.

H. Che i Collegi di difesa delle opere pie di Piacenza, Napoli e Torino già esistenti, e quelli di prossima costituzione in Genova e Roma si ritengano costituiti per modo da giovarsi e venire in aiuto, ove del caso, l' uno dell' altro per questioni di maggiore importanza, e che ciascuno di essi assumano rispettivamente l'Ufficio di Comitati consulenti, mettendosi a disposizione delle Curie Ecclesiastiche rispettive, nonchè di tutte le Diocesi d' Italia.

I. Che i detti Collegi curino specialmente, che ove s' imponga la trasformazione delle doti per Monacazione, ciò sia fatto per modo da allontanarsi il meno possibile (a senso dell' art. 70 comma I.) *dalle intenzioni dei Fondatori*, procurando che le rendite di tali doti sottoposte a trasformazione siano elargite a favore di quelle zitelle povere, le quali come Suore si addicano ad istituti educativi od ospitalieri.

Che inoltre circa le Doti per maritaggio, si prevenga possibilmente la riduzione per parte della Congregazione di Carità dei Legati dotali, affinchè non si verifichi che il supero delle rendite si eroghi ad altri scopi tuttochè elemosinieri.

K. Che in omaggio e adesione alle raccomandazioni espresse dal Sommo Pontefice, e delle deliberazioni del Congresso di Lodi, di Vicenza e di Genova, si esprima rispettosamente il desiderio agli Eccellentissimi Vescovi delle più importanti Diocesi d'Italia, che in ognuna di esse, od almeno in ogni Archidiocesi delle diversi Regioni, si nomini o deleghi dall' Autorità Ecclesiastica (quando ivi non esista un Comitato o Collegio di difesa speciale) un corrispondente od incaricato, che possa, qualora lo creda opportuno, porsi in relazione con alcuno dei Collegi anzidetti, per meglio provvedere e rispondere alle diverse questioni risguardanti l' applicazione delle Leggi relative alle Opere pie.

L. Che il *Consultore Giuridico*, periodico bimensile che si pubblica a Firenze, già edito per cura del benemerito Cav. G. M. Grassi, la cui morte immatura noi rimpiangiamo ; Periodico del quale ha assunto in oggi la direzione il Cav. Avv. Enrico Ciaranfi, continui a ritenersi l' organo ufficiale della Sottosezione permanente e dei Collegi di difesa delle Opere pie, per la pubblicazione delle decisioni che si riferiscono alle me-

desime; avvertendo ancora che per poter ricorrere in tempo utile contro i provvedimenti qualsiasi a danno delle Opere pie, sarebbe opportuno seguire e tener d'occhio il Bullettino della Provincia, nonchè le Delibere dei rispettivi Consigli Comunali e Provinciali, e possibilmente anche la Gazzetta Ufficiale del Regno.

M. Che si notifichino, a cura della Sottosezione e per incarico del Congresso, alle Curie Ecclesiastiche d'Italia, come si praticò nell'anno 1892 per rapporto al Congresso di Genova, le più importanti decisioni di massima adottate dai competenti poteri dello stato, e dei diversi Collegi di Difesa, nonchè le proposte richiamate e sanzionate dal Congresso attuale, affinchè si possa utilmente applicarle, e tradurle in atto a seconda delle circostanze, non senza far voto perchè si acquisti a suo tempo il Manuale di cui sopra.

Che tale notificazione si faccia anche nei Giornali Cattolici.

Da ultimo avanti di por fine alla presente Circolare, noi crediamo di richiamare l'attenzione di tutti i cattolici, cui incombe obbligo della tutela degli Enti pii ai fini delle rispettive fondazioni, sulla fatale e colpevole acquiescenza di taluni degli Amministratori, a che il concentramento di alcune Opere e Legati pii si effettuasse arbitrariamente senza che si fossero adempiute di precedenza le prescrizioni di legge, ed in ispecie quelle di cui agli Art. 68 e 69, o senza che, in presenza dell'adempimento di esse, gli Amministratori siansi valsi del diritto di reclamare, come ne avevano dovere, ai poteri competenti, giusta il dispositivo della Legge, e la facoltà loro attribuitane dagli Articoli anzidetti.

Al quale riguardo non esitiamo di affermare: che molte di tali Istituzioni e Legati pii che vennero per siffatta acquiescenza contro ogni diritto concentrate, anche per rapporto alla erogazione delle rendite a scopi diversi, non lo sarebbero state, come non lo furono tante altre ad esse affini o congeneri, se chi ne avea l'obbligazione avesse a seconda delle circostanze e dell'indole dell'Opera pia, provveduto, mediante legale opposizione e ricorso entro i termini di legge.

Il che riesce in oggi ancora più grave e sconfortante, in quanto di seguito ed in applicazione di diversi pareri e decisioni successive del Consiglio di stato, emerse ad evidenza, come parecchi di tali Enti ed Oneri pii, di presente irrevocabilmente concentrati nelle locali Congregazioni di Carità, non cadessero sotto le sanzioni coercitive della Legge 17 luglio 1890.

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1894)

Congresso del Terz' Ordine Francescano — Nel 24, 25 e 26 u. s. fu tenuto in Novara un Congresso di Terziarii Francescani. Dopo la messa solenne celebrata dal R.mo P. Generale, con assistenza di Mons. Pampirio, Arciv. di Vercelli, nella Chiesa di Monserrato, vi fu adunanza generale nel Carmine, ove si trattò dello stato presente del terz' Ordine, sulla origine e missione del medesimo, su di ciò che dovrebbe fare per riformare la società, e sui mezzi da usare perchè il terz' Ordine compia fruttuosamente ai nostri tempi la sua nobile e salutare missione. Il S. Padre ha inviato un bellissimo Breve al Ministro generale dei Francescani. Vi fu uno splendido ed erudito discorso dell'illustre terziario Leone Harmel. Parlarono applaudissimi Mons. Pampirio, i Professori Albertario e Salamano, Mons. Ruffoni, Cesare Balbo, l'avv. Paganuzzi, e l'Avv. Santucci, consigliere del Municipio di Roma.

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 16 u. s. circa sessanta tirolesi e bavaresi furono presentati al S. Padre dal Sig. Wartele, impiegato alle dogane austriache, con molti signori stranieri ed alcune piccole suore dei poveri. Il 19 detto arrivarono a Roma altri cento pellegrini bergamaschi, condotti dal Rev. Cossali. Dopo aver assistito alla messa di S. Santità, riceverono l'Apostolica Benedizione, e con molta amorevolezza il Pontefice s'intrattenne con essi.

Cause di beatificazioni — Il S. Padre ha confermato e ratificato il decreto della S. C. dei Riti del 14 Agosto corrente anno nella causa di beatificazione del ven. Giovanni Nepomuceno de Tschiderer Principe Vescovo di Trento. Gli E.mi Padri avean risposto *constare* sulla validità e rilevanza del processo istituito nella Curia Trentina con autorizzazione Apostolica sulla fama di santità virtù e miracoli del Ven. Servo di Dio. Con altri decreti della S. C. dei Riti, approvati da S. S., si dichiara la validità dei processi apostolici fatti nelle Diocesi di Rodez, Pamiers, e Montreal, intorno ai miracoli prodotti per la canonizzazione del Beato Lasalle, fondatore dei Fratelli delle scuole cristiane.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— A Feltre nel 2 sp. fu inaugurato il settimo Congresso regionale Veneto. Erano presenti i Vescovi di Belluno, di Padova, e di Adria, e circa 200 ecclesiastici. Parlarono il Vescovo di Belluno e l'Avv. Paganuzzi.

— Per onorare il prossimo centenario di S. Antonio il 16 u. s. furono a visitare la sua tomba a Padova ben 30 mila persone: dalle 5 al tocco negli altari della Basilica si fecero 25 mila comunioni. Nella Domenica seguente accorsero altri 10 mila pellegrini, accompagnati da un Arcivescovo Armeno, dal Vescovo di Adria, e da altri Prelati.

— Il S. Padre ha eretta in Primaria l'Adorazione universale perpetua quotidiana, diretta ad onorare Gesù Sacramentato nelle Chiese con turno di visite degli ascritti. — Ha donata una preziosa corona del Rosario alla consorte dell'illustre cattolico svizzero sig. De Curtins.

— Il circolo della Gioventù cattolica di Firenze ha inviato al S. Padre un bellissimo indirizzo nell'infausta ricorrenza del 20 Settembre. S. S. ha esternato il suo gradimento per tale atto di devoto attaccamento dei suoi figli.

— Da Milano sono partiti pel Nuovo Mondo 15 missionarie salesiane del Sacro Cuore. E nelle Chiesa di S. Calocero si celebrò la funzione di partenza di sei missionarii destinati ai Vicariati Apostolici della Birmania, dell'Hong Kong, e dell'Ho-Nan settentrionale e meridionale.

— Nella prima Domenica del mese scorso è stata solennemente consacrata dall'Emo Card. Sanfelice una nuova chiesa dedicata a S. Francesco d'Assisi in Napoli sul Vomero, eretta per cura de' PP. Minori Osservanti.

— Emilio Castelar, il più ardente rivoluzionario di Europa, ex presidente della Repubblica Spaguola, amico dei più grandi uomini politici, sommo letterato ed eloquente oratore, è andato a Roma per visitare il Papa, ed è rimasto ammirato della lucidità di mente e gran senno politico del Pontefice, col quale è stato a lungo in amichevole abboccamento.

—

— A Londra si è inaugurata una nuova chiesa cattolica pei polacchi e lituani, esiliati dalla loro patria: la cerimonia fu compiuta dall'E.mo Card. Vaughan. Il Pastore della nuova Chiesa è Mons. Bronikowski, uomo pieno di zelo e di scienza, che parla speditamente 12 lingue. Una missione di 150 sacerdoti si è fatta con immenso frutto a Londra ed a Glascow: ben sessantamila persone si accostaroño ai sacramenti, e vi furono 500 conversioni.

—Dall'ultimo Concilio tenutosi a Sydney nell'Australia la religione cattolica è in progresso e prosperità. Vi si contano 800 mila fedeli, settemila sacerdoti, due Vicarii Apostolici, 16 Vescovi e sei Arcivescovi, dei quali quello di Sydney, l'E.mo Moran, è Cardinale e Delegato Apostolico.

— Una società di cattolici nella Repubblica Argentina ha innalzato come monumento del giubileo episcopale di S. S. una magnifica Chiesa, per l'edificio della quale si sono spesi due milioni di lire. È situata a breve distanza da Buenos-Ayres da servire come parrocchia ad un villaggio che non avea chiesa.

— Il Conte Federigo Waldbourg, la cui casa principesca ha dato alla Chiesa Prelati, Vescovi e Cardinali, è entrato nella Compagnia di Gesù.

— All'E.mo Card. Gibbons, Arcivescovo di Baltimora, è stata presentata una sottoscrizione firmata da 78 mila cattolici, affinchè sia convocato anche negli Stati Uniti di America un Congresso Eucaristico.

— A Dakota negli Stati Uniti del Nord, sotto la direzione dei missionarii, si è tenuto un Congresso cattolico di quattromila selvaggi.

— L'Imperatore di Austria assistette al collocamento della prima pietra fondamentale della nuova chiesa parrocchiale di Ottakring a Vienna: vi erano il presidente del Consiglio ed il ministro del Culto coi rappresentanti delle autorità e del Capitolo. L'E.mo Card. Gruscha fece la benedizione e pronunziò un discorso, esaltando la pietà dell'Imperatore.

— I cattolici ticinesi hanno inviato al governo federale una petizione con più di 10 mila firme, chiedendo la destituzione del professore del liceo di Lugano, un tal Marchesi italiano, perchè avea proferita in iscuola una bestemmia contro Dio. Il governo sta esaminando la domanda.

—Nel Monastero di Koningshoeven presso Tilburgo in Olanda si è tenuto un capitolo generale dai Trappisti. Sono state accolte con entusiasmo le nuove costituzioni della S. Sede, e fu approvata la ristampa dei libri di canto cisterciense con le note del tempo di S. Bernardo.

— In Bruxelles un tal Domenico Margiotta, alto dignitario della setta Massonica, si è convertito. Mons. Fava, Vescovo di Grenoble, gli ha scritto una bella lettera, congratulandosi con lui.

— Il M. R. Finlow Alexander, ministro anglicano a Fredericton nel Canadà, si è convertito al cattolicismo, ed ha indirizzato una lettera d'addio alle sue tre parrocchie, esponendo le ragioni che lo han convinto ad uscire dall'errore della setta.

— È morto a Castelgandolfo l'illustre scienziato archeologo Comm. De Rossi con tutt'i conforti religiosi e la benedizione del S. Padre. Scriveva il Bollettino archeologico, e lascia opere preziose fra, le quali la *Roma sotterranea*, il *Martirologio Geroniminiano*, le *Inscriptiones christianae*, e il *Corpus inscriptionum latinarum*.

— Sono morti: Mons. Federico Aneyros Arciv. di Buenos-Ayres nella Repubblica Argentina; Mons. Francesco Mac-Neirny Vesc. di Albany, Mons. Michele O' Farrel Vescov. di Trenton negli Stati Uniti; e Mons. Raimondi, Vesc. di Acanto, Vicario Apostolico di Hong-Kong nella Cina.

—

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se il Capitolo possa opporsi ad un indulto di giubilazione.

Gallipolitana Iubilationis — 11 Agosto 1894 —*Per summaria precum*—Il can. Luigi Calori di Gallipoli, avendo servito al coro della Cattedrale dal 30 dicembre 1850, nel 1891, contando anni 66, e afflitto da infermità, fece istanze alla S. Sede per l'indulto di giubilazione. Il Capitolo però, interrogato, dal perchè molti altri pretendevano il medesimo indulto, non potè dare una risposta precisa ; onde la S. C. il 13 giugno 1891 rescrisse: " Exhibita iurata medici fide, pro gratia pro diebus et horis quibus orator ob infirmam valetudinem choro interesse nequeat, onerata eius conscientia : amissis distributionibus inter praesentes tantum, ad biennium ; arbitrio et conscientia Episcopi. „

Questo rescritto non arrise al primicerio Calori, il quale iterò la istanza per la giubilazione. Ma il Capitolo e il Vescovo furono avversi ; e però la S. C. il 14 settembre sentenziò: " Non expedire ; sed pro gratia prorogationis praecedentis indulti, ad aliud biennium, eadem forma. „

Non disanimato il Calori, tornò alla carica, eccependo il buon numero di capitolari ancora viventi (19 canonici e 12 cappellani), ed altri esempii di giubilazione nel medesimo Capitolo. Questo, di nuovo interrogato, di nuovo gli fu sulle prime avverso ; ma poscia se ne chiamò fuori, dichiarando di non opporsi a quanto la S. Sede avrebbe deciso.

La S. C. trattò questa causa il dì 11 agosto 1894 ; e dopo maturo esame, rescrisse :

Pro gratia iubilationis, cum solitis clausulis.

Corollarii :

a) Non è nuova la disciplina della Chiesa di concedere l'indulto di giubilazione dopo 40 anni di continuo e lodevole servizio al coro ; e ciò affinchè i soldati di G. C. non fossero di condizione inferiore ai soldati del re secolare, cui dopo un emerito servizio si concede il riposo *ex leg. 9 Cod. quoad Provinc. et leg. 6 de vocat. et excusat.*— e ancora perchè gli ecclesiastici si rendano più alacri e diligenti nei loro doveri (Fagnan. in cap. *Licet, de praeb.* n. 116).

b) Il Capitolo suole interrogarsi dalla S. C., non per averne il consenso, che non si richiede, ma perchè attesti sul lodevole servizio del supplicante ed esponga le cause, se ve ne sono, che ostano al domandato indulto.

c) Anche contrariamente al voto del Capitolo (quando non si è creduto giusto il dissenso), la S. C. ha conceduto talvolta l'indulto di giubilazione, come *in Civitatis Plebis, iubil.* 23 nov. 1782 ; *in Civit. Castellanae, jubil.* 15 iul. 1820 ; et *in Sutrina* 21 febr. 1824.

d) In caso di urgente necessità il Vescovo può anche rivocare i giubilati al servizio del coro, come rispose la S. C. *in Civ. Castellanae, jubil.* 15 iul. 1820.

e) Nel caso, vi era ancora un buon numero di capitolari ; e però per la giubilazione di uno non poteva scapitarne il servizio del coro.

II.

Se a titolo di familiarità possa il Vescovo ordinare un chierico di aliena diocesi, conferendogli una pensione.

Bejen. Dubii quoad Episcopum proprium S. Ordinationis — 11 Agosto 1894 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Beja nel Portogallo espose alla S. C. che

in quel regno vi ha delle così dette *tesorerie parrochiali* che sogliono conferirsi ai chierici per titolo di sacra ordinazione, e che consistono nel diritto ad un assegno annuo e ad alcune offerte, coll'officio di sacristi o custodi delle rispettive chiese. Il governo ha il diritto di nomina, e il Vescovo conferisce il titolo al chierico e lo incardina alla chiesa.

Or non sembrando siffatto titolo al Vescovo di Beja un vero beneficio, ma solo un'annua pensione, chiedeva:

" I. An Episcopus, nisus S. C. C. decisione diei 2 augusti 1721 § 5, poterit ordinare familiarem suum, non subditum, ad titulum pensionis, si prius in favorem eiusdem obtinuerit a Gubernio thesaurariam perpetuam in Dioecesi sua fruendam?

" II. An poterit etiam, nisus S. C. C. decisione diei 17 septembris 1791 § 7, si hae thesaurariae, prospecta sua perpetuitate, adhuc intueri queant ad instar beneficiorum, iuvenem non subditum ordinare, quando in Dioecesi sua thesaurariam parochialem in perpetuum possidendam a Gubernio obtinuerit?

La S. C., esaminati maturamente i dubbii, il dì 14 agosto 1894 risolse:

Ad I. et II. Affirmative, dummodo constet thesaurarias esse vere et proprie beneficia.

Si raccolga:

a) È vero che nella cit. decis. della S. C. del Conc. del 2 agosto 1721 così s'insegna: " Additur quod idem Concilium Tridentinum *sess. 23 cap. 9* statuit quod Episcopus familiarem suum non subditum ordinare non possit, nisi per triennium secum fuerit commoratus et beneficium statim reipsa illi conferat, cumque disputato in hac Sacra Congregatione articulo, an pro ordinatione familiaris sufficeret si Episcopus illi non beneficium sed pensionem conferret, et *affirmative* fuerit responsum, uti habetur apud Fagnanum in cap. *Ad audientiam* n. 139 *de Rescriptis*. „ Ma ciò fu deciso prima della bolla *Speculatores* d'Innoc. XIII. Dopo la detta bolla, deve tenersi tutt'altrimenti.

b) Imperocchè nel folio della cit. decisione 2 agosto 1721, così segue: " Iuxta saepe memoratam bullam *Speculutores* non posset Episcopus alienae diœcesis subditum familiarem suum ad minores aut ad Sacros Ordines promovere, nisi ultra triennale servitium eidem conferat beneficium sufficiens pro vitae sustentatione. „

c) E lo si comprova con altre risoluzioni della S. C.: " Disputato autem in hac S. Congr. articulo die 27 iulii 1697 in quodam *Tricaricen.* Ordinationis, *an, stante novissima constitutione* Speculatores, *posset Episcopus familiarem suum triennalem ad titulum patrimonii promovere ad sacros ordines ob necessitatem vel utilitatem Ecclesiae, nullo collato ecclesiastico beneficio,* H. S. C. *negative* respondit.... et id quod in casu patrimonii fuit ibi resolutum a S. C. extenditur etiam ad titulum pensionis, ita ut post bullam *Speculatores* supra citatam, antiquae resolutiones nullum amplius sibi vindicent locum, teste *Monacell.* in *form. part. 1. tit. 3 form. 17 n. 1.* Proinde quia post constit. *Speculatores* restringentem ius vetus, commune, constans et firma est H. S. C. iurisprudentia quod non pensio sed verum ac proprium beneficium conferri debeat clerico ordinato ab Episcopo proprio ex titulo familiaritatis. „

d) E però giustamente nell'altra cit. causa della S. C. del Conc. del 17 sett. 1791 si legge: " Dubium non est quin ordines alieno subdito conferre valeat Episcopus beneficii cum testimonialibus eius Ordinarii, dummodo beneficii reditus, deductis oneribus, synodalem patrimonii sacri taxam attingant. „

e) Nel caso, le così dette tesorerie hanno tutti i caratteri di veri beneficii e residenziali. Vi è infatti l'officio di sacrista, e vi è l'annuo assegno e perpetuo, vi è pure l'incardinazione alla chiesa. Nè fa difficoltà che l'assegno si dà dal Governo laico; imperocchè la S. Penitenziaria così decise il dì 19 genn. 1879: " A S. Poenitentiaria quaesitum fuit, an salaria quæ in Belgio solvuntur pastoribus et canonicis induant naturam beneficiorum seu bonorum ecclesiasticorum et adnexam habeant obligationem expendendi superflua pauperibus seu piis causis

et residendi sub poena non faciendi fructus suos—S. Poenitentiaria respondit: *Iam alias a S. Sede rescriptum fuisse: Affirmative.* „

III.

Se un' annua prestazione, da pagarsi al Vescovo, debba darsi netta della tassa del 30 °/₀.

Ceriniolen. Onerum — 11 Agosto 1894 — Per bolla pontificia nel 1812, fu imposto al capitolo di Cerignola (soppressi alquanti beneficii) il peso di pagare al Vescovo, come assegno della sua mensa, l'annua prestazione di ducati 400, *ab omni censu, canone, hypotheca et a quovis alio onere prorsus libera* e con questa clausola: " lege tamen adiecta, ut donec, et quousque haec assignatio non fiat, novum Capitulum censum annuum quadringentorum ducatorum.... Episcopo persolvere teneatur. „

Il Capitolo assegnò prima alcuni beni stabili con censi attivi al Vescovo, che rendevano i ducati 400, e poi, così chiedendo il Vescovo, pagò direttamente la prefata somma, e continua tuttora a pagarla.

La quistione è sorta sulla tassa del 30 °/₀, se questa spetti al Vescovo, ovvero al Capitolo.

Il Vescovo eccepiva le parole della bolla *ab omni censu, canone, hypotheca et a quovis alio onere prorsus libera* — la povertà della mensa, e l'aumento dell' asse capitolare (perchè i canonici son ridotti a 12 e non sono obbligati ad una forte prestazione al Seminario) — e la decisione della S. C. del C. del dì 20 genn. 1883, con cui fu obbligato il Capitolo di Cerignola a sopportare la tassa di ricchezza mobile sopra un assegno che doveva pagare ad alcuni parroci.

Il Capitolo alla sua volta osservava, essere obbligato alla sola somma di duc. 400 che poteva costituire in beni stabili — che la prestazione deve considerarsi come censo, su di che S. Pio V nella costit. *Cum onus* ha irritate le convenzioni obbligatorie pei casi fortuiti ed ha prescritto che il prezzo costituito sul censo non mai può diminuirsi od aumentarsi — che tutt' i loro beni hanno ancora la tassa del 30 °/₀ — che la S. C. del Conc. il dì 25 luglio 1891 *in Cortonen.* (V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 170) ascrisse non al capitolo cattedrale, ma al parroco, l'obbligo della tassa di ricchezza mobile e di manomorta sopra una prestazione che il capitolo doveva al parroco.

La S. C., vagliate le ragioni d' ambe le parti, e proposto il dubbio:

An taxam trigesimi pro centenis (30 °/₀) mensae episcopali impositam Episcopus solvere debeat, vel potius capitulum in casu;

Il dì 11 agosto 1894 risolse:

Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Si deduca:

a) La tassa di manomorta, o del 30 °/₀, e quella di ricchezza mobile, gravano il reddito non solo ma ancor la persona, la quale è chiamata a pagarle, segnatamente la prima tassa, per tutti i proventi che di qualunque specie la persona possa ricevere.

b) V'ha differenza fra le cit. risoluzioni della S. C. del Conc. Ecco come la fa rilevare l'estensore di questa causa: " Nam in causa *Ceriniolae* anni 1832 ab Episcopo invocata, agebatur de capitulo cathedrali, quod, sibi reditibus *stolae* et aliis nonnullis paroeciarum nuper erectarum, obligationem assumpserat praestandi certam congruam; unde H. S. C. promoto dubio circa onus taxae vulgo *di ricchezza mobile*, respondit dictum onus a capitulo sustinendum esse. Ex adverso, in causa *Cortonen.* a capitulo adducta, quaerebatur an capitulum oneratum quadam praestatione erga parochum loci *Farneta* deberet ipsum ferre taxam vulgo *di ricchezza mobile e mano morta*, postea parocho a fisco impositam ob hos reditus. Sed ex actis causae constabat, capitulum hac obligatione erga parochum teneri ob certa bona eidem capitulo legitime in dominium a principe concessa, adeo ut parochus in bona nullum ius haberet sed solummodo ad illam contributionem, quasi *creditor*, iure potiretur. Et H. S. C. sub die 25 iulii 1891 respondere censuit, capitulum hanc taxam sustinere non debere. „

IV.

In che conto debbano tenersi le schede bianche o recanti nomi impossibili, nelle votazioni capitolari, e quale si dica la parte più sana del capitolo.

Noten. Electionis — 11 Agosto 1894 — Nella chiesa cattedrale di Noto, il capitolo ha il diritto di patronato attivo sopra molti beneficii, fondati da un tal Carlo Giavanti nel 1606. In forza di questo diritto, quel capitolo nel novembre 1893 procedè alla elezione per un certo canonicato vacante. Erano undici i capitolari votanti: di questi, fattasi la votazione secreta, cinque furono favorevoli al sacerdote Salvatore Guarino, quattro al sac. Francesco Ciulla, e gli altri due voti furono dati uno a S. Pietro, e l'altro a nessuno, rimanendo bianca la scheda. Perciò fu proclamata la elezione di Salvatore Guarino, perchè ebbe un voto di più del competitore Ciulla.

Quest'ultimo però fece osservare che la maggioranza per Guarino fu *relativa* non *assoluta;* dovendo questi, di undici votanti, avere non cinque ma sei voti; chiedeva perciò l'annullamento della elezione. Ma non avendola potuta conseguire, ricorse alla S. Sede.

Il Ciulla eccepì alla S. C. non solo la maggioranza relativa, ma ancora la consuetudine di eleggersi il più anziano (che non era il Guarino, ma esso Ciulla), e dippiù che gli elettori di Guarino non formavano la sana parte del capitolo.

La S. C. tolse a dirimere i dubbii:

I. An electio sustineatur in casu — Et quatenus negative;

II. An constet de iure passivo nominationis Francisci Ciulla, ad beneficium canonicale in casu.

Ed il dì 11 agosto 1894 risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Provisum in primo.

Si raccolga:

a) Perchè valga una elezione, occorre la maggioranza assoluta, non bastando la relativa. Il Reiffenstuel *Tit. de Elect. n. 138* così insegna: " Maior pars capituli censetur ea ubi est maior numerus eligentium respectu totius capituli praesentis. „

b) Però, se nella votazione secreta si trovino schede bianche o con nomi impossibili, di siffatte schede non si deve tener conto, ed i votanti che le misero nell'urna si considerano di aver rinunziato al proprio diritto, e come se non fossero presenti. Si ascolti il Passerino *De Electione* c. 19 n. 11: " Ideo non est habenda ratio de votis illorum qui recedunt a loco electionis... nec eorum qui dederunt schedulam albam, quia haec est renunciatio. „ E prosegue: " Si decem sint eligentes in capitulo, quorum tres talia vota inutilia dent, detrahi debent et de electione iudicandum ac si essent solum septem eligentes, et ita ut si tunc aliquis e quatuor ex aliis sit nominatus, censendus sit nominatus a maiori parte. „ Lo stesso insegnano il Ferraris v. *Electio* n. 16; il Reiffenstuel l. c. n. 241 il quale poggia il suo insegnamento sul c. *Cum nobis,* 19 de Elect. e sulla Glossa in Diem. *Quod circa* 6 de Elect.

c) È altresì richiesto che la elezione sia fatta dalla più sana parte del capitolo. Ecco come spiega il cit. Reiffenstuel l. c. n. 142: " Illa pars capituli censetur sanior quae est iustior, et maiori ratione innititur et auctoritate iuxta Glossam c. *in Genesi* h. t.; sive, ut alii explicant, *Pars sanior capituli* dicitur quae constat viris dignitate, aetate, et tempore officii nec non et prudentia pietateque magis conspicuis; nam praecellentes in praedictis habent voces ponderosas, ut loquitur Abbas c. *Eccl. Vestra,* 57, n. 11 *h. t.* „

d) Vuolsi però avvertire che ciò corre quando la elezione si fa per voti non secreti, ed è soggetta alla triplice collazione *meriti ad meritum electorum; zeli ad zelum, numeri ad numerum eligentium.* — Introdottasi nondimeno la votazione secreta, si attende solo al numero dei voti, presumendosi nella maggioranza numerica la più sana parte: " Ceterum in dubio maior pars numero, praesumitur etiam sanior „ dice il Reiffenstuel l. c. n. 143.

e) Nel caso perciò la maggioranza non doveva dirsi relativa, ma assoluta — non si potè provare la consuetudine del patronato passivo, competen-

te al più anziano — e neanco la mancanza della più sana parte nella votazione, la quale fu secreta. Onde giustamente la S. C. decise come sopra.

V.

Di un religioso secolarizzato ad tempus, *e parroco, rimosso stragiudizialmente dalla cura.*

Interamnen. Privationis paroeciae—11 Agosto 1894 — G. F. sacerdote professo francescano, a causa delle leggi eversive d'Italia, allontanatosi dal chiostro ed ottenuto il decreto di secolarizzazione temporanea, dimorava a Terni. Intanto, vacata quivi una parrocchia, il Vescovo lo chiamò ad amministrarla, previo concorso. Ma poichè la sua secolarizzazione era temporanea, sottoscrisse una dichiarazione con cui si obbligò di tenere la parrocchia *ad nutum Episcopi* e dei superiori monastici, fino a che non avesse ottenuto dalla S. Sede il breve di secolarizzazione perpetua. Con questa condizione fu posto in possesso della parrocchia, benchè il Vescovo gli avesse rilasciata la solita bolla di collazione, per ottenere dal Governo le rendite parrocchiali.

Il nuovo parroco però non fece buona pruova di se. Ebbe de' richiami dal Vescovo. Egli, per assicurare il posto, si adoperò di ottenere il breve di secolarizzazione perpetua, il quale gli fu concesso colla clausola; " Hoc autem decretum P. M. Provinciali notum illico reddendum, nisi intra sex menses fuerit executioni demandatum, nullius esto roboris. „ Fece spirare i sei mesi senza curarsi di notificare il breve al suo Provinciale, e di ottenere l'esecuzione del breve medesimo, il quale perciò rimase nullo.

Tornò al chiostro, rinunziando alla cura, con approvazione del Vescovo. Ma presto, infastiditosi della vita religiosa, pensò di ripigliare l'antica parrocchia. Detto, fatto. Irruppe nella chiesa parrocchiale; strappò al sagrestano le chiavi della sagrestia; ingiunse all'economo di andar via, dichiarandosi lui solo il parroco innanzi al Governo ed in faccia alla Chiesa.

Il Vescovo, affine di reprimere tant'audacia, emise un decreto stragiudiziale, con cui lo dichiarò decaduto di diritto e di fatto dalla cura di quella parrocchia, privandolo anche della facoltà di celebrare il S. Sacrifizio se fra tre giorni non avesse ubbidito.

Ma l'ex-frate, rimanendo duro, il Vescovo fe' conoscere al Sub-economo che il beneficio dovea considerarsi vacante. Quegli ricorse al Governo, ma inutilmente: e però pensò di rivolgesi alla S. Sede.

Alla sua istanza, la S. C. rescrisse: *Lectum.* Chiedendo però l'ex-frate la discussione, n'ebbe in risposta: *In decretis, et non amplius recipiantur preces.* Di nuovo fe' ricorso, e di nuovo furono confermate quelle risposte. Finalmente presentò un libello che conteneva tutte le ragioni della controversia, in cui sembrava di trovarsi qualche cosa di attendibile. La S. C. l'accolse col decreto: *Praevio deposito 300 libellarum pro expensis — Ponatur in folio — idque notificetur Episcopo iuxta formam.*

La causa dunque venne trattata col dubbio:

An extraiudiciale Episcopi decretum diei 21 Decembris 1891 sustineatur in casu.

Dopo matura discussione, il dì 11 agosto 1894 fu deciso:

Affirmative et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) Quando si possiede un beneficio *ad nutum Episcopi*, il Vescovo lo può togliere anche senza forma di giudizio, per giusta ragione.

b) Quando un rescritto della S. Sede è in forma commissoria, non vale se non sia eseguito dal delegato a cui va rimesso.

c) Molto meno vale quando ci fossero condizioni con clausole irritanti, e queste condizioni non si siano adempite.

d) Nel caso il beneficio era *ad nutum*; vi erano gravi ragioni d'indegnità; il rescritto di secolarizzazione perpetua era del tutto *caducato.*

VI.

Circa il diritto della Cattedrale alla sepoltura dei forestieri che, oriundi del luogo, hanno ivi la casa.

Urbevetana Funerum—11 Agosto 1894—Maria Benedetti, nativa di Orvieto, si

maritò a Viterbo. Avendo però avuta in dote la casa paterna, ogni anno soleva recarvisi ad Orvieto, per alquanto tempo. Avvenne, che trovandosi quivi nel 1893, ai 10 di marzo passò di questa vita, dichiarando la volontà di essere sepolta a Viterbo. La sua casa ad Orvieto era nell'ambito della parrocchia di S. Andrea, il cui parroco le amministrò gli ultimi sacramenti. Il detto parroco volea compiere i funerali e associare il cadavero alla sepoltura fino a Viterbo. Ma si oppose il Capitolo cattedrale, pretendendo per sè questo diritto, per la ragione che la defunta dovea considerarsi come pellegrina, e non appartenente più alla giurisdizione del parroco di S. Andrea. Questi per allora lasciò fare al Capitolo, protestando che egli si riserbava di rivendicare in giudizio il suo diritto.

Così fece: ricorse alla S. C., la quale maturamente discusse i dubbii che seguono:

I. An Ecclesiae cathedrali competat ius funerum in casu — Et quatenus affirmative;

II. An eidem competat ius associandi cadaver ad electam sepulturam extra dioecesim in casu. — Et quatenus negative ad utrumque;

III. An sit locus restitutioni emolumentorum pro funere defunctae in casu.

Ed il dì 11 agosto 1894 così decise:

Ad I. et II. Negative.

Ad III. Affirmative, detractis expensis.

Si raccolga:

a) I pellegrini, di passaggio solamente, possono tumularsi in Cattedrale; non già i forestieri o ancora quei pellegrini che hanno la propria abitazione nel luogo dove si trovano: questi devono essere tumulati nella propria parrocchia. Si ascolti il Ferraris v. *Sepultura* n. 22-23: " Peregrini pertransientes et viatores, nisi sepulturam elegerint, sepeliendi sunt in cathedrali: advenae autem seu exteri et peregrini habentes per aliquod temporis habitationem in aliqua paroecia, sepeliendi sunt in illa. „ Così pure il Matteuccio *De off. cur. eccles.* c. 48 n. 12; la S. C. de' VV. RR. *in Fulginanten.* 3 iul. 1592; la S. C. del Conc. *in Barchinonen.* 13 ian. 1730; *in Ariminen.* 24 mar. 1888; *in Caven.* 7 febr. 1733; S. Rota cor. Caprar. decis. 398 n. 5, etc.

b) La ragione si è che la propria chiesa parrocchiale *habet rationem fundatam in iure* di seppellire tutti coloro che trapassano ne' confini della parrocchia. La chiesa cattedrale invece ha solo per eccezione e privilegio il diritto di seppellire i soli pellegrini che muoiono, trovandosi di passaggio per la città.

c) Nel caso, la defunta aveva la propria casa in Orvieto ch'era sua dote; vi dimorava da qualche mese; e inoltre espresse la volontà non di essere seppellita in cattedrale, ma a Viterbo.

d) Quanto all'associazione del cadavero a Viterbo, questa sarebbe spettata al parroco di Viterbo; in sua mancanza, al parroco di S. Andrea. Imperocchè se la cattedrale ha il privilegio di seppellire i pellegrini di passaggio, non l'ha pure di associarli al luogo dove eleggessero la sepoltura.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Del postulatore principale e de' vice-postulatori nelle cause di beatificazioni e canonizzazioni.

Sacra Rituum Congregatio, in Ordinario Coetu ad Vaticanas Aedes subsignata die habito, audito R. P. D. Augustino Caprara Sanctae Fidei Promotore, decernere rata est: *In Causis Beatificationis et Canonizationis Servorum Dei Postulator principalis unicus esse debet, et in Urbe fixam habere sedem. Vicepostulatores autem nonnisi a principali Postulatore in posterum eligendi erunt, sub poena nullitatis actorum omnium, quae per eosdem aliter deputatos fieri contigerit.* Atque ita decrevit die 22 Augusti 1893.

Facta vero de praemissis relatione Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per me subscriptum Cardinalem Praefectum, idem Sanctissimus Dominus noster decretum Sacrae Con-

gregationis ratum habuit, et confirmadie 21 Decembris anni eiusdem.

C. *Card.* Aloisi-Masella, *S.C.R.Praef.*
Vincentius Nussi, *Secret.*

II.

Condizioni richieste pei notari assunti nelle cause di beatificaz. e canoniz.

Quum saepe contingat, ut Rmi Ordinarii ad Processus conficiendos in Causis Servorum Dei clericos aut presbyteros saeculares in Notarios assumant, ac postremis hisce temporibus nonnunquam etiam sacerdotes aliquem Regularem Ordinem professos, factum est hac de re verbum in Peculiari Sacrorum Rituum Congregatione, habita die 10 Aprilis 1894 in Causa Rothomagen. Canonizationis Beati Ioannis Baptistae de la Salle. Porro Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, quo constitutio haec in Notarios rite ordinateque fiat, referente R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, omnino decrevit: ut in quibuscumque Processibus tam Apostolicis quam Ordinariis pro Causis Servorum Dei conficiendis, non possint Clerici assumi in Notarios, nisi a suis Ordinariis Notariatus privilegio in scriptis antea insigniti fuerint; Regulares autem viri nonnisi ex Apostolico privilegio, ac de venia suorum Praesulum: firmo simul remanente quoad eosdem Regulares Decreto sa. me. Clementis Papae XII, diei 18 Augusti 1731, quo prohibetur ne sub quovis praetextu assumantur in Notarios Processuum Religiosi viri eiusdem Ordinis, quem Servi Dei, dum vixerunt, professi sunt, sub poena nullitatis. Dei 16 Iulii, anno eodem.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

III.

Si concede l' uffizio e la messa propria della B. V. Immacolata della Sacra Medaglia.

Congr. Missionis — Rmus D. Antonius Fiat, Superior Generalis Congregationis Missionariorum a S. Vincentio a Paulo Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII. supplex exoravit, ut benigne reputans mirabilem inter Christifideles propagationem Sacri Numismatis, quod ab Immaculata Deiparae Conceptione nuncupatur, nec non filialis pietatis augmenta et uberrimos sive temporalis, sive spiritualis salutis fructus omnibus perspectissimos, qui in Christianam Rempublicam exinde dimanarunt, dignaretur rem totam Sacrae Rituum Congregationis examini concredere, ut, legitimis, quae supernaturalem tanti eventus originem apprime comprobant, documentis data opera perspectis, solemne festum cum Officio et Missa propriis sub ritu duplici secundae classis in honorem Beatae Mariae Virginis Immaculatae *a Sacro Numismate* ab universa Congregatione sibi commissa, de ipsius cultu et propagatione praecipue merita, celebrari posset. Quum vero eiusmodi preces, cum schemate Officii et Missae, a me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto et Causae Ponente in Ordinariis Sacrae ipsius Congregationis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis relatae fuerint, Emi et Rmi Patres, Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus maturo examine perpensis, atque audito R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, rescribendum censuerunt: *Pro gratia, et, quoad Officium et Missam, ad Emum Ponentem cum Promotore Fidei.* Die 10 Iulii 1894.

Quare eiusmodi Officii et Missae a me ipso subscripto Cardinali una cum eodem Promotore Fidei novo schemate confecto, prouti heic praeiacet Decreto, Sanctitas Sua, ad relationem mei ipsius Cardinalis Praefecti, illud approbavit, simulque Festum sub titulo Manifestationis Immaculatae Virginis Mariae *a Sacro Numismate* quotannis die 27 Novembris, ab Alumnis Congregationis Missionis sub ritu duplici secundae classis, et ab expetentibus locorum Ordinariis Religiosorumque Familiis sub ritu duplici maiori celebrandum indulsit. Die 23 iisdem mense et anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

IV.

Aggiunzione all'Uffizio ed al Martirologio nella festa di S. Giovanni di Dio.

Additio ad calcem VI. Lectionis.

Post verba " in sanctorum numerum retulit „ : addatur : " et Leo decimus tertius, ex sacrorum catholici orbis Antistitum voto ac Rituum Congregationis consulto, caelestem omnium hospitalium et infirmorum ubique degentium Patronum declaravit, ipsiusque nomen in agonizantium Litaniis invocari praecepit. „

Additio Martyrol. Romano inserenda.

(8 Martii) Octavo Idus Martii.....

" Granatae in Hispania Sancti Ioannis de Deo, Ordinis Fratrum Hospitalitatis Infirmorum Institutoris, misericordia in pauperes et sui despicentia celebris: *quem Leo decimus tertius Pontifex Maximus omnium hospitalium et infirmorum caelestem Patronum renuntiavit.* „

" Apud Antinoum etc.

ORBIS.

Quo subsidia caelitus multiplicentur, dum ab infensissimis christianae religionis hostibus bellum quoque instauratur in nosocomia, ecclesiasticae auctoritati iam subducta, omnique spirituali solamine fere orbata ; R.mus P. Ioannes Maria Alfieri, Prior Generalis Ordinis S. Ioannis de Deo, praeeuntibus non paucis quum E.mis Patribus tum R.mis Sacrorum Antistitibus, consecutus est, ut, per Litteras Apostolicas in forma Brevis diei 22 Iunii 1886, Sanctus Ioannes de Deo, misericordiae erga pauperes aegrotos vere insignis, omnium Hospitalium et Infirmorum una cum S. Camillo de Lellis, caelestis Patronus declaratus et constitutus fuerit. Nuper autem piis Fratrum ipsius Ordinis votis satisfacturus, Parentis sui honorem et gloriam in orbe adaugere cupientium , R.mus Pater Cassianus Maria Gasser hodiernus Prior Generalis Ordinis memorati Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII iteratis precibus rogavit, ut tantum caritatis heroem praeclaro eiusmodi Patroni titulo tam in Officio quam in Martyrologio cohonestandum decernere dignaretur. Cum igitur respectivae additiones tum sextae Lectioni, tum Martyrologio Romano inserendae, ab E.mo Cardinali Lucido Maria Parocchi Episcopo Albanensi, Relatore, in Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis ad Vaticanum subsignata die coadunatis, ut approbarentur, propositae fuerint ; E.mi ac R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, audito R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, ita rescribere censuerunt: *Pro gratia et ad E.mum Ponentem cum Promotore Fidei.* Die X Iulii MDCCCXCIV.

Harum itaque additionum revisione per eundem E.mum ac R.mum D.num Cardinalem una cum eodem Promotore S. Fidei rite peracta, atque a me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto facta Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII de hisce omnibus relatione, Sanctitas Sua sententiam eiusdem Sacrae Congregationis ratam habens, eiusmodi additamenta, prouti huic praeiacent Decreto, tum Rreviario tum Martyrologio Romano inseri iussit. Die XXIII iisdem mense et anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Luigi Tripepi, *Secretarius.*

V.

Aggiunzione all'Uffizio ed al Martirologio nella festa di S. Camillo de Lellis.

Additio ad calcem VI. Lectionis.

Post verba : " Sanctorum fastis adscripsit „ addatur : " et Leo Decimus tertius, ex sacrorum catholici orbis Antistitum voto ac Rituum Congregationis consulto, caelestem omnium hospitalium et infirmorum ubique degentium Patronum declaravit, ipsiusqùe nomen in agonizantium Litaniis invocari praecepit. „

Additio Martyrologio romano inserenda.

(18 Iulii) Quinto decimo Kalendas Augusti.... " Sancti Camilli De Lellis Confessoris, Clericorum Regularium infirmis ministrantium Institutoris,

cuius natalis dies pridie Idus Iulii recensetur: Quem Leo Decimus tertius Pontifex Maximus hospitalium et infirmorum caelestem Patronum renuntiavit. „

ORBIS.

Per Apostolicas Litteras in forma Brevis die 21 Iunii 1886 Sanctus Confessor Camillus De Lellis inclitus christianae caritatis heros, pluribus instantibus Patribus Cardinalibus et sacrorum Antistitibus, caelestis hospitalium omnium et infirmorum ubique degentium Patronus, una cum Sancto Ioanne de Deo declaratus et constitutus est. Quo tamen novus honor accedat Parenti, ac Fundatori suo, eiusque nomen et gloria magis propagetur; R.mus P. Ioannes Mattis Praefectus Generalis Congregationi Clericorum Regularium Infirmis Ministrantium, communia eorumdem vota depromens, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII iteratis precibus exoravit, ut idem Sanctus Camillus ubique terrarum suavissimo titulo Patroni omnium Hospitalium atque infirmorum tum in divini Officii tum in Martyrologii recitatione die decima octava Iulii celebrari valeret. Quum igitur respectivae additiones tum sextae lectioni, tum Martyrologio Romano inserendae, ab E.mo Cardinali Lucido Maria Parocchi Episcopo Albanensi Relatore, in Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis ad Vaticanum subsignata die coadunatis, ut approbarentur, propositae fuerint; E.mi ac R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, audito R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, ita rescribere rati sunt: *pro gratia et ad E.mum Ponentem cum Promotore Fidei.* Die 10 Iulii 1894.

Itaque earumdem additionum revisione per eumdem E.mum ac R.mum Dominum Cardinalem una cum eodem Promotore S. Fidei rite peracta, atque a me infrascripto Cardinali S. Rituum Congregationi Praefecto SS.mo Domino Nostro Leoni Papae XIII facta de hisce omnibus relatione, Sanctitas Sua sententiam eiusdem Sacrae Congregationis ratam habens, eiusmodi additamenta, prout huic praeiacent Decreto, tum Breviario tum Martyrologio Romano inseri iussit.

Die 23 iisdem mense et anno.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*

Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

I Terziari Carmelitani possono ricevere la benedizione colla plen. indulgenz. la vigilia del giorno stabilito.

Beatissime Pater,

P. Procurator Generalis Carmelitarum Discalceatorum, ad sacrorum pedum osculum provolutus, Sanctitati Vestrae humillime supplicat, quatenus decretum S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, datum sub die 21 Julii 1888, per quod Sodalibus Franciscalibus Tertii Ordinis saecularis concessum fuit ut Benedictionem cum Indulgentia plenaria pridie diei, quo ipsa in indice Indulgentiarum ejusdem Tertii Ordinis elargienda recensetur, privatim recipere possint, ad Tertiarios saeculares Ordinis Carmelitici benigne extendere dignetur, ita ut horum quilibet praefatam Benedictionem cum Indulgentia plenaria in pervigilio dierum, quibus ipsa pro Tertio Ordine Carmelitano per rescriptum ejusdem S. Congregationis diei 27 Februari 1886 (1) affixa fuit,

(1) Ecco il tenore del cit. Rescritto:

Beatissime Pater,

P. Procurator Generalis Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, supplicat ut Tertiarii sui Ordinis bis in anno Benedictionem Papalem cum adnexa Indulgentia plenaria: et diebus infra descriptis, videlicet: Nativitatis D. N. J. C, Paschatis Resurrectionis ejusdem, ac Pentecostes, itemque diebus festis SSmi Cordis Jesu, Immaculatae Conceptionis B. M. V. S. Josephi ejusdem Sponsi (19 martii), Transverberationis Cordis S. Teresiae V. (27 augusti), S. Joannis a Cruce, memorati Ordinis primi professoris ac parentis, et omnium Sanctorum ejusdem Ordinis (14 novembris), Absolutionem, hoc est, Benedictionem cum indulgentia plenaria accipere possint.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in audientia habita die 27 februarii

privatim, h. e. post expletam Sacramentalem Confessionem, accipere possint ac valeant. Quod, etc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro petita extensione ad tramitem omnino Decreti d. d. 21 Julii 1888 pro Sodalibus Franciscalibus Tertii Ordinis S. Francisci Assisiensis. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 6 Martii 1893.

Fr. A. Card. Sepiacci, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

II.

Dicharazioni sull' indulgenza toties quoties *annessa alla visita delle chiese del Carmine il 16 luglio.*

I. Utrum gratia nuper a S. C. benigne concessa per Breve diei 16 Maii 1892 (1) qua videlicet: Indulgentia pro die 16 julii concessa lucrari possit *toties quoties*, valeat etiam pro illis locis ubi Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo in Dominica sequenti, vel alia Dominica mensis Julii, juxta concessiones Pontificias, celebrari solet, ita ut in illis locis Christifideles non die 16 julii, sed aut Dominica sequenti aut respective alia Dominica mensis, juxta locorum consuetudinem, Indulgentiam plenariam, *toties quoties*, lucrari valeant?

II. In Breve S. C. die 17 Maii 1892 conceditur gratia lucrandi Indulgentiam plenariam *toties quoties*, pro Ecclesiis Fratrum et Monialium Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo, ast de Tertiariis nostris utriusque sexus mentio non fit; quaeritur an eorum Ecclesiae, si publicae sint, censeantur comprehensae?

III. An Prior Generalis, vel eo absente ejus Vicarius Generalis gratiam lucrandi Indulgentiam plenariam *toties quoties* die 16 Julii aut respective Dominica sequenti aut alia Dominica Julii secundum locorum consuetudinem communicare valeant Ecclesiis in quibus, servatis servandis, Confraternitatem B. M. V. de monte Carmelo canonice erigunt?

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, die 28 Augusti 1892, relatis dubiis respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative tantum quoad translationem festi B. M. V de Monte Carmelo in Dominicam immediate sequentem diem 16 Julii, juxta privilegium a f. r. Paulo V. tributum Ecclesiis universis Ordinis Carmelitani.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Negative.*

C. Card. Sepiacci, *Praefectus.*

A. Archiep. Nicopolit. *Secret.*

III.

Indulgenza ad una preghiera a S. Maria Salome.

Bmo Padre,

Giacomo Maria Cristini della città di Veroli, Sac. della Cong.ne del SSmo Redentore, premesso il bacio del S. Piede, supplica umilmente la S. V. affinchè voglia degnarsi annettere qualche Indulgenza alla seguente Orazione, diretta alla invitta Madre dei gloriosi Apostoli Giacomo e Giovanni, S. Maria Salome, Protettrice della detta città.

La ragione che spinge l'Oratore a domandare questa grazia è perchè sia dai fedeli, non solo della Diocesi Verulana, ma di tutta la Chiesa, meglio conosciuta ed onorata una Santa sì benemerita, la quale dopo aver consacrata sè stessa ed i suoi figli all' Apostolato di G. C., ebbe la fortezza di assisterlo sul Calvario, e di recarsi colle altre Marie al Sepolcro per imbalsamarne il SSmo Corpo.

Preghiera.

O Diletta Discepola e vera amante

1886 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta petita, servatis de jure servandis. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 27 februarii 1886.

J.-B. Card. Franzelin, *Praef.*

F. Della Volpe, *Secret.*

(1) Ved. *Mon. Eccl.* Par. I. di questo Vol. pag. 246.

di Gesù Redentore, S. Maria Salome, io umile vostro divoto ringrazio la SS. Trinità della gloria che vi ha compartita, formando della vostra una vera famiglia di Santi. Deh! per quella generosità che mostraste nel consacrare all'Apostolato i vostri figli e voi stessa, impetratemi che io pure, a costo di qualunque sacrificio, possa in tutto il corso di mia vita cooperare efficacemente alla gloria divina ed alla salvezza delle anime. E quando poi ne sarò giunto al termine, ah! cara mia Protettrice, assistetemi con quella affettuosa pietà, colla quale assisteste sul Calvario il moribondo Signore; e fate che Egli in quel punto terribilissimo rivolga anche a me le consolanti parole che allora disse al Ladro pentito: *Hodie mecum eris in Paradiso.*

Che della grazia.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquis praeposita, utendo facultatibus a Sanctissimo D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote suprarelatam in precibus orationem recitaverint, Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam benigne concessit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque alla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 27 Februarii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† A. Arch. Nicopolitan. *Secret.*

IV.

Indulgenza ad una preghiera a S. Ludovico Vescovo di Tolosa.

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Procurator generalis Ordinis Minorum S. P. Francisci, ad pedes Sanctitatis Vestræ provolutus, appropinquante sexta ab obitu saeculari solemnitate S. Ludovici Episcopi Tolosani, cujus caelesti patrocinio Sanctitas Vestra gloriatur, humiliter implorat indulgentiam 100 dierum pro Christifidelibus qui devote sequentem orationem recitaverint et indulgentiam plenariam, si quotidie per mensem eamdem dixerint, consuetis conditionibus adimplendis, et animabus in Purgatorio degentibus applicabilem.

Oratio ad S. Ludovicum Episcopum.

Ad te supplices confugimus, Beate Ludovice, lilium virginitatis, stella fulgens et vas sanctitatis. Supra catholicas nationes quibus affinitate conjungeris et quarum a Deo Protector es constitutus, caelestes gratias intercessione diffunde. Deum ac Immaculatam Virginem deprecare ut in Christiano populo avorum fides rursum exaltetur, ferveat caritas moresque componantur. Intercede veram principibus ac civibus concordiam, Sanctae Matri Ecclesiae contra hostes triumphum, Christi in terris Vicario plenam in sacro animarum regimine libertatem, nobisque omnibus tuum implorantibus auxilium aeternam in coelo felicitatem. Amen.

S. Congregatio Indulg. Sacrisque Reliquis praeposita, utendo facultatibus a Ss.mo Dno Nostro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, universis Christifidelibus, corde saltem contrito, ac devote recitantibus exhibitam in precibus orationem benigne tantum concessit Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam, et defunctis quoque applicabilem. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 12 Junii 1894.

Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

V.

Se sia necessario avere in mano la corona della Immacolata, o di S. Brigida, per guadagnare le Indulgenze.

Beatissime Pater,

Fr. Bernardinus a Portu Romatino, Minister Generalis Ordinis S. Francisci, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humillime petit:

An ad lucrandas indulgentias Rosarii Beatae Mariae Virginis, sive Coronae Franciscanae, vel parvae Coronae Immaculatae Conceptionis Beatae

Mariae Virginis (*vulgo* Coroncina dell' Immacolata), vel S. Birgittae, etc., necessarium sit habere Rosarium materiale ad hoc benedictum, vel simplex recitatio sufficiat?

Auctores hac super re non eamdem tenent sententiam; quapropter Orator Sanctitatis Tuae judicium exquirit, ut dubium tollatur.

Et Deus...

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita relato dubio respondit:

Standum terminis concessionum Indulgentiarum adnexarum singulis precatoriis coronis, de quibus in proposito dubio.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 7 Augusti 1889.

Pro Emo ac Dno Card. *Praefecto,*

AL. Card. EPISCOPUS. SABINENSIS.

ALEXANDER Episc. OENSIS, *Secret.*

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Circa i matrimonii misti de' soldati dell' esercito prussiano.

Ill.me ac Reverendissime Domine.

Per litteras supplices SS. Domino Nostro 25 Iulii superioris anni datas, quaestiones nonnullas proposuisti de matrimoniis mixtis, quae a militibus exercitus Borussiae contrahuntur; cumque eas SS. Pater discutiendas commiserit S. Congregationi Romanae et Universalis Inquisitionis, Eminentissimi Patres mecum Inquisitorum Generalium munere fungentes in Congregatione habita fer. IV die 13 Februarii elapsi illas maturo examine pertractandas susceperunt.

Porro quaestiones a Te propositae hae sunt:

1.° Num matrimonium quod vir catholicus, sub vexillis Borussiae militans, in locis ubi caput Tridentinum circa matrimonia clandestina publicatum est, coram ministro protestantico cum sponsa protestantica iniit, validum sit necne, nullo facto discrimine, num in loco ubi resident copiae, quibus sponsus adscriptus est, an alio in loco, ubi sponsa domicilium habet, contractum fuerit?

2.° Num idem plane judicium de validitate ejusmodi matrimonii ferendum sit, quando tantummodo juxta leges civiles initum fuerit per verba, quae per se ad declarandum consensum matrimonialem sufficiunt?

3.° Num eodem pacto de ejusmodi matrimoniis sive coram ministro protestantico, sive tantum juxta leges civiles initis, judicandum sit, quando vir sub vexillis Borussiae militat, haeresi addictus est, mulier autem fidem catholicam profitetur, quippe quum, juxta doctrinam Benedicti XIV piis. mem. (*de Synodo, l. 6, cap. 6, n. 12*) exemptio, qua sponsus protestanticus fruitur, alteri parti comunicata remaneat propter individuitatem contractus?

Hasce quaestiones et caetera quae tuis litteris continentur, Eminentissimi Patres accurate perpendentes, existimarunt necessarium esse capita quædam doctrinae de mixtis matrimoniis alias inculcata a S. Congregatione Tecum communicare.

Illud principio statuis, auctoritate apostolica die 22 maii 1868 omnes catholicos, qui sub Borussiae vexillis militant, ab Ordinariorum jurisdictione sobtractos ac proprio Vicario castrensi subjectos fuisse. Inde vero colligis: " ut iidem milites lege tridentina, qua matrimonia clandestina declarantur irrita et nulla, teneantur, opus esse videri, ut ejusdem Concilii caput *Tametsi* in singulis parochiis militaribus exercitus Borussici juxta formam praescriptam publicetur. „ Id autem non legitime colligi tibi erit manifestum, si ea probe teneas quae Suprema haec Congregatio in Instructione ad Archiepiscopum S. Francisci in California die 14 Decembris 1859 missa, de Tridentinae legis vi atque indole propria tradidit, quaeque haec sunt: " Lex tridentina de clandestinis matrimoniis debet sane in unaquaque paroecia promulgari juxta illius censuram, sed facta semel promulgatione ejusque observantia permanente, lex territorium afficit, et adaequate loquendo localem et personalem esse in confesso est apud omnes: quatenus localis, afficit territorium,

eosque, qui ibi matrimonio jungendi sunt, obligat: quatenus vero personalis, eos obligat qui domicilium vel quasi habentes in loco ubi Tridentinum decretum publicatum est et viget, in altero ubi non viget contrahere vellent. Neque ex facta in posterum praedicti territorii divisione vel in eodem aliarum paroeciarum erectione partes divisae vel recens erectae paroeciae a lege jam territorium possidente liberae enunciari possent. „ Ex eo igitur quod novae pro militibus parochiae constitutae fuerint, minime consequitur in his legem Tridentinam de clandestinis matrimoniis non vigere nisi in singulis publicetur; cum etenim haec lex locum afficiat, ubicumque semel promulgata fuerit, nec in desuetudinem abierit, ibi jure suo possidet, et quæcumque intra illud territorium deinde parochiae consurgunt, legi eidem necessario subjectae sunt; secus, ut in eadem instructione dictum fuit, " necesse foret toties publicationem iterare quoties paroeciae jam huic legi subjectae dismembratio, vel novae in eodem territorio erectio fieret, quod inauditum in praxi est. „

Quae cum ita sint, jam Tibi compertum erit per litteras Apostolicas, quas adducis, 22 Maii 1868, fuisse quidem Borussicos milites Vicario castrensi subjectos, ac jurisdictioni aliorum Ordinariorum subtractos, sed quod attinet ad matrimonia, nihil fuisse immutatum, atque eos in eadem omnino conditione, quam antea obtinebant, perseverare. Non igitur aliter Tibi de militum matrimonio judicium ferendum quam ceterorum fidelium qui rite Ordinariis subsunt. Sed Eminentissimos Inquisitores non fugit, hanc Tibi subesse suspicionem, aliter judicandum esse de consensu in matrimonium coram ministro protestantico prolato, aliter de consensu coram reipublicae administro vel officiali, perinde ac alterutrius praesentia aliquando proprii parochi vicem suppleret et matrimonio validitatem conferret. Atqui suprema haec Congregatio jam in fer. IV die 5 Julii 1848 Argentinensi episcopo, qui de quorumdam protestantium matrimoniorum validitate quaerebat, directe rescripsit: " Praesentia ministri protestantici et officialis civilis nunquam supplet vicem parochi catholici, ideoque, si sunt valida matrimonia, de quibus agitur, eam solum ob causam valida inveniuntur, quia contrahentes protestantes in casu de quo agitur, non includuntur decreto Concilii Tridentini. „ Sive igitur consensus coram ministro protestante proferatur, sive coram officiali civili, sive coram nemine, perinde est.

Tandem quod in tertia quaestione de exemptione a lege Tridentina conjugi catholico per haereticum communicata, ex Benedicti XIV *de Synodo diœcesana, l.* VI, *c.* VI, *n.* 12, memorasti, id tenendum quidem est, donec a S. Sede aliter fuerit dispositum. Animadvertendum vero hanc doctrinam minime valere nisi pro iis locis, in quibus haeretici jam tempore publicationis decreti Tridentini in separatam et per se consistentem communitatem seu quasi-paroeciam coaluerant, et ideo decreto in paroeciis catholicis publicato non comprehendebantur.

Quod deinde ut scribis, militum matrimonia clandestina hucusque tam in foro interno quam externo universim valida judicasti, id quidem non recte factum esse perspicis, sed perpensis circumstantiis prudentiae erit eos qui ita invalide forte contraxerunt, relinquere in bona fide.

Haec Eminentissimi Inquisitores censuerunt tuis quaestionibus solvendis satis superque fore. Si quid tamen difficultatis casus aliquis adhuc offerat, fac ut illum, omnibus circumstantiis diligentissime explicatis, S. Congregationi proponas, et quid Tibi agendum sit opportune rescribetur.

Interim omnia fausta et felicia Tibi precor a Domino.

Amplitudinis Tuae,

Romae, die 18 *Martii* 1884.

Addictissimus uti Frater,

R. Card. Monaco.

II.

Se la cognazione spirituale si accresce quando si tengano alla Cresima più figli della stessa persona.

Eme et Rme Domine obs.me

Litteris die 17 februarii p. p. signatis, quaerebat Eminentia Tua:

1° Is qui levavit e sacro fonte aut tetigit in confirmatione duos aut plures filios ejusdem matris, habetne cum illa tot impedimenta compaternitatis spiritualis, quot ejus filios sic tenuit?

2° Haec omnia impedimenta suntne libello supplici enuntianda ut valeat dispensatio?

Re discussa in Cong.ne generali habita feria IV die 7 martii hujus anni, Emi Dni Cardinales una mecum generales Inquisitores respondendum decreverunt:

Si quis plures ejusdem personae filios eodem Sacramento teneat, cognationem spiritualem non augeri, et consequenter opus non esse ad dispensationis validitatem ut in supplici libello haec circumstantia exprimatur.

Interim impensos...

Romae, die 29 aprilis 1894.

R. Card. Monaco.

Ad E.mum Card. Bourret
Ep. Ruth. et Vabr.

—

Sacra Congregaz. di Propaganda per gli affari di Rito Orientale.

Circa i matrimonii fra cattolici e scismatici, e circa i figli di genitori di rito diverso.

Romae, die 11 aprilis 1894.

Illustrissime et Rme Domine,

Litteris tuis ad hanc S. Congregationem quaedam proposuisti dubia quorum solutionem postulabas, nempe:

1° " An matrimonia Catholicos inter et Schismaticos quae in hisce regionibus facile evenire possunt, quoad conditiones canonicas praemitti solitas, aequiparanda sint matrimoniis mixtis, i. e., Catholicos inter et haereticos (baptizatos) contrahendis.

2° " Utro in ritu baptizari et educari debeant filii filiaeque parentum Catholicorum quidem, sed ad diversos ritus pertinentium, veluti ad Romanum, Ruthenum, Armenum, etc. „

Porro omnibus mature perpensis, respondendum censeo propositis dubiis ut sequitur:

Ad I.um *Affirmative.*

Ad II.um *Filiifamilias, generatim loquendo, baptizari et educari debent in ritu patris.*

Post haec Deum O. M. rogo ut Te diutissime sospitet.

Amplitudinis Tuae addictissimus servus

M. Card. Ledochowski, *Praef.*
Aloisius Veccia, *Secret.*

R. P. D. Jos. Rademacher,
Episcopo Wayue-Castrensi.

—

Segreteria de' Brevi.

I.

Indulgenza plenaria, concessa a' tre Ordini de' Carmelitani scalzi ed alla Confraternita dello scapolare il dì della commeraz. de' defunti dell' Ordine.

LEO PP. XIII

AD FUTURAM REI MEMORIAM.

Ad augendam fidelium religionem animarumque salutem coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus et singulis Fratribus et Sanctimonialibus Ordinis B. Mariae Virg. de Monte Carmelo excalceatis nuncupatis itemque Confratribus et Consororibus Tertii Ordinis ejusdem, necnon aliis utriusque sexus Christifidelibus ejusdem Deiparae Virginis e Monte Carmelo Scapulari nunc et pro tempore inscriptis, vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui quamlibet ex Ecclesiis seu Oratoriis tum Coenobiis tum Monasteriis dicti Ordinis adnexis, ubique terrarum existentibus, die quo ibidem quotannis Defunctorum memorati Ordinis Commemoratio habebitur, ab ortu usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus ad de-

cennium tantum valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXI Novembris MDCCCXCIII, Pontificatus Nostri anno Decimosexto.

ALOYSIUS Card. SERAFINI.

II.

Indulgenza plenaria concessa a chi visita qualche Chiesa de' Frati Minori, al martedì, nella esposiz. del Santissimo, ad onore di S. Antonio.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Ad augendam fidelium religionem animarumque salutem procurandam cœlestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui expositioni SSmi Sacramenti in Ecclesiis Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci cujusvis Orbis Provinciae, singulis Feriis tertiis anni haberi solitae, per aliquod temporis spatium devote interfuerint, atque pro christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint; qua feria praedictarum id egerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus Christifidelium quae Deo in charitate conjunctae ab hac luce migraverint per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 3 Julii 1894, Pontificatus nostri anno decimo septimo.

C. Card. DE RUGGIERO

—

CONSULTAZIONI.

Circa l' approvazione ecclesiastica per la stampa di breviarii.

9.ª CONS. CANONICA.

Cirillo beneficiato recita l' officio con un breviario che non ha in fronte l' approvazione ecclesiastica. Se ne apre in confessione con Sedulio, e questi gli fa intendere che non ha soddisfatto all' obbligo dell'officio, è caduto in censure, ed è obbligato a restituire i frutti del beneficio. Si chiede: 1.° Che obbligo vi ha di sottoporre alla revisione ecclesiastica i breviarii da stampare? — 2.° Vi ha censure contro chi contravviene a quest' obbligo? — 3.° Soddisfa all' officio chi usa un breviario non approvato? — 4.° Che è da dire di Cirillo?

Al primo — Nei tempi anteriori al Tridentino era invalso l' uso che ogni Vescovo formava un breviario proprio per la sua diocesi, onde avveniva una grande confusione e molto turbamento nel modo di pregare e nel culto del Signore. Paolo IV volle accingersi a togliere un tanto abuso, riformando il breviario, affine di stabilire una regola uniforme di preghiera. Prevenuto egli però dalla morte, il successore di lui Pio IV rimise al Concilio di Trento, che allora stavasi celebrando, i lavori di Paolo IV. Ma il detto Concilio, benchè avesse presi in considerazione quei lavori, nominando una commissione per esaminarli, dovendosi nondimeno chiudere, si contentò di rimettere al giudizio del Sommo Pontefice ciò che in quella commissione si era stabilito (Sess. XXV De indice libror. etc.). Pio IV, colpito anch'egli da morte, non fu in tempo di pubblicare la detta riforma; e solo S. Pio V che gli successe nel Pontificato, potè emanare la

Bolla *Quod a nobis*, con cui abolì tutti i diversi breviarii particolari (tranne quelli che, approvati dalla S. Sede da più di 200 anni solevano recitarsi), ordinando doversi usare il solo Breviario Romano da lui approvato, il quale, impresso in Roma, non poteva ristamparsi in altri luoghi senza il permesso o del Rom. Pontefice o di un commissario apostolico, da deputarsi in ciascun regno ed in ciascuna provincia dell'orbe. Ecco intanto le sanzioni apposte: Chi non recita le ore canoniche secondo il detto breviario,non soddisfa all'officio,ed è soggetto a tutte le pene fulminate contro i trasgressori di questo grave dovere. Coloro poi che *stampano* o *propongono* o *ricevono* i breviarii senza la detta approvazione, incorrono la scomunica *eo ipso* (1).

Il breviario così riformato fu accolto da tutti e se ne fecero edizioni senza numero. Per incuria intanto dei tipografi, e per malizia di altri, incorsero non pochi nè piccoli errori nel detto libro, da aver bisogno di nuove correzioni. Clemente VIII lo corresse accuratamente, e colla Bolla *Cum in Ecclesia* prescrisse che cotal breviario in Roma dovesse stamparsi nella sola tipografia Vaticana, e fuori di Roma chiunque volesse pubblicarlo dovesse riprodurre quel medesimo breviario edito a Roma, dopo averne chiesta ed ottenuta licenza dallo inquisitore,ovvero dal proprio Ordinario: ciò sotto pena di scomunica maggiore *latae sententiae* fuori di Roma, ed in Roma sotto la pena di 500 ducati di multa, e della perdita dei libri e dei tipi. Sotto la *stessa pena* fu proibito *l'uso* di quei breviarii che non recassero in fronte l'approvazione conseguita. La quale approvazione dovea darsi dall'inquisitore o dal Vescovo, dopo aver collazionato *diligentissimamente* il breviario da stampare con quello di già stampato in Roma, sotto pena per gl'inquisitori della privazione degli officii e della inabilità ad ottenerli; pei Vescovi della sospensione *a divinis* e dell'interdetto dall'ingresso della chiesa; pei Vicarii dei Vescovi, della privazione degli officii e beneficii, e della inabilità a conseguirli, e inoltre della scomunica maggiore: tutte queste pene da incorrersi *ipso facto*, senza bisogno di altra dichiarazione.

L'ultima mano al Breviario la diede Urbano VIII, il quale ritoccò gl'inni,corresse la interpunzione, appose gli asterischi, emendò le lezioni e le rubriche, e colla Bolla *Divinam psalmodiam* prescrisse l'esemplare tipico della tipografia Apostolica sul quale dovessero stamparsi altrove i breviarii, colla licenza in iscritto degl'inquisitori o degli Ordinarii,sotto le stesse pene comminate da Clemente VIII, tranne quella che riguarda *l'uso* del breviario non recante in fronte la detta licenza, benchè l'uso medesimo sia stato severamente vietato. Lo stesso prescrisse per la stampa dei diurni, degli ufficii della Settimana Santa ecc. che son ricavati dal Breviario (1).

Siffatte leggi, riguardanti la edizione del breviario, sono tuttodì in vigore? Ecco una recente dichiarazione della S. C. dei Riti: " Libri liturgici, ut Breviaria et Missalia,multis in locis reimprimuntur iuxta quosdam usus quoad punctuationem verborum orthographicam et cum observatione, ut aiunt,legum grammatices accuratiorum, et collatione facta cum optimis Sanctorum Patrum editionibus vel etiam Scripturae sacrae, et insuper hymni,capitula et alia huiusmodi de loco ad locum transferuntur pro utentium, ut asserunt, commoditate: An tuta conscientia isti libri liturgici adhiberi possint, quum non videntur sufficienter conformes Romanarum editionum authenticarum formae? — Resp. In editione librorum liturgicorum adamussim consultarsi.

(1) Ci asteniamo dal riportare il testo, giacchè le bolle riguardanti la stampa e l'uso del breviario, sono tutte stampate in fronte ai breviarii medesimi, dove possono

(1) Tutto ciò ch'è prescritto pel breviario, è prescritto ancora pel messale romano.

serventur leges in Constitutionibus et Bullis Summorum Pontificum praescriptae „ (11 Mar. 1871 in Societ. Presbyt. SS. Sacramenti ad 2. n. 5474).

Dunque ancora oggidì vogliono osservarsi perfettamente le prescrizioni emanate dai Sommi Pontefici circa la stampa de' breviarii ; e però :

a) Deve tenersi presente l' edizione tipica approvata dalla S. Sede;

b) Deve ottenersene licenza in iscritto in Roma dalla S. C. dei Riti : fuori di Roma dall' Ordinario ;

c) Questa licenza deve stamparsi o a principio o in fine del breviario ;

d) Questa licenza deve darsi dopo fatta una diligentissima collazione fra la edizione nuova e la tipica ;

d) I breviarii che non recano siffatta licenza, non si possono nè vendere, nè usare.

Al secondo — Ma vi ha pene oggidì contro i violatori di codeste leggi? — La Costituz. *Apostolicae Sedis* ha abolite tutte le censure *latae sententiae* in essa non commemorate; e fra le censure di detta Costituzione non si fa cenno di queste risguardanti la edizione del breviario. Un dubbio solo potrebbe nascere dal perchè il breviario, contenente molta parte dei libri scritturali, potrebbe considerarsi come libro dalla S. Scrittura, che cade sotto la sanzione tridentina, conservata dalla Costituz. *Apostolicae Sedis*. Ma vuolsi riflettere che qui stiamo *in odiosis* e fa d' uopo restringere la interpretazione ai soli libri che *ex professo* trattano della sacra Scrittura, il che non è del breviario, libro di preghiere e di liturgia.

Questo però corre per le sole censure *latae sententiae*, cioè per la *scomunica*, per la *sospensione* e per *l'interdetto* : non crediamo che corra parimenti per la privazione degli ufficii e dei beneficii e per la inabilità a questi, ciò che in diritto non si ha per censure (Bucceroni *in Const. Apost. Sedis* n. 3.). Per la qual cosa crediamo non sia cessata la pena pei Vicarii generali, che non collazionano diligentissimamente la edizione nuova colla tipica, della privazione degli officii e dei beneficii e della inabilità ad essi.

Al terzo — Ma un sacerdote che si avvale di un breviario, che non porta in fronte la licenza, se pecca con usarne, soddisfa poi all' officio ?—S. Pio V così prescrive nella cit. Bolla *Quod a nobis:* " Quoscumque qui horas canonicas ex more et ritu ipsius Romanae Ecclesiae iure vel consuetudine dicere vel psallere debent propositis poenis per canonicas sanctiones constitutis in eos qui divinum officium quotidie non dixerint, ad dicendum et psallendum posthac in perpetuum horas ipsas diurnas et nocturnas, ex huius Breviarii Rom. praescripto et ratione omnino teneri : neminemque ex iis, quibus hoc dicendi psallendique munus necessario impositum est, nisi hac sola formula satisfacere posse. „—Vuole adunque che quanti sono obbligati alla recitazione dell'officio divino debbano usare la formola del Breviario romano da lui riformato; e ciò sotto pena di non soddisfare all'obbligo. Qui si parla della sola formola, non già del permesso richiesto per la stampa. E però non soddisfa all' obbligo chi non usa la detta formola, ma soddisfa chi si avvale di una edizione non approvata, purchè contenga la formola prescritta, benchè pecchi, contravvenendo al divieto di non usare breviarii che non recano in fronte l'approvazione.

Al quarto — Venendo ora al caso proposto, diciamo che il beneficiato Cirillo pecca se avvertentemente usa di un breviario che non ha l'approvazione ecclesiastica; però non cade in nessuna censura. Quanto a soddisfare all'obbligo, fa d'uopo vedere se il breviario che usa contiene la formola del breviario romano approvato : nel caso affermativo ha soddisfatto senz' altro ; nel negativo se notevole è la difformità, non ha soddisfatto, e gli corre l' obbligo di restituire i frutti del beneficio, corrispondenti alla inadempienza.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont.—V. pag. 181—183 di q. p.)

84. — **D.** N. N. morendo lasciò per testamento alla parrocchia di R. una libreria e parecchi sacri arredi, imponendo l'obbligo di alcune messe. Il parroco ed il cappellano di R. hanno dalla S. Sede la facoltà di binare. Possono applicare la seconda messa in soddisfazione di quel legato?

R. A stretto diritto non possono; giacchè per la seconda messa è vietato di ricevere stipendio anche minimo, o di soddisfare per qualsivoglia obbligo. Così Bened. XIV nella Bolla *Declarasti* 16 mar. 1746; così la S. C. del Conc. in moltissime cause, specie in *Friburgen.* 14 apr. 1894; così pure i TT. come il Lehmkul Vol. II, n. 216. — Però, trattandosi, nel caso, di obbligo non personale, ma della parrocchia, crediamo che si possa facilmente ottenere un indulto dalla S. C. del Concilio.

85. — **D.** Il canonico penitenziere è obbligato, come tutti gli altri canonici, a servir da diacono o suddiacono nei giorni più solenni?

R. È obbligato, quando ciò prescrivono gli statuti capitolari, o così porta la consuetudine; e quando in quel tempo non ascolta le confessioni dei fedeli. Al dubbio: " An canonicus poenitentiarius cathedralis ecclesiae Albanensis teneatur ad inserviendum pro diacono et subdiacono diebus solemnioribus in casu? „ — la S. C. del Conc. rispose: " Affirmative, nisi actu fidelium confessiones excipiat „ (*In Albanen. Servitii choralis* 30 iulii 1831 ap. Pallottini v. *Canonicatus* § VII, n. 226.).

Però, dove abbia luogo la diversità delle prebende, p. e. la prebenda diaconale, suddiaconale ecc. il can. penitenziere non può essere costretto, neanco in forza di statuti o di consuetudine, al servizio di diacono o suddiacono. " Si vero adsit diversitas praebendarum, nequit poenitentiarius, non obstante constitutione et consuetudine, cogi ad inserviendum pro diacono et subdiacono. „ Così il Pallottini l. c. n. 227, allegando la S. C. del Conc. *in Albanen. Servitii choralis* 18 iun. 1831.

86. — **D.** Tizio possedeva un fondo rustico, gravato di canone, a favore di un monastero di monache, il quale canone, dopo l'ultima soppressione civile, veniva pagato al fondo pel culto. Questo fondo fu venduto, coll'obbligo del detto canone al compratore. Si chiede: 1.° Poteva Tizio vendere il fondo senz'alcuna venia della S. Sede? — 2.° È caduto in qualche censura? — 3.° Gli rimane ora qualche obbligo da adempire?

R. L'enfiteuta (il possessore del fondo gravato di canone) ha diritto di vendere o alienare in qualunque altra guisa il fondo. Prima del nuovo codice italiano, l'enfiteuta non poteva alienare il fondo, senz'averne prima interpellato il domino diretto, e senza pagarne a questo il laudemio. Il nuovo codice ha abolite queste due condizioni (art. 1562). Donde si raccoglie che per l'alienazione dei fondi, presi in enfiteusi prima del nuovo codice italiano, devono osservarsi le due anzidette condizioni già dedotte in patto o esplicitamente o implicitamente; per quelli presi in enfiteusi dopo la pubblicazione del nuovo codice italiano, può farsene a meno (V. D'Annibale *Summ.* V. II, n. 508 nota 18).

Posto ciò, rispondiamo ai quesiti: Al 1.° Non accorreva facoltà Apostolica perchè Tizio potesse alienare il fondo, giacchè *usus est iure suo:* doveva solo interpellarne il domino diretto e pagargli il laudemio, se l'enfiteusi era antica. — Al 2.° Tizio non è caduto in nessuna censura, perchè non ha violato nessun diritto della Chiesa. — Al 3.° Ha solo l'obbligo di pagare al Monastero il laudemio se l'enfiteusi era antica.

87. — **D.** Al ℣. *Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix* ed al ℟. *Ut digni efficiamur promissionibus Christi* che si dicono in fine delle Litanie Lauretane, si deve aggiungere l'*Alleluja* nel tempo pasquale?

R. Ecco come insegna il De Herdt circa l'uso dell'*Alleluja* nel tempo pasquale (*S. Lit. Prax.* T. III, n. 70): " Versibus in precibus imperatis et similibus, quae tempore paschali recitantur, *Alleluja* non adiungitur; sicut, juxta rubricas generales Breviarii tit. XXIV n. 4, nec versibus precum in prima et completorio, nec in litaniis rogationum additur„. Da ciò può dedursi che l'*Alleluja* deve dirsi nell'officio e nella messa sempre che la rubrica lo prescrive: fuori l'officio o la messa per ordinario non si dice. Abbiamo detto *per ordinario*, eccettuandosene il ℣. *Panem de coelo* col rispettivo ℟., che si dice anche fuori dell'officio nel tempo pasquale e fra l'ottava del *Corpus* (S. R. C. 23 Ian. 1700 *in Fanen.*) e le commemorazioni dei Santi (*Rubr.*

Brev. tit. 24 n. 3). Non crediamo perciò che nel versetto e nel responsorio dopo le litanie lauretane debba aggiungersi l' *Alleluja* nel tempo pasquale, tanto più che non ne fa punto menzione la rubrica del Rituale nel riportare in appendice le litanie lauretane.

88.—**D.** In T.vi ha una chiesa ricettizia, in cui le messe cantate, nelle solennità, son riserbate all' Arciprete ; negli altri giorni si celebrano per turno dai partecipanti. Così pure le funzioni colla esposizione solenne del Santissimo. — Si chiede : Può l' Arciprete celebrare la messa cantata e le funzioni col Santissimo anche oltre i giorni più solenni ?

R. L' Arciprete è il capo del clero e il rettore della Chiesa. Se son riservate a lui le funzioni dei giorni più solenni, è solo per ragione di dignità. Ciò per altro non toglie ch' ei possa celebrare ancora negli altri giorni, nei quali la legge del turno è a lui di favore, non già di peso. E però come il Vescovo può celebrare solennemente in cattedrale sempre che gli piace, non ostante il turno dei canonici, così può ancor celebrare l' Arciprete nella sua chiesa parrocchiale, non ostante il turno dei partecipanti.

89.—**D.** Allorchè l' Arciprete curato nei dì festivi è obbligato di celebrare la conventuale, può rimandare ad altro giorno la messa *pro populo ?* Ovvero deve applicare *pro populo*, e rimandare ad altro giorno la conventuale ?

R. L' arciprete curato nè la messa *pro populo*, nè la conventuale può rimandare ad altro giorno. Sono due messe di obbligo stretto che per ordinario non si possono differire. E poichè una sola messa può celebrare l' arciprete, cioè la conventuale, deve commettere ad altri la celebrazione della messa *pro populo*. Così la S. C. del Conc. 11. mai 1720: " An occurrente quod archipresbyter parochus celebret missam conventualem... teneatur celebrare facere per alium missam parochialem pro populo? Resp. *Affirmative*. „ Lo stesso fa definito *in Montis Falisci* 29 Ian. 1718 ed *in Veterbiensi* 31 mar. 1708 (ap. Bened. XIV Quaest. Eccl. q. 3.); e lo stesso fu dichiarato dal medesimo Benedetto XIV nella Costituz. *Cum semper* n. 17.

90. — **D.** In quei capitoli, in cui il Cantore è dignità, può il Vescovo dividere la detta dignità dal canonicato ?

R. I capitoli, sì di Cattedrale, come di Collegiate, vengono eretti non dal Vescovo, ma dal Papa (Bouix *De Capitulis* P. II, Cap. I et II): non può il Vescovo perciò recarvi mutazione. Nondimeno il Vescovo, col consenso del Capitolo, può erigere nuovi canonicati, ed anche, secondo la più probabile opinione, nuove dignità (Barbosa *De Canonicis* C. 4. n. 1-3). Su queste erezioni novelle potrebbe recare qualche mutazione (togliendo p. e. la dignità dal canonicato) ma col consenso del Capitolo, e ancora dell'investito, se il benefizio non è vacante.

91.—**D.** Può il Vescovo abrogare qualche articolo dello statuto capitolare, senza il consenso del Capitolo?

R. Ecco come insegna il Bouix : " Ad eosdem pertinet statutorum correctio et mutatio, ad quos pertinuit de iure communi confectio. Ea scilicet quae capitulum potuit absque Episcopi auctoritate statuere, a capitulo solo erunt corrigenda et immutanda. Ea quae Episcopus potuit absque consensu capituli iniungere, poterunt a solo Episcopo abrogari et corrigi. Ea vero quae utriusque consensu debuerunt edi, non poterunt, nisi ex utriusque consensione pati reformationem „ (*De Capitul.* P. IV, § 2 ; prop. 10). Il Vescovo può imporre al Capitolo, anche senza il costui consenso, quello che i Canoni prescrivono. Il Capitolo può, senza il consenso del Vescovo, stabilir quelle cose che non riguardano il Vescovo, nè lo stato della chiesa in cui si trovano (Bouix l. c. prop. 3ª). In questi limiti possono far mutazioni agli statuti, il Vescovo senza il consenso del Capitolo, ed il Capitolo senza il consenso del Vescovo. Laddove però gli statuti furono approvati dal Vescovo o dalla S. Sede, occorre la venia di quello, ovvero di questa (Bouix l. c. prop. 12.ª), nel fare mutazione.

92. — **D.** Il cantore, quando è dignità, è obbligato di stare al leggio ? Nel caso affermativo, può assistere al Vescovo nei pontificali ? In quest' ultimo caso, può far suoi i frutti della prebenda ?

R. Ecco ciò che per diritto comune spetta al cantore, giusta il De Herdt (Prax. Capit. Cap. VIII § 4, n. VI.) : " Cantor in pluribus cathedralibus dicitur dignitas. Ad eum per se pertinet dirigere chorum in iis quae sunt dicenda et cantanda ; distribuere lectiones, prophetias et similia ; facere tabellam officiorum et functionum, nisi prima dignitas aut chori praefectus hanc tabellam designare soleat, aut nisi caeremoniarum magister in solemnitatibus catalogum pro chori functionibus disponat. „ Per diritto comune adunque spetta al cantore solo l' alta direzione del coro, non già l' assistere al leggio. — Abbiamo detto *per diritto comune ;* imperocchè per con-

suetudine o per statuto particolare, può esservi astretto.

Se il cantore è dignità, ha diritto e dovere di assistere al Vescovo nei pontificali, come ogni altra dignità (V. De Herdt l. c. § 1. n. VII); tranne se per consuetudine o per statuto particolare ne sia esente. Laddove sia obbligato al leggio, potrà farsi supplire da altri a questo officio, quando assiste ai pontificali.

O il cantore assiste al leggio, o serve al Vescovo nei pontificali, compie il suo dovere, e però non mai può perdere i frutti della prebenda.

93. — **D.** Nel Convento de' Frati Minori di G. è costume che si porti processionalmente per le strade del paese la statua di S. Antonio da Padova, e si raccolgano le offerte dei devoti per molti responsorii che si cantano da' Frati presso le loro case. Il parroco pretende per sè queste offerte: gli spettano?

R. È vero che, in genere, le offerte che si raccolgono nell' ambito di una parrocchia spettano al parroco (Ferraris v. *Oblationes* n. 13). Ma ciò corre quando non sia diversa la intenzione degli offerenti, nè osti una contraria consuetudine; e però giustamente il Ferraris insegna: " De primo ad ultimum in materia oblationum attendenda est locorum consuetudo et mens, seu voluntas offerentis „ (Ferraris v. *Oblationes* n. 31). Posto ciò, le offerte che i fedeli intendono dare a'Frati, massime se anche la consuetudine sorregga il loro diritto, non vanno, nè spettano al parroco; molto meno se si consideri che i Regolari vanno esenti dalla giurisdizione parrocchiale (V. *Monit. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 277).

94. — **D.** La facoltà data dal Vescovo nel Sinodo ai Confessori di dispensare i penitenti dal digiuno e dall' astinenza, persevera anche dopo la morte del Vescovo che ha celebrato il Sinodo? oppure spira colla morte di lui?

R. Ecco come insegna Benedetto XIV nella classica sua opera *De Syn. Dioec.* l. 13, c. 5, n. 1: " Certum est synodales constitutiones, nisi revocentur, in suo robore permanere, quamvis Episcopus, a quo sunt editae, a vita discesserit aut se episcopatu abdicaverit, aut ad aliam sit translatus ecclesiam. „ — È chiaro adunque che, anche morto il Vescovo, dura la sua concessione fatta nel Sinodo ai confessori di dispensare i penitenti dal digiuno e dall'astinenza.

95. — **D.** Un parroco che, con facoltà di binare, tiene l' economato spirituale di altra parrocchia, percui percepisce dal Governo un tenuissimo assegno, è tenuto di applicare *pro populo* della parrocchia della quale è economo? Può applicare per questo fine la seconda messa?

R. Un parroco che amministra due parrocchie deve senza dubbio celebrare due messe *pro populo*, e se ha la facoltà di binare, anche la seconda messa deve applicarla per quel fine. Ecco una dichiarazione autentica della S. C. del Concilio (25 sept. 1858 ap. *Analecta Iur. Pontif.* 1859 p. 1353): " An parochus qui duas parochias regit et facultatem habet bis in die celebrandi, utrique parochiae suam missam applicare teneatur etsi reditus sint exigui? Resp. *Affirmative.* „

96. — **D.** Un canonico della Cattedrale B., prima della infausta legge della conversione dei beni ecclesiastici, aveva infissa sul suo canonicato una pensione che oggi forma tutta la dote di un altro canonicato in detta Cattedrale. Si chiede: l'aumento ultimo della tassa di ricchezza mobile di L. 6. 80 °/₀ sopra le L. 13 20 °/₀ dev'essere a carico di chi paga la pensione o di chi la riceve?

R. Generalmente parlando, il pensionario avrebbe diritto a ricevere la pensione franca e libera di pesi. Nondimeno, stanti le eccessive gravezze governative, imposte sui beneficii ecclesiastici, la S. C. de' VV. e RR., col decreto *Cum nuperrimis* del dì 28 gennaio 1871 (V. *Mon. Eccl.* Vol. 1, pag. 334), stabilì che le pensioni, imposte prima dello incameramento civile sui detti beneficii, debbano sottostare ad una diminuzione proporzionata a quella de' beneficiarii senz' alcuna differenza fra loro. Per le pensioni però imposte sulle mense vescovili e sulle congrue parrocchiali, deve detrarsi, a favore del Vescovo o del parroco, la tassa Tridentina, che è di annui ducati 1000 pel primo, e di annui ducati 100 pel secondo. Solo sull'eccesso delle dette somme devesi proporzionatamente pagare la pensione. — Nel caso adunque, la tassa di ricchezza mobile aumentata deve gravare non solo sul beneficio, ma ancora, in debita proporzione, sulla pensione.

—

NOTA

Circa il ℣. Anima eius etc. *ed il salmo* De profundis *dopo l' assoluzione al tumulo.*

A pag. 140 di q. Parte, nella brevissima risposta al n. 69, dicemmo che il versetto *Anima eius* ed il salmo *De profundis*, se devono recitarsi dopo l' assoluzione *praesente corpore*, non devono dopo l' assoluzione *absente corpore*. Dicemmo

ciò, poggiati sull'autorità del De Herdt e del Da Carpo, e ancora dal perchè la S. C. de' Riti il 2 dic. 1684 ad II, n. 3073, interrogata su di ciò, rispose: " Servetur Rituale; at in commemoratione omnium fidelium defunctorum nihil superaddendum.„Or non prescrivendo nulla il Rituale, dopo l'assoluzione al tumulo de' funerali del 3.° 7.° 30.° e anniversario, conchiudemmo che nulla si debba dire dopo tale assoluzione.

Quando scrivemmo ciò non ci era presente un posteriore decreto della S. C. dei Riti, dal quale si vuol raccogliere tutt'altrimenti. Eccone il tenore: " An in exequiis quae fiunt pro pluribus, excepta die commemorationis omnium fidelium defunctorum, dicto versiculo *Requiescant* etc. dici debeat: *Animae eorum et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace*, quum pluribus in locis alia servetur praxis? — Resp.: Affirmative, iuxta praxim Urbis „ (31 Aug. 1872 *in Florentina*, n. 5506). Dunque anche quando si fa l'assoluzione *pro pluribus* (che non è *praesente cadavere*) fa d'uopo dire il versetto *Animae eorum* etc. Di qui è che nella edizione tipica del Messale di Ratisbona (a differenza dei messali editi più prima) alla fine delle orazioni sul tumulo si ha il prefato versetto e il salmo *De profundis*; e però questi si diranno sempre in fine di qualsivoglia assoluzione, o *praesente*, o *absente cadavere*, tranne solo nel dì della Commemorazione dei fedeli defunti.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Beneficii laicali di Cattedrale quanto allo svincolo—Il decreto luogotenenziale 17 Febbraio 1861 nulla innovò in ordine ed al riguardo dei capitoli delle chiese cattedrali, la sorte dei quali fu regolata dalla legge 15 agosto 1867 (1).

Riconosciuto che un ente costituisce beneficio di patronato laicale di un capitolo cattedrale, ricorre quanto allo svincolo, la decadenza ai termini della legge 15 agosto 1867.

Una volta verificata la decadenza dei patroni dal diritto a chiedere lo svincolo dei beni dotalizii di un beneficio di un capitolo cattedrale, non possono essi contro i debitori di un censo appartenente al beneficio medesimo promuovere azione pel pagamento dei frutti e per la restituzione del capitale, spettando tale azione all'amministrazione del fondo pel culto.

Costituito colla dotazione di cappellanie di patronato laicale un beneficio nuovo, un canonicato di capitolo cattedrale, non è dato ai patroni, a danno dei quali siasi verificata la decadenza dal diritto allo svincolo, ai termini della legge 15 agosto 1867, di querelarsi del pregiudizio da loro risentito per fatto dei loro antecessori nel patronato, derivando il pregiudizio dal fatto loro proprio per non avere ottemperato alle disposizioni della legge predetta (Sez.civ. 22 apr. 1892—Tiberi, Intendente di Chieti,e Travaglini—La Corte Supr. di Roma, Anno XVII, parte 1.ª pag. 286).

La tassa di manomorta e le annualità temporanee — Sono colpite dalla tassa di manomorta, non solamente le attività patrimoniali del corpo morale, che producono annuo reddito, ma pur quelle che furono destinate ad erogarsi annualmente, fino a che per intiero si consumino nella ornamentazione dell'edificio sacro e pio (Sez. civ. 17 Sett. 1892 — Amministr. della fabbrica del Duomo di Milano e Demanio — La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 296).

Norma impreteribile per la rendita da iscriversi degli enti convertiti — La rendita da iscriversi in favore degli enti soggetti a conversione, ai termini dell'art. 11 della legge 7 Luglio 1866, deve essere eguale a quella accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta anteriormente alla legge di conversione; e deve perciò di tale tassazione soltanto tenersi ragione nel procedere alla detta iscrizione, e non di tassazione diversa, eseguita in diverso, e, sia pure, maggiore reddito dopo la pubblicazione della legge suddetta (Sez. civ. 17. Magg. 1892 — Finanze e Cattedr. di Cefalù Intend. di Palermo — La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 313).

Il Comune ha diritto di far sgombrare di sedie le Chiese? — La deliberazione, con cui un consiglio comunale, per ragioni di ordine pubblico, come per evitare attriti nella popolazione, ha ordinato ai proprietarii dei banchi esistenti in una chiesa parrocchiale di asportarli entro dato termine, salvo ad essi di provare di averne acquistato il diritto per prescrizione, diffidandoli che, in caso negativo, il comune avrebbe fatta eseguire l'asportazione a loro spese, è un provvedimento preso *jure imperii*, di cui non può impedirsi l'esecuzione coi rimedii possessorii.

(1) Con la legge del 1861 si disponeva che la dote del beneficio soppresso fosse *de iure* devoluto al patrono.

Le attribuzioni dei consigli comunali non sono limitate alla sola gestione patrimoniale, ma si estendono anche a provvedimenti di ordine pubblico, la cui esecuzione o direzione è demandata ai sindaci (Sez. civ. 13 febb. 1892 — Bellono e Comune di Romano Canavese — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 372).

Accettata la liquidazione della tassa 30 °/$_0$ si può insorgere contro di questa — L' accettazione fatta da un capitolo Cattedrale della liquidazione della tassa del 30 per 100 e l' esecuzione data alla liquidazione medesima non impediscono che possa poscia il capitolo insorgere contro tale liquidazione per dimostrare gli errori da cui sia questa viziata.

La sentenza quindi che sulla eccezione di acquiescenza dedotta dal demanio, ordina che sia giustificato con documenti il riconoscimento per parte del capitolo della liquidazione, non preclude a questo il diritto di insorgere per dimostrare gli errori incorsi nella liquidazione medesima.

Incorre nel difetto di motivazione la sentenza, che a respingere le deduzioni del Capitolo circa gli errori incorsi in detta liquidazione, si limita solo ad affermare che il Capitolo non abbia giustificato le sue deduzioni, e che solo nella confusione delle cifre cerchi esso la giustificazione degli asserti errori. (Sez. civile 25 Marzo 1892 — Moncada, Finanze ed Intend. di Siracusa—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 372).

Circa i ruoli esecutivi — Il termine di sei mesi, di cui nei rescritti borbonici del 2 Dicembre 1838, e 14 Settembre 1839, era di rigore per la formazione e l' invio dei quadri dei debitori dello stato e degli altri enti contemplati in essi rescritti, ma non per la loro pubblicazione.

Il divieto di esecutorietà del ruolo dei contribuenti giova ai reddenti che abbiano proposto regolare opposizione, anche se ignorata dall' intendente ; ma non giova anche a coloro i quali non si fossero opposti.

Il fondo pel culto che gode dei privilegi fiscali per la riscossione dei suoi crediti, non ha l'obbligo della preventiva notificazione del titolo esecutivo all' originario debitore, o ai suoi eredi, bastando che nelle ingiunzioni esso menzioni il titolo senza bisogno d' indicare l' attuale debitore (Sez. civ. 11 Marzo 1892 — Giliberti e fondo pel Culto — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 376).

I Religiosi di Roma e la pensione — Pei religiosi delle corporazioni soppresse nella città di Roma la legge del 19 Giugno 1873 richiese tre qualità necessarie a conseguire la pensione, cioè : professione anteriore alla presentazione della legge stessa ; denunzia nelle schede del censimento del 1871, e convivenza attuale o virtuale nella soppressa casa religiosa al momento della pubblicazione della legge.

Non ha diritto a pensione, giusta la legge del 19 Giugno 1873, quel religioso di corporazione soppressa nella città di Roma, che non fu dal Superiore di questa denunciato come appartenente alla soppressa casa religiosa nelle schede di censimento compilate per la legge del 30 Giugno 1871.

Il religioso di un monastero in Roma che al tempo del censimento del 1871 ne era assente per le missioni, cui era stato destinato dai suoi Superiori ecclesiastici in altra casa situata in paese estero, giustamente ed in omaggio alla verità non fu denunciato come facente parte della famiglia di esso monastero (Sez. civ. 11 Marzo 1892 — Fondo pel culto e Del Gobbo —La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 391).

Mansionaria abolita — Una mansionaria istituita allo scopo del suffragio all' anima del testatore, mercè la celebrazione quotidiana della messa, con capitale fisso e minaccia agli eredi in caso d' inosservanza di perdere l' eredità, costituisce un ente autonomo perfetto, e a scopo di culto, che non può in esso mancare per le mutate convenzioni intercedute fra i gravati dell' obbligo, e la fabbriceria (Sez. civ. 22 Luglio 1892 — Fabbriceria di Almenno S. Salvatore, Finanze ed Intendenza di Bergano — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 408).

Interessi sulla tassa di svincolo — Gli interessi sulla tassa di svincolo dei beni degli enti soppressi di patronato laicale devono, ai termini dell' art. 5 della legge 15 Agosto 1867, corrispondersi dai patroni svincolanti dal giorno in cui sorge nel demanio il diritto alla loro esazione ; ed il pagamento di essi deve quindi essere coevo a quello della tassa, della quale sono accessorio.

In pendenza del giudizio in cui dal demanio si sostiene l' inesistenza dello svincolo, resta nelle more di esso sospeso il corso della prescrizione, tanto per la tassa di svincolo, quanto per gli interessi.

L' essere stati i frutti dei beni, svincolati a' termini della legge 15 agosto 1867, goduti dall' investito non è circostanza che può dare diritto al patrono svincolante di negarsi a corrispondere al demanio gli interessi sulla tassa, distinti essendo i rapporti tra gli svincolanti e l' investito, e quelli tra gli svincolanti, o chi siasi ad essi sostituito ed il demanio creditore della tassa.

L'art. 5 della legge 15 agosto 1867, nel concedere ai patroni la facoltà di rivendicare i beni costituenti la dotazione dei beneficii soppressi, coll'obbligo di pagare la tassa di svincolo unitamente agli interessi, dichiara espressamente di voler fare salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'art. 507 del cod. civ. la qual cosa rivela l'intenzione del legislatore di conservare ai patroni svincolanti verso gli investiti il diritto per la ritenuta dell'annuo interesse (Sez. civ. 25 Ago. 1892. — De Aiello Gaudio e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 429).

Norme per le pensioni ai religiosi — Due sono le condizioni richieste dalla legge dei 7 luglio 1866 per il conseguimento della pensione da essa attribuita ai membri delle corporazioni religiose: l'aver fatto, cioè, regolare professione di voti solenni e perpetui nello Stato, e l'essere appartenuti, alla pubblicazione della legge, ad una delle case religiose esistenti nel regno; e la misura della pensione stessa è regolata col tenersi conto ugualmente di tre condizioni costituenti lo stato personale dei membri delle soppresse corporazioni al giorno di pubblicazione della legge: e, cioè della età, della dignità e dello stato di salute dei religiosi stessi.

Anche ai membri degli ordini mendicanti delle ex-province napolitane, le cui case religiose furono soppresse col decreto luogotenenziale del 17 Febbraio 1861, è dovuta la pensione concessa dalla legge dei 7 luglio 1866, in misura corrispondente allo stato personale in cui essi erano alla pubblicazione di quest'ultima legge, anche determinatosi dopo il 1861.

La legge dei 29 luglio 1868 non fu d'interpretazione di quella dei 7 luglio 1866, ma d'estensione dei suoi beneficj a molti altri casi non preveduti ne' regolati da essa, assimilando ai sacerdoti una parte degli ex-religiosi soppressi (Sez. civ. 7 settembre 1892 — Fondo pel culto Colarossi e De Lauretis — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 489).

Liquidazione di arretrati fra capitoli e fondo pel culto. Competenza — In causa fra l'amministrazione demaniale ed un capitolo di cattedrale per liquidazione degli arretrati de' frutti di beni ecclesiastici convertiti, e per completamento di liquidazione delle quote rappresentanti i canonicati soppressi, il ricorso che denuncia la violazione e falsa applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1866, 1867 e 1870, appartiene alla competenza esclusiva della Corte Suprema di Roma (Sez. unite 17 Sett. 1892 — Finanze Fondo pel Culto. Intend. di Napoli e Capitolo metropolitano di Napoli—La Corte Suprema di Roma, l. c., pag. 475).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1894)

Per l'unione delle Chiese Orientali— Il 24 u. s. nell'appartamento privato di Sua Santità, si tenne una prima seduta per discutere sulla unione delle Chiese Orientali. Era presente il Sommo Pontefice coi Cardinali Rampolla, Ledochowski, Langenieux, Vannutelli e Galimberti, e v'intervennero i R.mi Monsignori Benham, Patriarca dei Siri; Iussef, Patriarca dei Melchiti, ed il rappresentante del Patriarca dei Maroniti. Altre conferenze ebbero luogo nel Palazzo di Propaganda sotto la presidenza dell'E.mo Prefetto Card. Ledochowski, e dopo l'ultima seduta del giorno 8 sp. il Papa ha sanzionato tutte le decisioni prese, le quali hanno per fine immediato di confermare ed aumentare il prestigio dei cinque patriarcati orientali, escludendo ogni idea di latinizzare l'Oriente; estendere i mezzi di azione degli stessi patriarchi colla formazione di un Clero indigeno, e così preparare la via per l'unione delle due Chiese.

Cause di beatificazione — Il 13 spirante, innanzi l'augusta presenza di Sua Santità, vennero letti due decreti sulle virtù e miracoli dei Venerabili Realino sac. della Compagnia di Gesù e Gherzi monaca professa delle Clarisse. Vi assistevano gli E.mi Card. Aloisi ed Oreglia, ponenti delle due cause, Mons. Caprara promotore della fede, il segretario della S. C. ed i Postulatori.

Nel primo decreto fu esaminato il dubbio: " An et de quibus miraculis constet ad effectum de quo agitur? „ — E fu deciso: " Constare de duobus propositis miraculis: nimirum de primo, quo infans Ioseph Rigliani, acuto et gravissimo abdominis morbo consumptus, iamque a novem horis adstantium indicio habitus ut mortuus, imploratis ab eius matre Venerabilis Bernardini Realino suppetiis illico perfecte sanus materna ubera petiit — ac de altero: Pater Antonius Grassi e Societate Iesu inveterata et incurabili fistula intestini recti laborans, quae ferro et igni restiterat, dum asportandis Ven. Bernardini sacris lipsanis operam praestat, illico, perfecte consanatur, nullo remanente cicatricis vestigio. „

Nel secondo decreto per la causa di beatificazione della Ven. Chiara Isabella

Gherzi Badessa, sul dubbio: " An constet de Virtutibus Theologalibus, Fide, Spe, et Caritate in Deum ac proximum, necnon de Cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, earumque adnexis, in gradu heroico, in casu, et ad effectum de quo agitur? „ — fu deciso, e si rispose: „ Constare de Virtutibus Theologalibus, necnon de Cardinalibus, eorumque adnexis Ven. Servae Dei Clarae Isabellae Gherzi in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur. „

—

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha concesse le seguenti onorificenze. Ha nominato Commendatore con placca dell' Ordine di S. Gregorio Magno l' avv. Paganuzzi: Commendatori dell' Ordine Piano l' avv. Tovini, il Barone De Matteis, il Conte Viancino, il Conte Barbiano, il Conte Martinengo, il Conte Francanzani ed il Prof. Rezzara; Cavalieri dello stesso Ordine l' Avv. De Moiana, Brambilla, l' avv. Lancerotto, ed il Dott. Rota; Cameriere d' onore di S. S. il Prof. Rellio, e Cavaliere dell' Ordine di S. Gregorio Magno il Sig. Pierantoni di Roma.

— Per ordine del Papa dal P. Brandi, collaboratore della *Civiltà Cattolica*, è stato compilato un volume sulla quistione Biblica a proposito di una delle ultime Encicliche di S. S.

—Sono partiti da Torino 40 missionarii salesiani pel Brasile, Venezuela, Chilì, Terra del Fuoco e Messico. Un altro drappello di missionarii francescani, fra i quali erano tre toscani, sono partiti per le missioni della Cina, sotto la guida del Vicario Apostolico Mons. Banci. E dal Convento di Montreghi altri dieci missionarii toscani sono partiti per l' Indostan e per le Indie Orientali.

—A Iesi fu inaugurata la Chiesa del nuovo Convento di Montelatiero, fatto costruire dalla generosità dei coniugi Franceschini, e donato ai Missionarii del Sacro Cuore.

—A Roma, nell' ospedale di S. Spirito, un tal Romanelli, il giorno 13 sp. uccise con tre colpi di pugnale Suor Agostina, religiosa della Carità, che ivi serviva agl'infermi. L' assassino era uno dei ricoverati, che fu espulso per disordini e bestemmie esecrande. Rientratovi di soppiatto, volle vendicarsi contro quella Suora innocente, credendola sua accusatrice. Tutta la città si commosse di questo delitto esecrando. I funerali di Suor Agostina riuscirono solennissimi, e furono un vero trionfo. L' assassino fu arrestato.

— È morto improvvisamente l'intrepido e coraggioso Mons. Luigi Pellegrini, Vesc. tit. di Troade, Arciprete di Altamura ed Acquaviva.

—

— Il 16 u. s. si è tenuto a Tarragona un Congresso di cattolici spagnuoli sotto la presidenza del Card. Arciv. di Siviglia. Erano presenti il Cardinale di Valenza, il Nunzio Pontificio e buon numero di Vescovi. Si trattarono importanti argomenti sulla quistione sociale, giusta gl' insegnamenti del Papa nelle ultime Encicliche; sulla supremazia del Pontefice sopra i Vescovi ed i fedeli, e sulla sua indipendenza nazionale. Si chiuse con una messa a grande orchestra, celebrata dal Nunzio Apostolico Mons. Cretoni, con discorso del Cardinale Arciv. di Siviglia e colla benedizione del Santissimo ad un popolo sterminato.

— L' Episcopato spagnuolo ha protestato contro la libertà concessa dal governo al culto protestante.

—A Lourdes si era fondata una loggia massonica da sette anni, senza potersi avere un solo aderente: perciò come inutile è stata disciolta.

— Nella Università protestante di Amsterdam in Olanda si è solennemente inaugurata la cattedra di filosofia tomistica, prescegliendosi professore il P. De Grot, domenicano, illustre scienziato ed oratore eloquentissimo.

— Il ministro d'agricoltura francese Vigier, visitando l' Ospizio di Bruyere donò la medaglia d' oro ad una suora di carità che da 42 anni si era consacrata al servizio degli ammalati.

— La religione cattolica fa progressi sempre più in Inghilterra: havvi ora un milione e mezzo di cattolici con 2500 sacerdoti: ogni anno, in media, si verificano 10 mila conversioni, e duemila nella sola città di Londra.

— Una società di ricchi commercianti della Repubblica Argentina ebbe la ispirazione di edificare una chiesa nel nuovo villaggio di Banfield. E stata dedicata alla S. Famiglia ed offerta in dono al Sommo Pontefice. Il Marchese Parisani ha eseguito lo incarico di tale offerta; ed ha pregato il S. Padre di far consacrare la nuova chiesa. Il S. Padre ha delegato a tal fine Mons. Boneo, Vesc. ausiliare di Buenos-Ayres.

— Un numeroso pellegrinaggio di americani è ritornato a New-Iork, reduce da Lourdes: fra essi eravi un protestante, che si è reso cattolico.

— Un sacerdote di New-Iork, chiamato Iames Mac Mahon, ha dato la cospicua somma di 400 mila dollari per fondarsi una scuola di filosofia. Il S. Padre, ammirando tale atto, lo ha annoverato fra i Prelati della sua Casa.

— Il 4 sp. vi fu un pellegrinaggio di tremila poveri nel tempio di Montmartre a Parigi: più di mille si accostarono alla Comunione. Il Card. Richard, che amministrò la cresima a 60 giovanetti, fece fare a tutti la consacrazione al S. Cuore e furono poi serviti di un abbondante colezione.

— Mons. Corrigan, Arciv. di New-Iork, ha solennemmente posta la prima pietra di una nuova Chiesa, che sarà dedicata a S. Agostino.

— A Deggendor in Baviera si è collocata la prima pietra di un nuovo collegio dei Redentoristi.

— Il P. Hacquad è andato a Tombouctu in Africa a fondare la prima missione francese nel Sudan Orientale.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

A chi sia devoluta la nomina ai beneficii, spettante all' Arciprete insieme ed ai canonici, quando i canonici vengano a mancare.

Aretina Circa jus nominandi quosdam cappellanos — 1 Sett. 1894 — *Per summaria precum* — L' Arciprete della chiesa collegiata di *Castiglion Fiorentino* si rivolse alla S. C. chiedendo come appresso:

" La parrocchia collegiata di Castiglion Fiorentino, diocesi di Arezzo, ha due chiese succursali rurali. Essendo avvenuta la vacanza di una di queste, cioè quella di S. Miniato alla Pievuccia, dovrà aver luogo la nomina di un nuovo cappellano curato.

" Fin qui la detta nomina fu sempre dell' arciprete parroco e dei canonici concurati. Questi oggi mancano affatto per la legge di soppressione ; e di quella massa capitolare è solo superstite l' arciprete come parroco.

" Annuente Mons. Giuseppe Giusti Arcivescovo di Nisibi e amministratore apostolico di Arezzo, l' attuale arciprete parroco fa umile istanza e domanda, affinchè la S. C. del Conc. si degni di determinare, se la nomina a dette cappellanie succursali sia di spettanza dell'Ordinario Aretino o dell' arciprete parroco di quella collegiata, da cui dipendono. „

L' Ordinario di Arezzo, pur affermando il suo diritto di succedere ai canonici estinti, si rimise nondimeno pienamente al giudizio della S. Congreg. La quale, maturamente discusso il caso, il dì 1 settembre 1894 decise:

Ad Archipresbyterum exclusive pertinere.

Si raccolga :

a) È vero che il Vescovo *habet intentionem fundatam in iure* a conferire tutt' i beneficii della sua diocesi ; onde nei dubbii non il Vescovo deve provare il diritto, ma chi glielo contende (Reiffenstuel ad tit. V *De praeb. et dignit.* n. 177).

b) Pur nondimeno, nel caso, non può dirsi estinto il soggetto di quel diritto. Giacchè è proprio dei diritti, spettanti ad un corpo morale, che possano esercitarsi anche da un solo *(iure accrescendi)*, quando gli altri membri vengano a mancare.

c) Ecco come, intorno a ciò, insegna lucidamenle il Barbosa *(De Can. et dignit.* c. 41 n. 14): " Quod ut melius percipiatur est notandum devolutionem electionis ob electorum culpam quando ad alios fieri electores, qui culpabiles non existunt, quandoque vero ad proximum superiorem, et nonnunquam ad Romanum Pontificem immediate ascendit. Aut enim pars capituli tantum aut totum capitulum est in culpa : *primo* casu eligendi potestas ad alios devolvitur non culpabiles quamvis sint pauciores ; *cap.* 2 ubi Glossa *De postulat. prael. d. c. bonae memoriae....* cum aliis citatis supra, imo etsi *unus* tantummodo fuerit, *cum poena non debeat* innocentem afficere, *cap. quaesivit, de iis quae fiunt a maior. part. capit.*, et ius collegii in uno solo remaneat et conservari possit, aliis mortuis, privatis, suspensis vel excommunicatis ; Glossa *verb. pauciores in cap.* gratum *De postulat. prael.* etc. „ Or se quando tutti gli altri si rendono indegni di nominare, il diritto di nomina si devolve anche ad un solo che non l' abbia perduto ; molto più va devoluto questo diritto al solo superstite quando gli altri siano estinti.

II.

Se competa un qualche aggio all' amministratore delle oblazioni sacre che si fanno dai fedeli.

Compostellana Postulatum quoad admini-

strationem oblationum — 1 Sett. 1894 — *Per summaria precum* — Nella relazione dello stato di sua diocesi, l'Arcivescovo di Compostella nella Spagna espose che, in forza dell'ultimo Concilio Provinciale del 1887, approvato dalla S. C. del Conc., l'amministrazione delle offerte o delle elemosine che si raccolgono nei santuarii, nelle cappelle o nei pubblici oratorii, si appartiene ai parroci. Questi però pretendevano di ritenere come loro aggio il 10 per cento sulle dette elemosine. Alle volte quelle offerte che non erano necessarie, custodivansi nella curia vescovile da un officiale, detto *Depositario de fondos pios,* il quale alla sua volta prendeva il 5 per cento. Or quell'Arcivescovo, non sembrandogli ciò regolare, propose a risolvere i seguenti dubbii :

" I. Utrum parochi vel capellani aliquid usque ad decem pro centum accipere possint pro collectione, asservatione et venditione eleemosynarum, de quibus supra.

" II. Utrum officialis dictus *Depositario de fondos pios* possit tuto recipere quinque pro centum propter custodiam pecuniarum, quae per ipsum asservantur. „

E la S. C., dopo accurato esame, il dì 1 settembre 1894, rescrisse :

Ad I. et II. prout proponitur, negative.

Corollarii :

a) Che si debba generalmente un qualche aggio a chi amministra le oblazioni dei fedeli, quando non vi sia obbligato, o non ne sia retribuito diversamente, è cosa giusta ed equa, purchè sia proporzionato alla fatica che compie.

b) Il parroco però è obbligato di diritto ad amministrare le oblazioni dei fedeli, giusta l'insegnamento del Fagnano ; il quale (in cap. *Pastoralis, De his quae fiunt a Praelatis sine consensu capit.*), dopo di aver detto: " parochialem ecclesiam habere intentionem in iure communi fundatam super omnibus reditibus spiritualibus infra limites paroeciae suae „ — al n. 30 scrive: " Adverte tamen quia etsi oblationes destinatae sint in certum usum ab offerentibus ; nihilominus illarum administratio ad parochum pertinet ex iure parochialitatis, non quidem ut sibi applicet, sed ut fideliter custodiat et dispenset in usus ab offerentibus destinatos. „

c) Questa medesima dottrina, con molte autorità e con decisioni della S. Rota, conferma il Reiffenstuel in tit. *De decimis primitiis et oblationibus* al num. 190.

d) Vuolsi pur considerare che siffatte oblazioni indirettamente tornano talvolta al parroco di non lieve lucro ; imperocchè provvedendo al culto, all'ornato della chiesa, alla sua manutenzione ed al suo restauro colle offerte dei fedeli (quando le dànno pei detti usi), può far risparmio delle proprie rendite. Ed oltre a ciò, il parroco stesso partecipa agli emolumenti delle funzioni che i fedeli colle dette oblazioni sogliono commettere.

e) Quanto ai depositarii delle offerte, se non hanno altro emolumento per il loro officio, possono percepir qualche cosa dalle offerte medesime ; ma il 5 $^{0}/_{0}$ sembra troppo, purchè ciò non sia coonestato da soverchia fatica.

f) In ogni caso, non l'amministratore, ma il Vescovo è chiamato a stabilire l'aggio da percepirsi, proporzionato all'opera che si presta.

III.

Se si possano accettare legati di messe = quando non tutti possono adempirsi in una chiesa.

S. **Galli Postulatum circa acceptationem onerum missarum.** — 1 Sett. 1894. — *Per summaria precum.* — Nella relazione della Chiesa di S. Gallo nella Svizzera era il seguente postulato :

" In pluribus ecclesiis anniversariorum numerus tantus est, ut ex his multa, in ecclesia cui assignata sunt, persolvi nequeant. Aliquando uni sacerdoti 350, 400 et amplius incumbunt.

" Quam ob causam vetui pro talibus ecclesiis et beneficiis novas fundationes perpetuas accipere, sed sub certis conditionibus temporales tantum ex. gr. pro 25 annis permisi. Sed executio huius decreti difficultate non caret. Multi enim precibus insistunt, ut sine impedimento nova anniversaria accipere

possint, et vetera in aliis ecclesiis persolvenda curare, quod tamen non permisi nisi forte cum alicui ecclesiae pauperi duplicata fundationis summa oblata fuerit.

" Porro ob importunitatem petentium quaero utrum circa nova anniversaria standum sit regulae super expositae, an potius nova anniversaria excipi liceat ubi anniversaria fundata numerum convenientem notabiliter excedunt?

" Talibus fundationibus consulitur nempe paupertati multarum ecclesiarum, et permulti fideles defunctis cognatis istam pietatem exhibere vehementer desiderant. „

La S. C., esaminata con accuratezza la istanza, il dì 1 settembre 1894 risolse :

Pro facultate excipiendi nova legata, ad decennium, et quatenus tum vetera tum recentiora legata adimpleri nequeant in Ecclesia, cui oblata sunt, eadem transferendi ad alias Ecclesias, intra tamen Dioecesim; excepto casu in quo oblator expresse designaret ecclesiam vel altare ob specialem Ecclesiae cultum, vel ex speciali sua devotione.

Si raccolga :

a) Nei decreti di Urbano VIII e di Innoc. XII della Bolla *Nuper* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 443) n. VIII si vieta rigorosamente che i capitoli, i collegii, le società, le congregazioni, e i superiori di tutte e singole le chiese ed i luoghi pii accettino pesi perpetui di messe senza la venia in iscritto del Vescovo o del Vicario Generale, ovvero, pei religiosi, del Generale o del Provinciale.

b) Al n. IX poi della stessa Bolla si prescrive che i medesimi non accettino elemosine per messe manuali e quotidiane, quando non abbiano soddisfatto agli obblighi prima imposti, ed in tal caso devono togliere le cassette dalle chiese colla scritta : *Limosine per messe.*

c) Al n. X finalmente si proibisce ai Vescovi ed ai Superiori monastici di permettere nuovi pesi perpetui a quegli enti morali che non possono soddisfarsi insieme coi pesi antichi.

d) Nondimeno, quando ci siano giuste ragioni, la S. Sede suol dispensare dal rigore di queste leggi, permettendo che gli obblighi accettati in una chiesa possano adempirsi in un'altra, purchè però non osti la espressa volontà de' commettenti.

e) Oggidì, stante i tristi tempi che volgono, fa d'uopo che i fedeli non siano allontanati dal beneficare le chiese ; e però il Vescovo potrà fare che le loro volontà, manifestate o con atti tra vivi, o per testamento, siano colla maggiore possibile sicurezza adempiute, distribuendo, non senza l'espresso o il tacito assenso degli oblatori, i pesi di messe fra quelle chiese che comodamente possono soddisfarli.

f) La prefata Bolla *Nuper* indica il modo di assicurare l'adempimento dei detti pesi, prescrivendo che in sagrestia tengasi esposta una tabella colla designazione de' medesimi pesi, e inoltre che si formino e conservino due libri, uno per annotare i legati perpetui, l'altro per le messe manuali ed avventizie.

IV.

Circa le cause di trasferimento e di sospensione dei parroci amovibili.

Nanceynen Translationis et Suspensionis — 1 Sett. 1894 — Francesco H., in Dioc. di Nancy, nella Francia, nel 1888 ebbe dal Vescovo la parrocchia di *Noviant-aux-Prés.* Vero è che per la condotta da lui serbata verso l'autorità dioecesana, sì nella gestione degli affari della fabbrica di quella chiesa, e sì riguardo a varie quistioni di ecclesiastica disciplina, con decreto della Curia del dì 12 marzo 1893 fu trasferito nella parrocchia di *Raon-les-Leau* (i parroci nella Francia sono amovibili).

Il parroco ricusò di obbedire ; laonde con decreto del dì 4 marzo 1894 fu dal Vescovo sospeso *a divinis* in quanto alla chiesa di *Noviant-aux-Prés.* Il parroco ricorse alla S. C. ; ma alla sua istanza fu risposto: " *Lectum;* et orator Episcopo suo humiliter se subiiciat eiusque pareat mandatis, et in posterum non audeat similibus de causis S. Sedem adire. „

Il Vescovo, dopo tal rescritto, intimò al parroco di obbedire fra otto giorni ; e non avendo questi ottempe-

rato nel detto termine, con decreto vescovile lo dichiarò pubblicamente sospeso *a divinis*, e deputò un altro a reggere quella parrocchia.

Il parroco H. fece di bel nuovo ricorso alla S. Sede, recandosi a Roma e deputando un avvocato. — La S. C., chieste ed avute le informazioni dal Vescovo, trattò la causa coi seguenti dubbii:

I. An constet de legitima causa translationis in casu.

II. Quatenus negative, an sustineatus subsequens suspensio in casu.

Ed il dì 1 settembre 1894 decise:

Ad I et II Affirmative et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) Non è in arbitrio del Vescovo il rimuovere a suo talento un parroco anche amovibile; ma vi si richiedono delle giuste cause (S. C. C. 27 nov. 1852 *in Treviren.* 18 marzo 1854 *in Messanen.*; Fagnanus in cap. 10 *de Renunciat.* n. 13; De Angelis L. I, Tit. 28 n. 7).

b) E però la S. C. più volte ha reintegrato parroci che i Vescovi aveano rimossi; come *in Messanen.* 18 mar. 1854, *in Nullius Farfen.* 6 iul. 1791, *in Romana* 28 mar. 1801.

c) Nel caso nondimeno vi erano cause giuste e gravi. Il parroco H. avea resistito apertamente al suo Vescovo e ancora alla S. C. — avea fatti sforzi per sollevare i fedeli della sua parrocchia — avea proferite ingiurie contro il Vescovo e la S. Sede — lo scandalo era enorme.

V.

Se, in forza degli statuti capitolari, le Dignità siano obbligate alla conventuale ed al servizio eddomadario del coro, benchè ciò non si sia osservato mai per lo spazio di 40 anni.

Derthusien. Servitii Chor. — 1 Settem. 1894 — Nell'anno 1852 il Capitolo cattedrale di Tortosa nella Spagna formò i suoi statuti, in cui fu stabilito che le Dignità, le quali non erano prima *de gremio capituli*, come l'uso porta in tutta la Spagna, fossero entrati nel capitolo, e, salva la preeminenza, fossero soggette al peso della conventuale ed al turno eddomadario del servizio sì del coro e sì dell'altare.

Non ostante tale chiarissima costituzione, pur le Dignità in quel capitolo fino ad ora non furono mai soggettate nè alla conventuale, nè al detto servizio eddomadario.— Ultimamente i canonici, in un comizio capitolare, reclamarono contro siffatto inadempimento, e voleano costringere le Dignità a stare alle costituzioni. Le Dignità, eccependo la consuetudine, risposero: *nihil esse innovandum.* Di qui il ricorso alla S. Sede.

La S. C. trattò maturamente la causa il dì 1 settembre 1894 col dubbio:

An Dignitates teneantur missas conventuales celebrare et peragere servitium hebdomadarium chori et altaris ac reliqui canonici in casu.

E risolse:

Perpensis omnibus, affirmative.

Ecco le precipue ragioni addotte dal difensore dei canonici.

a) Nel caso non si tratta di consuetudine, ma di prescrizione. La consuetudine è solo quando si ha riguardo al diritto, se, cioè, quando qualche cosa sia contra o sopra il diritto. Quando si ha, oltre a ciò, riguardo al pregiudizio di un terzo, allora si vuole attender solo alla prescrizione. Così il Reiffenstuel (*Ius Can. Univ.* ad tit. de Consuetud. c. IV, n. 145): " Haec intelligenda (normae scilicet quae ad introducendam consuetudinem a iure præfiniuntur) sunt de vera consuetudine, seu quae solummodo est contra vel praeter ius commune: non autem de illa in qua simul agitur de praeiudicio tertii.... nam ut huic iuri iam quaesito praeiudicetur, requiri veram praescriptionem in confesso est „. Lo stesso insegnano il Card. De Luca *de Iurisd.* disc. 34 n. 28 et 96; il Fagnano *Comm. in Decr.* ad cap. *Venerabili* 14 *de censib.* l. 3, tit. 30 n. 27 etc.

b) La ragione è questa, secondo il cit. Reiffenstuel. Il fondamento della consuetudine è l'assenso, almeno presunto, del legislatore; poichè altrimenti non potrebbe distruggersi la legge per difetto di giurisdizione. Il fondamento poi della prescrizione è nel solo possesso o nel quasi possesso di un diritto, preso in modo ed in tempo determinato.

c) La differenza tra contuetudine e

prescrizione vien così assegnata dai DD.: " Per praescriptionem acquiritur ius privatae personae vel etiam uni alicui Collegio: per consuetudinem non magis uni quam alteri, nec alicui privatae personae, sed soli Reipublicae et communitati, et quidem ius legale, sive lex non scripta „ (Pirhing Iur. Eccl. met. nova lib. 1, tit. 4, sect. 1, § 5, n. 331).

d) Or quando trattasi di menomare la disciplina della Chiesa, può valere la consuetudine, non la prescrizione; giacchè contro siffatta disciplina, insegna il Fagnano (Decr. L. 2 *tit. de praescr.* c. *cum olim* n. 24), non si può prescrivere.

e) I sacri canoni prescrivono rigorosamente la messa conventuale da celebrarsi da tutt' i chierici ascritti ad un capitolo cattedrale o collegiato (Cap. *Cum creatura de cel. miss.*; Bened. XIV Const. *Cum semper oblatas* 19 aug. 1744).

f) E questa messa vuolsi celebrata non solo dai canonici e dai mansionarii, ma sì ancora dalle dignità (Monacell. *Form. leg, pr.* Vol. I, tit. 2, form. 4 n. 10; Ferraris v. *Hebdomada* n. 20). E la ragione si è che " ubi est emolumentum ibi debet esse onus „ (Pignatelli *Cons. can.* V. I, Cons. 374).

g) La S. C. del Conc. ha ritenuta sempre questa massima; e però ha annullate le costituzioni episcopali che esentavano le Dignità dall'obbligo della conventuale. Così *in Fanen. et in Faventina* 29 apr. 1789; *in Tolentina* 26 mai. 1714; *in Squillacen.* 17 mar. 1739; *in Alexandrina* 7 iul. 1770 etc.

h) Perchè possa eccepirsi validamente la prescrizione, occorre la buona fede; la quale non si può supporre in persone che conoscono le proprie leggi, e che anzi hanno giurata la loro osservanza.

i) Nè si dica che ignoravano le proprie costituzioni, giacchè tale ignoranza non sarebbe di fatto, ma di dritto, che non suffraga per la prescrizione. " Iuris ignorantia, in usucapione negatur prodesse, facti vero ignorantia prodesse potest „ (L. IV, ff. *de iur. et fact. ignor.*). E " qui contra iura mercatur, bonam fidem non praesumitur habere „ (Reg. 82 iuris in 6.°).

l) Del resto, siffatta prescrizione fu interrotta per le non rare proteste dei canonici, ed anche dal giuramento di osservar gli statuti, che i beneficiati emettevano nel prendere possesso del beneficio. Cotal giuramento impedisce che qualche capo degli statuti venga abolito per contraria consuetudine. Si ascolti lo Scarfantoni *(Adn. ad lucubr. can. Ceccoperii* ad tit. XI, L. IV, § 15): " Operantur haec iuramenta ut contra statuta non possit allegari contraria observantia, cum promissio de illis observandis se opponat initio contrariae consuetudinis. „

VI.

Di un atto di ossequio, ovvero di una tenue prestazione, solita farsi al Vescovo da tutto il clero, sotto pena di censura.

Nolana Annuae praestationis—1 Settem. 1894 — Il Vescovo di Nola espose alla S. C. come appresso:

" Per consuetudine immemorabile, di cui fanno parola anche autori del 1500, ciascuno del Clero di questa Diocesi è tenuto a prestare al Vescovo personale ubbidienza il giorno di S. Marco; ed in diversi Sinodi tenuti da vari Vescovi, il primo de' quali fu quello di Mons. Gallo verso il 1600, e l'ultimo di Mons. Torrusio il 1819, si sono fulminate delle censure contro quei che senza giusto impedimento se ne fossero astenuti. Anche poi per immemorabile consuetudine ciascuno è stato sempre libero o di prestare personalmente tale ubbidienza, o di mandare invece in Curia due tarì, oggi centes. 85; e così sempre si è praticato fino allo scorso anno. Quest'anno poi il Clero di Torre Annunziata, avendo conosciuto che questo Capitolo Cattedrale fu nel passato anno esonerato da cotesta S. Congregazione dal prestare l'offerta solita a dare al Vescovo il 31 Decembre, perchè si ritenne essere del tutto volontaria, hanno creduto di potersi esimere dal venire personalmente ed anche dal pagare i centes. 85, col mandare soltanto due di loro per rappresentare tutti; ciò che certamente sarebbe imitato in appresso anche da'Cleri degli altri paesi.

" Prego dunque l'Emin. V. R.ma, di volermi illuminare, e farmi conoscere, se nel caso possa mandarsi una deputazione di due o più a rappresentare tutto il Clero di un paese, ed esonerarsi così i non presentati dal pagare i centes. 85. Tantopiù ne La supplico, perchè non vorrei da me distruggere una consuetudine immemorabile a danno della Mensa ; nè d'altra parte vorrei non contentare il Clero, se fosse cosa giusta. "

La S. C. il dì 1 Settembre 1894 discusse maturamente la quistione, proponendo i dubbii :

I. An omnes et singuli, etiam clerici non beneficiati, teneantur ad adeundam Ecclesiam Cathedralem vel solvendam certam praestationem in casu.

II. An actus adeundi Cathedralem praestari possit per procuratorem in casu.

III. An contra transgressores sustineantur poenae latae in Synodis in casu.

E definì :

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Ad III. Affirmative.

Eccone le precipue ragioni :

a) La prestazione, di cui qui si tratta, è chiaramente un vestigio del diritto cattedratico. Il cattedratico infatti così vien descritto dal Reiffenstuell (in Tit. de Censib. Exaction. etc. n. 10): " Cathedraticum de iure esse duos solidos singulis annis solvendos Episcopo de Ecclesiae in signum subjectionis, nec non in recognitionem et honorem Ecclesiae Cathedralis. " Così pure il Barbosa *de Off. et pot. Episc.* all. 86 n. 40; il Fagnano in cap. *Conquerente*, 16 *de Off. ordinis* etc.

b) In qual modo poi questa tassa di due soldi debba intendersi, lo spiega da suo pari Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* l. 6 c. 5: " Quia pluribus in locis, egli dice, solutio cathedratici fiscalem exactionem redolere coepit, passim, vel factum est ut in desuetudinem abiret, vel alias in significationes reverentiae commutaretur. Praesertim quia instituto pro clericorum ordinatione patrimonio sacro per Concilium Tridentinum, eveniebat quod clerici hoc patrimonio ordinati, cum beneficiati non essent, non tenerentur ad solvendum cathedraticum, praestandum suapte natura ex bonis ecclesiasticis. Quocirca ne clerici in clerum nuper cooptati viderentur soluti a sua obedientia et reverentia significanda in Ecclesiam cathedralem, obligati fuerunt ad alios obedientiae actus, qui demum opportuniores in universum visi sunt ad obsequium praebendum quam nummorum solutiones, tunc temporis praecipue seu sub saeculo 15.° et 16.° quando Ecclesiae divitiis affluebant. "

c) Non essendo dunque determinata dal diritto la qualità e la quantità di ciò che si deve al Vescovo in segno di soggezione, può stare benissimo la consuetudine o lo statuto che costringe tutto il clero, anche non beneficiato, a prestare quell'omaggio.

d) E può stare altresì la pena della sospensione per gl'inadempienti. Giacchè, quantunque si tratti di leggiera prestazione, pure è grave il suo significato. Perciò Benedetto XIV nella sua cit. opera *De Synodo dioec.*, lib. 5, c. 4 n. 5, loda S. Carlo Borromeo, il quale nel secondo Sinodo rinnovò la legge del cattedratico, e loda altresì i Vescovi del Conc. di Bourges (*Bituricen.*), i quali prescrissero al tit. 33 can. 7: " Iura synodalia, cathedratica, Episcopalia et quaevis alia integre persolvantur *sub poena excommunicationis.* "

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

La festa del S. Sepolcro, presso i FF. Minori, se non può celebrarsi nella Dom. II. dopo Pasqua, si rimette alla Dom. IV.

Ex Apostolico Indulto penes universum Minorum Ordinem festum S. Sepulcri D. N. Jesu Christi recolitur sub ritu Duplicis majoris Dominica secunda post Pascha, cum Officio et Missa quae pro Coenobiis ipsius Ordinis in Terra Sancta extantibus jampridem approbata fuere. Quo vero sedes fixa adsignetur eidem festo quoties ea Dominica impedita occurrerit vel ubi perpetuo impedita sit, Rmus P. Aloysius

de Parma, Minister generalis totius Ordinis Minorum, votis etiam sui Definitorii generalis satisfacturus, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII humiliter rogavit, ut enuntiatum festum, in casu impedimenti, in Dominica quarta post Pascha similiter non impedita, reponi valeat.

Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum ab eodem SSmo Dno Nostro sibi specialiter tributarum, benigne precibus annuit: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 9 Martii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Vincentius Nussi, *Secretarius.*

II.

Vengono riformate alcune lezioni del Breviario Romano-Serafico.

Ordinis Min. S. Francisci—6 Mar. 1894—In festis semiduplicibus ad libitum et Simplicibus de praecepto in Kalendario totius Ordinis Minorum S. Francisci inscriptis, ex privilegio apostolico reponi possunt Festa translata, eo quod alii dies liberi in eodem Kalendario non inveniantur. Hinc R.mus Pater Aloysius a Parma, Minister Generalis eiusdem Ordinis, a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII facultatem humillime efflagitavit, qua praedicta Festa Semiduplicia ad libitum amodo ad ritum Simplicem redigi valeant, simulque eorumdem Lectiones ex iam approbatis contractas Apostolicae Sedi, ut approbarentur, demississime exhibuit; relicta tamen facultate iis Provinciis Ordinis ipsius, ad quas Beatae vel Beati, quorum contractae sunt Lectiones, dum in vita essent, pertinebant, celebrandi eorumdem Festa sub ritu Duplici cum Lectionibus iam antea rite approbatis et concessis. Cum itaque eiusmodi Lectiones ab E.mo et R.mo D.no Card. Aloysio Ruffo-Scilla, Causae Ponente, in Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum habitis, ut approbarentur, propositae fuerint; E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, re mature perpensa, rescribendum censuerunt: *Pro gratia, et ad Emum Ponentem cum Promotore Fidei.*

Quare peracta harum Lectionum ab eodem Emo Ponente cum Promotore Fidei revisione, Sacra eadem Congregatio eas approbavit simulque concessit, ut ab omnibus Breviario Romano-Seraphico utentibus in respectivis praefatarum Beatarum ac Beatorum Festis in posterum adhibeantur: nulla facta immutatione pro illis Seraphici Ordinis Provinciis, ad quas Beatae vel Beati, de quibus supra, pertinent. Die 6 Martii 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *S.R.C.Praef.*

Vincentius Nussi, *Secr.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Se possano stare insieme la confraternita del SS. Cuor di Gesù e quella dell' Adorazione perpetua del SS. Cuor di Gesù — e se il parroco possa ascrivervi i fedeli, benchè non espressamente rettore.

Basileen.—13 Febr. 1894—In Dioecesi Basileensi in distinctis Ecclesiis duae existunt Confraternitates, una quidem sub titulo SS.mi Cordis Iesu simpliciter; altera vero sub titulo Adorationis Perpetuae SS.mi Cordis Iesu. Iam vero ob existentiam harum Confraternitatum quae idem saltem objectum principale respiciunt, nonnulla dubia exorta sunt, quorum solutionem Episcopus Basileenis humiliter expostulat ab hac S. Cong.ne Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita. Quaeritur igitur:

I. Utrum fideles utrique Confraternitati quae idem objectum cultui exhibet, simul adscribi valeant; et quatenus negative, ii Christifideles qui praedictis Confraternitatibus jam adscripti reperiuntur, cuinam adscripti sint retinendi?

II. Cum rector praedictae Confraternitatis sub titulo SS. Cordis Iesu expresse non fuerit constitutus in erectione ipsius Confraternitatis, utrum parochus qui erectionem postulaverat, et facile uti Rector habitus est, valide adscribere potuerit fideles eidem

Confraternitati? Et, quatenus negative, petitur sanatio adscriptionum hucusque indebite peractarum.

III. An Vicarii ejusdem parochi ex ejus mandato valide cooptari potuerint Christifideles in Confraternitatem? Et quatenus negative, item petitur sanatio adscriptionum.

Porro S. Cong. dubiis desuper propositis, exquisito prius unius ex Consultoribus voto, respondit:

Ad I. *Affirmative* ad 1. partem; ad 2. partem provisum in 1.

Ad II. *Negative* quoad 1. partem; quoad 2. exhibeatur supplex libellus pro sanatione.

Ad III. *Negative* quoad 1. partem, nisi Parocho fuerit facta in concessione facultas subdelegandi suos Vicarios aut alios sibi benevisos prebyteros juxta id quod alias decrevit haec S. C. in una Auxiensi sub die 22 Augu 1842; quoad 2. item exhibeatur supplex libellus, quatenus in Parocho defecerit facultas subdelegandi.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 13 Februarii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† A. Arch. Nicopolitan. *Secret.*

Segreteria de' Brevi.

I.

Si concede facoltà al Superiore generale de' Missionarii Salesiani di erigere, nelle proprie chiese e nei proprii oratorii, sodalizii di Maria Ausiliatrice, e di aggregarli all' Arciconfraternita dello stesso titolo eretta in Torino.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Cum multa ac varia pietatis, caritatis et studiorum instituta ad curandam proximorum salutem Joannes Bosco Sacerdos felicis recordationis in pluribus locis fundaverit, tum etiam ad pia Sodalitia animum convertit, eaque ut exorirentur, ac tam Sociorum numero, quam virtute florerent, valde fuit auctor. Probe noverat pientissimus vir, et animarum salutis studiosissimus, plerosque homines, qui se in religiosae vitae disciplinam tradere sunt alieni, facile posse piarum Sodalitatum legibus obtemperare, et sic in virtute permanere. Quos vero ipse e vivis demigrans alumnos disciplinae suae, quasi renascentem propaginem in vinea Domini reliquit, ii vestigia pene sequuti Praeceptoris sui, et pias Sodalitates fovent, et propapagandas diligenter curant.

Etenim dilectus Filius Sacerdos Michael Rua, Moderator Summus Salesianorum, universae christianae reipublicae benevertere opinatus est Piam Sodalitatem Mariae Opiferae, in Ecclesia eiusdem tituli Augustae Taurinorum ad Archiconfraternitatis gradum jam plures annos ante evectam, ad omnes Ecclesias Congregationis supradictae erigi posse, et ad memoratam Archiconfraternitatem aggregari. Nos qui nihil optare magis, atque in oculis habere solemus, quam animarum salutem aeternam, ad hanc opinionem facile accedimus, quia salutiferam proximis iudicamus. Quapropter moti precibus a supradicto Rectore Maximo ad Nos admotis, et omnes et singulos, quibus Nostrae hae litterae favent ab quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis, quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Apostolica Auctoritate Nostra, tenore praesentium, Sacerdoti dilecto Filio Michaeli Rua, hodierno Congregationis Salesianae Rectori Maximo, suisque in hoc honoris atque auctoritatis gradu Successoribus, ut ipsi alias Sodalitates ejusdem nominis atque instituti ubique locorum domus et Ecclesiae Congregationis existant, erigere, servatis tamen forma Constitutionis Clementis PP. VIII Decessoris Nostri et Apostolicis ordinationibus desuper editis, erectasque ad Archiconfraternitatem supradictam aggregare, et Sodalibus, dummodo per se vel per procuratorem suum aggregationi praesentes sint, omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones et poenitentiarum relaxationes, eidem Archiconfraternitati a Sede Apostolica concessas, et

aliis communicabiles impertire, et communicare licite possint, valeant, et perpetuum in modum concedimus et largimur. Pari autem Auctoritate Nostra Ecclesias singulas dictae Congregationis Apostolico privilegio decorare volentes, ut quandocumque Sacerdos aliquis cujusvis Ordinis Congregationis et Instituti vel saecularis vel regularis Missam ad altare ubi erecta est Confraternitas pro anima cujuscumque e Sodalibus Christifidelis, quae, Deo in charitate coniuncta, ab hac luce migraverit, celebrabit, ut anima ipsa de thesauro Ecclesiae Indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu Christi et Beatissimae Virginis Mariae Immaculatae Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii poenis, si ita Deo placuerit, liberetur, perpetuo concedimus, et indulgemus. — Decernentes praesentes Litteras firmas, validas et efficaces, semper existere, et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis, ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, et irritum esse et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, et quatenus opus sit, praedictae Archiconfraternitatis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XIX Januarii MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri Anno Decimosexto.

ALOYSIUS Card. SERAFINI.

II.

Il Sommo Pontefice prende esclusivamente per sè la tutela e la giurisdizione del Santuario di Valle di Pompei e di tutte le opere ivi erette, a Lui donate espressamente dal Comm. Bartolo Longo.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Qua providentia, quantaque cura Nos pro tutela ac decore Sacrarum Aedium Beatae Mariae Virginis a SS.mo Rosario in Valle Pompeia existentium advigilemus, tum potissimum testati sumus, quum illis unum ex amplissimo S. R. E. Cardinalium collegio peculiaribus facultatibus praeditum praeposuimus. Tunc equidem Nobis visi sumus augusti illius templi incolumitati atque ornamento satis consuluisse, at fecisse Nostrae in Deiparam pietati minus quam satis. Magnus est enim amor, magnum obsequium, quo Mariam Virginem a SS.mo Rosario observamus et colimus; summa fiducia, quam veterum beneficiorum memores in Ea, hoc sancta titulo, repositam habemus. Itaque jam tum animo Nostro desiderium insederat, ut templum illud tam conspicuum, et singularibus Beatae Virginis beneficiis ubique gentium tam clarum, in ditionem potestatemque Apostolicae Sedis perveniret; si enim perveniret, et majori eniteret decore, et fieret auctoritate Romani Pontificis munitius. Talia cogitantes optatissimus ad Nos nuntius perfertur, nimirum dilectos filios Bartholomaeum et Mariam Annam coniuges Longo, templi, ut notum est, maxime auctores, consilium cepisse redigendi Mariales Aedes in potestatem Apostolicae Sedis, Nobisque transmittendi. Cum enim ipsi pignus aliquod vellent Nobis, quinquagesimum Episcopalis consecrationis Nostrae natalem agentibus, amoris studiique offerre sui, recte judicarunt nihil sibi pretiosius Nobisque dignius munus praesto esse, quam illud templum a se diuturno labore excitatum. Cuius quidem rei nobis quam maxime gratae et acceptae, erit apud nos et memoria et gratia permansura. Id vero ut legitime efficeretur, dato chirographo, sese omni de sacris aedibus potestate atque auctoritate abdicarunt, ut eas cum omni suppellectile, ornatuque, rebusque pretiosis, quarum editus est index, in Apostolicae Sedis ius et dominium transtulerunt. Quibus e rebus Nos, accepto munere sponte oblato, harum litterarum vi templi rerumque deditarum tutelam et jurisdictionem in perpetuum suscipimus. Quare Vallem Pompejam, non tamen ultra terminos Aedium Maria-

lium, a Dioecesi Nolana sejungimus seiunctamque in Apostolicae Sedis ditionem subiicimus. Quod si Episcopo Nolano aliquando placet visere templum et de concessu et nutu Cardinalis praepositi sacris in eo praeesse, volumus ipsum singulari honore ac reverentia a Clero excipi, et omnibus insignibus dignitatis suae libere posse uti. Decernimus autem, ut unus aliquis ex Em.mo S. R. E. Collegio Cardinalis vicariam Pontificis Maximi potestatem templi in posterum gerat: gerat nunc Venerabilis Frater Noster Raphael Monaco La Valletta Episcopus Ostiensis et Veliternus, summus Magister criminibus expiandis, qui hactenus Protectoris munere naviter integreque functus est. Quo vero propensa in coniuges Longo voluntas Nostra magis cognita ac perspecta sit, eos, dum vitam vivant, totius rei familiaris curatores esse volumus ita ut sicut hactenus administrationem oblatorum munerum et corrogatae stipis gessere, sic vice atque auctoritate Nostra et Romani Pontificis in posterum gerant. Non sumus enim nescii ipsos jam complures annos gloriae Dei et magnae Eius Genitricis tam egregie prospexisse, ut Christianorum universi Catholici Orbis fiduciam sibi plane demeruerint. Quare nobis spes bona est fore ut, sicut non exarescet fons beneficiorum, qui a Valle Pompeia in populum christianum large copioseque dimanat, ita ipse gratus pergat re atque ope templi Reginae SS.mi Rosarii cultui providere, efficiatque liberalitate sua, ut frons turresque, et quæ supersunt opera pari ac reliqua omnia munificentia absolvantur. Atque haec omnia et singula, uti supra decretum est, ita firma, valida, stabilia et rata in perpetuum esse volumus, non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XIII Martii MDCCCXCIV. Pontificatns Nostri Anno Decimoseptimo.

M. Card. Rampolla

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

EPISTOLA APOSTOLICA
DE DISCIPLINA ORIENTALUM CONSERVANDA ET TUENDA

LEO EPISCOPUS

Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam.

Orientalium dignitas Ecclesiarum, pervetustis rerum monumentis eisque insignibus commendata, magnam habet toto christiano orbe venerationem et gloriam. Apud illas enim, inita benignissimo Dei consilio humanae redemptionis primordia, celeriter ad ea properavere incrementa, ut laudes apostolatus et martyrii, doctrinae et sanctitatis primo honore floruerint, primam saluberrimorum fructuum laetitiam ediderint. Ex illis autem perampla beneficiorum vis in ceteros late populos mire profluxit; quum beatissimus Petrus, princeps apostolici ordinis, multiplicem erroris vitiique pravitatem disiecturus, lumen veritatis divinae, evangelium pacis, Christi libertatem in dominam gentium urbem caelesti numine intulit. — At Ecclesiis Orientalibus Romana potissimum, ecclesiarum omnium caput, sane quantum honoris et caritatis inde a memoria apostolica tribuere consuevit et quam fideli obsequio vicissim laetari: easdemque, per varia deinde atque acerba tempora, nequaquam ipsa destitit, providentia et benefactis, a iacturis erigere, devinctas retinere, revocare discordes. Neque ultimum illud fuit vigilantiae officium, ut proprias cuiusque orientalis gentis consuetudines sacrorumque rationes, quas pro potestate et sapientia sua legitimas edixisset, integras in eis perpetuo custodiret ac tueretur: cuius rei documento multa sunt quae Decessores Pontifices, cum primis Pius IX fel. rec., vel suis ipsi actis vel per sacrum Consilium christiano nomini propagando prudentissime censuerunt. — Non minore permoti Nos adductique studio, sub ipsa pontificatus initia, ad christianas Orientis nationes oculos peramanter convertimus. Matura-

vimus quidem conferre curas ad earum allevandas necessitates, aliasque sumus deinceps occasiones nacti actuosae benevolentiae testandae : sed nihil profecto antiquius sanctiusque fuit neque est, quam animis cum Sede Apostolica obstrictis, adeo in eis ardorem excitare et fecunditatem fidei, ut ad maiorum excellentiam et laudem exemplis renovatis nitantur.

Iam licuit aliquot adiumenta Ecclesiis illis afferre. — Collegium hac ipsa in Urbe clericis Armeniis et Maronitis instituendis, itemque Philippopoli et Hadrianopoli pro Bulgaris, condidimus ; Athenis Leonianum condendum decrevimus ; etiam seminario sanctae Annae, quod Hierosolymae, cleri Graeci Melchitae educendi causa, coeptum est, maiorem in modum favemus. In eo praeterea sumus ut Syrorum numerum in alumnis Collegii Urbaniani augeamus; utque Athanasianum Graecorum ad pristinum restituamus institutum, quod Gregorius XIII, munificus auctor, sapienter voluit, unde viri extiterunt clarissimi. Plura vero in hoc similique genere experiri Nos atque efficere posse, eo nunc vehementiore voluntate exoptamus , postquam, aspirante Deo, consilium iamdiu meditatum perfecimus appellandi singulari epistola principes et populos universos ad felicem fidei divinae unitatem. Nempe inter christianas gentes calamitose divulsas, primo loco Orientales vocare, adhortari, obsecrare contendimus, quanta maxima potuimus apostolica et paterna caritate. Inchoatam spem quotidie magis foveri periucundum accidit Nobis, certumque est, opus tam salutare enixius insistere ; ut, quidquid ex Apostolicae Sedis providentia expectari possit, admodum expleamus, quum submovendis simultatis vel suspicionis causis, tum optimis quibusque reconciliationis praesidiis admovendis. — Praestantissimum id esse existimamus, ad incolumitatem disciplinae Orientalium propriae, cui valde semper tribuimus, animum curasque adiicere. Qua in re iam Nos clericorum ephebeis earum gentium proxime conditis hanc etiam dedimus praescriptionem, dabimus eamdem condendis, ut maxima religione ritus colant et observent suos, in eisque cognitionem usumque alumni capiant. Siquidem in rituum orientalium conservatione plus inest quam credi possit momenti. Augusta enim, qua varia ea rituum genera nobilitantur, antiquitas, et praeclaro est ornamento Ecclesiae omni, et fidei catholicae divinam unitatem affirmat. Inde enimvero, dum sua praecipuis Orientis Ecclesiis apostolica origo testatior constat, apparet simul et enitet earumdem cum Romana usque ab exordiis summa coniunctio. Neque aliud fortasse admirabilius est ad *catholicitatis* notam in Ecclesia Dei illustrandam, quam singulare quod ei praebent obsequium dispares caeremoniarum formae nobilesque vetustatis linguae, ex ipsa Apostolorum et Patrum consuetudine nobiliores ; fere ad imitationem obsequii lectissimi quod Christo, divino Ecclesiae auctori, exhibitum est nascenti, quum Magi ex variis Orientis plagis devecti *venerunt... adorare eum* (1). — Quo loco illud apte cadit animadvertisse, quod sacri ritus, tametsi per se instituti non sunt ad dogmatum catholicorum evincendam veritatem, eadem tamen viva propemodum exprimunt splendideque declarant. Quapropter vera Christi Ecclesia, sicut magnopere studet ea custodire inviolata quae, utpote divina immutabilia accepit, ita in usurpandis eorumdem formis nonnunquam concedit novi aliquid vel indulget, in iis praesertim quae cum venerabili antiquitate conveniant. Hoc etiam modo et eius vitae nunquam senescentis proditur vis, et ipsa magnificentius Christi sponsa excellit, quam sanctorum Patrum sapientia veluti adumbratam in effato agnovit davidico : *Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate... in fimbriis aureis, circumamicta varietatibus* (2).

(1) Matth. II, 1 2.

(2) Ps. XLIV.

Quoniam igitur haec rei liturgicae disciplinaeque orientalis iure probata varietas, praeter ceteras laudes, in tantum decus utilitatemque Ecclesiae convertitur, eo non minus pertineant muneris Nostri partes oportet, recte ut sit consultum, ne quid incommodi imprudenter obrepat ab occidentalibus Evangelii administris, quos ad eas gentes Christi caritas urgeat. — Rata quidem permanent quae in hoc Benedictus XIV, Decessor Noster illustris, sapienter provideque decrevit per Constitutionem *Demandatam*, in forma epistolae, die datam XXIV decembris anno MDCCXLIII, ad Patriarcham Antiochenum Graecorum Melchitarum omnesque eiusdem ritus Episcopos eidem Patriarchae subiectos. Verum, aetatis decursu non brevi, novatis per ea loca rerum conditionibus, atque latinis Missionariis Institutisque ibidem multiplicatis, factum est ut peculiares quaedam Apostolicae Sedis curae in eadem causa exposcerentur: quod certe peropportunum fore, crebra per hosce annos occasione Nosmetipsi cognoramus, et desideria aequissima confirmaverant Venerabilium Fratrum in Oriente Patriarcharum, non semel ad Nos delata. Quo autem totius negotii apertius pateret summa, aptioresque providendi rationes definirentur, eosdem Patriarchas haud ita pridem in Urbem advocare placuit, quibuscum communicaremus consilia. Tum eos, una cum nonnullis Dilectis Filiis Nostris S. R. E. Cardinalibus, coram ad deliberandum frequenti congressione habuimus. — Iis autem rebus omnibus, quae communiter propositae et agitatae sunt, meditate perpensis, induximus animum certa quaedam eiusdem Benedictinae Constitutionis praescripta, congruenter novis earum gentium temporibus, explicatiora facere et ampliora. In quo praestando, hoc tamquam principium ex ipsa deprompsimus, sacerdotes nempe latinos eo tantum consilio ab Apostolica Sede in illas regiones mitti, ut sint Patriarchis et Episcopis *in adiutorium et levamen*; cauto propterea *ne utendo facultatibus sibi concessis, eorum iurisdictioni praeiudicium inferant et numerum subditorum imminuant* (1): ex quo perspicuum extat quibus legibus officia eorumdem Latinorum ad hierarchiam Orientalem sint temperanda.

Itaque rerum capita quae sequuntur visa sunt in Domino praescribenda et sancienda, ut facimus Apostolica fulti auctoritate; iam nunc declarantes velle Nos atque edicere ut eadem Benedictina decreta, quae de Graecis Melchitis primitus data sunt, fideles omnes cuiusvis in Oriente ritus universe attingant.

1. Missionarius quilibet latinus, e clero saeculari vel regulari, qui orientalem quempiam ad latinum ritum consilio auxiliove inducat, praeter *suspensionem a divinis* quam *ipso facto* incurret, ceterasque poenas per eamdem Constitutionem *Demandatam* inflictas, officio suo privetur et excludatur. Quae praescriptio ut certa et firma consistat, exemplar eius patere vulgatum apud Latinorum ecclesias iubemus.

II. Ubi desit proprii ritus sacerdos cui Patriarcha orientalis mandet spiritualem suorum administrationem, ibi eorum curam suscipiat Parochus alieni ritus qui easdem atque ipsi species, azymum vel fermentatum, ad consecrandum adhibeat; anteferatur qui eas adhibeat ritu orientali. — Fidelibus autem sit facultas communicandi utrovis ritu, non eis tantummodo locis ubi nulla ecclesia nec sacerdos sui proprii ritus habeatur, prout a sacro Consilio christiano nomini propagando decretum est die XVIII augusti anno MDCCCXIII, verum etiam ubi, propter longinquitatem ecclesiae suae, non eam possint, nisi cum gravi incommodo, adire: de quo Ordinarii esto iudicium. Idque fixum resideat, eum qui alieno ritu vel diu communicaverit, non propterea censendum mutasse ritum, sed in ceteris officiis omnibus perseverare Parocho suo addictum.

III. Sodalitates Religiosorum latinae,

(1) Const. *Demandatam n. 13.*

quae iuventuti instituendae in Oriente dant operam, si quo in collegio alumnos ritu orientali non paucos numerent, sacerdotem eiusdem ritus, Patriarcha consulto, apud se habeant ipsorum commodo alumnorum, ad missae sacrificium, ad sacram synaxim, ad catechesim patria lingua impertiendam ritusque explicandos; aut saltem diebus dominicis ceterisque de praecepto occurrentibus festis talem sacerdotem arcessant, ea officia praestiturum. Quam ob causam eisdem Sodalitatibus quaevis privilegia, etiam speciali mentione digna, quibus gaudeant ut alumni orientalis ritus, quamdiu in collegiis ipsarum degant, latinum sequantur, adempta esse omnia edicimus: de ritualibus autem abstinentiis servandis moderatores cum religiosa aequitate videant. — Item alumnis externis prospiciatur: quos ad proprias ipsorum ecclesias seu curias remitti aut perduci oportebit, nisi videatur eos cum internis ad eiusdem ritus officia admittendos.

IV. Eadem praescripta transferenda sunt, quoad fieri possit, ad Religiosarum Sodalitates, puellis educandis in asceteriis scholisque deditas. Quod si qua immutatio per tempora et res opportuna inciderit, ea non ante fiat quam Patriarchae consensus accesserit et venia Apostolicae Sedis.

V. Nova, ritu latino, iuventutis collegia vel domus Religiosorum utriusvis sexus ne in posterum aperiantur, nisi Apostolica Sede rogata et consentiente.

VI. Presbyteris tum latinis tum orientalibus, neque in suis, neque in alieni ritus ecclesiis, fas est quemquam absolvere a casibus qui suis cuiusque Ordinariis sint reservati, nisi facultate ab eisdem permissa: qua in re quodvis privilegium, vel speciali mentione dignum, prorsus revocamus.

VII. Orientalibus qui ritum latinum, etiamsi ex pontificio rescripto, susceperint, revertere ad pristinum, Apostolica Sede exorata, licebit.

VIII. Mulieri latini ritus quae viro nupserit ritus orientalis, aeque ac mulieri orientali quae nupserit latino, integrum erit ut ad ritum viri, ineundo vel durante matrimonio, transeat: matrimonio autem soluto, resumendi proprii ritus libera erit potestas.

IX. Quicumque orientalis, extra patriarchale territorium commorans, sub administratione sit cleri latini, ritui tamen suo permanebit adscriptus; ita ut, nihil diuturnitate aliave causa ulla suffragante, recidat in ditionem Patriarchae, simul ac in eius territorium revenerit.

X. Nulli, utriusvis sexus, Ordini vel Instituto religioso latini ritus, quemquam orientalem inter sodales suos fas erit recipere, qui proprii Ordinarii testimoniales litteras non ante exhibuerit.

XI. Si qua ex dissidentibus communitas vel familia vel persona ad catholicam unitatem venerit, conditione velut necessaria interposita amplectendi latini ritus, huic ritui remaneat ea quidem ad tempus adstricta, in eius tamen potestate sit ad nativum ritum catholicum aliquando redire. Si vero eiusmodi conditio non intercesserit, sed ideo ipsa communitas, familia, persona a latinis presbyteris administretur quia desint orientales, regrediendum ipsi erit ad ritum suum, statim ut sacerdotis orientalis fuerit copia.

XII. Matrimoniales et ecclesiasticae, quaecumque sint causae, de quibus ad Apostolicam Sedem appellatio fiat, nequaquam Delegatis Apostolicis definiendae, nisi aperte ea iusserit, committantur, sed ad sacrum Consilium christiano nomini propagando omnino deferantur.

XIII. Patriarchae Graeco Melchitae iurisdictionem tribuimus in eos quoque fideles eiusdem ritus qui intra fines Turcici Imperii versantur.

Praeter istas peculiares cautiones atque ex iure praescripta, maxime Nos tenet cura, quod supra attigimus, ut condantur opportunioribus in Oriente locis seminaria, collegia, instituta omne genus, eaque prorsus ad iuvenes incolas ipso ritu patrio formandos in suorum auxi-

lia. Hoc propositum, in quo dici vix potest quanta religioni inhaereat spes, studiose Nos aggredi, prolixisque subsidiis provehere, affluente, ut confidimus, catholicorum ope, deliberatum habemus. Sacerdotum indigenarum operam, quippe et convenientius impensam et cupidius acceptam, multo futuram quam advenarum fructuosiorem, paulo fusius est a Nobis monstratum in encyclicis litteris quas dedimus superiore anno de collegiis clericorum in Indiis Orientalibus constituendis. — Ita porro sacrae iuventutis institutioni semel consulto, profecto studiis rei theologicae et biblicae apud Orientales accrescet honos; vigebit linguarum veterum eruditio aeque ac in recentibus sollertia; doctrinae et litterarum census, quo Patres eorum scriptoresque abundant, in commune bonum, largius proficiet: eo demum peroptato exitu, ut sacerdotii catholici emergente doctrina integrique exempli laude praelucente, propensius eiusdem matris complexum fratres dissidentes requirant. Tum vero si ordines cleri animos, studia, actionem caritate vere fraterna sociaverint, certe, favente et ducente Deo, dies maturabitur auspicatissima, qua, occurrentibus omnibus *in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei*, plene ex eo perfecteque *totum corpus compactum, et connexum per omnem iuncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscuiusque membri, augmentum corporis facit in aedificationem sui in caritate* (1). Ea nimirum gloriari unice potest Christi vera esse Ecclesia, in qua aptissime cohaereat *unum corpus et unus spiritus* (2).

Haec universa et singula, quaecumque sunt a Nobis decreta, minime dubium quin Venerabiles Fratres Patriarchae, Archiepiscopi, Episcopi quovis orientali ritu catholici, pro ea qua praestant tum in Cathedram Apostolicam et in Nos pietate, tum suarum sollicitudine Ecclesiarum, omni sint reverentia et obtemperatione suscepturi, idque sedulo effecturi ut eorumdem observantia, ab iis quorum interest, plena consequatur. — Copia vero fructuum, quos inde augurari licet et iure optimo expectare, valde ex opera eorum proveniet qui gerunt personam Nostram per Orientem christianum. Delegatis propterea Apostolicis commendatissimum volumus ut illarum gentium tradita a maioribus instituta honore debito vereantur: Patriarcharum auctoritatem quo par est obsequio colant, colendam curent; atque in officiorum cum eis permutatione, consilium expleant Astoli: *Honore invicem praevenientes* (3): Episcopis, clero et populo studiosum ac benevolentem animum probent; eumdem plane spiritum in se referentes, quo Ioannes Apostolus agebatur, quum Apocalypsim dedit *septem ecclesiis quae sunt in Asia*, inscripta salutatione: *Gratia vobis et pax ab eo qui est, et qui erat, et qui venturus est* (4): in omnique agendi ratione sese praestent eos, qui vere habeantur nuntii digni conciliatioresque sanctae unitatis inter Orientales Ecclesias et Romanam, quae centrum eiusdem est unitatis et caritatis. — Haec ipsa similiter sentiant, similiter peragant, hortatu iussuque Nostro, sacerdotes latini, quoquot in eisdem regionibus egregios labores obeunt ad sempiternam animorum salutem: religiose in obedientia Romani Pontificis laborantibus, tunc vero dabit Deus ampla incrementa.

Igitur quaecumque his litteris decernimus, declaramus sancimus, ab omnibus ad quos pertinet inviolabiliter servari volumus ac mandamus, nec ea notari, in controversiam vocari, infringi posse, ex quavis, licet privilegiata causa, colore et nomine; sed plenarios et integros effectus suos habere, non obstantibus Apostolicis, etiam in generalibus ac provincialibus conciliis editis, constitutionibus, nec non quibusvis etiam confirmatione Apostolica vel quavis alia firmitate roboratis statutis, consuetudinibus ac praescriptionibus; quibus omnibus, perinde ac si de

(1) Eph. IV, 13, 16.
(2) Ib. 4.
(3) Rom. XII, 10.
(4) Apoc. 1, 4.

verbo ad verbum hisce litteris inserta essent, ad praemissorum effectum, specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus, ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque. — Volumus autem ut harum Litterarum exemplis etiam impressis, manuque Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum suo sigillo munitis, eadem habeatur fides quae praesentibus hisce Litteris haberetur ostensis.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo nonagesimo quarto, pridie calendas decembres, Pontificatus Nostri decimo septimo.

A. Card. Bianchi.

C. Card. De-Ruggiero *Pro-Datarius.*

Visa

De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Secret. Brevium

I. Cugnoni.

—

CONSULTAZIONI.

Se il can. penitenziere abbia diritto ad una prebenda maggiore di quella degli altri canonici; e nel caso che abbia una prebenda eguale, se debba compiere tutt'i doveri annessi al proprio officio.

10.ª Cons. Canonica.

Nella cattedrale di N. il can. penitenziere non percepisce nulla di più degli altri canonici; e però non si crede obbligato di compiere tutti i doveri penitenziarii, specie quello di accedere alle case degl'infermi. Si chiede: 1.° Il can. penitenziere ha diritto ad una prebenda maggiore di quella degli altri canonici? — 2.° Quando ha una prebenda eguale a quella degli altri è dissobbligato almeno dei doveri più gravi? — 3.° Che dire del caso di N.?

Al primo — Il Tridentino prescrive (Sess. 24 cap. 8 de ref.): " In omnibus etiam cathedralibus Ecclesiis, ubi commode fieri poterit, poenitentiarius aliquis cum unione praebendae proxime vacaturae ab Episcopo instituatur. „ — La erezione della penitenzieria perciò deve farsi dal Vescovo colla unione di una prebenda che prossimamente venga a vacare. Come deve intendersi quell'*unione di prebenda?*

Non deve intendersi nel senso che una nuova prebenda debba unirsi alla comune; imperocchè ciò non si deduce dal testo conciliare; ma nel senso che, vacando un canonicato con prebenda, a questa deve annettersi l'officio di penitenziere; per forma che chi possederà quel benefizio sarà non solo canonico ma pur penitenziere.

Perciò siffatta prebenda dev'essere intera e canonicale, non bastando una porzione di mansionario; e dove i frutti capitolari consistono tutti in distribuzioni quotidiane, le dette distribuzioni terranno luogo di prebenda (Barbosa *Collect. in Conc. Trid.* in h. l.; Garcias *De Benef.* in addit. ad par. 5, c. 4, n. 127; S. C. C. *in Conimbrien.* 1596 lib. 8 Decretor. ap. Pallottini v. Canonicatus § VII n. 26).

Non è vero dunque, assolutamente parlando, che il penitenziere debba avere un assegno di più per ragione del suo officio.

Abbiamo detto *assolutamente parlando;* imperocchè fa d'uopo tener presente la Costituz. *Pastoralis* di Benedetto XIII, la quale stabilisce il minimo di tal prebenda con queste parole: " Ubi praebenda.... computatis etiam distributionibus, ad annuum saltem reditum scutorum sexaginta monetae Romanae non ascendat, pro summa ad hanc taxam conficiendam deficiente, iidem Episcopi unire possint et debeant eidem praebendae aliquod simplex beneficium, cuius supplemento praedicta summa conficiatur, primo vacaturum in quocumque mense, qualitercumque ac quomodocumque Sedi Apostolicae affectum et reservatum. „ — La prebenda penitenziaria dunque (come la teologale) deve rendere almeno sessanta scudi all'anno (L. 306),

computate ancora le distribuzioni quotidiane ; e dove non raggiunga questa somma, il Vescovo dovrà unire a quella qualche beneficio semplice che prossimamente vacherebbe.

Ma questa somma dev'essere netta, ovvero lorda di pesi ? La S. C. del Concilio dichiarò come segue : " An congrua favore praebendarum theologalis et poenitentialis ecclesiae cathedralis supplenda usque ad summam scutorum sexaginta sit computanda, deductis oneribus dictarum praebendarum et respective beneficiorum uniendorum in casu — Resp : *Affirmative* „ (*In Camerinen.* 3 dec. 1735 ap. Pallottini l. c. n. 32). — La somma dunque di annui scudi sessanta dev' esser netta di qualsivoglia peso di messe o di altro. Se non sarà netta, devesi aggiungerle altro beneficio semplice, come dichiarò la detta S. C. *in Cajetana* 26 febr. 1774 (ap. Pallottini l. c. n. 33). Che se nessun benefizio può aversi da unire a quella prebenda, fino a formare sessanta scudi netti, in tal caso potrà ottenersi dalla S. Sede la riduzione e il trasferimento dei pesi, come fece la medesima S. C. *in Forosempronien.* 22 mai. et 30 nov. 1830 (ap. Pallottini l. c. n. 38).

Al secondo — Ma, posto che la prebenda penitenziaria non raggiunga la detta somma, potrà il penitenziere credersi disobbligato da' doveri più pesanti ? — La penitenzieria, come la cura d'anime, ha seco annesse tutte e singole le obbligazioni di tale officio, senza diminuzione di sorta. Basta perciò essere *penitenziere* perchè siasi obbligato a compierne gli officii tutti. Non vale perciò che la prebenda è scarsa o anche nulla ; fa d'uopo soddisfare a tutti gli obblighi assunti ; come non vale che il parroco abbia una congrua magra o l'abbia pure perduta, perchè si creda disobbligato dai doveri parrocchiali, non esclusa la messa *pro populo* (S. C. Conc. 24 aug. 1878 — V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 553).

Se dunque ancor quando certamente l'assegno del penitenziere è da meno del giusto, deve compiere tutti e singoli i suoi doveri, molto più deve compierli quando la sua prebenda è secondo la tassa benedettina, benchè sia eguale in tutto a quella degli altri canonici.

Al terzo — Dal fin qui detto chiaro apparisce come non sia esatto il ragionamento del can. penitenziere di N. — Benchè egli non percepisca che una prebenda eguale in tutto a quella degli altri, è tenuto nondimeno a tutt'i doveri proprii del suo officio, ancorchè pesanti. Se la prebenda non raggiunga la tassa stabilita da Benedetto XIII, ha diritto di chiedere il dippiù; però nessun diritto ha di sminuire gli obblighi della sua carica.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

(Cont. V. pag. 178—181 di q. Parte)

78.

Circa il diritto che hanno i parroci alla sacra predicazione ; e se possano delegarla ad altri.

D. — Qual facoltà hanno i parroci alla sacra predicazione, ordinaria o delegata ? Se ordinaria, possono delegarla ad altri ? Possono i Vescovi restringerla ?

R. Ecco come spiega il Card. de la Luzerne (*Droits et devoirs des Evêques et de prêtres* pag. 145 ed. Migne) il potere ordinario e delegato : " La qualità di *ordinaria*, usata dal dritto, è la contraddittoria di *delegata*... S'intende per potestà ordinaria quella che per diritto comune, e non solamente per volontà transitoria del superiore, è propria di un titolo ; quella che si conferisce col titolo, che non si perde se non insieme col titolo ; che comprende l'universalità delle funzioni annesse al titolo. La potestà delegata è quella che non è, per diritto, propria di un titolo ; ma viene confidata dal superiore ad una qualche persona ; e però quella di cui la estensione e la durata dipendono dalla volontà di chi la conferì. „

Posto ciò, è chiaro che, avendo il par-

roco dal diritto la facoltà di predicare la parola divina, e di amministrare i Sacramenti, su tutto ciò ha facoltà ordinaria e non delegata.

Ma se ha facoltà ordinaria, può di per sè delegarla? Può delegare, in genere, tutte le facoltà ordinarie, quante volte non vi si opponga il diritto. Così può delegare l'amministrazione del battesimo e del matrimonio e dell'Eucaristia; non però può delegare l'amministrazione della penitenza e della sacra predicazione.

E quanto alla facoltà sul sacramento della penitenza, esercitandosi questa in forma di giudizio, perchè la si possa delegare ad altri, occorre la giurisdizione nel foro esterno. Ora i parroci hanno giurisdizione solo nel foro interno, come diffusamente prova il Bouix *(De Parocho* Par. I cap. V). Perciò possono essi confessare senza speciale ed espressa facoltà del Vescovo; ma non possono delegare ad altri quest'officio.

Venendo ora alla predicazione della divina parola, non amministrandosi questa per modo di giudizio, e non facendo d'uopo perciò di giurisdizione, per sè potrebbe il parroco delegarla ad altri. Ciò era ben consentito dal diritto antico. Ecco come lo concedeva la *Clement. Dudum,* 11, *de Sepult.*: " In ecclesiis autem parochialibus fratres illi nullatenus audeant vel debeant praedicare, vel proponere verbum Dei nisi fratres praedicti a parochialibus sacerdotibus invitati fuerint vel vocati, et de ipsorum beneplacito et assensu, seu petita licentia fuerit et obtenta; nisi Episcopus vel praelatus superior per eosdem fratres praedicari mandaret. „ Dunque anticamente i parroci (ed anche i vicarii curati, come spiega la Glossa *in h. l.*), al pari dei Vescovi, potevano delegare ad altri sacerdoti, benchè regolari, la sacra predicazione.

Oggidì però vien tolta ai parroci tal facoltà, dopo il Tridentino, il quale stabilì che la predicazione per primario diritto è del Vescovo, e questi dovrà farsi coadiuvare dai parroci, o da altri cui ne affidi lo stesso Vescovo la facoltà: " In aliis autem ecclesiis per parochos, sive iis impeditis, per alios... *ab Episcopis deputandos*... Sacram Scripturam, divinamque legem annuntient. „ Posteriormente fu ciò confermato anche da Clemente VIII, siccome insegna il Barbosa *De Off. et potest. parochi* P. I, C. XIV, n. 8): " Prohibentur parochi in suis ecclesiis admittere concionatores ab ordinario non approbatos, etiamsi praedicare vellet aliquis Episcopus; et ita jam hodie nullus etiam a parocho invitatus praedicare poterit sine licentia Episcopi, ut ex declaratione Clementis VIII. „ Lo stesso insegnano il Ferraris v. *Parochus*, art. II, n. 78; il Bouix *De Par.* P. V, C. IX, n. 6, ecc.

I Dottori ammettono che solo qualche rara volta il parroco, come parvità di materia, possa invitare a predicar nella sua Chiesa, senza approvaz. del Vescovo, qualche persona, le cui qualità siano a lui ben note. Il Barbosa l. c. ammette ciò *semel, bisve.* Il Ferraris l. c. n. 79, lo ammette *bis vel ter.*

Ma il Vescovo può restringere al parroco la facoltà di predicare? I DD. dicono che il Vescovo non può impedire al parroco di amministrar da sè la divina parola. Così il Barbosa *l. c.*, il Bouix *l. c.* ed il Ferraris *l. c.* n. 76, il quale reca una decisione della S. C. del Concilio *ad C. 2 sess. V. Trident. De ref.* di questo tenore: " Si curatores animarum per se velint munus praedicationis obire, non debent impediri. „ Ma da ciò si può raccoglier solo che il Vescovo non può demandare ad altri la predicazione parrocchiale, quando il parroco voglia compierla da sè; non ne vien che il Vescovo assolutamente non possa restringere nel parroco la facoltà di predicare. Il dotto Ballerini così insegna (Opus Th. Mor. Tr. IX, n. 320): " Quia tamen parochus Episcopo et Papae subest, quorum oves pascit, iurisdictio quae parocho competit, circumscribitur iis limitibus quos Pastores Ecclesiarum definiunt, servatis sibi certis casibus. „ Come dunque il Vescovo può limitare ad un parroco la giurisdizione nel foro penitenziale colla riserva dei casi, così sembra che gli possa pur limitare la facoltà di predicare, prescrivendogli p. e. le circostanze di tempo e di luogo, a cui sarà tenuto il parroco di ottemperare.

E basti ciò per la soluzione dei dubbii proposti.

79.

Circa l' obbligo dei professi di voti semplici d' intervenire al coro.

D. —I professi di voti semplici, che si premettono ai solenni, non son tenuti alla recitazione privata dell'officio; sono però tenuti d'intervenire al coro. Posto ciò si chiede: 1.° Se un professo di voti semplici non interviene al coro per un motivo qualunque, anche di pigrizia, pecca gravemente, anche quando vi sia un numero bastevole a soddisfare? — 2.° Se un professo di voti semplici, intervenendo al coro, recita l'officio volontariamente distratto, o non salmeggia,

o dorme, pecca mortalmente? È tenuto a supplire la parte omessa?

R. Premettiamo le seguenti dichiarazioni della S. C. de' VV. e RR. " 1.° An professi votorum simplicium, quae professioni votorum solemnium, iuxta litteras encyclicas diei 19 martii 1857, praemitti debent, teneantur ad officium divinum? — 2.° An teneantur ad observantiam regulae Ordinis, prout solemniter professi? — S. C. respondendum mandavit: Ad 1.° non teneri ad privatam recitationem divini officii, debere tamen choro interesse ut solemniter professi. Ad secundum, affirmative, firma declaratione iam data quoad votum paupertatis. 6 Aug. 1858. „ — Dunque i professi di voti semplici che si premettono ai solenni, non sono tenuti alla recitazione privata dell' officio; sono però tenuti d' intervenire al coro come i professi. Sono ancora obbligati all' adempimento della regola dell' Ordine.

Queste dichiarazioni diedero campo ad un altro dubbio nei Francescani, presso i quali la regola impone ai chierici sott'obbligo la recita dell' officio divino. Fu chiesto perciò: " An professi votorum simplicium in Ordine Minorum, ex vi regulae teneantur ad privatam recitationem divini officii ut solemniter professi. „ — E la S. C. de' VV. RR. il dì 24 marzo 1882 rispose: " Non teneri, ad normam rescripti diei 6 augusti 1857 „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, p. 3).

Se dunque tutt'i professi di voti semplici, ancorchè francescani, non hanno l'obbligo di recitar l'officio privatamente, ma son tenuti solo d' intervenire al coro, quest'obbligo del coro è *sub gravi* ovvero *sub levi*? La S. C. definì che i professi di voti semplici sono obbligati al coro come i professi di voti solenni: *debere choro interesse ut solemniter professi.* Or ecco ciò che insegna il Ferraris circa l' obbligo del coro nei professi di voti solenni (v. *Officium* art. I. n. 42): " Obligatio recitandi divinum officium in choro incumbit toti communitati, monasterio, capitulo; ita tamen ut primario et ex officio incumbat praelato seu superiori qui peccabit graviter, si ex eius culpa officium vel omittatur vel notabiliter negligatur, vel etiam indebite persolvatur. *Communis.* argum. Clement. 1 *De celebr. miss.* — Secundario talis obligatio incumbit subditis, ita ut deficiente suo munere superiore, etiam peccent mortaliter subditi, si ex eorum negligentia divinum officium praetermittatur aut indebite persolvatur. „

Da questo insegnamento può raccogliersi che l' obbligo grave del coro pesa sulla comunità, e principalmente sul superiore che n'è il capo. Il detto obbligo è in ciò che il divino officio non si deve omettere nel coro, e deve recitarsi degnamente. Chiunque è causa che o l' una cosa o l' altra non abbia luogo, si fa reo di colpa mortale. Quando perciò l' officio si recita nel coro da un numero conveniente di religiosi (1), e si recita degnamente, tutte le altre omissioni o mancanze dei privati non mai eccederanno la colpa leggiera. Questo stesso insegna Gaetano de Alexandris nella sua riputatissima opera che ha per titolo *Confessarius Monialium* p. 2, c. 1: " Obligantur, egli dice, quoque moniales collective sumptae (sub gravi ad officium divinum choro persolvendum), quia haec obligatio afficit communitatem, quam ipsae constituunt; divisive tamen acceptae non tenentur, nisi magnam jacturam officium pateretur, quia ad interessendum in choro obligantur iuxta mensuram regulae, quae ad poenam tantummodo obligat, non ad culpam, saltem mortalem, et est communis sententia. „

Ora, rispondendo ai proposti quesiti, diciamo che non pecca, almeno gravemente, il professo di voti semplici quando, anche per pigrizia, non interviene al coro, purchè vi sia numero bastevole a soddisfare. Neanco pecca mortalmente se, intervenendo al coro, dica l' officio volontariamente distratto, o non salmeggia, o dorme, purchè nel coro vi sia un numero conveniente di religiosi che dicano bene l' officio, ed egli non dia motivo a questi di distrazione. È però obbligato a soddisfare la pena che gli venga inflitta dal Superiore per questi mancamenti. In ogni caso, non è mai tenuto per sè di supplire la parte omessa dell' officio, perchè non ha l' obbligo della privata recitazione del medesimo.

80.

Se chi fa l' atto eroico di carità può applicare le indulgenze e le altre opere soddisfattorie alle anime del purgatorio che a lui piacciono.

D. — Chi fa l' atto eroico di carità intende applicare tutte le indulgenze che lucra e tutto il frutto soddisfattorio delle sue opere buone alle anime del Purgatorio. Può egli applicarle ad alcune anime speciali?

R. L' atto eroico di carità non consiste in altro che in offrire a Dio per le

(1) Il Ferraris *l. c.* n. 45, sull'autorità di dotti TT., dice che quattro, e, secondo alcuni, anche tre, bastano a soddisfare all' officio corale.

anime del Purgatorio tutte le opere soddisfattorie che si fanno in vita e tutt'i suffragii che si ricevono dopo morte : " Actus heroicus charitatis erga animas in Purgatorio detentas in eo consistit, quod Christifidelis, sive aliqua adhibita formula, sive etiam tantummodo mente, offerat Deo O. M. pro animabus Purgatorii omnia opera satisfactoria quae ipse quoad vixerit, peraget ; nec non omnia suffragia quae post mortem quomodocumque ei obvenire poterunt. „ Così la S. C. delle Indulgenze il dì 19 dic. 1885 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 29).

Il p. Gaspare Oliden dell' Ordine dei Teatini vi aggiunse la pratica di deporre in certa guisa le dette opere nelle mani di Maria SS., perchè questa ne distribuisca il frutto, secondo il suo misericordioso beneplacito, alle anime purganti.

Fu dichiarato però che questa giunta non è essenziale all' atto eroico di carità, ma è solo un accessorio, di cui si può fare a meno, senza discapito dei privilegi e delle indulgenze annesse a quest'atto. Ecco la decisione della S. C. nel cit. decreto : " III. Utrum 1.° Actus heroici charitatis pars integralis, vel praescripta ad privilegiorum participationem conditio sit ut propriae satisfactiones omnes atque indulgentiae non modo pro Purgatorii animabus offerantur, sed etiam ut B.mae Virgini, prout ipsi placuerit, distribuendae relinquantur? — vel 2.° haec in Virginis manus veluti consignatio habenda sit dumtaxat pia actui accessoria devotio Christifidelibus commendanda? — Resp. ad III. Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam. „

Posto ciò, è chiaro che quando l' atto eroico non si fa colla giunta di mettere tutto il frutto nelle mani di Maria SS., l' applicazione delle opere soddisfattorie è libera, e può farsi a qualsivoglia anima determinata. Ove poi si sia fatto colla offerta del frutto nelle mani di Maria, ecco come insegna l' illustre Mons. Melata nell' ottimo suo *Manuale de Indulgentis* (P. II, Sect. I, Cap. I, art. V, n. I): " Quoad vero satisfactiones speciales et personales, si quis actum heroicum emiserit absque oblatione in manus B. Virginis, liberum ei est designare animas defunctorum, quibus suas satisfactiones applicare vult ; quod si emiserit cum oblatione in manus B. Virginis, liberum ei non est animas designare, nisi agatur de satisfactionibus quas quis tenetur ex iustitia vel ex charitate determinatis animabus applicare „. Egli adunque dice che non è libero il designare le anime quando tutto il frutto s' è messo a disposizione di Maria, la quale sola è chiamata ad applicarlo. E questo è ragionevole.

Però si osservi che, anche fatta la detta offerta, la si può rivocare per qualche caso particolare ; e ciò senza colpa veruna, e senza discapito dell' atto eroico. Senza colpa veruna ; giacchè l' atto stesso principale, non obbliga sotto peccato (V. Raccolta ecc. p. 454), non essendo un vero *voto*, ma una semplice offerta. Senza discapito dell' atto eroico, avendo sopra dimostrato che la giunta dell' offerta nelle mani di Maria è accessoria, non sostanziale.

Ma, senza rivocare la detta offerta, non potrebbesi designare a Maria SS. qualche defunto particolare? — Si rifletta che altro è applicare il frutto delle buone opere ai vivi, altro è applicarlo ai defunti. Ai vivi si applica direttamente per modo di soluzione ; ai morti solo per modo di suffragio. Il suffragio altro non è che un voto, un desiderio perchè Dio benedetto applichi una misura di meriti, secondo il suo beneplacito, a qualche anima del purgatorio. È risaputo che il beneplacito di Maria è conformissimo a quello di Dio. Or se la offerta del frutto soddisfattorio nelle mani di Maria è perchè Ella ne disponga secondo il suo beneplacito, ne viene che non si offende siffatta offerta quando, salvo il beneplacito di Lei, si suffraga qualche defunto particolare (1).

81.

Se al sostituto del canonico teologo, nelle lezioni scritturali si debbano le distribuzioni nei giorni in cui legge.

D. Ulpiano, canonico teologo della Cattedrale di N., infermo, si fa supplire da Fausto pur esso canonico. Spettano a Fausto le distribuzioni quando legge la Sacra Scrittura?

R. È risaputo che il can. teologo va dispensato dal servizio del coro non solo nel tempo della lezione, ma dell' inte-

(1) Ci siamo diffusi a spiegar queste cose, perchè sappiamo che molti sono restii a far l' atto eroico di carità (pur tanto meritorio, e fruttuoso), perchè si credono di poi privati del diritto di suffragare qualche anima particolare del purgatorio. Abbiamo visto quanto ciò sia falso ; e però facciamo voti che tutti compiano quest' atto eroico, il quale, mentre è un tesoro per le anime purganti, riesce un tesoro altresì per colui che lo fa, dal perchè nulla perde innanzi a Dio, giusto rimuneratore dei buoni, ed acquista il merito incomparabile della carità ch' esercita verso le anime purganti.

ro giorno in cui legge, e nondimeno lucra interamente le distribuzioni quotidiane, benchè assente; e ciò, quantunque ostino le costituzioni capitolari o antiche consuetudini. E non solo lucra le distribuzioni quotidiane, ma sì ancora le incerte, ma fisse (come negli anniversarii), tranne le avventizie e quelle fisse che per volontà dei testatori o dei fondatori si debbono ai soli presenti. Così la S. C. del Conc. 10 sept. 1701 *in Cortonen.*; 29 apr. 1597 *in Mediolanen.*; 26 sept. 1857 *in Bisarchien.*; 26 aug. 1848 *in Hispalensi*; 30 iul. 1859 *in Perusina.* Così pure il Lucidi *de Visit. SS. LL.* Vol. I p. 347 n. 195 et 198; il Barbosa *de Canon.* c. 27 n. 33; lo Scarfantoni lib. II, tit. X, n. 1; il De Herdt *Prax. Capit.* Cap. IX, § 1, n. XIII.

Ma se il can. Teologo infermo si fa supplire da altri, il supplente gode i medesimi diritti per le distribuzioni? Ecco come insegna il Pallottini (v. Canonicatus § VIII n. 465): " Debentur quidem distributiones quotidianae Canonico Theologo causa infirmitatis, sed propriis sumptibus supplere tenetur lectiones sacrae Scripturae. „ E conforta questo suo insegnamento colle risoluzioni della S. C. del Conc. *in Tranen.* del 15 sett. 1750, 13 mar. 1751 e 17 giu. 1752. In questa causa trattavasi del teologo Palumbo can. di Trani, il quale, colpito da apoplessia, non poteva compiere il suo officio: " An constet de legitimo impedimento abessendi a choro, ita ut debeantur distributiones quotidianae in casu „ il dì 15 sett. 1750 rispose: " Affirmative, onerata conscientia oratoris. „ — Dopo ciò fu ordinato un esperimento per chiarire la verità dell'esposto; ed al dubbio: " An sit standum vel recedendum a decisis in casu „ — il dì 13 mar. 1751 fu risposto: " In decisis, ad annum, et Archiepiscopus mandet suppleri lectiones sacrae Scripturae sumptibus canonici Palumbi. „ — Finalmente si tornò all'esame di questa causa, per chiedere che il detto canonico fosse disobbligato dal coro senza perdere le distribuzioni. E però fu proposto il dubbio: " An sit standum in primo vel secundo loco decisis, seu quomodo sit providendum in casu „ — ed il dì 17 giu. 1753 fu risoluto: " Pro gratia ad biennium, firma remanente obligatione supplendi per substitutum lectiones sacræ Scripturae, sumptibus propriis. „

Dalle quali risoluzioni si può raccogliere che il can. teologo infermo va esente dal coro, e non perde le distribuzioni; però deve farsi supplire di sue spese nelle lezioni scritturali da un sostituto.

Or il sostituto del teologo, dovendo supplirlo a spese di questo, è chiaro che non può pretendere le distribuzioni nei giorni in cui legge. Quando le distribuzioni si concedono al teologo, non possono concedersi in pari tempo al sostituto; e neanco possono concedersi, benchè il sostituto supplisca gratuitamente, nel quale caso è il teologo che gli dev'esser grato, non già il Capitolo.

Solo se il teologo rinunziasse alle distribuzioni, e ci fosse il consenso del Vescovo, potrebbe il sostituto godere, benchè assente, le distribuzioni nei giorni in cui legge. Ricaviamo ciò dalla decisione della S. C. del Conc. *in Sedunen. Praebendae Theologalis* del dì 24 genn. 1801 (ap. Pallottini l. c. n. 462 et 463). Trattavasi di un can. teologo, il quale, non potendo leggere, si faceva supplire, per concessione del Vescovo, da tre sostituti cui largiva un tenue stipendio. Fu mosso il dubbio: " An et quomodo lectori vel lectoribus Theologiae sit concedendum privilegium abessendi a choro et percipiendi fructus praebendae canonicalis in casu „ — e fu risoluto: " Affirmative pro uno lectore ab Episcopo eligendo, qui vacet a choro iis diebus, quibus legit, perceptis etiam distributionibus quotidianis. „

Insomma, quando le distribuzioni si dànno al teologo assente dal coro a causa d'infermità, non competono parimenti a chi lo supplisce nella lezione. Quando poi non si dànno al teologo, può reclamarle il sostituto, purchè la sostituzione sia fatta col consenso del Vescovo.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont.—V. pag. 210—212 di q. p.)

97 — **D.** Tizio sacerdote il giorno 8 dicembre si reca a celebrare in una chiesa, dove trova un messale che non ha la messa ultima, approvata per la festa della Immacolata, ma solo la precedente abolita, che comincia *Venite*. Qual messa egli deve leggere? la precedente abolita, ovvero la votiva della B. V.?

R. Quando manca la messa propria, è regola generale che si deve ricorrere al Comune dei Santi. Così la Rubrica del Messale (Tit. XIV): " Si proprium non habeat (sacerdos) recurrat ad Commune Sanctorum. „ La messa comune dei titoli della B. V. è la votiva secondo i tempi. Tizio perciò nel caso deve far diligenza per avere la messa propria ed ultima della Immacolata: se non può

averla, deve ricorrere alla votiva della B. V. pel tempo dell'Avvento.

Ma non potrebbe meglio leggere la messa dell'Immacolata *Venite*, non più in uso? A noi per verità sembra che sì. La ragione si è che questa messa non è stata abolita con un divieto positivo, come se contenesse qualche cosa di erroneo o di sconveniente; ma solamente le si è preferita l'ultima come più adatta a celebrare il mistero della Immacolata Concezione. Or quando non si può avere, incolpevolmente, quest'ultima, non pare che non si possa tornare alla precedente, imperocchè come questa si leggeva quando l'ultima non era stata ancora approvata, così quando manca quest'ultima, si può stare a quella che prima era in uso.

98 — **D.** È ella valida la rinunzia che il canonico coadiuto fa in favore del suo coadiutore (sia costui coadiutore temporaneo oppur sia con diritto di futura successione) del diritto di voto e di voce attiva e passiva? — E perchè tal rinunzia sia valida, sarà necessaria la ratifica del Capitolo?

R. Il Canonico coadiutore ha tutte le prerogative, gli onori ed i privilegii del coadiuto quando questi non è presente; però nulla può negli atti capitolari, nei quali non ha voce attiva nè passiva, anche assente il coadiuto, se pur non ne abbia avuta facoltà nelle lettere di nomina. Così la S. C. dei Riti: " An coadiutor possit habere vocem in capitulo sive activam sive passivam absente coadiuto? — Resp.: Non posse, nisi hoc expresse legatur in bulla ipsius coadiutoriae „ (20 dec. 1628 *in Pharen.* ad 3, n. 794). Così pure la S. C. del Conc. in molte cause presso il Pallottini (v. *Canonicus coadiutus et Coadiutor* § I, n. 75 seqq.) — Ma può aver voce in capitolo se il coadiuto gli cede questo diritto? Non crediamo. Giacchè il diritto della voce sì attiva come passiva non può cedersi ad altri, quando non se ne ha facoltà dal superiore; salvo se in qualche caso determinato non si deputasse il coadiutore come un procuratore per dare il voto. Solo adunque in questo caso il coadiutore può rappresentare il coadiuto nel capitolo. — Nè vale che il capitolo consenta alla rinunzia; imperocchè neanco il capitolo può investire alcuno del diritto della voce che non l'abbia dai canoni, o dal superiore.

99 **D.** Attesa la consuetudine di contrarre i primi sponsali *coram proprio parocho*, sono questi validi quando siano contratti *coram parocho alienae paroeciae?*

R. Gli sponsali, perchè siano validi, non richieggono solennità di sorta, bastando solo la mutua promessa di matrimonio, in qualunque forma data. Il Tridentino dichiarò nulli non già gli sponsali clandestini, ma i soli matrimonii non celebrati innanzi al proprio parroco e due testimonii. Quando adunque ci sia consutudine o statuto diocesano che obblighi di celebrar gli sponsali innanzi al parroco, benchè vi si aggiunga una sanzione irritante, tutto ciò è solo per la liceità, non per la validità. Così fu deciso dalla S. C. del Concilio, soprattutto nella causa *Sponsalium* del 23 marzo 1878 (*Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 537). Perciò gli sponsali saranno sempre validi benchè non celebrati *coram proprio parocho.*

100—**D.** In C. è costume che nella medesima chiesa e nella stessa mattina si fa la novena dei morti all'alba, per comodo del popolo, e poscia, ad ora più tarda, la funzione del mese di ottobre, prescritta dal S. Padre. Ad amendue le funzioni si espone il Santissimo e si dà la benedizione. È lecito tutto ciò?

R. È vero che i sacri riti vogliono che sì la esposizione del Santissimo, come la benedizione con esso, facciasi non di frequente, ma per giuste ragioni e col permesso dell'Ordinario (Bened. XIV in Constit. *Accepimus* 16 apr. 1746). È vero altresì che la detta benedizione in ciascuna funzione non deve farsi che una sola volta (Innoc. XI, in decr. 20 mai. 1682). Nondimeno giuste ragioni sono e la novena dei morti e la funzione del mese di ottobre. Nè v'ha divieto, che sappiamo, di darsi più volte al giorno la benedizione nella stessa chiesa; anzi la S. C. ha espressamente dichiarato ciò lecito. Eccone due decreti:

" An liceat in una eademque die, atque in eadem ecclesia, pluries cum SS. Sacramento benedici populo? — Resp: Affirmative de licentia Episcopi „ (S. R. C. 12 ian. 1878 *in Templen.* ad 11, n. 5716).

" An liceat pluries in eadem ecclesia et die impertiri benedictionem cum SS. Sacramento occasione piarum congregationum, vel ad devotionem; item an liceat interrumpere expositionem SS. Sacramenti pro danda benedictione ob causas indicatas? — Resp.: Ad primam et secundam partem: iuxta prudens Ordinarii arbitrium, evitata tamen nimia frequentia, et dummodo non agatur de expositione 40 horarum. „

Donde si raccoglie che la consuetudine della Chiesa di C. non è per nulla riprovevole, ma lodevole e pia.

101 — **D.** Nel giorno della morte, del 3.° 7.° 30.° ed anniversario, quando il rito è semidoppio, e devono celebrarsi messe piane per quel defunto, dovranno leggersi le messe quotidiane, ovvero le messe proprie dei detti giorni?

R. Dovranno senza dubbio leggersi le messe proprie dei detti giorni. È vero che i rubricisti, nel parlare di quelle messe proprie, dicono che deve dirsene una sola e cantata; ma ciò s'intende per quei giorni in cui sono vietate le messe piane di defunto. La rubrica dice generalmente che " missae privatae pro defunctis quocumque die dici possunt, praeterquam in festis duplicibus et dominicis diebus. „ Assegna poi le messe da celebrare per le varie occorrenze, senza prescrivere che queste debbano celebrarsi solo con canto.

102 — **D.** In forza del Decreto generale della S. C. dei Riti che divide le feste in primarie e secondarie, in parità di rito, queste debbono cedere il luogo a quelle. Deve dirsi così anche delle ottave di esse feste? P. es. come dev' essere l'ottava della festa dello Sponsalizio della B. V., festa secondaria, dove la detta ottava è concessa, in concorrenza colla festa di S. Francesco di Sales, festa primaria?

R. È regola liturgica che l'ottava, essendo una prorogazione della festa, piglia la natura della festa medesima. Così la S. C. dei Riti, interrogata sulla concorrenza dell' ottava della Immacolata e di S. Nicola, definì: " Quod inter octavas praedictas fieri debet officium de octava Conceptionis cum commemoratione S. Nicolai ob maiorem officii dignitatem „ (29 Mar. 1760 *in Umbriaticen.*, n. 4286.) Or dopo il nuovo decreto generale, non si ha più conto della maggiore o minore dignità, ma solo delle feste primarie e secondarie. L' ottava dunque di una festa primaria o secondaria è primaria o secondaria essa pure. Da ciò viene che l'ottava della festa dello Sponsalizio di Maria, in concorrenza colla festa di S. Francesco di Sales, del medesimo rito, deve cedere a questa e deve farsi però *de sequenti, cum commemoratione praecedentis.*

103 — **D.** Nella messa dell' ordinazione può il Vescovo, dopo di aver data la comunione agli ordinandi, amministrarla pure ad altri chierici?

R. Intorno a ciò nulla è disposto in liturgia, e nulla, per quanto sappiamo, ne dicono i DD. — Certo non è proibito al Vescovo dar la comunione anche ad altri, dopo averla amministrata agli ordinandi. Crediamo tuttavia che ciò non sia troppo conveniente; imperocchè quella comunione è specialissima per gli ordinandi. Ai presbiteri infatti la comunione si dà senza premettere nè *Confiteor*, nè *Ecce Agnus* etc., ma colla formola *Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat te in vitam aeternam. Amen.* Ai diaconi ed ai suddiaconi si dà colla stessa formola, ma premesso il *Confiteor* e il *Misereatur*, senza *Ecce Agnus Dei* nè *Domine non sum dignus.* Ai minoristi e tonsurati, colla formola comune, e col *Confiteor*, ma pur senza *Agnus* nè *Domine non sum dignus* (V. Martinucci, *Man. Sacr. Caerem.*). Dovendosi perciò fare ad altri la comunione, si dovrà recitare un altro *Confiteor* con tutto il resto della liturgia comune.

104. — **D.** Allorchè il celebrante nella conventuale amministra la comunione, il capitolo come deve stare, in piedi, ovvero in ginocchio?

R. Deve stare in piedi. Si ascolti il de Herdt (Prax. Pontif. T. III, n. 184): "Sicut chorus stat ad communionem celebrantis, sic etiam ad communionem et aliorum.„ Così pure il Catalano (in L. II *Caerem. Episc.* c. 29) ed il Martinucci (Lib. II, C. V, n. 7), i quali poggiano il loro insegnamento sul Cerimoniale dei Vescovi. In esso infatti L. II, c. 29, n. 3 sta detto che il celebrante dà la comunione " stantibus canonicis et clero, exceptis his qui sunt communicandi, qui genuflectere debent. „

BIBLIOGRAFIA

Bucceroni Gennaro — Casus conscientiae, propositi a Card. de Lugo, a p. Beniamino Elbel, a p. Ioanne Petro Gury, aliisque Auctoribus, resoluti a P. Ianuario Bucceroni S. I. Accedunt plures casus resoluti a Ss. Rom. Congr. — Romae ex typ. polygl. S. C. de Propaganda Fide, 1894. — Volumi due in 8.° gr. di pag. 280 e 239.

È già pubblicata interamente quest' altra opera stupenda del chiarissimo p. Bucceroni. In essa contengonsi un ampia silloge di casi antichi e recenti che dichiarano ed esemplificano le lodatissime *Institutiones Theologiae Moralis* da lui già prima date a luce. Vengono ivi discusse le quistioni anche più interessanti e difficili e quelle pure che riguardano i tristi tempi che volgono, con quella rara competenza ch' è propria dell' illustre Autore. Le risoluzioni poggiano sopra argomenti ed autorità solidissime,

e vengono sempre citati i fonti per chi desideri più ampio svolgimento. Del resto, il nome del p. Bucceroni è così chiaro, è così autorevole che il suo insegnamento ha un valore inestimabile. Si affrettino dunque a provvedersi di quest'opera insigne i parroci, i confessori e quanti si applicano allo insegnamento od allo studio della Teologia Morale, giacchè per tutti sarà un repertorio di sapientissime e preziose cognizioni.—Prezzo dei due volumi, L. 5 presso il Deposito di libri scolastici in Roma alla Università Gregoriana, via del Seminario, 120.

Cristini Giacomo M. — Corso di Meditazioni estratte dalle opere di S. Alfonso M.ª de' Liguori Dottore di S. Chiesa e disposte per tutti i giorni e feste dell'anno dal p. Giacomo M.ª Cristini della Congr. del SS. Redentore — Torino tip. Salesiana. 1890 — Volumi due in 16.° di gr. pag. 787, 860.

Non pochi sono i libri che contengono meditazioni e pratiche di pietà anche per tutto l'anno. Ma l'opera del ch. p. Cristini ha taluni pregi speciali che la raccomandano sopra ogni altra. E primo e principalissimo pregio si è che le meditazioni sono tratte quasi tutte dai volumi preziosi di S. Alfonso, e per lo più colle stesse parole del S. Dottore. Poi sono disposte in modo che per ogni tempo e per ogni festa principale dell'anno vi sia pascolo eletto e sostanzioso, da rimanerne ogni anima pienamente soddisfatta. Vi ha dippiù non poche preghiere e giaculatorie indulgenziate, prese da fonti autentici; e in fine si trova un ricco repertorio perchè ognuno possa giovarsi delle meditazioni dell'opera in molte e svariate occasioni. Come è chiaro, non può desiderarsi di meglio da chi vuole attendere all'esercizio della meditazione, così utile, anzi così necessario ad ogni anima cristiana. Facciamo voti che tutt'i Sacerdoti, tutte le Comunità religiose, tutt'i Seminarii e Collegii, e tutte l'anime pie si valgano di quest'opera opportunissima. — Vendesi per L. 8 in tutte le Librerie Salesiane, e presso l'Autore in Veroli — Scifelli.

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Decembre 1894)

Feste centenarie a Loreto — Le feste nel 10 sp. a Loreto sono splendidamente riuscite. Intervennero le rappresentanze dei 27 Capitoli Cattedrali Marchigiani, due Cardinali, 14 Vescovi, e circa 100 Sacerdoti. Non ostante l'intervento di più di ventimila persone, l'ordine fu perfetto, la città ospitalissima. I Signori ospitarono gratuitamente i Vescovi: i Cardinali furono accolti dal Vescovo del luogo. La processione dei Capitoli e dei Vescovi dall'Episcopio alla Basilica nei primi e secondi Vesperi e nella Messa con musica sceltissima ridestò entusiasmo all'immenso popolo, e compiacimento al S. Padre che per mezzo del E.mo Rampolla mandò l'Apostolica benedizione agl'intervenuti.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha annoverati gli E.mi Galimberti, Steinhuber e Segna fra i Componenti la S. Congr. dell'Indice. Con altri biglietti ha nominato: Mons. Crostarosa Prefetto del Museo cristiano: Mons. Santovetti Luogotenente del Vicariato, ed i R.mi Monsignori Storti e Guidi Consultori della S. R. U. Inquisizione. Con biglietti del Card. Vicario ha inoltre nominato Membri della Commissione Archeologica il Cav. Mariano Armellini, il Prof. Orazio Marucchi ed il Comm. Enrico Stevenson; Mons. Crostarosa fu eletto Segretario.

Cause di beatificazioni — Il 28 n. s. fu tenuta dalla S. C. dei Riti una seduta antipreparatoria per l'esame in prima istanza delle virtù in grado eroico del Ven. Gennaro M.ª Sarnelli del SS. Redentore. Il 4 sp. si tenne Congregazione plenaria, alla presenza di S. Santità, pel voto definitivo sulle virtù in grado eroico del Ven. Vincenzo Romano, Preposito Curato di Torre del Greco, e fu discussa la causa relativa. Nel medesimo giorno 4 sp. vi fu altra Congregazione generale di tutt'i Componenti la S. Congregazione *coram SS.mo* pel Voto *Tuto procedi posse* alla solenne beatificazione del Ven. Bernardino Realino della Compagnia di Gesù.

Cardinale defunto — Negli ultimi giorni del decorso Novembre è morto a Madrid l'Eminentissimo Cardinale Zeffirino Gonzales, dell'Ordine dei Predicatori, uno dei più dotti Prelati della Spagna. La Camera ed il Senato Spagnuolo hanno votato il lutto nazionale per la sua morte. Era nato in Vittoria, Diocesi di Oviedo, il 28 Gennaio 1831. Fu creato Cardinale nel Concistoro del 10 Novembre 1884 dell'Ordine dei Preti col titolo di S.ª Maria sopra Minerva. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dell'Indice, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie, e degli Studii.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre nel 26 u. s. ricevè in privata udienza il P. Gregorio da Pistoia, provinciale dei Cappuccini di Toscana col suo segretario e dieci missionarii della stessa provincia che doveano partire per l'Indostan.

— Sua Santità ha indirizzata una bellissima lettera al Card. Oreglia, protettore della Pontificia Accademia di Archeologia, nella quale, compiangendo la perdita degli illustri Comm. De Rossi, Alibrandi e Visconti, raccomanda caldamente di promuovere sempre più i buoni studii archeologici.

— Il S. Padre ha nominato Vescovo ausiliare di Green Bay (Stati Uniti) il Rev. Ricklin, ultimo redattore del giornale l'*Unione*, soppresso alcuni anni or sono. Mons. Ricklin ha reso alla Chiesa Cattolica numerosi servizi.

— Dopo molti contrasti e proteste dell'autorità ecclesiastica, la setta massonica ha ottenuto di rappresentarsi il sacrilego dramma di Bovio nel teatro Alfieri a Torino. V'intervennero giovinastri scapestrati e studenti, i quali acclamarono con gran chiasso Giuda. I buoni cattolici della città del Sacramento accorsero invece affollatissimi nelle Chiese di S. Filippo e di S.ª Teresa, ove fu celebrato un solenne triduo di riparazione.

— Il 10 u. s. fu inaugurata una lapide commemorativa del Congresso Eucaristico a Torino sotto il portico del palazzo del Seminario. Alla solenne funzione intervennero l'Arciv. di Torino, i Vescovi di Fossano e di Cafarnao, i canonici, i parroci, i seminaristi ed i rappresentanti del Comitato del Congresso e delle Società cattoliche con numerosi invitati.

— In varie città dell'alta Italia si è attuata la bella proposta del Congresso Eucaristico riguardo ai requisiti di leva. I coscritti si sono riuniti dinanzi l'altare della Vergine per ricevere i Santi Sacramenti e per ascoltare dai rispettivi parroci sante ed opportune parole.

— Il Patriarca di Venezia, gli Arcivescovi di Bologna, di Milano e di Ferrara, che han fatto solenne ingresso nelle loro residenze, sono stati accolti con indescrivibile entusiasmo dalle popolazioni.

— L'Arcivescovo di Reggio ha istituito un Comitato per raccogliere le offerte pei danneggiati dal tremuoto: così hanno fatto i Prelati siciliani: il clero si è mostrato in tal disastro all'altezza della sua missione, ed anche i soldati; e non solo dall'Italia ma dall'estero ogni classe di persona hanno inviati soccorsi.

— È morto Mons. Pasquale Corrado Vescovo vigilantissimo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi.

—

— Nella città ungherese di Alba Reale si è tenuto un Congresso cattolico sotto la presidenza del Vescovo Steiner. V'intervennero ben 15 mila persone. Parlarono applauditissimi varii oratori, sull'opera anticristiana del liberalismo governativo, sulle leggi ecclesiastiche approvate dal Parlamento, e si deliberò di promuovere tra il popolo l'organizzazione dei cattolici, affinchè nel campo politico valessero a tutelare gl'interessi religiosi; e di mandare una istanza al Re d'Ungheria, pregandolo di rifiutarsi di sanzionare le leggi anticristiane. Però l'Imperatore d'Austria ha ceduto alle pressioni settarie, ed ha sanzionate le tre leggi ecclesiastiche, proposte dal Wakerle ed approvate dalla Camera. L'E.mo Card. Vaszary, dolentissimo, ha convocata una Conferenza dei Vescovi ungheresi: i magnati hanno assicurato che manterranno irremovibilmente i loro principii ed il loro programma di azione.

— Mons. Fabre, Arcivescovo di Montreal, nel Canadà, proibì il periodico *Le Canadà Revue* perchè propagatore di dottrine contrarie agl'insegnamenti della Chiesa cattolica. Il Direttore ricorse al Tribunale, affinchè la giustizia costringesse il Prelato a manifestare le ragioni che lo aveano indotto a proibire il giornale. Il Tribunale ha respinto il ricorso, dichiarandosi incompetente di giudicare l'Arcivescovo.

— Mons. Muel, Vicario Apostolico di Corea ha telegrafato alle missioni cattoliche di Parigi che dal tempo in cui è scoppiata la guerra in Cina, numerose orde di ribelli han distrutte le proprietà dei cristiani, perseguitando ed uccidendo persone e sacerdoti, ed implora soccorso.

— A Londra nelle elezioni del School Board fu deciso che nelle pubbliche scuole si debbano insegnare le dottrine del cristianesimo.

— Nello scorso anno la Società di S. Vincenzo de' Paoli ha speso per opera di beneficenza la somma di undici milioni 233 mila e 460 franchi.

— Il 13 sp. l'Assemblea federale Svizzera nominò Presidente della Confederazione il Sig. Zempt conservatore, ed uno dei capi più rispettabili del partito cattolico nella Svizzera.

— Il giornale ufficiale di Wurtemberg pubblica un decreto in cui si annuncia che al primo maggio 1895 e dietro accordi presi colle amministrazioni ferroviarie del Wurtemberg, Baviera, Baden ed Assia, nei giorni festivi saranno sospesi i treni merci ed il movimento in genere delle ferrovie. Oltre tutte le Domeniche, questa prescrizione sarà applicata al giorno del primo dell'anno alla seconda festa di Pasqua, al giorno dell'Ascenzione, alla Pentecoste, ed alle due feste di Natale.

— A Gronwardein, il Cardinale Schlauc battezzò il ricchissimo banchiere ebreo barone Ermanno Koenigswarte, la moglie e il figlio. In seguito a disposizione testamentaria del padre del banchiere, questi dovette regalare un milione di fiorini ai poveri, e precisamente mezzo milione ai poveri ebrei e mezzo milione ai poveri cristiani. La casa bancaria viennese Koenigswarter è la prima dopo quella mondiale dei Rothschild. La notizia del Battesimo produsse in questi circoli bancari un'immensa impressione.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

Norme pei chierici e pei sacerdoti secolari, che vogliono dimorare in Roma.

Decretum — 22 Dec. 1894.—Anteactis temporibus non defuerunt apud Apostolicam Sedem Episcoporum querelae de clericis, qui suam deserentes dioecesim ad Urbem citra necessitatem et iustam causam pro lubitu demigrabant: et in singulis casibus, prout ferebat occasio, provisum tunc fuit. At nostra aetate hic abusus invalescere et eo gravior fieri visus est, quo magis in pluribus dioecesibus sacerdotum imminutus est numerus: et idcirco ab Ordinariis non semel postulationes exhibitae sunt ut eidem prospiceretur. Profecto tum ex veteri Ecclesiae disciplina, tum praesertim ex praescriptionibus S. Conc. Trid. *cap. 2. sess. 21 et cap. 16 sess. 23 De reform.* ac subsequentibus S. Congregationis resolutionibus, liquet non deesse Episcopis iuris remedia quibus hanc clericorum licentiam coerceant. Ob suarum enim ecclesiarum necessitatem Ordinariis perspicue ius est interdicendi, ne sacerdotes quamvis ad patrimonii titulum ordinati propriam dioecesim deserant, eoque revocandi quamvis alibi, et ideo etiam in Urbe, per apostolicas litteras residentiale beneficium assequutos, si citra Ordinarii beneplacitum discesserint, eisque præbeatur unde honeste in sua dioecesi vivere possint. Hoc constanti disciplina retinuit S. Congregatio, uti inter alia luculenter patet ex resolutione in causa *Reatina* diei 26 Ianuarii 1833.

Quapropter praedictis Episcoporum postulationibus S. Congregationis iudicio nuperrime subiectis, Emi Patres responderunt, satis provisum per superius memoratas sacrorum canonum despositiones.

Nihilominus cum plures Episcopi, praesertim e proximis Urbi regionibus, etiam in unum collecti, postulationibus alias oblatis insiterint, et impense a Summo Pontifice efflagitaverint, ut aliquid hac in re peculiariter decerneretur, quo efficacius huic ecclesiasticae disciplinae perturbationi occurri posset, SSmus Dnus Noster Leo PP. XIII, omnibus mature perpensis, et iuxta ea quae alias per Emum Urbis Vicarium edi iusserat, haec quae sequuntur per Sacram Concilii Congregationem praescripsit ac statuit:

1. Clerici et sacerdotes saeculares alienae dioecesis aut etiam regulares extra claustra degentes nequibunt in posterum stabile domicilium in Urbe statuere absque expressa venia Summi Pontificis per officium S. Congregationis Concilii impetranda.

2. Qui vero in praesens Romae degunt, si nullo beneficii aut officii titulo ad residendum adstricti sunt, nec per diuturnam commorationem et tacitam aut expressam suorum Episcoporum licentiam domicilium Romae acquisierint, post mensem a die huius decreti elapsum ad suam dioecesim redire debebunt.

3. Nullus ex clericis et sacerdotibus alienae dioecesis ad ecclesiasticum officium, quodcumque sit, aut ad aliud munus quod residentiam in Urbe requirat, eligi a quoquam in posterum poterit, nisi praeter testimoniales commendatitias sui Episcopi litteras exhibeat quoque veniam a Summo Pontifice iam obtentam Romae manendi; itemque nemini beneficium conferetur, si assensum Ordinarii sui ad hoc non obtinuerit: atque aliter facta beneficii collatio nulla et irrita erit.

4. Qui ad litterarum scientiarumque studiis operam dandam vel ad honesta negotia peragenda, vel ex alia iusta causa in Urbe cum Ordinarii licentia versantur, statim ac temporaria huiusmodi causa cessaverit, vel a proprio

Episcopo revocentur, ad propriam diœcesim redire debebunt, exclusa omni futili excusatione, ac praesertim, ob peculiarem dioecesium his temporibus conditionem, nullatenus eisdem suffragante exceptione sive ex susceptis studiis sive ex praetensa tenuitate sustentationis ab Episcopo oblatae desumpta: quod si durante hac eorum commoratione in Urbe sese, uti decet, non gesserint, per Vicariatum Urbis propriis Ordinariis denunciabuntur, et ab Urbe discedere cogentur.

5. Quicumque denique, quolibet modo, praesentibus dispositionibus se non conformaverit, aut, quod Deus avertat, eisdem contraiverit, ipso facto suspensioni a divinis obnoxius fiet.

Ceterum Episcopi omnium clericorum suorum aeque curam gerant, neque, uti saepe dolendum, e sua dioecesi eos abire facile sinant qui seu vitae ratione, seu aliis quibuscumque causis sese reprehensione dignos aut molestos exhibeant.

Haec itaque omnia Sanctitas Sua ab omnibus ad quos spectat, custodiri et inviolabiliter servari mandavit, contrariis quibuscumque etiam peculiari mentione dignis minime obstantibus.

Romae ex aedibus S. C. Concilii die 22 Decembris 1894.

A. Card. di Pietro *Praef.*

L. Salvati *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione de' Riti.

Circa l' abito del ceremoniere, e l' ordine del dir le lezioni corali del Mattutino.

Granaten. — 14 Dec. 1894 — Hodiernus R.mus Archidiaconus Metropolitanae Granatensis Ecclesiae, de mandato R.mi sui Archiepiscopi, sequentia Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humiliter subiecit, nimirum:

Dubium I. In Ecclesia Metropolitana Granatensi munere magistri Caeremoniarum fungitur alter ex Beneficiatis eiusdem Ecclesiae, qui utitur habitu chorali tam in Choro quam ad Altare, exposito Sanctissimo Sacramento. Hic habitus, durante hieme, consistit in cappa nigri coloris cum linteolo etiam nigro, collo aptato. A die vero Ascensionis Domini usque ad festum Omnium Sanctorum utitur mozzetta, humerali amiciolo sine cucullo eiusdem coloris.

Quaeritur: Dubium I. Num liceat Magistro Cæremoniarum, attenta consuetudine non immemoriali, officium suum cum habitu chorali implere, praesertim ad Altare?

Dubium II. In eadem Ecclesia Lectiones recitantur aut concinuntur in Matutinis hoc ordine: Prima et Secunda primi nocturni, a duobus acolythis de Choro, sive ordinatis, sive non. Tertia autem ab uno beneficiato: Prima vero secundi nocturni ab alio ex beneficiatis: Secunda a canonico iuniore, sed Tertia, a prima Dignitate post Decanum. Demum in tertio nocturno, Prima, a beneficiato, a quo Evangelium canendum est in Missa Conventuali: Secunda a Canonico hebdomario: Tertia a Decano: diebus tamen quibus induuntur pluvialia in Matutinis, lectio Octava canitur a Decano et Nona ab hebdomario.

Quaeritur an licite observari queat exposita consuetudo?

Et quatenus Negative, quis ordo et quae dignitas personarum servanda sit in recitatione Lectionum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Servetur Caeremoniale Episcoporum ac detur decretum in *Capuana* diei 10 Aprilis 1876. (1)

Ad II. Negative ad primam partem;

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: "*Dubium II.* In Metropolitana Ecclesia Capuana adsunt duo Caeremoniarii Mansionarii, qui in obeundo alternis vicibus Caeremoniarii officio, utuntur consueto habitu chorali, nempe cappa hyemali tempore pellibus suboscuri coloris et aestivo serico violaceo obducta, instar aliorum mansionariorum iisdem cappis utentium. Sed cum in Caeremoniali Episcoporum Cap. V n. 4 diserte

ad secundam: diebus solemnibus serventur dispositiones Caeremonialis Episcoporum (*Lib. II, cap. V, n. 4 et cap. VI, n. 15)*: diebus vero haud solemnibus servetur dignitatis ordo, ita ut Lectiones I Nocturni ab Acolythis; II Nocturni a Beneficiatis; III demum a Canonicis recitentur.

Atque ita rescripsit et declaravit die 14 Decembris 1894.

C. Card. Aloisi-Masella, *Praefectus.*
Aloisius Tripepi, *Secretarius.*

—

Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

I.

Norme per la messa pro populo *quando un solo parroco amministra due parrocchie.*

Quebecen. — 26 Febr. 1875—I. Quando parochus (qui duabus praeest parochiis) celebrat eadem die in utraque parochia teneturne ad applicationem utriusque missae pro populo?

II. Quando (idem) parochus celebrat per se in una, et per vicarium vel alium sacerdotem in altera, debetne utraque missa applicari pro populo?

III. Quando una parochia caret ecclesia, et populus eius ad alteram ecclesiam venit ut obligationi satisfaciat audiendi Missam, teneturne parochus ad applicationem duarum Missarum, si habeat vicarium vel alium sacerdotem, aut etiam bis celebret ipse.

IV. Aliquando evenit ut Missa non celebratur in parochia minus principali, nisi bis aut semel in mense, aut etiam minus frequenter; teneturne parochus aliis Dominicis et festivis diebus duplicem Missam applicare, si habeat sacerdotem aut ipse bis celebret in sua Ecclesia?

V. In hac regione saepe contingit ut quaedam territoria valde ampla, sed populum valde dispersum continentia ab Episcopo limitibus circumscribantur ad tempus sub nomine *missionis* non vero *parochiae;* eorum cura spiritualis aliquando committitur alicui presbytero, qui ibidem residet cum titulo *missionarii*, et omnia munera perficit quae sunt parochi propria, decimas et oblationes percipit sicut verus parochus; teneturne ille presbyter ad celebrandum *pro populo* sicut parochus?

VI. Aliquando harum *missionum* cura spiritualis committitur alicui parocho vel missionario vicino qui ibi identidem celebrat per se vel per vicarium; teneturne ille parochus vel missionarius ad Missam applicandam pro populo si habeat vicarium vel alium sacerdotem vel bis ipse celebrat?

Resp. Ad I. II. III. IV. Affirmative.

Ad V. et VI. Negative, et detur Decretum 18 Augusti 1866.

In Congr. Generali die 26 Februarii 1875.

II.

Intorno al concorso per la provvista delle parrocchie.

Instructio de concursibus ad paroecias — 10 Oct. 1884—Tridentinum Concilium decrevit (Sess. XXIV. Cap. 18 de Reform.): "Episcopum statim habita notitia vacationis parochialis ecclesiae (si opus fuerit) idoneum in ea vicarium cum congrua eius arbitrio fructum portionis assignatione constituere, qui onera ipsius Ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur. „

Pertinet deinde ad Episcopum indicere per publica edicta concursum. Terminus in edictis constituendus ex eodem Concilio Tridentino est dierum decem, sed concedit S. Pii V Constitutio *In*

---

edicitur eorum habitum esse debere vestem inferiorem coloris violacei, et desuper cottam mundam, hinc quaeritur:

" 1. An tolerari possit caeremoniarios praedictos cappa praedicta indutos officio caeremoniarii fungi in ecclesiasticis functionibus, vel potius induere debere ipsos habitum juxta Caeremoniale? — Et quatenus affirmative ad secundam partem, quaeritur:

" 2. An iidem caeremoniarii sine habitu chorali ministrantes gaudeant distributionibus quotidianis suorum beneficiorum, iuxta Decretum Sacrae Congr. Concilii diei 27 iulii 1839 in Pisana?

" S. R. C. respondit:

" Ad II. Ad 1.am quaestionem, servetur dispositio Caeremonialis Episcoporum iuxta Decreta.

" Ad 2.am quaestionem, affirmative, juxta Decretum S. Congr. Concilii diei 27 iulii 1839 in Pisana ad VIII.

conferendis § VI, ut hic terminus ad alios decem dies prorogari queat et non ultra. Exacto termino in edictis praestituto, fit concursus. Cum vero neque in Conciliari decreto neque in Piana Constitutione examinis in concursu peragendi forma seu methodus ulla certa ac peculiaris servanda proposita fuisset, idcirco ad vitanda incommoda quae ex eo oriebantur, S. Congregatio Concilii in litteris iussu s. mem. Clementis XI, die 10 Iulii 1721 editis, certam methodum habendi ad parochiales ecclesias concursum in posterum servandam praestituit. Posteriori tempore s. m. Benedictus XIV. in Constitutione quae incipit *Cum illud* 14 Decembris 1742 praefatas litteras (quae per integrum ibidem referuntur) confirmans, nonnulla praeterea addenda vel immutanda, nonnulla breviter in iisdem tradita clarius explicanda censuit.

Iuxta praescriptum Concilii Tridentini ac Benedictinae Constitutionis, examen per concursum tam super doctrina, quam super ceteris concurrentium requisitis qualitatibus, habendum est cum vacatio Ecclesiae paroecialis contigerit. Viget nihilominus in aliquibus dioecesibus consuetudo examen de doctrina separandi ab examine de reliquis canonicis requisitis, et hoc ad ipsum pro vacante paroecia concursum remisso, examen de scientia alio magis opportuno tempore instituendi. Quamobrem generatim bis in anno examen habetur de scientia, in quo qui adprobati fuerint, ad quodcumque parochiale Beneficium intra sex proximos sequentes annos vacaturum concurrendi ius habent, sed exeunte sexennio examini se denuo sistere tenentur si Beneficium parochiale obtinere velint. A lege autem subeundi hoc novum, exacto sexennio, examen ab Episcopo, audita Examinatorum sententia, dispensari possunt qui inter synodales vel pro synodales Examinatores sunt assumpti, aut qui propter muneris vel Beneficii quo fruuntur dignitatem, vel propter diuturnam operam qua Ecclesiae cum laude servierunt, scientiae testimonium abunde praestant. Ceterum, paroecia aliqua vacante, concursus habetur, Examinatoribus, adhibita ea quae in usu est cautione, iudicantibus quinam ex competitoribus ad regendam paroeciam vacantem apti sint, salvo semper Episcopi iure eligendi inter approbatos, quem ipse digniorem aptioremque iudicaverit. Haec porro praxis ab Apostolica Sede approbari solet ad tempus.

In S. Congr. die 10 Octobris 1884.

III.

Circa i sacerdoti che ricorrono ai tribunali laici contro i chierici o contro i Vescovi.

Declaratio — 17 Mai. 1866 — Declarat S. C. numquam sese fore admissuram recursum vel appellationem sacerdotum qui ad iudices laicos trahere ausi fuerint vel clericum sine venia Ordinarii, vel Episcopum sine venia Apostolicae Sedis, sive in causa ecclesiastica sive non, nisi prius recursum ad civile tribunal interpositum deseruerint.

Episcopi vero iuxta declarationem Capitis Cogentes a Suprema Congregatione Inquisitionis diei 23 Ianuarii 1886 editam, possunt in praedictum clericum animadvertere poenis et censuris ferendae sententiae, maxime suspensione a divinis, servatis tamen servandis, et pro gravitate causae, si id expedire in Domino iudicaverint. Quod si venia conveniendi clericum in forum laicorum ab Ordinariis petatur, ipsi nunquam eam denegabunt, tum maxime cum ipsi controversiis inter partes conciliandas frustra operam dederint.

In Congr. Generali die 17 Maii 1866.

IV.

Circa i sacerdoti che cedono i loro diritti ai laici, per ricorrere contro i chierici, o contro i Vescovi, ai tribunali laici.

Declaratio — 6 Sept. 1886 — Volendo un ecclesiastico cedere i suoi diritti ad un laico in una questione contro un prete, deve domandare la venia del Vescovo, e, se la lite è contro un Vescovo, alla S. Sede; che se esso non lo fa e non l'ottiene, rimane soggetto alle disposizioni emanate contro i preti ricorrenti *ad iudices laicos* e si considera come operante in *fraudem legis*.

In Cong. Generali die 4 Maii 1886.

V.

Circa l' interpretazione della Costit. Apostolicae Sedis *quanto ai missionarii delle Indie.*

Litt. Encyclicae — 29 Mar. 1873 — Cum supremae S. Inquisitionis Congregationis dubium fuerit expositum an post Constitutionem *Apostolicae Sedis* editam a SS.mo D. N. Pio. div. prov. PP. IX, quarto idus Octobris 1869 adhuc vigeant censurae *latae sententiae* contra ecclesiasticos et missionarios mercaturae in Indiis Orientalibus operam dantes in Constitutionibus Urbani VIII *Ex debito* die 22 Februarii 1633, et Clem. IX *Sollicitudo* die 17 Iunii 1669 editis comminatae, EE. PP. Inquisitores generales in Congregatione habita Fer. IV. 4 Decembris 1872, cum considerassent reservationem aut exceptionem factam ad paragraphum *Quæ vero censurae* praedictae Constitutionis posse quaestionibus ansam praebere, censuerunt supplicandum eidem SS.mo Domino Nostro ut declarare dignaretur Constitutiones Summorum Pontificum Urbani VIII et Clementis IX superius memoratas adhuc vigere, et declarationem notificandam esse ab hac S. C. per Literas circulares, prout tenore presentium fit, missionariis quibuslibet in Indiis Orientalibus et Americae existentibus. Porro Sanctitas Sua eidem sententiae in omnibus adnuendum censuit.

In S. Congr. die 29 martii 1873.

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Circa l' interpretazione della Costit. Apostolicae Sedis *quanto ai missionarii della Cina.*

Declaratio — 17 Ian. 1883 — Utrum declaratio SS.mi diei 4 Decembris 1873 (V. Num. preced.) complectatur etiam missionarios sinenses?

R. Affirmative; et ad mentem. Mens est: I. Ut illis verbis *simpliciter reservatae Pontifici* substituantur alia verba Clementis IX, nempe: — *A qua excommunicatione latae sententiae ipso facto incurrenda nemo absolvi potest, praeterquam in mortis articulo constitutus, nisi lucris huiusmodi prius restitutis* (Clemens IX. in Constitut. *Sollicitudo pastoralis* 17 Iunii 1669 § 4.) II. Ut eadem prohibitio ac poena ad mentem eiusdem Clementis IX. non solum afficiat missionarios europaeos, sed etiam quoscumque ecclesiasticos viros, qui sub nomine missionariorum, aut quovis alio titulo, pro tempore missi fuerint, aut in illis partibus quomodolibet morabuntur.

Die 17 Ianuarii 1883.

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa l' Arciconfraternita del SS. Cuor di Gesù per la libertà del Romano Pontefice e per la salvezza della intera società. *Si approva il nuovo titolo, e si concede facoltà di aggregare per tutto l' orbe simili confraternite.*

Beatissime Pater,

Ioannes Baptista Lemius e Cong.ne Oblatorum B. M. V. Immaculatae, Rector Ecclesiae SSmo Cordi Jesu dicatae in Monte Martyrum (vulgo *Montmartre)* in Archidioecesi Parisiensi, ad pedes S. V. humillime provolutus exponit:

Quod in praefata Ecclesia sedem habet Sodalitas SS. Cordis Jesu jamdiu per Rescriptum Apostolicum titulo ac privilegiis Archiconfraternitatis ornata et hac instructa facultate, ut cunctis coeteris sodalitatibus ejusdem nominis et ejusdem finis in tota Gallia existentibus, affiliationis litteras concedere valeat.

Crescente porro ejusdem Ecclesiae fama, in eam concurrentibus ex universo Orbe populis, factum est ut a praefata Archiconfraternitate permultae Sodalitates externae ex iis praecipue quae a Missionariis Gallicis reguntur, aggregationem poscant.

Quapropter obsecrat orator ut memorata facultas *aggregationis ad universum orbem extendatur.* Hac porro occasione postulat ut titulus ipsius Ar-

chiconfraternitatis aliquatenus immutetur, hac formula expressus "*Archiconfraternitas SSmi Cordis Iesu pro libertate Romani Pontificis et salute universae Societatis*". Quippe talis titulus nedum respondit fini, quem sibi speciali modo huc usque praestituit memorata Archiconfraternitas, sed etiam temporum adjunctis quibus et Romani Pontificis libertas impetitur et universa Societas in ruinam praeceps ruit.

Et Deus...

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque reliquiis praeposita, utendo specialibus facultatibus a SS. D. N. Leone PP. XIII sibi tributis ad effectum de quo agitur, benigne annuit ut supradicta Archiconfraternitas sub titulo SSmi Cordis Iesu in memorata Ecclesia jam canonice erecta et facultate pollens per universam Galliam sibi aggregandi ejusdem Nominis et Instituti Confraternitates, valeat etiam alias per universum orbem erectas sub novo titulo in precibus relato, qui per praesens Rescriptum recognoscitur et approbatur, vel in posterum erigendas *perpetuo* sibi adsciscere eisque communicare Indulgentias, privilegia, ceterasque gratias spirituales, dummodo vere sint communicabiles, quibus dicta Archiconfraternitas jam exornata existit, servatis tamen Constitutionibus Apostolicis et praesertim illa s. m. Clementis VIII quae incipit " Quaecumque „ aliisque de jure servandis.

Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C., die 30 Martii 1894.

Fr. Ignatius, Card. Persico, *Praef.*
† A. Archiep. Nicopolit. *Secret.*

II.

Si arricchisce d' indulgenze l' adorazione perpetua del SS. Cuor di Gesù nella detta Arciconfraternita.

Beatissime Pater,

Sac. Joannes Baptista Lemius, Congregationis Oblatorum B. M. V. Imm., rector Ecclesiae SSmi Cordis Jesu in Monte Martyrum (vulgo *Montmartre*) in dioecesi Parisiensi erectae, ad pedes S. V. humillime provolutus exponit:

Quod in dicta Ecclesia canonice jamdiu instituta est pia Sodalitas sub titulo SSmi Cordis Jesu. Porro lapsu temporis succrescente Sodalium amore erga SSmum Cor, paulatim factum est ut ex his Sodalibus ferventiores quamplurimi aliam veluti Societatem inierint, quadruplici proposito fine:

1° Continuo ac ferventiori cultu SSmum Eucharistiae Sacramentum prosequendi, quod eminet inter amoris pignora a SSmo Corde hominibus exhibita;

2° Dolendi super peccata quae Cor amatissimum dilacerant, super ea pæsertim quae, ut sacrilegia et profanationes, venerabile hoc Sacramentum directe impetunt;

3° Impetrandi ut, omnibus divino amori amorem rependentibus, omnibus adveniat Regnum Christi individuis, familiis, societatibus;

4° Adipiscendi, ut in Corde Jesu omnes Cor unum facti, vires jungant ad tuendam et propagandam Religionem Catholicam.

Quae omnia per sequentia media prosequitur Sodalitas:

1° Sodales Adorationis perpetuae SSmi Cordis Jesu vicissim et ordinatim orationi tam mentali quam orali horam unam impendunt, alii quidem quater in anno, alii semel in hebdomada;

2° Sunt etiam viri Christiani qui coram SSmo Sacramento exposito excubias nocturnas inter orationes agunt.

Porro ad augendum magis fervorem Sodalitatis, hancque latissime diffundendam, humiliter et enixe petit Orator ut S. V. Indulgentiam plenariam Sodalibus concedere dignetur:

1° Festo Epiphaniae; feria V in Coena Domini, festo SSmi Sacramenti; et semel mense Junio, die cujusque arbitrio eligendo;

2° Ea die qua vel semel in tempore trimestri, vel semel in mense, vel semel in hebdomada pro classium diversitate in adorationem SSmi Sacramenti horam integram insumunt;

3° Ea die qua intersunt illis Congregationibus in quibus processio SSmi Sacramenti peragitur;

4° Speciatim viris illis Christianis Sodalitati adscriptis qui inter octavam vespertinam et sextam matutinam, hora integra coram SSmo Sacramento pernoctant. Quam quidem indulgentiam lucrari poterunt, sive ad S. Communionem accedant prima die, sive secunda ex illis duabus quas dividit nox in qua fit adoratio.

5° Sodalibus qui Zelatores sunt, semel in mense item die cujusque arbitrio eligendo.

Dummodo praefatis singulis diebus praeter integram horam qua vel mentali aut orali oratione vacaverint, etiam vere poenitentes, confessi ac S. Communione refecti, Ecclesiam Sodalitatis aut aliam quamcumque seu publicum Oratorium devote visitaverint et inibi pias ad Deum preces juxta mentem S. V. effuderint.

Quod Deus...

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Dno Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis, die 30 Martii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† A. Arhiep. Nicopolit. *Secretarius.*

III.

Vien cambiata l'invocazione quotidiana nella prefata Arciconfraternita.

Beatissime Pater,

Joannes Baptista Lemius, Sacerdos e Congregatione Oblatorum B. M. V. Imm., Rector Ecclesiae SSmi Cordis Jesu in Monte Martyrum (vulgo *Montmartre)* in Archidiœcesi Parisiensi erectae, ad pedes S. V. humillime provolutus enixe postulat ut in erectione Archiconfraternitatis SSmi Cordis Jesu ad hoc quod omnes ex quavis gente fideles, indulgentias eidem concessas lucrari possint, mutare liceat hæc verba: " *Ayez pitiè de la France* „ in hæec alia " *Sanctifiez notre Patrie.* „

Et Deus.

S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis benigne annuit pro gratia juxta preces. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 30 Martii 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

† Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

IV.

Si estende l'indulgenza per l'adorazione solenne al SS. Cuor di Gesù nella medesima Arciconfraternita.

Beatissime Pater,

Sacerdos Joannes Baptista Lemius, e Congregatione Oblatorum B. M. V. Imm. Rector Ecclesiae SSmi Cordis Jesu in Monte Martyrum erectae in Archidiœcesi Parisiensi, ad pedes S. V. humiliter provolutus exponit:

Quod Indulgentia plenaria jampridem concessa fuit omnibus Christifidelibus qui per dimidiam horam coram SSmo Sacramento oraverint, illis in ecclesiis ubi quotannis die definita, per 24 horas integras, solemnis peragitur SSmi Sacramenti adoratio in unione cum adoratione illa quae in memorata Ecclesia Cordis nunquam intermittitur.

Porro, 1.° Non paucæ sunt Ecclesiæ in quibus hujusmodi adoratio ad 24 horas non potest protrahi, ita ut nocturno tempore omnino opus sit ab adoratione desistere ob varias locorum et personarum circumstantias.

2°. Non paucæ iterum in quibus non semel in anno peragitur, sed sæpius, imo etiam semel in mense.

Quapropter enixe postulat Orator: 1° Ut, si solemnis expositio ad 24 horas potrahi nequeat, ad 12 horas coarctari liceat, legitima tamen de causa a supremo Moderatore Archisodalitatis SSmi Cordis in eadem Ecclesia supra Montem Martyrum erecta recognita et approbata; 2° Ut in locis ubi

pluries in anno, imo et semel in mense, fit adoratio SSmi Sacramenti in unione cum illa quae quotidie in Monte Martyrum Parisiis peragitur, prædictam Indulgentiam Plenariam lucrari possint fideles quater in anno, servatis tamen iisdem conditionibus quæ ad eam lucrandam sunt impositae.

Et Deus...

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. Dno N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces, presenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 19 Aprilis 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit. *Secret.*

V.

Il sodalizio dell'orazione e della penitenza in ossequio del SS. Cuor di Gesù *si arricchisce d' indulgenze.*

Beatissime Pater,

Sacerdos Joannes Baptista Lemius e Congregatione Oblatorum B. M. V. Imm., Rector Ecclesiae SSmo Cordi Jesu in Monte Martyrum (vulgo *Montmartre*) dicatae in Archidioecesi Parisiensi, ad pedes S. V. humiliter provolutus exponit, quod in dicta Ecclesia canonice erecta est pia Sodalitas sub titulo " Orationis et Poenitentiæ in unione cum SSmo Corde Jesu „, cujus finis est: 1° Orationes supplicationesque ad Deum extollere ut errantes homines resipiscant, vitam christianam amplectantur et Jesum Christum diligant opere et veritate, omnesque inter se concordes pro catholica Religione tuenda et promovenda adlaborent; 2° Poenitentiam agere pro hominum peccatis in dies ingravescentibus ut divina Majestas placetur.

Quae omnia sequenti modo Sodales assequi nituntur, nimirum ipsi in tres classes dividuntur, una die vel *(a)* quolibet mense, vel *(b)* bis in mense, vel *(c)* singulis hebdomadis, serie quadam continua et ordinata vacant orationi et piis poenitentiae exercitiis, ita ut nulla dies intercedat, qua SSmo Cordi Jesu non exhibeatur obsequium orationis et poenitentiae.

Porro ut finis hujus piae Sodalitatis qui tam apte praesentibus calamitatibus, quibus angitur Ecclesia et Societas universa, consulit, magis foveatur, enixe postulat ut Christifidelibus eidem Sodalitati nomen daturis, Indulgentias plenarias heic infrascriptas benigne tribuere dignetur, nimirum:

I. Die adscriptionis, vel Dominica immediate sequenti eamdem adscriptionem;

II. Die a Sodalibus electa, qua ipsi, pro classium diversitate ad quas pertinent, orationi et pio aliquo poenitentiae exercitio devote vacaverint, aut si ea die legitimum impedimentum supervenerit, qualibet alia die eorum arbitrio eligenda:

III. Die festo S. Petri principis apostolorum;

IV. Die festo S. Mariae Magdalenæ poenitentis;

V. Die festo S. Benedicti Josephi Labre Confessoris;

VI. Semel in mense Junii cujusque ad arbitrium seligendo;

VII. Semel in mense iis inter Sodales, qui zelatores nuncupari solent, quique curam impendunt sodalitatis bono provehendo, facta cuilibet eorum facultate eamdem indulgentiam lucrandi quolibet infra eumdem mensem die, dummodo dictis diebus vere poenitentes, confessi ac S. Communione refecti, aliquam ecclesiam visitaverint et aliquamdiu ad mentem S. V. pie oraverint.

VIII. Tandem in mortis articulo, si vere poenitentes confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id praestare nequeant, saltem contriti SSmum Jesu Nomen ore, sin minus corde, devote invocaverint.

Quas omnes et singulas Indulgentias humilis orator expostulat ut S. V. declarare dignetur fore etiam applicabiles animabus igne Purgatorii detentis.

Et Deus...

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Dno Nro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, be-

nigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces, immutato tamen ipsius Sodalitatis titulo in hunc alium, videlicet " sodalitas Orationis et Poenitentiae in obsequium SSmi Cordis Jesu. „ Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C., die 30 Martii 1894.

Fr. Ignatius, Card. Persico, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit. *Secretarius.*

VI.

Al prefato sodalizio, eretto in Arciconfraternita, si ascrivono ipso facto *coloro che diedero il nome all' Arciconfraternita del SS. Cuore.*

Beatissime Pater,

Sacerdos Joannes-Baptista Lemius e Congregatione Oblatorum B. M. V. Imm., Rector Ecclesiae SSmi Cordis Jesu, in Monte Martyrum (vulgo *Montmartre)* in Archidioecesi Parisiensi, ad pedes S. V. humillime provolutus exponit:

Quod ex benigna concessione S. Sedis Associatio Orationis et Pœnitentiæ in obsequium SS. Cordis Jesu quae in dicta Ecclesia sedem habet, ad Archisodalitatis dignitatem est erecta, pluribusque ditata Indulgentiis.

Porro huic associationi quamplurimi fideles, nomen jam dedere; alii etiam quamplurimi, etsi huic Archisodalitati non fuerint adscripti, tamen sunt Archisodalitati SSmi Cordis Jesu pro libertate R. Pontificis et salute societatis, in supradicta Ecclesia erectae, in qua omnia pariter Archisodalitatis Orationis et Poenitentiae etc., peragunt opera ex particularibus statutis. Cum autem maxima foret difficultas istorum singulorum nomina excipere, enixe postulat orator ut hi, absque ulla nova adscriptione, etiam inter sodales ejusdem Archisodalitatis Orationis et Poenitentiae etc. habeantur, ad effectum ut debita opera praestantes valeant lucrari Indulgentias sodalibus ejusdem Archisodalitatis concessas et ex his etiam illam quae elargita est pro die adscriptionis ab his acquirenda dominica die infra mensem ab accepta notitia hujus concessionis. Firma tamen remanente lege ut in posterum quaelibet ex duabus memoratis Archisodalitatibus suum proprium et distinctum registrum habeat in quo nomina Sodalium recenseantur.

Et Deus...

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone PP. XIII. sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces. Praesenti *hac vice tantum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 12 Aprilis 1894.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit. *Secret.*

—

Segreteria de' Brevi.

Si erige in Arciconfraternita il Sodalizio dell'Orazione o della Penitenza, in ossequio del SS. Cuor di Gesù.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum vestigiis insistentes pias Sadalitates ad pietatis et charitatis opera exercenda institutas quae uberes capiant in vinea Domini fructus ac peculiaribus in rem Catholicam meritis eniteant, amplissimis honoribus et privilegiis exornare ac ditare solemus. Jam vero cum exploratum Nobis prospectumque sit harum in numerum jure adscribi posse piam sodalitatem quae sub invocatione "Orationis et Poenitentiae in obsequium SSmi Cordis Jesu „ in ecclesia titulo SSmi ipsius Iesu Cordis in Monte Martyrum Parisiensis Civitatis canonice erecta et pluribus ab hac S. Sede indulgentiis aucta existit potissimum ad finem supplicibus enixisque Deum precibus adeundi, ut ad meliorem frugem convertantur errantes homines, atque pro ingravescentibus in dies peccatis salutarem agendi poenitentiam; cumque ipsius societatis Moderator ac Sodales expo-

nendum nobis humiliter curaverint in votis sibi admodum esse, ut eamdem Archisodalitatis titulo privilegiisque augeamus ; Nos id rati in tam conspicuae sodalitati bonum et incrementum cessurum, optatis hujusmodi annuendum propensa voluntate censuimus.

Quae cum ita sint, omnes et singulos, quibus hae litterae Nostrae favent, peculiari benevolentia complectentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac poenis, quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, hujus tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, memoratam sodalitatem "ab Oratione et Poenitentia in obsequium SSmi Cordis Jesu„ in Ecclesia existentem sub eodem SSmi Jesu Cordis titulo,in Monte Martyrum penes Civitatem Parisiensem, in Archisodalitatem cum solitis privilegiis perpetuum in modum erigimus atque instituimus.

Archisodalitatis autem sic erectae Officialibus et Sodalibus praesentibus et futuris ut ipsi alias quascumque Sodalitates ejusdem nominis atque instituti ubique terrarum existentes, servatis tamen forma Constitutionis Clementis PP. VIII Praedecessoris Nostri recolendae memoriae, illisque Apostolicis Ordinationibus desuper editis, aggregare, illisque omnes et singulas indulgentias, peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationem ipsi Sodalitati, sic in Archisodalitatem a Nobis erectae a Sede Apostolica concessas et aliis communicabiles, communicare licite possint et valeant, eadem auctoritate Nostra, harum Literarum vi, perpetuo item concedimus atque indulgemus.

Decernentes has Nostras Literas firmas, validas et efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac obtinere, atque illis ad quos spectat et in futurum spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios et delegatos, et alios quoslibet quacumque praeeminentia ac potestate fungentes et functuros, judicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, et quatenus opus sit, praedictae Confraternitatis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, consuetudinibus cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris , die X Aprilis MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri anno decimoseptimo.

M. Card. Rampolla.

—

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO VI.

Gerarchia.

(Cont. V. pag. 56—59 di q. P.)

Articolo II.

Della elezione de' Superiori.

Sommario — 243. La elezione dei superiori negl' istituti di voti semplici va regolata secondo le proprie costituzioni — 244. Se queste tacciono, si seguiranno le norme comuni — 245. Il diritto richede nel prelato regolare l' età matura — 246. la conveniente scienza — 247. la probità dei costumi—248. Chi abbia diritto di eleggerlo — 249. Convocazione degli elettori — 250. Obblighi degli elettori — 251. Discussioni da premettere — 252. Giuramento — 253. Segretezza dei voti — 254. Libertà nei voti — 255. Simonie da evitare — 256. Prescrizioni della bolla *Nuper* — 257. Ammissione ai voti — 258. Pubblicazione e collazione dei voti — 259. Maggioranza dei voti — 260. Elezione — 261. Norme speciali per la elezione delle superiori delle monache — 262. Se e come tutte queste norme valgano per gl' istituti di voti semplici.

243. Avendo parlato della potestà gerarchica in generale, occorre dire del modo di eleggere i superiori nelle congregazioni di voti semplici. Siffatto modo vien prescritto, per lo più, nelle regole e nelle costituzioni di ciascun istituto; e quando quelle siano state debitamente approvate,

si vuol procedere con tutta esattezza secondo le dette norme. Le quali norme, non osservate, dove son munite di clausole irritanti, rendono l'atto nullo di per sè: dove quelle clausole non ci sono, l'atto non sarà di per sè nullo, ma potrà bene annullarsi, dietro la istanza di chi si senta leso.

244. Ma se le regole o le costituzioni tacciono del modo di eleggere i superiori, o non provvedono a tutt'i casi, allora sarà d'uopo attenersi alle norme del diritto comune, che per tal fine noi qui ricordiamo.

245. Il diritto vuole nel prelato regolare l'età matura, la conveniente scienza, la probità dei costumi, c. *Cum in cunctis*, 7, 1, *de Elect.* — L'età dev'essere di almeno 30 anni, come dal cit. c. *Cum in cunctis*, e da varii decreti della S. C. del C. (Ferraris v. *Aetas* n. 26). Nella superiora di un monastero, il Tridentino Sess. 27, c. 7 de Reg. richiede l'età di 40 anni, ed almeno 8 anni di professione regolare, i quali anni devono essere completi, giusta il decr. della S. C. del Conc. *in Neapolitana* 24 sept. 1678. Solo quando nel monastero non si ritrovi una religiosa idonea di tale età, potrà scegliersene, secondo il cit. Tridentino, una di anni trenta, con cinque anni di religione. Ciò sotto pena di nullità, come dichiarò la S. C. del Conc. *in Viterbien.* 16 mai. 1623.

246. La scienza di un superiore può essere triplice: eminente, mediocre e sufficiente. La prima è quando prontamente, e senz'aiuto di libri, può risolvere le quistioni, anche gravi e difficili. La seconda è quando siffatte quistioni può risolverle dopo maturo studio ed esame. La terza è quando sufficientemente sa compiere il proprio officio (V. Ferraris v. *Electio* art. II, n. 22). Benchè in un prelato sia desiderabile la scienza eminente e mediocre, pur basta la sufficiente, giusta il c. *Cum nobis* 19, *de Elect.*, la quale, congiunta alla carità ch'edifica, può tornare di maggior vantaggio, che non la eminente senza carità. "Quamquam etsi desideranda sit eminens scientia in pastore, in eo tamen sit competens toleranda, quia secundum Apostolum, scientia inflat, charitas autem aedificat, et ideo imperfectum scientiae potest supplere perfectio charitatis. „ Così il c. *Nisi cum pridem*, 10 *de Renunt.*

247. In quanto alla probità dei costumi, sono esclusi da qualsivoglia prelatura:

a) Gl'infami sì di diritto, e sì di fatto, c. *Infamibus*, 87, *de Reg. iur.* in 6.

b) Gli scomunicati, c. *Postulastis*, 7, et c. *Si celeb.*, 10, *de Cleric. excomm. ministr.*

c) I sospesi così *a jure* come *ab homine*, c. *Cum inter*, 16, *de elect.*

d) Gl'interdetti personalmente, c. *Inter*, 16, *de elect.*

e) Gl'irregolari, c. *Is qui*, 18, *de sent. excomm.*

f) Gli eretici, c. *Quicumque* 2 *de haeret.* in 6.

g) Gli scismatici, c. *Quia diligentia*, 5, de elect.

h) I laici negl'istituti esenti, per la girisdizione che vi si deve esercitare (Suarez *De Relig.* tom. 4, tr. 8, l. 2, c. 3, n. 20).

i) Chi non abbia professato validamente ed espressamente nel medesimo istituto (Suarez l. c.).

l) Chi, rigettato per qualche vizio personale, non sia stato specialmente redintegrato, c. *Super eo*, 12, *de elect.*

m) I penitenziati dal S. Officio, benchè abbiano espiata la pena, come dal decr. del S. O. 1 ott. 1626 (Ferraris l. c. n. 34).

n) I privati di voce passiva.

248. Il prelato regolare dev'essere eletto da persone che ne hanno il diritto. Non lo hanno coloro che non han professato in quello istituto; coloro che negl'istituti, non meramente laicali, non sono ordinati *in sacris*; coloro che sono colpiti da qualche censura, o dalla privazione della voce attiva (Suarez *De Relig.* T. IV, T. 8, l. 2, c. 4, n. 1).

249. Gli elettori che ne hanno diritto, o presenti, o assenti, purchè non troppo

distanti, devono essere convocati tutti alla elezione c. *Quia propter*, 42 *de elect.*, c. *Cum inter universas*, 18, eod. tit. — Qual distanza sia necessaria perchè non corra quest'obbligo, devesi vedere dalla consuetudine e dalle costituzioni, c. *Quod sicut*, 28, *de elect.* Laddove qualche elettore non venga invitato, questi può reclamare per l'annullamento della elezione; la quale altrimenti sarebbe valida (Fagnanus in cap. *Quia propter*, 42, *de elect.*). — L'elettore non può essere costretto d'intervenire alla elezione, quando non si tratti di gran pregiudizio dell'istituto e quando le costituzioni non ve lo astringano, c. *Quia propter*, 42, *de elect.* — Quando l'elettore trovasi assente ed è impedito da giusta causa, non può votare per lettere, c. *Si quis*, 46, *de elect.* in 6; può nondimeno commettere il suo voto ad un altro del capitolo, od anche a più persone, le quali hanno *in solidum* il mandato; ma però un solo può votare, e questi sarà chi prima si presenta o chi prima è nominato, o, presentandosi insieme, chi designa il Capitolo, c. *Si quis*, 46, *de elect.* in 6. — Quando, radunati i votanti in capitolo, qualcuno se n'esca, gli altri possono procedere alla votazione, perchè quegli ha ceduto al suo diritto; e ciò quand'anche se ne sia uscito il presidente, o parte degli elettori: purchè ne rimanga un solo, questi elegge validamente (Ferraris v. *Electio* art. 4 n. 18 seqq.).

250. Obbligo grave di un elettore è quello d'investigare sulla idoneità della persona da eleggere; e peccherebbe gravemente se omettesse tale investigazione, c. *Cum in cunctis*, 7, *de elect.*—Chi desse scientemente il voto ad un indegno, ad uno, cioè, cui mancano le qualità richieste dal dritto, non solo peccherebbe gravemente, ma riuscendo la elezione, perderebbe il diritto di eleggere per quella volta, c. *Cum in cunctis*, 7, *de elect.* Chi allegasse la scusa d'ignoranza, dovrebbe provarla, c. *Innotuit*, 20, *de elect.* — Peccherebbe anche gravemente (benchè sarebbe valida la elezione) chi, trascurando il più degno, desse il voto al meno degno, *Trid. sess.* 24 c. 1. *de ref.*; Reiffenstuel in h. l. n. 240 (1). Nè sarebbe scusato dalla colpa grave per la ragione che gli altri in maggioranza dànno a quest'ultimo il suffragio (Ferraris l. c. n. 11).

251. Radunati gli elettori in capitolo, prima di venire alla votazione, devono discutere sulle qualità de' candidati. Il Ferraris (v. *Electio* art. IV, n. 5) raccoglie ciò da varii testi del diritto, e dimostra che senza tal previa discussione, l'elezione o è nulla, od almeno è annullabile. Il Bouix (*De Iur. Reg.* P. VI, Sect. I, C. II, q. 4.ª) non parla di questa discussione, ammette solo la collazione dei scrutinatori. Crediamo che la discussione sia necessaria quando i candidati non bene si conoscano, ed occorre perciò chiarire la loro idoneità; non quando si sa bene da tutti ciò che loro si appartiene.

252. Gli elettori regolari devono prestar giuramento di dare il voto al più degno secondo credono in coscienza; e ciò sotto pena di nullità. Così il decreto di Clem. VII *pro Reformat. Regular.* confermato da Urbano VIII in decr. *de Apost. et Ejectis.* Alcuni DD. per altro non ammettono qui la clausola irritante, la quale è apposta nella parte esecutiva del decreto e riguarda i giudici, non la disposizione stessa di cui si tratta (V. Ferraris l. c. n. 10 et 11). Tutti però riconoscono l'obbligo gravissimo di coscienza di adempire con esattezza il giuramento. — Prima della elezione devesi cantar la messa dello Spirito Santo ed invocare

(1) Si ascolti qui l'Angelico *Quodlib.* 6, art. 9: " Aliquis potest dici melior dupliciter; uno modo simpliciter qui est sanctior plus habens de charitate, alio modo dicitur aliquis melior quo ad aliquid. Contingit autem quandoque aliquem esse meliorem simpliciter, qui tamen non est melior quantum ad hoc ut praelaturam suscipiat, quia forte potest religionem magis iuvare vel per consilium sapientiae, vel per auxilium potentiae, etc. Non ergo semper est eligendus melior simpliciter, sed quo ad aliquid. „

i suoi lumi: non però, secondo la più vera sentenza, sotto pena di nullità (Ferraris l. c. n. 12).

253. La elezione dei superiori regolari deve farsi per voti secreti. È il Tridentino che ciò prescrive colle parole (Sess. 25, cap. 6 de regul.): " omnes (superiores) eligi debere per vota secreta, ita ut singulorum eligentium nomina nunquam publicentur. „ Ed aggiunge la clausula irritante : " Si vero contra huius decreti constitutionem aliquis electus fuerit, electio irrita sit. „ Perciò non viene ammessa in tali elezioni la ispirazione ed il compromesso, in cui non si può mantenere la secretezza del voto. Così definì la S. C. del Conc. ap. Garciam Par. 5 *de Benef.* c. 4, n. 204. Perciò anche sarebbe invalida la elezione se alcuno, consenziente il capitolo, mostrasse agli altri la sua scheda ; ovvero si dessero schede contrassegnate donde conoscerebbesi il nome del votante ; oppure se qualcuno influente facesse vedere ad altri la sua scheda perchè seguissero il suo esempio nella nomina (Ferraris v. *Electio* art. IV n. 33 seqq.). Nel generale è vietato che nessuno degli elettori pubblichi o prima o dopo lo scrutinio il suo voto : così fu deciso dalla S. C. del Conc. ap. Garciam l. c. p. 5, c. 4, n. 197. E le schede, dopo lo scrutinio, devono bruciarsi a vista di tutti, come prescrisse Sisto V nella Costit. *Et communis cura.*—Nondimeno non sarebbe nulla la elezione se un elettore facesse vedere ad un compagno per mera curiosità la propria scheda, purchè ciò non sia causa che il compagno muti volontà nella votazione (Ferraris l. c. n. 31).

254. La elezione inoltre dev' essere del tutto libera, altrimenti sarà nulla *ipso iure :* " Cessat electio dum libertas adimitur eligendi : „ così il C. *Ubi periculum,* 3, *de electione* in 6. È vietato perciò il designare, senz' autorità della S. Sede, le persone su cui la detta elezione debba cadere, come definì la S. C. del Conc. ap. Ferraris l. c. n. 51 : " An stante libertate electionis liceat praelato regulari proponere duos vel tres, ex quibus eligatur unus ? S. C. censuit non licere. „ Dove però la consuetudine o le costituzioni permettano che la elezione si aggiri sopra una determinata classe di persone, p. e. di maestri, di lettori, o di appartenenti a qualche determinata provincia o custodia, si può stare a tal sistema (Ferraris l. c.).

È pur vietato rigorosamente il procurarsi comechessia i voti o con promesse, o con blandizie, o con minacce, o direttamente, o per mezzo di altri. Clemente VIII nella Costit. *Nullus omnino* ha fulminato gravi pene contro i religiosi che in siffatta guisa procurano i suffragii, come ancora, contro i cooperanti, e contro coloro che ciò sappiano e non lo rivelano. Si ponderino le sue parole : " Ut omnis officiorum ambitus occasio praecludatur, caveant omnes a directa vel indirecta vocum, seu suffragiorum procuratione tam pro seipsis, quam pro aliis, tum in capitulis locorum, tum in ceteris, praesertim generalibus capitulis, aut congregationibus seu alibi. Quicumque secus fecerint, praeter alias poenas et censuras, hactenus contra huiusmodi ambientes inflictas, quas in suo robore permanere volumus, in poena privationis officiorum quae obtinent eo ipso incidant, et ad futura quaecumque pariter inhabiles habeantur ; super quo cum eis dispensare a nemine possit, nisi a Nobis et successoribus Nostris, et pro qualitate culparum gravius etiam plectantur. Porro supradictas omnes poenas ad complices, ac simpliciter scientes et non revelantes extendimus. „ Questa bolla fu confermata da Urbano VIII col decreto della S. C. del Conc. del 21 sett. 1624, che comincia *Sacra Congregatio.*

255. Fa d' uopo inoltre guardarsi bene da qualunque labe simoniaca, la quale pure annulla qualsivoglia elezione, c. *Mandato,* 46, *de simonia,* c. *Monachi,* 2, *de statu Monach.* E la nullità non è solo quando la simonia si esercita dall' eletto, ma sì ancora quando si compie da qualunque altro, anche ad insaputa dello eletto medesimo ; nel quale caso questi,

conoscendo la simonia, non può essere assoluto se prima non rinunzia alla carica o prelatura così ottenuta c. *Matthaeus*, 23, et c. *Nobis*, 25, *de simon.* etc. Si eccettua solo il caso in cui la simonia si perpetrasse da un malevolo per contaminare la elezione, c. *Nobis*, 25, *de simon.* — E si noti che in questa materia è simoniaca non solo la promessa di qualche dono, ma qualunque siasi convenzione si faccia fra l'eletto e l'elettore. Si ascolti il Ferraris l. c. n. 64: " Simoniaca et nulla est electio, in qua electores ita paciscuntur: si tu eliges me in provincialem, ego te eligam in definitorem, in guardianum et huiusmodi; si tu dederis mihi vel meo amico tuum votum, ego dabo tibi meum, vel amico tuo; si tu in hac electione suffragatus fueris pro meis dependentibus, ego in alia suffragium feram pro tuis „ — e conforta questo insegnamento con varii testi del diritto, e col suffragio di molti DD.

256. Un'altra ragione di nullità nelle elezioni dei superiori provinciali può derivare dal non osservarsi le prescrizioni della Bolla *Nuper* di Innoc. XII (1), la quale ingiunge a tutt'i superiori locali di procurare l'esatto adempimento dell'obbligo delle messe a cui son tenuti i loro subalterni, e inoltre di recare ai capitoli provinciali l' attestazione , sottoscritta con giuramento, da tutt'i sacerdoti del monastero, di essersi esattamente celebrate tutte le messe di obbligo sì perpetue e sì manuali, e restandovene ancora parte , queste potersi celebrare in breve tempo. E dopo ciò si aggiunge: " Ea adiecta et omnino adimplenda conditione, quod ante praefatae attestationis exhibitionem quicumque superiores locales praedicti vocem activam seu passivam in memoratis capitulis omnino habere non valeant. „ Chi perciò non esibisce le dette fedi giurate, incorre la privazione della voce attiva e passiva, onde nullamente sarà eletto egli superiore provinciale, e nullamente sarà eletto anche altri se il voto di quello determini la maggioranza.

257. Tutti gli elettori intervenuti al capitolo, devono essere ammessi alla votazione. Se qualcuno se ne trascuri, la votazione è nulla *ipso iure*. Ed è questa la differenza che corre fra il non convocare un elettore assente, e il non ammettere un elettore presente: nel primo caso la elezione può annullarsi ad istanza dell'elettore; nel secondo caso la elezione è nulla di per sè (Suarez *de Relig.* T. IV, tr. 8, l. 2, c. 25 n. 14).

258. In forza del c. *Quia propter de elect.* fa mestieri che tutti i suffragii *mox in communi publicentur*. La qual pubblicazione non importa che si debba manifestare chi abbia dato i suffragii ed a chi, ma solo che si debba dichiarare innanzi a tutto il capitolo quante persone han dato il suffragio (Suarez l. c. n. 15).

Il detto c. *Quia propter* segue a prescrivere: " Collatione habita, is eligatur, in quem omnes , vel maior et sanior pars capituli consentit. „ Di qual collazione qui si parla? Di quella che devono fare gli scrutinatori per enumerare e classificare i suffragii, i quali scrutinatori vogliono essere non meno di tre. Così il Suarez l. c. n. 8 et 15.

259. La *maggior* parte del capitolo è quella che si compone almeno di un voto , o anche di un mezzo voto sopra la metà de' votanti, p. e. 13 sopra 24, o anche sopra 25. La *più sana* parte è quella che contiene le persone più distinte per bontà, per dottrina, per senno. Però nel numero maggiore si presume la parte più sana, secondo espessamente dichiara il c. *Ecclesia vestra*, 58, *de elect.* colle parole: " Cum ubi maior numerus est, zelus melior praesumatur. „ Laonde nella pratica fa d'uopo solo di enumerare i suffragii. Quando i voti sono pari, non può il presidente dare il voto decisivo, senza esserne facoltato dalle regole o dagli statuti. Laddove questi tacciono, come dovrà farsi? Ecco l'insegnamento del Ferraris l. c. n. 45: " Vocalibus in paritate

(1) Vedi questa bolla nel *Monit. Eccles.* Vol. I, pag. 443 segg.

votorum persistentibus, transacto tempore ad electionem praefixo, devolvitur electio ad immediatum superiorem, ut ultra ius commune, disponunt fere omnium Regularium constitutiones, loquendo de electionibus a toto capitulo faciendis. Loquendo tamen de electionibus quae fiunt a solo Diffinitorio, praeses in paritate votorum habet votum decisivum ex Const. Urbani VIII incip. *Religiosos viros*, et ex Const. Alex. VII incip. *Credita Nobis*. „

260. Chi abbia riportato il maggior numero di suffragii dovrà essere pubblicamente nominato e dichiarato eletto. Questi però non può ingerirsi nell'amministrazione del suo officio prima che non venga dall'immediato e prossimo superiore confermato, c. *Nihil*, 44, *de Elect.* Tuttavia molte Religioni hanno speciale indulto, onde il Generale appena eletto, s'intenda confermato dalla S. Sede. (V. Bouix l. c.; Ferraris l. c. n. 98).

261. Sono queste le norme principali che il diritto ha stabilite per la elezione dei superiori religiosi. Quanto alla elezione delle superiori di monache, vi hanno alcune regole speciali che pur giova qui ricordare.

La superiora di monache, come s'è detto innanzi (n. 245), deve aver compiti 40 anni di età ed 8 anni di professione; dove così non si trovi, abbia almeno 30 anni di età e 5 di professione: Trid. sess. 25 c. 7 *de reg.* — Altrimenti la elezione, senza dispensa Apostolica, sarà nulla, S. C. EE. et RR. *in Viterbien.* 16 maii 1623.

La superiora inoltre non dev'essere illegittima, S. C. C. 27 apr. 1630 *in Nullius;* nè mai corrotta, S. C. C. 26 mar. 1616; nè mai pubblicamente penitenziata, tranne se la pena fosse solo salutare, S. C. C. *in Vicent.* 3 oct. 1603 *et in Januen.* 1585; nè cieca, c. *Hinc etiam* § *Caecus* dict. 49; nè sorda, c. *Constitutionem*, 13, *de verbor, signif.;* nè terza sorella in religione, viventi le altre due, S. C. 26 aug. 1616.

Tutte le religiose coriste che han professato e che han compiuto l'anno 12.° hanno il diritto di votare. Dove ci sia consuetudine che anche le converse diano il voto, tal consuetudine deve mantenersi, S. C. EE. et RR. 18 apr. 1698.

La elezione dev'esser fatta alle grate, non già dentro la clausura, giusta il Tridentino, *l. c.* La votazione dev'essere secreta, sotto pena di nullità, secondo il prescritto del medesimo Tridentino l. c. Ciò però non toglie che il presidente possa prendere *oretenus* il voto dalle vocali innanzi a due o tre prudenti persone (Ferraris, v. *Abbatissa*, n. 21). Alle inferme che non vogliono rinunziare al loro diritto, il presidente può mandare due monache anziane per richiederne il voto (Ferraris l. c. n. 24).

Presiede a tale elezione il Vescovo, od un suo delegato, con due testi o scrutinatori, nei monasteri a se soggetti, o soggetti alla S. Sede. Nei monasteri soggetti agli ordini religiosi, presiede il prelato monastico, il quale riceve i voti e procede allo scrutinio. Però egli deve notificare al Vescovo la elezione da farsi, perchè è in facoltà del Vescovo di starvi presente (Bouix l. c.). Il presidente non può dirimere la parità nella votazione, S. C. EE. et RR. 5 mar. 1619. Nel caso che non si ottenga la maggioranza, il presidente può prefiggere alle votanti un certo tempo perchè si concordino; e neppur dopo ciò concordandosi, lo stesso presidente può nominare la superiora. Così il Ferraris, l. c. n. 29, raccoglie da tre decreti della S. C.

Può una suora dare il suo voto ad arbitrio del Vescovo? Il Ferraris dice l. c. n. 41: " Nec moniales possunt electionem Abbatissae in Episcopum vel alium superiorem vel praelatum compromittere, „ rimettendosi a quanto insegna altrove alla parola *Electio* art. 4 n. 29, dove così scrive: " Ex plurimis classicis doctoribus, ex plurimis S. C. declarationibus concludimus electionem quorumcumque superiorum regularium non posse fieri per viam compromissi aut inspirationis, sed solum per vota secreta, ut statuit Conc. Tridentinum Sess. 25, c. 6

de reg. „. Il Ferraris adunque intende qui escludere la forma di elezione per compromesso e per ispirazione, dovendosi qui procedere, giusta il Tridentino, per voti secreti. Il compromesso ha luogo quando *tutte* le votanti commettano al Vescovo l'elezione. Ma ciò non avviene quando una o più vocali si rimetta al giudizio del Vescovo: anche in questo caso procederebbesi per voti secreti secondo il prescritto del Tridentino. Benchè, per altro, al Pellizzari (*De Monial.* p. 236, q. 9, edit. 1761) sembri più probabile che anche dopo il Tridentino si possa in siffatte elezioni seguire la forma del compromesso e dell'ispirazione.

Seguita la elezione, la nuova superiora dev'esser confermata. Se il monastero è soggetto al Vescovo, spetta a questo la conferma. Se, all'Ordine monastico, la conferma spetta al superiore religioso. Se poi va soggetto immediatamente alla S. Sede, il Sommo Pontefice solamente può confermarla. Così il Pellizzari l. c. p. 237, ap. Bouix l. c.

La superiora può stare in esercizio per soli tre anni, trascorsi i quali, decade *ipso iure*, e neanco può divenire vicaria della nuova superiora. " Debet... statim ac triennum suum expleverit, omni prorsus auctoritate carere, ac a regimine et administratione monasterii abstinere per triennium, prout praecepit Gregorius XIII Const. *Exposcit debitum*, 1 ian. 1583 „ (Bouix *l. c.* § III, q. IV). Perciò, se la si vuole mantenere al posto di superiora, o eleggere per un altro triennio, fa d'uopo della dispensa Pontificia, la quale, dopo il secondo triennio, non si concede d'ordinario pel terzo e per altri, se la elezione non fu ottenuta colla totatilità dei suffragii.

262. Valgono tutte queste norme per gl'istituti di voti semplici? Quando, come dicemmo sul principio (n. 243), le loro Costituzioni debitamente approvate non ammettono cose diverse o contrarie, queste norme varranno al certo come direttive, essendo conformi al diritto naturale. Se poi debbano valere altresì come precettive, soprattutto quanto alle clausole irritanti, ai casi, vale a dire, di nullità, non sapremo affermarlo sicuramente. Da una parte sta che le disposizioni e le sanzioni anzidette sono per gli Ordini monastici, cioè per quelli che, secondo la comune interpretazione, hanno voti solenni, e qui siamo *in odiosis*. Dall'altra vuolsi riflettere che il dì 16 dicembre 1893 presso la S. C. del Concilio (V. *Mon. Ec.* q. p. pag. 27 seg.) fu discussa una causa *quoad missarum celebrationem* della Congregaz. della Passione di N. S. G. C, che ha solo voti semplici, da cui potrebbe raccogliersi il contrario. Trattavasi della elezione di un superiore provinciale che per mera dimenticanza non avea portato al Capitolo l'attestato di tutt'i sacerdoti del suo ritiro, firmato e giurato, dell'intero adempimento degli obblighi delle messe: la quale omissione va punita, come vedemmo innanzi (n. 256) colla privazione di voce attiva e passiva. La S. C., udito il parere di un Consultore, sanò *ad cautelam* il vizio di nullità. Or il Consultore esaminò solo il dubbio della dimenticanza di quell'obbligo, non già il dubbio che poteva sorgere dalla semplicità dei voti, che crediamo di assai maggior peso, parlando la Bolla *Nuper* di soli Ordini regolari. Del resto, la S. C. avendo sanato *ad cautelam*, e non avendone assegnato il motivo, non ha sancito il principio che le Congregazioni di voti semplici vanno regolate colle norme stesse degli Ordini religiosi di voti solenni.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

(Cont. V. pag. 232—236 di q. Parte)

82.

Se al chierico sia permesso di far da gestore di affari a vantaggio di privati.

D. Vitruvio sacerdote di U. vien richiesto da un ricco signore lontano di amministrare i beni che questi possiede

in quel luogo. Vitruvio, consente ; però apertosene con Prudenzio suo parroco, questi lo sgrida e lo dichiara caduto nelle pene canoniche. — Si chiede : 1.° È vietato ai chierici di far da gestore di affari dei privati ? — 2.° Vi ha pene contro quelli che ciò fanno ? — 3.° Che è da dire, nel caso, di Vitruvio e di Prudenzio ?

R. Al 1.° I sacri canoni apertamente vietano ai chierici di far da gestori di persone private non miserabili (per questi vi ha la carità che scusa, anzi che obbliga quando altri non possa), col peso di renderne conto. Ecco come prescive il diritto (C. *Sed nec*, 4, *Ne cler. vel mon.*) : " Sed nec procurationes villarum aut iurisdictiones etiam saeculares... clericorum quisquam exercere praesumat. Si quis autem adversus haec venire tentaverit, quia contra doctrinam Apostoli dicentis *Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus*, saeculariter agit, ab ecclesiastico fiat ministerio alienus, pro eo quod, officio clericali neglecto, fluctibus saeculi, ut potestatibus placeat, se immergit. „ Perciò generalmente i TT. condannano di grave colpa il chierico che amministra i fondi e gli affari dei privati non poveri. Così il Lessio L. 2 c. 21 n. 6 ; il Bonacina *De cens.* p. 4 n. 4; i Salmaticesi *De cens.* c. 9, punct. 5 n. 63 ; S. Alfonso L. III, n. 838.

S. Alfonso però *l. c.*, poggiandosi sulle parole del detto testo *officio clericali neglecto*, è di opinione che non pecca gravemente il chierico, nel far da gestore di altri quando non trascura le parti del suo ministero. " Hinc, egli dice, non auderem damnare de mortali clericum qui ob talem procurationem sua ministeria non negligeret : maxime si id non faceret avaritiae causa, sed ad decentius statum suum et familiae conservandum. „ Così pure generalmente i TT. posteriori e seguaci del S. Dottore, come il Gury *Opus Th.* Tr. IX, n. 287, il Lehmkul T. II, n. 614 ecc.

Ciò non ostante vuolsi tener presente la grave condanna fatta da Clemente XIII contro di questo abuso nelle Lettere Apost. *Cum primum* del dì 17 sett. 1759, della quale i prefati TT. non fanno menzione. Il detto Pontefice così scrive ai Vescovi : " Et parem quidem, vel etiam maiorem pastoralis zeli vestri sollicitudinem atque constantiam requirit aliud corruptelae genus ecclesiasticos viros inficere, et ab Ecclesiae servitiis abductos ad saeculi curas convertere accepimus. Sunt enim qui industriam operamque suam, quam totam divino cultui, et proximorum utilitatibus, ex charitatis lege, impendere deberent, laicorum obsequiis abiectisque servitiis addicere, aliquando etiam eorum negotiis administrandis curandisque pro temporali, eaque satis vili mercede locare non recusant. In quo difficile est judicare, an magis defienda sit eorum caecitas, qui proprii gradus dignitatem ipsi proculcant, an potius reprehendenda sit laicorum praesumptio, qui Sanctuarii ministros, a quibus Chistianae vitae documenta aeternaeque salutis subsidia petere deberent, tam parvipendunt, ut eis in domesticis officiis sibi dicto audientes, servilibus ministeriis adhibere non vereantur. „

Qual giudizio dovrà recarsi di queste gravi parole ? Sono esse dirette ai Vescovi ai quali si fa una calda esortazione che raffrenino quell' abuso. Donde deriva che se i Vescovi lo condannano nelle rispettive diocesi anche con pene, le loro ordinazioni obbligheranno *sub gravi* tutti, e saranno legittime e ben date le pene. Ma la Costituzione pontificia aggiunge di per sè forza ed estensione maggiore al divieto de' Canoni ? — Non crediamo ; perchè non è legge sancita per tutti ; ma è istruzione data ai Vescovi. Anche il d' Annibale *Summula* T. III, n. 158 nota 25), dopo aver citata la detta Costituz. di Clemente XIII, si rapporta al riferito insegnamento di S. Alfonso : " Nihilominus, dice, S. Alph. III, 838 non audet eos damnare letalis, si exinde proprium ministerium non negligant. Et si id praestent caritatis causa, plane innoxii sunt (D. Th. 2. 2. 187, 2) : utputa *propter curam pupillorum aut viduarum* (C. I, Dist. 88). Verum omnia haec ita, nisi alias obstet ius naturale. „ Possiamo adunque ritenere gravemente vietato ai chierici l' officio di gestore dei privati. Quando però lo si esercita senza discapito dei proprii ministeri, sarà vietato *sub levi*. Sarà poi consentito del tutto quando lo si faccia per carità in benefizio segnatamente di pupilli e di vedove. Ciò non ostante, in quelle diocesi dove il Vescovo lo proibisca indistintamente a tutti gli ecclesiastici, tal divieto obbliga tutti *sub gravi*.

Al secondo — Ma vi ha pene generalmente inflitte contro i trasgressori ? — Altra pena non vi ha che quella di cui fa cenno il cit. cap. *Sed nec*, 4, *Ne cler. vel mon.* : " Ab ecclesiastico fiat ministerio alienus ; „ vale a dire, la sospensione, ma *ferendae sententiae*, di cui così parla S. Alfonso l. c. : " Ex praefato autem textu infertur talem clericum incurrere supensionem ab officio, sed non-

nisi ferendae sententiae, a qua excusabit ignorantia etiamsi fuerit crassa, cum ibi appositum sit verbum *praesumat*, quod importat commodam contumaciam per scientiam censurae. „ I Vescovi, come s'è visto innanzi, possono apporvi anche altre pene, e pur *latae sententiae*, le quali, dopo la Costit. cit. di Clemente XIII, hanno tutto il lor valore.

Al terzo — Or venendo al caso, Vitruvio trasgredisce il grave divieto della Chiesa con accettare la gestione degli affari del ricco signore. Però, se ciò non gl'impedisce di compiere i suoi doveri sacerdotali, non commette colpa grave; se pur non ci sia proibizione particolare del Vescovo. Prudenzio poi malamente si appone con crederlo già incorso nelle pene che sono solo *ferendae sententiae*; quando però non ce ne siano *latae sententiae* nella diocesi.

83.

Circa la legge de non permiscendis epulis *nel digiuno.*

D. Circa la legge *de non permiscendis epulis* nel digiuno, si chiede: 1.° La detta legge è da osservarsi sempre; ovvero solo quando è imposta nell'indulto? — 2.° La detta legge che riguarda la carne, riguarda pure il brodo?

R. Al 1.° La legge *de non permiscendis epulis* fu imposta da Benedetto XIV in tre Costituzioni: in quella *Non ambigimus* del 30 maggio 1741; nell'altra *In suprema* del 22 agosto 1741, e nella terza *Si fraternitas* del 10 giugno 1744. Fa d'uopo esaminar le parole delle prime due Costituzioni (nella terza non vi ha che soli chiarimenti delle due prime) per vedere se la legge fu emanata generalmente per tutt'i casi, ovvero solo per gl'indulti che la contengono.

Nella prima Costit. *Non ambigimus* si stabilisce che le dispense le quali riguardano i privati, non si debbano dare *nisi legitima causa et de utriusque medici consilio.* Quelle poi che riguardano la moltitudine, ovvero il popolo, debbano darsi dalla S. Sede, *nonnisi gravissima et urgente necessitate.* E si aggiunge: " Gravissimam vero urgentemque necessitatem, etsi non est cur Vobis (Episcopis) explicemus, nolumus tamen Vos ignorare cum huiusmodi necessitate, et servandam esse potissimum unicam comestionem, sicut alias hic Romae, ac Nos ipsi hoc anno urgentibus causis dispensantes, expresse praescripsimus; et licitas atque interdictas epulas promiscue minime apponendas esse. „

Di qui dovrebbesi raccogliere che la legge *de non permiscendis epulis*, è solo per le dispense che promanano dalla S. Sede pel popolo, non già per quelle che si dànno a privati *de utriusque medici consilio.*

Nondimeno nell'altra Costit. *In suprema*, è dichiarato altrimenti. " Nos, vi si dice, quibuscumque, quacumque occasione, sive multitudini indiscriminatim ob urgentem gravissimamque necessitatem, sive singulis ob legitimam causam et de utriusque medici consilio, dummodo nulla certa et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat et aliter fieri necessario exigat, in quadragesimae, aliisque anni temporibus, et diebus, quibus carnium, ovorum et lacticiniorum esus est prohibitus, dispensari contigerit, ab omnibus omnino, nemine excepto, unicam comestionem servandam, et licitas atque interdictas epulas minime esse apponendas, tenore praesentium declaramus et edicimus. „

In forza di queste parole tutte le dispense pontificie, o che riguardano i privati o che il popolo in generale, tutte s'intendono accompagnate dalla legge *de non permiscendis epulis.* Se n'eccettua solo il caso *dummodo nulla certa et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat et aliter fieri necessario exigat;* il caso, cioè di certa e pericolosa infermità che costringa (caso raro!) di mangiare carne e pesce.

Possiamo dunque concludere che, trattandosi di dispense dalla legge dell'astinenza, o contengano o pur no la clausola *de non permiscendis epulis*, questa clausola dovrà sempre osservarsi *sub gravi*, e da tutti coloro che hanno compiuti i sette anni, benchè non siano tenuti al digiuno (1).

Ma se si tratta non di dispensa, ma di necessità, p. e. di grave morbo che di per

(1) Ricordiamo la risposta della S. C. del S. Officio del 23 genn. 1875 *ad Episc. Baionen.*: " Utrum obligatio de non miscendis piscibus cum carne diebus quadragesimae attingat omnes, qui vi indulti carnibus vesci possunt vel solummodo eos, qui ieiunant—Resp. *Affirmative* quoad primam partem; *negative* quoad secundam partem; et detur Decretum 24 martii 1841, nempe ad dubium: An lex de non permiscendis licitis et interdictis epulis eos etiam respiciat, qui ad unicam comestionem non tenentur uti iuvenens antequam tertium compleverint septennium aliique rationabiliter ab eadem excusati ob impotentiam vel laborem; E.mi decreverunt: *Non licere.*

sè scusa dall'astinenza, obbligherà la legge *de non permiscendis epulis*?

Il Ballerini dice espressamente che no (*Opus Th.* Tr. VIII n. 26): " Secus proinde esset, si non vi indulti, sed iam per se, puta ratione gravis morbi, ab abstinentiae lege quis esset immunis. „ Anche il d'Annibale, parlando di questa legge, l'attribuisce solamente alle dispense de' RR. Pontefici (*Summ.* P. III, n. 137): " RR. Pontifices vulgo non aliter dispensant, quam pro unica comestione, et *sublata promiscuitate* epularum, idest carnis et piscium. „ Benedetto XIV però nella cit. Costit. *In suprema*, come s'è visto, ammette che allora solamente si possa far uso della promiscuità dei cibi, quando *certa et periculosa affectae valetudinis ratio intercedat et necessario exigat.* „

Al 2.° Ma si potrà usare promiscuamente il brodo di carne ed il pesce? — Abbiamo una dichiarazione della S. Penit. del dì 8 febbr. 1828 che ciò autorizza. Eccola: " Illi, quibus licita est cibi qualitas,possunt ne diebus ieiunii vesci solo jusculo carnis, ut suae prospiciant valetudini, ac praeterea uti cibis esurialibus, ut obtemperent, quantum fieri possit, ciborum praecepto? —Resp. *Affirmative.* 8 Febr. 1828. (V *Mon. Eccl.* Vol. I. pag. 380). Si permette adunque, a coloro che possono mangiar carne (o per indulto, o per malattia), di usare promiscuamente il brodo di carne ed i cibi esuriali, e fra questi il pesce. È vero che nella detta dichiarazione v'ha la clausola *ut suae prospiciant valetudini*; però questa non è per esclusione degli altri motivi, ma per esempio, e per correlazione all'altro inciso *ut obtemperent quantum fieri possit ciborum praecepto*; vale a dire: questi prendono il brodo per salute o per altra giusta ragione, e poi mangiano cibi esuriali per osservare quanto più possono l'astinenza.—In tal senso intendono la detta dichiarazione comunemente i TT., come il d'Annibale *l. c.* in nota, il Lehmkul Vol. I, n. 1214 etc.

84.

Se, per ragione dello svincolo civile dei beni dotalizii di un beneficio, si perda il diritto di patronato.

D. In Diocesi di S., con venia dell'Ordinario, i patroni di un beneficio,nel 1878, ne svincolarono i beni dal Demanio italiano, e poi dalle rendite del beneficio si rifecero delle spese per ciò sostenute. Si chiede: Si è perduto il diritto di patronato per tale svincolo? Il patrono passivo, giusta le tavole di fondazione, ha diritto di reclamare il beneficio?

R. La Sacra Penitenzieria pel passato concesse ai Vescovi la facoltà di permettere lo svincolo civile dei beni dotalizii dei beneficii. Giova ricordare le condizioni di tal facoltà, per conoscerne la portata. Davasi dunque la seguente licenza (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 121.):

" Indulgendi Patronis ut bona eorumdem beneficiorum, cappellaniarum ac prælaturarum ad normam legis a Gubernio latae, amoto scandalo, retinere seu assequi licite valeant sub sequentibus conditionibus:

" 1. Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

" 2. Conservandi ipsa bona et in eis rem utilem gerendi.

" 3. Impendendi fructus inde colligendos in aequam satisfactionem summae ab ipsis patronis Gubernio solutae, quatenus illam repetere velint, et in redintegrationem eorumdem beneficiorum, cappellaniarum, ac praelaturarum.... Peracta autem praefata redintegratione ipsi patroni ad eadem beneficia, seu cappellanias, aut praelaturas, alium, prout de iure, nominent, seu praesentent, cui universitas fructuum eorumdem bonorum cum omnibus adnexis oneribus, iuxta legem fundationis, cedat. „

Da ciò si deduce che la S. Sede, se concedeva facoltà di svincolare i fondi beneficiali dal Governo e d'indennizzare i patroni delle spese del detto svincolo, era solo perchè i beneficii potessero conservarsi integri secondo la loro primitiva costituzione. Voleva perciò che i patroni, dopo il rifacimento delle spese, continuassero a nominare e presentare quei che fossero chiamati a possedere il beneficio in forza della sua fondazione, senza che per nulla i patroni si avvantaggiassero delle rendite beneficiali superanti le spese sostenute, e molto meno che s'impadronissero dei fondi. Chi così facesse temerariamente, incorrerebbe le sanzioni tridentine contro gli usurpatori di beni sacri, e però non solo coglierebbe *ipso facto* la scomunica riservata al Papa, ma decaderebbe ancora *ipso iure* dal diritto di patronato: " Quod si eiusdem ecclesiae patronus fuerit, etiam iure patronatus, ultra praedictas poenas, privatus existat „ (Sess. 22, cap. 11.).

Adunque, dopo lo svincolo, i beneficii debbono rimanere secondo la primitiva costituzione, e neanco possono mettersi a disposizione del Vescovo perchè ne can-

gi la natura, ma devono conferirsi a quei soli, cui spettano, giusta le tavole di fondazione. I patroni svincolanti han solamente il diritto di rifarsi delle spese dello svincolo dalle rendite beneficiali, riducendosene dal Vescovo i pesi annessi.

È questo il valore dell'antica concessione della S. Sede. Ora la S. Penitenzieria non più ammette cotal modo di riparare alla civile soppressione dei benefizii patronali; vuole invece la composizione. La quale consiste in ciò che i patroni depongono nelle mani del Vescovo una somma equivalente al capitale delle rendite dotalizie, restando loro in assoluta proprietà i fondi beneficiali. Devono però i patroni rinunziare onninamente al diritto di patronato, senza che si rechi pregiudizio agl'investiti se vi sono: " Et quoad patronos attinet, dimisso prorsus iure patronatus, et quin laesa censeantur iura investitorum si adsint „ (*Facultates S. Poenit. circa Composit.* n. 7—V. *Consult.* pag. 654.). Così la S. Penitenzieria nelle facoltà concesse il 21 luglio 1884 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 31.). Così pure la medesima S. Penitenzieria nelle ultime concessioni *quoad compositiones* del 24 gennaio 1890 (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, pag. 30 *Consultaz.* pag. App. pag. 653.). In queste ultime concessioni vi ha la clausola: " Ad compositionem adhortandi sunt etiam illi quibus concessum fuit bona aut jura supradicta ad nutum Ecclesiae retinere subscriptis conditionibus alias adsignatis; qui modus consulendi conscientiae fidelium non amplius conceditur. „ Donde deriva che chi ha svincolati i fondi beneficiali in forza delle prime concessioni, può, se vuole, comporsi colla Chiesa; se non vuole, rimane salda la concessione ottenuta, e salde ancora le obbligazioni contratte (1).

Posto ciò, il beneficio può dirsi estinto, per forma che il patrono passivo non più vi abbia diritto?

In forza delle prime concessioni, il beneficio non solo non può dirsi estinto, ma rimane integro, come abbiamo visto. I patroni attivi hanno l'obbligo di nominare i passivi, cioè coloro che, in forza delle tavole di fondazione, vi hanno diritto, e non altri.

In forza delle ultime, cioè quando abbia avuto luogo la composizione, neppur si considera abolito il beneficio. Rimane estinto solo il diritto di patronato attivo; ma il Vescovo ha dovere d'investir le rendite a vantaggio della causa pia per cui fu il beneficio fondato. Ecco le parole della S. Penitenzieria nelle concessioni del 1884: " Cavendum porro maxime est ne praefatae summae a patronis solutae, novis exponentur periculis, sed sic tuto et honesto investimento, et exclusive in utilitatem illarum causarum piarum, ad quos ea bona pertinebant, collocentur, confirmata per praesentes litteras praelaudato Ordinario facultate reducendi ad tempus illarum onera seu etiam suspendendi collationes iuxta formam expressam in praecedenti indulto circa patronos ad hoc, UT IPSAE CAUSAE PIAE IN PRISTINUM STATUM FACILIUS REPONI POSSINT. „

Lo stesso vien disposto nelle facoltà ultime *circa compositiones* n. 12: " Pecuniae vero summas ex compositione acceptas, etiam tenues, ipse Ordinarius quamprimum et quam tutissime possit, FAVORE CAUSARUM PIARUM, AD QUAS DE IURE PERTINENT, in titulos liberos (valori al portatore), quos viri competentes tutos ognoverint, investire et ad nutum S. Sedis conservare satagat. „

Donde si raccoglie che, anche fatta la composizione, non è in potestà del Vescovo di disporre a favore di altre cause pie le rendite del capitale ricevuto, ma

---

(1) Si avverta che altro sono i legati; altro i beneficii e le cappellanie. Nei primi v'ha l'obbligo solo di adempire i pesi; e però la composizione può farsi con mettere nelle mani del Vescovo una somma equivalente al capitale del reddito necessario pei detti pesi, computandolo al 5 $^{0}/_{0}$ (*Facult. praedictae* n. 8). Le cappellanie poi ed i beneficii sono fondazioni pie, nelle quali non si ha riguardo solo ai pesi, ma ai fondi altresì, che non sono più di privati persone, ma soggiaciono alla giurisdizione della Chiesa. Perciò chi vuole affrancare i beni dotalizii di un beneficio, dovrebbe dare l'equivalente dei fondi medesimi. Vero è che anche qui entrano i criterii assegnati dalla S. Penitenzieria perchè, se non la rigorosa giustizia si osservi almeno l'equità; e così si può essere più indulgenti coi poveri, con coloro che hanno bene meritato della chiesa per altre opere, e ancora per la cessione del diritto di patronato. Nelle facoltà concesse dalla S. Penit. nel 21 luglio 1884 (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV Par. I pag. 31) era questo articolo: " 2.° Condonandi partem aliquam praedicti pretii patronis, qui in perpetuum jus patronatus dimittere et in futurum collationem omnino liberam in manibus Ordinarii pro tempore relinquere parati sint. „ Maggiore indulgenza si può usare per le cappellanie laicali, che furono costituite soprattutto a vantaggio degli eredi laici. (V. *Cons.* p. 17.)

deve addirle tassativamente a quelle onde il beneficio fu istituito, ed a favore di quelle persone *ad quas de iure pertinent.*

Or venendo al caso proposto, se i patroni in diocesi di S. svincolarono, con permesso del Vescovo, i fondi dotalizii del benefizio, laddove non fu fatta la composizione, il diritto di patronato attivo non si è perduto. Molto meno si è perduto il diritto di patronato passivo, e questo neanco se la composizione abbia avuto luogo.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 236-238 di q. P.)

105. — **D.** Quando si ottiene dalla S. Penitenzieria qualche dispensa matrimoniale per impedimento secreto vi si legge: " Matrimonium coram parocho et duobus testibus confidentibus, omissis denunciationibus aliisque solemnitatibus, private contrahere etc. „ — Si chiede: Che s' intende colle parole *aliisque solemnitatibus ?*

R. S'intende soprattutto la benedizione nuziale, colla messa *pro sponsis.* La quale benedizione se già si è ricevuta, non si deve ricevere di nuovo, bastando quella. Se poi non si è ricevuta, oggidì si può ancora ricevere, senza nulla dare ad intendere del matrimonio convalidato. Abbiamo detto *oggidì*, dal perchè prima del Decreto del S. Officio del 31 agosto 1881, che permise dare la benedizione nuziale in qualunque tempo, non era lecito impartirla dopo la consumazione del matrimonio.

106. — **D.** Può lo stesso patrino tenere più persone, o al fonte o alla Cresima, lo stesso giorno ?

R. Quanto alla Cresima, il Pontificale prescrive: " Nullus praesentet nisi unum aut duos, non plures, nisi aliter necessitas suadeat arbitrio Episcopi. „ Perciò il patrino può tenere fino a due persone lo stesso giorno; per più di due, occorre qualche necessità e la venia del Vescovo. Fu chiesto alla S. C. del S. Officio se potea tollerarsi l' uso di destinare un sol patrino per tutt'i maschi ed una sola matrina per tutte le femmine. Ma la S. C. il dì 16 giu. 1884, ricordata la detta disposizione del Pontificale, soggiunge: " Il senso della quale disposizione è che non possa, per regola, darsi un solo patrino o una sola matrina ad una moltitudine collettiva di cresimandi o cresimande, ma che anzi generalmente un solo patrino o matrina non possa tenere nel tempo stesso più di due candidati e candidate, salvo il caso di necessità, che, cioè, non sia possibile di avere un numero sufficiente di abili persone per quest' officio. E allora il Vescovo, vista la necessità, può decampare da questa norma, e permettere in via d' eccezione che i patrini e matrine tengano un maggior numero di cresimandi e cresimande „ *(Collectanea S. C. de Propag.*, Romae 1893, num. 696).

Ciò pei patrini della Confermazione. Per quelli del Battesimo non v' ha nessun divieto che un solo possa levare più persone dal sacro fonte lo stesso giorno.

107. — **D.** In Diocesi di C. si è di recente aperto un asilo di beneficenza per ricoverare uomini e donne del paese. Si chiede: 1.° Quando viene a morte un ricoverato, i funerali spettano al Rettore spirituale del Ricovero; o al parroco del luogo dove sta il Ricovero; ovvero al parroco al quale appartiene il ricoverato?

R. Il diritto ai funerali ed alla sepoltura sui morti in un ricovero di mendicità non è del Rettore spirituale del pio luogo, se pur questo non sia stato dichiarato esente dalla giurisdizione parrocchiale, per indulto della S. Sede. Così la S. Rota decis. 348 par. II. recent.; la S. C. del Conc. *in Bononien.* 26 ianuar. 1856; *in Apuana* 19 mai. 1888 *(Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 98). Per conoscere a chi appartenga questo diritto, fa d'uopo esaminare il domicilio dei ricoverati. Se questi han fissato il domicilio o il quasi domicilio nel pio luogo (come si suole nei ricoveri), il parroco nella cui giurisdizione trovasi l'asilo di mendicità, è chiamato a benedire ed a tumulare il cadavere. Se poi sono ricoverati precariamente, p. e. finchè duri una malattia, in tal caso il diritto del funerali spetta al parroco al quale appartenne il defunto prima di entrare nel ricovero. Ciò si dimostra dal capo *Is qui 3 De sepult. in 6* e da tutt' i DD. (V. *Mon. Eccl. l. c.*). In quest' ultimo caso può benissimo il parroco proprio recarsi all'asilo colla croce alzata, benchè fra i confini di aliena parrocchia, come insegna Bened. XIV Notif. 105 n. 48-50 (V. *Mon. Eccl. l. c.*).

108. — **D.** Celebrandosi la messa letta con la custodia aperta, dove si conserva il Santissimo, il sacerdote deve osservare le norme stesse prescritte per la messa celebrata innanzi al SS. Sacramento, esposto solennemente, cioè deve fare la colletta *Deus qui nobis etc.*, le genuflessioni ecc. ?

R. Notiamo innanzi tutto che la pratica di celebrar la Messa colla custodia aperta non può dirsi lecita, senza una grave necessità. La S. C. ha definito che non si può celebrar messa nell'altare dove sta esposto il Santissimo " sine necessitate, vel gravi causa, vel ex speciali indulto. „ 11 Mai. 1878 *in Soc. Iesu* (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Part. I, p. 220). — Se poi ci sia questa necessità, o grave causa, o speciale concessione, crediamo che anche colla sola porticina aperta del tarbernacolo si debbano osservare le norme stesse prescritte per la Messa, celebrata innanzi al Santissimo, esposto solennemente. La ragione si è che nel linguaggio liturgico dicesi anche esposizione la semplice apertura della custodia, come nei Decreti della S. C. dei Riti del 16 marz. 1876, del 20 agosto 1885, del 4 febb. 1886 etc.

109. — **D.** È in arbitrio del Sacerdote nominare o no il nome del Re, dopo quello del Vescovo, nel Canone della Messa?

R. Il nome del Re, sì nel canone della Messa, come in qualunque altro luogo della sacra Liturgia, si può nominar solo quando ci sia un indulto speciale della S. Sede. Si tenga presente questo decreto della S. C. de' Riti:

" Quum in Missali Rom., feria sexta in Parasceve appositae conspiciantur sub sigla N. orationes pro Rege et eodem pariter modo de eo mentio fiat sequenti Sabbato Sancto in Praeconio paschali, attamen inhibitum omnino est tum in officiis illorum dierum, tum in canone Missae, tum denique in ceteris liturgicis orationibus, quoties eadem recurrat sigla, nomen cuiuscumque Regis vel Imperatoris specialiter apponere, nisi data a S. Sede facultate. Quapropter SS. D. N. Pius Papa IX expresse mandavit ut, iisdem perdurantibus temporum circumstantiis, in ecclesiis regni utriusque Siciliae feria sexta in Parasceve orationes pro Rege omnino reticeantur, et sequenti Sabbato Sancto Praeconio Paschali finis imponatur per verba *regere et conservare digneris*. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 5 Martii 1863.—C.Episc. Portuen. et S. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. „

Di qui si raccoglie che nelle provincie dell'antico Regno delle Due Sicilie ora è vietato di far menzione del Re sì nel Canone della Messa, come nel Venerdì e nel Sabato Santo ed in qualunque altra funzione. Per contrario è ciò consentito nelle provincie subalpine (S. R. C. 9 mai. 1884 *in Bobien. Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 12).

110. — **D.** Quale norma si deve tenere nella purificazione della pisside? Basta levarne i frammenti; ovvero vuolsi l'abluzione col vino e coll'acqua?

R. Per sè basterebbe torglierne con accuratezza i frammenti, raccogliendoli colla estremità del pollice o dell'indice; come basta per la purificazione della patena. Però, è meglio infondervi ancora un po' di vino e di acqua, perchè possano svanire anche i frammenti che non si vedono. È questa la pratica dei buoni. Riprovevolissima è poi l'usanza di non pochi i quali, senza purificar la pisside colle dita o col vino, l'astergono col purificatoio esponendosi al pericolo di far perdere i frammenti. Lo stesso dicasi della lunetta per l'ostensorio e del piattino per la Comunione (V. De Herdt S. Lit. Pr. T. I, n. 282; Quarti P. 2, tit. 10, sect. 2, dub. 8; *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Part. II, pag. 211).

111. — **D.** È lecito coprir di fiori la bara mortuaria in occasione di funerali? Potrà dirsi ciò uso massonico, siccome opinano alcuni?

R. L'onorare i defunti, e ancora l'aspergerne di aromi e coprirne i cadaveri con fiori, è uso punto massonico, ma cristiano, siccome si raccoglie dalla storia (V. Moroni *v. Cadavero; Ephem. Liturg.* An. VIII pag. 39). Non è meraviglia perciò che la S. C. de' Riti al dubbio: " Prohibendusne erit usus contegendi ramis et floribus tumulos qui eriguntur in Ecclesiis occasione funeralium „ abbia risposto: *Tolerari posse* (16 iun. 1893 *in Goana* ad 6—*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 173). Ove ai fiori o alle corone si apponessero motti o segni massonici, è chiaro che non dovrebbe ciò tollerarsi.

112. — **D.** Nella Messa cantata da un sol prete può il sacerdote, dopo intonato il *Credo*, seguitare innanzi la Messa, mentre dal cantore dell'organo si continua il Simbolo?

R. È questo un abuso intollerabile. Quando la messa è cantata, devesi dire con canto tutto quello che prescrive la rubrica; e però anche il *Dominus vobiscum* e l'offertorio dopo il *Credo*. Durante il *Credo*, il Sacerdote può anche sedere, come dichiarò la S. C. de' Riti 22 iul. 1848 ap. De Herdt S. Lit. Prax. T. I, n. 300.

113. — **D.** In C. è consuetudine che nelle messe cantate di requie la sequenza si canti dopo il *Sanctus* a risparmio di tempo. Può tollerarsi?

R. Tale usanza anch'essa è abusiva ed intollerabile; perchè opposta alla rubrica del Messale ch'è precettiva e non vi si

può ammettere consuetudine contraria (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, p. 59 Par. I). La S. C. dei Riti ha dichiarato che quando v'ha difetto di cantori, e soprattutto nelle chiese rurali, possono omettersi alcune strofe del *dies irae*: " In Missa de requiem cum cantu dicenda est pro anima illius, quem designat eleemosynam exhibens, unica oratio cum sequentia *Dies irae* cantata; verum aliquae strophae, ob cantorum defectum, praesertim in ecclesiis ruralibus, praetermitti possunt. „ (12 Aug. 1854 ad 11 et 12). Crediamo che anche per risparmio di tempo (quando ci siano più altre funzioni da compiere) si possa fare a meno di alquante strofe della sequenza; questa però deve cantarsi sempre dopo l'Epistola ed il graduale.

114. — D Circa le bandiere delle società operaie, si chiede: 1.° È necessario che siano benedette? — 2.° Qual'è la formola per benedirle? — 3.° Questa benedizione è riservata; o può darsi da qualsiasi sacerdote?—4.° In queste bandiere è necessario che vi sia qualche emblema religioso; o basta che non vi siano segni che possano offendere il sentimento religioso?

R. Al 1.° È necessario che le bandiere siano benedette, se si vogliono introdurre in Chiesa: " Quoad vexilla in Ecclesiam introducenda, non esse admittenda, nisi vexilla confraternitatum, et ea quae benedicta fuerint. „ Così il S. Officio 3 oct. 1887.

Al 2.° La formola per benedir le bandiere è quella posta nell' Appendice del Rituale Rom. col titolo *Benedictio vexilli processionalis.*

Al 3.° Questa formola di per sè non è riservata; però non può benedirsi una bandiera senza che si siano adempite le condizioni che seguono, e per cui si ricerca l'approvazione del Vescovo.

Al 4.° Ecco le condizioni imposte dal S. Officio (3 oct. 1887), perchè una bandiera di qualche società possa benedirsi: " Non esse benedicenda vexilla, nisi earum societatum, quarum statuta ab auctoritate ecclesiastica adprobata fuerint, ab eaque aliquo modo dependeant, et aliquod Religionis signum, nullum autem emblema reprobandum praeseferant. „ Occorre adunque: 1.° che gli statuti della società, di cui si vuol benedetta la bandiera, siano approvati dall'autorità diocesana—2.° che la società stessa dipenda in qualche guisa dalla detta autorità—3.° che la bandiera rechi qualche segno religioso, p. e. la immagine di qualche Santo o della Croce—4.° che non ci sia nessun segno riprovevole (massonico).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1895)

Il S. Padre ed il Sacro Collegio — Nella ricorrenza del Natale il Papa, dopo aver ricevuto, come di consueto, nel suo gabinetto, i dignitarii ecclesiastici e laici, che fanno parte della sua anticamera segreta, nella Sala del Trono, ricevè i Cardinali residenti a Roma. Il Card. Decano Monaco pronunziò un discorso nel quale espresse gli ossequii e gli augurii di tutti i suoi colleghi, e ricordò i Congressi Eucaristici, facendo rilevare il gran bene che da essi può ridondare alla società cristiana. Il S. Padre ringraziò per gli augurii e fece voti di veder diffusa e fiorente la civiltà cristiana ed ampliato il regno di Dio: parlò della necessità della fede, augurandosi che ritorni a fiorire nelle milizie, nelle scuole e nelle famiglie, perchè nella fede riposa la stabilità della società civile, e senza di essa le leggi non valgono a mantener l'ordine. Accennò alle savie risoluzioni adottate dai diversi Congressi Eucaristici, che furono celebrati nello scorso anno, conchiudendo che il più importante fu quello tenuto in Gerusalemme, nel luogo santificato dalla presenza del Salvatore, in quel medesimo luogo, dove fu istituito il Sacramento Eucaristico. Invocò finalmente sul S. Collegio le grazie divine, impartendo a tutti l'Apostolica Benedizione.

Cause di beatificazioni — Martedì 15 sp. nel Palazzo Apostolico Vaticano, innanzi agli E.mi Cardinali componenti la S. C. dei Riti, si è tenuta una nuova adunanza preparatoria per la discussione sopra due miracoli, che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Ven. Teofilo da Corte, sacerdote professo dei Minori Osservanti. Han dato il voto i R.mi Prelati ed i Consultori Teologi della S. C.

Nomine Pontificie.—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha aggiunto agli E.mi Componenti la S. C. degli Studii gli E.mi Cardinali Luigi Oreglia di S. Stefano, Serafino Vannutelli, e Luigi Galimberti. Con altri biglietti ha annoverato fra i Consultori della stessa S. Congregazione Mons. Giacomo Poletto, Chierico di Camera, ed il R. P. Limius degli Oblati di Maria Immacolata.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nel 24 u s. sono giunti a Roma gli ufficiali della nave Americana *Detroit* cogli oggetti inviati dal Papa per l' Esposizione di Chicago. Furono ricevuti alla stazione dall' Ambasciatore degli Stati Uniti, e dal Rettore del Collegio Americano Mons. O Connel, e dagli stessi furono presentati al S. Padre il giorno dopo il Natale. Erano in numero di 10 fra i quali quattro cattolici che fecero benedire alcuni oggetti religiosi. Nello stesso giorno furono ricevuti i Comandanti e gli ufficiali dei corpi militari del Vaticano, ai quali il Papa fu largo di encomii e di amorevoli incoragiamenti.

— Il 30 u. s. ebbe udienza da S. S. il Principe di Lobanoff, inviato straordinario dello Czar, al quale fu conferito l' Ordine di Cristo. Ricevuto con tutti gli onori dovuti al suo alto grado, s' intrattenne familiarmente col Pontefice circa un' ora, compiacitissimo di S. S. Fu poi invitato a pranzo dall' E.mo Card. Segretario di Stato, ove convennero alcuni Cardinali, il Corpo Diplomatico, i dignitarii ed i familiari della Corte Pontificia.

— Il S. Padre ha inviata una lettera all' E.mo Card. Richard pel 50.° anniversario della sua consecrazione — Ha spedito un Breve a Mons. Poletto, suo Prelato domestico, elogiandolo pel suo magistrale commento sulla Divina Commedia di Dante — Ha dato la Commenda di S. Gregorio Magno ad un Raia delle Indie, perchè quel Principe,quantunque pagano,ha reso segnalati servigi al cattolicismo in quelle regioni, giusta la relazione del Vescovo di Vizagapatam.

— L' E.mo Card. Rampolla ha indirizzata una importante lettera al Direttore dell' *Univers*, colla quale ribadisce sempre più la linea di condotta, tracciata dal Papa ai cattolici francesi a vantaggio della religione e della Francia.

— L' E.mo Card. Sanfelice Arciv. di Napoli ha fatto pervenire al S. Padre L. 20 mila a scopo di propaganda per la unione delle Chiese Orientali, ed il Papa per mezzo di Mons. Belmonte gli ha espresso il suo sovrano gradimento per tale offerta.

— Il prefato Card. Sanfelice ha mandato una lettera al Ministro della Marina nell'interesse degli operai addetti all' arsenale di Napoli, che sarà trasferito a Taranto, ed un'altra al Ministro della guerra, invocando il ristabilimento dei cappellani militari nell' esercito. I detti Ministri han risposto in maniera rispettosa, il trasfarimento dell' arsenale si farà in modo da non riuscire dannoso agli operai, e che pei cappellani si farebbe ciò che si potrebbe, perchè il progetto, quantunque utilissimo in sè, era nelle attuali circostanze di difficile attuazione.

— A Firenze, nella Chiesa di S. Giuseppe, nelle mani del Rettore Mons. Harrington Moore, una signorina inglese abiurò l'anglicanismo: ed a Milano un' altra signora Zuingliana rientrò nella Chiesa Cattolica.

— In Roma le Suore di Carità han soccorso generosamente con danaro e con sussidii l'infelice madre e la sorella del barbaro uccisore di Suor Agostina.

—

— Il nuovo prefetto Apostolico dell' Eritrea P. Michele da Carbonara il 9 u. s., nella Chiesa della Missione a Massaua,inaugurò il suo ministero. Vi assistevano il generale Baratieri, governatore della colonia, con tutti gli ufficiali in grande uniforme, e con soldati italiani ed indigeni. Fu data lettura delle Bolle Pontificie, ed il Prefetto Apostolico pronunziò un bellissimo discorso, col quale dimostrò la somma utilità che può recare alla Colonia la Missione, in ordine alla religione ed alla civiltà.

— Il Consiglio municipale di Chicago ha votato a gran maggioranza una nuova ordinanza, che proibisce l'apertura delle botteghe nei giorni festivi.

— Una impotente riunione si è tenuta a Parigi per chiedere la reintegrazione delle suore negli ospedali: nelle elezioni municipali si è provato che tutti la reclamano. Il governo però ha dichiarato di non potersi abrogare la legge laica vigente.

— Ha fatto grandissima impressione in Francia la conversione al cattolicismo di un certo Giulio Benedetto Deinel, uno dei più alti dignitarii della setta massonica, capo delle sublimi luci, dottore dell' occultismo e patriarca del rito dei gnostici Valentiniani; la sua conversione sincera è stata fatta sotto la guida di Mons. Culliè, Arcivescovo di Lione.

— L'Episcopato Ungherese ha indirizzata una pastorale ai cattolici d'Ungheria circa le leggi antireligiose, specie sul matrimonio civile, che furono approvate dalla Camera.

— Il Rev. Rooker, Vice-Rettore del Collegio Americano degli Stati Uniti del Nord, è partito per Washington per occupare la carica di primo segretario della Delegazione Apostolica, in sostituzione del Rev. Papi, romano, il quale è stato chiamato da Dio ad entrare nella Compagnia di Gesù.

— Il 27 u. s. ad Arco, nel Tirolo, spirò nel bacio del Signore, confortato dalla benedizione apostolica, Re Francesco II di Napoli. Fu compianto da ogni classe di persone che ricordavano la sua pietà profonda, la sua carità, la sua eroica ed umile rassegnazione ai divini voleri. Quasi tutte le potenze ordinarono il lutto di corte. Gli furono fatti splendidi funerali, ai quali intervennero gli Arciduchi d'Austria, il duca di Parma, le autorità civili e militari, molti signori Napoletani. Anche a Napoli ed a Roma hanno avuto luogo funerali solenni. A Roma il S. Padre ha ordinato un servizio funebre nella Cappella Sistina.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Conseguenze di sponsali fatti con deflorazione.

Rapollen. Sponsalium—15 Dic. 1894 — Luigi C. della diocesi di Rapolla, dimorando nel 1891 in Firenze, strinse amicizia con Annita O. Questa asseriva esser intervenute fra loro non pure la promessa e la ripromessa di matrimonio, ma sì ancora la sua deflorazione. Luigi negava l'una cosa e l'altra, aggiungendo essere stato dalla donna solo incitato al male.

Rimpatriatosi Luigi, aprì con altra giovane trattative di matrimonio. Informata di ciò Annita, corse alla patria di Luigi, e con clamori e strepiti ottenne di esser accolta in casa di costui, dove dimorò otto giorni, e sembrarono ripigliate le antiche pratiche matrimoniali con prossima effettuazione. Però, ritornata questa a Firenze, Luigi si rivolse subito a quell' altra stringendosi con essa in vincolo civile; ma non potè celebrare il matrimonio ecclesiastico, stante l'impedimento *nihil transeat* apposto in Curia da Annita, eccependo gli sponsali e la deflorazione. Luigi asserì essersi alienato da quella, per averne conosciute cose cattive.

La Curia, non ostante la contumacia e dell'attrice e del convenuto, costruì il processo e pronunziò la sentenza che segue:

" Consta che validi e privati sponsali di futuro matrimonio siansi contratti con promessa e ripromessa tra i signori Annita O. ed il dottor Luigi C... Per il che conferma e ratifica la inibitoria provvisoriamente posta nel giorno 26 luglio ultimo contro il sig. C. all' effetto di negargli il certificato di stato libero. — Ordina e commette d'altra parte ai tre reverendi parroci di R. che, mediante ammonizioni e paterne esortazioni, e senza coazione di sorta, insinuino e consiglino al sig. Luigi C., come più presto potrà, o di sposare la signora Annita O. al cospetto della Chiesa cattolica, o di costituirle un congruo appannaggio come per legge. 27 Agosto 1894. „

Contro di questa sentenza interpose appello alla S. C. Luigi C., aggiungendo una dimanda per la dispensa dall'impedimento di quei sponsali, salva rimanendo l'istanza di Annita O., da esaminarsi in orditario giudizio, per la chiesta indennità.

La S. C., discussa maturamente questa causa col dubbio:

An sententia Curiae sit confirmanda, vel infirmanda in casu;

Il dì 15 dicembre 1894 risolse:

Praevia solutione summae, ab Episcopo determinandae, favore Annitae O., removeatur oppositum nihil transeat.

Si raccolga:

a) Benchè sia definito in diritto che le sentenze di giudici, al R. Pontefice inferiori, debbano essere munite di ragioni; pur non mancavano considerandi nella sentenza della Curia di Rapolla.

b) La promessa e la ripromessa negli sponsali non si presumono, ma devono manifestamente provarsi, recando un vincolo alla libertà che sempre si presume libera, finchè non si dimostri apertamente il contrario.

c) Le promesse di matrimonio, contenute nelle lettere amatorie spesso non sono veri sponsali, ma piuttosto propositi di matrimonio, massime in quelle regioni " ubi est in more positum ut sponsalia cum aliqua solemnitate ineantur „ (Marc T. II, n. 1951; Gasparri *De Matr.* V. I, n. 22).

d) Si noti l' insegnamento del ch. d'Annibale *(Summ. T. M.* L. III, Tr. IV *De Matr.* n. 505 nota 1): " V.ª

Demum quoties non satis apparet voluntas contrahentium, si alias promptiores esse debemus ad solvendum quam ad ligandum (*l. 96 De A. et O.*), heic maxime, quia coacta matrimonia difficiles solent exitus habere *(cap. 17, 4 t. S. Alph. VI, 840);* adeo *ut in quocumque etiam minino dubietatis anfractu, pro omnimoda exclusione sponsalium iudex pronuntiare debeat (Rot. Rom. 8 febr. 1705 cor. Borullo);* quamquam haec S. Rotae verba accipienda sint cum grano salis. „

e) Nel caso gli sponsali e la deflorazione parvero a sufficienza provati, e però sapientemente la S. C. decise come sopra.

II.

Di un concordato imposto ai regolari ed ai parroci, quanto ai diritti sui funerali dei filiani, celebrati nelle chiese dei primi.

Cusentina Funerum — 15 Dic. 1894 — Demmo conto di questa causa a pag. 171 di q. Parte. Ivi fu detto che vennero proposti i dubbii: " I. An ius recitandi officium super fidelium cadaveribus, impertiendi absolutionem, celebrandi missas in ecclesiis Franciscalium in publicum coemeterium addictis, competat Regularibus, vel potius Parochis in casu—et quatenus affirmative favore Parochorum; II. An eisdem funera diei tertii, septimi, trigesimi et anniversarii competant in casu. „—E la S. C. il dì 24 febbr. 1894 rispose: " Episcopo qui proponat concordiam, de consensu partium ineundam. „—Ma non essendosi potuta bonariamente comporre la vertenza, la S. C. il dì 14 luglio del medesimo anno definì: " Firmo manente iure regularium celebrandi officium funebre super cadaveribus defunctorum, sepulchrum gentilitium in Ecclesia regularium habentium, et eorum qui sepulchrum inibi elegerint; quoad reliqua placere de concordia, inter quindecim dies ineunda, praesentibus perdurantibus circumstantiis valitura; quo termino inutiliter elapso, Archiepiscopus schema concordiae cito conficiat et ad S. C. transmittat. „

Neppur dopo questa risoluzione si è potuto ottenere il componimento desiderato. Laonde l'Arcivescovo di Cosenza propose al giudizio della S. C. il seguente accordo:

" 1. Nei funebri che si celebrano, presente il cadavero del defunto, il parroco ha diritto di fare tutte le funzioni in proposito, e chiamerà uno o più frati, i quali parteciperanno come il clero della chiesa parrocchiale, e ciò perchè la funzione avviene nella chiesa dei frati.

" 2. Nel giorno settimo, terzo, trigesimo ed anniversario sieno lasciati liberi i frati nelle loro funzioni e nei loro diritti. Solo, potrebbero essere obbligati ad erogare la quarta funeraria in quella misura che crederà la S. Congregazione.

" 3. Le sei candele che si somministrano dai fedeli per celebrare il funerale nel dì della morte, come è detto di sopra, presente il cadavere, spettano al proprio parroco: tutta l'altra cera che viene adoperata intorno al feretro, se è rilasciata dai fedeli, come è consuetudine in varii paesi, sia divisa metà ai frati, e metà alla chiesa parrocchiale. „

La S. C. dopo maturo esame, riproposti i dubbii di sopra, il dì 15 dicembre 1894 risolse:

Firmo remanente iure Regularium celebrandi officium funebre super cadaveribus defunctorum sepulchrum gentilitium in Ecclesia Regularium habentium, et eorum qui sepulchrum inibi elegerint, quoad reliqua, attentis peculiaribus circumstantiis iisque perdurantibus, servandam esse normam ab Archiepiscopo propositam, statuta quantitate quartae funebris, de qua in articulo secundo, iuxta Synodum dioecesanam vel loci consuetudinem.

III.

Accrescimento di onere ad un beneficio.

Romana Circa quoddam onus inhaerens cuidam canonicali praebendae — 15 Dic. 1894 — *Per summaria precum* — Nella Basilica di S. Maria in Trastevere nel 1859 venne fondato un chiericato beneficiato, detto de Peneranda, colla rendita di L. 620 e col diritto di nomina di quel Capitolo. I pesi annessi

a tal beneficio sono l'assistenza al coro in tutt'i giorni comuni, e l'obbligo di messe 100 annue, da celebrarsi in ogni festa di precetto dopo finita l'officiatura del coro, e le residuali nei giorni feriali a piacere. Per le cambiate condizioni dei tempi, con diversi rescritti temporanei, si è quasi sempre ottenuta fino ad ora la riduzione alle sole messe festive. Nelle tavole di fondazione però era ingiunto che, omettendo il beneficiato la detta messa festiva, dovesse perdere paoli quattro (circa L. 2) per ogni omissione, essendo le altre messe celebrate a bajocchi venti.

Posto ciò, il beneficiato si credeva esonerato dall'obbligo della messa nei dì festivi, rilasciando sulle rendite del suo beneficio paoli quattro per ogni omissione.

Or non essendo questa somma bastevole a far celebrare da un altro sacerdote la messa tralasciata, che era sì necessaria ai fedeli, e vacando il beneficio, quel Capitolo si rivolse alla S. C., chiedendo la riduzione delle messe ai soli dì festivi, colla dichiarazione che si possa ritenere dalle rendite di quel beneficio tanto per ogni omissione, quanto sia necessario per trovare un altro sacerdote, che celebri la messa tralasciata.

La S. C., esaminato accuratamente il caso, il dì 15 dicembre 1894 rescrisse:

Quoad prorogationem missarum, pro gratia in forma et terminis praecedentis rescripti; quo vero ad postulatam declarationem, juxta petita.

Corollarii.

a) È disposizione chiarissima di legge, enunziata sotto la rubrica *tit. 12 lib. III. Decret. Greg. IX*: " Ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur. „ Colla parola *diminutione* s'intende qualsivoglia mutazione fatta negli oneri o nelle rendite del beneficio, di modo che quelli diventino più gravi, queste più esigue (Reiffenstuel *h. t. n. 2*; Fagnanus *in c. Significatum 11 De praebend.*).

b) Nondimeno ogni regola tiene la sua eccezione, come lo stesso diritto *cap. un. tit. praecit. in fin*: " Ut ipsi proventus retineantur ad tempus pro causa iusta et necessaria... credimus esse licitum. „ Se ciò possa farlo il Vescovo disputano i DD. (V. Fagnan. ad Cap. *Nisi essent*, 21, *De praebend.*). È certo però che può farlo il R. Pontefice.

IV.

Se possa ottenere la giubilazione chi per un tratto de' 40 anni di servizio è stato assente dal coro per causa d' infermità.

S. Severini Iubilationis—15 Dic. 1894 — *Per summaria precum* — Ercole Bonsignori canonico della Cattedrale di S. Severino, infermo e quasi ottuagenario, chiese alla S. C. l'indulto di giubilazione. Egli però dal 1853 al 1883 potè lodevolmente assistere di persona al coro: dal 1883 fu costretto assentarsene per malattia, senza ottenerne venia dalla S. Sede.

La S. C., esaminato il caso, il dì 15 dicembre 1894 rescrisse:

Quoad iubilationem obstant decreta; sed pro gratia vacandi a chori servitio, pro diebus et horis, durante infirmitate, amissis distributionibus quae, vel ex voluntate fundatoris, vel ex statuto Ecclesiae, inter praesentes tantum distribui solent.

Si raccolga:

a) Per ottenersi la giubilazione occorre che siasi servito al coro lodevolmente per un tratto di tempo non minore di 40 anni.

b) Quando, per causa d'infermità, si è costretti di allontanarsi da tale servizio, si deve averne ottenuta la venia Pontificia, se si vuole aspirare alla giubilazione.

c) Infatti, proposto il dubbio: " An indulgenda sit iubilatio canonicis et beneficiatis qui spatio quadraginta annorum ecclesiis inservierunt, licet dicto temporis spatio cum debitis licentiis et indultis abfuerint ab ecclesiis, vel ex causa infirmitatis vel alia de causa? „ — la S. C. il dì 24 sett. ed il 17 dic. 1718 *Dubia iubilationum* rescrisse: " Affirmative quoad absentes causa infirmitatis cum debitis licentiis et indultis. „ — Così pure la stessa S. C. in Eugubina 19 aug. 1775.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Si vieta agli ecclesiastici l'uso del velocipede.

Perill.tris ac R.me D. uti Frater,

Haec S. Congregatio Episc. et Regular. maturo examini subjecit quae Amplitudo tua retulit circa sacerdotes utentes rota dicta *Velocipede*. Itaque S. eadem Congr. zelum et prudentiam Amplitudinis tuae collaudat atque commendat, nam prohibitio huiusmodi non solum liberat a corporis periculis sacerdotes ipsos, sed scandala avertit a fidelibus et irrisionem ipsorum Sacerdotum. Interea tibi adprecor a Domino fausta omnia atque prospera.

Amplitudinis Tuae uti Frater
Romae 28 Sept. 1894.

Isidorus *Card.* Verga *Praef.*
R.mo Ep. Szathmarien. in Ungaria.

—

Sacra Congregaz. Suprema del S. Officio.

Si concede agli ordinarii la facoltà di dispensare nel magro in talune solennità dell' anno.

Decretum — Feria IV, die 5 Decemb. 1894.—Cum recenter ad hanc Suprem. Congregationem S. R. et U. Inquisitionis a compluribus Episcopis pervenerint petitiones, quarum omnium una mens erat, abstinentiae legem, de qua valde solliciti sunt, magnis in populorum concursibus aegre admodum ac difficulter variis de causis posse servari et damno potius animarum quam saluti praebere occasionem, Eminentissimi ac Reverendissimi Domini S. E. R. Cardinales contra haereticam pravitatem in universa christiana republica Generales inquisitores, in plenario comitio dictae feriae IV. die 5 Decembris 1894, re integre proposita ac mature perpensa, decreverunt ut infra, scilicet.

Supplicandum Sanctissimo ut Episcopis aliisque locorum Ordinariis concedere dignetur facultatem anticipandi die sibi benevisa atque ob gravissimas causas etiam dispensandi super lege ieiunii et abstinentiae, quando festum sub utroque praecepto servandum Patroni Principalis aut Titularis, vel solemne aliquod festum item magno populorum concursu celebrandum, inciderit in ferias sextas aut sabbata per annum, excepto tempore quadragesimae diebus quatuor temporum et vigiliis per annum ieiunio consecratis; atque ut eâdem anticipandi seu etiam gravissimis de causis dispensandi potestate uti possint pro diebus, quibus nundinae extraordinariae, magno item populorum concursu, haebeantur.

Habita autem per R. P. D. Adsessorem S. O. relatione Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII, idem Sanctissimus Dominus praesens decretum ratum habuit et confirmavit ac omnibus et singulis locorum Ordinariis facultatem, de qua agitur, perpetuis futuris temporibus concessit ac attribuit, facta tamen in singulis casibus mentione apostolicae dispensationis.

Ios. Mancini *S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.*

—

Sacra Congregazione dell' Indice.

Condanna di alcuni libri.

Decretum — 25 Genn. 1895 — La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

Giovanni Bovio — *Cristo alla festa di Purim* — con nuovissima prefazione aggiunta alla presente edizione, con ritratto dell'Autore, 32 Migliaio 1894— Napoli — Edizione del Periodico Fortunio — 24 Egiziaca a Pizzofalcone — *Tamquam praedamnatum ex Regulis Indicis.*

Emilio Zola — *Opera omnia.*

Sentiments d' un philosophe sur la scholastique en général, et sur Saint Thomas en particulier — Articuli editi in Ephemeride — *Nouvelles Annales de Philosophie Catholique* (Garche, Seine et Oise, rue de Suresnes, 13) — Numero 136, 137, 138, 139, 140 — Mensibus Iulii, Augusti, Septembris, Octobris, Novembris an. 1891 — Decr. S. Off. fer. IV, 21 Febr. 1894 — *Auctor* (le P. Hilaire de Paris) *laudabiliter se subiecit, et articulos reprobavit.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

EPISTOLA ENCYCLICA

QUA INSTITUTUM "A PROPAGATIONE FIDEI" FOVETUR ET COMMENDATUR

Venerabilibus fratribus Patriarchis Primatibus Archiepiscopis Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede habentibus.

LEO PP. XIII.

VENERABILES FRATRES

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Christi nomen et regnum in gentibus quotidie latius proferre, atque devios discordesque invitare ad Ecclesiae sinum et revocare, hoc nimirum, quemadmodum sentit animus sanctum in primis esse officium muneris supremi quod gerimus, ita iamdiu est curis Nostris studiisque, apostolica urgente caritate, propositum. Hanc Nos ob causam sacras tueri ac multiplicare expeditiones, quarum potissimum ope christianae sapientiae lumen ad errantes diffunditur, ad easque sustentandas auxilia in catholicis populis corrogata submittere, nulla unquam ratione cessavimus. Fecimus id praesertim, datis anno pontificatus tertio encyclicis litteris *Sancta Dei Civitas*, eo consilio ut praeclaro Instituto *a Propagatione Fidei* ampliorem catholicorum quum pietatem tum liberalitatem conciliaremus. Tunc persequi hortando libuit, quam ipsum modicis initiis ingressum ad quantam amplitudinem brevi tempore provenisset; quibus vel laudum testimoniis vel Indulgentiae muneribus Decessores Nostri illustres, Pius VII, Leo XII, Pius VIII, Gregorius XVI, Pius IX, idem ornassent; quam multum ex eo adiumenti sacris por orbem terrarum Missionibus allatum iam esset et quam uberiora forent deinde expectanda. Neque exiguus, Dei beneficio, respondit hortationi fructus; quum sane, Episcoporum navitati ed instantiae obsequente largitate fidelium, benemerentissimum opus hisce etiam proximis annis amplificatum videamus.—At nova iam subest gravior-que necessitas, quae effusiores in hanc rem spiritus manusque catholicae caritatis desideret, vestramque acuat, Venerabiles Fratres, sollertiam.

Nam, quod probe nostis, per apostolicam epistolam *Praeclara*, iunio superiore editam, visum est Nobis Dei providentis servire consiliis, vocando et incitando gentes, quae ubique sunt ad fidei christianae unitatem; illud tamquam summum votorum optantibus, ut aliquanto per Nos maturetur promissum divinitus tempus, quo *fiet unum ovile et unus Pastor.* — Singularibus autem curis interea spectare Nos ad Orientem eiusque Ecclesias, multis nominibus insignes et venerandas, ex ipsis nuperrime intellexistis litteris apostolicis, quas perscripsimus de disciplina Orientalium conservanda et tuenda. Inde etiam satis compertae sunt vobis institutæ rationes, quas, collatis diligenter consiliis cum Patriarchis earum gentium, exploravimus, aptius ad exitum profuturas. Neque tamen diffitemur, hanc omnem causam difficultatibus implicari magnis: quibus eluctandis si quidem impar est virtus Nostra, totam nihilominus fiduciae constantiaeque vim, in quo maxime oportet, sitam habemus magno animo in Deo. Qui enim rei mentem Nobis et initia providus, dedit, vires ipse opemque ad perficiendum summa cum benignitate certe sufficiet: atque hoc est quod enixis precibus ab ipso implorare contendimus, idemque ut fideles omnes implorent vehementer. Divinis vero, quae fidenter expetimus, adiumentis quum humana prorsus accedere sit necesse, eis idcirco quaerendis, et suppeditandis, quaecumque videantur ad id quo spectamus conducibilia, peculiares quasdam curas aequum est a Nobis impendi.

Namque ut Orientalibus, quotquot discessere, ad unicam Ecclesiam reditus muniatur, videtis, Venerabiles Fratres, opus esse in primis parari ex eis ipsis idoneam sacrorum ministrorum copiam, qui doctrina et pietate abundantes, ceteris optatae unitatis consilia suadeant;

catholicae insuper sapientiae vitaeque institutionem quam maxime evulgandam esse, atque ita impertiendam, ut proprio nationis ingenio accommodatius conveniat. Quare providendum, ut sacrae educendae inventuti, ubicumque expediat, pateant instructae congruenter domus; ut plura numero praesto sint gymnasia, alia alibi pro locorum frequentia; ut sua cuiusque ritus cum dignitate exercendi praebeatur facultas; ut optimis edendis scriptis manare ad omnes germana religionis notitia possit. Ista et similia efficere quantae sit impensae futurum, vosmet facile intelligitis; simul intelligitis, tam multis rebus et magnis non posse Orientales Ecclesias omnino per se ipsas occurrere, nec posse tamen a Nobis, his rerum angustiis, quam vellemus opem conferri. — Restat ut apta subsidia praecipue opportuneque ex eo petantur, quod modo laudavimus, Instituto; cuius quidem propositum cum illo plane cohaeret quod Ipsi nunc animo destinamus. At simul vero, ne apostolicae Missiones, derivatis partim in alienum usum quibus aluntur praesidiis, quidquam accepturæ sint detrimenti, magnopere instandum est, ut eo largius catholicorum in ipsum influat liberalitas.—Similem autem cautionem rectum est adhiberi, quod attinet ad affine et perutile Institutum *a Scholis Orientis*, alias auctum commendatione Nostra; praesertim quum, moderatoribus eius aperte pollicitis, paratum similiter sit, de stipe a se cogenda, Nobis, quantum copiosius licuerit, in idem subministrare.

Id est igitur, Venerabiles Fratres, in quo vestra singulariter officia exposcimus: neque dubitamus quin vos, qui Nobiscum religionis et Ecclesiae causam sustinere et provehere modis omnibus assidue studetis, egregiam Nobis sitis operam navaturi. Efficite sedulo ut in fidelibus curae vestrae commissis ipsa *a Propagatione Fidei* Consociatio, quanta maxima possit, capiat incrementa. Pro certo enim habemus fore, ut multo plures dent ei libenter nomen et largam pro facultate conferant stipem, si per vos plane perspexerint quae sit eiusdem praestantia et quam dives spiritualium bonorum copia, quantaque inde rei christianae emolumenta sint in praesens optimo iure speranda. Id certe homines catholicos debet movere penitus, quum noverint nihil se posse Nobis facere tam gratum, neque sibi Ecclesiaeque tam salutare, quam sic votis obsecundare Nostris, uti tribuere studiose certent unde ea, quae Orientalium bono Ecclesiarum constituimus, re ipsa convenienter feliciterque praestemus. At Deus, cuius unice agitur gloria in christiani nominis amplificatione et in sancta eiusdem fidei ac regiminis coniunctione, Nostris benignissimus adspiret desideriis, faveat coeptis: eius autem lectissimorum munerum auspicem, vobis omnibus, Venerabiles Fratres, et Clero populoque vestro Apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXIV decembris anno MDCCCXCIV, Pontificatus Nostri decimo septimo.

LEO PP. XIII

—

CONSULTAZIONI.

Come si possano oggidì costituire legati perpetui di messe per titoli di sacra ornazione.

11.ª Cons. Canonica.

Fabrizio ha un vistoso capitale, di cui vorrebbe formare legati perpetui di messe per titoli di sacra ordinazione, a vantaggio di chierici poveri. Domanda:

1.° Come deve investire le somme?

2.° Di che valore dev'essere ciascun titolo?

3.° Qual peso di messe vi può imporre?

Al primo—Commendevolissimo è il divisamento di Fabrizio di promuovere le sacre vocazioni, e di provvedere al sostentamento del Clero impoverito. Certo, in tanta penuria di ministri sacri, ed in tanta scarsezza di proventi ecclesiastici,

non v' ha fondazione più opportuna e più meritoria di questa, che dovrebbe consigliarsi a preferenza di ogni altra.

Ma in qual modo devono investirsi le somme?

Le leggi eversive d' Italia impediscono la costituzione di nuove cappellanie, di nuovi benefizii e di qualsivoglia ente a scopo di culto. Nè si può aver molta fiducia sugli enti fin qui conservati, come le congrue parrocchiali, cui si possano annettere le somme, imponendo ai parroci di erogarne le rendite a persone designate o a designare. Imperocchè, a prescindere dalle gravose falcidie governative (specie dalla tassa del 30 %), a prescindere dalla precarietà dei detti enti conservati, cui si minaccia di *convertirli*, come gli altri, ad ogni piè sospinto, la stessa perpetuità della nuova fondazione, e l'uso al quale è destinata, costituirebbero un ente per sè stante, e però soggetto a soppressione, secondo varie sentenze delle Corti del Regno.

Non rimane perciò altro mezzo più facile e meno esposto a pericoli, per le pie fondazioni oggidì, che quello di consegnare al Vescovo le somme perchè le investa in titoli al portatore, e delle rendite faccia l'uso che vien dichiarato dall'offerente. Il Vescovo poi penserà di custodire i titoli in perpetuo, sotto la vigilanza e la direzione della Santa Sede. In tempi così tristi, in cui vien precluso ogni adito a fondare sacre istituzioni con garenzia legale, non rimane che la garenzia fiduciaria della Chiesa. Sappiamo che in molti luoghi in siffatta guisa costituisconsi oggidì legati e beneficii ed ogni altra pia opera, con grande soddisfazione dei fedeli.

Al secondo — Ma chi voglia fondare legati pii per titoli di sacra ordinazione, qual reddito dovrà assegnarvi?

Il Tridentino prescrive che siffatto reddito dev' essere bastevole al sostentamento del sacro ministro, affinchè non sia questi costretto a mendicare, con gran discapito della sua dignità: " Patrimonium illud vel pensionem... talia esse, quae eis ad vitam sustentandam satis sint „ (Sess. 21 cap. 2 de ref.). E poichè il prezzo dei viveri non è eguale in tutt' i luoghi, da potersi prescrivere una norma comune, perciò si appartiene a ciascun Vescovo determinare la quantità del reddito pel patrimonio, bastevole nella rispettiva diocesi. Ecco l' insegnamento di Bened. XIV *De Syn.* L. XII, Cap. IX, n. 1: " Ut huic decreto (Conc. Trident.) morem gererent Episcopi, fere omnes in suis Synodis certam praescripserunt qualitatem redituum qui in ea dioecesi censerentur sufficientes ad honestam sustentationem clerici; id quippe non potuit a Tridentino determinari, cum a regionum pendeat varietate. „

Nelle nostre provincie napoletane vige il disposto del Concordato dell'anno 1818, il quale all' art. 21 prescrive che la tassa del sacro patrimonio per gli ordinandi " non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta. „ Questo per tutte le diocesi dell' antico Regno, e purgato del peso fondiario.

Nel 1839 si ottenne dalla S. Sede, per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici delle prefate provincie, la riduzione del patrimonio a soli ducati 24 o 25; e ciò per anni 15, ma netti di pesi e di ogni altra affezione, come fu deciso dalla Commissione esecutiva del Concordato. Nel 1854 si ebbe una proroga di tale concessione per altri 15 anni, cioè fino all' anno 1869 (1). Com' è chiaro tale concessione è ormai cessata; ma poichè le

(1) Ecco il tenore delle circolari, onde notificavasi tale riduzione:

" Il Ministro degli affari ecclesiastici in data del 26 ottobre 1839 mi manifesta essersi in seguito di concerto colla S. Sede da S. M. stabilito nel Consiglio ordinario di Stato del 2 settembre dello stesso anno:

" La tassa del patrimonio sacro, stabilita coll' art. 21 del Concordato, sarà ridotta a ducati 24 o 25 per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici. Le dimande per ottenere presentemente la detta diminuzione di tassa

cause che la provocarono (la povertà delle diocesi e la scarsezza di sacerdoti) sono estremamente aumentate, ove i Vescovi perciò ne chiedessero la proroga alla S. C. del Concilio, l'otterrebbero senza dubbio.

Chi dunque oggidì voglia stabilire in queste provincie un legato per sacro patrimonio, potrà formare un reddito di ducati 50, pari a L. 212,50. E non potendo o non volendo costituire tal reddito, potrà pure formarne uno di ducati 24 o 25, pari a L. 102 o 106,25.

Al terzo — Ma può imporvi qualche peso di messe; ed in che misura?

Fu agitata un tempo vivamente la quistione se bastasse a titolo di ordinazione un beneficio col reddito secondo la tassa diocesana, ma gravato del peso di messe. Vi furono diverse opinioni. Alcuni distinguevano: O le messe sono state imposte così che il solo beneficiato dovesse celebrarle; e allora basterebbe quel titolo, tuttochè coll'obbligo di messe. Ovvero al beneficiato si dava facoltà di farle celebrare da altri, ed in tal caso non basterebbe. La ragione che allegavano è questa. Nel secondo caso, infermandosi il beneficiato, avrebbe l'obbligo di commettere ad altri la celebrazione delle messe, dando loro il consueto stipendio; or se la malattia tirasse in lungo, si vedrebbe in tal modo privo del proprio sostentamento. Non così nel primo caso nel quale, impedito di celebrare, non avrebbe quest'obbligo.

Altri per contrario stimavano che in nessuno dei due casi dovesse detrarsi dal beneficio lo stipendio delle messe, per la ragione che tale stipendio è appunto per titolo di sostentamento, come insegna l'Angelico (2. 2. q. 100 a. 2. ad 2.), e però è pel medesimo titolo onde va costituito il sacro patrimonio. Nè vale il dire, soggiungevano, che in tempo d'infermità il beneficiato dovrebbe farsi supplire da altri; perocchè questo è un caso straordinario, cui non contempla il diritto, come non contempla il caso di un'alluvione o di un terremoto che possa distruggere uno stabile del patrimonio. Del resto, aggiungono, vi sono Autori, i quali insegnano che anche quando il sa-

---

per anni 15 saranno da' Vescovi di quelle diocesi, nelle quali se ne sperimenti il bisogno, dirette agli alti Esecutori del Concordato, al giudizio dei quali tali affari sono riservati per volontà di ambedue i Sovrani committenti.

" E sul dubbio quali delle diocesi del Regno fossero nella condizione espressa nella determinazione sopra trascritta, onde godere della riduzione della tassa del patrimonio sacro, lo stesso Ministro degli affari ecclesiastici, in data degli 11 andante, manifesta che la Commissione esecutrice del Concordato, nell'avere autorizzato talune delle diocesi del regno alla cennata riduzione, salvo per tutt'altro il disposto dell'art. 21 del Concordato, ha in pari tempo fatto intendere ai rispettivi Vescovi l'obbligo che per loro corre di rilasciare autentici documenti dell'accordata diminuzione alle parti per le ulteriori analoghe disposizioni.

" Napoli 14 marzo 1840. „

" Con real rescritto fu a Lei comunica-

---

to, essere dagli alti Commissarii esecutori del Concordato, con approvazione delle alte Parti Sovrane committenti, stato determinato che per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici la tassa del patrimonio sacro, stabilita coll'art. 21 del Concordato, veniva, per la durata di anni 15, ridotto a ducati 24 o 25. Beninteso che le dimande per ottener tale riduzione sarebbero dai Vescovi di quelle diocesi, nelle quali se ne sperimentasse il bisogno, dirette agli stessi alti Esecutori del Concordato, al giudizio dei quali simili affari sono riservati, per volontà di entrambi i Sovrani committenti.

" Ora il S. Padre, mosso da speciali ragioni, ha creduto nell'alta sua sapienza di condiscendere, adesivamente al voto espressone da S. M. il Re N. S. (D. G.), che siffatta riduzione di tassa di sacro patrimonio resti prolungata per alti 15 anni, i quali cominceranno a decorrere da agosto del venturo anno 1854 ed avranno termine in agosto 1869.

" Napoli 12 ottobre 1853. „

cerdote deve celebrare da sè, tiene l'obbligo, nel caso d'infermità almeno diuturna, di farsi sostituire da altri. Così il Card. De Lugo *De Sacr. Eucharist.* disp. 11 sect. 2 n. 48 et 49; Diana in edit. coord. tom. 2, tr. 1, resol. 59; Passenino *De statu hom.* tom. 2 qu. 587 art. 4 n. 1120, la cui sentenza fu seguita dalla S. C. del Conc. *in Romana celebrationis Missar.* 4 iul. 1689 e nell'altra *Romana* 2 oct. 1721; e però non v'ha differenza fra l'un caso e l'altro.

In tanta varietà di opinioni, alcuni Vescovi credettero più espediente di chiedere l'oracolo della S. C. del Concilio, dove, trovandosi segretario il celebre Lambertini (poscia Benedetto XIV che narra da suo pari la storia di questa disputa in *Syn. Dioec.* L. XII cap. IX, n. 3-6), questi scrisse un' accurata dissertazione, in cui dottamente espose le ragioni a favore e contrarie, perchè la quistione venisse risoluta da quel sacro consesso.

Ed eccone la risoluzione che noi togliamo dal Pallottini (v. *Patrimonium clericorum* n. 141): " An a beneficio seu Capellania, ad cuius titulum quis intendit ad S. Ordines promoveri, detrahenda sint onera missarum eidem adjecta, quando beneficiatus non tenetur eas per seipsum celebrare, vel potius, oneribus missarum non detractis, sive illae celebrandae sint per seipsum, sive possint celebrari per alium, faciendus sit cumulus omnium fructuum pro constituenda summa a synodali constitutione, vel regionis more requisita pro S. Ordinibus suscipiendis „ La risposta fu: " Esse relinquendum arbitrio et conscientiae Ordinariorum „ (*in Ariminen.* 17 iul. 1723).

Dunque spetta al Vescovo di esaminare e decidere, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di persone, se convenga o pur no detrarre del tutto o in parte lo stipendio delle messe dalle rendite beneficiali pei titoli di sacra ordinazione. E per suggerire in ciò una norma, crediamo opportuno riferire quel che l'immortale Benedetto XIV stabilì per la Diocesi di Bologna (Inst. XXVI n. 6). Egli adunque, dopo aver fatto cenno della decisione della S. C. da noi data, scrive: " Quae cum ita se habeant, si caetera omnia, quae ad Ordines suscipiendos necessario requiruntur, minime desint, missarum stipendia inter beneficii proventus facile numerabimus, sive *per se ipsum* beneficio praeditus, sive *per alium* easdem missas celebrare teneatur; indolem praesertim ordinandi serio perpendemus. Si quis enim nobis suspicionem injiciat, ordinandum sine debito cultu, ac religione ad rem divinam faciendam accedere posse ob eam causam, ut simul oneribus beneficii satisfaciat, nullisque emolumentis destituatur; tunc sane eorum opinionem amplectemur, qui subductis antea missarum oneribus beneficii proventus constituunt: *De celebratione missae* (inquit Cardinalis Bellarminus, cum ad Episcopum Theani nepotem suum scriberet) *faciunt artem de pane lucrando, unde sacerdotium contemptibile redditur, et Ecclesia scandalis patet.* „

Per le nostre provincie napoletane, ecco nella seguente circolare agli Ordinarii al di qua del Faro ciò che venne stabilito dalla Commissione esecutrice del Concordato, coll'approvazione, come ivi si dice, del Sommo Pontefice.

" Essendosi promosso il dubbio se i beneficii e le cappellanie che anderanno a servir di titolo alle sacre ordinazioni, debbano calcolarsi senza, o con deduzione dei pesi di messe, dei quali fussero gravati; ed in quest'ultimo caso, in quale proporzione debba farsi questa deduzione per ciascuna messa; la Commissione esecutrice del Concordato, dopo di avere maturamente esaminata tale quistione, e bilanciato quanto si pratica da molto tempo in questo Regno, colla generale disciplina della Chiesa, ha emesso il suo sentimento nei seguenti termini, cioè che fissandosi per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa, di cui fosse gravato il beneficio, o la cappellania che deve servir di titolo alla sacra ordinazione, la terza parte di due carlini, moneta napoletana ch'è la con-

sueta elemosina ; sia rimesso all' arbitrio dei rispettivi Vescovi il fare e non fare alcuna deduzione, qualora il beneficio o la cappellania non fusse gravato di più di cento messe all' anno.

" A questa proposizione della Commissione esecutrice del Concordato, avendo aderito tanto Sua Santità che la Maestà sua ; nel Real Nome, lo partecipo a V. S. Ill.ma e Rev.ma perchè possa servirle di norma nei casi occorrenti.

" Napoli 5 gennaio 1822. „

In maggior dichiarazione della detta norma, fu scritto dal Ministro del Culto al Vescovo di Avellino come segue :

" In seguito del Real Rescritto de' 5 gennaio 1822, relativo alla deduzione del peso di messe, di cui fossero gravati i beneficii e le cappellanie, da servir di titolo alle sacre ordinazioni, avendo V. S. Ill.ma e Rev.ma elevato il dubbio, se la facoltà conceduta ai Vescovi di far la riduzione nel modo precisato in detta disposizione debba limitarsi al solo caso , in cui il beneficio o la cappellania sia affetta dal peso di meno di cento messe in ciascun anno, di tal che verificandosi il contrario non si abbia diritto ad eseguirla ; ne interrogai la Commissione esecutrice del Concordato. La medesima ammirando la di Lei delicatezza e scrupolosità nella interpetrazione delle più ampie attribuzioni elargite dalla pia memoria del S. P. Pio VII. e da S. M. consentite ; ha portato avviso ch' essendosi coll' enunciato Real Rescritto fissato per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa, di cui fosse gravato il beneficio o la cappellania che servir debbe di titolo alla sacra ordinazione , la terza parte di due carlini, moneta napolitana, ch' è la consueta elomosina, rimette allo arbitrio dei rispettivi Vescovi di fare o non fare alcuna deduzione, qualora il beneficio o la cappellania non sia gravata di più di cento messe annuali. Ciò che importa in altri termini, che pel beneficio o cappellania affetta di cento messe in sotto , è nello assoluto arbitrio del Vescovo il fare o non fare deduzione alcuna ; ma al contrario, oltrepassando il peso di cento messe, rimane egli tenuto a farne per ciascuna la sottrazione della terza parte di due carlini, e non mai è a lui preclusa la via ad effettuar la riduzione medesima.

" Napoli 2 aprile 1856. „

Con queste norme può regolarsi chiunque voglia fondare pii legati per sacro patrimonio, i quali oggidì sono da consigliare sopra ogni altra opera pia.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

(Cont. V. pag. 256—261 di q. Parte)

88.

Sul valore della scardinazione da una chiesa e della incardinazione ad un' altra.

D. Che cosa vuol dire la *scardinazione* o la *incardinazione* ? Quali effetti canonici producono ? Valgono per la ordinazione dei chierici ?

R. Innanzi tutto diciamo che la *scardinazione* o la *incardinazione* sono termini piuttosto dell' uso, anzichè de' Ss. Canoni. Nessun classico canonista, che noi sappiamo, adopera siffatti termini. Neanco il Monacelli che ha formole accuratissime per tutti gli atti ecclesiastici, dice verbo della *incardinazione* e della *escardinazione* de' chierici.

Che cosa è dunque siffatta *escardinazione* o *incardinazione* ?

Il solo autore che, a nostra conoscenza, tratta di ciò, è il Russi, il quale nel suo *Prontuario Ecclesiastico* (Firenze, 1879 ed. 2.ª) ha la formola sì del primo come del secondo atto.

Ecco la formola della escardinazione secondo il detto Autore :

" Vista la petizione del Nostro chierico N. N. di... con la quale domanda, per motivo di gravi circostanze familiari, di essere escardinato da questo Nostro clero di... per incardinarsi a quello di *B.*

".Noi, lasciando cui spetta lo esame dei motivi addotti, dopo aver considerato attentamente che non reca alcun nocumento a questa Chiesa ecc.

" Dichiariamo il sudetto chierico N. N. canonicamente escardinato da questo clero di... e benchè a Noi soggetto per

diritto di nascita, permettiamo che si sottometta alla giurisdizione dell' Ordinario di *B.*

" Dichiariamo inoltre che la concessa escardinazione, com' è di dritto, non abbia i suoi effetti canonici, se prima non segue l' incardinazione all' altra Chiesa o clero di N.

" Dato ecc... „

Per la *incardinazione* poi, la formola suggerita dal Russi è questa:

" N. Episcopus etc.

" Viso supplici libello Dni N. N. huius civitatis vel loci B. huius Nostrae Dioecesis, Sacerdotis Dni N. (aut clerici N.) sub die, mensis et anni etc., quo petit ut ab obedientia Episcopi illius loci transeat in hanc propriae originis dioecesim sub iurisdictione Nostra etc.

" Visis litteris dimissionis, seu exscardinationis dictae dioecesis D. Nobis transmissis ab Episcopo B. sub die etc.

" Lectis actis patrimonii ad hoc ab eodem N. constituti, et omnibus actibus ipsum cernentibus, et in Nostra Curia servatis etc. Audito voto huius Rev.mi Capituli nobis expresso in favorem oratoris per conclusionem datam die etc.

" Visis videndis et consideratis maturе considerandis etc.

" Nos auctoritate qua fungimur, oratori supradicto indulgere volentes, decernimus ut idem presbyter N. (vel clericus N.), praevio iuramento Nobis praestando de animo fideliter permanendi in hac dioecesi, in albo sacerdotum saecularium (vel cleri) nostrae dioecesis, in qua morari tenetur, adscribatur, in eum recipiatur, et ut talis cognoscatur etc.

" Volumus autem ut nostrae Curiae cancellarius hoc nostrum decretum notificet per traditionem exemplaris eidem N. N. Ita et non aliter.

" Datum etc. „ (1).

Dalle dette formole si raccoglie che l'*incardinazione* altro non è se non l' ascrizione di un chierico a qualche chiesa; la *scardinazione*, il permesso che il chierico si ascriva, invece di quella cui trovasi ascritto, a qualche altra Chiesa, o della propria o di diversa diocesi.

Vedemmo altrove (*Consultaz. Canon.* XL) come qualsivoglia chierico deve ascriversi a qualche Chiesa, nè può il Vescovo promuoverlo agli ordini senza tale ascrizione; nè l' ascritto può abbandonar la Chiesa senza la venia del Vescovo. Così il Tridentino, Sess. 23 cap. 14 de ref.: " Cum nullus debeat ordinari qui iudicio sui Episcopi non sit utilis aut necessarius suis Ecclesiis, sancta Synodus, vestigiis sexti Canonis Concilii Chalcedonensis inhaerendo, statuit, ut nullus in posterum ordinetur qui illi ecclesiae aut pio loco, pro cuius utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus. Quod si locum inconsulto Episcopo deseruerit, ei sacrorum exercitium interdicatur. „

È pur noto come, in virtù dell' ordinazione, e segnatamente della solenne promessa di obbedienza e riverenza che si fa all' Ordinario quando si riceve il presbiterato, il nuovo sacerdote resta soggetto per sempre alla giurisdizione del detto Ordinario.

Di qui viene che, volendo il chierico ascriversi a qualche altra Chiesa, ha bisogno del permesso del Vescovo. Che se la chiesa a cui vuole accedere si appartiene ad altra diocesi, fa d'uopo del permesso del Vescovo *a quo*, che lo esenti del tutto dall'obbligo di servire la chiesa cui fu ascritto, e ancora dalla propria giurisdizione, e del permesso del Vescovo *ad quem*, che lo accolga sotto la sua giurisdizione e lo ascriva a qualche chiesa.

---

(1) Le dette formole ci sembrano inesatte per più capi. Quanto alla prima:

a) Si dice: *lasciando cui spetta lo esame dei motivi addotti.* — Eppur questo esame spetta al Vescovo, il quale deve conoscere se ci sono motivi giusti per concedere la scardinazione.

b) Si dice: *benchè a Noi soggetto per diritto di nascita*—Può essere soggetto anche per altri diritti, p. e. per quello di beneficio, di domicilio, di familiarità.

c) Si dice: *permettiamo che si sottometta alla giurisdizione*—Sarebbe stato più esatto il dire: " permettiamo che si allontani per sempre dalla chiesa di nostra giurisdizione dov'è ascritto, e che si ascriva ad altra chiesa in Diocesi di N., il cui Vescovo ha dichiarato di accoglierlo (sarebbe necessario un previo attestato di questo Vescovo).

Quanto alla seconda formola, osserviamo:

a) Lectis actis patrimonii—Gli atti del patrimonio originali devono conservarsi nella Curia dove il patrimonio fu costituito. Nella nuova diocesi possono esibirsi le copie di quegli atti.

b) Audito voto huius R.mi Capituli—Non si ricerca per nulla il voto del Clero della Chiesa alla quale il sacerdote si ascrive; molto meno si richiede il voto del Capitolo Cattedrale.

c) Praevio iuramento Nobis praestando—Il giuramento si richiede da' Ss. Canoni da chi muta domicilio, solo per la collazione degli Ordini, non per altro motivo.

d) Volumus autem ut nostrae Curiae Cancellarius hoc Nostrum decretum notificet..... eidem N. N. — Questo decreto d' incardinazione deve notificarsi così al Sacerdote che s'incardina come al Clero o dal Capitolo della Chiesa a cui s' incardina.

Perchè poi un chierico possa ascriversi ad una nuova chiesa, non si richiede il consenso del Clero di essa, come anche altrove dimostrammo *l. c.*, essendo in potestà del Vescovo ascrivere a ciascuna chiesa quel numero di chierici ch' egli crede utile o necessario, giusta il cit. testo del Tridentino (1).

Posto ciò, è facile determinare gli effetti canonici della *scardinazione* o della *incardinazione*: sono tutti quelli che promanano dall'essere ascritto, o pur no, a qualche chiesa e dal dipendere dalla giurisdizione dell' Ordinario del luogo.

Vedemmo pure altrove *l. c.* come in virtù di tale ascrizione sorge l' obbligo di servire alla detta chiesa, giusta le disposizioni del Vescovo, e ancora il diritto di partecipare agli avventizii, che si distribuiscono fra il clero. Quest' obbligo e questo diritto cessano per la chiesa, da cui si è ricevuta la *scardinazione*, e si acquistano per quella onde si ha la *incardinazione*.

Ma potrà giovare la *scardinazione* per ricevere i sacri ordini? P. e. se un chierico viene scardinato dalla diocesi di origine ed è incardinato ad un' altra, può, per solo effetto di tale scardinazione, venir promosso agli ordini dal Vescovo dell'altra diocesi? — Non può, non trovandosi per ciò nessuna concessione nel diritto. Per essere promosso agli ordini fa d' uopo del Vescovo proprio; ed i sacri Canoni han definito che Vescovo proprio per tale effetto è solo quello di origine, o di domicilio, o di benefizio, o di familiarità; non già quello di semplice ascrizione od *incardinazione*. Quando dunque non concorra qualcuno de' detti titoli, benchè un chierico forestiero sia incardinato ad una chiesa, non può il Vescovo di questa promuoverlo agli ordini.

E ciò basti per chiarire il genuino concetto della *scardinazione* o della *incardinazione*.

—

QUESITI

con brevissime risposte.

(Cont. — V. pag. 261-263 di q. P.)

115. — **D.** Quando si vuole affrancare un canone ecclesiastico che ora, in forza delle leggi eversive italiane, pagasi al Governo, nella composizione colla Chiesa devesi dare a questa necessariamente tutto quello che si risparmia dal Governo? — E se il canone fu infisso sopra un capitale a ragione del $4^{o}/_{o}$, devesi, nella composizione, dare assolutamente tutto quello che si è risparmiato dal Governo sull' intero capitale primitivo?

R. La composizione, circa l'affranco dei censi e di qualsivoglia reddito di chiesa, è come quella delle compre di beni ecclesiastici. Devesi tener presente soprattutto il lucro, e per ordinario fa duopo tutto cederlo alla Chiesa, cui per diritto si appartiene. Pur nondimeno anche qui possono entrare gli altri criterii suggeriti dalla S. Penitenzieria, p. e. il presente stato del richiedente, quando questi versi in povertà o in miseria; la coazione dell' affranco, quando non ne possa fare a meno; le benemerenze verso la Chiesa, quando il richiedente abbia fondate o provvedute altre opere pie ecc. In questi casi *benignior esse potest compositio*.

Quando il canone fu infisso sopra un capitale a ragione del $4^{o}/_{o}$, e vi ha l' obbligo di affrancarlo, sembra equo che si dia alla Chiesa il lucro fatto sul canone presente capitalizzato al $5^{o}/_{o}$. P. e. quando si debba affrancare un canone di L. 40 per un antico capitale L. 1000, crediamo per sè equa offerta alla Chiesa il lucro fatto sulla somma di L. 800. La ragione si è che al censuario tornerebbe più conto pagare annue L. 40, anzichà sborsare d' un tratto L. 1000. È vero ch' ei vi è costretto; ma non è la Chiesa che lo costringe in forza di patti; sibbene il Governo laico.

116. — **D.** Tarquinio, coadiutore del parroco e partecipante di chiesa ricettizia, spesso è deputato dal parroco a rappresentarlo nelle esequie dei filiani. Tarquinio, oltre la doppia del parroco, pretende pure la sua porzione come partecipante. Gli spetta quest' ultima?

R. È chiaro che no. È verissimo che nelle ricettizie del napoletano al parroco spetta una doppia porzione, o questi vada in persona, o deleghi un altro a rappresentarlo. Ma chi lo rappresenta, per ciò stesso che fa le veci del parroco, non può far valere in pari tempo il suo diritto di partecipante.

117. — **D.** In V. la chiesa parrocchiale è dedicata alla Vergine Immacolata: un divoto intanto vuol costruire, poco lontano da quel luogo, un oratorio da dedicarsi parimenti alla Vergine Immaco-

(1) Nelle Chiese Ricettizie innumerate del Napoletano si suol richiedere il consenso del Clero, perchè il nuovo ascritto possa essere ammesso alla partecipazione delle rendite clericali.

lata. Può?—Può il parroco od il Vescovo impedirlo?

R. Non v'ha legge espressa, per quanto sappiamo, che vieti dedicare una nuova chiesa ad un Santo, al quale se ne trovi già edificata un'altra nel medesimo luogo. Solo nella stessa chiesa non si possono erigere più altari o esporre più immagini del medesimo titolo (V. *Mon. Eccl.* Vol. I p. 58).

Per sè dunque il divoto di V. potrebbe dedicar l'oratorio alla B. V. Immacolata, non ostante che al medesimo titolo si trovi edificata la chiesa parrocchiale. Nondimeno, se concorrano giuste ragioni, il Vescovo, di cui necessariamente si richiede l'assenso, può vietare il titolo identico a quello della chiesa parrocchiale, e può prescrivere un titolo diverso.

118. — **D.** Quanto alla formola dell'assoluzione dalle censure che ogni confessore premette a quella dei peccati, si chiede: 1.° A che pro questa formola, mentre l'assoluzione dalle censure è attribuzione della potestà superiore? 2.° Nel caso che si dia *ad cautelam*, il penitente vien liberato del tutto dalla censura, quand'anco appresso lo si conosca veramente da quella irretito?

R. Al 1.° L'assoluzione dalle censure non è sempre attribuzione esclusiva dell'autorità superiore. Vi hanno delle censure *nemini reservatae;* per l'assoluzione di altre si può aver facoltà delegata; tutte poi le censure possono assolversi in articolo di morte. In questi limiti vale benissimo la formola dell'assoluzione dalle censure *in quantum possum, et tu indiges,* che può e deve recitare qualsivoglia confessore.

Al 2.° Il penitente vien liberato del tutto dalle censure, dopo questa formola, sempre che il confessore abbia facoltà di assolvernelo.

119. — **D.** Il penitenziere che siede in confessionale può essere astretto d'intervenire al coro, quando, per manco di capitolari, l'officiatura non può compiersi?

R. Può esservi astretto quando non ascolta le confessioni. Così la S. C. del Conc. 25 ian. 1642 *in Fanen.* (ap. Zamboni T. I *Canonicus* § VI, n. 9). Quando poi ascolta le confessioni, non crediamo che lo si possa di per sè astringere al Coro, avendo sancito il Tridentino che " dum poenitentiarius confessiones in ecclesia audit, interim praesens in choro censeatur „ (Sess. 24 c. 8 de ref.). — Abbiamo detto *di per sè*, imperocchè in questo caso estremo il Vescovo potrebbe costringerlo a rimettere ad altr' ora le confessioni dei fedeli, per la ragione che " spectat ad Episcopum determinare locum et sedem, dies et horas in quibus confessiones a poenitentiario audiendae sunt, „ come insegna il De Herdt (Prax. Capit. Cap. IX, § 2, n. VI), sull'autorità della S. C. del Conc. 21 apr. 1587.

120. — **D.** Tizio sacerdote dimorando, col permesso del suo Ordinario, per i dieci mesi dell'anno scolastico in un Seminario di aliena diocesi, nei due mesi di vacanza, ha diritto d'intervenire agli avventizii e partecipare ai proventi di essi, come vi parteciparebbe se dimorasse tutto l'anno in suo paese? Trattasi ivi di chiesa ricettizia innumerata.

R. È fuori dubbio che sì. Quando un partecipante di chiesa ricettizia è assente, col permesso del Vescovo, perde le distribuzioni quotidiane (ovvero è soggetto alla puntatura) e le avventizie pel solo tempo dell'assenza; ma quando ritorna alla sua chiesa, ha diritto di partecipare alle une ed alle altre distribuzioni, come ogni partecipante. Così la S. C. del Conc. il dì 8 luglio 1876 (V. nostre *Consultazioni* Cons. Can. 34.ª pag. 488).

121. — **D.** Alcuni fedeli della parrocchia di A. distano circa un'ora di cammino dalla chiesa parrocchiale: domandano perciò se sono scusati dall'udire la messa nei dì festivi, dovendo fare un'altr'ora di cammino pel ritorno.

R. S. Alfonso L. III, n. 329 con Mazzotta dicono che la distanza di tre miglia, cioè di un'ora e quarto di cammino pedestre, basta a scusar tutti dall'obbligo della messa nei dì festivi. Minore distanza (da due ad un miglio) scuserebbe solo se ci fossero particolari circostanze di luoghi, di tempi e di persone, p. e. se trattasi di luoghi alpestri, o di mesi invernali, o di persone deboli e delicate. Ne piace però l'avvertenza che fa il Lehmkul T. II, n. 595: " Si quis tanto spatio (unius leucae) ab ecclesia distat, potius exhortandus, quam obligandus est, ut, quando id disponere possit conetur ad Sacrum accedere. Aliud tamen intelligo de eo qui sine novis expensis currum paratum habet, quo vehatur. „ — Or venendo al caso, giusta la sentenza di S. Alfonso, un'ora sola di distanza non basterebbe assolutamente a scusar dalla messa: ma se trattasi di cattive strade, o di giorni d'intemperie, o di persone deboli che non hanno pronto un veicolo proprio come recarsi in chiesa, anche la distanza di un'ora basterebbe.

—

NOTA

Abbiamo ricevuta la seguente lettera che pubblichiamo solo perchè costretti per legge, e perchè con replicate istanze si pretende pubblicata dall'Ab. Hemonet e dal suo avvocato sig. Benedetto Rasi.

Illmo Signore

Nel fascicolo 31 Dicembre ultimo del di lei periodico, vedesi fra le altre, pubblicata la causa *Nanceyen* discussa avanti la S. Congregazione del Concilio il primo Settembre 1894, da me rappresentata e difesa.

E poichè nella pubblicazione riscontransi dell' inesattezze, tanto nell' esposizione dei fatti, quanto nelle massime ricavate, prego V. S. Illma nella prossima pubblicazione rettificare nel modo seguente.

1. Non esistere finora legge ecclesiastica la quale dichiari la Francia fuori del dritto comune: se i Parroci esercitano la cura delle anime in nome proprio, e se vi è la costituzione di Parrocchie con beneficii residenziali, i Parroci sono inamovibili. Dal fatto d' aver la S. Congregazione accettato la discussione della causa sotto il titolo *translationis*, venire escluso esser la Francia fuori il dritto comune ecclesiastico, che anzi la S. Congregazione discutendo la causa il primo settembre 1894 in plenaria udienza, ha revocato il decreto 4 Marzo col quale si faceva inibizione all' oratore di ricorrere alla S. Sede per simili cause, restando così indubitabilmente riconosciuto e rispettato il dritto d' appello anche per Parroci che in Francia vengono indicati col nome di *deservantes*.

2. Le cause giuste e gravi, che si asseriscono per legittimare la traslazione nel caso, cioè di resistenza aperta agli ordini del Vescovo e della S. Congregazione, di sforzi per sollevare i fedeli e del conseguente scandalo, anche se esistessero non potrebbero legittimare quella traslazione perchè successe dopo della medesima e come effetto della medesima. Il Parroco Hemonet poi, poteva astenersi dall' obbedire al Vescovo nel caso, per essere la Parrocchia *Raon-les-Leau* nuova residenza assegnatagli, luogo alpestre e di rigidissimo clima pernicioso alla di lui debile salute, e per esser luogo infesto da malviventi, ove, stante la provocata odiosità degli Ebrei, occasionata colla pubblicazione *Nancy Iuif ou les Iuifs a la frontiere et la guerre de Demain* da lui fatta, che fu la vera causa della traslazione come fu provato in giudizio, aveva giustamente a temere della vita. Molto più perchè essendo notorio essere la traslazione comandata per punizione, egli, che non era reo di fallo alcuno, tranne quello, se vuolsi ritener per fallo, d' aver scritto contro gli Ebrei in difesa della religione e della patria, obbedendo, avrebbe fatto supporre l'esistenza di un delitto in detrimento del proprio buon nome.

3. Tali ragioni, in rapporto ai fatti conprovati, essere state pienamente accolte dalla Consulta Prelatizia e dallo studio della S. Congregazione del Concilio, rispondendosi unanimamente ai dubbi proposti *Negative ad utrumque.* " A seguito poi di ricorso fatto al S. Padre, essere stata la controversia rimandata per nuovo esame avanti la S. Congregazione del Concilio; in pendenza quindi della nuova discussione, non si possono cavare dalla sentenza 1 Settembre 1894 massime di giurisprudenza canonica, per non essere cosa nuova nelle S. Congregazioni dopo migliore esame revocare le sentenze emesse proponendo la formola „ *ex noviter deductis.* „

4. Qualora poi dalla sentenza non definitiva 1 Settembre 1894, la quale sarà certissimamente revocata, si volessero cavare delle massime, quelle che ne seguirebbero sono le seguenti.

a) Essere obbligato un sacerdote obbedire all'arbitrario comando del proprio Vescovo anche a costo della vita, e colla perdita del proprio buon nome.

b) Il Sacerdote secolare, benchè non chiamato da Dio alla professione regolare, aver perduto il *velle e nolle*, e più dei regolari non poter opporre qualsiasi ragionevole rifiuto ai comandi del Vescovo.

c) Potersi infliggere la sospensione perpetua, equivalente alla massima delle pene canoniche, la degradazione, senza cognizione giudiziaria del delitto pubblico, ed anche senza delitto alcuno.

d) Essere un delitto scrivere e predicare a vantaggio della religione e della patria contro gli Ebrei.

Nella speranza che V. S. Illma vorrà appagare il mio desiderio e quello dell' interessato Signor D. Francesco Hemonet senza costringerci ad adire le vie legali coerentemente all' attuali leggi sulla stampa, ed in attesa d' un graditissimo riscontro ho l' onore dichiararmi.

Roma 18 Gennaio 1895.

D.mo
BENEDETTO RASI

Il Sig. Avv. Rasi ci accusa l' inesattezza nell' esposizione dei fatti e nelle massime ricavate. Facciamo osservare innanzi tutto che il sunto da noi dato di quella causa è stato ricavato fedelmente *ad verbum* da fonti autentici; e ciò è tutto dire. — Ed ora una parola sulle singole dichiarazioni.

1. In rispetto all'amovibilità dei parroci nella Francia, noi scrivemmo in parentesi queste semplici parole: *i parroci nella Francia sono amovibili,* per fare meglio intendere lo stato della quistione. Non accennammo al diritto; asserimmo solo il fatto. E che nel fatto molti parroci nella Francia sono amovibili, lo attesta il sommo canonista francese Bou-

ix, il quale nel trattato *De Parocho* Par. I. Sect. IV, Cap. II. prop. II, così scrive dei parroci succursalisti (*deservantes*): " Iam quippe ab initio succursalistae ab Episcopis deputati sunt *ad nutum revocabiles*, quae disciplina constanter permansit et *hodiedum perdurat*. „ Del resto, niente in contrario può ricavarsi da questa causa *Nanceyen*, avendo espressamente dichiarato l' estensore di essa (pag. 4 folii): " Verum omnino praeteream quaestionem de amovibilitate parochorum in Gallia, quam controversiam innuit Ordinarius in suis allegationibus, quamque agitat in suam partem actoris patronus, nam hoc in praesenti causa in dubitandi formulas adducere non fas est. „

2. Quanto alle cause *giuste e gravi* da noi cennate, sono state queste tolte tutte e fedelmente dai considerandi del decreto di Mons. Vescovo di Nancy del 25 luglio 1893, con cui sospendevasi *a divinis* quel parroco. Or queste cause furono accuratamente esaminate e discusse presso la S. C. del Concilio, e furono trovate vere e giuste. Lo si prova dalla sentenza proferita il dì 1 settembre 1894, giacchè al dubbio: *An constet de legitima causa translationis in casu* — fu risposto: *Affirmative et amplius*. Si noti quell' *amplius* ; il che importa che le pruove sovrabbondano, e però non si ammettono altre istanze.

3. Sia pure che si è fatto ricorso al S. Padre per un nuovo esame della controversia. Se verrà accolto il ricorso, potrà il Papa, colla suprema sua potestà, ordinare il chiesto esame. Ma fino a che questo non avrà luogo, la causa non può dirsi non espletata, da non potersene ricavare massime di giurispundenza, che per lo più riguardano il diritto, non già il fatto. La S. C. del Concilio s' inspira sempre a sani e giusti e giuridici criterii; che possono essere di norma in casi simili.

4. Noi, nel dar conto di questa causa, non ricavammo massime nuove ; cennammo solo le ragioni precipue della sentenza. — Ci asteniamo poi dal commentare ciò che il Sig. Avvocato ha voluto scrivere in ordine alle massime ch' egli crede potersi ricavare dalla sentenza medesima. Diciamo solo che il giudizio di un alto tribunale della S. Sede, emesso da Padri Eminentissimi, nei quali si accoglie il più alto senno, la più indiscutibile probità e la più profonda dottrina, va ricevuto con maggiore ossequio e venerazione di quello che mostra il ch. avvocato !

CRONACA RELIGIOSA
(28 Febbraio 1895)

Enciclica del S. Padre agli Americani — In data del 6 gennaio 1895 il S. Padre ha spedita una importantissima Enciclica ai Vescovi Americani che comincia *Longinqua oceani spatia*. In essa il sapiente Pontefice, dopo essersi occupato delle università cattoliche, sostiene la necessità della delegazione apostolica che è stata quella che principalmente è servita a riconciliare i cattolici.

Anche, dice, sono da tenersi in grande conto le scuole parrocchiali : in esse si formano i cuori dei fanciulli, che è necessario stare attenti non siano traviati.

Inculca ai giornalisti cattolici il rispetto alla religione, alla probità, condannando i pubblicisti che si arrogano anche in giornali cattolici di giudicare gli atti del vescovo.

L' enciclica termina con un caldo appello ai protestanti d' America affinchè tornino alla fede cattolica dalla quale dissentono più pel fatto della loro nascita che dalla loro volontà.

È necessario che gli operai si tengano lontani da quella lebbra che sono le società segrete; esse sono state sempre un gran male, e la Santa Sede le ha condannate, ma ora più che mai.

Infine fa un appello non meno caldo ai missionarii perchè consacrino la loro opera a favore delle numerose popolazioni di Indiani negri comprese nei confini d' America.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre si è degnato nominare l' E.mo Card. V. Vannutelli Protettore della Congr. delle Serve di Maria in Anglet, Dioc. di Bayonne.

Cardinale defunto—Il dì 20 genn. ult. il Card. Giuliano Floriano Desprez Arciv. di Tolosa addormentossi nel Signore. Era nato ad Ostricourt, Arcid. di Cambrai, il 14 apr. 1807. Leone XIII lo promosse prima Vescovo dell' Isola della Riunione,

poscia Arciv. di Tolosa, e nel 1879 lo creò Cardinale. Fu impavido sostenitore dei diritti della Chiesa contro la prepotenza di Napoleone III: fu il fondatore della fiorente Università di Tolosa: fu il padre degli afflitti e degl'infermi, a preferenza dei colpiti del colera e dalla lebbra, cui servì con eroica abnegazione.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha diretto all' Episcopato Piemontese un nobilissimo Breve, con cui si congratula dell' esito felice del Congresso Eucaristico, celebrato a Torino, e della Società de' Fasti Eucaristici quivi eretta.

— Il giorno 11 giunse a Roma un pellegrinaggio veneto-emiliano per visitare la tomba di S. Filippo Neri ed il Vaticano. Sono stati 500 pellegrini che han compiuto con edificante pietà i loro atti religiosi.

— La signora Merry del Val, consorte all' ambasciatore di Spagna presso la S. Sede, ha presentato al S. Padre la fotografia della statua del S. Cuore, che le dame spagnuole figlie di Maria offrono a Sua Santità per la chiesa di S. Gioacchino.

— Si è aperto il testamento di Re Francesco II, morto ad Arco. Istituisce suo erede universale il fratello Conte di Caserta; ed oltre grande numero di altri pii legati, lascia L. 800 mila a scopo di beneficenza, da erogarsi nelle provincie napoletane e siciliane dagli Arciv. di Napoli e di Palermo.

— Il circolo S. Pietro della Gioventù Cattolica in Roma, oltre di aver fondate le cucine economiche, i dormitorii, le scuole catechistiche, ha ora istituito un *Guardaroba pei poveri*, collo scopo di raccogliere oggetti di vestiario fuori di uso, per vantaggio dei poverelli. Bell' esempio da imitare!

— A Monopoli nelle Puglie si è fondato con grande entusiasmo il comitato diocesano e parrocchiale dell'opera dei Congressi, che si adopera ad istruire i giovinetti nel catechismo religioso. Vi lavora indefessamente l'Ab. Vito Satalino.

— A Roma nella Pontif. Università Gregoriana si è collocato un busto al grande filosofo p. Matteo Liberatore d. C. d. G.

— Mons. Zola Vescovo di Lecce dal giorno 7 al 10 sp. ha celebrato il suo giubileo sacerdotale, coll' intervento di molti Vescovi pugliesi. La intera Diocesi gli ha offerti doni vistosi ed ha festeggiato con vivo entusiasmo il lieto avvenimento. Mons. Iorio Arciv. di Taranto ha predicato eloquentemente per tre giorni in chiesa.

— Il dì 25 genn., assalito da una paralisi, morì improvvisamente a Roma Mons. Isidoro Carini. Era versatissimo nell' archeologia e nella storia. Avea fondato a Palermo la *Società siciliana di storia patria*, la *Società degl'interessi cattolici*, il giornale difusissimo *l'Amico della Religione* e poi *l'Ape Iblea*, che si trasformò in *Sicilia cattolica*. Il S. Padre lo chiamò a Roma per fondarvi la cattedra di paleografia e poi lo fece prefetto della Biblioteca Vaticana e canonico di S. Pietro.

— Un' altra perdita gravissima. L' illustre Abb. cassinese D. Gaetano Bernardi, anche egli colpito d' apoplessia, il dì 7 sp. addormentossi nel Signore. Era versatissimo nelle lettere, ed autore di lodati libri. Fu superiore in Roma del nuovo collegio internazionale di S. Anselmo e poscia Presidente di tutto l' Ordine Cassinese.

— È morto Mons. Gherardo Araldi già Vesc. di Carpi.

—

— La S. C. Suprema del S. Officio ha condannato tre società americane che nel Nuovo Mondo stanno operando un gran male. Esse sono le società degli *Odd Fellows* (strani amici), dei *Knigt of Pithias* (Cavalieri di Pithias), e *Sous of Temperance* (società della temperanza). La prima professa esplicito culto a Satana, ed ha comunicazione con esso, per mezzo della magia nera!

— Nicolò II di Russia ha donato a Mons. Kozlowski Arciv. di Mohilow una stupenda croce episcopale, guarnita di diamanti. Mons. Kozlowski è il solo Metropolitano cattolico della Russia, che risiede a Pietroburgo. Lo Czar predetto ha fatto riaprire al culto la chiesa cattolica di Kroze in Polonia che fu chiusa con tanta strage lo scorso anno. Ha pur fatto grazia, per intervento del Papa, a 14 sacerdoti arrestati in gennaio.

— Il sig. Giulio Benedetto Doinel, alto dignitario della massoneria francese (uno delle più eminenti Luci della setta), si è convertito al cattolicismo. Il massonismo è in rabbia per tanta perdita!

— Mons. Turinaz Vesc. di Nancy ha fondato un orfanotrofio agricolo di fanciulli e giovinetti, tolti dalla miseria, e dai pericoli della corruzione. Sono istruiti nella agricoltura razionale e pratica.

— Un' altra insigne conversione. Il dott. Serrurier direttore e custode dei grandi musei etnologico e zoologico di Leida nella Olanda, personaggio dottissimo, ed apprezzato in tutta Europa, ha abiurato il protestantesimo, o meglio la incredulità in cui era caduto, e si è rifugiato in grembo alla Chiesa cattolica.

— In Inghilterra le conversioni aumentano. Il Card. Vaugau le valuta ad un diecimila annue nella sola città di Londra.

— Nella Dioc. di Liegi, quel Vescovo Mons. Doutreloux ha istituito gli *Elemosinieri del lavoro*. Hanno per iscopo di stabilire in tutt' i grandi centri industriali case per gli operai senza famiglia, dove possono trovare alloggio e tavola a buon mercato, buone letture, insegnamenti di dottrina morale ed economica.

— Il Delegato apost. di Costantinopoli ha chiesto di fondare in quella città un istituto di alti studii pel perfezionamento scientifico e letterario del clero greco: ciò in attuazione delle decisioni relative alle Chiese d' Oriente.

— Si è convertita a Vienna l' ambasciatrice del Giappone Madama Hissa Oyama, parente ad un generale in capo dell'esercito giapponese in Cina.

— È morto Mons. Gius. Zaffino Arciv. di Atene. Nei funerali gli sono stati resi onori come ad un generale di esercito.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. VIII. Par. II.)

Acta solemniora Rom. Pontificis.

Epistola Apostolica di S. S. ai principi ed ai popoli del mondo. pagine . . . . . 101 e 131

Epistola Encyclica *De Rosario Mariali*. . . . . „ 155

Epistola Apostolica *De Disciplina Orientalium conservanda et tuenda* . . . . . „ 226

Epistola Encyclica, qua Institutum *a Propagatione Fidei* fovetur et commendatur . . . . . „ 269

Ex S. Congregatione Concilii.

Treviren. 23 Lug. 1893 — Circa l' ora centrale dell' Europa, in quanto alla recitazione dell' officio divino. . . . . „ 3

Congr. Passionis D. N. I. C. Dubii quoad missarum celebrationem. 16 Dicemb. 1893 — Circa l' estensione della Bolla *Nuper* che riguarda la celebrazione del S. Sacrificio, e circa la sanzione penale di essa. „ 26

Romana et Aliarum. 24 Feb. 1894 — Circa la interpretazione del Decreto *Vigilanti studio* che vieta con pene il mercimonio delle Messe. . . . . „ 49

Andrien 12 Mag. e 16 Giu. 1894 — Se, quando lo stralcio di congrua è amministrato dal Capitolo, l'Arciprete Parroco sia tenuto di pagare la tassa di successione, e di annuo concorso, e se debba dare il terzo dei suoi proventi per le distribuzioni quotidiane . . „ 97

Friburgen. Dubii quoad missarum applicationem 14 Apr. 1894 — Se, nel binare, la seconda messa può applicarsi per l' adempimento di qualche obbligo . . . . „ 98

Mediolanen. Dispensationis ab irregularitate. 14 Apr. 1894 — Di un chierico, cui fu amputata la gamba sinistra . . . . . „ 99

Augustodunen. Postulatum quoad baptismi administrationem. 14 Aprile 1894 — Se si possano separare le cerimonie solenni del battesimo dall' Amministrazione del Sacramento . . . . . „ 100

Colonien. Circa Cathedralis restaurationem. 12 Mag. 1894 — Circa il diritto di far mutazioni nella Chiesa Cattedrale . . . . . „ 121

Varsavien. Dubii quoad causas matrimoniales. 16 Giu. 1894 — Intorno ai processi per le cause matrimoniali. . . . . „ 122

Malacitana. De valore cuiusdam dispensationis ab impedimento matrimoniali. 16 Giu. 1894 — Se in articolo di morte si possa dispensare dall' impedimento di affinità di primo grado in linea retta . . „ 145

Asculana. De servitio chorali. 16 Giu. 1894 — Se possano allungarsi i tre mesi conciliari di vacanze dal servizio del coro . . . . . „ 146

Urgellen. Circa missarum reductionem. 16 Giu. 1894 — Se le novelle tasse, imposte sulle dotazioni dei legati, autorizzino a scemare proporzionatamente il numero delle messe . . . . . „ ivi

Cuneen. Iurium Confraternitatis. 16 Giu. 1894—Circa i diritti del parroco e del Vescovo sulle Chiese delle Confraternite . . . . „ 147

Parentina et Polen. Dubii quoad litteras testimoniales ad S. Ordines. 14 Lug. 1894 — Se, per l' ordinazione di un chierico, il quale abbia dimorato in seminario di altra diocesi, possa farsi a meno delle lettere testimoniali prescritte da Innocenzo XII. . . . . „ 169

Cusentina. Funerum. 24 Feb. e 14 Lug. 1894 — Se, quando il pubblico cimitero fu stabilito nelle Chiese di Conventi civilmente soppressi, dove questi Conventi siano stati ricomprati dai Religiosi, le loro Chiese debbano considerarsi esenti, in modo che spetti ai Religiosi, non già ai Parroci il diritto ai funerali . . . . . „ 170

Bolivaren. Taxae pro Seminario. 14 Lug. 1894 — Se le Congregazioni regolari siano obbligate alla tassa pel Sacro Seminario . . . . „ 172

Gallipolitana. Iubilationis. 11 Agost. 1894 — Se il Capitolo possa opporsi ad un indulto di giubilazione . . . . . „ 193

Bejen. Dubii quoad Episcopum proprium S. Ordinationis. 11 Ag. 1894— Se a titolo di familiarità possa il Vescovo ordinare un chierico di aliena diocesi, conferendogli una pensione . . . . . „ 193
Ceriniolien. Onerum. 11 Ago. 1894—Se un'annua prestazione, da pagarsi al Vescovo, debba darsi netta dalla tassa del 30 °/₀ . . . . . „ 195
Noten. Electionis. 11 Ago. 1894 — In che conto debbano tenersi le schede bianche o recanti nomi impossibili, nelle votazioni capitolari, e quale si dica la parte più sana del Capitolo . . . . . „ 196
Interamnen. Privationis paroeciae. 11 Ago. 1894 — Di un religioso secolarizzato *ad tempus*, e parroco, rimosso stragiudizialmente dalla cura. . . . . „ 197
Urbevetana. Funerum. 11 Ago. 1894— Circa il diritto della Cattedrale alla sepoltura dei forestieri, che, oriundi del luogo, hanno ivi la casa. . . . . „ 197
Aretina. Circa ius nominandi quosdam cappellanos. 1 Sett. 1894 — A chi sia devoluta la nomina ai beneficii, spettante all'Arciprete insieme ed ai canonici, quando i canonici vengano a mancare. . „ 217
Compostellana. Postulatum quoad administrationem oblationum. 1.° Settem. 1894—Se competa un qualche aggio all'amministratore delle oblazioni sacre che si fanno dai fedeli. . . . . „ 217
S. Galli. Postulatum circa acceptationem one rummissarum. 1.° Sett. 1894—Se si possano accettare legati di messe, quando non tutti possono adempirsi in una chiesa. . . „ 218
Nanceynen. Translationis et Suspensionis. 1.° Sett. 1894—Circa le cause di trasferimento e di sospensione dei parroci amovibili. . . „ 219
Terthusien. Servitii chori. 1.° Settem. 1894 — Se in forza degli statuti capitolari, le Dignità siano obbligate alla Conventuale ed al servizio eddomadario del coro, benchè ciò non si sia osservato mai per lo spazio di 40 anni. . . „ 220
Nolana. Annuae praestationis. 1.° Sett. 1894 — Di un atto di ossequio, ovvero di una tenue prestazione, solita farsi al Vescovo da tutto il clero, sotto pena di censura. „ 221
Decretum. — 22 Dic. 1894 — Norme pei chierici e pei sacerdoti secolari, che vogliono dimorare in Roma . . . . . „ 241
Rapollen. Sponsalium. 15 Dic. 1894— Conseguenze di sponsali fatti con deflorazione . . . . . „ 265
Cusentinan Fuerum. 15 Dic. 1894 — Di un concordato imposto ai regolari ed ai parroci quanto ai diritti sui funerali dei filiani, celebrati nelle chiese dei primi . „ 266
Romana Circa quoddam onus etc. 15 Dic. 1894—Accrescimento di onere ad un beneficio. . . . . „ ivi
S. Severini Jubilationis. 15 Dic. 1894 — Se possa ottenere la giubilazione chi per un tratto dei 40 anni di servizio è stato assente dal coro per causa d'infermità . . „ 267

Ex S. Congr. Episc.et Regularium.

Delle cause richieste per il licenziamento dei professi di voti semplici. 15 Dic. 1893. . . . . „ 3
Dubia super interpretatione Decreti *Auctis admodum.* 9 Feb. 1894.—Circa la interpretazione del Decreto *Auctis admodum* quanto ai Sacri Ordini da conferirsi agli alunni degl'istituti di voti semplici . „ 74
Si vieta agli ecclesiastici l'uso del velocipede. . . . . „ 268

Ex S. Congr. Rituum.

Cadurcen. 12 Gen. 1894—Sulla necessità del ministro nella messa bassa. . . . . „ 5
Triventina. 23 Feb. 1894—Circa il titolo ed il Simulacro della B. V. della Croce . . . . . „ 28
Nucerina Paganorum. 1. Mar. 1894 — Circa la precedenza della Confraternita di un terz'Ordine Religioso in rispetto alle altre confraternite, sì semplici e sì terziarie. „ ivi
Piscien. 9 Mar. 1894 — Circa l' uso nei Canonici di celebrar la messa con l'anello . . . . . „ 29
Decretum. 19 e 21 Dic. 1893—Si approva lo Scapolare della B. V. del Buon Consiglio. . . . . „ 29
Bonearen. 17 Nov. 1893 — Se debba dirsi il Simbolo di S. Atanasio nell' Ottava della festa della SS. Trinità, dov'è titolare della Chiesa. „ 54
Cavен. 15 Dic. 1893—Della consuetudine di cantarsi nella casa del defunto il *Libera me Domine.* . „ 54
Montis Pessulan. 6. Apr. 1894—Se nei suffragii debba farsi la commemorazione del Patrono del luogo, oltre quello della Chiesa . . . „ 54
Decretum. 11 Febb. 1894 — Si vieta alle Curie di assumere altre infor-

mazioni dopo spediti i processi ordinarii delle cause dei Servi di Dio . . . . . „ 75
Quebecen. 27 Apr. 1894—Circa l'anniversario della consacrazione del Vescovo. . . . . „ 76
Decretum. 29 Apr. 1894—Si concede che attorno al cadavero del Vescovo defunto, nel proprio palazzo, si possano celebrare messe per tutta la mattina . . . . . „ 76
Tirasonen. 4. Mag. 1894—Circa la celebrazione della festa del Patrono della Diocesi, della provincia, del regno . . . . . „ 77
Gnesnen. 8 Giu. 1894—Circa la consacrazione degli altari, e il giorno da designarsi per l'anniversario della consacrazione della Chiesa. „ 173
S. Jacobi de Chile. 13 Lug. 1894—Se il predicatore debba chiedere la benedizione al Sacerdote o al Vescovo, dove ci sia consuetudine di chiederla al celebrante . . . „ 173
Castri Maris. 20 Lug. 1894—Circa il titolo della Chiesa consacrata e la benedizione col SSmo che si dà dal sacerdote colla pianeta e l'omerale. . . . . „ 174
Carthaginen in Indiis. 20 Lug. 1894—Il Sacerdote semplice non mai può usare la mitra, neppure nella consacrazione dei Vescovi in forza di consuetudine. . . . . „ 174
Angelopolitana. 17 Ago. 1894—Di alcune consuetudini nei vesperi solenni . . . . . „ ivi
Decretum generale. 14 e 17 Ago. 1894—Rito per la professione e la rinnovazione dei voti. . . . . „ 175
Decretum generale 14 e 27 Ago. 1894—Possono dipingersi nelle pareti e nei vetri delle Chiese le immagini dei servi di Dio, nè beati nè santi, senza però alcun segno di culto . . . . . „ 176
Decretum generale. 14 Ago. 1894 — La precedenza delle feste primarie sulle secondarie non è solo per quelle di rito doppio di 1.ª e 2.ª classe e doppio maggiore; ma anche per quelle di rito doppio minore e semidoppio. . . . . „ ivi
Decretum generale. 14 Ago. 1894 — La festa del Cuore di Gesù, come ancora le feste traslate di S. Giuseppe, della Natività di S. Giov-Battista, e dell'Annunziazione della B. V., come secondarie, cedono il posto alle altre primarie di 1.ª classe, se pur non siano trasferite insieme al precetto di ascoltar la messa. . . . . „ 177
Aggiunzione all'Ufficio ed al Martirologio nella festa di S. Vincenzo de Paoli 23 Luglio. 1894 . „ 177
Del postulatore principale, e dei vice-postulatori nelle cause di beatificazioni e canonizzazioni. 21 Dic. 1893. . . . . „ 198
Condizioni richieste pei notari assunti nelle cause di beatificazioni e canonizzazioni. 16 Lug. 1894. „ 199
Congr. Missionis. 23 Lug. 1894 — Si concede l'Uffizio e la Messa propria della B. V. Immacolata della S. Medaglia . . . . . „ 199
Aggiunzione all'Uffizio e al Martirologio nella festa di S. Giovanni di Dio. 23 Luglio 1894. . „ 200
Aggiunzione all'Uffizio e al Martirologio nella festa di S. Camillo de Lellis. 23 Luglio 1894. . „ ivi
La festa del S. Sepolcro presso i frati Minori, se non può celebrarsi nella Domenica 2.ª dopo Pasqua, si rimette alla Domenica 4.ª - 9 Marzo 1894. . . . . „ 222
Ordinis Min. S. Francisci. 6 Mar. 1894—Vengono riformate alcune lezioni del Breviario Serafico . . . „ 223
Granaten. 14 Dic. 1894 — Circa l'abito del Ceremoniere, e l'ordine del dir le lezioni corali del Mattutino. . . . . „ 242

Ex S. Congr. Indulgentiarum.

Circa la confessione richiesta per l'indulgenza *toties quoties*, e per quella in forma di giubileo. 28 Settembre 1838 e 15 Dicem. 1841. „ 4
Concessione fatta a talune Suore Francescane che assistono i moribondi. 6 Marz. 1893. . . . „ 26
Indulgenza di 100 giorni ad una giaculatoria al SS. Cuore di Gesù. 16 Lug. 1893. . . . . „ 27
Indulgenza di 100 giorni ad una giaculatoria a G. C., e ad un inno a S. Francesco di Assisi. 13 Sett. 1893. . . . . „ ivi
Indulgenza di 100 giorni ad una orazione a Gesù Bambino. 18 Gen. 1894. . . . . „ 55
Basileen. 13 Feb. 1894 — Circa l'ascrizione dei fedeli in distinte Confraternite che si riferiscono al culto dello stesso oggetto; e circa la deputazione del Rettore, e se possa questi suddelegare. . „ ivi
Convalidazione generale delle *Viae Crucis* finora invalidamente erette. 7 Ap. 1794. . . . . „ 56
Si convalidano le erezioni, per lo addietro invalide, delle Confrater-

nite del SS. Rosario. 28 Sett. 1893. „ 77
Le Confraternite del Rosario possono erigersi nelle Chiese di qualsivoglia rito cattolico. 21 Giu. 1893. . . . . „ 78
Può lucrare l'indulgenza dell'assoluzione generale il frate Minore che la impartisce agli altri. 18 Giu. 1876. . . . . „ 124
Concedonsi indulgenze a coloro che recitano il S. Rosario innanzi a ciascun mistero dipinto. 21 Mag. 1892. . . . . „ 125
Concedonsi indulgenze ai confratelli di un'opera espiatoria. 22. Nov. 1893. . . . . „ ivi
Indulgenza ad un atto di consacrazione a S. Luigi Gonzaga. 12 Giu. 1894. . . . . „ 148
Le confessioni per lucrare l'Indulgenza della Porziuncula possono farsi dal giorno 30 Luglio. 14 luglio 1894. . . . . „ 149
Indulgenze concesse agli scritti all'opera Pia di Terra Santa. 26 Giu. 1894. . . . . „ 150
I Terziarii Carmelitani possono ricevere la benedizione colla plenaria indulgenza la vigilia del giorno stabilito. 6 Mar. 1893 . . „ 201
Dichiarazione sull'indulgenza *toties quoties* annessa alla visita delle Chiese del Carmine il 16 luglio 28 ago. 1892. . . . „ 202
Indulgenza ad una preghiera a S. Maria Salome. 27 Febb. 1894. „ ivi
Indulgenza ad una preghiera a S. Ludovico Vesc. di Tolosa. 12 Giu. 1894. . . . . „ 203
Se sia necessario avere in mano la corona della Immacolata, o di S. Brigida, per guadagnare le indulgenze. 7 Ago. 1889. . . . „ ivi
Basileen 13 Feb. 1894 — Se possano stare insieme la Confraternita del SS.mo Cuore di Gesù, e quella dell'Adorazione perpetua del SS. Cuore di Gesù; e se il parroco possa ascrivervi i fedeli, benchè non espressamente rettore. . „ 223
Circa l'Arciconfraternita del SS. Cuore di Gesù per la libertà del Romano Pontefice e per la salvezza della intera società. Si approva il nuovo titolo, e si concede facoltà di aggregare per tutto l'orbe simili Confraternite. 30 Marzo 1894. . . . . „ 245
Si arricchisce d'indulgenza l'adorazione perpetua del SS. Cuore di Gesù nella detta Arciconfraternita. 30 Marz. 1894. . . . „ 246
Vien cambiata l'invocazione quotidiana nella prefata Arciconfraternita. 30 Marzo 1894. . . . „ 247
Si estende l'indulgenza per l'adorazione solenne al SS. Cuore di Gesù nella medesima Arciconfraternita. 19 Aprile 1894. . . „ ivi
Il sodalizio dell'*orazione e della penitenza in ossequio del SS. Cuore di Gesù* si arricchisce d'indulgenze. 30 Mar. 1894. . . . „ 248
Al prefato sodalizio eretto in Arciconfraternita si ascrivono ipso facto coloro che diedero il nome all'Arciconfraternita del SS. Cuore. 12 Aprile 1894 . . . . „ 249

Ex S. Congr. R. U. Inquisitionis.

Istruzione sui chierici colpiti dalla leva militare. 16 Sett. 1875. . „ 32
Può maritarsi una donna da cui sia stato estratto l'utero con due ovaie. 30 Lug. 1890. . . . „ 78
Se valga una dispensa matrimoniale trasmessa per telegrafo. 14 Ago. 1892. . . . . „ 178
Circa i matrimonii misti dei soldati dell'esercito prussiano 18 Mar. 1884. . . . . „ 204
Se la cognazione spirituale si accresce quando si tengano alla cresima più figli della stessa persona. 29 Aprile 1894. . . . . „ 205
Declaratio 7 Genn. 1883 — Circa l'interpretazione della Costit. *Apostolicae Sedis* quanto ai Missionarii della Cina. . . . . „ 245
Decretum 5 Dic. 1894 — Si concede agli Ordinarii la facoltà di dispensare dal magro in talune solennità dell'anno. . . . . „ 268

Ex S. Poenitentiaria Apostolica.

È nulla l'esecuzione delle dispense matrimoniali, fatta prima di giungere in Curia il documento Apostolico. 15 Gen. 1894. . . . „ 31
Se il Vescovo può ammettere alla composizione i compratori dei beni venduti dalla Congregazione di Carità; e se può ammettervi i compratori dei beni delle cappellanie, svincolati dai patroni. 9 Mar. 1894. . . . . „ 31
Procedura per la consegna delle offerte ai superiori regolari avute per composizione. 7 Mar. 1894. „ 32

Ex S. C. de Propaganda Fide.

I fedeli di rito orientale, in mancanza di un sacerdote del proprio rito,

possono ricevere la Comunione nelle chiese di qualsivoglia rito, purchè cattolico. 18 Ago. 1893. „ 78
Circa i matrimonii fra cattolici e scismatici, e circa i figli di genitori di rito diverso. 11 Aprile 1894. . . . . „ 206
Quebecen. 26 Feb. 1875 — Norme per la messa *pro populo* quando un solo parroco amministra due parrocchie. . . . . „ 243
Instructio de concursibus ad paroecias. 10 Ott. 1884 — Intorno al concorso per la provvista delle parrocchie . . . . . „ 243
Declaratio. 17 Mag. 1866 — Circa i sacerdoti che ricorrono ai tribunali laici contro i chierici o contro i Vescovi . . . . . „ 244
Declaratio. 6 Sett. 1886 — Circa i sacerdoti che cedono i loro diritti ai laici, per ricorrere contro i chierici, o contro i Vescovi, ai tribunali laici . . . . . „ 244
Litt. Encyclicae. 29 Mar. 1873 — Circa l' interpretazione della Costit. *Apostolicae Sedis* quanto ai missionarii delle Indie . . . . „ 245

Ex S. Congr. Iudicis.

Decretum. 8 Giugno 1894. . . . „ 126
Decretum. 19 Settembre 1894. . „ 178
Decretum. 25 Gennaio 1895. . . „ 268

Ex Secretaria Brevium.

Circa la nomina e le insegne dei Canonici meramente onorarii. 21 Gen. 1894. . . . . p. 5
Indulgenze e privilegii pel prossimo centenario della traslazione della Santa Casa di Loreto. 23 Gennaio 1894. . . . . „ 79
Indulgenza Plenaria concessa ai tre Ordini dei Carmelitani scalzi e alla Confraternita dello Scapolare il dì della commemorazione dei defunti dell' Ordine. 21 Novembre 1893. . . . . „ 206
Indulgenza plenaria concessa a chi visita qualche Chiesa dei frati Minori, al martedì, nella esposiz. del SSmo ad onore di S. Antonio. 3 Luglio 1894 . . . . . „ 207
Si concede facoltà al Superiore generale dei Missionarii Salesiani di erigere nelle proprie chiese e nei proprii oratorii sodalizii di Maria Ausiliatrice, e di aggregarli all' Arciconfraternita dello stesso titolo eretta in Torino. 19 Genn. 1894. . . . . „ 224
Il Sommo Pontefice prende esclusivamente per sè la tutela e la giurisdizione del Santuario di Valle di Pompei, e di tutte le opere ivi erette, a Lui donate espressamente dal Comm. Bartolo Longo. 13 Marzo 1894 . . . . . „ 225
Si erige in Arciconfraternita il Sodalizio dell' Orazione e della penitenza in ossequio del SS. Cuore di Gesù. 10. Apr. 1894. . . „ 249

SULLA SACRA PREDICAZIONE

Lettera circolare emanata d' ordine di Sua Santità Leone Papa XIII dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, diretta a tutti gli Ordinarii d' Italia, ed ai Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose. . . . . „ 151

SULLA MUSICA SACRA

Novelle Disposizioni della S. C. dei Riti.

I. Circolare ai Vescovi . . pag. 127
II. Regolamento per la Musica Sacra . . . . . „ ivi
Parte I. Norme generali per la Musica da usarsi nelle funzioni ecclesiastiche . . . . . „ ivi
Parte II. Istruzione per promuovere lo studio della Musica Sacra, e per allontanarne gli abusi . „ 128
Parte III. Circa le edizioni dei libri di canto corale. Decretum 7 Lug. 1894. . . . . „ 129

PER LA DIFESA DELLE OPERE PIE

Sentenze e decisioni dei Tribunali, della Cassazione di Roma, e del Consiglio di Stato. . . . . „ 142
Pareri e massime dei diversi collegii di difesa delle opere pie di Piacenza, Napoli e Torino. . „ 188
Proteste e voti sanzionati dal XI Congresso cattolico italiano per iniziativa della Sottosezione permanente . . . . . „ 190

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

Continuazione.
Capo V. Doveri.
Art. III. Doveri che sorgono dal voto semplice di obbedienza . „ 7
Art. IV. Doveri che sorgono dalla professione dei voti semplici. „ 34
Capo VI. Gerarchia.
Art. I. Gerarchia in generale. . „ 56
Art. II. Della elezione dei Super. „ 250

CONSULTAZIONI MORALI.

7. Intorno al divieto di ricevere doni da Religiosi . . . . . „ 10
8. Sull' obbligo di confessare i peccati dubbii. . . . . „ 81

CONSULTAZIONI CANONICHE.

7. Se i beneficii posseduti dai Protonotarii Apostoloci siano riservati alla Santa Sede ; e se hanno luogo tutte le riserve nel Napoletano, non ostante il Concordato del 1818. . . . . „ 59
8. Circa l' obbligo di sottoporre alla censura ecclesiastica le opere da pubblicare. . . . . „ 160
9. Circa l' approvazione ecclesiastica per la stampa di breviarii. . „ 207
10. Se il Canonico Penitenziere abbia diritto ad una prebenda maggiore di quella degli altri canonici ; e nel caso che abbia una prebenda eguale, se debba compiere tutt'i doveri annessi al suo officio. . . . . „ 231
11. Come si possano oggidì costituire legati perpetui di messe per titoli di sacra ordinazione. . „ 270

CASI E DUBBII
PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE.

54. Se dopo il decreto *Vigilanti studio* della S. C. del Concilio possa differirsi di qualche mese la celebrazione delle messe annuali. „ 17
55. Se i Sacerdoti semplici possano venire astretti dal Vescovo ad intervenire alle processioni, ed alle funzioni. . . . . „ 18
56. Quando possano dirsi nella Messa di requiem le *orationes diversae pro defunctis* poste in fine nel Messale. . . . . „ 39
57. Se incorre la censura una religiosa,che uscita con venia apostolica di clausura, non si ritira subito spirato il termine della concessione. . . . . „ 40
58. Se il Decreto *Auctis admodum* della S. Cong. dei VV. e RR. debba applicarsi anche agl' istituti approvati dai Vescovi. . . , „ 41
59. Circa i professi di voti semplici, da emettersi prima dei voti solenni, negli Ordini Religiosi. „ 42
Nota. Se alla Confraternita del SS. Rosario possano ascriversi i fedeli defunti . . . . . „ 43
60. Circa le pene comminate dal Decreto *Quammdodum* della S. C. dei VV. e RR. . . . . „ 64
61. Circa la benedizione delle Campane . . . . . „ ivi
62. Se i superiori locali degli Ordini Religiosi possano benedire i sacri arredi . . . . . „ 65
63. Se possano diffondersi medaglie indulgenziate, richiedendosene il solo prezzo di compra, e se chi le riceve può darle ad altri. . . „ 66
64. Circa i casi matrimoniali in cui può deferirsi il giuramento suppletorio. . . . . „ 67
65. Circa le domande da farsi allo infermo nell' amministrazione del Santo Viatico. . . . . „ 88
66. Circa il rito dell' amministrazione del S. Viatico. . . . . „ 89
67. Circa il caso di doni ricevuti dai regolari, se sia riservato. . „ 90
68. Se, eseguita una dispensa dalla S. Penitenzieria , possa mutarsi dal confessore la grave penitenza ingiunta d' ordine dello stesso sacro Tribunale. . . . . „ 90
69. Facoltà straordinarie che ha il Vescovo in S. Visita. . . . „ 105
70. Se il Vescovo possa togliere una famiglia da una Parrocchia , ed unirla ad un'altra. . . . . „ 107
71. Se il Canonico coadiutore, con futura successione , a morte del coadiuto , debba di nuovo prendere possesso del canonicato. „ 108
72. Di un pubblico usuraio in punto di morte. . . . . „ 109
73. Se possa impartirsi più volte la assoluzione *in articulo mortis*. „ 110
74. Circa le croci murali per la consecrazione della Chiesa . . . „ 111
75. Che cosa possa pretendere il coniuge superstite quando non gli si dà la legittima in usufrutto, ma in proprietà. . . . . „ 135
76. Se si possa dispensare dall'impedimento di sponsali nei matrimonii *in extremis* . . . . . „ 136
77. Se nella processione del *Corpus Domini* il Seminario debba precedere al Capitolo Collegiato ed al Collegio di parroci . . . . „ 137
78. Circa il significato della regola canonica *Quod omnes tangit ab omnibus debet approbari*. . . „ 178
79. Circa l' intenzione per l' applicazione della messa . . . . „ 179
80. Se le immagini da esporre in venerazione nelle pubbliche chiese debbano essere necessariamente benedette . . . . . „ 180
81. Circa il diritto che hanno i par-

roci alla sacra predicazione ; e se possano delegarla ad altri . . „ 232
82. Circa l'obbligo dei professi di voti semplici d'intervenire al coro . . . . . „ 233
83. Se chi fa l'atto eroico di carità può applicare le indulgenze e le altre opere soddisfattorie alle anime del purgatorio che a lui piacciono . . . . . „ 234
84. Se al sostituto del canonico teologo nelle lezioni scrittuali si debbano le distribuzioni nei giorni in cui legge. . . . . „ 235
85. Se al Chierico sia permesso di far da gestore di affari a vantaggio di privati . . . . . „ 256
86. Circa la legge *de non permiscendis epulis* nel digiuno . . . „ 258
87. Se, per ragione dello svincolo civile dei beni dotalizii di un beneficio si perda il diritto di patronato . . . . . „ 259
88. Sul valore della scardinazione da una Chiesa e della incardinazione ad un'altra. . . . . „ 274

Quesiti con brevissime risposte — pag. 19 — pag. 45 — pag. 68 — pag. 92 — pag. 112 — pag. 138 — pag. 165 — 181 — pag. 210 — pag. 236 — 261 — 276.

Nota circa il valore del Sacrificio della Messa celebrata con una sola specie . . . . . „ 184
Nota circa *Anima eius* etc. ed il Salmo *De profundis* dopo l'assoluzione al tumolo. . . . . „ 212

BIBLIOGRAFIA.

Pasquale. De Sienis Novissimae Bullae S. Cruciatae expositio, illustrium Theol.doctrinis,et Commissarior. gener. declarationibus innixa — in 8°. . . . . „ 46
Morino Giovanni—Theologia Moralis ad mentem S. Alphonsi. Due Vol. Ed 4.ª—Manuale Theologiae Moralis ad mentem S. Alph. in 8.° „ 47
Acta Benedicti XIV collecta cura Raphaelis de Martinis.—Vol. 1.° in 4.° . . . . . „ 116
Granniello Card. Giuseppe.—De lege civili matrimoniali pro Hungaria—De obligatione Legumlatorum Hungariae sua praesentia et suffragio repudiandi legem matrimonialem—Vol. 2 in 8°. . . . . „ 116
Brancia Mons. Vincenzo Della Ortodossia di Dante, Petrarca e Boccaccio. Studio apologetico letterario. . . . . „ 141
Gaude Leonardo—Dissertatio de Moralí Systemate S. Alphonsi M.ª De Ligorio. . . . . „ 141
Taglialatela Gioacchino — Lezioni di Storia ecclesiastica e di Archeologia cristiana. . . . . „ 187
Ter Haar Francesco. Dissertatio historico-critica de Systemate Probabilistarum . . . . . „ 187
Bucceroni Gennaro—Casus conscientiae. Vol. 2 . . . . . „ 238
Cristini Giacomo — Corso di meditazioni estratte dalle opere di S. Alfonso M.ª de Liguori. . . . „ 239

CRONACA GOVERNATIVA.

Consiglio di Stato: Obbligo del Comune per le spese di culto: competenze — Termine per ricorrere contro il riparto delle spese per gl'inabili al lavoro — Opere pie non obbligate per gli inabili al lavoro—*Cassaz. di Roma:* La tassa di esercizio e la prebenda canonicale—*Cons. di Stato:* Legato di sussidio a partorienti povere se concentrabile — *Cassaz. di Palermo:* Dritti del Sindaco sulle cappelle private dei cimiteri — *Cons. di Stato:* Responsabilità dei tesorieri delle opere pie—Spese di culto obbligatorie nelle opere pie — Se sia necessaria la subasta perchè il Comune concorra alle spese per l'ampliamento dei sacri tempii — Enti chiamati a concorrere per gl'inabili al lavoro—Ente autonomo di beneficenza — *Corte di appello di Catania:* Il Comune e e la Congrua parrocchiale in Sicilia—*Cons. di Stato:* Cura gratuita dei poveri: quali si dicano poveri—Legati a parroci concentrabili . . . . . „ 21
Cassazione di Roma: Beneficii laicali di Cattedrale quanto allo svincolo—La tassa di manomorta e le annualità temporanee—Norma impreteribile per la rendita da iscriversi degli enti convertiti — Il Comune ha diritto di far sgombrare di sedie le Chiese ?—Accettata la liquidazione della tassa 30 °/₀ si può insorgere contro di questa—Circa i ruoli esecutivi—I religiosi di Roma e la pensione — Mansionaria abolita — Interessi sulla tassa di svincolo — Norme per le pensioni ai religiosi—Liquidazione di arretrati fra capitoli e fondo pel culto. Competenza. . . . . „ 213

CRONACA RELIGIOSA.

Concistori e provviste di Chiese—del 18 Maggio 1894. 94 — del 21 Maggio 1894. pag. 116.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Solenne beatif. del Ven. Giovanni d' Avila ; Decreti per la beatific. dei Ven. Strambi e Diego da Cadice ; causa pel Ven. Realino, pag. 47 — Solenne beatificazione del B. Diego da Cadice, pag. 71 — Decreto sul *non culto* nella Causa della Ven. M.ª Margarita Dufrost : Officio e messa del B. Diego da Cadice, B. Giovanni d' Avila, della Medaglia dell' Immacolata: aggiunte all' Officio ed al Martirologio di S. Camillo da Lellis, e di S. Giovanni di Dio, e di S. Vincenzo de Paoli ; confermazione di culto al B. Idesbaldo : approvazione degli scritti della Serva di Dio Luisa de Marillac ; Officio e Messa di S. Paterniano, di S. Coletta, e della Madonna del Roveto, pag. 119— Causa del Ven. Bernardino da Calenzana M. R. pag. 114 — Ven. Gio. Nepomuceno De Tschiderer, Ven. Glicerio Landriani, Ven. Benedetta Rencurel: approvaz. d' un officio proprio di S. M.ª Maddalena e del Prefazio proprio di S. Antonio di Padova , pag. 168 — Causa del Ven. De Tshchiderer , e del Beato Lasalle, pag. 191—Decreti sulle virtù e miracoli dei Venerabili Realino sac. della Compagnia di Gesù , e Gherzi monaca professa delle Clarisse, pag. 215—Cause pei Venerabili Sarnelli e Romano, e Voto *tuto procedi posse* alla solenne beatificazione del Ven. Realino, pag. 236. —

Nomine Pontificie—pag. 96 — 120—144— 168 — 239 — 263 — 280.

Cardinali defunti — L' Emo Card. Ricci-Paracciani. pag. 24 — L' Emo Cardin. Thomas, ivi — L' Emo Card. Dusmet ; pag. 48 — L' Emo Card. Dunajewschi , p. 120—L' Emo Card. Gonzales, p. 239— L'Em Doesprez, p. 279.

Fatti diversi — Il tre Marzo in Vaticano pag. 24 — Il S. Padre ai Vescovi della Polonia, pag 47 — La Spagna cattolica ai piedi del S. Padre, pag. 71 — Il centenario della nascita di Pio IX , ivi — Commemorazione centenaria di Pio IX in Roma, pag. 95 — Il S. Padre all' Episcopato del Brasile, p. 143 — Pellegrinaggio americano, ivi — Congresso cattolico boemo , ivi — Congresso Eucaristico di Torino , pag. 167 — Congresso cattolico regionale Toscano, ivi — Congresso cattolico di Pavia, ivi — Congresso cattolico di Liegi , ivi — Congresso del Terzo Ordine Francescano , p. 191 — Pellegrinaggi al Vaticano , ivi — Per l' unione delle Chiese Orientali, pag. 215 — Feste centenarie a Loreto, pag. 239 — Il S. Padre ed il Sacro Collegio, pag. 263 —279.

Notizie Compendiate — pag. 24 — 48 — 71—69—120—144—168—192—216—240 — 264 — 280.

Con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

INDICE ALFABETICO DEL VOLUME VIII.

Le cifre romane indicano la Parte del Volume; le arabe, la pagina.
Le sole cifre arabe si riferiscono alla Parte, indicata più prima.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abiura. V. Assoluzione.
Acqua santa. Si può usare per essa il sale benedetto pel battesimo? II, 70.
Altare. Circa la consacraz. degli altari II, 173.
Altare privilegiato. Pei collettori dell'opera della Propagaz. della fede I, 31 — Se valga l'indulg. quando la messa si applica a più persone, 188 — Se per un solo defunto possono celebrarsi più messe lo stesso giorno in alt. priv., 189 — Se, quando s'è perduto il documento dell'alt. priv. basti la iscrizione in legno, od in marmo, per attestarlo, 189.
Alternativa. Al can. giubilato ed all'assente infermo si devono le fallenze della sola settimana spettante ad essi; ovvero anche dell'altra? II, 20.
Ambrosiano (Rito). V. Rito Ambrosiano.
Amministratore. Se gli competa qualche aggio quando amministra oblazioni sacre II, 217.
Anello. Circa l'uso di tenerlo nella messa II, 29 — Può il parroco portarlo? 69.
Anniversario — della consacraz. del Vescovo e del R. Pontef. I, 27 — dell'ultimo Vesc. defunto: obbligo, 44 — Se l'ann. possa anticiparsi, 113—Sull'ann. della consacr. del Vesc. dichiarazioni II, 76.
Apostolicae Sedis (Costit.) — quanto ai missionarii delle Indie II, 245 — quanto a quei della Cina, ivi.
Arciconfraternita — *del SS. Cuor di Gesù per la libertà del R. Pontef. e per la salvezza della intera Società* II, 245, 246, 247 — *dell' Orazione e della Penitenza, in ossequio del SS. Cuor di Gesù*, 248, 249.
Arredi sacri — di gelsolino I, 146. — V. Benedizione.
Associazione — della S. Famiglia. Regole I, 36 — V. Famiglia (S.).
Assoluzione. Se si può assolvere l'incestuoso senza dispensarlo dall'imped. *ad petendum* I, 45 — Circa l'abiura per l'assoluz. di un eretico, 114, 130 — Circa l'assol. dai riservati quando non se ne abbia la facoltà nè ordinaria nè delegata, 176 — Valore della formola dell'assol. dalle censure, 281. — V. Decime, Funerali, Indulgenze.
Astinenza. Quando si ha l'indulto dello strutto, si possono usare uova e latticini? II, 19 — Facoltà degli Ordinarii di dispensare dal magro in alcune solennità, 268.
Atto eroico di carità. Chi lo fa è libero di applicar suffragii a chi vuole? II, 234.

B

Bandiera. Norme per la benedizione II, 263.
Battesimo — dei figli di genitori increduli I, 81 — Può permetterlo il Vesc. nelle case de' privati? 267 — Se si possano separare le cerimonie solenni, e se si possa celebrare in casa II, 100— Può lo stesso patrino tenere più persone al fonte lo stesso giorno? 261.
Beatificazione. V. Causa di beatificazione.
Benedizione. Possono i sacerdoti benedir le persone? I, 21—Facoltà della benediz. papale ai pellegrini in Vaticano, 105 — Circa la bened. delle campane II, 64 — Possono i superiori religiosi benedire gli arredi sacri? 65 — Devesi benedire una custodia od un tabernacolo nuovo? 70 — Che significhi *in forma Ecclesiae consueta* nelle benediz. 112 — Che, *privatim*, 113 — Circa la benediz. del SS. con pianeta ed omerale 174. — V. Acqua santa, Immagine, Olio santo, Predicazione.

Beneficiato. Circa l' uso delle rendite del beneficio I, 106 — Se possano cedersi le rendite beneficiali per estinguere debiti, 139 — Se sia in vigore la legge della mezza annata, 170.—V. Beneficio.
Beneficio. Circa la pubblicazione per la rinunzia I, 265 — Se i benef. posseduti da' Protonotarii Apost. siano riservati, e se hanno luogo tutte le riserve nel Napolitano, non ostante il Concordato del 1818 II, 59 — Si può accrescere un peso di beneficio ? 266—V. Beneficiato.
Binazione. Se la 2.ª messa può applicarsi per l' adempimento di qualche obbligo II, 98, 210 — È tenuto a binare il parroco di due parrocchie ? 212.
Bolla della Crociata. Istruzione I, 275.
Breviario. Obbligo della censura eccles. per la stampa II, 207,

C

Calendario — da usarsi in oratorio non strettamente privato, da un sac. forestiero I, 46 — da usarsi da un religioso addetto per curato, 172.
Camice. Circa l' ornamento di esso I, 173.
Camposanto, V. Cappella, Funerali.
Canone della messa, V. Messa.
Canone enfiteutico, V. Enfiteusi.
Canonico. Se il can. temporaneamente dispensato dal coro, abbia l' obbligo della conventuale I, 237; II, 46 — Può tener l' anello nella messa ? II, 29 — I canonici della cattedrale devono considerarsi filiani del parroco, anche non canonico ? 93 — Il parroco can., assente, può partecipare agli avventizii ? ivi — Il can. parroco è obbligato ad assistere da ministro ? 140. — V. Alternativa, Canonico Onorario, Coadiutore, Coro, Dignità, Giubilazione, Penitenziere, Teologo.
Canonico onorario. Se gli spettino i funerali dovuti a'can. titolari I, 140 — Se il Vic. Capitolare può nominare canonici onor., 278 — Decreto circa la nomina e le insegne dei Canonici onor. II, 5 — Il divieto è anche per le insegne minori ? 69.
Cantore. Quando è dignità è obbligato di stare al leggio ? II, 211.
Capitolo. Requisiti per le votazioni I, 15 — A chi spetti di convocarlo, 209 — Se il cap. cattedr. ha diritto di regolare le processioni delle chiese minori quando esso interviene, 260 — V. Chiesa, Eucaristia.
Cappella. Circa il diritto di tenerne la chiave e di ornarne un simulacro I, 26 — Se nelle cappelle gentilizie dei campisanti possa il Vesc. permettere la messa, 268 — Se ciò sia proibito per la cappella principale II, 45 — V. Oratorio.
Cappellania. V. Composizione.
Carmine. Indulg. *toties quoties* per la festa I, 246 — V. Indulgenza, Scapolare, Terz' Ordine.
Cattedrale. V. Chiesa.
Causa di beatificaz. e canonizz. Si vieta alle Curie di assumere altre informazioni, dopo spediti i processi II, 75 — Del postulatore e del vicepostulat., 198 — Dei notari assunti, 199.
Centenario. Proibito per la nascita dei Santi I, 245.
Censura. Se si coglie in prender parte a feste che commemorano l' usurpaz. di Roma I, 13 — Se, in usurpare il patrimonio sacro, 69 — Se, non ritirandosi al chiostro una monaca, spirato l' indulto II, 40.
Cerimoniere. Quale abito gli compete ? II, 242.
Chierico — addetto alla milizia : circa le lettere testimoniali per l' ordinaz. I, 169 — Istruz. del S. Officio II, 32 — Se sacerdote, può celebrare la messa ? può vestir da militare ? è dispensato dall' officio ? 92 — Chierici che vogliono dimorare in Roma : prescrizioni, 241 — Se il chierico possa far da gestore di affari dei privati, 256.
Chiesa. Circa le croci murali per la consacrazione II, 111 — Circa il diritto di far mutazioni nella Cattedrale, 121 — Circa l' annivers. della consacraz. della chiesa, 173 — Circa il titolo della chiesa consacrata, 174 — Circa le immagini di persone non sante nelle pareti e nei vetri delle chiese, 176 — Possono costruirsi due chiese dello stesso titolo in un luogo ? 281 — Chiesa aliena, v. Messa.
Claustrali. V. Regolari.
Clausura. Se basti la licenza del Vescovo per ammettervi inservienti I, 113 — Quando cessi in un monastero la clausura papale, 141.
Coadiutore. Se il can. coad. con futura successione, a morte del coadiuto, debba di nuovo prendere possesso II, 108 — Può il coadiuto cedere al coadiutore il diritto del voto in capitolo ? II, 237.
Colletta. Nei giorni di 1.ª e 2.ª cl. devono recitarsi nella benediz. col SS. le collette ordinate dal Vesc. ? II, 70 — Quale colletta deve dirsi, e fino a quando, *pro eligendo Episcopo* ? 139.
Composizione. Se il Vesc. può ammettere alla comp. i campratori di beni venduti dalla congregaz. di carità e dei beni delle cappellanie svincolati dai patroni II, 31 — Procedura circa la consegna delle offerte ai superiori regolari, 32 — Se nelle composizioni basti

sempre l' offerta del 5 °/o, 68 — Circa la competenza del Vescovo, 92 — Circa l' offerta nella compos. per affranco di canone, 280.
Comunione. V. Eucaristia.
Concordato. V. Beneficio.
Concorso. Istruzione della S. C. di Propaganda II, 243.
Confermazione. V. Cresima.
Confessione. Circa l' obbligo di confessare i peccati dubbii II, 81 — Confessione di un usuraio *in extremis*, 109 — V. Assoluzione, Confessore, Indulgenza, Probabilismo.
Confessore. Può essere impedito dal parroco di confessare donne ? II, 20 — Confessore delle monache, v. Monache.
Confraternita. Circa il diritto di funerare I, 4, 122 — Circa i requisiti per la erezione delle confrat., 32 — Circa la legge della distanza nello erigere e nell' aggregare le confrat., 35 — Circa la dipendenza dal parroco nella chiesa parrocch., 98 — Circa l' ascrizione dei fedeli in distinte confrat. che si riferiscono allo stesso oggetto, e circa la deputazione del rettore ; e se possa questi suddelegare II, 55 — Circa il diritto del Vesc. e del parroco sulle chiese delle Confr., 147 — Il superiore gener. de' Salesiani può erigere confr. di Maria Ausiliatrice ed ascriverle all' Arciconfr., 224 — V. Arciconfraternita, Precedenza, Rosario.
Congregazione di carità. Se possano acquistarsi i beni che mette in vendita la congr. di carità I, 257 — V. Composizione.
Congrua. V. Distribuzioni, Parroco.
Consacrazione. V. Altare, Chiesa.
Consuetudine — circa talune cerimonie della Settimana S. I, 42 — circa i funerali nelle confraternite, 122 — di dar le distrib. avventizie agli assenti, 123 — di darle agl' infermi, 209 — di cantare il *Libera* in casa del defunto II, 54 — della mitra ad un sacerd. semplice, 174 — Di alcune consuetud. nei vesperi solenni, 174.
Conventuale. V. Canonico, Giubilazione, Messa, Monache.
Coro. Se possano allungarsi i tre mesi conciliari di vacanza dal coro II, 146 — V. Eucaristia.
Corone precatorie. Circa la benedizione II, 42, 112, 113, 165.
Cresima. Circa l' età di riceverla I, 79 — Circa la designazione del patrino, 164 — Se possano far da patrini i religiosi secolarizzati, le suore di voti semplici, i preti secolari, 165 — Se si accresce la cognaz. spirituale tenendo alla cresima più figli della stessa persona, 205 — Può lo stesso patrino tenere più persone ? 261.
Croce. Circa la sua comm. nell' officio I, 27 — Circa la genuflessione ad essa, ivi.
Crociata (Bolla della). Istruzione, I, 275.

D

Debito. Se l' Ordine religioso sia obbligato di pagare i debiti fatti da qualche alunno di esso I, 51 — Se possano cedersi le rendite beneficiali per estinguere i debiti, 139.
Decime. Se possano condonarsi dal parroco I, 3 — Se chi non vuol pagarle, deve essere ammonito e non assoluto dal parroco, 52 — Se sia cessato l' obbligo di pagarle quando siano estinti i beneficii II, 19.
Deputati pel Seminario, v. Seminario.
Digiuno. Della legge *de non permiscendis epulis* II, 258.
Dignità. Se le dignità sono tenute alla conventuale ed al servizio eddomadario II, 220.
Diritto di patronato. V. Patronato.
Dispensa. Se il Vesc. può suddelegare la disp. matrimoniale delegatagli dalla S. Sede I, 163 — Se basti nelle disp. matrim. che i decreti di esecuzione si diano firmati dal delegato al cancelliere prima dei processetti, 213 — È nulla l' esecuz. della disp. matrim. prima di giungere il documento in curia II, 31—Se, eseguita una disp. della S. Penit. possa mutarsi dal confessore la penitenza, 90 — Se si possa dispensare dagli sponsali nei matrim. *in extremis*, 136 — Se *in art. mortis* si possa dispensare dall' imped. di affinità di 1.° grado in linea retta, 145—Vale una dispensa trasmessa per telegrafo ? 178 — Circa la dispensa d' impedimento secreto, 261 —V. Impedimento, Irregolarità.
Distribuzioni. Le avventizie possono darsi agli assenti ? I, 123 — Spettano agl' infermi, anche cronici ? 140 — Se possa ottenersi l' indulto di non perdersi le distrib. quotid. nelle vacanze conciliari, 171 — Se le avventizie possono darsi agl' infermi, 209 — Se il canonico in servizio militare lucra le distribuz., 214 — Il parr. can. assente può partecipare alle avventizie ? II, 93 — Se il parr. can. debba dare il terzo dei proventi per distib. quotid. quando lo stralcio di congrua è amministrato dal capitolo, 97 — Circa il significato dell' *omissis iis quae dividi solent inter praesentes*, 181.
Dottore in S. T. Può usare la berretta in coro e nelle processioni ? II, 19.

E

Economo curato. Può delegare ad altri la cura nelle brevi assenze dalla parrocchia ? I, 66, 116 — Circa l'assegno che gli è dovuto, 269.
Enfiteusi. L'enfiteuta di ente eccles. può vendere il fondo ? II, 210.
Epistola. V. Messa.
Eretico. Circa l'abiura per l'assoluzione I, 114—Circa la professione di fede, 130.
Esaminatore. Sulla durata degli esemin. sinodali I, 238.
Esequie. V. Funerale.
Eucaristia. Circa il modo di amministrarla I, 27 — Se il SS. da esporsi debba collocarsi sul trono o baldacchino, 68 — Circa i sacri indumenti per la benez. col SS., 78 — Se nella comunione possano dividersi le particole, o possa darsene più di una, 91 — Circa il rito di dar la comunione alle monache ed ai fedeli, 127 — Se il Vesc. possa permettere il SS. negli oratorii di ospedali o di ricoveri di mendicità, 259 — I fedeli di rito orientale se possano comunicarsi in chiese di altro rito II, 79 — Ai frammenti delle S. Specie si debbono genuflessioni ? 93 — Dove sta esposto il SS. può stare altresì l'immagine del SS. Cuor di Gesù ? 139 — Può darsi più volte la benediz. col SS. la stessa mattina ? 237 — Nella messa dell'ordinaz. il Vesc. può comunicare altri ? 238, 279 — Quando si amministra la Comun. il capitolo deve stare in piedi ? ivi — Nella messa colla custodia aperta si devono fare le cerimonie prescritte per la esposizione ? 261 — Come deve purificarsi la pisside ? 262 — Della comunione agli ordinandi, 279. — V. Benedizione, Viatico.
Evangelo nella messa, v. Messa.

F

Fallenza. V. Alternativa, Distribuzioni.
Fallimento. Circa le composizioni coi falliti I, 38 — Se il fallito può riserbare qualche cosa per sè, ivi.
Famiglia (Sacra). Regole per l'associazione I, 36 — Festa della S. Famiglia, 126—Circa l'associaz. della S. Famiglia, 176, 247; II, 20—Circa l'8ª. benediz. al Mattutino della Festa della S. Fam. 182.
Fecondazione umana artificiale II, 45.
Festa. Può il Vesc. trasferirne la solennità ? I, 173 — Festa del Patrono della diocesi, della provincia, del regno II, 77 — V. Officio.
Figli di genitori di rito diverso II, 206.
Foro. V. Privilegio del foro.
Framassoneria. V. Massoneria.
Funerali. Diritto dei parroci d'inalberare la croce, e loro precedenza nelle esequie I, 40—Diritto de' parroci sui funerali nelle confraternite, 122 — È lecito coprire di fiori il tumulo nelle chiese ? 173; II, 262—Circa l'esequie dei fanciulli I, 173 — Se, assente il parroco, possa usar la stola il pro-parroco nelle associazioni funebri quando interviene il capitolo, 190 — Si può cantare il *Libera* in casa del defunto ? II, 54 — Il parroco can. nelle esequie senza stola può pretendere la doppia ? 115 — Diritto del parroco e del clero con un capitolo collegiato nei funerali, 115 — Nei giorni in cui si permette la messa solenne *praesente cadavere*, può celebrarsi la messa piana di requie a causa di povertà ? 138 — Dopo l'assoluz. al tumulo, deve dirsi *Anima eius* ed il *De profundis ?* 140, 212 — Diritto del parroco alle funzioni del camposanto 166 — *Idem*, quando questo è in chiesa di regolari, 170, 266 — A chi spettano i funerali di un povero ricoverato ? 261 — V. Ricettizia.

G

Gelsolino consentito pei sacri paramenti I, 146.
Generazione umana artificiale, se lecita II, 45.
Genuflessione alla croce I, 27.
Gerardo Majella (B.). Orazioni per la sua messa I, 30.
Gestore di affari. Se può il chierico esercitarne l'officio II, 256.
Gesù invocato *in art. mortis*, quanto alla indulgenza I, 6.
Giaculatoria. V. Indulgenza.
Giubilazione. Se il can. giubilato perde la voce in capitolo, o qualche altro dei suoi diritti anteriori I, 89 — Circa il servizio di 40 anni, 242 — Il can. giub. è esente dalla conventuale ? II, 138 — Se il capitolo possa opporsi alla giubilaz. 193 — Può ottenere la giubil. chi per 40 anni è stato assente dal coro perchè infermo ? 267.
Giubileo. V. Indulgenza.
Giuramento suppletorio. Casi in cui può deferirsi II, 67.
Giuspatronato. V. Patronato.

I

Immagine. Se sia lecito coprire di velo le imm. di G. C. e di M. V. nelle processioni I, 172 — Circa le imm. del Rosario e di Pompei II, 21 — Se sia lecita la imm. della B. V. della Croce, 28 — Può esporsi la imm. del S. Cuore di

Gesù dove sta esposto il SS. ? 139 — Se le imm. da esporsi in chiesa debbano essere benedette, 180 — V. Chiesa.
Impedimento. Chi ignora l'imp. *ad petendum* n'è scusato ? I, 45 — Si può assolvere l'incestuoso senza dispensarlo dall'imp. *ad petendum ?* ivi — Quando l'imp. d'impotenza renda nullo il matrim. 73.
Indice. Si vietano edizioni dell'indice dei libri proibiti, diverse dalla romana I, 197.
Indulgenza. Il nome di *Gesù* per l'ind. in *art. mortis* I, 6 — Ind. ad una giaculatoria pei benefattori, 33 — Circa la confessione richiesta per le ind., 105 — Ind. ad una giacul. a G. C. 148 — Circa l'ind. della Porziuncola, 149—Proroga d'ind. per la festa, l'ottava ed il mese di S. Francesco d'Assisi, 200 — Ind. ad una giacul. a S. Michele Arc., ivi — ad una preghiera per gl'israeliti, 220— *toties quoties* per la festa del Carmine 246 ; II, 202 — Circa la confessione per l'indulg. *toties quoties* e per quella in forma di giubileo II, 4 — Concessioni a talune suore francescane che assistono ai moribondi, 26 — Ind. ad una giacul. al SS. Cuor di G. 27 — ad una giacul. a G. C. e ad un inno a S. Franc. d'Assisi, ivi — ad una orazione a G. Bambino, 55 — Se possa darsi più volte l'assoluz. con indulg. *in articulo mortis*, 110 — Può lucrare l'ind. dell'assoluz. generale il frate minore che la dà agli altri ? 124 — Ind. ad una preghiera a S. Luigi, 148 — Per la Porziuncola la confessione può farsi dal 30 luglio, 149 — Ind. all'opera di Terra Santa, 150 — Distanza per l'ind. della Porziuncola, 183 — Ind. ad una preghiera a S.ª M.ª Salome, 202 — a S. Ludovico Vesc., 203 — Se debbasi tenere in mano la corona dell'Immacolata e di S.ª Brigida per l'ind., 203 — Ind. plen. pei Carmelitani e le Confr. del Carmine il dì della commem. dei defunti dell'Ordine, 206 — Ind. plen. nel martedì di S. Antonio, 207 — V. Medaglia, Rosario, Scapolare, Terzo Ordine.
Indulto. V. Astinenza.
Infanzia (Opera della S.ª) Privilegii perpetui ai sacerdoti zelatori I, 103 — Dubbii II, 45 — Circa la benediz. delle corone 112, 113, 165.
Irregolarità. Dispensa per la perdita di tre diti della mano sinistra I, 218 — Di un chierico cui fu amputata la gamba sinistra II, 99 — La formola della benediz. delle immagini del Rituale può variarsi ? 115.

L

Latticinii. V. Astinenza
Laurea dottorale. Se necessaria per le Dignità senza cura I, 245.
Legato—annuo di messe da invertire per la cattedrale e pel seminario I, 218 — Legato non subito adempito per migliorarlo : se ciò è lecito ; se pregiudica alle anime del purgatorio II, 113— Se le nuove tasse imposte sui legati autorizzino a ridurne le messe, 146 — Se possano accettarsi legati di messe quando non tutti possono adempirsi in una chiesa, 218 — Come si possano oggidì costituire legati di messe per titolo di sacro patrimonio, 270.
Legittima. Che possa pretendere il coniuge superstite quando gli si dà la legittima in proprietà, non in usufrutto II, 135.
Leone XIII. Lettera al Card. di Canossa sulla precedenza della formalità civile al matrim. religioso I, 9 — Enciel. sul Rosario, 153 — sulla Sacra Scrittura, 222, 250, 270 — Lettera Apost. a tutt'i popoli II, 101, 131—Enciel. per le Chiese Orientali, 226 — per l'opera della propagaz. della fede, 269.
Libera me Domine. Consuetudine di cantarsi in casa del defunto II, 54.
Libri da stampare. Obbligo di sottoporli alla censura eccles. II, 160 — *Idem*, pei breviarii e messali, 207.
Licenziato in S. T. Può usar le insegne dottorali ? può chiamarsi dottore ? II, 93.
Litanie della B. V. Se possano recitarsi *ora pro ea* etc. II, 46.
Loreto. Indulg. e privil. pel centenario della traslaz. della S. Casa II, 79.

M

Massoneria. Circa la denunzia de' corifei II, 77.
Materia prossima dell'ordinaz. del presbiterato I, 62.
Matrimonio. Circa la precedenza della formalità civile I, 9 — Se i parroci possano delegarsi a vicenda la celebraz. del matrim. 49 — Se possano delegarla a tutt'i preti 55, 75 — Se gli economi curati possano delegarla ad altri, 66, 116—Quando l'impotenza renda nullo il matrim., 73 — Di un matr. col patto di perpetua castità, 122 — Quale sia il parroco proprio degli sposi ; e se basti il titolo colorato e l'errore comune, 132 — Sanatoria pei matrim. degli eretici di Malta, 149 — Intorno i matrim. misti, 150, 151, 174—Dei matrim. degl'infedeli coi cristiani, 197 — Intorno alle

pruove di stato libero, 219 — Può maritarsi una donna, da cui sia stato estratto l'utero con due ovaie? II, 78 — Intorno i processi per le cause matrim., 122 — Valgono gli sponsali fra persone con impedimento al matrim.? 165 — Matrim. misti fra soldati prussiani, 204 — Matrim. fra cattolici e scismatici, 206 — e figli di rito diverso, ivi—V. Dispensa, Giuramento suppletorio.

Medaglie indulgenziate. Se possano diffondersi pel solo prezzo di vendita; e se chi le riceve può darle ad altri, II, 68.

Messa. Circa l'ora di celebrarla I, 19—Se la m. *pro populo* possa applicarsi ai defunti, 20 — Circa la m. votiva del S. Cuor di Gesù, 27 — Circa la m. *Rorate*, ivi — della Immacolata nel sabato, ivi—la m. coll'off. votivo, ivi — il modo di recitar l'ultimo Vangelo, ivi — Messa del B. Gerardo M. 30 — Privilegio delle chiese Francescane che i sacerdoti forestieri possano celebrarvi le messe dell'Ordine, 67 — *Idem* di quelle de' Cappucini, 115—Se si possano disobbligare i parroci poveri dalla m. *pro populo*, 74 — In quali chiese può celebrarsi a mezza notte nel S. Natale, 87 — Se nelle feste abolite possa il parroco celebrare *pro populo* in qualunque chiesa, 90—Se possa ottenersi la facoltà di celebrare tre messe, 98 — Circa il divieto di dar libri per messe: Decreto, 102: comento, 157; II, 17; dichiarazione, 49 — Circa le preci dopo la m. I. 127 — Circa l'applicaz. della m. *pro populo* quando il parroco amministra due parrocchie, 152 — Circa l'assistenza alla m. privata del Vesc. e la m. solenne con assistenza del Vesc. 172 — Circa la m. votiva *pro re gravi*, ed il nome del Titolare nell'oraz. *A cunctis*, 172 — Sulla necessità del ministro nella m. bassa, 220; II, 5— Circa le intenzioni di mm. che si offrono a più sacerdoti I, 220 — Se debba celebrarsi la m. votiva *pro sponsis*, quando non se ne abbia lo stipendio, 238— Circa la facoltà di binare, 244—Se possano in chiesa aliena celebrarsi le mm. proprie dei Santi e de' Beati 254—Circa il Vesc. da nominarsi nel canone, 261 — Da chi debba cantarsi l'Epist. nella m. cantata senza ministri e senza chierici, ivi — Può celebrarsi la m. nelle cappelle gentilizie dei camposanti, 268 — Circa la estensione della Bolla *Nuper* per le mm. II, 25 — Puossi tener l'anello nella m.? 29—Nelle mm. di requie quando possano dirsi le *orationes diversae*, 39 — Se alla m. segue la benediz. col SS., devono dirsi le preci? 70—Circa il colore nella messa aliena quando ivi può dirsi una m. votiva ne' doppii, 114 — Il capitolo deve genuflettere al principio della m.? 166 — I fedeli devono stare in ginocchio nella m.? ivi — Circa l'intenzione per l'applicazione della m. 179—Un canonico con un suddiacono che assistono alla m. solenne, devono genuflettere, o no, alla croce? 182—Circa il valore del sacrifizio celebrato con una sola specie, 184— L'arcipr. parroco può rimandare ad altro giorno la m. *pro populo* o la conventuale? 211 — Quando non si ha la m. propria, si può usare un'altra m. abolita? 236—Nel 3°, 7°, 30° ed anniv. le messe lette come devono dirsi? 238 — Si può nominare il Re nel canone della m.? 262—Si può continuar la m. cantata dopo intonato il *Credo?* ivi—La sequenza nelle mm. di defunto si può cantare dopo il *Sanctus?* ivi—Qual distanza basti a scusare dalla m. ne' dì festivi, 281—V. Anniversario, Binazione, Legato, Oratorio, *Praefatio*, Settimana Santa, Vino.

Mezza annata. Se v'ha obbligo di pagarla I, 170.

Milizia pei chierici. V. Chierico.

Mitra. Può usarla, per consuetud., un sacerdote semplice? II, 174.

Monache. Rito di dar la comunione alle Monache I, 127 — Se i congiunti di una monaca defunta possano appropriarsene il mobile, 163 — Circa la nomina del confessore ordinario delle monache; e se possa essere un sac. regolare, 194 — In quali necessità le monache possono avvalersi del conf. straordinario, 139 — Se v'ha censura contro la monaca che non si ritira nel chiostro spirato l'indulto di egresso II, 40 — Circa le pene comminate dal Decr. *Quemadmodum* quanto alla manifestaz. della coscienza ecc. 64 — Devesi celebrare, e come, la m. conventuale nelle chiese delle monache? 165— V. Clausura.

Monastero. V Clausura.

Musica sacra. Novelle disposizioni II, 127 — Regolamento, ivi — Circa la edizione dei libri di canto corale, 129.

Mutuo. È lecito il contratto dei cinque quarti? II, 20.

N

Nascita dei Santi. Si proibisce di commemorarne il centenario I, 245.

Natale di N. S. G. C. In quali chiese possa celebrarsi la messa di mezza notte I, 87.

Nomina. V. Patronato.
Novizii. V. Claustrali.

O

Occorrenza V. Officio.
Officio. Commemoraz. della Croce I, 27—Occorrenza di taluni officii, ivi—Se un sol nott. dei morti debba recitarsi colle lodi, 92—Feste secondarie da preferirsi alle primarie dello stesso rito, ma di minor dignità, 125: catalogo di dette feste, 145: dichiarazioni II, 176, 177: se anche le ottave, 238—Nuova festa della S. Famiglia I, 126—Comm. di S. Gio. Batt. nei suffragii, 126—Circa la com. dello stesso oggetto di che si parla nell' officio, 136—Circa la occorr. delle feste trasferite di S. Gius., di S. Giov. Batt., dell' Annunziata con quelle di 1.ª cl. e di doppio precetto, 147—Circa l' ant. al *Magnificat* nella festa di N. S. di Lourdes, trasferita, 148—Circa l' ora centrale dell' Europa per la recita dell' off. II, 3 — Simb. di S. Atanagio nell' 8.ª della SS. Trinità, 54 — Commem. dell' 8.ª di S. Antonio in concorr. coi vesperi del S. Cuor di G. 115—Alcune consuetud. nei vesperi solenni, 174 — Aggiunzione all' off. ed al Martir. di S. Vincenzo de' Paoli 177: di S. Gio. di Dio, 200: di S. Camillo de Lellis, ivi—Circa l' 8.ª benediz. nella festa della S. Famiglia 182—Off. proprio della Immacolata detta della Sacra Medaglia, 199 — Circa l' ordine delle lezioni corali del mattutino, 242 — V. Settimana Santa, Suffragio.
Olio Santo. Intorno i sacerdoti che assistono allo spettacolo dei tori coll' olio santo I, 247—Il sacerd. cui chiama il Vesc. per la consacraz. degli olii, a spese di chi va? II, 20 — Gli accoliti possono supplire i 7 diaconi nella consacraz. degli olii? 69.
Oratorio. Se sopra un oratorio pubblico possa stare una stanza privata I, 45—Se negli oratorii non strettamente privati si debba usare da un forestiero il calendario proprio, 46 — Intorno alla forma degli oratorii privati, 69 — Se possa fabbricarsi una stanza sulle rovine di un' antica cappella II, 46.
Ordine religioso. Se sia obbligato di pagare i debiti fatti da qualche alunno di esso I, 51.
Ordine sacro. Circa la materia pross. del presbiterato I, 62 — Circa le testimoniali degli ordinandi stati alla milizia, 169 — Circa il diritto di compiere le ordinaz. in seminario, posto nei confini di aliena diocesi, 217—Se possa ommettersi la testimoniale quando il giovine dimorò in seminario di altra diocesi II, 170 — Se a titolo di familiarità possa il Vesc. ordinare un chierico di aliena diocesi dandogli una pensione, 193 — V. Eucaristia.
Orientali (Chiese). V. Chiese orientali.

P

Parrocchia. Se il Vesc. possa togliere una famiglia da una parrocchia ed unirla ad un' altra II, 107 — V. Concorso.
Parroco. Se può condonar le decime I, 3 — Diritto di funerare sulle confraternite succedute ad ordini religiosi, 4 — Diritto d' inalberar la croce e della precedenza nelle esequie, 40 — Se i parroci possano delegarsi a vicenda la celebraz. dei matrimonii, 49: se possano delegarla a tutt' i preti, 55, 75 — Se deve ammonire e non assolvere chi ricusa pagare le decime, 52 — Doppia che spetta al parr. nelle ricettizie, 68 — Quale sia il parr. proprio degli sposi; e se basti il titolo colorato e l' errore comune, 132 — Può costringere i sac. fuori numero alla conventuale? II, 20 — Può impedire ai confessori di confessare donne? ivi — Può portare l' anello? 69 — Può impedir funzioni nelle altre chiese? 93 — Il parr. can. assente può partecipare agli avventizii? ivi — Circa le tasse quando lo stralcio di congrua è amministrato dal capitolo, 97—Il can. parr. è obbligato di assistere da ministro? 140 — Diritti del parr. sul camposanto, 166 — *Idem*, quando il cimitero è in una chiesa di Frati, 170 — Spettano al parr. le offerte date ai Frati nelle processioni? 212 — Circa le cause di trasferimento e di sospensione dei parroci amovibili, 219 — Circa la messa *pro populo* e *pro sponsis*, v. Messa — V. Binazione, Confraternita, Parrocchia, Predicazione.
Patriarca. I Patriarchi di rito orientale hanno il titolo di Eccellenza I, 129.
Patrimonio sacro. Se v' ha censura per gli usurpatori del s. patrim. 69 — Se il s. patr. possa costituirsi sopra beni mobili; e se, perduto in tutto o in parte, ci sia obbligo di supplirlo, 186 — Come si possano costituire oggidì legati perpetui di messe per s. patrim. II, 270.
Patrino. Può lo stesso patrino tenere più persone al fonte o alla cresima lo stesso giorno? II, 161 — V. Cresima.
Patronato. Se il giuspatron. campeta al Vesc. quando il patrono vi rinunzia I, 5 — A chi sia devoluta la nomina dei beneficii spettante all' Arciprete insieme ed ai canonici, quando questi

siano finiti II, 217 — Se, per ragione dello svincolo civile dei fondi di un beneficio, si perda il diritto di patron. 259.
Patrono. V. Patronato.
Patrono (Santo) della diocesi, della provincia, del regno: norme per la festa II, 77.
Penitenziere (Can.). Quando ci è la terziaria, basta una sola settimana di servizio dopo due di vacanza? II, 92 — È obbligato agli officii comuni del capitolo? 93 — Basta lo stare al confessionale nel solo tempo della officiatura? 139 — Chi fa le veci del peniten. perde le distribuz. stando in confessionale? 182 — Il penit. è obbligato a far da diacono e suddiac.? 210 — Se abbia diritto ad una prebenda maggiore di quella degli altri, 231 — Può essere astretto d'intervenire al coro quando non si può senza di lui salmeggiare? 281.
Pisside. V. Eucaristia.
Porziuncola. V. Indulgenza.
Possesso. V. Coadiutore.
Postulatore. V. Causa di beatificazione.
Praefatio. Qual è nella messa di N. S. di Lourdes? II, 140 (1).
Precedenza — fra i Terz'Ordini relig. e le confraternite I, 30, 114, 124 — fra i parroci nelle esequie, 40 — fra i mansionarii *ad honorem* II, 20 — fra le confraternite terziarie ed altre confrater. 28 — fra un parroco ed un capitolo collegiato nei funerali, 115 — fra il seminario, il capit. collegiato, ed il collegio dei parrochi nelle process. del *Corpus*, 137.
Preci. Se possono tralasciarsi le preci prescritte dopo la messa, quando si dicano altre preghiere I, 127 — ovvero quando dopo diasi la benediz. col SS. II, 70.
Predicazione. Istruz. della S. Sede II, 151 — Se il predicatore debba chiedere la benediz. al celebrante o al Vescovo, 173 — Diritto dei parroci alla predicaz. e se possano delegarla, 232.
Presbiterato. Materia pross. di quest'Ordine I, 62.
Privilegio del foro. Circa i sacerdoti che ricorrono ai tribunali laici contro i chierici o i Vesc. II, 244 — Circa i sacerdoti che cedono in ciò i loro diritti ai laici, ivi.
Privilegio sabatino. Condizioni I, 31.
Probabilismo. Può imporre il confessore al penitente un obbligo solo probabile? II, 10.
Processione. Se è lecito coprire di velo le immagini nelle process. I, 172—Se il capit. cattedr. ha diritto di regolare le process. delle chiese minori quando esso interviene, 260—V. Precedenza.
Professione di fede. Istruz. per gli eretici convertiti I, 130.
Professione religiosa. Rito pei relig. di voti semplici I, 236—Rito pei relig. di voti semplici e solenni II, 175.
Promotore della fede. A chi competa questo titolo I, 228.
Propagazione della fede. Circa l'altare privileg. pei collettori I, 31 — Enciel. del S. Padre II, 269.
Protonotario Apost. Se i beneficii posseduti da questo siano riservati alla S. Sede II, 59.

Q

Quattro tempora. V. Astinenza.
Quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari. Valore di questa regola II, 178.

R

Regola canonica. V. *Quod omnes tangit etc.*
Regolari. Se un regol. può essere confessore di Monache I, 193—Se un regol. itinerante debba presentarsi al superiore, pei riservati, confessati ad un sac. secolare, 236 — Del divieto di ricevere doni da religiosi II, 10 — Circa i voti semplici prima dei solenni quanto all'amministraz. dei beni, 42 — Circa la testim. per l'accettazione dei novizii, 46 — Se i superiori locali possano benedire arredi sacri, 65 — Se sia riservato il caso dei doni ricevuti dai regolari, 90 — Se un frate minore lucra l'indulg. dell'assoluz. generale che dà agli altri, 124—Diritti coi parroci quando il cimitero è in chiesa regolare, 170 —Se le congregaz. regolari debbano la tassa pel seminario, 172—Circa le cause di licenziamento dei professi di voti semplici 183 — Spettano ai regolari le offerte fatte nelle loro processioni? 212— Circa l'obbligo dei professi di voti sempl. d'intervenire al coro, 233.
Ricettizia (Chiesa). Circa la doppia del parroco I, 68—Che cosa perdano i partecipanti assenti, 113—Può l'arcipr. di ricettizia celebrare solennemente quando gli piace? II, 211—Può il partecipante che rappresenta il parroco aver la doppia colla sua parte? 280—Un partecipante, stato fuori 10 mesi, può aver parte agli avventizii nei due mesi del suo ritorno? 281.
Rinunzia ai benefizii. Circa la pubblica-

(1) Per questa messa, nella ediz. della Tip. di Propaganda, è segnata nella rubrica il *Praefatio* da recitare.

zione imposta da Greg. XIII, I, 265.
Riserva dei casi. V. Assoluzione, Beneficii, Regolari.
Rito Ambrosiano. Qual rito devono usare i sacerd. di rito Ambros. nelle chiese di rito romano? I, 199.
Roma. Norme pei chierici e sacerd. che vogliono dimorarvi II, 241.
Rosario. Si possono fare nelle domeniche i 15 sab. del Rosario di Pompei? I, 30—Encicl. del S. P. 8 sett. 1893, 157—Circa la Confr. del Rosario, 234 — Se recitando il rosario possa compiersi qualche operazione esteriore, 246—Circa la immagine del Rosario di Pompei II, 21—Se alla confraternita del Rosario possano ascriversi i fedeli defunti, 43—Quando si dice il ros. tutti devono tener la corona? può dirsi mentre si fatica? 70—Si convalidano le erezioni nulle della confr. del rosario. 77—Queste possono erigersi nelle chiese di qualunque rito, 78—Indulgenze a chi recita il ros. innanzi a qualche mistero dipinto, 125—Indulg. a confratelli di un' opera espiatoria, ivi — Encicl. del S. P. 8 sett. 1894, 155.

S

Sacerdote. Può benedire le persone? I, 21 — Un sac. semplice può venire astretto dal Vesc. ad intervenire alle processioni ed alle funzioni? II 18—Il sacerd. cui chiama il Vesc. per la consacraz. degli olii a spese di chi va? 20—Un sac. fuorinumero può essere astretto alla conventuale? II, 20 — Per battezzare o benedir matrim. basta il permesso del Vesc.? 46—Sacerdoti che vogliono dimorare in Roma: norme, 241. V. Chierico.
Sacrifizio della messa. Vale celebrato con una sola specie? II, 184.
Sacramento (SS.). V. Eucaristia.
Sacro Cuor di Gesù penitente Titolo proibito I, 174.
Salesiani. V. Confraternita.
Sanaroria pei matrim. degli eretici di Malta I, 149.
Scapolare. Circa la imposizione dei scapolari e l'ascrizione dei nomi I, 7—Condizioni sul privil. sabatino per lo scapol. del Carmine, 31—Scapolare di S. Giuseppe e indulgenze annessevi, 128—Rito di benedirlo 175 — Approvazione di esso, ivi — Scapol. della B. V. del Buon Consiglio II, 29, 30.
Scomunica V. Censura.
Scrittura Sacra Encicl. del S. P. I, 222 250, 270.
Seminario. Se il deputato dal clero pel semin. possa eleggersi dal clero della Dioc. e se possano eleggersi a deputati gli officiali del semin. I, 25—Se i Filippini possano eleggere ed essere eletti deputati del Semin. 193—Se un deputato dal clero della città possa essere del territorio, 215—Diritto di compiere le ordinazioni in semin. posto nei confini di aliena dioc. 217—Possono portar la tonsura i seminaristi anche non tonsurati? II. 139—Se le congr. regolari debbano la tassa al semin. 172—Cessa dall'off. di deputato chi sia stato eletto vicario capitolare? 181—V. Precedenza.
Settimana Santa. Di talune consuetudini I, 42 — Circa il canto de' respons., del *Miserere* e del *Passio*, 172—Se debba dirsi il *Pater, Ave, Credo* ed il *Sacrosanctae* in fine dell' officio 69—Dove possano celebrarsi le funzioni dell'ultimo triduo, 114—Se la messa del Sabato S. possa cantarsi senza le altre funzioni; e se dopo si può esporre il SS., ivi—Dove si può eseguire il piccolo rituale per difetto di sacerdoti, ivi — Possono adibirsi dei laici, quando mancano i chierici? ivi.
Simbolo di S. Atanagio. Se debba dirsi nella 8.ª della SS. Trinità quando questa è titolare II, 54.
Sinodo diocesano. Morto il Vesc., durano le concessioni sinodali? II, 212.
Sponsali. Valgono, contratti (contro il Sinodo) *coram parocho alieno*? II, 237—Conseguenze di sponsali e defloraziono, 265 — V. Matrimonio.
Stanza privata. Se possa stare sopra un oratorio pubblico I, 45.
Stato libero pel matrimonio. Istruz. sulle pruove I, 219 — V. Giuramento suppletorio.
Suffragio de' Santi. Di S. Gio. Batt. I, 126—Se debba commemorarsi il Patrono del luogo oltre quello della Chiesa II, 54 — Nell' off. votivo degli Angeli deve commemorarsi S. Michele, titolare della Chiesa? 140 — Che negli off. votivi del Ss. Sacram. e della Passione in tempo pasquale? ivi.

T

Telegrafo. Se valga una dispensa trasmessa per telegr. II, 178.
Teologo (Can.) Se al suo sostituto si debbano le distribuz. nei giorni, in cui legge II, 235.
Terz'Ordine. Precedenza sulle confratern. I, 30—Erezione e diritti del terz' ord. francescano, 33—Per la erezione di un nuovo sodalizio, occorre la licenza del Vesc.? 115—Diritto del terz' ord. francescano di associare i cadaveri, precedere le confrat., dipendere dai superiori

monastici, 124—Chi trovasi ascritto a più terzi Ordini, può sceglierne uno a volontà? 129—Indulg. della Porziuncula pei terziarii francescani, 149 — Proibizione di appartenere a più terzi Ordini, 201—Precedenza della confrat. di terziarii sulle altre II, 28—Possono ascriversi a Terz' Ordini quei che hanno scapolari e cordoni? 113—Distanza per l'indulto della Porziuncula, 183 — I terziarii carmelitani possono avere la benediz. colla plen. indulg. la vigilia del giorno stabilito, 201.
Testimone indotto *contra sollicitantes*. Istruzione per l'esame I, 75.
Tonsura. V. Seminario.
Trasferimento di una solennità. Può concederlo il Vesc.? I, 173.

U

Uova. V. Astinenza.
Usura. È lecita quella dei cinque quarti? II, 20.
Usurpazione—di Roma: se si possa pigliar parte a feste che la commemorano I, 13 — V. Censura.

V

Valle di Pompei (Santuario di). Il S. Padre ne prende per sè la tutela e la proprietà II, 225.
Velocipede, vietato ai sacerdoti II, 268.
Vergine (B.) della Croce. Se lecito il titolo ed il simulacro II, 28.
Vescovo. Se gli competa il giuspatronato quando il patrono lo rinunzia I, 5—Se al nome del Vesc. in chiesa possano aggiungersi titoli di nobiltà, 78—Può il Vesc. permettere l'ingresso d'inservienti in clausura? 113 — Licenza del Vesc. per la erezione di un sodalizio di Terz' Ordine, 115—Può abrogare la consuetud. che il parroco faccia nelle confratern. i funerali di filiani estranei? 122—Può suddelegare la dispensa matrim. delegatagli dal Papa? 163 — Può trasferire una solennità? 173 — Diritto sugl' istituti di voti semplici, 194 — Facoltà dell' oratorio personale, 241 — Circa prestazioni solite pagarsi al Vesc., circa il luogo dove il Vesc. può convocare il capitolo, 244—Vescovo da nominarsi nel canone, 261—Può permettere il battesimo nelle case private? 267—la messa nelle cappelle dei composanti? 268—Può astringere i sacerdoti semplici ad intervenire alle processioni e funzioni? II, 18, 20 — Può permettere a sacerd. semplici di battezzare e di benedir matrim.? 46—Nella comunione, gli si deve baciar l'anello o la mano? 69 — Attorno al cadavero del Vesc. defunto possono celebrarsi messe in casa, 76—Facoltà straordin. del Vesc. in S. Visita, 105 — Può togliere una famiglia da una parrocchia ed aggregarla ad un'altra? 107—Quando è salutato da' canonici come deve rispondere? 182—Se un' annua prestazione gli si debba dar netta del 30 °/₀, 195—Può dividere nel cantorato la dignità dal canonicato? 211—Può abrogare qualche statuto capitolare? ivi— Di un atto di ossequio, ovvero di una tenue prestaz. al Vesc. sotto pena di censura, 221—Può dispensare dal magro in talune solennità, 268— V. Anniversario, Chiesa, Composizione, Confraternita, Eucaristia, Libri, Ordine Sacro, Seminario, Voti semplici.
Vesperi. V. Officio.
Via Crucis. Convalidazione di quelle malamente erette II, 56.
Viatico. Circa le domande da farsi all'infermo II, 88 — Circa il rito di amministrarlo, 89.
Vicario capitolare. Se può, come il Vesc., nominare canonici onorarii I, 278 — Se può esser deputato al Seminario II, 182.
Vicario generale. Se in Italia possano deputarsi più vicarii gen. I, 97.
Vino per la messa. Può mescolarvisi il cotto? II, 140.
Visita (S.ª) Facoltà straordinarie del Vescovo II, 105.
Volto di N. S. Se, e come, possa mantenersi una confraternita a questo dedicata I, 132.
Votazione capitolare. Requisiti per la validità I, 15.
Voti semplici (Istituti di). Circa la loro dipendenza dall' Ordinario I, 194— Circa il rito della professione, 136; II, 3 — Se tali istituti van soggetti alle sanzioni della Bolla *Nuper* II, 25—Se il Decr. *Auctis* circa l'ordinaz. e l'espulsione è anche per gl'Istituti approvati dal Vesc. 41—Interpretaz. autentica del detto decreto, 73—Circa i voti semplici prima dei solenni, quanto all'amministraz. dei beni, 42. —Trattazione: Doveri che sorgono dal voto sempl. di povertà I, 201: dal voto di castità, 227: dal voto di obbedienza II, 7: dalla professione, 34: gerarchia in generale, 56; elezione dei superiori, 250.
Voti solenni. Rito per la loro professione e rinnovazione II, 174.

II.

Parte Civile.

A

Arretrati. Circa la liquidazione degli arretrati fra un capitolo ed il fondo per culto II, 215.

B

Beneficenza. Ente autonomo di beneficenza II, 23 — V. Opere pie.
Beneficio laicale di cattedrale, quanto allo svincolo II, 213.

C

Cadavere. Responsabilità del sacerdote nel trasporto funebre I, 22.
Camposanto. V. Cimitero.
Canonico. È soggetta la sua prebenda alla tassa di esercizio ? II, 21.
Capitolo. Circa la liquidaz. degli arretrati col fondo p. c. II, 215.
Cattedrale. Beneficio laicale di Cattedrale quanto allo svincolo II, 213.
Chiese. Obbligo del municipio sulle chiese dello Stato Pontificio I, 22—Le chiese non officiate sono commerciabili ? 70—Spese obbligatorie e facoltative del municipio per le chiese, 92—Il municipio ha diritto di far togliere le sedie dalle chiese ? II, 213 — V. Municipio.
Cimitero. Diritto del sindaco sulle cappelle private II, 22.
Coadiutorie parrocchiali. Se in Lombardia sono soggette alla tassa di manomorta I, 70.
Comune. V. Municipio.
Concentramento alla Congr. di carità. V. Opere pie.
Confessore. V. Congregaz. di carità.
Confraternite. Circa l' obbligo di mantenere gl' inabili al lavoro I, 93, 143—Le confr. sono enti riconosciuti e non convertibili, 117 — Termine per ricorrere contro il riparto delle spese per gl' inabili al lavoro II, 21—Enti chiamati a soccorrerli, 22 — Difesa delle opere pie 142, 188.
Congregazione di carità. Quai legati le si devolvono I, 22 — Se vi può appartenere un confessore che assiste ai moribondi, ivi—Se, un vice-parroco, 47—Opere pie di natura mista non concentrabili, 92 — Opere pie dotali, se concentrabili, 94—V. Confraternite, Legati, Opere pie, Seminario.
Congrua parrocchiale. V. Parroco.

D

Difesa delle opere pie II, 142, 188.
Distribuzioni. V. Massa piccola.
Dote. Le opere pie dotali sono concentrabili ? I, 94, 117.

E

Economo curato. Può farsi rappresentare in commissione di beneficenza? I, 117.
Ente autonomo soppresso I, 70, 71.
Episcopio. Tasse sugli e pisc. I, 166.

F

Fedecommesso. Legato fidecommissario a parenti poveri, se soppresso I, 166.
Fondo pel culto. Circa la liquidazione degli arretrati coi capitoli II, 215.

I

Inabili al lavoro. Quali enti son chiamati a soccorrerli ? II, 22—V. Confraternite, Opere pie.

L

Legato. Quando i pii legati si devolvono alla congr. di carità I, 22—I legati di beneficenza a favore di una parrocchia sono concentrabili, 47—Legato fatto al parroco, se concentrabile, 94—Legato per sacro patrimonio, ivi—Legato di messe fidecommissario, se soppresso, 166 — Legati a chiese parrocchiali concentrabili in parte, 191 — Legati a parroci concentrabili in tutto, ivi—Legato di sussidio a parturienti poveri se concentrabile II, 22—Legati a parroci concentrabili, 23—V. Ente Autonomo.

M

Mansionaria abolita II, 214.
Massa piccola per le distribuzioni, se soppressa I, 167.
Municipio. Obbligo per le chiese dello Stato Pontif. I, 22—Obbligo per gli edifizii del culto, ivi — Può ingerirsi nelle offerte fatte alla Chiesa? 47—Spese di culto obbligatorie, ivi—Spese obbligatorie e facoltative per gli edifizii del culto, 92—Convenzione contrattuale con rettori di chiese per spese di culto, 93—Obbligo per le spese di culto a titolo trentennario II, 21 — Diritti del sindaco sulle cappelle private del cimitero, 22—Il comune e la congrua parr. in Sicilia, 23—Quali si dicano *poveri* a carico del municipio, ivi — Obbligo di restaurare la chiesa parrocchiale II, 45—Ha diritto di far togliere le sedie dalla chiesa? 213.

O

Opere pie. Di natura mista, non concentrabili I, 92 — Obbligo delle o. p. elemosiniere di mantenere gl'inabili al lavoro, 93—Le o. p. dotali sono concentrabili? 94, 117—Sono concentrabili le o. p. a pro di determinate famiglie? 94—O. p. d'ignota origine, con fondo giacente, trasformate, 117—Sono concentrabili le o. p. amministrate dal parroco? 143—Quali sono le o. p. concentrabili? ivi — Significato del vocabolo *povertà* nelle o. p., 143—O. p. educativa ed elemosiniera, se concentrabile, 144—Tasse sulle o. p. 166—O. p. in favore di privati, concentrabile, 190—Le o. p. dotali, benchè affidate al Vesc., sono concentrabili, 191—Le o. p. con primario scopo di culto, non sono concentrabili, ivi—se di culto e di beneficenza, sono concentrabili in parte, ivi—Legati a chiese parrocchiali concentrabili in parte, ivi—Legati a parroci, concentrabili in tutto, ivi—O. p. affidata a speciale amministraz. concentrabile, ivi—O. p. non obbligate per gl'inabili al lavoro II, 21—Responsabilità dei tesorieri delle o. p., 22—Spese di culto obbligatorie per le o. p., ivi—Enti chiamati a soccorrere agl'inabili al lavoro, ivi—Ente autonomo di beneficenza, 23 — Difesa delle opere pie, 142, 188.

P

Parroco. Quando il parr. non è pubblico officiale I, 22—Quando è pubbl. officiale, ivi—Diritto sui patroni rivendicanti il beneficio, 70—Legato fatto al parr., se concentrabile, 94 — Se le opere pie amministrate dal parr., sono concentrabili, 143 — Il comune e la congrua parr. in Sicilia II, 23—Legati a parroci concentrabili, ivi — Difesa delle opere pie, 142, 188—V. Cadavero, Opere pie, Spese di culto.
Patrimonio. Legato, con condizione degli ordini sacri I, 94.
Patrono. Obblighi che ha se rivendica la dote del beneficii I, 70 — V. Svincolo.
Pensione. V. Regolari.
Poveri. Quali si dicano *poveri* a carico del municipio II, 23.
Professione monastica. Età, per gli effetti civili I, 166.

R

Registri parrocchiali. Diritto e responsabilità del parroco I, 22.
Regolari. Circa l'aumento delle pensioni I, 166—Età della professione per gli effetti civili I, 166—Legato a corporazioni soppresse, ivi—I religiosi di Roma e la pensione II, 214— Norme per le pensioni, 215.
Religiosi. V. Regolari.
Rendita da iscriversi per gli enti *convertiti* II, 213.
Ruoli esecutivi. Possono rinnovarsi, anche secondo la Cassaz. di Napoli I, 69—Circa la formazione e l'invio dei quadri; il divieto di esecutorietà, e la preventiva notificazione II, 214.

S

Sacerdote. Quando possa eleggersi a sopraintendente scolastico I, 143.
Sedie della chiesa. Se il municipio possa farle togliere II, 213.
Seminario. Legato per l'educazione di alunni, se concentrabile I, 93.
Sindaco. Suo diritto sulle cappelle private del cimitero II, 22— sulle chiese da sgombrarne le sedie II, 213—V. Municipio.
Sopraintendente scolastico. V. Sacerdote.
Spese di culto. Quando non basta il trentennario per queste I, 21—Spese di c. obbligatorie pel comune, 47—Spese di c. interrotte, 92—Spese obbligatorie e facoltative per gli edifizii del culto, ivi—Convenzioni col municipio per spese di c., 93—Presunzione di titolo nelle spese di c., 94; II, 21—Spese di c. obbligatorie per le opere pie, 22.
Svincolo. Possono svincolare i patroni, non gli eredi I, 70—Beneficii laicali di cattedrale, quanto allo svincolo II, 213—Interessi sulla tassa di svincolo, 214.

T

Tassa del 30 °/o. Accettata la liquidazione di questa tassa, non si può insorgere contro di essa II, 214.
Tassa di esercizio. Non vi è soggetta la prebenda canonicale II, 21.
Tassa di manomorta. Vi sono soggette le coadiutorie parrocch. di Lombardia? I, 70 — Vi sono soggette le annualità temporanee? II, 213.
Tassa di svincolo *Salve et repete* I, 71 — Interessi su questa tassa II, 214.
Tassa sugli episcopii I, 166—sulle opere pie, ivi.
Tesoriere delle opere pio : responsabilità II, 22.